

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 febbraio 2024

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

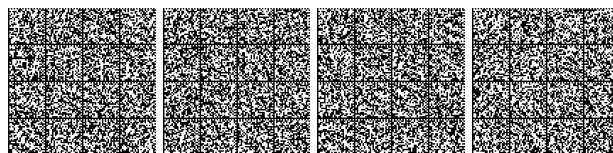
REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2023/2853 del Consiglio, del 12 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra (24CE0493).....	Pag. 1
Regolamento (UE) 2023/2877 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (24CE0494)	Pag. 3
Regolamento (UE) 2023/2868 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera cipriota (24CE0495).....	Pag. 5
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2802 della Commissione, del 18 dicembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, da riproduzione e a tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.) (24CE0496).....	Pag. 8
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (24CE0497)	Pag. 12
Decisione (UE) 2023/2838 del Parlamento europeo, del 17 ottobre 2023, sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio (24CE0498) ..	Pag. 15
Risoluzione (UE) 2023/2839 del Parlamento europeo, del 17 ottobre 2023, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio (24CE0499).....	Pag. 16
Decisione (UE) 2023/2801 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/863 (24CE0500).....	Pag. 19
Decisione (PESC) 2023/2876 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (24CE0501).....	Pag. 25

Pubblicati il 19 dicembre 2023

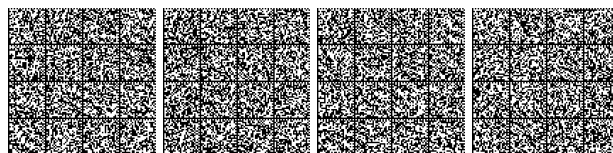


<u>Regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (24CE0502).....</u>	<i>Pag.</i> 27
<u>Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (24CE0503).....</u>	<i>Pag.</i> 32
<u>Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (24CE0504).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (24CE0505).....</u>	<i>Pag.</i> 82
<u>Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (24CE0506).....</u>	<i>Pag.</i> 107
<u>Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (24CE0507).....</u>	<i>Pag.</i> 212
<u>Regolamento (UE) 2023/2822 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 1 (24CE0508).....</u>	<i>Pag.</i> 239
<u>Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (24CE0509).....</u>	<i>Pag.</i> 245
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2872 della Commissione, del 13 dicembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa (IGP)] (24CE0510).....</u>	<i>Pag.</i> 301
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione, del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (24CE0511).....</u>	<i>Pag.</i> 302
<u>Decisione (UE) 2023/2885 del Consiglio, del 12 dicembre 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno di Svezia (24CE0512).....</u>	<i>Pag.</i> 353
<u>Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (24CE0513).....</u>	<i>Pag.</i> 355
<u>Raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione, del 12 dicembre 2023, sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche (24CE0514).....</u>	<i>Pag.</i> 373
<i>Pubblicati il 20 dicembre 2023</i>	
<u>Regolamento (UE) 2023/2800 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera portoghese (24CE0515).....</u>	<i>Pag.</i> 384



<u>Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (24CE0516).....</u>	<i>Pag.</i> 387
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (24CE0517)</u>	<i>Pag.</i> 395
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'estratto di quebracho rosso ottenuto da <i>Schinopsis balansae</i> Engl. o <i>Schinopsis lorentzii</i> (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (24CE0518).....</u>	<i>Pag.</i> 446
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2847 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (24CE0519).....</u>	<i>Pag.</i> 451
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2850 della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Kerry Ingredients and Flavours Ltd) (24CE0520)...</u>	<i>Pag.</i> 455
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che autorizza l'immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (24CE0521).....</u>	<i>Pag.</i> 458
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2852 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga <i>Haematococcus pluvialis</i> (24CE0522).....</u>	<i>Pag.</i> 464
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (24CE0523)</u>	<i>Pag.</i> 466
<u>Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni (24CE0524)</u>	<i>Pag.</i> 521
<u>Decisione (UE) 2023/2888 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/858 (24CE0525).....</u>	<i>Pag.</i> 524
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2023/2865 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che istituisce il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC) [notificata con il numero C(2023) 8865] (24CE0526).....</u>	<i>Pag.</i> 530
<u>Decisione (UE) 2023/2870 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione (UE) 2019/166 sul comitato per le infrastrutture di mercato (BCE/2019/3) (BCE/2023/37) (24CE0527).....</u>	<i>Pag.</i> 536

Pubblicati il 21 dicembre 2023



RETTIFICHE

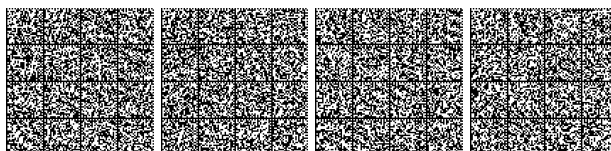
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (*GU L 159 I del 23 giugno 2023*) (24CE0528).....

Pag. 545

Pubblicata il 20 dicembre 2023

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2023/2853 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2023

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

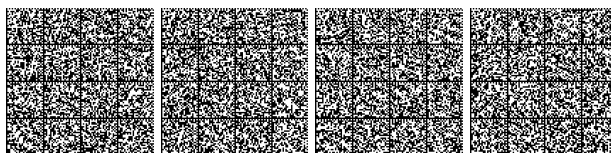
- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per accordi di partenariato economico (APE) con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
- (2) I negoziati tra l'Unione e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC) (la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica unita della Tanzania e la Repubblica dell'Uganda) per un APE UE-EAC si sono conclusi il 14 ottobre 2014 e l'APE UE-EAC è stato siglato il 16 ottobre 2014.
- (3) La Repubblica del Kenya (Kenya) ha firmato e ratificato l'APE UE-EAC, rispettivamente, il 1° e il 28 settembre 2016. Affinché l'APE UE-EAC entri in vigore è necessario che tutti i membri dell'EAC lo firmino e lo ratifichino. Ad oggi sono ancora in sospeso la firma e la ratifica degli altri membri dell'EAC, impedendo così l'entrata in vigore dell'APE UE-EAC.
- (4) Il 19 dicembre 2019 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato della Commissione del 2002 includendovi la conclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli APE.
- (5) Il 27 febbraio 2021 il vertice dell'EAC ha autorizzato i singoli membri dell'EAC a procedere all'attuazione bilaterale dell'APE UE-EAC in base al principio della «geometria variabile». Il 4 maggio 2021 il Kenya ha trasmesso alla Commissione la richiesta di procedere in tal senso.
- (6) Il 17 febbraio 2022 l'Unione e il Kenya hanno firmato una dichiarazione comune a margine del vertice UE-Unione africana nella quale hanno convenuto di proseguire i negoziati su un APE tra l'Unione e il Kenya («accordo»), che deve restare aperto all'adesione da parte di altri Stati partner dell'EAC.
- (7) Il 24 maggio 2023 i negoziati per l'accordo si sono conclusi con esito positivo.
- (8) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra («accordo»), con riserva della conclusione di detto accordo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

24CE0493



REGOLAMENTO (UE) 2023/2877 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2023****che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾ e il 18 gennaio 2012 ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 ⁽²⁾ a seguito dell'adozione delle conclusioni in cui aveva condannato la violenza e le gravi e sistematiche violazioni diffuse dei diritti umani in Siria.
- (2) Il terribile terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato la situazione già drammatica del paese, acuendo le sofferenze della popolazione siriana.
- (3) Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire l'accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dalla loro ubicazione e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l'egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.
- (4) Le misure restrittive dell'Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare l'inoltro degli aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno. Le misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in Siria non incidono sugli scambi commerciali tra l'Unione e la Siria nella maggior parte dei settori, fra cui prodotti alimentari e medicinali. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono eccezioni che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi è necessaria l'autorizzazione preventiva della pertinente autorità nazionale competente.
- (5) Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 ⁽³⁾ e il regolamento (UE) 2023/407 ⁽⁴⁾, introducendo un'esenzione del congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche. Il Consiglio ha deciso che l'esenzione si applicasse per un periodo iniziale di sei mesi, ossia fino al 24 agosto 2023, e che ne fruissero le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie. Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1467 ⁽⁵⁾ e il regolamento (UE) 2023/1462 ⁽⁶⁾, prorogando l'esenzione fino al 24 febbraio 2024.

⁽¹⁾ 2013/255/PESC: Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56I del 23.2.2023, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56I del 23.2.2023, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 41).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 8).



- (6) Al fine di rispondere alla persistente urgenza della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e per agevolare la rapida fornitura degli aiuti e fornire prevedibilità e certezza del diritto a determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie in Siria che beneficiano dell'esenzione disposta nella decisione (PESC) 2023/408 e dal regolamento (UE) 2023/407, è opportuno prorogare tale esenzione fino al 1° giugno 2024 In linea con l'attuale data finale dell'applicazione della decisione 2013/255/PESC.
- (7) Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, la data «24 febbraio 2024» è sostituita da «1° giugno 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

T. RIBERA RODRÍGUEZ

24CE0494



REGOLAMENTO (UE) 2023/2868 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2023****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera cipriota**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2023.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci battenti bandiera cipriota o immatricolati a Cipro hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 a Cipro per lo stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

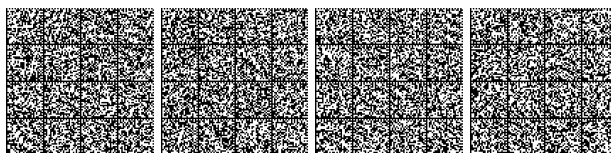
Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera cipriota o immatricolate a Cipro sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

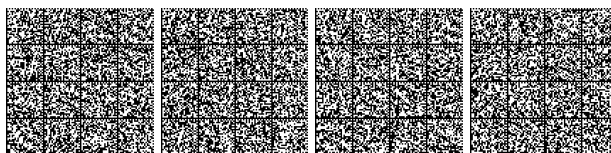
*Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione*



ALLEGATO

N.	19/TQ194
Stato membro	Cipro
Stock	BFT/AE45WM (incluse condizioni speciali per: BFT/*641, BFT/*643, BFT/*8301, BFT/*8302, BFT/*8303F)
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo
Data di chiusura	5 giugno 2023

24CE0495



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2802 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, da riproduzione e a tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) L'utilizzo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 è già stato autorizzato per tutte le specie avicole per la produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/668 della Commissione ⁽²⁾ sulla base delle conclusioni del parere del 29 giugno 2022 ⁽³⁾ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
- (5) Nei pareri del 29 giugno 2022 e dell'11 maggio 2023 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 è sicuro per tutte le specie avicole, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 non è irritante per gli occhi e la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 può essere efficace per tutte le specie avicole alle condizioni d'uso proposte. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 soddisfi le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato per tutte le specie avicole da ingrasso, da riproduzione e per tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o la riproduzione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/668 della Commissione, del 22 marzo 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.) (GU L 84 del 23.3.2023, pag. 7).⁽³⁾ EFSA Journal 2022; 20(7):7439.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2023; 21(6):8047.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

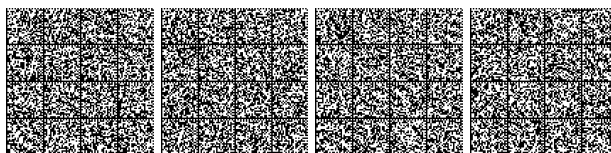
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

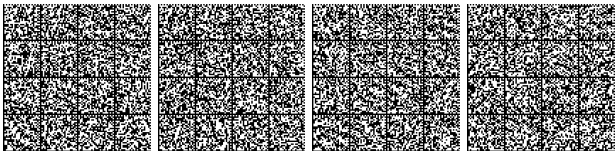
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



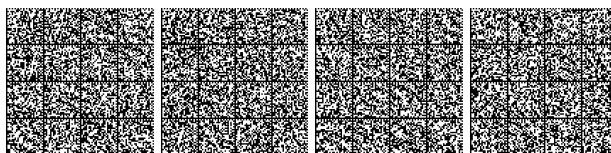
ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a36	Kemin Europa N.V.	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	Composizione dell'additivo Preparato di endo-1,4-beta-xylanasi prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> ATCC PTA-127053 con un'attività minima di 3 000 000 U (*) /g. Forma solida. Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> ATCC PTA-127053. Metodo di analisi (*) Per la determinazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica dell'endo-1,4-beta-xilanasi su un substrato di xilano di faggio.	Tutte le specie avicole da ingrasso Tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione	—	30 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.	8 gennaio 2034
				Tutte le specie avicole da riproduzione		45 000 U			



										(¹) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto e per grammo di prodotto enzimatico a 50 °C e a pH 5,3.
										(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .

24CE0496



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2882 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2023****che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

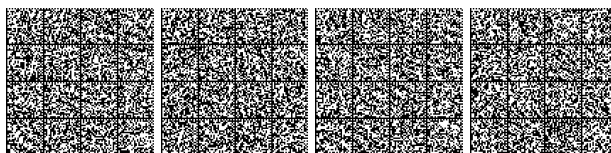
considerando quanto segue:

- (1) Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione ⁽²⁾ relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti»), che prevede l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione di una serie di prodotti originari degli Stati Uniti, vale a dire:
 - a) nella prima fase, il 21 giugno 2018 sono entrati in vigore dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I di tale regolamento, come ivi specificato, da applicarsi finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
 - b) nella seconda fase si applicherebbero altri dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II di tale regolamento, come ivi specificato, a decorrere dal 1° giugno 2021, oppure, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.
- (2) Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione ⁽³⁾, che prevede l'applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, vale a dire:
 - a) nella prima fase, l'8 maggio 2021 sono entrati in vigore dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, da applicarsi finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
 - b) nella seconda fase dovrebbe essere applicato un ulteriore dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, a decorrere dall'8 febbraio 2023 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o riceve la notifica di tale decisione, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia.

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50, modificato dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 10).



- (3) Il 31 maggio 2021, a seguito di una dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata il 17 maggio 2021, in cui l'UE e gli USA hanno convenuto di tracciare un percorso che ponga fine alle controversie in sede di OMC a seguito dell'applicazione, da parte degli Stati Uniti, dei dazi sulle importazioni dall'UE ai sensi della sezione 232, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione ⁽⁴⁾, con il quale è stata sospesa l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 fino al 30 novembre 2021.
- (4) Il 31 ottobre 2021 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero negoziato entro due anni un accordo – noto come accordo globale in materia di acciaio e alluminio sostenibili – per affrontare l'eccesso di capacità non di mercato e l'intensità delle emissioni delle industrie dell'acciaio e dell'alluminio. Una volta concluso, tale accordo avrebbe comportato l'eliminazione dei dazi statunitensi sulle importazioni di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE. Il 31 ottobre 2021 gli Stati Uniti hanno altresì annunciato la fissazione di contingenti tariffari sulle importazioni di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE negli Stati Uniti fino al 31 dicembre 2023. A seguito di tale annuncio, il 26 novembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione ⁽⁵⁾, che ha sospeso l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 fino al 31 dicembre 2023.
- (5) In occasione del vertice del 20 ottobre 2023, l'Unione europea e gli Stati Uniti, pur non avendo concluso i negoziati sull'accordo globale in materia di acciaio e alluminio sostenibili, hanno riconosciuto di aver compiuto progressi sostanziali nell'individuare le fonti di eccesso di capacità non di mercato e nel conseguire una migliore comprensione degli strumenti necessari per affrontare l'intensità delle emissioni delle industrie dell'acciaio e dell'alluminio.
- (6) Dopo la conclusione del vertice UE-USA del 20 ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno informato la Commissione dell'intenzione di prorogare per un ulteriore periodo di tempo i contingenti tariffari vigenti sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE.
- (7) La Commissione, a nome dell'Unione, può modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 ⁽⁶⁾ e (UE) 2020/502 ⁽⁷⁾, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.
- (8) L'Unione dovrebbe pertanto sospendere l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 per un periodo che termina il 31 marzo 2025.
- (9) Tale sospensione è ritenuta necessaria alla luce della proroga dei contingenti tariffari da parte degli Stati Uniti e per consentire all'Unione e agli Stati Uniti di far progredire la cooperazione in corso, anche nell'ottica dell'eliminazione dei rispettivi dazi.
- (10) È opportuno che la Commissione continui a esaminare la sospensione alla luce degli sviluppi, che ad esempio potrebbero peggiorare la situazione delle esportazioni dell'Unione ancora soggette alle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, compresi i contingenti tariffari.
- (11) La sospensione non pregiudica la posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti sono incompatibili con l'accordo OMC.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,

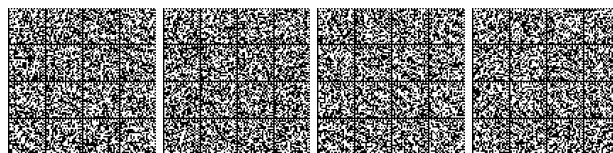
⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione, del 28 maggio 2021, che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 94).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione, del 26 novembre 2021, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 41).

⁽⁶⁾ Considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.

⁽⁷⁾ Considerando 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 è sospesa dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025.

Articolo 2

L'applicazione dei dazi addizionali ad valorem del 20 %, 7 % e 4,4 % sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 è sospesa dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025.

Articolo 3

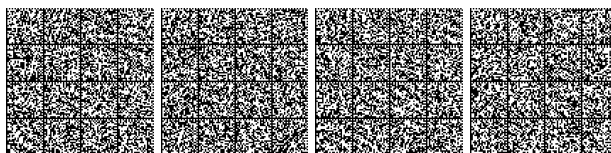
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE0497



DECISIONE (UE) 2023/2838 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 ottobre 2023

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione
II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2021 [COM(2022) 323 — C9-0229/2022] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2021, presentata all'autorità competente per il discarico,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2021, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste la sua decisione del 10 maggio 2023 ⁽⁵⁾ che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2021 e la risoluzione che la accompagna,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0274/2023),
1. rifiuta il discarico alla segretaria generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2021;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica la sua presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

La presidente
Roberta METSOLA

Il segretario generale
Alessandro CHIOCCHETTI

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.3.2021.

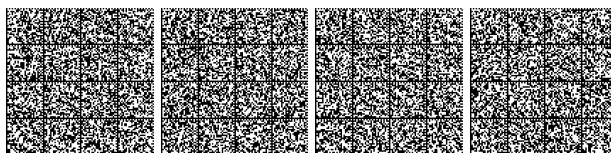
⁽²⁾ GU C 399 del 17.10.2022, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 391 del 12.10.2022, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 399 del 17.10.2022, pag. 240.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 29.9.2023, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

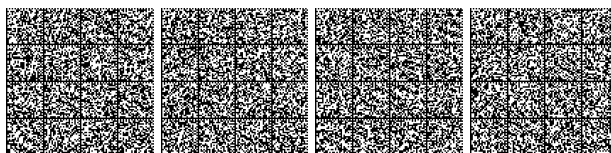


RISOLUZIONE (UE) 2023/2839 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 17 ottobre 2023****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

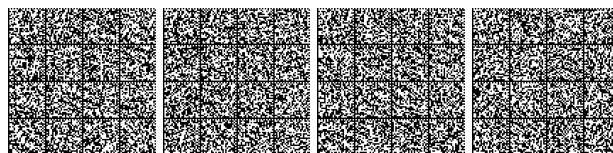
- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
- visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0274/2023),
- A. considerando che, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo è l'unica istituzione responsabile della concessione del discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio costituisce una sezione del bilancio dell'Unione;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative;
- C. considerando che, a norma dell'articolo 317 TFUE, la Commissione è tenuta a dare esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità in conformità dei principi della buona gestione finanziaria;
- D. considerando che, conformemente all'articolo 235, paragrafo 4, e all'articolo 240, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio («Consiglio») sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio e che il segretario generale del Consiglio è interamente responsabile della buona gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio dell'Unione;
- E. considerando che da quasi vent'anni il Parlamento attua la prassi consolidata e rispettata di concedere il discharge a tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e che la Commissione sostiene la necessità di continuare a seguire la prassi di concedere il discharge a ciascuna istituzione, organo od organismo dell'Unione per le rispettive spese amministrative;
- F. considerando che, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario ⁽¹⁾, la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari per l'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;
- G. considerando che, dal 2009, la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio nella procedura di discharge costringe il Parlamento a rifiutare di concedere il discharge al segretario generale del Consiglio;
- H. considerando che, nel contesto della procedura di discharge, l'autorità di discharge intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione, migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance nonché una corretta gestione delle risorse umane;
- I. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione e destinatari del bilancio generale dell'Unione, dovrebbero essere trasparenti, essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione ed essere soggetti a un controllo democratico della spesa dei fondi pubblici;
- J. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



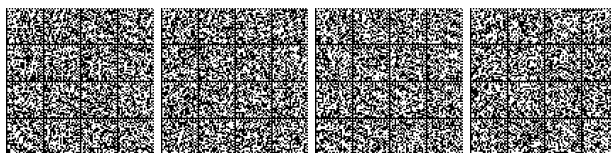
- K. considerando che la raccomandazione della Mediatrix europea nell'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio indicava che la prassi del Consiglio in merito alla trasparenza del processo legislativo costituiva cattiva amministrazione e doveva essere affrontata al fine di consentire ai cittadini di seguire il processo legislativo dell'Unione;
- L. considerando che il Tribunale, nella sua sentenza del 23 gennaio 2023 nella causa T-163/21 ^(*), *De Capitani/Consiglio*, ha sottolineato che il Consiglio, in qualità di colegislatore, dovrebbe migliorare la sua trasparenza legislativa, anche fornendo l'accesso ai documenti legislativi, come è suo obbligo rispetto al controllo pubblico e conformemente alla responsabilità dei colegislatori che costituisce la base di qualsiasi legittimità democratica nell'Unione;
1. deplora vivamente che ancora una volta per l'esercizio 2021 il Consiglio sia stato l'unica istituzione a rifiutare di cooperare con il Parlamento nella procedura di discarico, il che obbliga il Parlamento a rifiutare il discarico;
 2. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma dell'articolo 319 TFUE, nonché le disposizioni applicabili del regolamento finanziario e del regolamento del Parlamento, in linea con l'interpretazione e la prassi attuali, vale a dire il potere di concedere il discarico al fine di mantenere la trasparenza e garantire la rendicontabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
 3. sottolinea che l'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario afferma che la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio e, pertanto, trova incomprensibile che il Consiglio ritenga adeguato che il discarico sia concesso alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Consiglio;
 4. sottolinea la prassi consolidata e rispettata che il Parlamento segue da quasi vent'anni relativa alla concessione del discarico a tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione; ricorda che la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni dell'Unione; sottolinea il punto di vista ribadito dalla Commissione secondo cui la prassi di concedere il discarico a ciascuna istituzione dell'Unione per le rispettive spese amministrative dovrebbe continuare a essere esercitata direttamente dal Parlamento;
 5. sottolinea che l'attuale situazione, in cui il Parlamento può solo controllare le relazioni della Corte dei conti e della Mediatrix europea e le informazioni sul sito web del Consiglio, ma non riceve risposte scritte o orali dal Consiglio durante la procedura di discarico annuale, a causa del fatto che il Consiglio si rifiuta di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico, rende impossibile per il Parlamento svolgere adeguatamente le sue funzioni e prendere una decisione informata sulla concessione del discarico;
 6. deplora che il Consiglio da oltre un decennio dimostri di non avere alcuna volontà politica di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico; sottolinea che tale comportamento ha prodotto un effetto negativo duraturo su entrambe le istituzioni compromettendo l'immagine complessiva dell'Unione, togliendo credibilità alla gestione e al controllo democratico del bilancio dell'Unione e minando la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione in quanto entità trasparente; deplora profondamente il continuo rifiuto del Consiglio di cooperare lealmente nel quadro della procedura di discarico;
 7. ribadisce che è estremamente frustrante il fatto che da oltre un decennio il Consiglio non cooperi e non fornisca al Parlamento informazioni sufficienti sul discarico e di conseguenza stia trasmettendo il messaggio sbagliato ai cittadini dell'Unione, dal momento che ciò che serve è più trasparenza; sottolinea che il Consiglio deve attenersi alle stesse norme che si aspetta dalle altre istituzioni dell'Unione;

(*) Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2023, *De Capitani/Consiglio*, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.



8. sottolinea che tutte le altre istituzioni dell'Unione accettano e capiscono la logica secondo cui, data la delega di potere in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento ha il diritto e l'obbligo di controllare, nel quadro della procedura di scarico, i loro bilanci e l'esecuzione che ne danno e, in considerazione di ciò, ritiene deplorabile che il Consiglio continui a rifiutarsi di cooperare con il Parlamento in tale ambito;
9. sottolinea che, sebbene la situazione attuale debba essere migliorata mediante una maggiore cooperazione interistituzionale nel quadro dei trattati, una revisione degli stessi potrebbe rendere più chiara e più trasparente la procedura di scarico conferendo al Parlamento la competenza esplicita di concedere il scarico individualmente a tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione;
10. sottolinea che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche; chiede pertanto il pieno rispetto della prerogativa e del ruolo del Parlamento quale garante della rendicontabilità democratica; invita il Consiglio a dare debitamente seguito alle raccomandazioni adottate dal Parlamento nel contesto della procedura di scarico;
11. invita il Consiglio a riprendere quanto prima i negoziati con il Parlamento per giungere a una soluzione nel quadro attuale della procedura di scarico, qualora esso sia interessato a dimostrare ai cittadini dell'Unione di prendere sul serio un adeguato controllo del bilancio e la trasparenza, nel rispetto dei rispettivi ruoli del Parlamento e del Consiglio nell'ambito della procedura di scarico;
12. sottolinea che rimangono valide le osservazioni del Parlamento contenute nella sua risoluzione sul scarico del 10 maggio 2023 ⁽¹⁾ riguardanti le priorità politiche, la gestione finanziaria e di bilancio, la gestione interna, la performance e il controllo interno, le risorse umane, l'uguaglianza e il benessere, il quadro etico e la trasparenza, la digitalizzazione, la cibersicurezza e la protezione dei dati, gli immobili, l'ambiente e la sostenibilità, la cooperazione interistituzionale e la comunicazione;
13. prende atto del seminario tenuto il 27 giugno 2023 dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento sulla sponsorizzazione delle presidenze dell'Unione e sostiene le sue conclusioni sulla necessità di evitare qualsiasi sponsorizzazione da parte di imprese al fine di eliminare ogni possibile rischio reputazionale per l'Unione;
14. rileva che il presidente del Consiglio europeo ha apparentemente viaggiato su aerei commerciali solo in 18 delle 112 missioni intraprese tra l'inizio del suo mandato nel 2019 e il dicembre 2022; ritiene che avrebbe potuto utilizzare aerei commerciali in più occasioni; sottolinea inoltre che i leader delle istituzioni dell'Unione dovrebbero fungere da buon esempio per i cittadini, in particolare per quanto riguarda azioni sostenibili dal punto di vista climatico.

⁽¹⁾ GU L 242 del 29.9.2023, pag. 37.



DECISIONE (UE) 2023/2801 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/863

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale («Convenzione NAFO»), che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (*Northwest Atlantic Fisheries Organisation* — NAFO). A norma della decisione 2010/717/UE del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO, che ha istituito la commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale («commissione NAFO»).
- (2) La commissione NAFO adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO («zona di regolamentazione») e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
- (4) In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

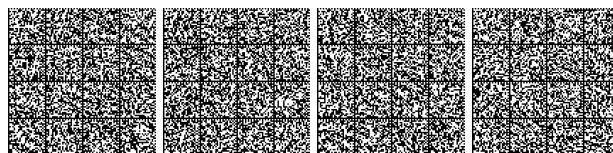
⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"» mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l'importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell'azione esterna dell'Unione. L'Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione NAFO per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾ e sui regolamenti (UE) 2017/2403 ⁽⁶⁾ e (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione NAFO è stabilita dalla decisione (UE) 2019/863 del Consiglio ⁽⁸⁾. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che coprirà il periodo 2024-2028.
- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse aliutiche nella zona di regolamentazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione NAFO, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2024-2028,
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
- ⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
- ⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).
- ⁽⁸⁾ Decisione (UE) 2019/863 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 49).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della commissione NAFO avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della commissione NAFO del 2029.

Articolo 4

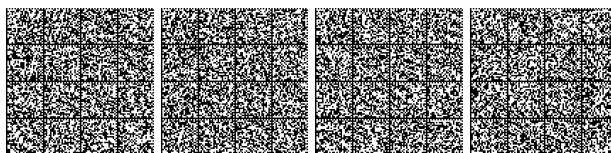
La decisione (UE) 2019/863 è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES



ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (*Northwest Atlantic Fisheries Organisation* — NAFO)

1. PRINCIPI

Nell'ambito della NAFO, l'Unione:

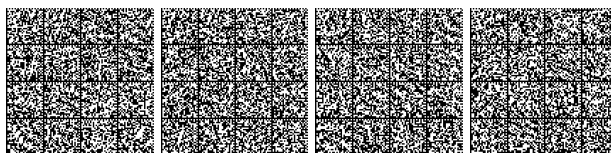
- a) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, all'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e all'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;
- b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e in occasione della 15ª Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;
- c) contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare», con le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e con le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2020 sulla strategia «Dal produttore al consumatore», e a «Un'Europa più forte nel mondo»;
- d) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- e) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
- f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2022 sulla governance internazionale degli oceani per mari e oceani sicuri, puliti, sani e gestiti in modo sostenibile per quanto riguarda la biodiversità marina;
- g) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della NAFO siano conformi agli obiettivi della convenzione NAFO;
- h) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
- i) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- j) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di regolamentazione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, e a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- k) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la NAFO e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- l) promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnid, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnid.



2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO:

- a) misure volte a promuovere la conservazione e il ripristino della biodiversità e a promuovere la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;
- b) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dalla NAFO, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese a mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
- c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;
- d) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;
- e) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della NAFO, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;
- f) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente alla convenzione NAFO, tenendo conto degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- g) misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;
- h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- i) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- j) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
- k) approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona di regolamentazione;
- l) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NAFO;
- m) misure coerenti con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.



ALLEGATO II

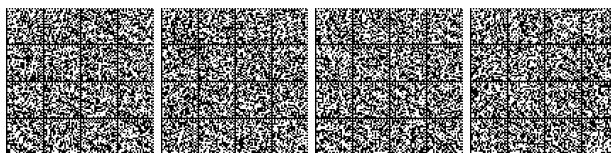
Definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

Prima di ogni riunione della commissione NAFO, quando tale organo è chiamato ad adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione NAFO, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione della commissione NAFO sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

24CE0500



DECISIONE (PESC) 2023/2876 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2023****che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio continua a essere fortemente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall'essere terminato e rimane fonte di sofferenza e instabilità. Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato le già disastrose condizioni in cui versa il paese, aggravando le sofferenze della popolazione siriana.
- (3) Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire l'accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dalla loro ubicazione, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l'egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.
- (4) Nelle conclusioni del 20 maggio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi, il Consiglio ha ribadito l'impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell'Unione sull'azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell'Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l'importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell'Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l'inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.
- (5) Il Consiglio ricorda che le misure restrittive dell'Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari, compresa l'assistenza medica. Nella maggior parte dei settori, compresi i prodotti alimentari e i medicinali, gli scambi commerciali tra l'Unione e la Siria non sono limitati dalle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono deroghe per consentire di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e le risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'autorità nazionale competente.
- (6) Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 ⁽²⁾, che ha introdotto un'esenzione del congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, esenzione di cui fruiscono le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie per un periodo iniziale di sei mesi, fino al 24 agosto 2023. Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1467 ⁽³⁾, che ha prorogato tale esenzione fino al 24 febbraio 2024.

⁽¹⁾ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 41).



- (7) Al fine di rispondere alla persistente urgenza della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e per agevolare il rapido inoltro degli aiuti e fornire prevedibilità e certezza del diritto a determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie in Siria che beneficiano della suddetta esenzione, è opportuno prorogare l'esenzione disposta con la decisione (PESC) 2023/408 fino al 1° giugno 2024, in linea con l'attuale data finale di applicazione della decisione 2013/255/PESC.
- (8) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 28 bis, paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC, la data del «24 febbraio 2024» è sostituita dalla data del «1° giugno 2024».

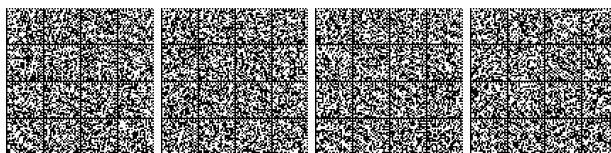
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
T. RIBERA RODRÍGUEZ

24CE0501



REGOLAMENTO (UE) 2023/2857 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2023****recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha incorporato nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (*Northwest Atlantic Fisheries Organisation* – NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2021/1231 ⁽⁴⁾ e (UE) 2022/2037 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di incorporare nel diritto dell'Unione le misure adottate dalla NAFO nelle riunioni annuali del 2019, del 2020 e del 2021 di detta organizzazione.
- (2) In occasione della sua 44ª riunione annuale del settembre 2022, la NAFO ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda i nuovi obblighi degli Stati di bandiera relativi alla presentazione di piani di ricerca, i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca, la regolamentazione della cala di prova al momento del primo ingresso in una divisione durante una bordata di pesca, gli adeguamenti delle chiusure per lo scorfano nella divisione NAFO 3M, il divieto di sbarco, trasbordo e detenzione a bordo di squali di Groenlandia (*Somniosus microcephalus*) e l'incrocio di dati con gli elenchi delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) provenienti da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (3) Tali misure sono rivolte alle parti contraenti della NAFO e contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 1° dicembre 2022, le misure di conservazione e di esecuzione (*conservation and enforcement measures* – CEM) della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Per quanto riguarda l'Unione, esse devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di recepire tali nuove CEM nel diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 293 del 18.8.2023, pag. 144.⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11).

- (5) Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO a seguito dell'introduzione di nuove misure correlate ai piani di ricerca sulla pesca. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche delle CEM, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri relativi alla presentazione di piani di ricerca e per quanto riguarda i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁶⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Lo Stato membro di bandiera:

- a) comunica alla Commissione per via elettronica, nel formato previsto all'allegato II.C delle CEM di cui al punto 5) dell'allegato del presente regolamento, e prima dell'inizio della ricerca, tutte le navi da ricerca da esso autorizzate a battere la sua bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione;
- b) fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi da esso autorizzate a battere la propria bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione, entro 40 giorni prima dell'apertura della riunione di giugno del consiglio scientifico della NAFO, nel caso di nuove campagne e attività di ricerca non ricorrenti e qualora le catture detenute a bordo durante le attività di ricerca siano destinate alla commercializzazione e, negli altri casi, entro 10 giorni prima dell'inizio della ricerca;
- c) garantisce che un piano di ricerca delle campagne svolte nella zona di regolamentazione e dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca contenga almeno le informazioni seguenti:
 - i) l'identificazione della nave;
 - ii) l'obiettivo;
 - iii) la sintesi dei metodi scientifici o delle procedure;
 - iv) il luogo e le date dell'attività di ricerca;
 - v) il nome del ricercatore principale;
 - vi) l'eventuale commercializzazione delle catture detenute a bordo;
 - vii) il totale stimato delle catture a fini di ricerca delle specie bersaglio della campagna e l'indicazione dell'eventuale presenza a bordo di un osservatore dotato di sufficienti competenze scientifiche;
 - viii) informazioni su quando i risultati della ricerca saranno presentati al consiglio scientifico della NAFO;
 - ix) se del caso, eventuali richieste di deroga al presente punto; e

⁽⁶⁾ G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- x) se del caso, l'indicazione che l'attività costituisce una nuova campagna o ricerca non ricorrente; e
- d) notifica immediatamente alla Commissione l'inizio e la cessazione delle attività di ricerca da parte di navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca, anche nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca.
3. Le navi impegnate nella ricerca:
- a) conservano a bordo per tutto il tempo una copia in lingua inglese del piano di ricerca e delle eventuali modifiche; e
- b) per le campagne svolte nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca, stivano le catture effettuate nel corso di attività di ricerca separandole, mediante reti, compensato, casse o altri mezzi, da tutte le altre catture effettuate nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca; la collocazione delle catture effettuate nel corso di attività di ricerca è indicata nel piano di stivaggio.
4. Salvo posizione diversa espressa in un parere del consiglio scientifico della NAFO, le navi da ricerca che effettuano campagne nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca e che detengono a bordo catture ottenute nel corso di tali attività di ricerca ai fini della commercializzazione di tali catture:
- a) rispettano gli obblighi di registrazione e comunicazione di cui al capo V;
- b) hanno a bordo un osservatore con sufficienti competenze; e
- c) imputano tali catture al contingente pertinente dello Stato membro e alla limitazione dello sforzo di pesca definita nelle possibilità di pesca.
5. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, le attività delle navi da ricerca non sono limitate da CEM relative alla cattura del pesce nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, le zone vietate e i fermi stagionali.
6. La Commissione trasmette senza indugio al segretario esecutivo della NAFO le informazioni notificate dagli Stati membri di bandiera in conformità del paragrafo 2.;
- 2) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) chiude la pesca dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3.;
- 3) all'articolo 8, è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Al suo primo ingresso in una divisione nell'ambito di una bordata di pesca, una nave può effettuare una cala di prova per una durata massima di tre ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non è considerata pesca diretta di tali stock e la nave cambia immediatamente posizione conformemente al paragrafo 1, lettera b). Le navi identificano ogni cala di prova eseguita conformemente al presente paragrafo e annotano nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.»;
- 4) all'articolo 12, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
- «9. È vietato svolgere attività di pesca diretta, detenzione, trasbordo o sbarco dello squalo di Groenlandia (*Somniosus microcephalus*) nella zona di regolamentazione.»;



5) all'articolo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) è inserita nell'elenco INN della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide ^{(1)*}, della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud ^{(2)*}, della Commissione interamericana per i tonnidati tropicali ^{(3)*}, della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico ^{(4)*}, della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ^{(5)*}, della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ^{(6)*}, della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ^{(7)*}, della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale ^{(8)*}, dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale ^{(9)*}, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ^{(10)*}, dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale ^{(11)*} e della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ^{(12)*}.

^{(1)*} Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, redatta a Canberra il 20 maggio 1980 ed entrata in vigore il 7 aprile 1982 (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27).

^{(2)*} Convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud, fatta a Canberra il 10 maggio 1993 ed entrata in vigore il 20 maggio 1994 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).

^{(3)*} Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), firmata a Washington il 14 novembre 2003 ed entrata in vigore il 27 agosto 2010 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24).

^{(4)*} Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, fatta a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 ed entrata in vigore il 21 marzo 1969 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).

^{(5)*} Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, firmata a Roma il 25 novembre 1993 ed entrata in vigore il 27 marzo 1996 (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25).

^{(6)*} Accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, originariamente formulato a Roma il 24 settembre 1949 ed entrato in vigore il 20 febbraio 1952 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 37).

^{(7)*} Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

^{(8)*} Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale, fatta a Tokyo il 24 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 19 luglio 2015 (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14).

^{(9)*} Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale, fatta a Windhoek, Namibia, il 20 aprile 2001 ed entrata in vigore il 13 aprile 2003 (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40).

^{(10)*} Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, firmato a Roma il 7 luglio 2006 ed entrato in vigore il 21 giugno 2012 (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15).

^{(11)*} Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale, fatta ad Auckland il 14 novembre 2009 ed entrata in vigore il 24 agosto 2012 (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3).

^{(12)*} Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, fatta a Honolulu il 5 settembre 2000 ed entrata in vigore il 19 giugno 2004 (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3).»;

6) all'articolo 50, sono aggiunte le lettere seguenti:

«m) obblighi dello Stato membro di bandiera in relazione ai piani di ricerca di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

n) requisiti per le navi impegnate in attività di ricerca di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

24CE0502



REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2023****che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Un accesso agevole e strutturato ai dati è importante affinché i responsabili decisionali, gli investitori professionali e al dettaglio, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni sociali e ambientali come pure altri portatori di interessi nell'economia e nella società prendano decisioni d'investimento fondate, informate e responsabili sul piano ambientale e sociale, che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. La messa a disposizione di fonti di informazione affidabili e sistematizzate è altresì di particolare rilevanza per i ricercatori e gli operatori del mondo accademico, che svolgono ricerche empiriche o teoriche sui mercati finanziari. Garantire un accesso più agevole alle informazioni pubbliche, tra cui quelle fornite su base volontaria, è necessario anche per aumentare le opportunità di crescita, visibilità e innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'impiego di spazi comuni di dati a livello dell'Unione in settori cruciali, compreso quello finanziario, persegue lo scopo di fornire un accesso agevole a fonti di informazione affidabili in tali settori.
- (2) Nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» («piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali»), la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (*European single access point* – ESAP). La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE («Strategia in materia di finanza digitale») ha tracciato in termini generali le modalità con cui l'Unione potrebbe promuovere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare come promuovere la finanza basata sui dati. Successivamente, nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile», la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019.
- (3) Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde dell'economia dell'Unione, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine, è necessario migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie di soggetti quali le società, le imprese e gli istituti finanziari. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, l'ESAP, che dia accesso elettronico pubblico a tutte le informazioni pertinenti.

⁽¹⁾ GU C 290 del 29.7.2022, pag. 58.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.

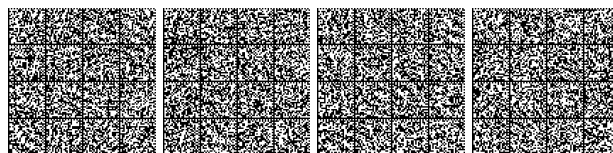


- (4) L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti che sono state rese pubbliche e che sono pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità, escludendo tuttavia le informazioni commerciali. Tale accesso è necessario per soddisfare la crescente domanda di prodotti finanziari investibili e diversificati che rientrano nel quadro ambientale, sociale e di governance e per incanalare i capitali verso tali prodotti. L'ESAP è concepito come una piattaforma orientata al futuro che dovrebbe consentire l'inclusione di informazioni pubbliche pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità derivanti da futuri atti legislativi dell'Unione, come una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.
- (5) Gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti, il mondo accademico e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità, distinte da quelle che devono essere rese pubbliche a norma del diritto dell'Unione, qualora un soggetto renda tali informazioni accessibili al pubblico. Le PMI in particolare potrebbero voler rendere pubblicamente accessibile un maggior numero di informazioni per diventare maggiormente visibili ai potenziali investitori e quindi aumentare e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dal diritto dell'Unione. L'ESAP dovrebbe pertanto fornire accesso alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità rese pubbliche su base volontaria da qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro, qualora tale soggetto scelga di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP. Tali informazioni potrebbero essere trasmesse su base volontaria una volta che siano garantite la solidità operativa e l'efficienza dell'ESAP, il che avverrebbe in ogni caso dopo la presentazione della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, il funzionamento e l'efficacia dell'ESAP. Le informazioni trasmesse su base volontaria dovrebbero essere chiaramente identificate come tali.
- (6) Le informazioni trasmesse su base volontaria dovrebbero mirare a essere uniformi in termini di formato e comparabili in termini di sostanza, valore, utilità e affidabilità a quelle trasmesse su base obbligatoria. Per garantire una maggiore comparabilità e utilizzabilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP su base volontaria, l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (note collettivamente come «autorità europee di vigilanza» o «AEV») dovrebbero, tramite il comitato congiunto, elaborare progetti di norme tecniche di attuazione in cui siano specificati i metadati che devono accompagnare tali informazioni e, se del caso, i formati o i modelli da utilizzare per compilare tali informazioni. Il comitato congiunto dovrebbe tenere conto delle norme esistenti negli atti legislativi settoriali dell'Unione corrispondenti, in particolare di eventuali norme specificamente concepite per le PMI.
- (7) L'ESAP non dovrebbe creare alcun nuovo obbligo di informativa in termini di contenuto, ma dovrebbe invece basarsi sugli obblighi stabiliti negli atti legislativi dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento. È importante evitare la duplicazione delle comunicazioni, in modo da evitare l'imposizione di oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi ai soggetti, in particolare le PMI.

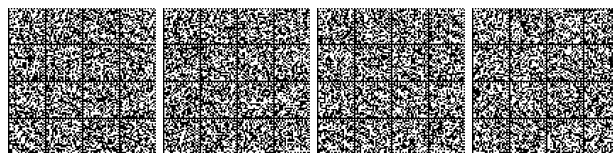
⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- (8) Anche le informazioni storiche dovrebbero poter essere incluse nell'ESAP al fine di aumentare la disponibilità e la comparabilità delle informazioni. Le informazioni storiche dovrebbero comprendere le informazioni rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la richiesta di trasmissione all'ESAP. Al fine di garantire serie coerenti e complete di informazioni storiche, la capacità di rendere accessibili informazioni storiche tramite l'ESAP dovrebbe rimanere una prerogativa degli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell'Unione.
- (9) L'ESAP dovrebbe essere istituito con un calendario ambizioso, adottando nel contempo misure intermedie per garantirne la solidità operativa e l'efficienza. In particolare, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per l'attuazione tecnica dell'ESAP e per la raccolta di informazioni da mettere in atto negli Stati membri. Lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe avere una fase iniziale di 12 mesi, per concedere agli Stati membri e all'ESMA tempo sufficiente per istituire l'infrastruttura informatica e testarla sulla base della raccolta di un numero limitato di flussi di informazioni. Successivamente, lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe gradualmente integrare, nel tempo, un numero aggiuntivo di flussi di informazioni e funzionalità a un ritmo che consenta uno sviluppo solido ed efficiente dell'ESAP. Il funzionamento dell'ESAP dovrebbe essere valutato periodicamente nel corso della sua attuazione e del suo funzionamento al fine di consentire eventuali adeguamenti per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e garantirne l'efficienza tecnica.
- (10) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche o da organismi di raccolta designati per la raccolta di informazioni trasmesse dai soggetti su base volontaria. Al fine di garantire il funzionamento pieno ed efficiente in termini di costi dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi (*application programming interface* – API). Gli organismi di raccolta dovrebbero attingere, per quanto possibile, alle esistenti procedure e infrastrutture di raccolta delle informazioni, a livello di Unione e nazionale, per la trasmissione di informazioni all'ESAP senza indebito ritardo. Non dovrebbe sussistere l'obbligo di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP prima che tali informazioni siano rese pubbliche a norma degli atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili. Allo scopo di rendere le informazioni accessibili tramite l'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero conservare le informazioni trasmesse dai soggetti o generate dagli stessi organismi di raccolta, a meno che il diritto dell'Unione non preveda già adeguati meccanismi di archiviazione alternativi. Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere tenuti a costruire nuovi sistemi di archiviazione laddove sia possibile fare affidamento sugli esistenti meccanismi dell'Unione o nazionali per la conservazione delle informazioni. Gli Stati membri dovrebbero designare almeno un organismo per la raccolta di informazioni trasmesse dai soggetti su base volontaria, che potrebbero essere gli stessi organismi che raccolgono le informazioni trasmesse dai soggetti su base obbligatoria.
- (11) Ai fini di un funzionamento efficiente in termini di costi, gli organismi di raccolta dovrebbero poter delegare i loro compiti a terzi. Tale delega dovrebbe essere soggetta a garanzie adeguate e non dovrebbe essere esercitata in misura tale da far sì che l'organismo di raccolta diventi semplicemente una «società fantasma». Non dovrebbe essere possibile delegare il compito di adottare una decisione discrezionale per rifiutare o rimuovere informazioni manifestamente inadeguate, abusive o estranee all'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, ciò non esclude che un delegato possa procedere a tale rifiuto o rimozione conformemente a una tale decisione discrezionale dell'organismo di raccolta.
- (12) Affinché le informazioni rese accessibili al pubblico tramite l'ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I formati per dati estraibili non prevedono necessariamente che le informazioni siano strutturate in modo tale da essere leggibili meccanicamente, mentre i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Entrambi i formati dovrebbero essere aperti per consentire un utilizzo il più ampio possibile. I formati aperti dovrebbero essere intesi come indipendenti dalla piattaforma e messi a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo delle informazioni in essi contenute. È opportuno che le AEV, mediante il comitato congiunto, elaborino progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, che specifichino le caratteristiche dei formati leggibili meccanicamente e dei formati per dati estraibili e tengano conto di eventuali tendenze o norme tecnologiche in evoluzione. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici da essi riscontrati, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate in conformità al presente regolamento e fornire assistenza, ove necessario, ai soggetti che trasmettono le informazioni.



- (13) È opportuno che i soggetti che trasmettono le informazioni e i metadati agli organismi di raccolta continuino a essere responsabili dell'esattezza e della completezza delle informazioni nella lingua in cui sono trasmesse e dell'affidabilità di tali informazioni e metadati. Conformemente ai principi di minimizzazione dei dati e di protezione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali nelle informazioni trasmesse, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscono un elemento necessario delle informazioni sulle attività economiche dei soggetti, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto corrisponde al nome del titolare. Qualora le informazioni trasmesse contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per la divulgazione di tali dati personali sussista una delle condizioni di liceità per il trattamento di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (14) L'obiettivo dell'ESMA è tutelare l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario per l'economia dell'Unione, i suoi cittadini e le sue imprese. In tale contesto l'ESMA contribuisce in particolare a garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il funzionamento ordinato dei mercati finanziari. A tale autorità è affidato, tra gli altri, il compito di migliorare la tutela degli investitori. Di conseguenza, il compito di istituire e gestire l'ESAP dovrebbe essere affidato all'ESMA.
- (15) Al fine di consentire ai soggetti e al pubblico di individuare gli organismi di raccolta che forniscono informazioni all'ESAP, l'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web e tenere aggiornato un elenco degli organismi di raccolta. Ove sia necessario apportare modifiche all'elenco, tali modifiche dovrebbero essere effettuate nei tempi più brevi possibili.
- (16) L'ESAP potrebbe essere soggetto a violazioni della riservatezza, rischi di integrità e rischi connessi alla sua disponibilità e alla disponibilità delle informazioni in esso trattate. Tali rischi comprendono incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, e devono essere riconosciuti come rischi operativi. L'ESMA e gli organismi di raccolta dovrebbero attuare politiche adeguate e proporzionate, comprese revisioni periodiche, per garantire che l'ESAP protegga le informazioni trattate e funzioni rispettando gli standard più adeguati.
- (17) Al fine di facilitare la ricerca, l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo dei dati, l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP offra una serie di funzionalità, tra cui una funzione di ricerca, un servizio di traduzione automatica e la possibilità di estrarre le informazioni, nonché caratteristiche di accessibilità digitale previste per le persone ipovedenti o le persone con disabilità che hanno specifiche necessità di accesso. La funzione di ricerca dovrebbe essere offerta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e basarsi quanto meno sui metadati forniti ai sensi degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato del presente regolamento. L'interfaccia utente e la funzione di ricerca dell'ESAP dovrebbero essere concepite in modo che siano di maggior facilità d'uso possibile, con un alto grado di comparabilità dei dati, e in modo da soddisfare un'ampia gamma di potenziali utenti, quali investitori professionali e al dettaglio, istituzioni accademiche e organizzazioni della società civile.
- (18) L'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili al pubblico tramite l'ESAP può migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere lo sviluppo di servizi nuovi che combinano e utilizzano tali informazioni. Di conseguenza è necessario, ove giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, consentire l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP per finalità diverse da quelle per le quali tali informazioni sono state redatte. Tali utilizzo e riutilizzo delle informazioni dovrebbero, ciononostante, essere soggetti a condizioni oggettive e non discriminatorie. Dovrebbero inoltre applicarsi se del caso condizioni corrispondenti a quelle stabilite nelle licenze standard aperte ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che consentono ai dati e ai contenuti di essere liberamente accessibili, utilizzati, modificati e condivisi da chiunque per qualsiasi finalità. I soggetti che trasmettono le loro informazioni a un organismo di raccolta affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP non dovrebbero limitare l'utilizzo e il riutilizzo di tali informazioni a fini regolamentari e non commerciali sulla base di un diritto sui generis, fatta salva la normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore e altri diritti connessi. Né l'ESMA né gli organismi di raccolta dovrebbero assumersi alcuna responsabilità per l'accesso, l'utilizzo o il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP, fatti salvi i principi di responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).



- (19) Le informazioni nella disponibilità dell'ESAP dovrebbero essere rese accessibili al pubblico in maniera tempestiva. Pertanto, le informazioni fornite all'ESAP dagli organismi di raccolta dovrebbero essere rese accessibili tramite l'ESAP senza indebito ritardo e, in ogni caso, nei tempi più brevi possibili. Al fine di garantire una qualità uniforme delle informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate e rifiutare le informazioni trasmesse che non sono conformi ai requisiti richiesti. Le convalide automatizzate non dovrebbero riguardare il contenuto delle informazioni. Oltre alle convalide automatizzate, gli organismi di raccolta dovrebbero rifiutare o rimuovere le informazioni se constatano, ad esempio dopo aver ricevuto informazioni da un portatore di interessi, che esse non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o che includono contenuti manifestamente inadeguati o abusivi. Gli organismi di raccolta non sono tenuti a verificare manualmente o automaticamente che le informazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento o che siano manifestamente inadeguate o abusive. I soggetti dovrebbero rimanere responsabili dei contenuti. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli altri obblighi che gli organismi di raccolta potrebbero avere a norma di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
- (20) L'ESAP dovrebbe fornire agli utenti l'accesso alle informazioni gratuitamente e su base non discriminatoria e dovrebbe consentire agli utenti di ricercare le informazioni, accedervi e scaricarle tramite l'ESAP. Tuttavia, al fine di proteggere l'ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti intensivi, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio generale secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a imporre commissioni per servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione o supporto elevati dovuti a ricerche e download di volumi molto consistenti di informazioni o all'elevata frequenza di accesso alle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, in particolare se tali informazioni sono utilizzate a fini commerciali. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare i costi sostenuti dall'ESMA per la fornitura di tali servizi specifici. Le eventuali commissioni riscosse dovrebbero essere destinate al funzionamento generale dell'ESAP. Alcuni utenti, tra cui il mondo accademico e le organizzazioni della società civile, non dovrebbero essere soggetti a commissioni. Il calcolo delle commissioni dovrebbe essere trasparente e basarsi su principi chiari.
- (21) Al fine di promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell'Unione, convogliare gli investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza a favore di consumatori e imprese, l'ESAP dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni pubbliche che potrebbero comprendere dati personali. L'ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l'accesso soltanto ai dati personali che sono trattati in virtù di un obbligo legale o, qualora l'informazione sia resa pubblica volontariamente, soltanto a quei dati personali che sono trattati per motivi leciti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto dell'accesso alle informazioni tramite l'ESAP, l'ESMA, in qualità di titolare del trattamento dei dati dell'ESAP, e gli organismi di raccolta dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). I soggetti che trasmettono le informazioni dovrebbero essere responsabili dell'individuazione della presenza di dati personali nelle informazioni trasmesse e di trattare tali dati personali sulla base di uno dei motivi leciti di trattamento di cui al regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni corredate di metadati indicanti che esse contengono dati personali non dovrebbero essere conservate dagli organismi di raccolta o dall'ESAP più a lungo del necessario e, in ogni caso, per periodi superiori a cinque anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato del presente regolamento.
- (22) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali in data 19 gennaio 2022.
- (23) La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2022 ^(*).
- (24) Al fine di costruire e mantenere la fiducia del pubblico nell'ESAP e di tutelare ciascun soggetto dall'alterazione indebita delle sue informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte delle informazioni trasmesse dai soggetti. In particolare, gli organismi di raccolta dovrebbero garantire livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni trasmesse dai soggetti che

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

^(*) GU C 307 del 12.8.2022, pag. 3.



saranno messe a disposizione e rese accessibili tramite l'ESAP. Per «non disconoscibilità delle informazioni» si intende che al soggetto dovrebbero essere fornite garanzie ragionevoli del fatto che la trasmissione è andata a buon fine e che il destinatario dispone di una prova dell'identità del soggetto. Per conseguire tali obiettivi potrebbe essere utilizzato un sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Uno specifico identificativo della persona giuridica, se disponibile, dovrebbe costituire un attributo obbligatorio delle informazioni trasmesse.

- (25) Affinché le informazioni accessibili tramite l'ESAP siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso anche a informazioni passate, incluse le informazioni storiche. Salvo disposizione contraria contenuta negli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato del presente regolamento, l'ESAP dovrebbe fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole. A tal fine l'ESMA dovrebbe garantire che i dati personali non siano conservati né resi accessibili tramite l'ESAP più a lungo di quanto previsto dal diritto dell'Unione e, in ogni caso, per periodi superiori a cinque anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti legislativi dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (26) Gli organismi di raccolta dovrebbero informare l'ESMA di eventuali difficoltà pratiche sostanziali individuate in relazione allo svolgimento dei loro compiti. L'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, dovrebbe monitorare il funzionamento dell'ESAP e pubblicare una relazione annuale al riguardo, al fine di garantire che vi sia trasparenza in merito a potenziali problemi e che, ove necessario, possano essere adottate misure adeguate. L'elaborazione della relazione annuale sul funzionamento dell'ESAP da parte dell'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, contribuirà inoltre a garantire il coinvolgimento delle autorità competenti e la consultazione di altri portatori di interessi attraverso la task force, il gruppo o il comitato ad hoc, a seconda dei casi, che sarà istituito dall'ESMA.
- (27) Data la pertinenza della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, il funzionamento e l'efficacia dell'ESAP per l'eventuale adozione di un atto delegato mirante a rinviare l'inclusione nell'ESAP di informazioni per le quali non è ancora richiesta la trasmissione agli organismi di raccolta a norma del presente regolamento in applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, è importante che la Commissione si avvalga delle relazioni annuali sul funzionamento dell'ESAP elaborate dall'ESMA e svolga adeguate consultazioni con gli organismi di raccolta e i pertinenti gruppi di esperti, in particolare il gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari. Se lo ritengono opportuno, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere ampie possibilità di discutere la relazione della Commissione.
- (28) Al fine di rinviare, ove necessario, l'inclusione nell'ESAP di determinate informazioni che dovrebbero essere rese accessibili tramite l'ESAP, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla data a decorrere dalla quale tali informazioni dovrebbero essere trasmesse per essere rese accessibili tramite l'ESAP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹³⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj>).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2869/oj>).

⁽¹³⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (29) Al fine di garantire il trattamento agevole delle informazioni ricevute o redatte dagli organismi di raccolta e messe a disposizione dell'ESAP, è necessario stabilire taluni requisiti chiari e dettagliati che specifichino il formato e i metadati di tali informazioni e quali organismi di raccolta dovrebbero raccoglierle. Per garantire la qualità delle informazioni trasmesse all'ESAP dagli organismi di raccolta, è inoltre necessario definire le caratteristiche delle convalide automatizzate da effettuare in merito a ciascuna informazione trasmessa dai soggetti agli organismi di raccolta, incluse le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato da associare a tali informazioni, ove richiesto dagli organismi di raccolta. Al fine di garantire l'utilizzo e il riutilizzo dei dati tramite l'ESAP, è necessario definire un elenco delle licenze aperte standard designate. Per facilitare la ricerca, l'individuazione e il reperimento dei dati in maniera tempestiva, è necessario definire anche le caratteristiche dell'API e dei metadati da predisporre. Dovrebbero inoltre essere messi a punto requisiti aggiuntivi per funzioni di ricerca efficienti, quali lo specifico identificativo della persona giuridica del soggetto, la classificazione del tipo di informazioni trasmesse dal soggetto e le dimensioni del soggetto per categoria. A tal fine le AEV, attraverso il comitato congiunto, dovrebbero elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Nell'elaborare le norme tecniche di attuazione le AEV, attraverso il comitato congiunto, dovrebbero consultare preventivamente gli organismi di raccolta e analizzare in particolare i potenziali costi e benefici associati. Inoltre, l'ESMA dovrebbe poter elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni. Tali progetti di norme tecniche di attuazione consentirebbero un accesso globale e interoperabile alle informazioni dei soggetti. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulla sostenibilità, è opportuno che le AEV, tramite il comitato congiunto, si coordinino con il gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) in merito all'elaborazione di tali progetti di norme. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sui soggetti e sui loro prodotti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) L'ESAP è la prima azione del nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali e una realizzazione concreta della strategia in materia di finanza digitale. L'ESAP è pertanto un importante progetto di comune interesse europeo nel settore della finanza digitale. Di conseguenza è opportuno ottenere il massimo finanziamento possibile dal programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare durante le prime fasi di sviluppo dell'ESAP, in linea con gli importi presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 novembre 2021. Tali fondi sono assegnati alla Commissione durante lo sviluppo iniziale dell'ESAP onde garantire che l'ESMA sia il proprietario finale delle attività risultanti. Una volta esaurito il contributo del programma Europa digitale, il finanziamento dell'ESAP dovrebbe seguire il modello previsto per il finanziamento dell'ESMA fino al 31 dicembre 2027. I contributi delle autorità competenti nell'ambito di tale modello di finanziamento non dovrebbero superare un importo totale pari a 6 968 000 EUR. L'assegnazione dei finanziamenti da parte degli Stati membri non è tuttavia subordinata a un eventuale superamento delle stime dei costi presentate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 novembre 2021. Il finanziamento dell'ESAP per il periodo successivo a dicembre 2027 dovrebbe essere discusso nel contesto della pertinente procedura di bilancio nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, quando si valuterà l'opportunità di un contributo più consistente a carico del bilancio dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto di accesso unico europeo

1. Entro il 10 luglio 2027 l'ESMA istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (*European single access point – ESAP*) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:
- a) le informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o a norma di qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP;

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).



b) le informazioni che qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro sceglie di rendere accessibili tramite l'ESAP su base volontaria, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e che sono menzionate negli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o in qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non sono trasmesse agli organismi di raccolta al fine di renderle accessibili sull'ESAP prima della data di applicazione dell'obbligo di trasmettere tali informazioni a norma degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o a norma di altri atti dell'Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP.

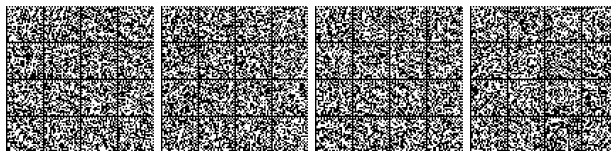
3. Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell'Unione possono mettere a disposizione dell'ESAP informazioni storiche a decorrere dalla data di applicazione dell'obbligo di trasmettere le informazioni all'ESAP a norma degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato o a norma di altri atti dell'Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica:
 - a) tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a); o
 - b) che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP;
- 2) «organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell'Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2;
- 3) «formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all'articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, che consenta l'estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall'uomo;
- 4) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;
- 5) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 6) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;
- 7) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
- 8) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- 9) «informazioni storiche»: le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell'obbligo di trasmettere tali informazioni all'ESAP;
- 10) «comitato congiunto»: il comitato di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



Articolo 3

Trasmissione volontaria di informazioni

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, un soggetto può trasmettere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), all'organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP.

Nel trasmettere tali informazioni all'organismo di raccolta, il soggetto:

- a) assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati indicanti che esse sono rese accessibili tramite l'ESAP su base volontaria;
- b) assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati che specifichino se le informazioni contengono dati personali;
- c) assicura che le informazioni siano accompagnate dai metadati necessari per il funzionamento della funzione di ricerca dell'ESAP di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- d) utilizza un formato per dati estraibili per trasmettere le informazioni;
- e) garantisce che le informazioni trasmesse rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- f) garantisce che le informazioni non includano alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali sono richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale o costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle attività economiche del soggetto.

2. Entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse su base volontaria e ne dà notifica all'ESMA.

3. Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare tutti gli aspetti seguenti:

- a) i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1;
- b) ove applicabile, i formati o i modelli specifici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1.

4. Nell'elaborare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3, le AEV tengono conto delle norme già esistenti negli atti legislativi settoriali dell'Unione corrispondenti, in particolare delle norme specificamente concepite per le PMI.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2028.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le AEV, tramite il comitato congiunto, adottano orientamenti destinati ai soggetti al fine di garantire la correttezza dei metadati trasmessi, comprese le condizioni relative all'inclusione di dati personali nelle trasmissioni volontarie.

5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 contengano dati personali, i soggetti garantiscono che qualsiasi trattamento di tali dati sia fondato su una delle condizioni di liceità per il trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il presente regolamento non costituisce una base giuridica per il trattamento di dati personali.

Articolo 4

Elenco degli organismi di raccolta

L'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta, che contiene l'identificatore uniforme di risorse di ciascun organismo di raccolta sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).



L'ESMA garantisce che tale elenco sia mantenuto aggiornato e notifica alla Commissione qualsiasi modifica a tale elenco.

Articolo 5

Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti

1. Gli organismi di raccolta provvedono a quanto segue:
 - a) raccolgono le informazioni trasmesse dai soggetti;
 - b) conservano le informazioni trasmesse dai soggetti o generate dagli organismi di raccolta stessi e, se del caso, si basano sulle procedure e sulle infrastrutture esistenti per la conservazione delle informazioni;
 - c) effettuano convalide tecniche automatizzate delle informazioni trasmesse dai soggetti al fine di verificare se le informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
 - i) sono state presentate utilizzando un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente indicato in uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale le informazioni sono trasmesse;
 - ii) i metadati relativi alle informazioni, specificati a norma del paragrafo 10, lettera e), del presente articolo e, ove applicabile, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono disponibili e completi;
 - iii) sono accompagnate, se necessario, da un sigillo elettronico qualificato;
 - d) non impongono, per l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP, condizioni diverse da quelle corrispondenti alle condizioni stabilite nelle licenze aperte standard di cui all'articolo 9;
 - e) predispongono l'API e mettono a disposizione dell'ESAP, gratuitamente ed entro i termini applicabili, le informazioni, i metadati relativi a tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato;
 - f) nella misura in cui ciò rientra nelle competenze tecniche dell'organismo di raccolta, forniscono assistenza ai soggetti che trasmettono le informazioni almeno in relazione alla procedura di trasmissione, rifiuto e ritrasmissione;
 - g) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell'ESAP per almeno 10 anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

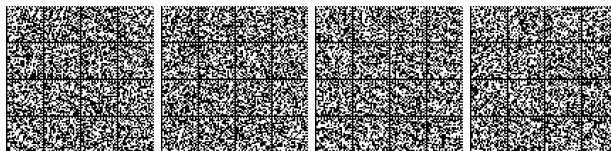
Ai fini della lettera g) del primo comma del presente paragrafo, e conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che, qualora i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse facciano riferimento a dati personali, tali informazioni non siano conservate al fine di essere messe a disposizione dell'ESAP, né siano rese accessibili tramite l'ESAP, per un periodo superiore a cinque anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Gli organismi di raccolta possono rifiutare le informazioni trasmesse dai soggetti qualora le informazioni siano manifestamente inadeguate, abusive o estranee all'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Gli organismi di raccolta rimuovono le informazioni rese accessibili tramite l'ESAP che ritengono manifestamente inadeguate, abusive o estranee all'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Gli organismi di raccolta rifiutano le informazioni trasmesse dai soggetti qualora dalle convalide automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo risulti che le informazioni non sono conformi ai requisiti di cui a tale lettera o, se del caso, sulla base delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

4. Gli organismi di raccolta notificano ai soggetti il rifiuto o la rimozione delle informazioni e i relativi motivi entro un termine ragionevole.



5. Qualora le informazioni trasmesse da un soggetto a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), siano rifiutate o rimosse da un organismo di raccolta, tale soggetto rettifica e ritrasmette le informazioni senza indebito ritardo. L'organismo di raccolta notifica all'ESMA se le informazioni sono rifiutate, rimosse o sostituite a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

I soggetti possono scegliere di trasmettere le informazioni una sola volta e a un solo organismo di raccolta. La trasmissione e l'eventuale ritrasmissione delle informazioni, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano, sono effettuate allo stesso organismo di raccolta.

6. I soggetti sono responsabili della completezza e dell'esattezza delle informazioni nella lingua in cui sono trasmesse nonché dei metadati pertinenti che le accompagnano, che trasmettono agli organismi di raccolta. In particolare, i soggetti sono responsabili di identificare la presenza di dati personali nelle informazioni che trasmettono all'organismo di raccolta, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano e indicano se le informazioni contengono dati personali.

7. Per quanto riguarda le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli organismi di raccolta non esercitano il diritto del titolare di una banca dati, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, né altri diritti di proprietà intellettuale in modo tale da impedire o limitare l'utilizzo e il riutilizzo dei contenuti della banca dati a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

8. Un organismo di raccolta può delegare i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g), e ai paragrafi 3 e 4 a una persona giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro o a un organo o organismo dell'Unione («delegato»). Tali deleghe assumono la forma di un accordo scritto che specifica i compiti da delegare e le condizioni del loro svolgimento («accordo di delega»).

Le condizioni stabilite nell'accordo di delega garantiscono che:

- a) il delegato non abbia conflitti di interesse;
- b) il delegato non utilizzi le informazioni ottenute in modo improprio o anticoncorrenziale o per scopi diversi da quelli indicati nell'accordo di delega;
- c) il delegato assicuri la protezione delle informazioni conformemente all'articolo 6 in relazione ai compiti delegati;
- d) il delegato informi regolarmente l'organismo di raccolta in merito all'esecuzione generale dei compiti delegati;
- e) senza indebito ritardo, il delegato informi l'organismo di raccolta di eventuali inadempienze nell'esecuzione di un compito delegato.

L'organismo di raccolta rimane responsabile di tutti i compiti che delega, compresa la messa a disposizione dell'ESMA di tutte le informazioni di cui questa abbia bisogno in relazione a un compito delegato.

La responsabilità dell'organismo di raccolta non è pregiudicata dal fatto che l'organismo di raccolta abbia delegato compiti a terzi. L'organismo di raccolta non delega i suoi compiti in misura tale da non poter più essere considerato un organismo di raccolta.

L'organismo di raccolta garantisce che qualsiasi delega sia esercitata in modo efficiente sotto il profilo dei costi e che, per quanto possibile, la delega sia utilizzata per consentire che le procedure e le infrastrutture di raccolta esistenti continuino ad applicarsi ai fini dell'ESAP.

L'organismo di raccolta notifica all'ESMA qualsiasi accordo di delega che conclude.

9. Gli organismi di raccolta garantiscono livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni trasmesse dai soggetti per essere rese accessibili tramite l'ESAP. Al fine di garantire tali livelli, gli Stati membri possono consentire agli organismi di raccolta di esigere che le informazioni trasmesse dai soggetti per essere rese accessibili tramite l'ESAP siano accompagnate da un sigillo elettronico qualificato.

⁽¹³⁾ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).



10. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano tutti gli aspetti seguenti:

- a) le modalità di esecuzione delle convalide tecniche automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per ciascun tipo di informazioni trasmesse dai soggetti;
- b) le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo e al paragrafo 9 del presente articolo;
- c) le licenze aperte standard di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
- d) le caratteristiche dell'API da predisporre ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
- e) le caratteristiche dei metadati necessari per la funzione di ricerca dell'ESAP di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dei metadati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e di tutti gli altri metadati necessari per il funzionamento dell'ESAP;
- f) i termini di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
- g) l'elenco indicativo e le caratteristiche dei formati accettabili come formati per dati estraibili e formati leggibili meccanicamente di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo.

11. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 10, le AEV tengono conto delle norme già esistenti negli atti legislativi settoriali dell'Unione corrispondenti, in particolare delle norme specificamente concepite per le PMI.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12. Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell'Unione che mettono a disposizione dell'ESAP informazioni storiche conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, provvedono a quanto segue:

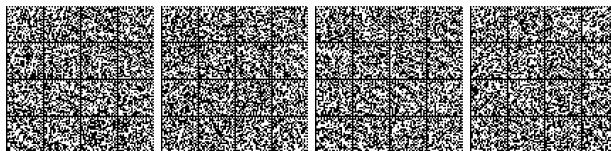
- a) preparano tali informazioni in un formato per dati estraibili;
- b) accompagnano tali informazioni con metadati che specificano gli elementi seguenti:
 - i) i nomi o le denominazioni del soggetto;
 - ii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c);
 - iii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b);
- c) specificano che le informazioni sono informazioni storiche.

In deroga al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, le informazioni storiche non sono rese accessibili tramite l'ESAP per un periodo superiore a cinque anni.

Articolo 6

Cybersicurezza

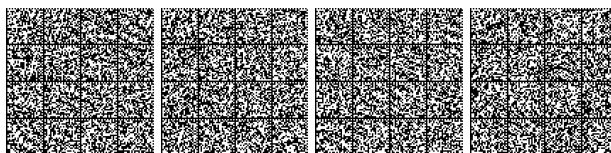
L'ESMA mette in atto per l'ESAP una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, nonché di protezione dei dati personali. L'ESMA può effettuare riesami periodici della politica in materia di sicurezza informatica e della situazione della cybersicurezza dell'ESAP alla luce dell'evoluzione delle tendenze e degli ultimi sviluppi in materia di cybersicurezza a livello internazionale e dell'Unione.



Articolo 7

Funzionalità dell'ESAP

1. L'ESMA garantisce che l'ESAP disponga quanto meno delle funzionalità seguenti:
 - a) un portale web con un'interfaccia di facile utilizzo, che tenga conto delle esigenze di accesso delle persone con disabilità, per consentire l'accesso alle informazioni tramite l'ESAP in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
 - b) un'API che consenta un facile accesso alle informazioni tramite l'ESAP;
 - c) una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
 - d) un visualizzatore di informazioni;
 - e) un servizio di traduzione automatica delle informazioni reperite;
 - f) un servizio di download che consenta di scaricare anche grandi quantità di dati;
 - g) un servizio di notifica che informi gli utenti della presenza di eventuali nuove informazioni tramite l'ESAP;
 - h) la presentazione delle informazioni trasmesse su base volontaria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), in modo tale che:
 - i) possano essere chiaramente distinte dalle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) se del caso, gli utenti siano informati del fatto che le informazioni non soddisfano necessariamente tutti i requisiti applicabili alle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e che non saranno necessariamente aggiornate nel tempo.
2. L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 10 luglio 2028. L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettera h), entro il 9 gennaio 2030.
3. La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti:
 - a) i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni;
 - b) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
 - c) il tipo di informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o su base volontaria a norma della lettera b) di tale paragrafo;
 - d) la data e l'ora in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto all'organismo di raccolta;
 - e) la data o il periodo cui si riferiscono le informazioni;
 - f) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
 - g) il paese della sede legale della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
 - h) il settore o i settori industriali delle attività economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni;
 - i) l'organismo di raccolta responsabile della raccolta delle informazioni;
 - j) la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni.
4. Le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano gli aspetti seguenti:
 - a) le caratteristiche dell'API di cui al paragrafo 1, lettera b);



- b) lo specifico identificativo della persona giuridica di cui al paragrafo 3, lettera b);
- c) la classificazione dei tipi di informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c);
- d) le categorie delle dimensioni dei soggetti di cui al paragrafo 3, lettera f);
- e) la caratterizzazione dei settori industriali di cui al paragrafo 3, lettera h).

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Accesso alle informazioni tramite l'ESAP

1. Al fine di promuovere la trasparenza e il buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione, l'ESMA garantisce che l'accesso alle informazioni tramite l'ESAP sia fornito senza discriminazioni e che gli utenti abbiano accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l'ESAP.
2. L'ESMA, tuttavia, addebita commissioni per servizi specifici che presentano costi elevati di manutenzione e di supporto o che comportano la ricerca e il download di volumi elevati di informazioni. Tali commissioni non superano i costi diretti sostenuti dall'ESMA per la fornitura di tali servizi. Le commissioni riscosse per tali servizi sono destinate al funzionamento generale dell'ESAP.
3. L'ESMA può richiedere agli utenti dei servizi per i quali addebita commissioni a norma del paragrafo 2 di compilare una dichiarazione digitale.
4. In deroga al paragrafo 2 l'ESMA consente a tutti i soggetti seguenti di avere accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l'ESAP nella misura necessaria affinché questi ultimi possano assolvere le responsabilità, i mandati e gli obblighi rispettivi:
 - a) qualsiasi istituzione, organo o organismo dell'Unione;
 - b) qualsiasi autorità competente designata da uno Stato membro a norma di un atto legislativo dell'Unione;
 - c) qualsiasi membro del sistema statistico europeo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
 - d) qualsiasi membro del Sistema europeo di banche centrali;
 - e) le autorità di risoluzione designate in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
 - f) qualsiasi istituzione, organo o organismo governativo di uno Stato membro;
 - g) qualsiasi istituto di istruzione e formazione, esclusivamente a scopi di ricerca, le università, gli organi di informazione e le organizzazioni non governative, nella misura in cui l'accesso alle informazioni è necessario per lo svolgimento dei loro compiti;
 - h) i soggetti che forniscono e utilizzano informazioni tramite l'ESAP per adempiere ai loro obblighi normativi.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).



5. Ai fini del paragrafo 2 l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA pubblica e rende facilmente accessibile sul sito web dell'ESAP la struttura delle commissioni, le soglie di volume, se del caso, e le tariffe. L'ESMA riesamina le soglie di volume e le tariffe su base annuale.

Articolo 9

Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP

1. Né l'ESMA né gli organismi di raccolta sono responsabili dell'accesso, dell'utilizzo o del riutilizzo delle informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta e rese accessibili tramite l'ESAP.

2. I dati personali accessibili tramite l'ESAP sono utilizzati e riutilizzati in conformità del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali riutilizzati non sono conservati più a lungo del necessario e in nessun caso per un periodo superiore a cinque anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

3. L'ESMA garantisce che l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP non siano soggetti a condizioni, fatto salvo il caso in cui tali condizioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono obiettive e non discriminatorie;
- b) sono giustificate da motivi relativi a un obiettivo di interesse pubblico;
- c) se del caso, in funzione del tipo di informazioni, corrispondono alle condizioni stabilite in licenze aperte standard ai sensi dell'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2019/1024 e consentono a chiunque e per qualsiasi finalità di utilizzare, modificare e condividere liberamente tali informazioni.

4. L'utilizzo e il riutilizzo a fini regolamentari e non commerciali delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP non sono limitati dai soggetti che trasmettono le loro informazioni per la pubblicazione sulla base di un diritto sui generis di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE.

Articolo 10

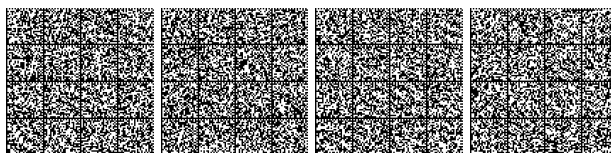
Qualità delle informazioni

1. L'ESMA effettua convalide automatizzate per verificare se tutte le informazioni fornite all'ESAP dagli organismi di raccolta sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Se le informazioni fornite dall'organismo di raccolta sono state trasmesse da un soggetto, l'ESMA può effettuare le convalide automatizzate sulla base di un campione. Tali convalide automatizzate non differiscono da quelle effettuate dagli organismi di raccolta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

2. L'ESMA predispone processi tecnici adeguati per notificare automaticamente a un organismo di raccolta i casi in cui le informazioni fornite non siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). In caso di inosservanza di tali obblighi, i soggetti sono responsabili delle informazioni. L'organismo di raccolta dà notifica al soggetto nei casi in cui le informazioni siano state rifiutate e comunica i motivi di tale rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4.

3. L'ESMA può effettuare ulteriori controlli per quanto concerne la qualità dei dati, la loro integrità e la prova della loro origine. Sulla base dei risultati di tali controlli, l'ESMA può notificare agli organismi di raccolta le carenze individuate e sospendere l'accessibilità alle informazioni tramite l'ESAP.



Articolo 11

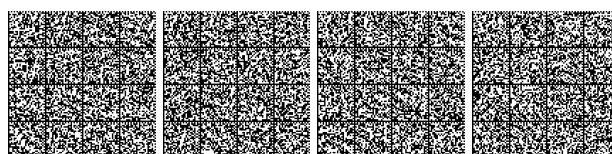
Compiti dell'ESMA

1. L'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA:
 - a) assicura che le informazioni fornite dagli organismi di raccolta, previa trasmissione da parte dei soggetti, siano rese accessibili tramite l'ESAP senza indebiti ritardi;
 - b) fornisce assistenza agli organismi di raccolta;
 - c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il 97 % del tempo, esclusi i casi di manutenzione programmata e di aggiornamenti dei contenuti e delle pagine, nel cui caso occorre informare gli utenti in modo chiaro dell'interruzione dei servizi forniti dall'ESAP e della sua probabile durata;
 - d) consulta, se del caso, gli organismi di raccolta per affrontare questioni comuni e principi di condotta comuni, e in particolare per discutere in merito agli aspetti seguenti:
 - i) la gestione quotidiana dell'ESAP;
 - ii) lo sviluppo e l'attuazione di una politica per la qualità e, se del caso, di accordi sui livelli di servizio tra l'ESMA e gli organismi di raccolta;
 - iii) le condizioni di finanziamento dell'ESAP, comprese le situazioni in cui possono essere addebitate commissioni e il calcolo di tali commissioni;
 - iv) le minacce esistenti e potenziali in relazione alla cibersicurezza;
 - v) l'attuazione e il funzionamento dell'ESAP in relazione a qualsiasi delega di compiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 8;
 - e) monitora l'attuazione e il funzionamento dell'ESAP e riferisce annualmente in proposito alla Commissione, come specificato all'articolo 12.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'ESMA assicura, mediante l'istituzione di una task force, di un gruppo o di un comitato ad hoc, a seconda dei casi, che gli esperti e i portatori di interessi pertinenti siano consultati per fornire consulenza e sostegno in merito all'attuazione tecnica dell'ESAP. L'ESMA può inoltre consultare il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. A meno che ciò non sia necessario per agevolare l'accesso alle informazioni fornite dagli organismi di raccolta e per attuare i requisiti del presente regolamento, l'ESMA non conserva informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio. L'ESMA adotta le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali tramite l'ESAP sia effettuato conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 e che le informazioni contenenti dati personali non siano conservate o messe a disposizione più a lungo di quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).
4. L'ESMA garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme al quadro giuridico per la protezione dei dati personali trattati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione.

Articolo 12

Monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento dell'ESAP

1. L'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, monitora il funzionamento dell'ESAP quanto meno sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione annuale sul funzionamento dell'ESAP, che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) il numero di visitatori, di ricerche e di download;
 - b) i tipi di informazioni visualizzate e scaricate, in percentuale;



- c) le commissioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e gli importi addebitati dall'ESMA;
- d) la percentuale di ricerche che portano a una visualizzazione o a un download per tipo di informazioni e accesso;
- e) l'importo e la percentuale di informazioni leggibili meccanicamente accessibili tramite l'ESAP e l'importo e la percentuale di visualizzazioni e download leggibili meccanicamente;
- f) la quota di notifiche in forza delle convalide automatizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- g) qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo che incida sul funzionamento o sulle prestazioni generali dell'ESAP;
- h) una valutazione dell'accessibilità, della qualità, dell'utilizzabilità, dell'affidabilità e della tempestività delle informazioni accessibili tramite l'ESAP;
- i) una valutazione del conseguimento degli obiettivi dell'ESAP, tenendo conto dell'evoluzione del suo utilizzo e dei flussi di informazioni all'interno dell'Unione;
- j) una valutazione della soddisfazione degli utenti finali;
- k) un raffronto con sistemi analoghi di paesi terzi.

3. Prima di presentare la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ESMA consulta la task force, il gruppo o il comitato ad hoc da istituire a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento e può consultare il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Riesame

1. Entro il 10 gennaio 2029] la Commissione, in stretta cooperazione con l'ESMA e tenendo conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 12, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione, il funzionamento e l'efficacia dell'ESAP.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 affronta i punti seguenti:
 - a) le sfide tecniche cui devono far fronte i soggetti e gli organismi di raccolta nell'attuazione dell'ESAP;
 - b) l'efficacia del sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni ai fini dell'ESAP;
 - c) la resilienza operativa dell'ESAP ai rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'affidabilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, anche mediante sigilli elettronici qualificati;
 - d) i costi sostenuti dai soggetti e dagli organismi di raccolta, compresa una valutazione volta a stabilire se gli organismi di raccolta che sono autorità competenti abbiano aumentato i loro contributi per le attività di vigilanza in ragione dei costi sostenuti a causa dell'ESAP;
 - e) i costi sostenuti dall'ESMA in qualità di gestore dell'ESAP e del regime di finanziamento dell'ESAP;
 - f) l'impatto dell'ESAP sull'accesso del pubblico alle informazioni dei soggetti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità;
 - g) l'impatto dell'ESAP sulla visibilità dei soggetti presso gli investitori transfrontalieri, compresa la visibilità delle PMI;
 - h) l'impatto dell'ESAP sulla posizione di mercato dei fornitori privati di dati nell'Unione;
 - i) l'interoperabilità dell'ESAP con piattaforme globali analoghe;
 - j) l'attuazione e il funzionamento dell'ESAP in relazione alla delega di compiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 8.
3. Tenendo conto del valore aggiunto, delle sfide tecniche e dei costi previsti, la relazione di cui al paragrafo 1 include un'analisi costi-benefici connessa alla futura inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento di eventuali informazioni pertinenti non ancora accessibili tramite l'ESAP al momento dell'elaborazione della relazione, con una conseguente carenza di dati.

La relazione contiene inoltre raccomandazioni sullo sviluppo futuro dell'ESAP.



4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 recante modifica degli atti legislativi dell'Unione di cui al secondo comma del presente paragrafo al fine di rinviare l'inclusione nell'ESAP di informazioni per le quali la trasmissione all'ESAP non è ancora richiesta o consentita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di un massimo di 36 mesi se nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione conclude che vi sono prove di gravi e diffuse difficoltà per quanto riguarda gli elementi elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

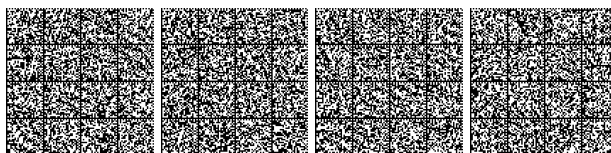
Gli atti legislativi dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono:

- il regolamento (UE) n. 575/2013 (articolo 434 *ter*);
- il regolamento (UE) n. 537/2014 (articolo 13 *bis*);
- il regolamento (UE) n. 600/2014 (articolo 23 *bis*);
- il regolamento (UE) 2015/760 (articolo 25 *bis*);
- il regolamento (UE) 2015/2365 (articolo 32 *bis*);
- il regolamento (UE) 2017/1131 (articolo 37 *bis*);
- il regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 46 *bis*);
- il regolamento (UE) 2023/1114 (articolo 110 *bis*);
- il regolamento (UE) 2023/2631 (articolo 15 *bis*);
- la direttiva 2002/87/CE (articolo 30 *ter*);
- la direttiva 2004/25/CE (articolo 16 *bis*);
- la direttiva 2006/43/CE (articolo 20 *bis*);
- la direttiva 2007/36/CE (articolo 14 *quater*);
- la direttiva 2009/138/CE (articolo 304 *ter*);
- la direttiva 2011/61/UE (articolo 69 *ter*);
- la direttiva 2013/36/UE (articolo 116 *bis*);
- la direttiva 2014/59/UE (articolo 128 *bis*);
- la direttiva 2014/65/UE (articolo 87 *bis*);
- la direttiva (UE) 2016/97 (articolo 40 *bis*);
- la direttiva (UE) 2016/2341 (articolo 63 *bis*);
- la direttiva (UE) 2019/2034 (articolo 44 *bis*);
- la direttiva (UE) 2019/2162 (articolo 29 *bis*).

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della relazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.



5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

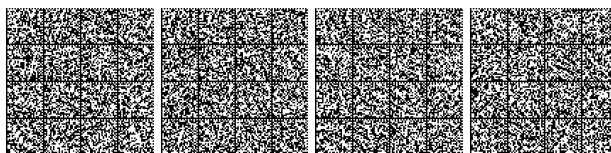
La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

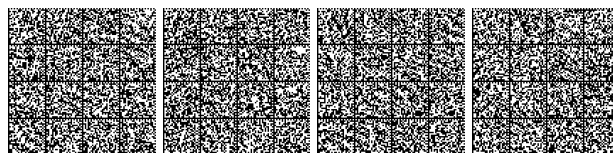


ALLEGATO

Elenco degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento

PARTE A — REGOLAMENTI

1. Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
2. Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
3. Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
5. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
6. Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
7. Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
8. Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
9. Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
10. Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
11. Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
12. Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
13. Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
14. Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).



15. Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).
16. Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
17. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
18. Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (MiCA) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
19. Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, relativo alle obbligazioni verdi europee e all'informativa facoltativa per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631 del 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

PARTE B — DIRETTIVE

1. Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
2. Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
3. Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
4. Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
5. Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
6. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
7. Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
8. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



9. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
10. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
11. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
12. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
13. Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
14. Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
15. Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
16. Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

24CE0503



REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2023****che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

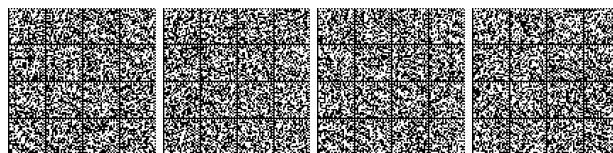
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Un accesso agevole e strutturato ai dati, anche alle informazioni fornite su base volontaria, è importante per permettere ai decisori nell'economia e nella società di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. Tale accesso è necessario anche per aumentare le opportunità di crescita, visibilità e innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, persegue lo scopo di fornire un accesso agevole a fonti di informazione affidabili in tali settori. Si prevede che il settore finanziario stesso subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché tale transizione verde abbia successo, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità e la governance sociale delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine, è necessario migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie, non finanziarie e relative all'ambiente, alla società e alla governance concernenti persone fisiche o giuridiche («soggetti») che sono tenute esse stesse a rendere pubbliche tali informazioni o che trasmettono pubblicamente tali informazioni a un organismo di raccolta, su base volontaria. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.
- (2) Nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (*European single access point* — ESAP). La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE ha tracciato in termini generali le modalità con cui l'Unione potrebbe promuovere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare come promuovere la finanza basata sui dati. Successivamente, nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile», la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019.

⁽¹⁾ GU C 290 del 29.7.2022, pag. 58.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.



- (3) L'ESAP è istituito in conformità del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) al fine di fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, che le autorità e i soggetti sono tenuti a pubblicare a norma degli atti legislativi dell'Unione in tali settori. Tale pubblicazione dovrebbe essere effettuata secondo il principio del «deposito una volta soltanto» (file-once) e senza comportare ulteriori obblighi di informativa oltre a quelli previsti dalla legge. Inoltre, qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro dovrebbe poter trasmettere a un organismo di raccolta, su base volontaria, informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità, al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP conformemente al regolamento (UE) 2023/2859.
- (4) Una serie di regolamenti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità dovrebbero essere modificati per consentire il funzionamento dell'ESAP. Per raggiungere un funzionamento affidabile ed efficiente dell'ESAP in maniera proporzionata, è necessario che l'incremento della raccolta e della trasmissione delle informazioni sia graduale. L'intento è che l'obbligo di mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP costituisca parte integrante degli atti legislativi settoriali dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2023/2859 e di qualsiasi ulteriore atto legislativo dell'Unione che preveda un accesso centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP. Le informazioni da rendere accessibili tramite l'ESAP e gli organismi di raccolta designati per la raccolta di tali informazioni potrebbero essere rivisti nell'ambito del riesame di tali atti legislativi settoriali dell'Unione, al fine di garantire che l'ESAP fornisca ai partecipanti al mercato un facile accesso centralizzato alle informazioni di cui hanno bisogno e che l'ESAP diventi il punto di riferimento.
- (5) L'ESAP dovrebbe essere istituito con un calendario ambizioso, adottando nel contempo misure intermedie per garantirne la solidità operativa e l'efficienza. In particolare, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per l'attuazione tecnica dell'ESAP e per la raccolta di informazioni da mettere in atto negli Stati membri. Lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe avere una fase iniziale di 12 mesi, per concedere agli Stati membri e all'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), tempo sufficiente per istituire l'infrastruttura informatica e testarla sulla base della raccolta di un numero limitato di flussi di informazioni. Successivamente, lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe gradualmente integrare, nel tempo, un numero aggiuntivo di flussi di informazioni e funzionalità a un ritmo che consenta uno sviluppo solido ed efficiente dell'ESAP. Il funzionamento dell'ESAP dovrebbe essere valutato periodicamente nel corso della sua attuazione e del suo funzionamento al fine di consentire eventuali adeguamenti per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e garantirne l'efficienza tecnica.
- (6) Ai fini del funzionamento dell'ESAP, dovrebbero essere designati degli organismi di raccolta incaricati di raccogliere presso i soggetti le informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. In assenza di un organismo di raccolta già istituito ai sensi del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità nell'organizzazione della raccolta di informazioni nella loro giurisdizione, designare almeno un organismo di raccolta, quale definito nel regolamento (UE) 2023/2859, affinché raccolga e conservi le informazioni, e darne notifica all'ESMA di conseguenza. Al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la raccolta, la trasmissione e la conservazione delle informazioni dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sulle procedure e infrastrutture di raccolta, trasmissione e conservazione esistenti a livello nazionale, nonché su quelle esistenti per la trasmissione delle informazioni provenienti dagli organismi di raccolta all'ESMA.
- (7) Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) 2023/2859, i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono pubbliche tali

^(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

^(*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



informazioni. A loro volta, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato. Gli organismi di raccolta dovrebbero attingere, per quanto possibile, alle esistenti procedure e infrastrutture di raccolta delle informazioni, a livello di Unione e nazionale, per la trasmissione di informazioni all'ESMA senza indebito ritardo.

- (8) Affinché le informazioni sull'ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Le informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere accompagnate dai metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, dall'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, o dall'ESMA (conosciute collettivamente come «autorità europee di vigilanza»), che specifichino i metadati per ciascuna informazione, come devono essere strutturati i dati per tali informazioni, le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tali casi. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulla sostenibilità, è opportuno che le autorità europee di vigilanza, agendo tramite il comitato congiunto, si coordinino con l'EFRAG in merito all'elaborazione di tali progetti di norme. L'introduzione di un formato leggibile meccanicamente dovrebbe essere giustificata da un'analisi che tenga conto dei costi e dei benefici per i soggetti e per gli utenti delle informazioni nonché per qualsiasi altra parte interessata, in particolare gli organismi di raccolta, le autorità competenti e le autorità europee di vigilanza.
- (9) Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere responsabili di verificare l'esattezza del contenuto delle informazioni trasmesse dai soggetti, a meno che non sia loro richiesto a norma degli atti legislativi dell'Unione applicabili elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2023/2859. I soggetti che trasmettono informazioni su base obbligatoria dovrebbero essere responsabili di garantire l'esattezza delle informazioni trasmesse in virtù dei loro obblighi giuridici ai sensi degli atti legislativi dell'Unione applicabili elencati in detto allegato o ai sensi del diritto nazionale.
- (10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali in data 19 gennaio 2022.
- (11) La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2022 ⁽⁸⁾.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili tramite l'ESAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti seguenti:
- regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
 - regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

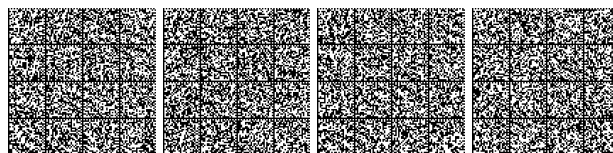
⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁸⁾ GU C 307 del 12.8.2022, pag. 3.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).



- regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾;
- regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
- regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
- regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾;
- regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾;
- regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾;
- regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾;
- regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾;
- regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾;

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

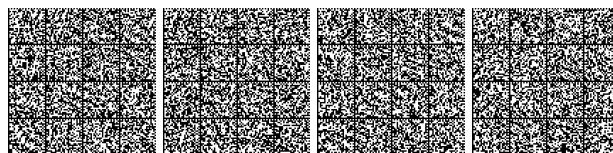
⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).



- regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾;
- regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 11 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'AESFEM pubblica su un sito Internet ("piattaforma europea di rating") i singoli rating che le sono presentati ai sensi del paragrafo 1.

Il registro centrale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è incorporato nella piattaforma europea di rating.

Il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) può svolgere le funzioni della piattaforma europea di rating.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).»;

- 2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 *bis*

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 8 *bis*, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, del presente regolamento, le agenzie di rating del credito trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'agenzia di rating del credito per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).



- v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
 - vi) il paese della sede legale dell'agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni;
 - vii) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le agenzie di rating del credito ottengono un identificativo di persona giuridica.
3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'AESFEM.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 36 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni delle agenzie di rating del credito e dell'entità valutata a cui si riferiscono le informazioni;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito e dell'entità valutata come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
- 5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
 - a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
 - b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
 - c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'AESFEM valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

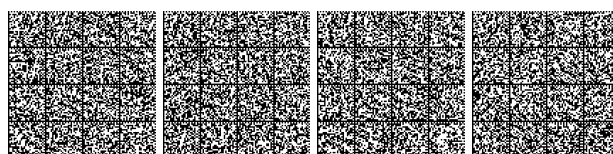
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Se necessario, l'AESFEM adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito l'articolo seguente:



«Articolo 11 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 luglio 2026, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (*European single access point* –ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutti i nomi o tutte le denominazioni delle persone fisiche o giuridiche a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) per le persone giuridiche, le dimensioni della persona per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
 - a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
 - b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
 - c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

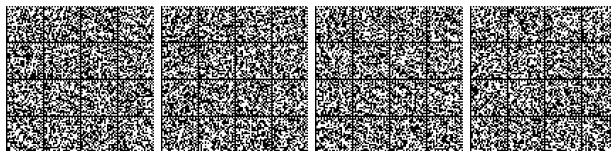
Ai fini della lettera c), l'Aesfem valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Se necessario, l'Aesfem adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».



Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 345/2013

Nel regolamento (UE) n. 345/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'AESFM. L'AESFM trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 346/2013

Nel regolamento (UE) n. 346/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;



- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel regolamento (UE) n. 575/2013 è inserito l'articolo seguente:

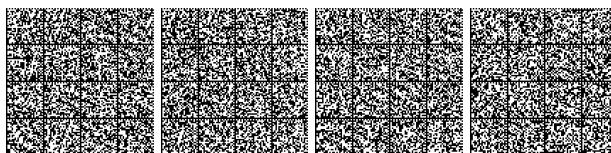
«Articolo 434 *ter*

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui alla parte otto del presente regolamento, gli enti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
 - b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'ente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'ente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ABE.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;



- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014

Nel regolamento (UE) n. 537/2014 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento, il revisore legale o l'impresa di revisione trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutti i nomi o tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'impresa di revisione per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di revisione che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.



3. Entro il 9 gennaio 2030 al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno uno degli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'AESFEM.

4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, sono conferiti alla Commissione poteri di esecuzione, in seguito a consultazione del CEAOB, al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), la Commissione valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) n. 596/2014

Nel regolamento (UE) n. 596/2014 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo con lo scopo di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni che è una persona giuridica, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni, per categoria, dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni che è una persona giuridica, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.



2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Entro 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, ove il diritto nazionale preveda che un'autorità competente sia essa stessa autorizzata a diffondere al pubblico le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) sono corredate dei metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

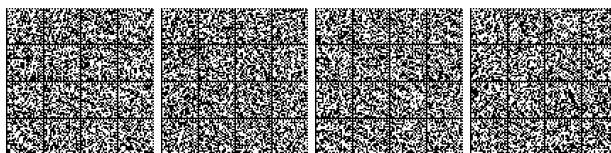
Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».



Articolo 8

Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

Nel regolamento (UE) n. 600/2014 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). L'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 9

Modifica del regolamento (UE) n. 1286/2014

Nel regolamento (UE) n. 1286/2014 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubblico il documento contenente le informazioni chiave di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, l'ideatore di PRIIP trasmette tale documento contenente le informazioni chiave contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderlo accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tale documento contenente le informazioni chiave soddisfa i requisiti seguenti:

- a) è trasmesso in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) è corredato dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP a cui le informazioni fanno riferimento;



- ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'ideatore di PRIIP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
- iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli ideatori di PRIIP che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, punto 8, del regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.

Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



6. Se necessario, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, adottano orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12. 2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 10

Modifica del regolamento (UE) 2015/760

Nel regolamento (UE) 2015/760 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dell'ELTIF conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'ELTIF autorizzato a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ELTIF autorizzato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 11

Modifica del regolamento (UE) 2015/2365

Nel regolamento (UE) 2015/2365 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, i repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).



Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i repertori di dati sulle negoziazioni ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della persona a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della persona, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 8, e all'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.



6. Al fine di garantire la raccolta e l'amministrazione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 12

Modifica del regolamento (UE) 2016/1011

Nel regolamento (UE) 2016/1011 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento, l'amministratore trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'amministratore a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'amministratore per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.



2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli amministratori che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'amministratore a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 36 del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'amministratore a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
 - a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
 - b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
 - c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



7. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 13

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

Nel regolamento (UE) 2017/1129 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

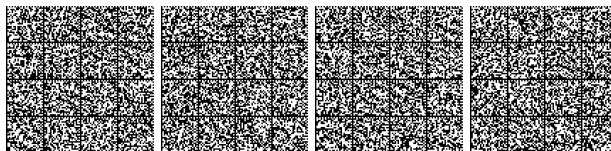
1. A decorrere dal 10 luglio 2026, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutti i nomi o tutte le denominazioni dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, se pertinente, cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ove pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'emittente, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;
 - v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, che sono persone giuridiche, ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. L'autorità competente si basa, per quanto possibile, sulle procedure e sulle infrastrutture progettate e attuate in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, del presente regolamento.



4. A decorrere dal 10 luglio 2026, al fine di rendere le informazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'emittente o, ove applicabile, dell'offerente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o, ove applicabile, dell'offerente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 14

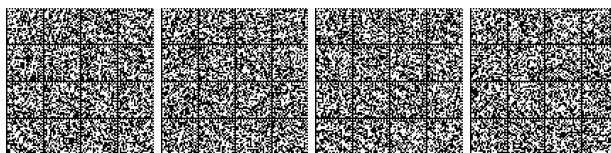
Modifica del regolamento (UE) 2017/1131

Nel regolamento (UE) 2017/1131 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 37 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento sono accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali dati dalle informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento.



Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 15

Modifica del regolamento (UE) 2019/1238

Nel regolamento (UE) 2019/1238 è inserito l'articolo seguente:

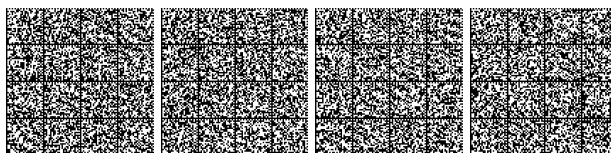
«Articolo 70 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, il fornitore di PEPP trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
 - b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni del fornitore di PEPP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i fornitori di PEPP ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Entro 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.



4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'EIOPA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

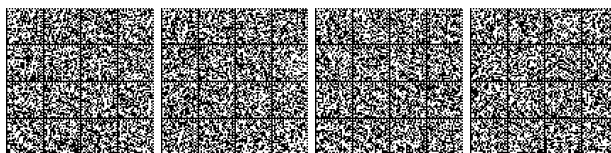
6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.



7. Se necessario, l'EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 16

Modifica del regolamento (UE) 2019/2033

Nel regolamento (UE) 2019/2033 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 46 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui alla parte sei del presente regolamento, le imprese di investimento trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'impresa di investimento per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come classificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

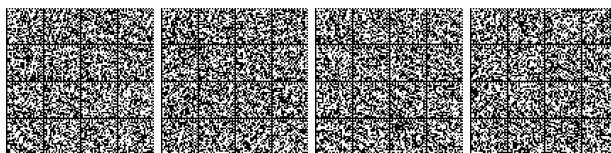
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di investimento ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ABE.

4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.



L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 17

Modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Nel regolamento (UE) 2019/2088 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) per le persone giuridiche, le dimensioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notizia all'ESMA.

4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;



- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.

Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Se necessario, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, adottano orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 18

Modifica del regolamento (UE) 2023/1114

Nel regolamento (UE) 2023/1114 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 110 bis

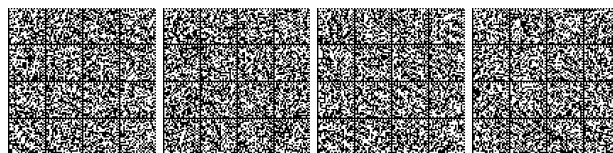
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del presente regolamento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) per le persone giuridiche, le dimensioni, per categoria, dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ottiene un identificativo della persona giuridica.



3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 109 e 110 del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'emittente di token collegati ad attività, dell'emittente di token di moneta elettronica e del prestatore di servizi per le crypto-attività a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente di token collegati ad attività, dell'emittente di token di moneta elettronica e del prestatore di servizi per le crypto-attività, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 19

Modifica del regolamento (UE) 2023/2631

Nel regolamento (UE) 2023/2631 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rende pubbliche:



- a) la scheda informativa, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa, le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi, la revisione post-emissione relativa a una o più relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi, la relazione sull'impatto, la revisione della relazione sull'impatto di cui all'articolo 15;
- b) l'informativa pre-emissione di cui all'articolo 20 e l'informativa periodica post-emissione di cui all'articolo 21,

l'emittente trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo con lo scopo di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, lettera b), punto ii), l'emittente ottiene un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

4. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



6. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

24CE0504



REGOLAMENTO (UE) 2023/2833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2023****che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e
abroga il regolamento (UE) n. 640/2010**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

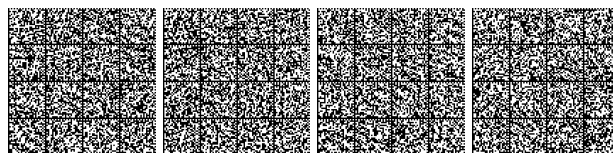
vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca, quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è assicurare che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine dia vantaggi sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.
- (2) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, approvata con decisione 98/392/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della suddetta convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, ratificato con decisione 98/414/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, a cui essa ha aderito con decisione 96/428/CE del Consiglio ⁽⁶⁾. Nel quadro di tali obblighi internazionali, l'Unione partecipa agli sforzi volti ad assicurare una gestione sostenibile degli stock ittici altamente migratori.
- (3) Conformemente alla decisione 86/238/CEE del Consiglio, l'Unione è inoltre parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («convenzione») ⁽⁷⁾. La convenzione prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti attraverso la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* — «ICCAT»), nonché l'adozione di raccomandazioni applicabili nella zona della convenzione che diventano vincolanti per le parti contraenti della convenzione e le parti, entità ed entità di pesca non contraenti cooperanti («PCC»).

⁽¹⁾ GU C 123 del 9.4.2021, pag. 72.⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).⁽⁴⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).⁽⁵⁾ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).⁽⁶⁾ Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).⁽⁷⁾ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

- (4) Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ ha incorporato nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12 che introduce un programma di documentazione delle catture per il tonno rosso.
- (5) Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l'ICCAT ha adottato le raccomandazioni 18-13 e 21-19 sul programma ICCAT di documentazione del tonno rosso che introducono l'attuazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso, le raccomandazioni 10-11 su un sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso (*electronic bluefin tuna catch document* — eBCD) e 22-16 sull'applicazione del sistema eBCD, che sviluppano e rafforzano l'attuazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso introducendo l'uso obbligatorio di un sistema eBCD e la raccomandazione 22-08 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le PCC e gli Stati membri hanno avviato un'attuazione parziale del sistema eBCD nel giugno 2016. Il sistema è pienamente attuato dal gennaio 2017 ed è attualmente utilizzato dagli Stati membri.
- (6) La convenzione stabilisce l'inglese, il francese e lo spagnolo come lingue ufficiali dell'ICCAT. Al fine di consentire agli operatori di svolgere efficacemente le loro attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e di evitare ostacoli nelle comunicazioni con le autorità competenti, il documento di cattura del tonno rosso (*bluefin tuna catch document* — «BCD») e il certificato di riesportazione del tonno rosso (*bluefin tuna re-export certificate* — «BFTRC») dovrebbero essere presentati in una delle lingue ufficiali dell'ICCAT.
- (7) Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di incorporare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'uso obbligatorio di eBCD e BCD; le norme relative ai gruppi di BCD; la convalida di eBCD e BCD; il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾; la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD; le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, l'uso di BCD cartacei o di eBCD stampati; le date delle relazioni; i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT e ai corrispondenti allegati del presente regolamento e gli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁰⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (8) La legislazione dell'Unione dovrebbe limitarsi ad incorporare le raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione in modo da garantire condizioni di parità tra i pescatori dell'Unione e quelli dei paesi terzi e da assicurare che le norme siano pienamente accettate e attuate da tutti.
- (9) Gli atti delegati previsti nel presente regolamento fanno salva l'incorporazione delle future modifiche alle raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.
- (10) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 640/2010, in quanto il presente regolamento incorpora nel diritto dell'Unione nuove misure ICCAT riguardanti il programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 17 maggio 2022.
- (12) In caso di trattamento dei dati personali nel quadro dell'applicazione del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (UE) 2018/1725 ed è opportuno garantire che gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali siano rispettati in ogni momento e a tutti i livelli. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che esse raccolgono a norma del presente regolamento. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che essa raccoglie a norma del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un programma dell'Unione di documentazione delle catture di tonno rosso allo scopo di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* — ICCAT), e l'uso obbligatorio del sistema elettronico di documentazione di tali catture (*electronic bluefin tuna catch document* — eBCD), al fine di individuare l'origine di tutto il tonno rosso catturato, al fine di sostenere l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.
2. Il presente regolamento non si applica al commercio interno, all'esportazione, all'importazione e alla riesportazione di parti di pesce diverse dalla carne, quali teste, occhi, uova, interiora e code.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «BCD» (*bluefin tuna catch document*): il documento di cattura del tonno rosso, il cui formato è riportato all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT 18-13 e stabilito all'allegato II del presente regolamento;
- 2) «tonno rosso»: i pesci della specie *Thunnus thynnus* dei pertinenti codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾;
- 3) «convenzione»: la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
- 4) «zona della convenzione»: la zona geografica, quale definita all'articolo 1 della convenzione in cui si applicano le misure ICCAT;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



- 5) «commercio interno»:
- a) le operazioni commerciali, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e sbarcato nel territorio dell'Unione, e
 - b) le operazioni commerciali, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso da allevamento catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell'Unione;
- 6) «importazione»: l'introduzione nel territorio dell'Unione, anche a fini di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasbordo, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara di un paese terzo;
- 7) «esportazione»: qualsiasi movimento verso un paese terzo, compreso qualsiasi movimento dal territorio dell'Unione, da paesi terzi o da zone di pesca, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione;
- 8) «riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio dell'Unione, di tonno rosso precedentemente importato nel territorio dell'Unione;
- 9) «Stato membro della tonnara»: lo Stato membro in cui è installata la tonnara;
- 10) «Stato membro dell'impianto di allevamento»: lo Stato membro in cui è stabilito l'impianto di allevamento;
- 11) «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti.

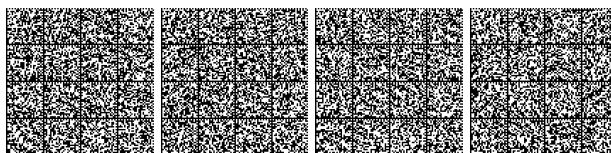
CAPO II

DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Il sistema eBCD è utilizzato per ogni cattura, sbarco, trasferimento, compresi i trasferimenti all'interno di un impianto di allevamento o tra impianti di allevamento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione o riesportazione di tonno rosso. I BCD cartacei possono essere utilizzati in circostanze eccezionali come previsto all'articolo 11.
2. Il BCD è compilato in una delle lingue ufficiali dell'ICCAT (inglese, francese o spagnolo) per ogni esemplare di tonno rosso catturato da un peschereccio o da una tonnara, trasferito, sbarcato o trasbordato nei porti da un peschereccio o una tonnara, o ingabbiato o prelevato da impianti di allevamento.
3. Ciascuna partita di tonno rosso oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'Unione o esportata o riesportata da quest'ultimo, è accompagnata da un BCD convalidato dall'autorità competente, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato (*bluefin tuna re-export certificate* — «BFTRC»). Ciascuna partita di tonno rosso contiene solo prodotti di tonno rosso che hanno la stessa presentazione, sono originari della stessa area geografica interessata e provengono dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, oppure dalla medesima tonnara.
4. È vietato sbarcare, trasferire, trasbordare, ingabbiare, spedire, prelevare, commercializzare a livello interno, importare, esportare o riesportare tonno rosso privo di un BCD e di un BFTRC compilati e, se del caso, convalidati, ove necessario.
5. Ciascun BCD reca un numero unico di identificazione del documento. I numeri di identificazione dei documenti sono specifici dello Stato membro di bandiera o della tonnara.
6. Al momento dell'ingabbiamento e a condizione che tutti gli esemplari siano ingabbiati nella stessa gabbia da allevamento e lo stesso giorno, i corrispondenti BCD possono essere raggruppati come «gruppo di BCD» con un nuovo numero BCD nei casi seguenti:
- a) catture multiple effettuate dallo stesso peschereccio;
 - b) catture effettuate nell'ambito di operazioni di pesca congiunta.

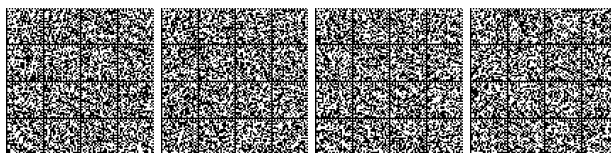


7. Il gruppo di BCD sostituisce tutti i pertinenti BCD originari ed è accompagnato dall'elenco di tutti i numeri BCD associati. Le copie di tali BCD associati sono messe a disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri o delle PCC su richiesta.
8. Gli esemplari di tonno rosso catturati come catture accessorie da pescherecci non autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso a norma del regolamento (UE) 2023/2053 possono essere commercializzati. Le autorità degli Stati membri, le autorità portuali e l'autoregistrazione autorizzata da parte del comandante o del rappresentante della nave agevolano l'accesso del comandante o del rappresentante della nave al sistema eBCD, anche attraverso il loro numero nazionale di immatricolazione. Gli Stati membri di bandiera dei pescherecci in questione non sono tenuti a presentare alla Commissione un elenco di tali pescherecci.
9. Il tonno rosso che muore durante le operazioni di trasferimento, rimorchio o ingabbiamiento di cui agli articoli da 40 a 55 del regolamento (UE) 2023/2053 può essere commercializzato, se del caso, dai rappresentanti della nave con reti a circuizione, della nave ausiliaria, della tonnara e/o dell'impianto di allevamento.
10. Il tonno rosso prelevato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa la cui vendita è vietata non è oggetto del presente regolamento e non è pertanto soggetto all'obbligo di registrazione nel sistema eBCD.

Articolo 4

Convalida

1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i venditori e gli esportatori, o i loro rappresentanti autorizzati, compilano il BCD fornendo le informazioni richieste e ne chiedono la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano una cattura, uno sbarco, un ingabbiamiento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di tonno rosso.
2. Il BCD è convalidato da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio o della tonnara o dello Stato membro dell'impianto di allevamento che ha catturato o prelevato il tonno rosso o dello Stato membro dell'impianto del venditore o dell'esportatore che ha commercializzato a livello interno o esportato il tonno rosso.
3. Gli Stati membri convalidano il BCD per i prodotti di tonno rosso unicamente se:
 - a) è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel BCD sono esatte;
 - b) i quantitativi cumulati della cattura non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per il pertinente anno di gestione, inclusi se del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e
 - c) i prodotti sono conformi a tutte le altre disposizioni pertinenti delle misure di conservazione e gestione dell'ICCAT.
4. La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato.
5. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come BCD provvisorio, in attesa della convalida del BCD entro un termine di sette giorni dallo sbarco e prima dell'esportazione.
6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni che figurano nell'allegato 1 della raccomandazione ICCAT 18-13 e nell'allegato I del presente regolamento. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del BCD sono indicate nell'allegato 3 della raccomandazione ICCAT 18-13 e nell'allegato III del presente regolamento.
7. Le informazioni relative all'acquirente nella sezione delle informazioni relative alle operazioni commerciali sono inserite nel sistema eBCD prima della convalida. La sezione delle informazioni relative alle operazioni commerciali dell'eBCD è convalidata prima dell'esportazione.
8. L'esportazione dallo Stato membro avviene solo se le precedenti operazioni commerciali tra Stati membri sono state registrate correttamente. Per tale esportazione, continua a essere necessaria la convalida nel sistema eBCD conformemente ai paragrafi da 1 a 5.



Articolo 5

Registrazione e convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD

1. Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nel sistema eBCD in conformità dell'articolo 4, le informazioni sulle vendite di tonno rosso all'interno di uno Stato membro sono registrate nel sistema eBCD. Non è richiesta la convalida di queste vendite interne.
2. Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nel sistema eBCD, il commercio interno tra Stati membri è registrato nel sistema eBCD dal venditore in conformità dell'articolo 4.
3. L'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, convalida il commercio interno tra Stati membri delle forme di prodotto «eviscerato e senza branchie» (GG), «rifilato» (DR) e «peso vivo» (RD). Tuttavia, in deroga all'articolo 4, non è richiesta la convalida:
 - a) nel caso in cui il commercio interno di tonno rosso riguardi il prodotto a «filetti» (FL) o in «altra forma, specificata» (OT) elencate nell'eBCD;
 - b) nel caso in cui il prodotto FL e OT di cui alla lettera a) sia confezionato per il trasporto; in tal caso il numero eBCD associato è scritto in modo leggibile e indelebile all'esterno di tutte le confezioni contenenti una qualunque parte del tonno, ad eccezione dei prodotti esentati di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

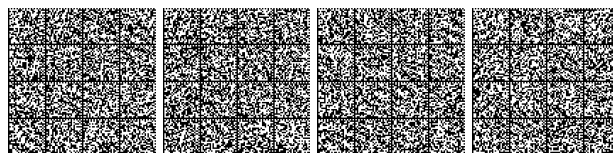
Per i prodotti FL o OT, il successivo commercio interno verso un altro Stato membro avviene soltanto se le informazioni commerciali del precedente Stato membro sono state registrate nel sistema eBCD.

4. La deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2024. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale riguardante l'attuazione di tale deroga. Tale relazione comprende informazioni sulla verifica da parte degli Stati membri di cui all'articolo 9, gli esiti della stessa e i dati relativi alle operazioni commerciali interessate, incluse le informazioni statistiche pertinenti, tra cui i quantitativi di tonno rosso e il numero di operazioni oggetto della deroga.
5. Il commercio di tonno rosso vivo, comprese tutte le operazioni commerciali da e verso gli impianti di allevamento, è registrato e convalidato nel sistema eBCD conformemente al presente regolamento, salvo diversa indicazione.
6. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, la convalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) del sistema eBCD può essere compilata simultaneamente.
7. La modifica e la riconvalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) del sistema eBCD previste dall'articolo 51 e dall'allegato XI del regolamento (UE) 2023/2053 relative all'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche possono essere compilate dopo l'operazione di ingabbiamento.

Articolo 6

Marcatura

1. Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell'uccisione e comunque prima dello sbarco («programma di marcatura»). Le marche recano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati all'eBCD.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi dell'attuazione del programma di marcatura relativo all'anno precedente. Anche tutte le modifiche successive di un programma di marcatura sono trasmesse alla Commissione. La Commissione trasmette tali sintesi al segretariato dell'ITCCAT.
3. L'uso delle marche nell'ambito del presente articolo è autorizzato unicamente quando i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti per Stato membro o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi, se del caso, i contingenti individuali assegnati ai pescherecci o alle tonnare.



4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, i programmi di marcatura commerciale dello Stato membro di bandiera per il peschereccio o la tonnara che ha prelevato il tonno rosso nel cui ambito è effettuata la marcatura prevedono almeno quanto segue:

- a) tutto il tonno rosso nell'eBCD in questione è marcato individualmente;
- b) le seguenti informazioni associate alla marca:
 - i) l'identificazione della nave da cattura o della tonnara;
 - ii) la data di cattura o di sbarco;
 - iii) la zona di prelievo del pesce durante la spedizione;
 - iv) l'attrezzo utilizzato per catturare il pesce;
 - v) il tipo di prodotto e il peso individuale del tonno rosso marcato;
 - vi) se del caso, le informazioni sull'esportatore e sull'importatore; e
 - vii) se del caso, il punto di esportazione.

5. In deroga al paragrafo 4, lettera b), punto v), del presente articolo, per le attività di pesca soggette alle deroghe in materia di taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono invece comunicare, al momento dell'operazione di scarico, il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati, determinato mediante campionamento rappresentativo fino al 31 dicembre 2024.

6. Qualora applichino la deroga di cui al paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, sull'attuazione di tale deroga.

7. Le informazioni sul pesce marcato sono compilate dallo Stato membro responsabile del programma di marcatura.

8. La Commissione raccoglie le informazioni relative agli esemplari marcati ricevute dagli Stati membri e le trasmette all'ICCAT sotto forma di relazione di attuazione dell'Unione.

CAPO III

CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO

Articolo 7

Disposizioni generali

- 1. Ciascuno Stato membro garantisce che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un BFTRC convalidato.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso.
- 3. L'operatore responsabile della riesportazione compila il BFTRC in una delle lingue ufficiali dell'ICCAT (inglese, francese o spagnolo) e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il BFTRC compilato deve essere accompagnato da una copia del o dei BCD convalidati relativi ai prodotti di tonno rosso precedentemente importati.

Articolo 8

Convalida della riesportazione

- 1. Il BFTRC è convalidato dall'autorità competente dello Stato membro dal cui territorio è riesportata la partita.
- 2. L'autorità competente convalida il BFTRC per la totalità dei prodotti di tonno rosso a condizione che:
 - a) sia stato stabilito che tutte le informazioni contenute nel BFTRC sono esatte;



- b) il o i relativi BCD convalidati siano stati accettati per l'importazione dei prodotti dichiarati nel BFTRC;
 - c) i prodotti da riesportare siano, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel o nei BCD convalidati, e
 - d) una copia del o dei BCD sia allegata al BFTRC da convalidare.
3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT 22-16 e all'allegato 5 della raccomandazione ICCAT 18-13, nonché agli allegati IV e V del presente regolamento.

CAPO IV

VERIFICA

Articolo 9

Verifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, oggetto di commercio interno, importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo, e chiedono ed esaminano il o i BCD convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso.
2. Le autorità competenti possono esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel BCD e nei documenti ivi afferenti. Se necessario, le autorità competenti effettuano verifiche presso gli operatori interessati.
3. Se, a seguito di un esame o di verifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emergono dubbi sulle informazioni contenute in un BCD, lo Stato membro sul cui territorio è avvenuta l'importazione finale e lo Stato membro o la PCC le cui autorità competenti hanno convalidato il o i BCD o i BFTRC cooperano per dissipare tali dubbi.
4. Lo Stato membro che identifica una partita sprovvista di BCD ne informa lo Stato membro che ha commercializzato a livello interno la partita o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera.
5. Gli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per il commercio interno, l'importazione o l'esportazione della partita, né accettano la dichiarazione di trasferimento nel caso di tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento, fintantoché gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati effettuati e confermino che la partita di tonno rosso soddisfa i requisiti del presente regolamento e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile.
6. Il commercio interno, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione del tonno rosso sono vietati allorché uno Stato membro, dopo avere effettuato gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e in collaborazione con le autorità competenti per la convalida, stabilisce che il BCD o il BFTRC corrispondenti non sono validi.

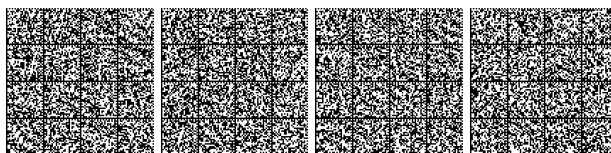
CAPO V

TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10

Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni

1. Spetta agli Stati membri garantire che i loro utenti siano registrati nel sistema eBCD.



2. Nel caso in cui uno Stato membro convalidi i BCD relativi alle navi da cattura battenti la sua bandiera, alle sue tonnare o ai suoi impianti di allevamento, notifica alla Commissione le autorità governative di convalida o le altre persone o istituzioni autorizzate responsabili della convalida e della verifica dei BCD o dei BFTRC ogni volta che le informazioni seguenti vengono modificate:

- a) il nome e l'indirizzo completo dell'organizzazione responsabile della convalida;
- b) il nome e il titolo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida;
- c) un campione del modulo del documento;
- d) un campione stampato del timbro o del sigillo; e,
- e) se del caso, campioni delle marche.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 indica la data a decorrere dalla quale è applicabile il cambiamento. Unitamente alla notifica iniziale è trasmessa una copia delle disposizioni di diritto nazionale adottate al fine di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso, comprendente anche le procedure di autorizzazione di persone o istituzioni non governative. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità di convalida e alle disposizioni nazionali è trasmesso tempestivamente alla Commissione.

4. Gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i punti di contatto, in particolare nome e indirizzo completo della o delle organizzazioni, che dovrebbero essere informati in caso di domande relative ai BCD o ai BFTRC.

5. La Commissione notifica senza indugio al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

6. Gli Stati membri verificano le informazioni relative alle autorità di convalida notificate all'ICCAT e pubblicate su un sito accessibile al pubblico gestito dal segretariato dell'ICCAT al fine di aiutare le rispettive autorità a verificare la convalida dei BCD e BFTRC.

Articolo 11

BCD cartacei o eBCD stampati

1. I BCD cartacei o gli eBCD stampati possono essere usati nei casi seguenti:

- a) sbarchi di quantitativi di tonno rosso inferiori a una tonnellata o a tre esemplari. Tali BCD cartacei sono convertiti in eBCD entro sette giorni lavorativi dallo sbarco o prima dell'esportazione, se quest'ultima avviene prima;
- b) tonno rosso catturato prima del 1° gennaio 2017;
- c) come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure che figurano nell'allegato 3 della raccomandazione ICCAT 22-16. I ritardi degli Stati membri nell'adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile;
- d) commercio di tonno del Pacifico;
- e) operazioni commerciali tra l'Unione e parti non contraenti se l'accesso al sistema eBCD tramite il segretariato dell'ICCAT non è possibile o non è sufficientemente tempestivo da garantire che le operazioni non siano indebitamente ritardate o perturbate.

2. L'uso del BCD cartaceo di cui al paragrafo 1 non può essere invocato da uno Stato membro o da una PCC come motivo per ritardare o negare l'importazione di una spedizione di tonno rosso, a condizione che il BCD cartaceo sia conforme al presente regolamento. Gli eBCD stampati convalidati nel sistema eBCD soddisfano l'obbligo di convalida di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri di bandiera o della tonnara forniscono moduli BCD unicamente alle navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione, anche come catture accessorie. Tali moduli non sono trasferibili.

4. Ciascun lotto proveniente da partite frazionate o prodotto trasformato è accompagnato da copie di eBCD stampate recanti il numero unico dell'eBCD in modo da consentire un collegamento.



*Articolo 12***Comunicazione e conservazione dei documenti cartacei convalidati**

1. Ad eccezione dei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono una copia di tutti i BCD o BFTRC convalidati:
 - a) alla Commissione;
 - b) alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso è oggetto di commercio interno, al trasferimento in gabbia o all'importazione; e
 - c) al segretariato dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 1 non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida o prima della fine del trasporto, se la durata prevista per quest'ultimo non supera i cinque giorni lavorativi.
3. Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti rilasciati o ricevuti.

*Articolo 13***Relazione annuale**

1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni descritte all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT 18-13, che copra il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale di cui al paragrafo 1. Nella loro relazione annuale gli Stati membri forniscono anche gli elementi di cui all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT 18-13 che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.
3. La Commissione redige la relazione annuale dell'Unione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 e la trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 14***Procedura di modifica**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 15, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri, per quanto concerne:
 - a) l'uso obbligatorio di eBCD e BCD a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2;
 - b) le norme relative ai gruppi di BCD a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;
 - c) la convalida di BCD ed eBCD a norma dell'articolo 4;



- d) la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD a norma dell'articolo 5;
 - e) il termine per la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 5;
 - f) le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
 - g) l'uso di BCD cartacei o eBCD stampati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;
 - h) le date delle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 3;
 - i) i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, e ai relativi allegati del presente regolamento;
 - j) gli allegati del presente regolamento.
2. Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono strettamente limitate all'incorporazione di modifiche delle raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione.

Articolo 15

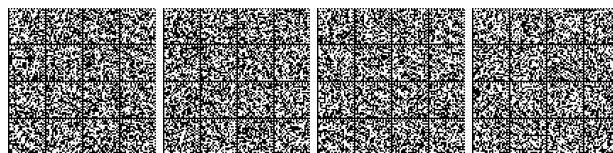
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 gennaio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 640/2010 è abrogato.



*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

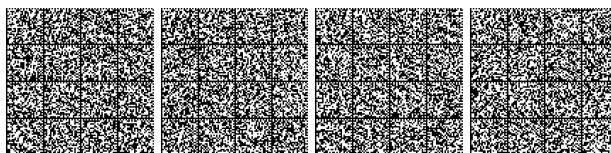
La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

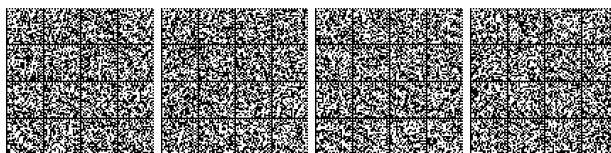


ALLEGATO I

Informazioni da includere nel documento di cattura del tonno rosso (BCD)

1. Numero ICCAT del documento di cattura del tonno rosso
2. Informazioni relative alla cattura
 - Nome della nave da cattura o della tonnara
 - Nome degli altri pescherecci (in caso di operazioni di pesca congiunta)
 - Bandiera
 - Numero di registro ICCAT
 - Contingente individuale
 - Contingente utilizzato per il presente BCD
 - Data, zona della cattura e attrezzo utilizzato
 - Numero di esemplari, peso totale e peso medio ⁽¹⁾
 - Numero di registro ICCAT delle operazioni di pesca congiunta (se del caso)
 - Numero della marca (se del caso)
 - Convalida delle autorità governative
 - Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data
3. Informazioni relative al commercio di pesce vivo
 - Descrizione del prodotto
 - Informazioni relative all'esportatore/venditore
 - Descrizione del trasporto
 - Convalida delle autorità governative
 - Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data
 - Importatore/acquirente
4. Informazioni relative al trasferimento
 - Descrizione del rimorchiatore
 - Numero della dichiarazione di trasferimento ICCAT
 - Nome e bandiera del peschereccio
 - Numero di registro ICCAT
 - Numero di esemplari morti durante il trasferimento
 - Peso totale degli esemplari morti (in kg)
 - Descrizione della gabbia rimorchiata
 - Numero della gabbia

⁽¹⁾ Il peso è riportato come peso vivo, ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad esempio GG) nella sezione «Peso totale» e «Peso medio» del modulo.



5. Informazioni relative al trasbordo

Descrizione della nave da trasporto

Nome, bandiera, numero di registro ICCAT, data, nome del porto, Stato di approdo, posizione

Descrizione del prodotto

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Peso totale (NETTO)

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

6. Informazioni relative all'allevamento

Descrizione dell'impianto di allevamento

Nome, PCC, numero di registro ICCAT degli impianti di allevamento del tonno rosso (*farming facilities bluefin tuna* — FFB) e ubicazione dell'impianto di allevamento

Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì/no)

Descrizione della gabbia

Data di ingabbiamento, numero della gabbia

Descrizione degli esemplari

Stime del numero di esemplari, del peso totale e del peso medio ^(*)

Informazioni relative all'osservatore regionale ICCAT

Nome, numero ICCAT, firma

Ripartizione indicativa per dimensione (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

7. Informazioni relative ai prelievi

Descrizione del prelievo

Data del prelievo

Numero di esemplari, peso (vivo) totale e peso medio

Numeri delle marche (se del caso)

Informazioni relative all'osservatore regionale ICCAT

Nome, numero ICCAT, firma

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

(*) Il peso è riportato come peso vivo ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad esempio GG) nella sezione «Peso totale» e «Peso medio» del modulo.



8. Informazioni relative al commercio

Descrizione del prodotto

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Peso totale (NETTO)

Informazioni relative all'esportatore/venditore

Punto di esportazione o partenza

Nome e indirizzo dell'azienda esportatrice, firma e data

Stato di destinazione

Descrizione del trasporto (allegare la documentazione pertinente)

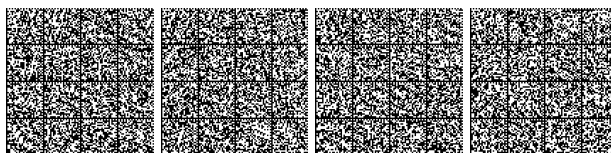
Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

Informazioni relative all'importatore/acquirente

Punto di importazione o destinazione

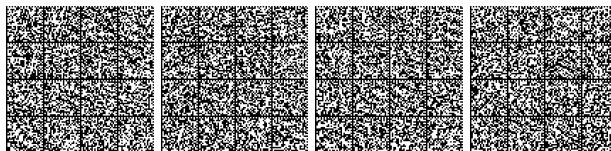
Nome e indirizzo dell'azienda importatrice, firma e data della firma



ALLEGATO II

Documento ICCAT di cattura del tonno rosso

1. DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (BCD)		N.		1/2			
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA							
VESSEL/TRAP INFORMATION							
NOME DELLA NAVE DA CATTURA/TONNARA		BANDIERA/PCC	N. DI REGISTRO ICCAT	CONTINGENTE INDIVIDUALE	CATTURA		
NOME DEGLI ALTRI PESCHERECCI		BANDIERA	N. DI REGISTRO ICCAT	CONTINGENTE INDIVIDUALE	CATTURA		
DESCRIZIONE DELLA CATTURA							
DATA (gg/mm/aa)			ZONA		ATTREZZO		
N. DI ESEMPLARI			PESO TOTALE (kg)		PESO MEDIO (kg)		
N. DI REGISTRO ICCAT dell'operazione di pesca congiunta							
NUMERO DELLA MARCA (se del caso)							
CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE							
NOME DELL'AUTORITÀ				TIMBRO			
QUALIFICA							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
3. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO							
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO							
PESO VIVO (kg)		N. DI ESEMPLARI	ZONA				
ESPORTATORE/VENDITORE							
PUNTO DI ESPORTAZIONE/PARTENZA		AZIENDA		INDIRIZZO			
IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DI DESTINAZIONE		PCC		N. ICCAT DELL'IMPIANTO			
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
DESCRIZIONE DEL TRASPORTO (Allegare la documentazione pertinente)							
CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE							
NOME DELL'AUTORITÀ				TIMBRO			
QUALIFICA							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
IMPORTATORE/ACQUIRENTE							
AZIENDA				PUNTO DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE (città, paese, Stato)			
INDIRIZZO							
DATA DELLA FIRMA (gg/mm/aa)		FIRMA					
ALLEGATO(I): S/NO (contrassegnare con un cerchio)							
4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO							
DESCRIZIONE DEL RIMORCHIATORE							
N. ICCAT DELLA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO							
NOME		BANDIERA	N. DI REGISTRO ICCAT				
N. DI ESEMPLARI MORTI DURANTE IL TRASFERIMENTO		PESO TOTALE DEGLI ESEMPLARI MORTI (kg)					
DESCRIZIONE DELLA GABBIA RIMORCHIATA		N. DI GABBIA					
ALLEGATO(I): S/NO (contrassegnare con un cerchio)							
5. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO							
DESCRIZIONE DELLA NAVE DA TRASPORTO							
NOME		BANDIERA	N. DI REGISTRO ICCAT				
DATA (gg/mm/aa)		NOME DEL PORTO		STATO DEL PORTO			
POSIZIONE (LAT/LONG.)							
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (indicare il peso netto in kg per ciascun tipo di prodotto)							
F	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	PESO TOTALE «F» (kg)	
FR	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	PESO TOTALE «FR» (kg)	
CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE							
NOME DELL'AUTORITÀ				TIMBRO			
QUALIFICA							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
ALLEGATO(I): S/NO (contrassegnare con un cerchio)							



DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (BCD)				N.		2/2	
6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO							
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO	NOME		PCC		N. ICCAT DELL'IMPIANTO		
	PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO NAZIONALE? SÌ o NO (contrassegnare con un cerchio)			UBICAZIONE			
DESCRIZIONE DELLA GABBIA	DATE (dd/mm/yy)	N. DI GABBIA					
DESCRIZIONE DEGLI ESEMPLARI	N. DI ESEMPLARI:	PESO TOTALE (kg):			PESO MEDIO (kg):		
INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT	NOME		QUALIFICA		FIRMA		
COMPOSIZIONE PER TAGLIE		< 8 kg		8-30 kg	> 30 kg		
CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE							
NOME DELL'AUTORITÀ					TIMBRO		
QUALIFICA							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
ALLEGATO: SÌ/NO (contrassegnare con un cerchio)							
7. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO							
DESCRIZIONE DEL PRELIEVO							
DATA (gg/mm/aa)		N. DI ESEMPLARI		PESO TOTALE VIVO (kg)			
PESO MEDIO (kg)		NUMERO DELLA MARCA (se del caso)					
INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT	NOME		QUALIFICA		FIRMA		
CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE							
NOME DELL'AUTORITÀ					TIMBRO		
QUALIFICA							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
8. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO							
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (indicare il peso netto in kg per ciascun tipo di prodotto)							
F	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	PESO TOTALE	
						«F» (kg)	
FR	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	PESO TOTALE	
						«FR» (kg)	
ESPORTATORE/VENDITORE							
PUNTO DI ESPORTAZIONE/PARTENZA		AZIENDA			INDIRIZZO		
STATO DI DESTINAZIONE							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
DESCRIZIONE DEL TRASPORTO		(Allegare la documentazione pertinente)					
CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE							
NOME DELL'AUTORITÀ					TIMBRO		
QUALIFICA							
FIRMA							
DATA (gg/mm/aa)							
IMPORTATORE/ACQUIRENTE							
AZIENDA					PUNTO DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE		
					(città, paese, Stato)		
INDIRIZZO							
DATA (gg/mm/aa)					FIRMA		
ALLEGATO: SÌ/NO (contrassegnare con un cerchio)							

NB: il presente modulo deve essere compilato in una delle lingue ufficiali dell'ICCAT (inglese, francese o spagnolo). Tutte le altre versioni linguistiche del presente modulo sono fornite solo a titolo informativo.



ALLEGATO III

Istruzioni per il rilascio, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura del tonno rosso (BCD)

1. PRINCIPI GENERALI

1) Lingua

Per compilare il BCD è utilizzata una delle lingue ufficiali dell'ICCAT (inglese, francese o spagnolo).

2) Numerazione

Gli Stati membri sviluppano un sistema unico di numerazione per i BCD utilizzando il loro codice per paese ICCAT o codice ISO in combinazione con un numero a 8 cifre, di cui due indicano l'anno di cattura.

Esempio: CA-09-123456 (in cui «CA» è il codice per il Canada).

In caso di spedizioni frazionate o prodotti trasformati, le copie del BCD originale devono essere numerate integrando il numero del BCD originale con un numero a due cifre.

Esempio: CA-09-123456-01, CA-09-123456-02, CA-09-123456-03.

La numerazione è sequenziale e di preferenza stampata. I numeri di serie dei BCD rilasciati non compilati sono registrati in base al nome del destinatario.

In caso di presentazione di un gruppo di BCD, l'operatore dell'impianto di allevamento o il suo rappresentante autorizzato richiede un nuovo numero di BCD allo Stato membro dell'impianto di allevamento. Il numero dei gruppi di BCD contiene la lettera «G», ad esempio «CA-09-123456- G».

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA

1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica a tutte le catture di tonno rosso.

Il comandante della nave da cattura o l'operatore della tonnara o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera o della tonnara è responsabile della compilazione e della richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA».

La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» è compilata entro la fine del trasferimento, del trasbordo o dello sbarco.

NB: nel caso di un'operazione di pesca congiunta tra diverse bandiere, è presentato un BCD per ciascuna bandiera. In tal caso, ciascun BCD indica le medesime informazioni nella sezione «INFORMAZIONI SULLA NAVE/TONNARA» relative alla nave che ha realmente effettuato la cattura e a tutti gli altri pescherecci coinvolti nell'operazione di pesca congiunta, mentre la sezione «DESCRIZIONE DELLA CATTURA» riporta le informazioni sulle catture attribuite a ciascuna bandiera in base alla chiave di ripartizione dell'operazione di pesca congiunta.

Nel caso di catture provenienti da un'operazione di pesca congiunta comprendente navi battenti la stessa bandiera, il comandante della nave da cattura che ha realmente effettuato tali catture o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro della bandiera compila il BCD per conto di tutte le navi che partecipano all'operazione di pesca congiunta.

b) Istruzioni particolari:

«NOME DELLA NAVE DA CATTURA/TONNARA»: indicare il nome della nave da cattura che ha realmente effettuato le catture.



«NOME DEGLI ALTRI PESCHERECCI»: si applica esclusivamente alle operazioni di pesca congiunta, indicare gli altri pescherecci partecipanti.

«BANDIERA»: indicare lo Stato membro di bandiera o della tonnara.

«N. DI REGISTRO ICCAT»: indicare il numero ICCAT della nave da cattura o della tonnara autorizzata a pescare tonno rosso nella zona della convenzione. L'informazione non si applica alle navi da cattura che pescano tonno rosso a titolo di cattura accessoria. Nel caso di un'operazione di pesca congiunta, indicare i numeri di registro ICCAT della nave che ha realmente effettuato la cattura e delle altre navi che partecipano all'operazione di pesca congiunta.

«CONTINGENTE INDIVIDUALE»: indicare il quantitativo del contingente individuale assegnato a ciascuna nave.

«CONTINGENTE UTILIZZATO PER IL PRESENTE BCD»: indicare il quantitativo delle catture attribuite al presente BCD.

«ATTREZZO»: indicare l'attrezzo da pesca, contrassegnato dai seguenti codici:

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpone
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Rete a circuizione
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca
TRAP	Tonnara fissa
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non precisati
OT	Altro

«N. DI ESEMPLARI»: nel caso di un'operazione di pesca congiunta comprendente navi battenti la stessa bandiera, indicare il numero totale di esemplari catturati nell'ambito di tale operazione. Nel caso di un'operazione di pesca congiunta tra diverse bandiere, indicare il numero di esemplari attribuito a ciascuna bandiera conformemente alla chiave di ripartizione.

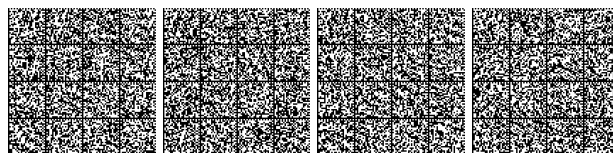
«PESO TOTALE»: indicare il peso vivo totale in chilogrammi. Se non si utilizza il peso vivo al momento della cattura, indicare il tipo di prodotto (ad esempio, GG). Nel caso di un'operazione di pesca congiunta tra diverse bandiere, indicare il peso vivo attribuito a ciascuna bandiera conformemente alla chiave di ripartizione.

«ZONA»: indicare il Mediterraneo, l'Atlantico occidentale, l'Atlantico orientale o il Pacifico.

«NUMERODELLA MARCA (se del caso)»: si possono aggiungere altre linee per poter elencare ciascun numero di marca per singolo esemplare.

2) Convalida

Lo Stato membro di bandiera o della tonnara è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» a meno che il tonno rosso non sia stato marcato in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento.



3. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO

1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica esclusivamente all'esportazione di tonno rosso vivo.

Il comandante della nave da cattura o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è responsabile della compilazione e della richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO».

La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO» è compilata anteriormente alla prima operazione di trasferimento, vale a dire il trasferimento degli esemplari dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto.

NB: qualora un determinato numero di esemplari muoia durante l'operazione di trasferimento e sia commercializzato a livello interno o esportato, si effettua una copia del BCD originale (la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» sarà stata compilata) e la sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO» della copia del BCD è compilata dal comandante della nave da cattura o dal suo rappresentante autorizzato o dal rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera e trasmessa all'acquirente/importatore sul mercato interno. La convalida di tale copia da parte delle autorità governative ne garantisce la validità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro. In assenza della convalida da parte delle autorità governative, qualsiasi copia del BCD si considera nulla.

Nel caso di un'operazione di pesca congiunta comprendente navi dello stesso Stato membro, il comandante della nave da cattura che ha realmente effettuato le catture o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro della bandiera è responsabile della compilazione.

b) Istruzioni particolari:

«ZONA»: indicare la zona di trasferimento, il Mediterraneo, l'Atlantico occidentale, l'Atlantico orientale o il Pacifico.

«PUNTO DI ESPORTAZIONE/DI PARTENZA»: indicare lo Stato membro o la PCC della zona di pesca in cui il tonno rosso è stato trasferito oppure indicare «alto mare».

«DESCRIZIONE DEL TRASPORTO»: allegare qualsiasi documento che certifichi l'operazione commerciale.

2) Convalida

Lo Stato membro di bandiera non convalida i documenti la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» non sia stata compilata.

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

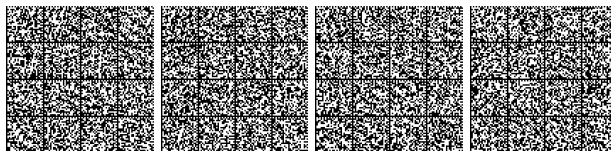
1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica esclusivamente al tonno rosso vivo.

Il comandante della nave da cattura o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è responsabile della compilazione della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO». Nel caso di un'operazione di pesca congiunta comprendente navi dello stesso Stato membro, il comandante della nave da cattura che ha realmente effettuato le catture o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è responsabile della compilazione.

La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO» è compilata entro la fine della prima operazione di trasferimento, vale a dire il trasferimento degli esemplari dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto.



Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura (o il comandante della nave da cattura che ha realmente effettuato le catture nel caso di un'operazione di pesca congiunta comprendente navi dello stesso Stato membro) fornisce il BCD (le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» saranno state compilate e, se del caso, convalidate) al comandante del rimorchiatore.

Il BCD compilato accompagna il trasferimento del pesce durante il trasporto verso l'allevamento, ivi incluso il trasferimento di esemplari vivi di tonno rosso dalla gabbia di trasporto a un'altra gabbia di trasporto o il trasferimento di esemplari morti dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria.

NB: qualora un determinato numero di esemplari muoia durante l'operazione di trasferimento, si effettua una copia del BCD originale (le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» saranno state compilate e, se del caso, convalidate) e la sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO» della copia del BCD è compilata dal venditore/importatore sul mercato interno o dal suo rappresentante autorizzato o dal rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera e trasmessa all'acquirente/importatore sul mercato interno. La convalida di tale copia da parte delle autorità governative ne garantisce la validità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro. In assenza della convalida da parte delle autorità governative, qualsiasi copia del BCD si considera nulla.

b) Istruzioni particolari:

«N. DI ESEMPLARI MORTI DURANTE IL TRASFERIMENTO» e «PESO TOTALE DEGLI ESEMPLARI MORTI»: informazioni da compilare (se del caso) a cura del comandante del rimorchiatore.

«N. DI GABBIA»: indicare il numero di ciascuna gabbia nel caso di un rimorchiatore con più gabbie.

2) Convalida

Non è richiesta la convalida di questa sezione.

5. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO

1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica esclusivamente al tonno rosso morto.

Il comandante del rimorchiatore che effettua il trasbordo o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è responsabile della compilazione e della richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO».

La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO» è compilata alla fine dell'operazione di trasbordo.

b) Istruzioni particolari:

«DATA»: indicare la data del trasbordo.

«NOME DEL PORTO»: indicare il porto designato per il trasbordo.

«STATO DEL PORTO»: indicare lo Stato membro o la PCC del porto designato per il trasbordo.

2) Convalida

Lo Stato membro di bandiera non convalida i documenti la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» non sia stata compilata e convalidata.

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO

1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica esclusivamente al tonno vivo ingabbiato.



Il comandante del rimorchiatore fornisce il BCD (le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» saranno state compilate e, se del caso, convalidate) all'operatore dell'impianto di allevamento al momento dell'ingabbiamento.

L'operatore dell'impianto di allevamento o il suo rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato dello Stato membro dell'impianto di allevamento è responsabile della compilazione e della richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO».

La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO» è compilata alla fine dell'operazione di ingabbiamento.

b) Istruzioni particolari:

«N. DI GABBIA»: indicare il numero di ciascuna gabbia.

«INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT»: indicarne il nome, il numero# ICCAT e la firma.

2) Convalida

Lo Stato membro dell'impianto di allevamento è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO».

Lo Stato membro dell'impianto di allevamento non convalida i BCD le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» non siano state compilate e, se del caso, convalidate.

7. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO

1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica esclusivamente agli esemplari morti di tonno da allevamento.

L'operatore dell'impianto di allevamento o il suo rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato dello Stato membro dell'impianto di allevamento è responsabile della compilazione e della richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AI PRELIEVI».

La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AI PRELIEVI» è compilata alla fine dell'operazione di prelievo.

b) Istruzioni particolari:

«NUMERO DELLA MARCA (se del caso)»: si possono aggiungere altre linee per poter elencare ciascun numero di marca per singolo esemplare.

«INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT»: indicarne il nome, il numero ICCAT e la firma.

2) Convalida

Lo Stato membro dell'impianto di allevamento è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO».

Lo Stato membro dell'impianto di allevamento non convalida i BCD le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO, AL TRASFERIMENTO e ALL' ALLEVAMENTO» non siano state compilate e, se del caso, convalidate.

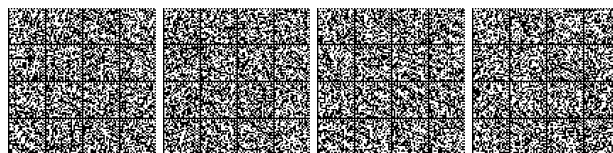
8. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO

1) Compilazione

a) Principi generali

Questa sezione si applica al tonno rosso morto.

Il venditore sul mercato interno o l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato dello Stato membro del venditore/esportatore è responsabile della compilazione e della richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO».



La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO» è compilata prima che il pesce sia commercializzato a livello interno o esportato.

b) Istruzioni particolari:

«DESCRIZIONE DEL TRASPORTO»: allegare qualsiasi documento che certifichi l'operazione commerciale.

2) Convalida

Lo Stato membro del venditore/esportatore è responsabile della convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO», a meno che il tonno rosso non sia stato etichettato in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento.

NB: nel caso in cui da un unico BCD derivi più di una operazione commerciale a livello interno o esportazione, una copia del BCD originale è convalidata dallo Stato membro del venditore sul mercato interno o dell'esportatore ed è utilizzata e riconosciuta come BCD originale. La convalida di tale copia da parte delle autorità governative ne garantisce la validità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro interessato. In assenza della convalida da parte delle autorità governative, qualsiasi copia del BCD si considera nulla.

In caso di riesportazione, il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE (allegato V) è impiegato per seguire gli ulteriori movimenti e si richiama alle informazioni sulle catture del BCD originale mediante il numero di quest'ultimo.

Se il tonno rosso è catturato da uno Stato membro o da una PCC che utilizza il sistema di marcatura, esportato morto in un paese e riesportato in un altro, il BCD di cui è corredato il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE non necessita di convalida. È invece convalidato il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE.

Una volta importato, il tonno rosso può essere frazionato in più pezzi, che possono successivamente essere esportati. Lo Stato membro o la PCC di riesportazione conferma che il pezzo riesportato fa parte dell'esemplare originale accompagnato dal BCD.



ALLEGATO IV

Certificato ICCAT di riesportazione del tonno rosso

Sezione 1: Numero del certificato di riesportazione del tonno rosso

Sezione 2: Sezione relativa alla riesportazione

Paese/entità/entità di pesca di riesportazione

Punto di riesportazione

Sezione 3: Descrizione del tonno rosso importato

Peso netto (kg)

Numero del BCD (o dell'eBCD) e data/e di importazione

Sezione 4: Descrizione del tonno rosso destinato alla riesportazione

Peso netto (kg)

Numero del BCD (o dell'eBCD) corrispondente

Stato di destinazione

Sezione 6: Convalida delle autorità governative



ALLEGATO V

Certificato ICCAT di riesportazione del tonno rosso

1. NUMERO DEL DOCUMENTO	CERTIFICATO ICCAT DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO				
2. SEZIONE RELATIVA ALLA RIESPORTAZIONE: PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI RIESPORTAZIONE PUNTO DI RIESPORTAZIONE					
3. DESCRIZIONE DEL TONNO ROSSO IMPORTATO					
Tipo di prodotto	Peso netto	PCC di bandiera	Data di importazione	di BCD	
F/FR RD/GG/DR/FL/OT	(kg)			N.	
4. DESCRIZIONE DEL TONNO ROSSO DESTINATO ALLA RIESPORTAZIONE					
Tipo di prodotto	Peso netto	Numero del BCD corrispondente			
F/FR RD/GG/DR/FL/OT	(kg)				
F = Fresco, FR = Congelato, RD = Peso vivo, GG = Eviscerato e senza branchie, DR = Rifilato, FL = Filetto. OT = Altra forma (Descrivere il tipo di prodotti): STATO DI DESTINAZIONE					
5. DICHIARAZIONE DEL RIESPORTATORE: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.					
Nome	Indirizzo	Firma	Data		
6. CONVALIDA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.					
Nome e qualifica	Firma	Data	Timbro ufficiale		
7. SEZIONE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DELL'IMPORTATORE: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. Certificazione dell'importatore					
Nome	Indirizzo	Firma	Data		
Punto di destinazione finale dell'importazione: Città	Stato/Provincia	PCC			
NB: il presente modulo deve essere compilato in una delle lingue ufficiali dell'ICCAT (inglese, francese o spagnolo). Tutte le altre versioni linguistiche del presente modulo sono fornite solo a titolo informativo.					

24CE0505



REGOLAMENTO (UE) 2023/2842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 novembre 2023****che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il successo dell'attuazione della politica comune della pesca dipende da un regime di controllo ed esecuzione efficace, efficiente, moderno e trasparente.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito un regime unionale di controllo della pesca che prevede, tra l'altro, la creazione di centri di controllo della pesca, sistemi di localizzazione dei pescherecci, obblighi di dichiarazione delle catture, notifiche preventive, autorizzazioni di trasbordo nei paesi terzi, la pubblicazione di decisioni riguardanti la chiusura delle attività di pesca, il controllo delle capacità di pesca, programmi nazionali di controllo, il controllo della pesca ricreativa, il controllo nella catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la pesatura dei prodotti della pesca, documenti di trasporto, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico, ispezioni e audit, l'applicazione di sanzioni in caso di infrazione e l'accesso ai dati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia adottato anteriormente all'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, allora in vigore. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter soddisfare meglio gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione della politica comune della pesca in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi e tenere in considerazione gli ultimi dati

⁽¹⁾ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 118.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 ottobre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2023.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



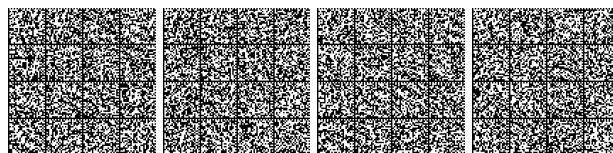
scientifici per garantire l'ecosostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e acquacoltura. Le modifiche dovrebbero inoltre essere coerenti con gli obblighi internazionali dell'Unione, compresi quelli derivanti dall'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato dall'Unione con decisione del Consiglio 2011/443/UE ⁽⁵⁾.

- (4) Il regime dell'Unione di controllo della pesca dovrebbe inoltre promuovere una concorrenza leale tra gli operatori di tutti gli Stati membri e contribuire nel contempo al conseguimento degli altri obiettivi della politica comune della pesca.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 dovrebbe far riferimento alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. A fini di chiarezza e coerenza è opportuno sopprimere o modificare alcune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e aggiungervi nuove definizioni.
- (6) La definizione di «norme della politica comune della pesca» dovrebbe essere modificata per chiarire che il suo ambito di applicazione comprende tutto il diritto dell'Unione nei settori della conservazione, della gestione e dello sfruttamento delle risorse biologiche marine, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ciò comprende le norme riguardanti le misure tecniche e di conservazione delle risorse biologiche marine, la gestione e il controllo delle flotte dell'Unione che sfruttano tali risorse, e la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché il regime dell'Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). Tale definizione dovrebbe includere anche gli obblighi internazionali in quei settori che sono vincolanti per l'Unione e gli Stati membri, compresi, per quanto riguarda gli operatori, gli obblighi internazionali dell'Unione applicabili nei loro confronti.
- (7) Il termine «dati del sistema di controllo dei pescherecci» dovrebbe essere sostituito dal termine «dati sulla posizione del peschereccio», che è più corretto. La definizione relativa ai «dati sulla posizione del peschereccio» non dovrebbe più far riferimento alla trasmissione mediante dispositivi di localizzazione via satellite, poiché attualmente sono disponibili tecnologie diverse per localizzare le navi e trasmettere dati sulla loro posizione.
- (8) La definizione di «partita» dovrebbe essere allineata a quella contenuta nella legislazione alimentare dell'Unione.
- (9) La definizione di «piani pluriennali» dovrebbe essere aggiornata per tener conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (10) È opportuno sostituire il termine «risorse acquatiche viventi» e il termine «risorse acquatiche vive», contenuti nelle definizioni di «licenza di pesca», «zona di restrizione della pesca» e «pesca ricreativa», con il termine «risorse biologiche marine», al fine di adeguare tali definizioni alla terminologia utilizzata nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) Al fine di garantire la coerenza con le norme sulle misure tecniche di cui al regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, è opportuno introdurre una definizione di «specie sensibili».

⁽⁵⁾ Decisione del Consiglio 2011/443/UE, del 20 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).



- (12) Per comprendere meglio e prevenire gli impatti negativi delle attività di pesca sulle specie sensibili, e anche per ridurre o eliminare le catture accidentali delle specie minacciate di estinzione, è necessario migliorare la raccolta di dati sulle catture accidentali di specie sensibili. A tal fine, nel giornale di pesca dovrebbero essere registrate ulteriori informazioni sulle catture accidentali di specie sensibili.
- (13) Se da un lato la maggior parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 si riferiscono alle navi da cattura, dall'altro un efficace regime dell'Unione di controllo della pesca richiede che, in certi casi, siano altresì contemplate altre navi utilizzate per lo sfruttamento delle risorse biologiche marine. A tal fine, è opportuno sostituire la definizione di «peschereccio» di cui a tale regolamento con una definizione più dettagliata che chiarisca che il termine contempla le navi da cattura nonché qualsiasi altra nave utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi d'appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, i rimorchiatori, le navi ausiliarie e le navi trasportatrici utilizzate per il trasporto di prodotti della pesca, ma escluse le navi portacontainer e le navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura. È inoltre opportuno introdurre una definizione di «nave da cattura».
- (14) È opportuno introdurre una definizione di «operazione di pesca» per chiarire il significato del termine e distinguerlo dal termine «attività di pesca», che ha una portata più ampia.
- (15) Il rilascio in acqua del pescato (slipping) è una pratica in base a cui le catture sono liberate intenzionalmente dall'attrezzo da pesca prima di essere salpate a bordo del peschereccio, il che potrebbe costituire una violazione dell'obbligo di salpare e detenere a bordo del peschereccio specie soggette all'obbligo di sbarco. È pertanto opportuno introdurre una definizione di «rilascio in acqua del pescato (slipping)».
- (16) È opportuno aggiornare e chiarire le disposizioni in materia di licenze e autorizzazioni di pesca. Per garantire un controllo completo, i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura dovrebbero essere autorizzati a svolgere attività di pesca solo se sono stati autorizzati in tal senso dal loro Stato membro di bandiera. È pertanto opportuno introdurre una nuova disposizione sulle autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura.
- (17) Gli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi, in particolare quelli in plastica, costituiscono una delle forme più nocive di rifiuti marini come pure di rifiuti di plastica in mare. Al fine di ridurre l'impatto significativo e a lungo termine degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi sulla vita e sugli ecosistemi marini, è essenziale garantire che gli attrezzi da pesca, al termine del loro ciclo di vita, siano riportati a terra per essere trattati negli impianti portuali di raccolta istituiti a tal fine a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾. Ciò consentirebbe inoltre agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito ai rifiuti di attrezzi da pesca, compresi quelli al termine del loro ciclo di vita, che essi raccolgono ogni anno a norma della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. A tal fine, è opportuno prevedere la possibilità di adottare procedure atte a garantire che i comandanti dei pescherecci dell'Unione notifichino alle autorità competenti i loro attrezzi giunti al termine del loro ciclo di vita e li conferiscano agli impianti portuali di raccolta o ad altri sistemi di raccolta equivalenti.
- (18) Al fine di garantire l'ecosostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e prevenire gravi rischi per gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana derivanti dallo smaltimento illecito in mare di attrezzi da pesca e di altri attrezzi o imbarcazioni a bordo utilizzati nella pesca, in particolare gli attrezzi in plastica, tale smaltimento da parte dei pescherecci dovrebbe essere considerato un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (19) La pesca artigianale svolge un ruolo importante nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il suo possibile impatto sugli stock ittici è importante garantire che le attività di pesca e lo sforzo di pesca delle navi di minori dimensioni siano conformi alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere in grado di localizzare tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza fuori

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).



tutto inferiore a 12 metri, e di ricevere da essi i dati sulla loro posizione a intervalli regolari e sufficientemente brevi. Per agevolare ulteriormente l'uso dei sistemi di localizzazione per le navi di piccole dimensioni, la Commissione dovrebbe sviluppare, su richiesta di uno o più Stati membri, un sistema di localizzazione per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare talune navi di piccole dimensioni dall'obbligo di localizzazione per un periodo limitato, al fine di concedere a tali navi tempo sufficiente per prepararsi all'uso di nuovi strumenti. In ogni caso, l'attuazione di dette misure dovrebbe essere equilibrata e proporzionata agli obiettivi perseguiti e non dovrebbe comportare un onere eccessivo per la flotta, in particolare per la flotta di piccole dimensioni, che può beneficiare di aiuti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

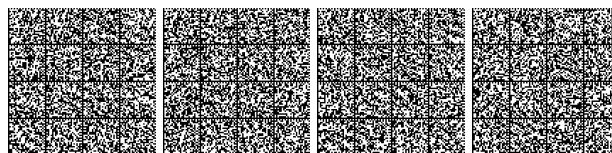
- (20) A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione deve rispettare le norme di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione, comprese le norme relative al sistema di controllo dei pescherecci. Per garantire un controllo completo, l'obbligo di installare a bordo un dispositivo di controllo del peschereccio pienamente funzionante che permette la localizzazione e l'identificazione automatica del peschereccio da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, che fa parte di tali norme di controllo, dovrebbe applicarsi a tutti i pescherecci di paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione, compresi quelli che svolgono attività di pesca diverse dalle operazioni di pesca e che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2403.
- (21) Per chiarire il ruolo dei centri di controllo della pesca, è opportuno collocare in un articolo separato le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (22) Ai fini di un controllo e di una sorveglianza efficaci delle attività di pesca nell'Unione, è opportuno che i centri di controllo della pesca siano dotati di personale e attrezzature adeguati e che dispongano almeno di un sistema di allarme automatico e/o di un servizio di guardia al di fuori dell'orario lavorativo.
- (23) È opportuno specificare le norme relative all'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS) dei pescherecci dell'Unione. Per tenere conto di circostanze eccezionali relative alla sicurezza o alla protezione dell'equipaggio di un peschereccio, è opportuno prevedere, a determinate condizioni, una deroga all'obbligo di mantenere sempre in funzione l'AIS di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (24) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ al fine di allinearne alcune disposizioni all'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Per garantire l'efficacia del regime dell'Unione di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio del rispetto dell'obbligo di sbarco, è necessario dotare certe navi da cattura, sulla base di una valutazione del rischio, di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM) a bordo. Tali sistemi dovrebbero includere telecamere a circuito chiuso (CCTV). I dati ricavati dalle CCTV non dovrebbero essere trasmessi in diretta streaming. Al fine di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, la registrazione di materiale video mediante sistemi CCTV dovrebbe essere consentita solo in relazione agli attrezzi e alle parti delle navi in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati o nei casi in cui possono

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

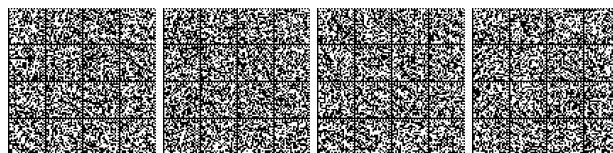
⁽¹²⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1).

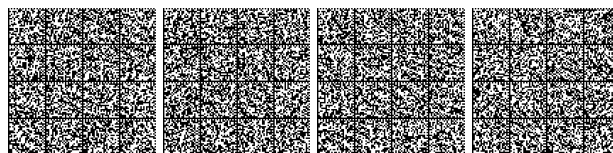


verificarsi rigetti. L'attività di registrazione dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui gli attrezzi sono utilizzati attivamente, come la cala o il recupero o il ritiro dell'attrezzo dall'acqua, e in cui le catture sono imbarcate e trattate dall'equipaggio o possono verificarsi rigetti. La possibilità di identificare singole persone nel materiale video registrato dovrebbe essere limitata per quanto possibile e, ove necessario, i dati dovrebbero essere resi anonimi. Per garantire chiarezza e coerenza, è opportuno stabilire norme in materia di accesso delle autorità competenti ai dati ricavati da tali sistemi REM. I filmati dei sistemi CCTV dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità specificate nel regolamento (CE) n. 1224/2009 esclusivamente ai fini del controllo e dell'ispezione di cui al regolamento stesso.

- (25) Per facilitare l'uso dei sistemi REM su base volontaria, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire incentivi a tal fine.
- (26) Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture.
- (27) La presentazione in formato cartaceo dei dati relativi alla registrazione delle catture ha portato a informazioni incomplete e inattendibili e, in ultima analisi, a dichiarazioni delle catture inadeguate, dagli operatori agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione, e ha ostacolato lo scambio di informazioni tra Stati membri. Si ritiene quindi necessario che i comandanti registrino i dati riguardanti le catture in formato digitalizzato e li trasmettano per via elettronica, in particolare i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco.
- (28) Al fine di agevolare il controllo dell'attuazione dei piani pluriennali, le catture di stock demersali oggetto di tali piani dovrebbero essere stivate separatamente, in modo che i diversi stock catturati siano facilmente identificabili a bordo del peschereccio a fini di ispezione. Tuttavia, l'introduzione di un maggior numero di piani pluriennali ha fatto aumentare i casi in cui, in determinate circostanze, potrebbe essere difficile per i comandanti adempiere tale obbligo per motivi quali lo spazio di magazzino limitato a bordo, il numero elevato di specie in piccole quantità detenute a bordo, le catture detenute a bordo in serbatoi di acqua di mare refrigerata, il numero di stock differenti catturati in un determinato tipo di pesca o i timori legati alla sicurezza dell'equipaggio. Per tali casi dovrebbe essere contemplata la possibilità di prevedere esenzioni dall'obbligo di stivare le catture separatamente.
- (29) L'assenza di un obbligo di dichiarazione delle catture per i comandanti delle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ha portato a dati relativi alla registrazione delle catture incompleti e inattendibili per queste navi, poiché raccolti principalmente sulla base di piani di campionamento. È quindi importante che tali obblighi vengano imposti a tutti i pescherecci, indipendentemente dalle loro dimensioni. Ciò porterà anche ad una semplificazione normativa e al miglioramento del controllo e del rispetto delle norme.
- (30) Al fine di migliorare l'efficacia del controllo, è importante che le informazioni contenute nel giornale di pesca siano più dettagliate e che includano pertanto, nel caso di navi da cattura di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, dati sulle catture per singola operazione di pesca. Nel caso di navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, il giornale di pesca elettronico e la trasmissione delle informazioni ivi contenute non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i comandanti di tali navi. Pertanto, nel caso di navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, i comandanti dovrebbero essere tenuti unicamente a presentare le informazioni contenute nel giornale di pesca dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio dello sbarco.
- (31) I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri dovrebbero avere la possibilità di compilare e presentare il giornale di pesca elettronico con mezzi semplificati.
- (32) Per agevolare l'attuazione e l'utilizzo dei giornali di pesca elettronici da parte di tutte le navi, la Commissione dovrebbe sviluppare, su richiesta di uno o più Stati membri, un sistema di registrazione e dichiarazione delle catture da parte delle navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che sia adattato alle circostanze specifiche delle navi più piccole.
- (33) Al fine di rafforzare il controllo delle catture di specie sensibili, è opportuno registrare nel giornale di pesca ulteriori informazioni sui rigetti di tali specie.



- (34) È opportuno modificare le disposizioni riguardanti il margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi di pesce detenuti a bordo figuranti nel giornale di pesca per far fronte alle difficoltà di stimare correttamente a bordo le catture per specie inerenti alle quantità di catture più piccole e agli sbarchi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnid tropicali con ciancio. Le stesse modifiche dovrebbero essere apportate alle disposizioni relative al margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo. Per quanto riguarda le deroghe concesse per gli sbarchi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnid tropicali con ciancio, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fornire ulteriori dettagli in merito a condizioni uniformi relative allo sbarco e alla pesatura dei prodotti della pesca nei porti inseriti nell'elenco, quali la partecipazione di terzi indipendenti accreditati in grado di garantire la correttezza della dichiarazione delle catture allo sbarco o i requisiti per le operazioni di campionamento e pesatura. Tali condizioni dovrebbero garantire un controllo adeguato di tali operazioni. La Commissione dovrebbe adottare, mediante atti di esecuzione, l'elenco dei porti che soddisfano dette condizioni uniformi. Lo stesso potrebbe valere anche per l'elenco dei porti nei paesi terzi, compresi i porti designati nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, a condizione che siano garantiti il necessario controllo da parte delle pertinenti autorità competenti del paese terzo interessato e la cooperazione con esse.
- (35) È opportuno che, alla partenza, la nave da cattura attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata di pesca per consentire un controllo più accurato e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la rintracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento.
- (36) Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca e sulla perdita di tali attrezzi alle autorità competenti degli Stati membri, il giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative agli attrezzi da pesca e agli attrezzi da pesca perduti. Ogni anno, la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito web una raccolta delle informazioni relative agli attrezzi da pesca perduti fornite dagli Stati membri.
- (37) Il regolamento (UE) 2017/2403 stabilisce norme per i pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione. In forza dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto regolamento, i pescherecci di paesi terzi autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione devono rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui essi operano. Per evitare ripetizioni e garantire chiarezza, è opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 che stabiliscono specificamente norme per i pescherecci di paesi terzi.
- (38) La notifica di sbarco preventiva permette di migliorare il controllo del rispetto delle norme riguardanti la registrazione delle catture e le attività di pesca. Per migliorare il rispetto delle norme riguardanti la registrazione delle catture, le disposizioni sulla notifica preventiva dovrebbero applicarsi a tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, anziché limitarsi a quelli che praticano la pesca di stock oggetto di piani pluriennali. Tuttavia, per talune categorie di navi gli Stati membri costieri dovrebbero poter fissare un termine più breve per la notifica preventiva, purché ciò non pregiudichi la capacità delle loro autorità competenti di effettuare un'ispezione all'arrivo.
- (39) I pescherecci dell'Unione che sbarcano prodotti della pesca in paesi terzi dovrebbero presentare una notifica preventiva ai rispettivi Stati membri di bandiera. I pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca in acque di paesi terzi o in alto mare dovrebbero ottenere un'autorizzazione dai rispettivi Stati membri di bandiera. Tali notifiche preventive e autorizzazioni sono necessarie, tenuto conto delle responsabilità che incombono agli Stati membri di bandiera di impedire l'immissione nei mercati internazionali di prodotti provenienti dalla pesca INN.
- (40) È opportuno modificare le disposizioni riguardanti la registrazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca da parte degli Stati membri al fine di includervi i dati figuranti nei registri di pesatura, nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nei documenti di trasporto.
- (41) È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni.



- (42) Al fine di garantire la massima esattezza dei dati sulle catture forniti alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero correggere i dati aggregati trasmessi alla Commissione qualora in precedenza abbiano presentato solo stime, qualora rilevino discrepanze dopo aver convalidato i dati o qualora la Commissione rilevi discrepanze.
- (43) È opportuno chiarire che le catture di una specie, di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro interessato soltanto quando previsto a norma dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (44) È opportuno semplificare le disposizioni relative alla pubblicazione, da parte della Commissione, di una decisione di chiusura delle attività di pesca allorché un contingente è esaurito o lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, in modo da darne tempestivamente notizia. È inoltre opportuno far sì che tali disposizioni siano armonizzate con quelle riguardanti l'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (45) È opportuno aggiornare le disposizioni riguardanti la capacità di pesca per tener conto del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (46) Se le navi da cattura operano con un motore la cui potenza supera la potenza certificata dichiarata nella licenza di pesca e indicata nel registro della flotta peschereccia dell'Unione, non è possibile garantire il rispetto dei limiti di capacità di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno chiarire le disposizioni riguardanti la verifica della potenza del motore. È inoltre importante prevedere la possibilità di verificare efficacemente la potenza del motore di talune navi da cattura che presentano un elevato rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore o che operano in zone specifiche, ad esempio mediante dispositivi che tengano sotto controllo in maniera continua la potenza del motore. Inoltre, è opportuno semplificare le disposizioni riguardanti la verifica della stazza delle navi da cattura ai fini del controllo della capacità di pesca.
- (47) Al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto ad elaborare e aggiornare regolarmente un programma nazionale di controllo annuale o pluriennale che copra tutte le norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il controllo sia effettuato sulla base di un'analisi del rischio di non conformità.
- (48) Al fine di garantire la trasparenza in materia di controllo e ispezione delle attività di pesca, ogni Stato membro dovrebbe pubblicare una volta all'anno sul proprio sito web una relazione annuale contenente alcune informazioni minime previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009, quali i dati sulle risorse disponibili per il controllo e le ispezioni, il controllo e le ispezioni effettuati, le infrazioni constatate e accertate nonché le sanzioni imposte. Ogni anno, la Commissione dovrebbe pubblicare una raccolta delle informazioni pertinenti comunicate dagli Stati membri.
- (49) A fini di maggiore chiarezza, è opportuno modificare la definizione di «zona di restrizione della pesca». Tale definizione dovrebbe includere specifiche zone marine geograficamente delimitate all'interno di uno o più bacini marittimi, comprese le zone marine protette, in cui tutte o talune attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente al fine di migliorare la conservazione delle risorse biologiche marine o la protezione degli ecosistemi marini in virtù delle norme della politica comune della pesca, come quelle di cui agli articoli 12, 17 e 21, all'allegato II, agli allegati da V a VIII, parti C, all'allegato XI, parte B, e all'allegato XII, parti C e D, del regolamento (UE) 2019/1241 e di cui al regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, nonché a zone analoghe stabilite in altre norme della politica comune della pesca. È inoltre opportuno migliorare le norme sul controllo nelle zone di restrizione della pesca, anche obbligando gli Stati membri a pubblicare l'elenco di tali zone e delle corrispondenti restrizioni sui rispettivi siti web ufficiali.
- (50) Le attività che consistono nello sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine senza l'uso di una nave da cattura rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca. Tali attività comprenderebbero, ad esempio, la raccolta di molluschi, la pesca subacquea, la pesca sul ghiaccio e la pesca dalla riva, compresa la pesca a piedi. Pertanto, al fine di armonizzare il controllo di tali attività in tutta l'Unione, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 1224/2009 una definizione di «pesca senza peschereccio» e misure di controllo specifiche per tali attività, tenendo conto, ove necessario, delle specificità di tali attività di pesca, comprese le specificità regionali.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/224 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj>).



- (51) La pesca ricreativa svolge un ruolo importante nell'Unione, dal punto di vista biologico, economico e sociale. Considerando il significativo impatto della pesca ricreativa su determinati stock, occorre stabilire disposizioni specifiche che consentano agli Stati membri di controllare tale tipo di pesca in modo efficace, anche prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza. La raccolta di dati affidabili sulle catture ricavati da alcune attività di pesca ricreativa è necessaria per fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per una gestione e un controllo efficaci delle risorse biologiche marine. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero disporre di un sistema per controllare efficacemente le catture in alcune attività di pesca ricreativa, comprese le attività non commerciali svolte da singole persone a bordo di pescherecci o le attività organizzate da enti commerciali nei settori del turismo o della competizione sportiva.
- (52) La politica comune della pesca prevede già numerose misure specifiche di conservazione applicabili alla pesca ricreativa, in particolare nei regolamenti del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici. Le misure specifiche di conservazione già applicate comprendono i limiti di cattura in peso, i limiti di cattura in numero di esemplari e i divieti di pesca in zone o periodi specifici, o con determinati attrezzi. La conservazione di particolari specie potrebbe richiedere, in futuro, il ricorso a misure diverse da quelle già applicate. L'esecuzione delle misure di conservazione applicabili alla pesca ricreativa richiede l'adozione di adeguate misure di controllo.
- (53) Ad eccezione del divieto di commercializzazione o vendita delle catture provenienti dalla pesca ricreativa, che dovrebbe essere applicato da tutti gli Stati membri, le norme sul controllo della pesca ricreativa dovrebbero applicarsi soltanto agli Stati membri costieri.
- (54) È opportuno chiarire le disposizioni riguardanti il controllo nella catena di approvvigionamento, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare il controllo e ispezioni in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto e la ristorazione.
- (55) Al fine di migliorare il controllo della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è opportuno chiarire e aggiornare le norme relative alla raccolta di tali prodotti in partite e alla fusione e suddivisione delle partite.
- (56) In linea con i requisiti di rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione ⁽¹⁴⁾ stabilisce talune norme in materia di rintracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente che una serie specifica di informazioni deve essere archiviata dagli operatori, messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferita all'operatore al quale è fornito il prodotto della pesca o dell'acquacoltura. La rintracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire il controllo, garantire la tutela degli interessi dei consumatori, contrastare la pesca INN e contribuire a garantire una concorrenza leale.
- (57) È pertanto opportuno basarsi sulle norme vigenti in materia di rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011. Una serie specifica di informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe essere archiviata dagli operatori, messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferita all'operatore al quale sono forniti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Nel caso di prodotti della pesca non importati, le informazioni sulla rintracciabilità dovrebbero includere l'identificativo unico (o gli identificativi unici) della bordata di pesca, per consentire di collegare una partita specifica di prodotti della pesca a un particolare sbarco da parte di uno o più pescherecci dell'Unione nella stessa area geografica pertinente. In caso di pesca senza peschereccio, tali informazioni dovrebbero includere l'identificativo unico o gli identificativi unici del giorno di pesca.

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).



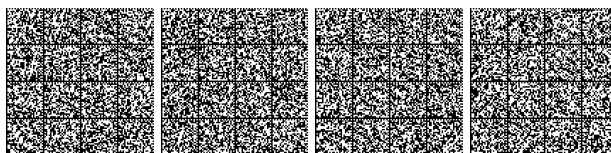
- (58) In linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 le informazioni sulla rintracciabilità utili per il controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere disponibili dalla prima vendita fino alla vendita al dettaglio. Ciò, in particolare, farà sì che le informazioni sulla specie e sull'origine del prodotto della pesca o dell'acquacoltura fornite al consumatore siano precise.
- (59) È opportuno applicare le stesse norme previste per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Unione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi. Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la rintracciabilità dovrebbero includere un riferimento al numero del certificato o dei certificati di cattura presentati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽¹⁷⁾.
- (60) Ai fini di una trasmissione efficace e tempestiva delle informazioni sulla rintracciabilità relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli operatori dovrebbero mettere a disposizione in formato digitale all'interno della catena di approvvigionamento e alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni sui prodotti che rientrano nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁸⁾.
- (61) Al fine di garantire un'efficiente rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata, la Commissione dovrebbe condurre uno studio comprendente un'analisi delle soluzioni o dei metodi disponibili per consentire un'efficace rintracciabilità di tali prodotti. Sulla base di tale studio, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti delegati, norme dettagliate sui requisiti di rintracciabilità per le partite di tali prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (62) Nel caso di prodotti della pesca venduti direttamente dal peschereccio al consumatore finale, le norme riguardanti la rintracciabilità, gli acquirenti registrati e le note di vendita non dovrebbero applicarsi a quantitativi inferiori a determinate soglie. Tali soglie dovrebbero essere armonizzate e sufficientemente basse da ridurre al minimo l'immissione sul mercato di prodotti della pesca non rintracciabili e, pertanto, impossibili da controllare e che potrebbero contribuire al commercio illegale.
- (63) Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile. A tale scopo è necessario rafforzare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco, senza creare oneri sproporzionati per gli operatori.
- (64) La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Di norma, tutti i prodotti dovrebbero essere pesati, per specie, al momento dello sbarco, in modo da garantire la corretta dichiarazione delle catture. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere conservati per un periodo di tre anni.
- (65) È opportuno autorizzare la pesatura a campione, la pesatura a bordo o la pesatura dopo il trasporto solo nel rispetto di condizioni rigorose. Dopo l'adozione dei piani di campionamento, dei piani di controllo e dei programmi comuni di controllo da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca conformemente a tali piani di campionamento, piani di controllo o programmi comuni di controllo.
- (66) Al fine di migliorare il controllo e permettere la convalida tempestiva dei dati relativi alla registrazione delle catture e lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri, è necessario che tutti gli operatori registrino tali dati in formato digitale e li trasmettano per via elettronica agli Stati membri. Ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.
- (67) Vista la disponibilità di strumenti tecnologici adeguati, l'obbligo di registrare i dati in formato digitale e di trasmetterli per via elettronica agli Stati membri dovrebbe essere imposto a tutti gli acquirenti registrati di prodotti della pesca.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



- (68) La trasmissione dei documenti di trasporto agli Stati membri pertinenti dovrebbe essere semplificata ed effettuata prima dell'inizio del trasporto, così da consentire alle autorità competenti di attuare il controllo e le ispezioni.
- (69) Le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita, le dichiarazioni di assunzione in carico e i documenti di trasporto dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata di pesca per consentire un controllo più accurato e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la rintracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Nel caso della pesca senza peschereccio, è opportuno che l'identificativo unico o gli identificativi unici del giorno di pesca siano riportati nelle note di vendita, nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nei documenti di trasporto; dovrebbero inoltre essere apportati alcuni adeguamenti in altre disposizioni per tenere conto dell'inclusione della pesca senza peschereccio.
- (70) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 concernenti il controllo delle organizzazioni di produttori e il controllo del regime dei prezzi e degli interventi non sono più pertinenti e dovrebbero essere soppresse, poiché tali controlli sono ora previsti dal regolamento (UE) n. 1379/2013.
- (71) Ispezioni che prevedano la partecipazione di funzionari dello Stato membro di bandiera e dello Stato membro costiero faciliterebbero la cooperazione e lo scambio di informazioni e competenze. Pertanto, uno Stato membro costiero dovrebbe avere la possibilità di invitare i funzionari di uno Stato membro di bandiera a partecipare alle ispezioni dei pescherecci battenti bandiera di quest'ultimo quando tali pescherecci operano nelle acque dello Stato costiero o sbarcano nei suoi porti o nei suoi luoghi di sbarco.
- (72) Al fine di garantire che gli operatori rispettino le norme della politica comune della pesca, il regolamento (CE) n. 1224/2009 dovrebbe stabilire in che modo i funzionari debbano procedere in caso di possibili violazioni di tali norme. Ciò dovrebbe comprendere norme su come gestire le infrazioni constatate nei casi in cui i funzionari abbiano motivo di ritenere, sulla base di ispezioni ovvero di dati o informazioni pertinenti, che possa essere stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca e prima di una decisione di un organo giurisdizionale o di un'autorità competente che confermerà se tale infrazione è stata commessa o meno.
- (73) Al fine di migliorare la valutazione dei rischi effettuata dalle autorità nazionali in sede di pianificazione delle attività di controllo e l'efficacia delle ispezioni, è opportuno rafforzare le disposizioni riguardanti il registro nazionale delle infrazioni.
- (74) Le sanzioni e le altre misure previste dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 dovrebbero essere applicate dagli Stati membri nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto della persona di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.
- (75) È opportuno rafforzare le norme e le procedure relative alla notifica delle informazioni pertinenti sulle misure adottate e sulle sanzioni imposte dagli Stati membri nei confronti di cittadini di altri Stati membri o di paesi terzi o di pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri o di paesi terzi, comprese quelle relative alla determinazione di punti di penalizzazione per infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca, al fine di migliorare il controllo della pesca e l'applicazione delle norme all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.
- (76) Al fine di garantire condizioni di parità e un'applicazione coerente negli Stati membri per quanto riguarda il trattamento giudiziario e amministrativo riservato a coloro che commettono infrazioni alle norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi a tali norme.
- (77) Ai fini di un efficace effetto deterrente contro i comportamenti più lesivi, in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione, è necessario predisporre un elenco esauriente di infrazioni da considerarsi gravi in qualunque circostanza. Inoltre, altre infrazioni alle norme della politica comune della pesca dovrebbero essere considerate gravi qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Al fine di garantire un'applicazione efficace e proporzionata e un approccio armonizzato in tutta l'Unione, occorre inoltre predisporre un elenco esauriente di criteri che le autorità nazionali competenti siano tenute ad utilizzare al momento di stabilire la gravità di tali infrazioni.
- (78) Le infrazioni gravi dovrebbero essere soggette a sanzioni amministrative o penali effettive, proporzionate e dissuasive.



- (79) Qualora vi siano chiare indicazioni del fatto che il contenuto di uno qualsiasi dei criteri per considerare un'infrazione grave è insufficiente a garantire un'applicazione efficace e proporzionata delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e tra di essi, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di adeguare tali criteri mediante atti delegati. Nell'esercizio del potere conferitole di modificare tali criteri, la Commissione dovrebbe tenere conto, in particolare, del parere del gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle conclusioni della relazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tali modifiche non dovrebbero aggiungere nuovi criteri e dovrebbero abrogare dei criteri solo in casi eccezionali in cui vi siano chiare indicazioni che ciò è necessario per garantire un'applicazione efficace e proporzionata delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e tra di essi.
- (80) Per quanto riguarda le infrazioni gravi, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative di natura pecuniaria, fatte salve altre opportune sanzioni e misure accessorie, e dovrebbero essere fissati livelli minimi per tali sanzioni. In alternativa, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere importi standard per le sanzioni amministrative di natura pecuniaria e dovrebbero essere fissati livelli adeguati per tali importi standard. Questi livelli minimi e importi standard non dovrebbero pregiudicare la discrezionalità delle autorità competenti di discostarsi da tali livelli minimi in singoli casi, conformemente al diritto nazionale, al fine di tenere conto delle specifiche circostanze individuali e finanziarie nonché di altre circostanze attenuanti del caso, quali la cooperazione con le autorità di contrasto, l'età del trasgressore o la sua ridotta capacità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati, in alternativa, a prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, garantendo nel contempo che tali sanzioni abbiano un effetto equivalente alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria. Ciò non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità degli organi giurisdizionali di determinare le sanzioni penali in singoli casi, conformemente al diritto nazionale, e di tenere conto delle specifiche circostanze individuali e finanziarie nonché di altre circostanze attenuanti del caso.
- (81) Per aumentare i livelli di conformità e ridurre la probabilità che siano commesse infrazioni gravi, gli Stati membri dovrebbero applicare un sistema a punti e assegnare punti ai titolari di licenze di pesca e ai comandanti delle navi da cattura interessati in caso di infrazioni gravi accertate. Non dovrebbero essere assegnati punti in caso di infrazioni commesse da pescherecci privi di nazionalità, di infrazioni relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti della pesca o dell'acquacoltura e allo svolgimento di attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN e di infrazioni relative alle attività di pesca ricreativa. Non dovrebbero essere assegnati punti nemmeno nel caso in cui l'infrazione consista nel mancato adempimento degli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, se l'infrazione in questione non è applicabile al titolare della licenza di pesca o al comandante.
- (82) Al fine di garantire il costante effetto deterrente del sistema a punti per i titolari di una licenza di pesca, i punti assegnati dovrebbero essere trasferiti al nuovo titolare della licenza di pesca nel caso in cui la nave o la licenza di pesca sia venduta, trasferita o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione, anche a un operatore di un altro Stato membro.
- (83) Al fine di garantire condizioni di parità per i comandanti, il sistema a punti per i comandanti dovrebbe essere armonizzato e allineato al sistema a punti per i titolari di licenza. Gli Stati membri di bandiera dovrebbero pertanto assegnare punti ai comandanti delle navi da cattura battenti la loro bandiera qualora abbiano commesso un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, lo Stato membro di cui il comandante è cittadino dovrebbe essere informato e registrare i punti assegnati a tale comandante, nel caso in cui detti punti siano stati assegnati da un altro Stato membro.
- (84) Al fine di conseguire migliori condizioni di parità e una cultura del rispetto delle norme all'interno e all'esterno dell'Unione, ai comandanti per i quali l'assegnazione di punti ha determinato la sospensione o la revoca del diritto a esercitare il comando di un peschereccio dovrebbe essere impedito di operare in qualità di comandante di un peschereccio dell'Unione, a titolo permanente o per la durata della sospensione. Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro a tal fine.



- (85) Le infrazioni gravi dovrebbero includere il ricorso agli attrezzi da pesca o ai metodi vietati di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 o figuranti in altre norme equivalenti della politica comune della pesca che contengano analoghi divieti generali sull'uso di determinati attrezzi da pesca o metodi.
- (86) Al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca in materia di capacità di pesca, alcune attività consistenti nella manomissione dei motori delle navi, al fine di aumentarne la potenza, o nell'uso di un motore manomesso, dovrebbero essere considerate infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (87) Al fine di rafforzare il rispetto delle norme della politica comune della pesca e migliorare la raccolta di dati, le infrazioni gravi consistenti nella violazione delle norme sui margini di tolleranza per i giornali di pesca e le dichiarazioni di trasbordo, di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, dovrebbero essere distinte da altre infrazioni gravi consistenti nel mancato adempimento degli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, sulla base di determinate condizioni. In particolare, la mancata registrazione e dichiarazione di eventuali catture di una specie soggetta all'obbligo di sbarco dovrebbe essere considerata un'infrazione grave nell'ambito di quest'ultima categoria sulla base dell'entità dell'illecito, che deve essere determinata dalle autorità competenti degli Stati membri in funzione delle circostanze di ciascun caso, quali, ove applicabile, le specificità dei tipi di pesca interessati. A tale scopo è opportuno prestare particolare attenzione alla natura e alla portata della condotta, comprese le catture complessive, il quantitativo, il tipo e la proporzione delle catture non dichiarate, anche alla luce del margine di tolleranza applicabile, e a eventuali indicazioni dell'intenzione di eludere le norme relative alla compilazione dei giornali di pesca o delle dichiarazioni di trasbordo.
- (88) È opportuno specificare quali attività esercitate da cittadini degli Stati membri e da pescherecci dell'Unione per quanto riguarda l'esercizio della pesca INN o il sostegno alla stessa dovrebbero costituire un'infrazione grave. Oltre ai comportamenti che costituiscono un'infrazione grave alle norme sulle attività di pesca, dovrebbero essere considerate infrazioni gravi anche le attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi l'importazione o gli scambi di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN, come l'acquisto di tali prodotti effettuato senza tutti i documenti richiesti per legge.
- (89) L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. Inoltre, tutti gli Stati membri sono parte della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato, che prevede che l'esazione illegale di lavoro forzato o obbligatorio sia punibile come reato penale e sia soggetta a sanzioni imposte per legge realmente efficaci e rigorosamente applicate. Lo svolgimento di attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato è altresì contrario agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare che le attività di pesca debbano essere gestite in modo coerente con gli obiettivi di conseguire benefici sociali e occupazionali e debbano contribuire a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca. Compromette inoltre la parità di condizioni per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione. Pertanto, lo svolgimento di attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato dovrebbe essere considerato un'infrazione grave, fatte salve eventuali sanzioni penali per il lavoro forzato in conformità degli obblighi degli Stati membri ai sensi della Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato.
- (90) Gli organismi nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca e qualunque organo giudiziario pertinente dovrebbero avere accesso al registro nazionale delle infrazioni. Un sistema pienamente trasparente di scambio delle informazioni contenute nei registri nazionali tra gli Stati membri migliorerà inoltre l'efficacia e garantirà la parità di condizioni nelle attività di controllo.
- (91) Ai sensi degli accordi internazionali, il superamento di un contingente ad opera di uno Stato membro può comportare una riduzione del contingente dell'Unione nel quadro di tali accordi. Ove sia effettuata tale riduzione, è opportuno che il Consiglio, nell'assegnare le possibilità di pesca per tale stock o gruppo di stock a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'anno in relazione al quale tale riduzione è effettuata e, ove necessario, per l'anno successivo, adegui i contingenti degli Stati membri in modo che gli Stati membri che non hanno superato il contingente non risentano della riduzione del contingente dell'Unione.



- (92) La convalida è una fase importante per far sì che i dati raccolti dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano attendibili e completi. È opportuno chiarire quali sono i dati da convalidare e gli obblighi degli Stati membri in caso di incongruenze.
- (93) Per adempiere gli obblighi che le derivano in virtù delle norme della politica comune della pesca, la Commissione deve poter accedere ai vari dati raccolti dagli Stati membri. È opportuno chiarire quali dati debbano essere accessibili alla Commissione e quali compiti essa debba svolgere utilizzandoli.
- (94) I dati raccolti dagli Stati membri sono molto importanti anche a fini scientifici. È opportuno precisare che gli organismi scientifici indipendenti riconosciuti a livello nazionale, dell'Unione o internazionale possono ottenere l'accesso ai dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare ai dati sulla posizione del peschereccio e sull'attività di pesca. Prima di trasferire tali dati, gli Stati membri dovrebbero valutare se la ricerca scientifica possa essere condotta sulla base di dati pseudonimizzati o anonimizzati e, in tal caso, fornire a tali organismi scientifici dati che sono stati resi anonimi in tal modo. I dati sull'attività di pesca raccolti dagli Stati membri sono importanti anche per l'elaborazione di statistiche, in particolare da parte di Eurostat, che dovrebbe poter utilizzare tali dati per produrre statistiche sulla pesca.
- (95) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, per ciascuna agenzia dovrebbe essere eseguita ogni cinque anni una valutazione da effettuare su richiesta della Commissione. Dato che una serie di sfide in materia di pesca e ambiente sono strettamente interconnesse, la Commissione, nel contesto della prossima valutazione periodica dell'Agenzia europea dell'ambiente («AEA»), valuterà come rafforzare la cooperazione e la pertinente condivisione dei dati tra l'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») e l'AEA e in quale formato tale cooperazione rafforzata potrebbe essere formalizzata, fra l'altro presentando, se necessario, proposte legislative pertinenti o altre misure a tal fine.
- (96) Poiché lo scambio di dati tra gli Stati membri è fondamentale per il controllo e l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire le disposizioni che disciplinano tali scambi.
- (97) Per consentire alla Commissione di convalidare i dati sulle catture forniti dagli Stati membri e di adempiere i propri obblighi nell'ambito di accordi internazionali, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione, mediante scambio elettronico diretto, i dati relativi all'attività dei pescherecci battenti la loro bandiera.
- (98) L'insieme dei dati raccolti dagli Stati membri ai quali la Commissione dovrebbe avere accesso, ad esempio quelli relativi all'attività di pesca, al controllo e alle infrazioni, potrebbe includere dati personali. Poiché l'identificativo unico della bordata di pesca, il nome del peschereccio o, nel caso di pesca senza peschereccio, l'identificativo unico del giorno di pesca potrebbero portare all'identificazione di persone fisiche, quali l'armatore o il comandante di un peschereccio, le informazioni contenenti tali dati, in determinate circostanze, possono anche configurarsi come dati personali.
- (99) I regolamenti (UE) 2016/679 ⁽¹⁹⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽²⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e, per taluni trattamenti dei dati personali, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ si applicano quando sono trattati dati personali nel contesto dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 e del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, ed è opportuno far sì che gli obblighi in materia di protezione dei dati personali siano rispettati in ogni momento e a tutti i livelli.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

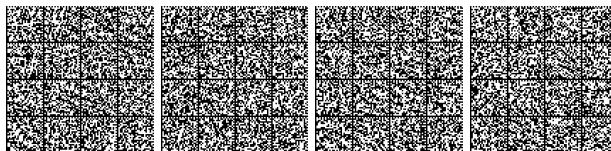
⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽²¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).



- (100) Il trattamento dei dati personali contenuti nelle informazioni raccolte a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 è necessario per garantire l'effettiva attuazione e il rispetto delle norme e degli obiettivi della politica comune della pesca. In particolare, per monitorare le possibilità di pesca, compreso il tasso di utilizzo dei contingenti, assicurare il rispetto di altre misure di gestione e di conservazione, monitorare le attività di pesca o effettuare valutazioni che consentano il controllo basato sul rischio, gli Stati membri hanno bisogno di trattare i dati sulla posizione del peschereccio, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida e i controlli incrociati. Ciò è necessario per garantire la completezza ed esattezza dei dati trasmessi dagli operatori e il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori. Per poter controllare e valutare l'applicazione delle norme della politica comune della pesca attraverso verifiche, ispezioni o audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione o l'organismo da essa designato abbiano accesso, oltre che ai dati relativi all'attività di pesca, ai dati contenuti nei rapporti di ispezione e nelle relazioni degli osservatori di controllo nonché a quelli relativi alle infrazioni e possano procedere al loro trattamento. Inoltre, all'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e del monitoraggio del rispetto di quanto in essi disposto, la Commissione dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, compresi i numeri di identificazione delle navi e i nomi dell'armatore e del comandante della nave. Il trattamento dei dati relativi all'attività di pesca potrebbe essere necessario anche per dimostrare, difendere o stabilire i diritti di pesca di singoli pescherecci o Stati membri o dell'Unione.
- (101) Gli Stati membri, la Commissione o l'organismo da questa designato non dovrebbero conservare i dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali devono essere trattati. A tal fine è opportuno stabilire periodi massimi di conservazione dei dati personali trattati nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (102) Per poter svolgere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, l'organismo da essa designato e gli Stati membri dovrebbero poter conservare, ove necessario per determinate finalità, i dati personali contenuti nelle informazioni raccolte a norma di tale regolamento per un periodo massimo di cinque anni dall'ottenimento dei dati pertinenti. Gli Stati membri effettuano la convalida dei dati raccolti negli anni precedenti per verificarli e correggerli al fine di garantire la completezza e l'esattezza degli stessi. Gli Stati membri valutano inoltre i dati degli anni precedenti per provvedere alla gestione dei rischi. La Commissione deve monitorare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e a tal fine deve esaminare i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativi a diversi anni precedenti, ad esempio in sede di audit e verifiche.
- (103) Tuttavia, qualora si dia seguito a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a una denuncia o a un audit, o in caso di procedimento giudiziario o amministrativo in corso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter conservare determinati dati fino al termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o per il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni, vista la necessità di utilizzare i dati nell'arco dell'intero periodo in cui tali procedimenti hanno luogo e di applicare sanzioni, quali il sistema a punti.
- (104) Inoltre, per poter fornire prove delle attività di pesca delle navi dell'Unione, ad esempio se necessario per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi di accordi internazionali o per suffragare rivendicazioni di diritti di pesca storici o di altro tipo, gli Stati membri dovrebbero poter conservare i registri dei dati relativi alle attività di pesca per un periodo massimo di dieci anni.
- (105) Taluni dati relativi alle attività di pesca passate sono necessari ai fini delle valutazioni delle politiche e delle valutazioni d'impatto, nonché della ricerca scientifica e dei pareri scientifici, che sono alla base della gestione delle attività di pesca e della conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della politica comune della pesca. Le tendenze e i modelli di sviluppo delle risorse biologiche marine richiedono solitamente una prospettiva a più lungo termine e un'analisi dei dati nel corso di decenni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter conservare determinati dati personali per un periodo massimo di 25 anni per consentire l'analisi dell'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sull'ambiente per periodi di tempo più lunghi.



- (106) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679, i titolari del trattamento devono attuare misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscano la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. I principi di protezione dei dati dovrebbero essere rispettati al momento di stabilire le norme dettagliate relative ai requisiti, alle specifiche tecniche, all'installazione e al funzionamento dei sistemi REM, compresi i sistemi CCTV. In particolare, tali sistemi dovrebbero essere progettati e posti in essere in modo tale da escludere, nella misura del possibile, le immagini e l'identificazione di persone fisiche su materiale video registrato ottenuto da sistemi elettronici a distanza e dovrebbero essere previste garanzie qualora eccezionalmente sia rilevata tale identificazione.
- (107) È opportuno chiarire gli obblighi degli Stati membri e della Commissione in relazione alle informazioni coperte dal segreto professionale e commerciale raccolte, ricevute e trasmesse nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse a persone diverse da quelle che devono potervi accedere per le loro funzioni negli Stati membri, presso la Commissione o presso l'organismo da questa designato solo con il consenso dello Stato membro o dell'istituzione che ha fornito le informazioni. In caso di rifiuto di tale consenso, dovrebbero essere fornite le motivazioni del rifiuto.
- (108) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.
- (109) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario allineare agli articoli 290 e 291 TFUE i poteri conferiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (110) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1224/2009 con norme specifiche relative al controllo, in particolare:
- le norme da applicare in caso di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati per quanto riguarda il controllo dei pescherecci, il giornale di pesca, la notifica preventiva, e le dichiarazioni di trasbordo e sbarco;
 - l'esenzione dall'obbligo di compilazione e trasmissione delle notifiche preventive e delle dichiarazioni di trasbordo per determinate categorie di pescherecci;
 - l'esenzione di determinati stock dall'obbligo di stivare separatamente gli stock demersali oggetto di piani pluriennali;
 - norme dettagliate concernenti il funzionamento dei sistemi di rintracciabilità;
 - norme riguardanti le procedure di pesatura e norme speciali per le piccole specie pelagiche;
 - norme riguardanti gli osservatori di controllo;
 - norme riguardanti le ispezioni per le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori;
 - il seguito da dare alla sospensione o alla revoca della licenza di pesca e le condizioni che giustificano la cancellazione dei punti;
 - i requisiti minimi per i programmi nazionali di controllo, le relazioni annuali sul controllo e sulle ispezioni e la definizione di parametri di riferimento;
 - la fissazione del termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che gli stock possono essere sfruttati in modo sostenibile;
 - le detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca.

È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'elenco dei criteri di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1224/2009.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²³⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽²³⁾ G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



(111) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, per quanto riguarda:

- le licenze e le autorizzazioni di pesca;
- la marcatura e l'identificazione dei pescherecci, degli attrezzi e delle imbarcazioni a bordo;
- le caratteristiche e le specifiche tecniche dei sistemi di controllo del peschereccio;
- il margine di tolleranza;
- i coefficienti di conversione del peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo;
- il contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio, il contenuto e il formato dei giornali di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco nonché le norme riguardanti la loro compilazione e la loro registrazione e trasmissione digitali;
- i requisiti e le specifiche tecniche dei sistemi REM, compresi i sistemi CCTV, la determinazione dei segmenti di flotta e il trattamento dei dati ricavati da tali sistemi;
- il formato per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi alla registrazione delle catture e allo sforzo di pesca;
- i mezzi di ricorso in caso di pregiudizio causato a uno Stato membro;
- la verifica della potenza del motore e della stazza delle navi da cattura e la verifica del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca;
- le caratteristiche e le specifiche tecniche dei sistemi per il monitoraggio continuo della potenza del motore;
- la certificazione della potenza del motore;
- le norme relative alle dichiarazioni di cattura per la pesca senza peschereccio;
- per la pesca ricreativa, l'elenco delle specie, degli stock o dei gruppi di stock cui si applicano le norme in materia di registrazione, archiviazione e dichiarazione, la trasmissione dei dati sulle catture e la marcatura degli attrezzi da pesca;
- i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo per la pesatura;
- le procedure di pesatura, i registri di pesatura e i sistemi di pesatura;
- le norme dettagliate relative alle dichiarazioni di assunzione in carico e ai documenti di trasporto;
- i rapporti di sorveglianza e i rapporti di ispezione;
- il funzionamento della banca dati per i rapporti di ispezione e di sorveglianza;
- la fissazione dei quantitativi da imputare ai contingenti in caso di misure correttive;
- il funzionamento del sistema a punti per i titolari di licenze e i comandanti;
- i programmi specifici di controllo e di ispezione;
- l'accesso ai dati e lo scambio di dati;
- l'elaborazione di relazioni da parte degli Stati membri; e
- l'assistenza reciproca.

È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾.

(112) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario modificare alcune disposizioni che conferiscono poteri decisionali unicamente al Consiglio per adeguarle alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca. È pertanto opportuno riformulare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, segnatamente per quanto riguarda gli elementi seguenti: l'adozione, nell'ambito di ciascun piano pluriennale, di una soglia di catture oltre la quale occorre utilizzare un porto o un luogo di sbarco designati e la periodicità della comunicazione dei dati; e l'istituzione di un programma di osservazione di controllo.

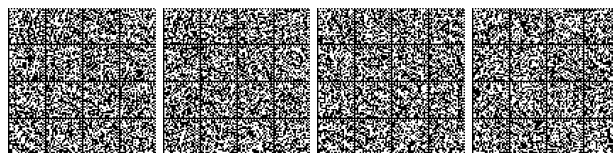
(113) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (114) Per motivi di coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 è opportuno ampliare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/473. Il mandato dell'Agenzia dovrebbe contemplare l'armonizzazione dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Dovrebbe comprendere attività di ricerca e sviluppo riguardanti le tecniche di controllo e di ispezione, incluso, in collaborazione con gli Stati membri, lo sviluppo di progetti pilota, nonché la fornitura alla Commissione di assistenza in settori specifici.
- (115) È opportuno far sì che gli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 siano rispettati dall'Agenzia all'atto del trattamento e dello scambio dei dati.
- (116) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe avere la possibilità di invitare rappresentanti delle pertinenti istituzioni dell'Unione a partecipare alle sue riunioni.
- (117) È opportuno modificare le disposizioni del regolamento (UE) 2019/473 relative alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia al fine di prevedere l'inclusione di un rappresentante del Parlamento europeo, in linea con l'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate. Tale inclusione non dovrebbe pregiudicare il ruolo del Parlamento europeo relativamente al discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. Tutti i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza in materia di controllo e ispezione delle attività di pesca e non presentare alcun conflitto di interessi diretto o indiretto suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione dovrebbero avere diritto di voto.
- (118) L'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe poter concludere accordi amministrativi con altri organismi dell'Unione che sono anch'essi coinvolti nell'attuazione di tale politica.
- (119) È opportuno chiarire che il progetto di documento unico di programmazione elaborato dal direttore esecutivo dell'Agenzia deve essere presentato al consiglio di amministrazione.
- (120) Al fine di garantire la coerenza della programmazione e per allineare il regolamento (UE) 2019/473 al regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ⁽²⁵⁾, l'Agenzia dovrebbe elaborare un documento unico di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale.
- (121) È opportuno precisare che l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a ricevere finanziamenti sotto forma di accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, fatti salvi altri tipi di entrate.
- (122) È opportuno specificare le disposizioni riguardanti la valutazione periodica dell'Agenzia da parte della Commissione e allinearle all'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la valutazione. Ai fini di tale valutazione, la Commissione dovrebbe altresì chiedere il contributo di tutti i portatori di interessi pertinenti. Nel definire i termini di riferimento per la valutazione, la Commissione dovrebbe consultare il consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
- (123) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/473.

⁽²⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).



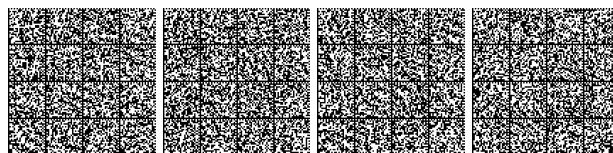
- (124) Per garantire la coerenza tra le disposizioni riguardanti il controllo, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽²⁶⁾ e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾. In particolare, è opportuno sopprimere le disposizioni riguardanti il controllo della pesca sportiva, la registrazione e la trasmissione dei dati concernenti i trasbordi e le registrazioni delle catture di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006 nonché le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/1139 riguardanti i giornali di pesca e applicare, al posto loro, le pertinenti disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009. È inoltre opportuno modificare le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/1139 riguardanti il margine di tolleranza relativo alle stime registrate nei giornali di pesca.
- (125) Il sistema di certificazione delle catture di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basa su documentazione cartacea e risulta quindi inefficace e non in linea con un sistema digitale di rintracciabilità dei prodotti della pesca. Per conformarsi agli impegni internazionali e garantire un'efficace attuazione del sistema è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1005/2008 al fine di istituire una banca dati per la gestione dei certificati di cattura e dei documenti connessi (CATCH), basata sul sistema TRACES di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾, che permetta l'attuazione del controllo in funzione del rischio, riduca il rischio di importazioni fraudolente e allevi l'onere amministrativo per gli Stati membri.
- (126) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare per consentire la gestione, il trattamento, la conservazione e lo scambio di informazioni e di documenti pertinenti in modo integrato, ai fini del controllo, delle verifiche e di altre attività ufficiali pertinenti riguardanti l'importazione e l'esportazione dei prodotti della pesca secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne il funzionamento e lo sviluppo della banca dati CATCH basata sul sistema TRACES.
- (127) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilendo le condizioni per eventuali esenzioni dall'applicazione della banca dati CATCH.
- (128) Al fine di aumentare la rintracciabilità dei prodotti della pesca destinati al mercato dell'Unione, nell'ambito del sistema di certificazione delle catture dovrebbero essere introdotti requisiti specifici in materia di spedizioni frazionate. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1005/2008 elaborando un modello di documento volto ad armonizzare il controllo dei requisiti di cui sopra.
- (129) Per rafforzare le misure nei confronti dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN, è opportuno vietare la proprietà, anche in qualità di titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾, l'esercizio o la gestione da parte di operatori dell'Unione di pescherecci battenti bandiera di tali paesi terzi. È inoltre opportuno vietare l'accesso ai servizi portuali e lo svolgimento di operazioni di sbarco o trasbordo nei porti dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di tali paesi terzi.

⁽²⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- (130) Per garantire la coerenza tra gli strumenti giuridici dell'Unione che disciplinano il controllo della pesca è opportuno sopprimere le disposizioni riguardanti le infrazioni gravi, le misure di esecuzione immediate, le sanzioni e le sanzioni accessorie previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008 trasferendole, ove necessario, nel regolamento (CE) n. 1224/2009, che è il principale strumento giuridico in materia di controllo della pesca. Il regolamento (CE) n. 1005/2008, di conseguenza, dovrebbe far riferimento alle disposizioni riguardanti le infrazioni gravi, le misure di esecuzione immediate, le sanzioni e le sanzioni accessorie di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (131) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2008.
- (132) Poiché le norme sul trasbordo al di fuori dell'Unione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009, il titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/2403, che stabilisce norme sui trasbordi in alto mare e in virtù di autorizzazioni dirette, è divenuto superfluo e dovrebbe essere soppresso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.
- (133) Le modifiche introdotte dal presente regolamento spaziano da modifiche di minore entità a modifiche importanti e sono necessari periodi di tempo diversi per preparare l'applicazione delle nuove norme. È pertanto opportuno che le date di applicazione delle modifiche siano differenziate e consentano di prepararsi all'applicazione delle norme. È inoltre opportuno introdurre alcune disposizioni transitorie, necessarie per garantire una transizione agevole verso le nuove norme.
- (134) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 18 luglio 2018,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

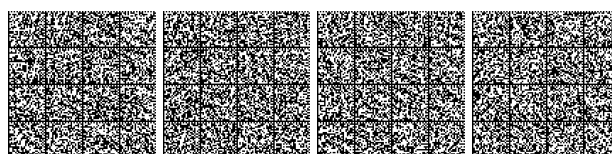
«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(**) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;

b) è inserito il punto seguente:

«1 bis) "operazione di pesca": qualsiasi attività connessa con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo e dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso»;



c) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) “norme della politica comune della pesca”: atti giuridicamente vincolanti dell’Unione e obblighi internazionali applicabili dell’Unione relativi alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all’acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;»;

d) i punti 5), 6) e 7) sono sostituiti dai seguenti:

«5) “sorveglianza”: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili ufficiali, sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), veicoli o altri mezzi ufficiali, compresi metodi tecnici di rilevamento e identificazione;

6) “funzionario”: qualsiasi persona autorizzata da un’autorità competente di uno Stato membro, dalla Commissione o dall’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita a norma del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a effettuare controlli o ispezioni;

7) “ispettore dell’Unione”: funzionario di uno Stato membro, della Commissione o dell’EFCA, il cui nome è contenuto nell’elenco redatto ai sensi dell’articolo 79;

(*) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).»;

e) i punti 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

«9) “licenza di pesca”: documento ufficiale che conferisce al suo titolare il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

10) “autorizzazione di pesca”: autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell’Unione, se del caso in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;»;

f) il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12) “dati sulla posizione del peschereccio”: dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione installati a bordo del peschereccio;»;

g) i punti 14) e 15) sono sostituiti dai seguenti:

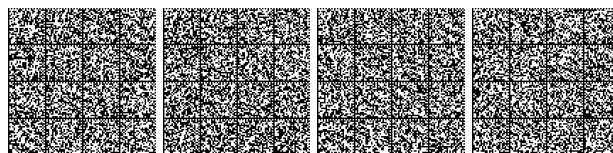
«14) “zona di restrizione della pesca”: specifica zona marina geograficamente delimitata all’interno di uno o più bacini marittimi in cui tutte o talune attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente al fine di migliorare la conservazione delle risorse biologiche marine o la protezione degli ecosistemi marini in virtù delle norme della politica comune della pesca;

15) “centro di controllo della pesca”: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione, l’elaborazione, l’analisi, il controllo e il monitoraggio automatici dei dati nonché la trasmissione elettronica di questi ultimi;»;

h) è inserito il punto seguente:

«15 bis) “luogo di sbarco”: un luogo, diverso da un porto marittimo quale definito all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro per lo sbarco;

(*) Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).»;



i) i punti 20), 21) e 22) sono sostituiti dai seguenti:

«20) “partita”: un lotto di unità di prodotti della pesca o dell’acquacoltura;

21) “trasformazione”: processo di preparazione della presentazione. Include il sezionamento, la sfilettatura, il confezionamento, l’inscatolamento, la congelazione, l’affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l’essiccazione o la preparazione del pesce per l’immissione sul mercato in ogni altro modo;

22) “sbarco”: il primo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;»;

j) il punto 23) è soppresso;

k) il punto 24) è sostituito dal seguente:

«24) “piano pluriennale”: piano di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o un’altra misura dell’Unione adottata a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE che preveda la gestione o la ricostituzione specifiche di determinati stock ittici e copra un periodo superiore a un anno;»

l) il punto 28) è sostituito dal seguente:

«28) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;»;

m) il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31) “peschereccio”: nave da cattura o qualsiasi altra nave utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi d’appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, i rimorchiatori, le navi ausiliarie e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, ma escluse le navi portacontainer e le navi utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura;»;

n) sono aggiunti i punti seguenti:

«33) “nave da cattura”: nave attrezzata o utilizzata per la cattura di risorse biologiche marine a fini commerciali;

34) “rilascio in acqua del pescato (slipping)”: pratica che consiste nel liberare intenzionalmente le catture dall’attrezzo da pesca prima che questo sia interamente salpato a bordo della nave da cattura;

35) “bordata di pesca”: qualsiasi viaggio di una nave da cattura che inizia nel momento in cui la nave lascia il porto e termina all’arrivo in porto;

36) “identificativo unico della bordata di pesca”: numero specifico generato dal giornale di pesca elettronico per ciascuna bordata di pesca;

37) “specie sensibili”: specie sensibili quali definite all’articolo 6, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

38) “pesca senza peschereccio”: attività di sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine in cui tali risorse sono catturate o raccolte senza l’uso di una nave da cattura, come la raccolta di molluschi, la pesca subacquea, la pesca sul ghiaccio e la pesca dalla riva, compresa la pesca a piedi;

39) “identificativo unico del giorno di pesca”: numero specifico generato per un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale si svolge la pesca senza peschereccio.

(*) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).»;



- 2) l'articolo 5 è così modificato:
- a) al paragrafo 5, il termine «Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio» è sostituito da «EFCA»;
 - b) il paragrafo 6 è soppresso;
- 3) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Licenza di pesca

1. Una nave da cattura dell'Unione può essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.
2. Lo Stato membro di bandiera assicura che la licenza di pesca soddisfi i requisiti informativi minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura e che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di una nave da cattura oggetto di una misura di adeguamento della capacità di pesca prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità delle licenze di pesca rilasciate dagli Stati membri di bandiera e i requisiti informativi minimi in esse contenuti relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Articolo 7

Autorizzazione di pesca per le navi da cattura dell'Unione

1. Una nave da cattura dell'Unione è autorizzata a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui tali attività di pesca sono autorizzate, o la nave, rientrano:
 - a) in un regime di sforzo di pesca;
 - b) in un piano pluriennale;
 - c) in una zona di restrizione della pesca;
 - d) nella pesca a fini scientifici;
 - e) nell'obbligo di utilizzare un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM), compresi i sistemi CCTV; o
 - f) in altri casi previsti dalla normativa dell'Unione.
2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione di pesca per le navi da cattura battenti la sua bandiera comunica alla Commissione, su richiesta, una sintesi delle informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca rilasciata, con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l'attribuzione alle singole navi da cattura delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti le navi da cattura autorizzate ad esercitare l'attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome delle navi da cattura interessate e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.
4. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura non è rilasciata se la nave non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all'articolo 6, o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura viene automaticamente ritirata qualora la licenza di pesca attribuita alla nave in questione sia stata ritirata in via definitiva. Essa viene invece sospesa qualora la licenza di pesca sia stata sospesa in via temporanea.



5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le autorizzazioni di pesca rilasciate dallo Stato membro di bandiera, comprese le condizioni di validità dell'autorizzazione di pesca e le informazioni minime che vi devono figurare, nonché le condizioni di accesso ai dati ricavati dai sistemi REM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6. Fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione, uno Stato membro può esentare dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che svolgono attività di pesca esclusivamente in una o entrambe le zone seguenti:

- a) nelle sue acque territoriali;
- b) nelle acque territoriali di un altro Stato membro che abbia esentato dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nell'ambito dello stesso tipo di pesca.

Lo Stato membro che decide di applicare l'eccezione di cui al primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati entro 10 giorni lavorativi dalla sua decisione.»;

- 4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Autorizzazione di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura

1. I pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura possono svolgere attività di pesca solo se sono stati autorizzati dal loro Stato membro di bandiera.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la validità delle autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni minime che vi devono figurare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

- 5) l'articolo 8 è così modificato:

- a) il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) la marcatura e l'identificazione della nave;
- b) i documenti di identificazione della nave da tenere a bordo;
- c) la marcatura e l'identificazione delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione del pesce;
- d) la marcatura e l'identificazione degli attrezzi da pesca;
- e) le etichette per la marcatura degli attrezzi da pesca;
- f) la marcatura delle boe e la fissazione dei cavi;
- g) procedure per la notifica e il ritorno in porto degli attrezzi da pesca al termine del loro ciclo di vita.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

- 6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Sistemi di controllo dei pescherecci

1. Gli Stati membri utilizzano sistemi di controllo dei pescherecci (*vessel monitoring system* — VMS) per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera, ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie e analizza i dati sulla posizione del peschereccio e ne assicura il controllo in modo continuo e sistematico.



2. A bordo di ciascun peschereccio dell'Unione è installato un dispositivo di localizzazione pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione automatica, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere a un peschereccio di trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio e la richiesta di trasmettere dati avvengono attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso una rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono detenere a bordo un dispositivo, che non deve essere necessariamente installato a bordo, che consenta la localizzazione e l'identificazione automatiche del peschereccio — durante la navigazione — tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla posizione del peschereccio attraverso una connessione satellitare o attraverso qualsiasi altra rete.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri mettono a disposizione tale sistema alternativo di controllo dei pescherecci, che può essere sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa un sistema di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. Il sistema di controllo dei pescherecci consente al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere la sua posizione attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso qualsiasi altra rete. Nel caso in cui il dispositivo di cui al presente paragrafo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente in modo automatico, non appena il peschereccio entra nel raggio di portata della rete. Il collegamento con la rete è ripristinato al più tardi prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti in altri atti giuridici dell'Unione, fino al 31 dicembre 2029 uno Stato membro può esonerare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri battenti la sua bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se essi:

a) operano esclusivamente:

i) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, entro sei miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, utilizzando esclusivamente attrezzi fissi;
o

ii) nelle acque situate all'interno delle linee di base di tale Stato membro;

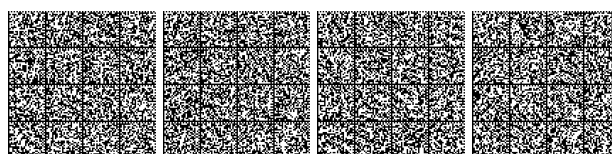
b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza dal porto al ritorno in porto; e

c) non sono soggetti a restrizioni applicabili nelle zone di restrizione della pesca in cui operano.

5. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendo automaticamente i dati ricevuti al centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero.

6. Se un peschereccio dell'Unione pratica attività di pesca nelle acque di un paese terzo o in acque in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

7. Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a bordo di tutti i pescherecci dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione, analogamente ai pescherecci dell'Unione nel quadro del presente articolo.



8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
- a) il formato e il contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio;
 - b) i requisiti minimi e le specifiche tecniche minime dei dispositivi di controllo del peschereccio;
 - c) la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;
 - d) la trasmissione dei dati agli Stati membri costieri;
 - e) le responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo del peschereccio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(*) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).»;

- 7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Centri di controllo della pesca

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di ciascuno Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del funzionamento del proprio centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato nonché delle componenti hardware e software atte a consentire, in modo automatico, l'elaborazione dei dati, l'analisi, il controllo, la trasmissione elettronica dei dati e il monitoraggio dei dati sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. Gli Stati membri prevedono procedure di back-up e di ripristino in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

3. Gli Stati membri garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110.

4. I centri di controllo della pesca contribuiscono al controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento mediante l'adozione di norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda:

- a) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
- b) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;
- c) le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio;
- d) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio.»;

- 8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Sistemi di identificazione automatica

1. In conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento di cui a tale direttiva e provvedono a mantenerlo sempre in funzione.



2. In deroga al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione può, in circostanze eccezionali, disattivare l'AIS ove ritenga che sussista il rischio imminente di una compromissione della sicurezza o protezione dell'equipaggio. Qualora l'AIS sia disattivato conformemente al presente paragrafo, il comandante comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera e, se del caso, anche alle autorità competenti dello Stato costiero. Venuta meno la situazione di cui al presente paragrafo, il comandante riattiva l'AIS non appena è cessato il pericolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ricavati dall'AIS siano messi a disposizione delle loro autorità competenti responsabili del controllo della pesca a fini di controllo, compresi i controlli incrociati dei dati AIS con altri dati disponibili, conformemente all'articolo 109.»;

9) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

A fini di sicurezza e protezione marittima, controllo delle frontiere, tutela dell'ambiente marino e applicazione generale della legge, i dati provenienti dal sistema o dai sistemi di controllo dei pescherecci e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento sono messi a disposizione della Commissione, delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza.»;

10) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Monitoraggio elettronico a distanza

1. Gli Stati membri assicurano il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca attraverso sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM) a norma del presente articolo.

2. A fini di monitoraggio e controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri fanno sì che a bordo delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri battenti la loro bandiera che comportano un rischio elevato di non conformità all'obbligo di sbarco sia installato un sistema REM operativo. La valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco è effettuata conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 95, paragrafo 1. Il sistema REM è in grado di monitorare e controllare efficacemente l'osservanza dell'obbligo di sbarco, comprende sistemi CCTV e può comprendere altri strumenti e/o attrezzature. Il comandante provvede affinché i dati ricavati dal sistema REM siano messi a disposizione delle autorità competenti. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera e costieri responsabili dei controlli nel settore della pesca hanno pari accesso a tali dati, fatte salve le pertinenti norme sulla protezione dei dati personali.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione:

- a) determina i segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione a bordo dei quali vige l'obbligo di installare il sistema REM, sulla base della valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco;
- b) stabilisce norme dettagliate su requisiti, specifiche tecniche, installazione, manutenzione e funzionamento del sistema REM nonché sul periodo durante il quale tale sistema deve essere utilizzato, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e scientifici. Tali norme prevedono che il materiale video registrato ottenuto da tali sistemi riguardi soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati nonché tutte le zone in cui possono verificarsi rigetti e non consenta, nella misura del possibile, l'identificazione di persone fisiche. Esse prescrivono inoltre che, qualora si rilevi che in tale materiale video registrato possono essere identificate delle persone fisiche, le autorità competenti provvedano all'anonimizzazione dei dati personali quanto prima e ne informino il comandante o l'operatore del sistema REM;
- c) stabilisce norme dettagliate sulla conservazione e sullo scambio dei dati ricavati dal sistema REM e sull'accesso agli stessi, fatto salvo l'articolo 112.



Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono disporre che a bordo di taluni segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 metri battenti la loro bandiera vi sia un sistema REM operativo, sulla base del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco valutato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione.

5. Gli Stati membri possono fornire incentivi alle navi che non sono tenute a dotarsi di un sistema REM a norma dei paragrafi 2 e 4, ma che utilizzano tale sistema su base volontaria per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre l'uso di sistemi REM per il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca diverse dall'obbligo di sbarco.»

11) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Compilazione del giornale di pesca

1. Il comandante di ogni nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca elettronico ai fini della registrazione delle attività di pesca.

2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identificativo unico della bordata di pesca;
- b) il numero di registro della flotta dell'UE (CFR) o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;
- c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- d) la data e, per le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, l'ora delle catture;
- e) la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto;
- f) il tipo di attrezzo da pesca e le relative specifiche tecniche e dimensioni;
- g) le stime dei quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, di ciascuna specie detenuta a bordo, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione. Per le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite per ogni operazione di pesca;
- h) le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui;
- i) ove opportuno, il coefficiente o i coefficienti di conversione utilizzati;
- j) i dati richiesti in applicazione degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie.

Per le specie detenute a bordo il cui quantitativo non supera i 100 kg in equivalente peso vivo, il margine di tolleranza autorizzato è pari al 20 % per ciascuna specie.

4. In deroga al paragrafo 3, per i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, e per la pesca dei tonnidati tropicali con cianciole relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, si applicano i seguenti margini di tolleranza:

- a) in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco e fatte salve le condizioni supplementari relative allo sbarco e alla pesatura delle catture volte a garantire una corretta dichiarazione delle stesse:
 - i) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie;



- ii) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o allo 0,5 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie, se maggiore.

Oltre a quanto disposto ai punti i) e ii), in ogni caso, relativamente al quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca del quantitativo totale in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca.

Le condizioni relative allo sbarco e alla pesatura comprendono garanzie che consentono la corretta dichiarazione delle catture, quali la partecipazione di terzi indipendenti accreditati o requisiti specifici per le operazioni di campionamento e pesatura. Tali condizioni prevedono il necessario controllo da parte delle pertinenti autorità competenti del paese interessato e la cooperazione con le stesse;

- b) nel caso di sbarchi diversi da quelli di cui alla lettera a):

- i) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie;
- ii) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o al 20 % per ciascuna specie registrata nel giornale di pesca, se maggiore.

5. Per le navi da cattura dell'Unione che praticano le attività di pesca di cui al paragrafo 4, la Commissione può, su richiesta di uno o più Stati membri, chiedere all'EFCA di elaborare orientamenti tecnici armonizzati sulle migliori pratiche per la stima delle catture a bordo.

6. Entro il 10 luglio 2024, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le condizioni relative, in particolare, allo sbarco e alla pesatura delle catture dei tipi di pesca di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di garantire la corretta dichiarazione delle catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, i porti che soddisfano le condizioni stabilite a norma del presente articolo e sulla base delle proposte degli Stati membri. L'elenco iniziale dei porti è adottato entro il 10 luglio 2024. La Commissione può modificare l'elenco e revocare l'approvazione di un porto inserito nell'elenco qualora non siano più soddisfatte le condizioni.

- 7. In caso di perdita in mare di attrezzi da pesca, il giornale di pesca specifica inoltre le informazioni seguenti:

- a) il tipo di attrezzo perduto e le sue dimensioni approssimative;
- b) la data e l'ora stimata della perdita;
- c) la posizione in cui l'attrezzo è stato perduto;
- d) le misure messe in atto per recuperare l'attrezzo perduto.

8. Nel caso di catture delle specie sensibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1241, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo includono anche i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, delle catture ferite, morte o rilasciate vive.

9. Nell'ambito dei tipi di pesca oggetto di un regime di sforzo di pesca dell'Unione, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e computano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

- a) per gli attrezzi trainati:
 - i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona;



- ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
 - iii) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona;
- b) per gli attrezzi fissi:
- i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona;
 - ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
 - iii) la data e l'ora della prima e delle successive cale degli attrezzi fissi nelle zone in questione;
 - iv) la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;
 - v) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona.

10. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione del giornale di pesca, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione applicano un coefficiente di conversione stabilito a norma del paragrafo 12.

11. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

12. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, coefficienti di conversione e norme dettagliate riguardanti:

- a) l'applicazione del margine di tolleranza di cui ai paragrafi 3 e 4;
- b) l'uso dei coefficienti di conversione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.;

12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Trasmissione elettronica del giornale di pesca

1. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera:

- a) almeno una volta al giorno;
- b) dopo l'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.

2. In deroga al paragrafo 1, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio dello sbarco.

3. Al momento di un'ispezione e su richiesta dell'autorità competente del loro Stato membro di bandiera, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e trasmettono per via elettronica a tale autorità le informazioni di cui all'articolo 14. Nel caso in cui la nave non si trovi nel raggio di portata di una rete, le informazioni sono trasmesse non appena la nave entra nel raggio di portata di una rete.

4. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero alle stesse condizioni applicabili ai comandanti delle navi da cattura dell'Unione.»;



13) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

Giornale di pesca elettronico e altri sistemi per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri

Ai fini degli articoli 14 e 15, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri gli Stati membri possono utilizzare un sistema per i giornali di pesca sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa tale sistema per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Su richiesta di uno o più Stati membri, il sistema sviluppato dalla Commissione è tale da consentire agli operatori interessati di adempiere anche i loro obblighi a norma degli articoli 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 e 24. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione.

Articolo 15 ter

Atti delegati e atti di esecuzione concernenti gli obblighi relativi al giornale di pesca

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento riguardo:

- a) alle norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;
- b) alle misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati del giornale di pesca;
- c) all'accesso ai dati del giornale di pesca e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati;
- d) all'esenzione di talune categorie di navi da cattura dell'Unione dagli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere d) e g), di registrare nel giornale di pesca l'ora delle catture e i quantitativi stimati per ogni operazione di pesca.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) il formato, il contenuto e la procedura di presentazione del giornale di pesca;
- b) la compilazione e la registrazione elettronica delle informazioni contenute nel giornale di pesca;
- c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;
- d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati del giornale di pesca da parte di una nave da cattura dell'Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità;
- e) i compiti dell'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda il giornale di pesca;
- f) la frequenza con cui vengono presentati i dati del giornale di pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.;

14) l'articolo 16 è soppresso;

15) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'orario stimato di arrivo in un porto o in un luogo di sbarco di uno Stato membro, le informazioni seguenti:

- a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;
- b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;



- c) il porto o luogo di sbarco di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;
 - d) le date della bordata di pesca;
 - e) la data e l'ora previste di arrivo in porto o nel luogo di sbarco;
 - f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
 - g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
 - h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.»;
- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Lo Stato membro costiero in cui ha luogo lo sbarco può fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per talune categorie di pescherecci dell'Unione, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o luogo di sbarco, e purché tale termine più breve di notifica preventiva non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni. Lo Stato membro costiero rende pubblico tale termine più breve per la notifica preventiva e lo comunica senza indugio alla Commissione. La Commissione lo pubblica sul proprio sito web.

1 ter. Se le catture sono effettuate tra il momento della preventiva notifica e l'arrivo in porto, tali catture supplementari sono notificate in un'altra notifica preventiva.»;

- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento:

- a) esentando talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei quantitativi e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare nonché del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca;
- b) adottando le norme da applicare in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione delle notifiche preventive;
- c) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati riportati nella notifica preventiva;
- d) adottando le norme in materia di accesso ai dati riportati nella notifica preventiva e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.»;

16) l'articolo 18 è soppresso;

17) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Autorizzazione di ingresso in porto

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare ai pescherecci l'accesso al porto se le informazioni di cui all'articolo 17 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà.»;

18) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi

1. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti di paesi terzi solo se i loro comandanti hanno trasmesso per via elettronica alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 3 almeno 48 ore prima dell'orario stimato di arrivo nel porto di un paese terzo e se lo Stato membro di bandiera non ha negato tale autorizzazione di sbarco.



2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a due ore, per la trasmissione di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, della distanza tra le zone di pesca e il porto nonché del tempo necessario per analizzare le informazioni di cui al paragrafo 3 e per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione il termine più breve di cui sopra.

3. I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono allo Stato membro di bandiera in particolare le seguenti informazioni:

- a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;
- b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;
- c) il porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco o accesso ai servizi;
- d) le date della bordata di pesca;
- e) la data e l'ora previste di arrivo in porto;
- f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
- g) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui di ciascuna specie registrati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di trasbordo, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
- h) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui di ciascuna specie da sbarcare, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio dell'Unione non stia rispettando o non abbia rispettato le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'ora di arrivo in porto o di sbarco.»

19) l'articolo 20 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il termine «luoghi in prossimità della costa» è sostituito dal termine «luoghi di sbarco»;
- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*) e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati a effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione ricevuta dal rispettivo Stato membro di bandiera.

2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci cedenti e dei pescherecci riceventi dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 48 ore prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

- a) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;
- b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero o altri numeri di identificazione e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;
- c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie da trasbordare e la zona o le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
- d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie da trasbordare in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione;



- e) il porto di destinazione del peschereccio ricevente;
- f) la data e l'ora del trasbordo previsto;
- g) la posizione geografica o la denominazione specifica del porto in cui è prevista l'operazione di trasbordo.

2 quater. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la presentazione del prodotto e lo stato di trasformazione, in particolare attraverso codici e descrizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(*) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;

20) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Compilazione della dichiarazione di trasbordo

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.
2. La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:
 - a) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;
 - b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero o altri numeri di identificazione e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;
 - c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona o le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
 - d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
 - e) il porto o luogo di sbarco di destinazione del peschereccio ricevente e la data e l'ora di arrivo previste;
 - f) la data e l'ora del trasbordo;
 - g) la zona geografica o il porto designato per il trasbordo;
 - h) il coefficiente o i coefficienti di conversione utilizzati.
3. Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari ai valori di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.
4. Il comandante del peschereccio cedente e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell'esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo.
5. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, i comandanti dei pescherecci applicano un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 12.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento al fine di esonerare talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto dei quantitativi e/o del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.»;



21) gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 22

Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo

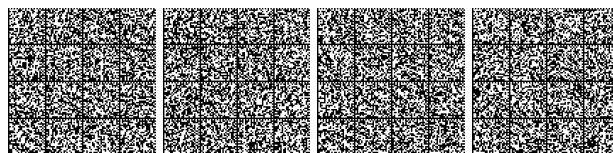
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.
2. Se un peschereccio dell'Unione trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state trasbordate e dello Stato membro a cui le catture sono destinate.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento:
 - a) definendo le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;
 - b) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati concernenti il trasbordo;
 - c) adottando le norme in materia di accesso ai dati concernenti il trasbordo e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
 - a) il formato e la procedura di presentazione della dichiarazione di trasbordo;
 - b) la compilazione e la registrazione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo;
 - c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;
 - d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati concernenti il trasbordo da parte di un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità dello Stato membro di bandiera.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Articolo 23

Compilazione della dichiarazione di sbarco

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un rappresentante del comandante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.
2. La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:
 - a) l'identificativo unico della bordata di pesca;
 - b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;
 - c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie sbarcata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
 - d) i quantitativi di ogni specie sbarcata in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all'articolo 60 e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, in numero di individui, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
 - e) il porto di sbarco o il luogo di sbarco;
 - f) la data e l'ora del completamento dello sbarco o, qualora lo sbarco richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento dello sbarco;



- g) la data e l'ora del completamento della pesatura o, qualora la pesatura richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento della pesatura;
 - h) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5;
 - i) i coefficienti di conversione utilizzati.
3. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.
4. Allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante di un peschereccio, o un rappresentante del comandante, applica un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 12.

Articolo 24

Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco

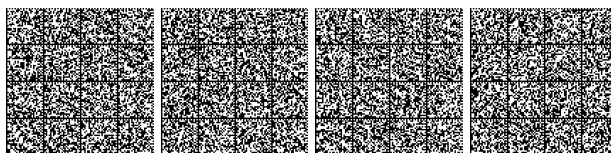
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un rappresentante del comandante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dello sbarco.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti della pesca pesati conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, lettere c) e d), il comandante o un rappresentante del comandante trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento della pesatura.
3. Laddove un peschereccio dell'Unione sbarchi le catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le catture sono state sbarcate.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento:
- a) definendo norme dettagliate riguardanti eventuali deroghe relative alla presentazione della dichiarazione di sbarco;
 - b) definendo le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;
 - c) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati della dichiarazione di sbarco;
 - d) adottando le norme in materia di accesso ai dati della dichiarazione di sbarco e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.
5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
- a) il formato e la procedura di presentazione della dichiarazione di sbarco;
 - b) la compilazione e la registrazione digitale dei dati della dichiarazione di sbarco;
 - c) il funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;
 - d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco da parte di un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.;

22) l'articolo 25 è soppresso;

23) l'articolo 26 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura» e il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»;
- b) ai paragrafi 2 e 3, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»;



- c) al paragrafo 4, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura dell'Unione»;
- d) al paragrafo 6, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»;
- 24) all'articolo 27, paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»;
- 25) l'articolo 28 è soppresso;
- 26) l'articolo 29 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»;
 - b) al paragrafo 2, il termine «peschereccio» è sostituito, alla prima occorrenza, dal termine «nave da cattura dell'Unione» e, alla seconda occorrenza, dal termine «nave da cattura»;
 - c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave da cattura dell'Unione in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca laddove tale nave da cattura dell'Unione, benché presente in detta zona geografica, non sia stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente.»;
- 27) l'articolo 30 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»;
 - b) al paragrafo 2, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»;
- 28) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Navi da cattura esentate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca

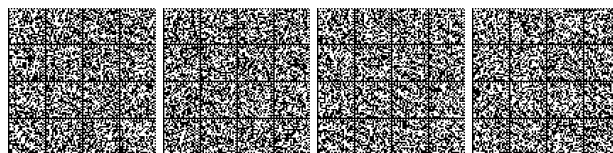
La presente sezione non si applica alle navi da cattura dell'Unione nella misura in cui esse sono esonerate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca.»;

- 29) l'articolo 32 è soppresso;
- 30) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro di bandiera o, in caso di pesca senza peschereccio, ciascuno Stato membro costiero registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 54 *quinquies*, 55, 62, 66 e 68, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale.
2. Prima del 15 di ogni mese, ciascuno Stato membro di bandiera o, in caso di pesca senza peschereccio, ciascuno Stato membro costiero trasmette per via elettronica alla Commissione, o all'organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:
 - a) ai quantitativi di ogni specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e detenuti a bordo e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi — in una voce distinta — quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
 - b) allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta a un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca;



c) ai quantitativi di ciascuna specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati in caso di pesca senza peschereccio e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi — in una voce distinta — quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

3. Nel caso in cui i dati trasmessi da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti una specie, uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita o delle dichiarazioni di cattura non appena possibile e non oltre tre mesi dalla fine del periodo per il quale era stato fissato il contingente o il limite dello sforzo di pesca.

4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base di tale convalida non appena possibile e non oltre sei mesi dalla fine del periodo per il quale era stato fissato il contingente o il limite dello sforzo di pesca.

5. Qualora rilevi discrepanze nei dati che le sono stati trasmessi da uno Stato membro conformemente al presente articolo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato, il quale corregge i dati e trasmette quanto prima i dati corretti alla Commissione.

6. Le catture di ogni specie, stock o gruppo di stock soggetti a un contingente sono imputate ai relativi contingenti applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

7. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla Commissione. Se superano il 2 % del contingente interessato, le catture sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

8. Ad eccezione dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi da cattura esentate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto dalle navi da cattura dell'Unione, allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo da pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone lo Stato membro di bandiera interessato relativamente a tale attrezzo da pesca, tipo di pesca o zona geografica.

9. Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro di una ricerca scientifica da navi da cattura che detengono a bordo un attrezzo da pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera relativamente a tale attrezzo da pesca, tipo di pesca o zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo di pesca sono commercializzate e vendute e se superano il 2 % dello sforzo di pesca assegnato. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004.

10. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(*) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).»;



31) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate di quelle di cui all'articolo 33 qualora si ritenga che sia stato esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock o che sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito per un attrezzo da pesca o un tipo di pesca specifico e una zona geografica corrispondente.»;

32) l'articolo 35 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:

- a) si debba ritenere che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti al contingente dello Stato membro abbiano esaurito tale contingente;
- b) si debba ritenere raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito per un attrezzo da pesca o un tipo di pesca e una zona geografica corrispondente.

2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio a tutte o parte delle navi da cattura battenti la sua bandiera oppure, ove applicabile, ai suoi operatori in caso di pesca senza peschereccio per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente è esaurito, per il tipo di pesca interessato, oppure quando è detenuto a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto. In tal caso, lo Stato membro in questione può fissare una data entro la quale devono essere completati i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione la pubblica sul proprio sito web.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. A decorrere dalla data alla quale la decisione di cui al paragrafo 2 è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, tale Stato membro provvede affinché non siano effettuate operazioni di pesca da parte di navi da cattura battenti la sua bandiera né sia praticata la pesca senza peschereccio da parte dei suoi operatori per lo stock o il gruppo di stock interessati.»;

33) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando ritiene esaurite le possibilità di pesca di cui l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri dispongono, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e può vietare, mediante atti di esecuzione, le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio con riguardo alla zona, all'attrezzo da pesca, allo stock o al gruppo di stock interessati ovvero alla flotta coinvolta in queste operazioni di pesca.»;

34) l'articolo 37 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando la Commissione ha vietato le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca di cui dispone uno Stato membro o un gruppo di Stati membri o l'Unione e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applica il presente articolo.

2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale sono state vietate le operazioni di pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità di pesca non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione stabiliscono, in particolare:

- a) la notifica del pregiudizio subito;
- b) l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo;



- c) l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso;
- d) le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento;
- e) le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito;
- f) le date in cui prendono effetto le maggiorazioni e le detrazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

- b) il paragrafo 4 è soppresso;

35) al titolo IV, l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

«Capo II

Controllo della capacità di pesca»;

36) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Capacità di pesca

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro interessato, espressa in stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità fissati per lo Stato membro considerato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:

- a) la verifica della potenza del motore delle navi da cattura;
- b) la verifica della stazza delle navi da cattura;
- c) la verifica del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

37) al titolo IV, capo II, l'intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 2

Potenza del motore e stazza»;

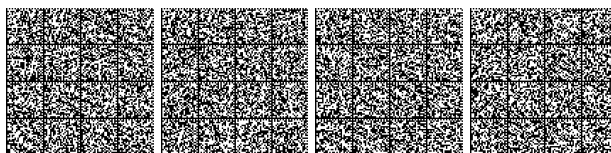
38) l'articolo 39 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura»;
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. Quando una nave da cattura supera la potenza del motore autorizzata indicata nella licenza di pesca, si può procedere a una regolarizzazione entro un periodo massimo e conformemente ai criteri stabiliti dallo Stato membro di bandiera interessato.»;

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti i costi derivanti dalla certificazione e dalla verifica della potenza del motore ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono chiedere agli operatori delle navi da cattura battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata di contribuire a tali costi.»;



39) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Monitoraggio continuo della potenza del motore

1. Gli Stati membri stabiliscono, sulla base di una valutazione del rischio, quali navi dotate di motori di propulsione entro bordo con potenza certificata superiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 6, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1241, presentano un elevato rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore. Essi provvedono affinché tali navi siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le navi da cattura siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore nel caso in cui tali navi utilizzino reti a strascico o scibiche danesi, siano dotate di motori di propulsione entro bordo con potenza certificata compresa tra 120 e 221 kilowatt e operino nella zona di cui all'allegato V, parte C, punto 2.1, del regolamento (UE) 2019/1241.

3. I sistemi di cui al paragrafo 1 assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt e la conservazione a bordo di tali dati.

4. I comandanti delle navi da cattura e i titolari di licenze di pesca provvedono affinché i sistemi di cui al paragrafo 1 funzionino in ogni momento e i dati ricavati dalla misurazione continua della potenza del motore di propulsione vengano registrati e conservati a bordo e siano accessibili a bordo delle navi ai funzionari in ogni momento.

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti l'installazione, le caratteristiche e le specifiche tecniche dei sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6. La valutazione del rischio di cui al paragrafo 1:

- a) stabilisce il livello di rischio di non conformità per segmento di flotta, sulla base degli attrezzi, della zona interessata, del regime di sforzo, delle specie bersaglio, della riduzione di potenza e della velocità;
- b) tiene conto delle infrazioni accertate correlate all'utilizzo di un motore con potenza superiore a quella indicata nel certificato del motore;
- c) include un'analisi che determina la probabilità e l'impatto della non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore, in particolare per quanto riguarda il superamento dei contingenti;
- d) tiene conto del superamento dei limiti di capacità.

7. La valutazione del rischio è effettuata congiuntamente dagli Stati membri, in collaborazione con l'EFCA.

8. Gli Stati membri possono disporre che le navi da cattura dell'Unione battenti la loro bandiera e dotate di motori di propulsione entro bordo con potenza certificata pari o inferiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 6, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1241, siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore, sulla base del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore.»

40) l'articolo 40 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura»;
- b) al paragrafo 2, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura»;
- c) il paragrafo 5 è soppresso;
- d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»



41) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Verifica della potenza del motore

1. In caso di navi da cattura non dotate di un sistema di monitoraggio continuo di cui all'articolo 39 *bis*, gli Stati membri, in seguito a un'analisi del rischio, effettuano, secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia che deve essere adottata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni disponibili con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute:

- a) nei dati sulla posizione del peschereccio;
- b) nei dati del giornale di pesca;
- c) nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;
- d) nei certificati di classe rilasciati da un organismo riconosciuto che effettua le ispezioni e i controlli ai sensi della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- e) nel certificato di collaudo in mare;
- f) nel registro della flotta peschereccia dell'Unione; e
- g) in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza della nave o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.

2. Qualora l'analisi delle informazioni di cui al paragrafo 1 indichi che la potenza del motore di una nave da cattura è superiore alla potenza indicata nella licenza di pesca o nel registro della flotta peschereccia dell'Unione o nazionale, gli Stati membri procedono a una verifica materiale della potenza del motore o provvedono affinché la nave da cattura interessata sia dotata di un sistema di cui all'articolo 39 *bis*, paragrafo 1.

3. Ai fini della verifica della potenza del motore di una nave da cattura, gli Stati membri applicano i requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel quadro della norma internazionale raccomandata ISO 15016:2015 oppure metodi equivalenti riconosciuti europei o nazionali.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 *bis* che modifichino il paragrafo 3 del presente articolo al fine di adattare al progresso tecnico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della potenza del motore, compresa la metodologia per definire il piano di campionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(*) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GUL 131 del 28.5.2009, pag. 47).»;

42) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 41 *bis*

Verifica della stazza

1. Laddove vi siano prove del fatto che la stazza di una nave da cattura è diversa da quella indicata nella licenza di pesca, lo Stato membro di bandiera procede a una verifica della stazza. A tal fine gli Stati membri prendono in considerazione, in particolare, le modifiche del volume interno o delle dimensioni della nave.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della stazza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;



43) l'articolo 42 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «[in] luoghi in prossimità della costa» sono sostituiti dai termini «in un luogo di sbarco designato»;
- b) al paragrafo 2, i termini «[in] luoghi in prossimità della costa designati» sono sostituiti dai termini «in luoghi di sbarco designati», e i termini «agli articoli 60 e 61» sono sostituiti da «all'articolo 60»;

44) l'articolo 43 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In un piano pluriennale è possibile fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano stesso, al di sopra della quale un peschereccio dell'Unione è tenuto a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo di sbarco designato.

2. Qualora i quantitativi detenuti a bordo siano superiori alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione provvede affinché lo sbarco delle catture avvenga in un porto designato o in un luogo di sbarco designato all'interno dell'Unione.»;

- b) ai paragrafi 4, 5 e 6, il termine «luogo/luoghi in prossimità della costa» è sostituito dal termine «luogo/luoghi di sbarco»;
- c) il paragrafo 7 è soppresso;

45) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

1. Le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale che sono detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e che non sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono poste in casse, compartimenti o contenitori separati per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione stivano le catture di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

3. È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo all'esenzione di taluni stock demersali dall'obbligo di cui al presente articolo.»;

46) gli articoli 45 e 46 sono soppressi;

47) l'articolo 48 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I pescherecci dell'Unione dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero dei propri attrezzi perduti, compresi gli attrezzi da pesca, i dispositivi di concentrazione del pesce e le boe.»;

- b) al paragrafo 2, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»;

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave da cattura include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette senza indugio tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro costiero.»;

- d) al paragrafo 4, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»;

- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione o all'EFCA su richiesta.



6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica sul proprio sito web una raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 5 relative all'anno precedente. La Commissione può chiedere l'assistenza dell'EFCA per la raccolta di tali informazioni.»;

48) l'articolo 49 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo l'articolo 44, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati, diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

49) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Controllo delle zone di restrizione della pesca

1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua sovranità o giurisdizione.

2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in acque di paesi terzi o in alto mare sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

3. Alle navi da cattura dell'Unione e dei paesi terzi non autorizzate a svolgere attività di pesca in zone di restrizione della pesca è consentito unicamente il transito in tali zone alle seguenti condizioni:

a) tutti gli attrezzi da pesca detenuti a bordo sono fissati e stivati durante il transito;

b) il transito è continuo e rapido e la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in casi di forza maggiore. In tali casi il comandante di una nave da cattura dell'Unione informa immediatamente il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa le autorità competenti dello Stato membro costiero, e il comandante di una nave da cattura di un paese terzo informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e

c) il dispositivo di controllo del peschereccio di cui all'articolo 9 è funzionante.

4. Il paragrafo 3 si applica solo nella misura in cui sono in vigore le pertinenti restrizioni o i pertinenti divieti relativi a tutte o a talune attività di pesca nelle zone di restrizione della pesca.»;

50) dopo l'articolo 54 *quater* è inserito il capo seguente:

«Capo IV bis

Controllo della pesca senza peschereccio

Articolo 54 quinquies

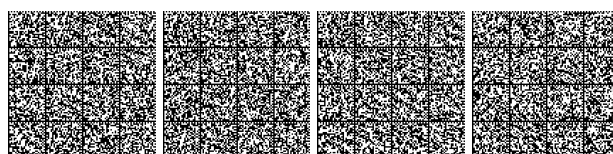
Pesca senza peschereccio

1. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca senza peschereccio nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia praticata conformemente agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) predispongono un sistema di rilascio di licenze o altro sistema di registrazione alternativo per le persone fisiche e giuridiche che esercitano tali attività; e

b) fanno sì che i quantitativi di specie, stock o gruppi di stock catturati siano registrati e che tali registrazioni siano trasmesse per via elettronica alle autorità competenti.



3. Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di pesca senza peschereccio o il loro rappresentante registrano le catture di cui al paragrafo 2, lettera b), e tali registrazioni contengono in particolare le informazioni seguenti:

- a) l'identificativo unico del giorno di pesca;
- b) l'identificativo unico nel sistema di cui al paragrafo 2, lettera a);
- c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- d) la data delle catture;
- e) la categoria di attrezzi da pesca, ove applicabile;
- f) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
- g) ove applicabile, le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui.

4. Le registrazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono trasmesse alle autorità competenti per via elettronica almeno una volta nel corso delle 24 ore successive all'inizio dell'attività di pesca.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la pesatura delle catture nonché il formato e la presentazione della dichiarazione di cattura di cui al paragrafo 3, tenuto conto, se necessario, delle specificità dell'attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

51) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Pesca ricreativa

1. Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia praticata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

A tal fine gli Stati membri costieri predispongono un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.

Gli Stati membri costieri possono utilizzare un sistema elettronico di cui al secondo comma sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri costieri, entro il 10 maggio 2024 la Commissione sviluppa tale sistema. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione.

2. Ad eccezione dei dati relativi alla pesca ricreativa registrati e trasmessi a norma del paragrafo 3 e fatta salva la raccolta dei dati relativi alla pesca ricreativa ai sensi del regolamento (UE) 2017/1004, gli Stati membri costieri raccolgono dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l'Unione fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all'obbligo di sbarco. Tali dati sono raccolti mediante meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia stabilita da ciascuno Stato membro costiero e notificata alla Commissione. Gli Stati membri costieri trasmettono tali dati alla Commissione almeno una volta all'anno con riferimento all'anno civile precedente.

3. Gli Stati membri costieri provvedono affinché le persone fisiche che praticano la pesca ricreativa siano registrate e affinché registrino e dichiarino le rispettive catture tramite un sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con la seguente tempistica:

- a) in relazione alle specie, agli stock o ai gruppi di stock oggetto di misure di conservazione dell'Unione che si applicano specificamente alla pesca ricreativa, quali contingenti, limiti di cattura in peso e limiti di cattura in numero di esemplari, quotidianamente; e



- b) in relazione alle specie, agli stock o ai gruppi di stock per i quali l'Unione fissa possibilità di pesca o che sono oggetto di un piano pluriennale o che sono soggetti all'obbligo di sbarco, e per i quali un parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), del CIEM o di un organismo scientifico equivalente indica che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, l'elenco delle specie, degli stock o dei gruppi di stock cui si applica il primo comma, lettera b), e stabilire la frequenza di registrazione e dichiarazione di tali catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

4. La registrazione e la dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa da persone fisiche possono essere eseguite per conto di queste ultime da una persona giuridica.

5. È vietata la commercializzazione o la vendita delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.

6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) la trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture raccolti dagli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3;
- b) la marcatura dell'attrezzo utilizzato per la pesca ricreativa, ad eccezione degli attrezzi portatili, in modo semplice e proporzionato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

7. Il presente articolo si applica alle attività di pesca ricreativa, comprese le attività di pesca organizzate da entità commerciali attive nel settore del turismo e delle competizioni sportive.»;

52) l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

«TITOLO V

CONTROLLO NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO»;

53) al titolo V, il capo I è sostituito dal seguente:

«Capo I

Disposizioni generali

Articolo 56

Principi applicabili al controllo della commercializzazione

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto, salvo se diversamente stabilito da altre norme della politica comune della pesca.

2. Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella legislazione dell'Unione, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto sono in grado di comprovare la relativa zona geografica d'origine dei prodotti.

Articolo 56 bis

Composizione delle partite di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.



2. Ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*) ("nomenclatura combinata") contiene solo:
 - a) prodotti della pesca di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci; oppure
 - b) prodotti dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.
3. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, i quantitativi di prodotti della pesca rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, di peso complessivo inferiore a 30 kg, di più specie e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione del prodotto, per nave da cattura e al giorno, possono essere inseriti nella stessa partita.
4. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, i quantitativi di prodotti della pesca rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, di più specie costituiti da individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dalla stessa nave da cattura, o gruppo di navi da cattura, possono essere suddivisi in partite per fini diversi dal consumo umano diretto.
5. Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata può solo essere fusa con un'altra partita o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le condizioni seguenti:
 - a) per la nuova o le nuove partite vengono fornite le informazioni relative alla rintracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5;
 - b) l'operatore responsabile dell'immissione sul mercato della nuova partita o delle nuove partite conserva ed è in grado di fornire informazioni sulla composizione della nuova o delle nuove partite, relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa o in esse contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la o le compongono.
6. Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali o alle alghe ornamentali.

Articolo 57

Norme comuni di commercializzazione

1. Gli Stati membri fanno sì che i prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione siano messi a disposizione sul mercato nel rispetto di tali norme. Gli Stati membri effettuano controlli per garantire detta conformità.

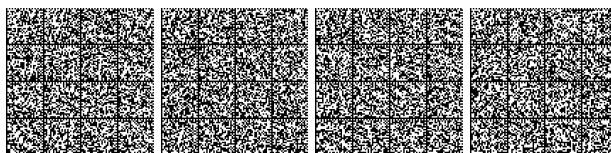
Tali controlli possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto e la ristorazione.

2. In tutte le fasi della catena di approvvigionamento, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere in grado di comprovare che i prodotti sono conformi, ove applicabile, alle norme comuni di commercializzazione.

Articolo 58

Rintracciabilità

1. Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono suddivisi dagli operatori in partite e sono rintracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura messe a disposizione o che saranno probabilmente messe a disposizione sul mercato sono adeguatamente contrassegnate per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.



3. Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3, nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, e nel capitolo 12, sottovoce 1212 21, della nomenclatura combinata sono corredate di una serie minima di informazioni in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 5, 10 e 11 del presente articolo.

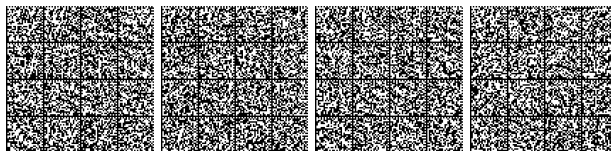
5. Per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata sono messe a disposizione almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione della partita;
- b) nel caso di prodotti non importati nell'Unione,
 - i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca o l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca, oppure
 - ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e il numero di registrazione del produttore o dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) nel caso di prodotti importati:
 - i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, il numero IMO o, se non pertinente, un altro identificativo unico della nave o delle navi da cattura, se pertinente, e il numero del certificato o dei certificati di cattura presentati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, se pertinente, o
 - ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e, ove disponibile, il numero di registrazione dell'unità di produzione in acquacoltura;
- d) il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;
- e) la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- f) per i prodotti della pesca, la categoria di attrezzi da pesca di cui alla prima colonna dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- g) la data o le date di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
- h) i quantitativi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;
- i) laddove nella partita siano presenti prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, informazioni, in una voce distinta, sui quantitativi in chilogrammi di peso netto o sul numero di individui di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione;
- j) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura soggetti a norme comuni di commercializzazione, le informazioni necessarie per conformarsi a tali norme.

6. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, le informazioni elencate al paragrafo 5:

- a) siano conservate; e
- b) siano messe a disposizione in formato digitale dell'operatore al quale il prodotto della pesca o dell'acquacoltura è fornito e, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.

7. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite o in cui tali prodotti sono stati importati possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 5, in particolare quando le informazioni sono fornite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo ovvero un sistema di marcatura.



8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti della pesca venduti direttamente al consumatore dalle navi da cattura, dagli operatori che praticano la pesca senza peschereccio o dagli operatori che praticano la pesca d'acqua dolce, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Per il salmone (*Salmo salar*) catturato nel Mar Baltico, la soglia è di due individui per consumatore al giorno.

Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti dell'acquacoltura venduti direttamente al consumatore dall'unità di produzione in acquacoltura, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti dell'acquacoltura per consumatore al giorno.

9. La Commissione conduce uno studio sulla fattibilità dei sistemi e delle procedure di rintracciabilità, comprensivo di informazioni minime sulla rintracciabilità, in relazione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, della nomenclatura combinata, al fine di definire norme dettagliate riguardanti tali prodotti. Lo studio comprende un'analisi delle soluzioni o dei metodi digitali disponibili che soddisfino i criteri relativi alla rintracciabilità di cui al presente regolamento, tenendo conto al tempo stesso delle conseguenze sui piccoli operatori.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 *bis* che integrino il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di rintracciabilità per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, della nomenclatura combinata, compreso l'uso di sistemi digitali, sulla base dei risultati dello studio condotto conformemente al paragrafo 9 del presente articolo. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2029.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 *bis* che integrino il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di rintracciabilità per le partite e la composizione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 12, sottovoce 1212 21, della nomenclatura combinata, compreso l'uso di sistemi digitali. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2029.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 *bis* concernenti:

- a) i requisiti tecnici minimi relativi alla registrazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, a norma del paragrafo 6;
- b) i metodi di marcatura delle partite e l'apposizione fisica delle informazioni relative alla rintracciabilità sulle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) una maggiore cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l'accesso alle informazioni che accompagnano una partita;
- d) i requisiti di rintracciabilità per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata contenenti più specie di cui all'articolo 56 *bis*, paragrafi 3 e 4, e per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata risultanti dalla fusione o dalla suddivisione di partite diverse di cui all'articolo 56 *bis*, paragrafo 5;
- e) le informazioni sulla zona geografica pertinente.

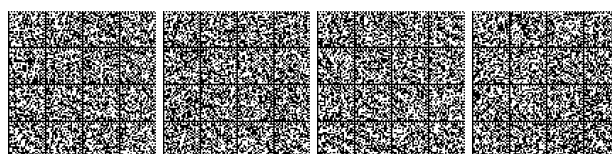
13. Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali o alle alghe ornamentali.

(*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).»;

54) all'articolo 59, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificativo unico nelle banche dati nazionali.



3. Il presente articolo non si applica ai consumatori che acquistano prodotti della pesca che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono destinati esclusivamente al consumo privato, purché tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Per il salmone (*Salmo salar*) catturato nel Mar Baltico, tale soglia è di due individui per consumatore al giorno.»;

55) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Pesatura dei prodotti della pesca

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, per specie, immediatamente dopo lo sbarco in uno Stato membro, dagli operatori di cui al paragrafo 5 e con i sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti, prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato.

I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi che sbarcano prodotti della pesca nell'Unione rispettano le norme che disciplinano la pesatura applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

2. In caso di sbarchi al di fuori dell'Unione e fatte salve le disposizioni specifiche applicabili definite, in particolare, negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile o nel diritto dei paesi terzi interessati, i comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti garantiscono che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, ove possibile, immediatamente dopo lo sbarco e prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatta salva l'approvazione da parte della Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono consentire che tali prodotti siano pesati con sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti:

- a) al momento dello sbarco, in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 10, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita;
- b) a bordo, nel caso di prodotti della pesca sottoposti a cernita, purché tali prodotti siano pesati al momento dello sbarco in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 10. Spetta allo Stato membro di bandiera concedere la deroga alle navi da cattura battenti la sua bandiera e accertarsi che i sistemi di pesatura a bordo siano approvati;
- c) dopo il trasporto verso una località situata nel territorio dello Stato membro in cui è avvenuto lo sbarco, in conformità di un piano di controllo adottato a norma del paragrafo 10, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita;
- d) dopo il trasporto dallo Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati verso una località situata nel territorio di un altro Stato membro, in conformità di un programma comune di controllo adottato a norma del paragrafo 10 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita.

4. Il comandante garantisce che tutti i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati siano pesati dall'operatore di cui al paragrafo 5.

5. La pesatura è effettuata da un operatore, che è un acquirente registrato, un centro d'asta registrato, un'organizzazione di produttori o altra persona fisica o giuridica, compreso il comandante, e che le autorità competenti hanno autorizzato a svolgere le attività di pesatura. L'operatore che effettua la pesatura è responsabile della correttezza della pesatura. Gli operatori che pesano i prodotti della pesca compilano un registro di pesatura per ciascuno sbarco. Essi conservano i registri di pesatura per un periodo di tre anni.

6. Gli Stati membri verificano che gli operatori di cui al paragrafo 5 siano adeguatamente attrezzati per svolgere le attività di pesatura.

7. I risultati della pesatura sono trasmessi immediatamente al comandante e, ove applicabile, al vettore. Sono utilizzati per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, in caso di prodotti della pesca pesati da un funzionario conformemente al paragrafo 9, il risultato di tale pesatura è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto.



8. Gli Stati membri possono richiedere agli operatori di cui al paragrafo 5 di trasmettere periodicamente, o su richiesta, i registri di pesatura alle loro autorità competenti.

9. Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato in tale Stato membro sia pesato da loro funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco.

10. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»

56) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 60 bis

Norme dettagliate sulla pesatura

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) la definizione delle procedure di pesatura;
- b) i registri di pesatura, compresa la tenuta di tali registri;
- c) l'ora della pesatura;
- d) i sistemi di pesatura, compresi i sistemi di pesatura a fini di controllo;
- e) la pesatura dei prodotti della pesca congelati;
- f) la detrazione di ghiaccio e acqua;
- g) l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme speciali per la pesatura di determinate specie pelagiche. Tali norme possono riguardare:

- a) la pesatura delle catture di aringhe, sgombri, melù e sugarelli;
- b) i porti in cui è effettuata la pesatura;
- c) la notifica da inviare alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;
- d) lo scarico;
- e) il giornale di pesca;
- f) gli impianti di pesatura pubblici;
- g) gli impianti di pesatura privati;
- h) la pesatura del pesce congelato;
- i) la tenuta dei registri di pesatura;
- j) la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico;
- k) i controlli incrociati;
- l) il controllo della pesatura.»

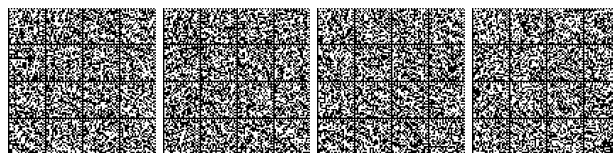
57) l'articolo 61 è soppresso;

58) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Compilazione e presentazione delle note di vendita

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o le organizzazioni di produttori autorizzati dagli Stati membri registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 48 ore dalla prima vendita, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta od organizzazioni di produttori sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.



2. Lo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la prima vendita, qualora non sia lo Stato membro di bandiera della nave da cattura interessata, provvede affinché una copia della nota di vendita, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Se la prima vendita dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita provvede affinché una copia della nota di vendita, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stati sbarcati tali prodotti.

4. Qualora la prima vendita avvenga al di fuori dell'Unione, il comandante della nave da cattura dell'Unione o un rappresentante del comandante trasmette, per via elettronica, una copia della nota di vendita, o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita.

5. Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o a un documento sostitutivo assimilabile ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie affinché i dati riguardanti i quantitativi e il prezzo, al netto dell'imposta per la fornitura di beni all'acquirente, siano identici a quelli indicati nella fattura.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) la registrazione degli acquirenti;
- b) il formato delle note di vendita;
- c) la registrazione e la trasmissione delle note di vendita per via elettronica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;

59) l'articolo 63 è soppresso;

60) gli articoli 64, 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 64

Contenuto delle note di vendita

1. Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un identificativo unico e contengono i seguenti dati:

- a) l'identificativo unico della bordata di pesca;
- b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;
- c) il porto di sbarco o il luogo di sbarco e la data di completamento dello sbarco;
- d) il nome dell'operatore o del comandante della nave da cattura e, se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;
- e) il nome, il numero di partita IVA, il codice fiscale o altro identificativo unico dell'acquirente;
- f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- g) i quantitativi di ciascuna specie in peso di prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui;
- h) per tutti i prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione del prodotto e la freschezza, secondo quanto previsto;



- i) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;
 - j) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5;
 - k) il luogo e la data della vendita;
 - l) se possibile, il numero di riferimento e la data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;
 - m) se del caso, un riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico di cui all'articolo 66 o al documento di trasporto di cui all'articolo 68;
 - n) il prezzo al netto delle tasse e la valuta;
 - o) se disponibile, l'uso previsto dei prodotti della pesca, ad esempio per il consumo umano o come sottoprodotti di origine animale.
2. In deroga al paragrafo 1, in caso di pesca senza peschereccio, la nota di vendita contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 *quinquies*, paragrafo 2, lettera a);
 - b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;
 - c) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f), g), h), i), k), l), m), n) e o), del presente articolo.

Articolo 65

Esenzioni dagli obblighi riguardanti le note di vendita

Gli articoli 62 e 64 non si applicano ai consumatori che acquistano un quantitativo di prodotti della pesca non superiore a 10 kg al giorno che non vengono successivamente venduti ma sono esclusivamente destinati al consumo privato. Per il salmone (*Salmo salar*) catturato nel Mar Baltico, tale soglia è di due individui per consumatore al giorno.

Articolo 66

Compilazione e presentazione della dichiarazione di assunzione in carico

1. Qualora i prodotti della pesca siano destinati a una messa in vendita successiva, gli operatori responsabili del magazzinaggio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 4 e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di assunzione in carico contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico. I suddetti operatori sono responsabili dell'esattezza della dichiarazione di assunzione in carico.
2. Qualora non sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico provvede affinché una copia della dichiarazione di assunzione in carico, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Qualora l'assunzione in carico abbia luogo al di fuori dell'Unione, il comandante del peschereccio dell'Unione o un rappresentante del comandante trasmette, per via elettronica, una copia della dichiarazione di assunzione in carico o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dall'assunzione in carico.
4. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 reca un identificativo unico e contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identificativo unico della bordata di pesca;
 - b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;
 - c) il porto di sbarco o il luogo di sbarco e la data di completamento dello sbarco;



- d) il nome dell'operatore o del comandante della nave da cattura;
- e) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- f) i quantitativi di ciascuna specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui;
- g) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5;
- h) la denominazione e l'indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati e il loro identificativo unico;
- i) se del caso, un riferimento al documento di trasporto di cui all'articolo 68;
- j) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui.

5. In deroga al paragrafo 4, in caso di pesca senza peschereccio, la dichiarazione di assunzione in carico contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 *quinquies*, paragrafo 2, lettera a);
- b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;
- c) le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere e), f), h), i) e j), del presente articolo.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione della dichiarazione di assunzione in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»

61) l'articolo 67 è soppresso;

62) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

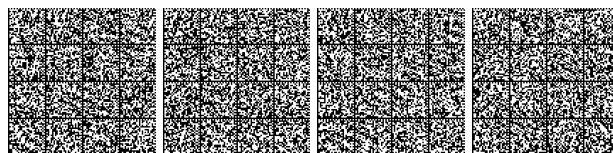
«Articolo 68

Trasporto dei prodotti della pesca e compilazione e presentazione del documento di trasporto

- 1. Se trasportati anteriormente alla prima vendita, anche nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere c) e d), o anteriormente alla prima vendita in un paese terzo, i prodotti della pesca sono accompagnati da un documento di trasporto in cui figurano i prodotti della pesca e i quantitativi trasportati.
- 2. Prima dell'inizio del trasporto di cui al paragrafo 1, il vettore trasmette per via elettronica il documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione dei prodotti della pesca, a seconda dei casi.
- 3. Il vettore è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto.
- 4. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 reca un identificativo unico e contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) il luogo o i luoghi nonché l'indirizzo o gli indirizzi di destinazione della spedizione o delle spedizioni e l'identificativo del mezzo di trasporto e del vettore;
 - b) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca;
 - c) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;
 - d) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione;



- f) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5, se applicabile;
- g) il nome, l'identificativo unico e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari;
- h) il luogo, la data e l'ora di carico;
- i) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui.
5. In deroga al paragrafo 4, in caso di pesca senza peschereccio, il documento di trasporto contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 *quinquies*, paragrafo 2, lettera a);
- b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;
- c) le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d), e), g), h) e i), del presente articolo.
6. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 25 km dal luogo di sbarco.
7. Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare che la vendita ha avuto effettivamente luogo.
8. Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi e le responsabilità del vettore ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 7 si applichino ad ogni altro operatore.
9. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 23 o da un documento equivalente riguardante i quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, a condizione che il documento che sostituisce il documento di trasporto contenga le stesse informazioni di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo, a seconda dei casi.
10. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione del documento di trasporto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»
- 63) al titolo V, il capo III è soppresso;
- 64) l'articolo 71 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione, aeromobili di sorveglianza o altri mezzi di sorveglianza;»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione e all'EFCA.»;
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato e il contenuto del rapporto di sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;
- 65) l'articolo 73 è così modificato:
- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità del trattato, gli osservatori di controllo presenti a bordo dei pescherecci designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca in relazione ai pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.



2. Gli osservatori di controllo:
- a) possiedono le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni e ricevono periodicamente una formazione da parte degli Stati membri o, se del caso, dell'EFCA;
 - b) sono indipendenti rispetto all'armatore, al titolare della licenza, al comandante del peschereccio e a qualunque altro membro dell'equipaggio;
 - c) non hanno alcun legame economico con l'operatore;
 - d) eseguono le loro mansioni in modo non discriminatorio;
 - e) sono provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente dalla nave.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Qualora gli osservatori di controllo rilevino un'infrazione grave, compreso l'atto di ostacolare o in qualche modo impedire lo svolgimento delle loro mansioni, ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.»;
- c) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
- «8. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono chiedere agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata di contribuire a tali costi, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 *bis* concernenti:
- a) la metodologia da utilizzare per individuare le navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;
 - b) il formato e il contenuto dei rapporti di osservazione;
 - c) il sistema di comunicazione per gli osservatori di controllo;
 - d) le norme riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci;
 - e) le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo, incluse le modalità della loro remunerazione;
 - f) le mansioni degli osservatori di controllo anche in caso di sospetta infrazione grave;
 - g) i requisiti minimi relativi all'abilitazione e alla formazione degli osservatori di controllo.»;
- 66) al titolo VII, il capo I è sostituito dal seguente:

«Capo I

Disposizioni generali

Articolo 74

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.
2. I funzionari svolgono le loro mansioni conformemente alle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, lungo il litorale, nei porti e nei luoghi di sbarco, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.



3. I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e, in particolare, verificano:

- a) la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati nonché l'esattezza della documentazione o delle pertinenti trasmissioni elettroniche;
- b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio, per le specie oggetto di catture accessorie e per le catture detenute a bordo e la conformità ad altre misure tecniche applicabili per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini;
- c) la presenza a bordo di attrezzature per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;
- d) se applicabile, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;
- e) la marcatura e l'identificazione delle navi e degli attrezzi da pesca;
- f) le informazioni sul motore di cui all'articolo 40;
- g) l'uso e il funzionamento dei sistemi REM e di altri dispositivi di controllo elettronici, se applicabile;
- h) il rispetto delle norme relative agli osservatori di controllo, se applicabile.

4. I funzionari possono esaminare tutte le zone e tutti i ponti e i locali pertinenti. Possono inoltre esaminare le catture, trasformate o no, gli attrezzi da pesca, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissione elettronica pertinente che ritengano necessaria per verificare il rispetto delle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

5. I funzionari ricevono la formazione necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni.

6. L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al mezzo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

7. Le autorità competenti degli Stati membri pongono in essere procedure atte a garantire che qualsiasi reclamo in merito allo svolgimento delle ispezioni sia oggetto di indagini adeguate.

8. Se un funzionario che effettua un'ispezione ha motivo di ritenere che un peschereccio pratici attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all'articolo 2 della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato, tale funzionario ne informa le altre autorità competenti di tale Stato membro.

9. Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci battenti la bandiera di quest'ultimo, mentre tali navi operano nelle acque dello Stato membro costiero o sbarcano nei suoi porti o nei suoi luoghi di sbarco.

10. Gli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare. Per i tipi di pesca soggetti a programmi specifici di controllo e ispezione di cui all'articolo 95, tale approccio è definito conformemente alla metodologia armonizzata stabilita dagli Stati membri in cooperazione con l'EFCA.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme specifiche sullo svolgimento delle ispezioni. Tali norme possono riguardare:

- a) l'autorizzazione e le norme minime relative all'abilitazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;
- b) il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra Stati membri;



- c) le mansioni dei funzionari autorizzati a svolgere le ispezioni;
- d) lo svolgimento delle ispezioni a terra o in mare.

Articolo 75

Obblighi dell'operatore e del comandante

1. L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari — e li assistono — nell'esercizio delle loro mansioni relative alle ispezioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, comprese le stive, ai mezzi di trasporto, ai container o ai locali di magazzinaggio in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati o ai locali in cui gli attrezzi da pesca sono immagazzinati o riparati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme sugli obblighi dell'operatore e del comandante relativi alle ispezioni.

Articolo 76

Rapporto di ispezione

1. I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato. Qualora sia stata constatata un'infrazione grave, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa anche alla Commissione.

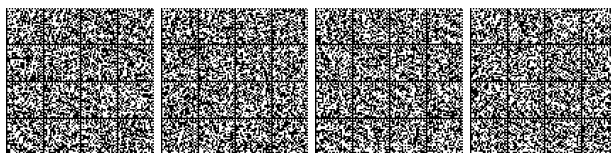
Se l'ispezione è condotta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente al presente regolamento, o in acque o in porti di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio a detto Stato membro o paese terzo.

2. I funzionari comunicano i risultati dell'ispezione all'operatore o al comandante, che ha la possibilità di formulare osservazioni in merito all'ispezione e ai risultati. Tali osservazioni sono rispecchiate nel rapporto di ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un'ispezione.
3. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul formato e sul contenuto minimi dei rapporti di ispezione, sulla loro compilazione e sulla loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Articolo 77

Ammissibilità dei rapporti di ispezione e di sorveglianza

I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro, funzionari della Commissione o autorità competenti di un paese terzo costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, i rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro o funzionari della Commissione sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.



Articolo 78

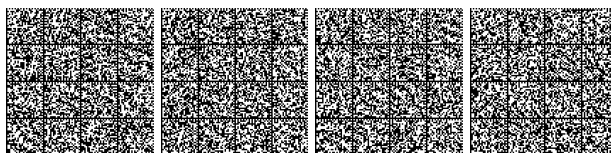
Banca dati elettronica

1. Ciascuno Stato membro istituisce e tiene aggiornata una banca dati elettronica in cui inserisce tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi agli operatori stabiliti nel suo territorio e ai pescherecci battenti la sua bandiera redatti dai suoi funzionari, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai suoi funzionari. La Commissione e l'EFCA hanno accesso remoto alle banche dati degli Stati membri, conformemente all'articolo 110.
2. Ciascuno Stato membro conserva in formato elettronico i rapporti di ispezione e di sorveglianza dei pescherecci battenti la sua bandiera redatti da funzionari di paesi terzi.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Articolo 79

Ispettori dell'Unione

1. Gli Stati membri e la Commissione notificano all'EFCA un elenco di funzionari da includere nell'elenco degli ispettori dell'Unione. L'EFCA tiene e aggiorna l'elenco degli ispettori dell'Unione, compresi i funzionari degli Stati membri, della Commissione e dell'EFCA stessa. Essa mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli Stati membri.
2. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. Se l'ispezione è condotta nel territorio di uno Stato membro, gli ispettori dell'Unione non designati da tale Stato membro possono effettuare tali ispezioni solo in presenza di un funzionario addetto all'ispezione designato da tale Stato membro o con l'accordo di tale Stato membro.
3. Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati:
 - a) dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95;
 - b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare il controllo.
4. Gli ispettori dell'Unione possono fornire assistenza per quanto riguarda le attività di formazione relative al controllo e all'ispezione, comprese attività di formazione per i funzionari di paesi terzi.
5. Per lo svolgimento dei loro compiti e fatto salvo il paragrafo 6, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione, a:
 - a) tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto, e
 - b) tutti i documenti e le informazioni pertinenti necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dai sistemi REM, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo e le note di vendita.
6. Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato membro d'origine.
7. Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'EFCA non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
 - a) la notifica degli ispettori dell'Unione all'EFCA;



- b) l'adozione e la tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione;
- c) la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- d) i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione;
- e) i rapporti degli ispettori dell'Unione;
- f) le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

- 67) all'articolo 80, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque o nei porti di paesi terzi conformemente agli accordi internazionali.»;

- 68) al titolo VII, l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

«Procedura in caso di infrazione»;

- 69) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

Obblighi dei funzionari in caso di infrazione

1. Se le informazioni raccolte in sede di ispezione o ogni altro dato o informazione pertinenti lo inducono a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

- a) annota l'infrazione constatata nel rapporto di ispezione;
- b) adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi all'infrazione constatata;
- c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione all'autorità competente.
- d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso l'infrazione o colta in flagrante mentre la commetteva del fatto che tale infrazione può comportare l'applicazione di sanzioni e l'assegnazione di un congruo numero di punti ai sensi dell'articolo 92. Ciò è registrato nel rapporto di ispezione.

2. I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino a quando non siano state prese le misure necessarie con riguardo all'indagine di cui all'articolo 85. Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per le ispezioni effettuate nei locali in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono sbarcati, immagazzinati, trasformati o commercializzati, nonché per le ispezioni durante il trasporto di tali prodotti. Se l'ispezione è effettuata su un veicolo utilizzato per il trasporto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, il veicolo non è autorizzato a proseguire fino a quando non siano state prese le misure necessarie con riguardo all'indagine di cui all'articolo 85.»;

- 70) l'articolo 84 è soppresso;

- 71) al titolo VII, sono soppressi i termini seguenti:

«Capo IV

Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni»;

- 72) gli articoli 85 e 86 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 85

Procedimento

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 83, paragrafo 2, e all'articolo 86, le autorità competenti degli Stati membri adottano opportune misure in conformità del titolo VIII e procedono immediatamente all'indagine qualora, nel corso di un'ispezione effettuata dai propri funzionari, dai funzionari di altri Stati membri, dagli ispettori dell'Unione o dai funzionari di paesi terzi, sia stata constatata un'infrazione, oppure nel caso in cui dati o informazioni pertinenti inducano le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca.



2. In caso di infrazione grave, gli Stati membri adottano opportune misure immediate ai sensi dell'articolo 91.

Articolo 86

Trasferimento del procedimento

1. Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un'infrazione può trasferire il procedimento attinente all'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui la persona sospettata di aver commesso un'infrazione è cittadina, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro che ha constatato tale infrazione, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2.»

73) l'articolo 87 è soppresso;

74) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

1. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano opportune misure nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all'articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo, dopo aver interpellato gli Stati membri interessati.

3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.»

75) il titolo VIII è sostituito dal seguente:

«TITOLO VIII

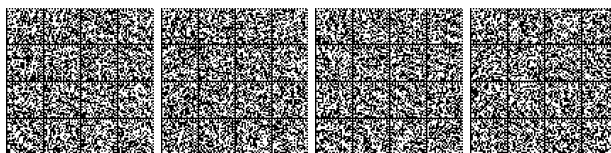
ESECUZIONE DELLE NORME

Articolo 89

Misure e sanzioni volte a garantire il rispetto delle norme

1. Conformemente al loro diritto interno e alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile, e in modo sistematico:

- a) avviano procedimenti conformemente all'articolo 85;
- b) adottano opportune misure quando è constatata un'infrazione; e
- c) applicano sanzioni a norma del presente titolo nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che hanno commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o ne sono ritenute responsabili.



2. Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione in caso di infrazione notificano, senza indugio e in conformità del diritto interno, allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro competente per i procedimenti amministrativi o penali tali procedimenti o altre misure adottate a norma del presente titolo.

3. Entro il 10 aprile 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e la informano, senza indugio, di eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 89 bis

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale infrazione siano oggetto di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie applicate conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale sia proporzionato alla gravità delle infrazioni e sufficientemente severo da scoraggiare a tutti gli effetti ulteriori infrazioni e da privare chi ne è responsabile dei vantaggi economici derivanti o previsti dall'infrazione commessa, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la propria professione. A tal fine si tiene conto delle misure di esecuzione immediate adottate ai sensi dell'articolo 91.

3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità, della natura e della portata dell'infrazione, compresi il pregiudizio o il livello del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino interessato, la sua durata o reiterazione e l'accumularsi di infrazioni simultanee. Gli Stati membri possono tenere conto anche della situazione economica del trasgressore al fine di assicurare il carattere dissuasivo di tali sanzioni.

4. Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione di natura pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico derivante o previsto dall'infrazione.

Articolo 90

Infrazioni gravi

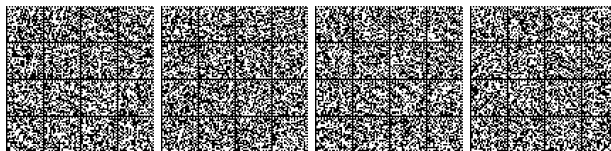
1. Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende un'infrazione quale prevista al paragrafo 2 o ritenuta grave ai sensi del paragrafo 3.

2. Costituisce un'infrazione grave:

- a) pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente;
- b) falsificare o occultare marcature, l'identità o la registrazione di un peschereccio;
- c) occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine;
- d) ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni;
- e) effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato;
- f) effettuare operazioni di trasferimento o ingabbiamento, in particolare secondo le definizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), in violazione delle norme della politica comune della pesca;
- g) effettuare il trasbordo da o su navi figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tali navi, oppure prestare assistenza a queste ultime o rifornirle;



- h) partecipare al funzionamento, alla gestione e alla proprietà, anche in qualità di titolare effettivo secondo la definizione dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), di una nave figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, o fornire servizi, compresi servizi logistici, assicurativi e altri servizi finanziari, ad operatori collegati a tale nave;
- i) svolgere attività di pesca in violazione delle norme applicabili in una zona di restrizione della pesca;
- j) pescare, catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita specie per le quali tali attività sono vietate, alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/1241;
- k) svolgere attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura per le quali l'operatore non dispone di un contingente o non ha accesso al contingente dello Stato membro di bandiera, specie il cui contingente è esaurito o la cui pesca è sospesa, temporaneamente vietata o oggetto di un periodo di divieto, eccezion fatta per le catture accidentali, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi della lettera j);
- l) esercitare, gestire o possedere un peschereccio privo di nazionalità e quindi senza bandiera ai sensi del diritto internazionale;
- m) utilizzare attrezzi da pesca o metodi vietati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 o di altre norme equivalenti della politica comune della pesca;
- n) falsificare documenti, informazioni o dati, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca;
- o) manomettere un motore o il dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore della nave allo scopo di aumentarne la potenza per superare quella massima continua indicata nel certificato del motore;
- p) svolgere attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all'articolo 2 della Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato.
3. Costituisce un'infrazione grave, laddove l'autorità competente dello Stato membro interessato determini che sia soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nell'allegato IV:
- a) usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca;
- b) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca, ad eccezione degli obblighi relativi al margine di tolleranza di cui alla lettera c);
- c) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato, conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- d) non adempiere gli obblighi relativi alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare per quanto riguarda marcatura e identificazione, zone, profondità, periodi, numero di attrezzi e dimensioni di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2;
- e) non salpare e detenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (slipping), o non effettuare lo sbarco, ove applicabile, il trasbordo o il trasferimento di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca;



- f) svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione applicabili di tale organizzazione, o in violazione di dette misure, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 o di altre lettere del presente paragrafo;
- g) mettere a disposizione sul mercato prodotti della pesca o dell'acquacoltura in violazione delle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 o di altre lettere del presente paragrafo;
- h) svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o praticare la vendita di prodotti della pesca catturati nell'ambito della pesca ricreativa;
- i) commettere infrazioni multiple delle norme della politica comune della pesca;
- j) svolgere una delle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;
- k) utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta peschereccia dello Stato membro;
- l) sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis;
- m) svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN;
- n) smaltire illegalmente in mare attrezzi da pesca o altri attrezzi da un peschereccio.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che modifichino i criteri di cui all'allegato IV qualora vi siano chiare indicazioni che ciò è necessario per garantire un'applicazione efficace e proporzionata delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e tra di essi. Essa tiene conto, in particolare, del parere del gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle conclusioni della relazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali modifiche non aggiungono nuovi criteri e abrogano i criteri solo in casi eccezionali.

Articolo 91

Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi

1. Se dati o informazioni pertinenti inducono le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che una persona fisica abbia commesso un'infrazione grave o una persona giuridica ne sia responsabile o se una persona fisica è stata colta in flagranza di un'infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano misure immediate e pertinenti in conformità del loro diritto interno, quali:

- a) la cessazione delle attività di pesca;
- b) il dirottamento del peschereccio in un porto;
- c) il dirottamento del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
- d) la costituzione di una garanzia;
- e) il sequestro del peschereccio, del mezzo di trasporto, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca o dei proventi realizzati dalla vendita delle catture o dei prodotti della pesca;
- f) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca;
- g) il fermo temporaneo del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
- h) la sospensione dell'autorizzazione di pesca;
- i) la cessazione temporanea delle attività commerciali.



2. Le misure immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell'infrazione grave constatata, da consentire l'avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale infrazione e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine.
3. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente allo Stato di bandiera le misure di cui al paragrafo 1, in conformità del suo diritto interno.

Articolo 91 bis

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

1. Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un'infrazione grave che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia passibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo minimo è pari ad almeno il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave e il cui importo massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave.
2. In caso di infrazione grave reiterata entro un arco temporale di tre anni che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, gli Stati membri provvedono affinché l'infrazione grave sia passibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo minimo è pari ad almeno due volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave e il cui importo massimo è pari ad almeno otto volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire nel loro ordinamento giuridico interno importi standard per le sanzioni amministrative di natura pecuniaria anziché sanzioni amministrative minime.

Gli importi standard minimi non sono inferiori al valore medio dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito di un'infrazione grave. In caso di infrazione grave reiterata di cui al paragrafo 2, gli importi standard minimi non sono inferiori al doppio del valore medio.

Gli Stati membri che stabiliscono tali importi standard possono autorizzare gli organi giurisdizionali o le autorità competenti a discostarsi da tali importi standard, ove necessario, affinché le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, e a imporre sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui ammontare massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave o, in caso di infrazione grave reiterata di cui al paragrafo 2, ad almeno otto volte tale valore.

4. Il livello minimo o l'importo standard delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria stabilito ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica l'applicazione di eventuali norme relative a circostanze attenuanti e ad altri fattori, previste dal diritto interno, quando si tratta di decidere in merito alle sanzioni da applicare in ogni singolo caso.
5. Nel calcolare il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave, gli Stati membri tengono conto dei prezzi nazionali relativi alla prima vendita, dei prezzi sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie e la zona di pesca interessate o dei prezzi indicati nella piattaforma dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) al momento in cui è stata commessa l'infrazione.
6. Qualora l'infrazione grave non abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le sanzioni amministrative di natura pecuniaria sono stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 89 bis, a un livello tale da garantire che siano effettive, proporzionate e dissuasive.



7. Gli Stati membri possono inoltre, in alternativa, ricorrere a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, garantendo nel contempo che tali sanzioni abbiano un effetto equivalente alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.

Articolo 91 ter

Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 91 bis possono essere accompagnate da altre sanzioni, in particolare:

- a) il fermo del peschereccio o dei pescherecci o del veicolo o dei veicoli coinvolti nell'infrazione;
- b) la confisca del peschereccio o dei pescherecci, del veicolo o dei veicoli, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca vietati;
- c) la sospensione o la revoca della licenza di pesca o dell'autorizzazione di pesca;
- d) la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;
- e) l'esclusione dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;
- f) il divieto di fruire di sovvenzioni o aiuti pubblici;
- g) la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- h) la radiazione del peschereccio dal registro nazionale;
- i) la sospensione o la cessazione di una parte o della totalità delle attività economiche dell'operatore connesse alla politica comune della pesca;
- j) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività commerciali relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli Stati membri determinano, conformemente al loro diritto interno, la durata delle sanzioni di cui al paragrafo 1.

3. Quando un peschereccio è soggetto a fermo a norma del paragrafo 1, lettera a), deciso dal suo Stato membro di bandiera, o si vede sospendere o revocare l'autorizzazione di pesca conformemente al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro di bandiera sospende la licenza di pesca di tale peschereccio per la stessa durata o la revoca.

Articolo 92

Sistema a punti per infrazioni gravi

1. Gli Stati membri applicano un sistema a punti per le infrazioni gravi descritte all'articolo 90, fatta eccezione per le infrazioni gravi che non si applicano al titolare della licenza di pesca o al comandante.

2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è ritenuta responsabile di tale tipo di infrazione, al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato è assegnato un numero di punti calcolato conformemente all'allegato III.

3. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro titolare della licenza di pesca per la nave da cattura interessata qualora quest'ultima o la licenza sia venduta, ceduta o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione, anche in un altro Stato membro.

4. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave relativa alla nave e commessa durante il suo comando, conformemente all'allegato III. Se il comandante della nave non è cittadino dello Stato membro di bandiera, lo Stato membro di bandiera notifica il numero di punti assegnato al comandante, allo Stato membro di cui il comandante è cittadino o, nel caso di cittadini di paesi terzi, a qualsiasi Stato interessato.



5. Se nel corso di un'ispezione sono constatate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza di pesca o dal comandante, sono assegnati i punti previsti per ogni infrazione grave commessa conformemente al paragrafo 2, fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.

6. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 18, la licenza di pesca e/o il diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante sono automaticamente sospesi per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a: quattro mesi se la sospensione avviene una seconda volta e il numero di punti è pari o superiore a 36; otto mesi se la sospensione avviene una terza volta e il numero di punti è pari o superiore a 54; un anno se la sospensione avviene una quarta volta e il numero di punti è pari o superiore a 72. Nel caso in cui la sospensione avvenga una quinta volta e il numero di punti sia pari o superiore a 90, la licenza di pesca e il diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante sono revocati e il peschereccio non è utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine.

7. Gli Stati membri provvedono affinché una persona fisica per la quale è stata determinata la sospensione o la revoca del diritto di esercitare il comando di un peschereccio a norma del paragrafo 6 non sia autorizzata a operare in qualità di comandante a bordo di un peschereccio battente la loro bandiera. In caso di sospensione del diritto di esercitare il comando, il presente paragrafo si applica solo per il periodo della sospensione.

8. Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commette infrazioni gravi nei tre anni successivi alla data in cui è stata commessa l'ultima infrazione grave accertata, tutti i punti sono cancellati.

9. Allorché uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera abbia confermato, ai sensi del proprio diritto interno, che è stata commessa un'infrazione grave nella sua giurisdizione, ne dà comunicazione allo Stato membro di bandiera affinché quest'ultimo stabilisca e assegni il numero di punti conformemente all'allegato III.

10. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti responsabili dell'istituzione del sistema di assegnazione dei punti per le infrazioni gravi, dell'assegnazione del numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante e del trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3.

11. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle procedure nazionali non pregiudichi l'efficacia del sistema a punti.

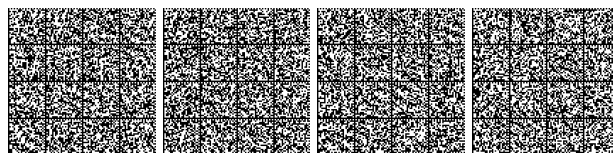
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 *bis* che integrino il presente regolamento stabilendo norme concernenti:

- a) il seguito da dare alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto di esercitare attività di pesca in qualità di comandante;
- b) le misure da adottare in caso di attività di pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto di esercitare attività di pesca in qualità di comandante;
- c) le condizioni che giustificano la cancellazione dei punti;
- d) la registrazione dei comandanti autorizzati ad esercitare attività di pesca e la registrazione dei punti assegnati ai comandanti.

13. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) la notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti;
- b) il trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3;
- c) la cancellazione della licenza di pesca o la revoca del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante, per la persona responsabile di un'infrazione grave, dagli elenchi pertinenti;
- d) l'obbligo di fornire informazioni sul sistema a punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.



*Articolo 92 bis***Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Una persona giuridica è ritenuta responsabile di un'infrazione grave quando questa è stata commessa a suo vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in questione e che detenga una posizione dominante in seno a tale persona giuridica in virtù di uno qualsiasi degli elementi che seguono:

- a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) la facoltà di assumere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) la facoltà di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Una persona giuridica può essere ritenuta responsabile qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia consentito a una persona fisica soggetta all'autorità della persona giuridica di commettere un'infrazione grave a vantaggio di quest'ultima.

3. La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici delle infrazioni considerate.

*Articolo 92 ter***Obbligo di notifica della decisione definitiva**

1. Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione in merito a un'infrazione notificano, senza indugio e in conformità delle procedure applicabili a norma del diritto interno, allo Stato di bandiera, allo Stato di cui la persona fisica che ha commesso l'infrazione è cittadina o in cui è stabilita la persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione nonché, ove opportuno, allo Stato costiero, allo Stato di approdo o allo Stato in cui ha luogo la trasformazione qualsiasi decisione definitiva attinente all'infrazione.

In caso di infrazioni gravi constatate nelle acque o nei porti dell'Unione in relazione a pescherecci battenti bandiera di paesi terzi, le autorità competenti dello Stato membro interessato notificano inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi decisione definitiva attinente alle infrazioni.

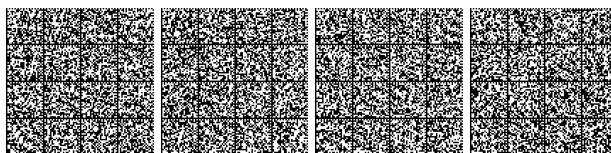
2. Nel caso di una notifica da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera assegna il numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante del peschereccio interessato.

*Articolo 93***Registro nazionale delle infrazioni**

1. Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni accertate alle norme della politica comune della pesca commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, e da pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo o da cittadini di un paese terzo che hanno commesso infrazioni nelle acque soggette alla loro giurisdizione o nel loro territorio, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e interessate da procedimenti in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro avente giurisdizione conformemente all'articolo 92 ter.

2. Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, uno Stato membro può chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nel loro registro nazionale riguardanti le persone e i pescherecci sospettati dallo Stato membro richiedente di aver commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

3. Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione.



4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione.

- (*) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).
- (**) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
- (***) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;

76) al titolo IX sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 93 bis

Programmi nazionali di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati una volta all'anno, se necessario, in particolare tenendo conto delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione e di eventuali dati supplementari.

Gli Stati membri notificano i loro programmi nazionali di controllo alla Commissione entro tre mesi dalla loro istituzione o dal loro aggiornamento.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sui programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

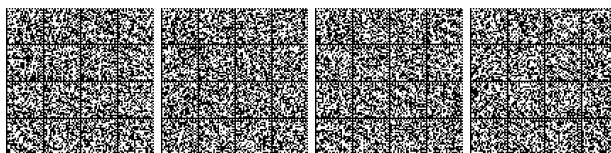
Articolo 93 ter

Relazione annuale degli Stati membri sul controllo e sulle ispezioni

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e pubblicano sul loro sito web una relazione annuale sui controlli e sulle ispezioni eseguiti nell'anno precedente. A tal fine, gli Stati membri possono fare riferimento alle informazioni fornite nel quadro dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 95.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

- a) risorse esistenti disponibili per il controllo e le ispezioni: il numero di navi di ispezione, aeromobili ufficiali e sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) ufficiali; altri mezzi di controllo e di ispezione; il numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno); la dotazione di bilancio;
- b) il numero e il tipo di controlli e ispezioni eseguiti;
- c) il numero e il tipo di infrazioni constatate e accertate, comprese le infrazioni gravi;
- d) il numero di azioni di follow-up, per ciascun tipo di infrazione, quali sanzioni amministrative, sanzioni penali, misure di esecuzione immediate o numero di punti assegnato per le infrazioni accertate.



3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica sul proprio sito web una raccolta delle informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno precedente. La Commissione può chiedere l'assistenza dell'EFA per la raccolta di tali informazioni.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»

77) all'articolo 95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alcuni tipi di pesca possono essere assoggettati a programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, quali tipi di pesca saranno soggetti a tali programmi in funzione delle necessità di controllo specifico e coordinato dei tipi di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.»

78) all'articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto redatto entro tre mesi dalla richiesta della Commissione. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4. Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di sanare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un piano d'azione con detto Stato membro. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.»

79) l'articolo 104 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può chiudere temporaneamente, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro ha dimostrato, con prove scritte ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.»

80) al titolo XI, capo III, l'intestazione è sostituita dalla seguente:

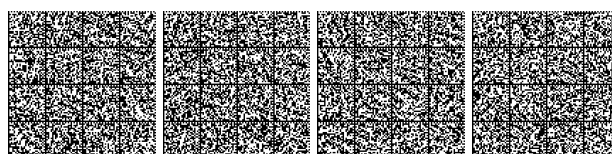
«Capo III

Detrazioni e adeguamenti di contingenti e sforzo di pesca;

81) l'articolo 105 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:»



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, qualora uno o più Stati membri superino un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock di cui l'Unione dispone nel quadro di un accordo internazionale, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte assegnati a tale Stato membro nello stesso lasso di tempo della detrazione applicata nel quadro dell'accordo internazionale e applicando un fattore moltiplicatore conformemente ai paragrafi 2 e 3.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora un fattore moltiplicatore sia applicabile anche nel quadro di un pertinente accordo internazionale alla parte dell'Unione, il fattore moltiplicatore da applicare alla detrazione del contingente dello Stato membro fissata a norma del paragrafo 2 bis è il più alto tra i due fattori moltiplicatori applicabili.»;

d) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro al fine di tener conto del livello del superamento.

5. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale contingente, quota o parte di stock o gruppo di stock, la Commissione può, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento, le detrazioni dai contingenti nonché la durata delle detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

82) l'articolo 106 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.»;

b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. In caso di superamento dello sforzo di pesca di cui dispone uno Stato membro in una zona geografica o per un dato tipo di pesca, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione può, nell'anno o negli anni successivi, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.



4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti lo sforzo di pesca massimo consentito rispetto al quale è calcolato il superamento, le detrazioni dallo sforzo di pesca nonché la durata delle detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

83) l'articolo 107 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca o un regime di sforzo di pesca, la Commissione può, nell'anno o negli anni successivi, mediante atti di esecuzione, procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock, oppure dallo sforzo di pesca, assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock interessati.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che il tipo di pesca considerato può essere esercitato in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

a) dell'entità e della natura dell'inosservanza;

b) della gravità della minaccia per la conservazione degli stock;

c) del danno causato allo stock dall'inosservanza.»;

84) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 107 bis

Adeguamento delle possibilità di pesca in caso di riduzione della parte dell'Unione nel quadro di accordi internazionali

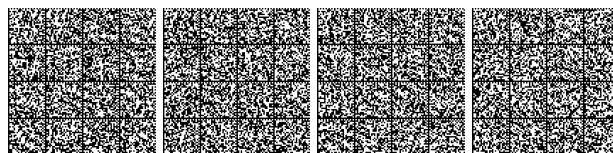
Qualora il superamento ad opera di uno o più Stati membri di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock di cui l'Unione dispone nel quadro di un accordo internazionale porti a una riduzione della parte dell'Unione nel quadro di tale accordo internazionale, il Consiglio, nell'assegnare le possibilità di pesca per tale stock o gruppo di stock a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'anno in relazione al quale tale riduzione è effettuata, adegua i contingenti degli Stati membri che non sono all'origine di superamenti aumentandoli fino al valore dei contingenti che sarebbero stati attribuiti a tali Stati membri se la parte dell'Unione nel quadro dell'accordo internazionale non fosse stata ridotta. Qualora non si possa procedere a tale adeguamento in un determinato anno perché la parte dell'Unione è insufficiente, i quantitativi rimanenti sono adeguati nel corso dell'anno successivo.»;

85) l'articolo 109 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati elettronica per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e siano presentati dagli operatori, dai comandanti o da altre persone autorizzate a norma del presente regolamento entro i termini previsti dalle norme della politica comune della pesca.»;



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2:

a) gli Stati membri convalidano i seguenti dati, compresi i dati registrati nel quadro degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

- i) i dati sulla posizione del peschereccio;
- ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di trasbordo e le notifiche preventive;
- iii) i dati sullo sforzo di pesca;
- iv) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;
- v) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;
- vi) i dati relativi al controllo della potenza del motore;

b) gli Stati membri convalidano i dati elencati alla lettera a) avvalendosi in particolare dei dati seguenti, se disponibili:

- i) i dati del sistema di rilevamento delle navi;
- ii) i dati relativi agli avvistamenti;
- iii) i dati AIS;
- iv) i dati ricavati dai rapporti di ispezione;
- v) i dati ricavati dai rapporti degli osservatori di controllo;
- vi) i dati ricavati dai sistemi REM.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se si riscontra un'incongruenza tra i dati, lo Stato membro interessato effettua e documenta le indagini, le analisi e i controlli incrociati necessari. I risultati delle indagini e la relativa documentazione sono trasmessi alla Commissione su richiesta. Se si ha motivo di sospettare che è stata commessa un'infrazione, lo Stato membro effettua anche indagini e adotta le misure immediate necessarie ai sensi degli articoli 85 e 91.»;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli Stati membri predispongono e tengono aggiornato un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2 bis, lettere a) e b), e il seguito da dare alle incongruenze riscontrate. Il piano definisce le priorità degli Stati membri per la convalida dei dati e il seguito da dare successivamente a tali incongruenze, sulla base di un metodo basato sul rischio. Gli Stati membri presentano tale piano nazionale alla Commissione entro due mesi dalla sua adozione o dal suo aggiornamento.»;

86) gli articoli 110 e 111 sono sostituiti dai seguenti:

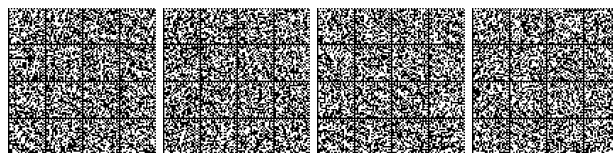
«Articolo 110

Accesso, conservazione e trattamento dei dati

1. Gli Stati membri garantiscono alla Commissione, o all'organismo da essa designato, l'accesso remoto, in qualsiasi momento e senza preavviso, ai seguenti dati in forma non aggregata, segnatamente:

a) ai dati relativi all'attività di pesca, compresi i dati relativi all'attività di pesca esercitata nel quadro degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

- i) i dati sulla posizione del peschereccio;
- ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di trasbordo e le notifiche preventive;



- iii) i dati sullo sforzo di pesca;
- iv) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;
- b) ad altri dati di controllo:
 - i) i dati relativi agli avvistamenti;
 - ii) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;
 - iii) i dati ricavati dai rapporti di ispezione;
 - iv) i dati relativi al controllo della potenza del motore;
 - v) i dati ricavati dalle relazioni degli osservatori di controllo;
 - vi) i programmi nazionali di controllo;
 - vii) l'elenco dei funzionari nazionali;
- c) alla banca dati elettronica, ai fini della verifica della completezza e della qualità dei dati raccolti di cui all'articolo 109.

2. La Commissione o l'organismo da essa designato può elaborare i dati di cui al paragrafo 1 per poter adempiere i propri obblighi nel quadro delle norme della politica comune della pesca, in particolare per svolgere ispezioni, verifiche, audit e indagini, oppure delle norme previste da accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali. Inoltre, la Commissione può utilizzare i dati di cui al paragrafo 1 per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in particolare da parte di Eurostat conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e conformemente al suo mandato.

3. A fini di ricerca e di consulenza scientifica, i dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), nonché i dati riguardanti le catture, i rigetti e gli sbarchi elencati al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e v), possono, ove necessario, essere forniti a organismi scientifici indipendenti riconosciuti a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Prima di trasferire tali dati, gli Stati membri valutano se la ricerca scientifica possa essere condotta sulla base di dati pseudonimizzati o anonimizzati.

In qualsiasi consulenza o pubblicazione basata su tali dati, questi ultimi sono resi anonimi.

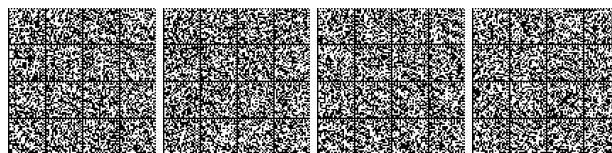
4. Gli Stati membri istituiscono, implementano e ospitano le banche dati sulla pesca pertinenti in cui sono contenuti i dati di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri trasmettono, su richiesta motivata della Commissione, i dati relativi alle infrazioni alla Commissione o all'organismo da essa designato. I dati comprendono, in particolare, la data dell'infrazione, la data della decisione definitiva nonché le sanzioni e misure applicate, compresi i punti assegnati.

Articolo 111

Scambio dei dati

1. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri interessati, in particolare:
- a) i dati sulla posizione del peschereccio quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;
 - b) le informazioni del giornale di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro, o effettuano operazioni di sbarco o trasbordo nei porti di un altro Stato membro;
 - c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo quando sono effettuate operazioni di sbarco o trasbordo in porti di un altro Stato membro;
 - d) la notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro;
 - e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico quando la vendita, il trasporto o l'assunzione in carico sono effettuati in un altro Stato membro;
 - f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza e l'analisi del rischio per i pescherecci oggetto di ispezione in acque o in porti di un altro Stato membro.



2. Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione o l'organismo da essa designato, trasmettendo in particolare:
- a) le informazioni delle note di vendita allo Stato membro di bandiera, se la prima vendita proviene da un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro;
 - b) le informazioni della dichiarazione di assunzione in carico, se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;
 - c) le informazioni delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco;
 - d) i documenti di trasporto allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di destinazione e allo Stato membro di transito del trasporto;
 - e) i rapporti di ispezione e di sorveglianza.
3. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti riguardanti i pescherecci battenti la sua bandiera con la Commissione o l'organismo da essa designato, in particolare:
- a) i dati sulla posizione del peschereccio;
 - b) le informazioni del giornale di pesca;
 - c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo;
 - d) la notifica preventiva;
 - e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico;
 - f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza.

(*) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;

87) è inserito l'articolo seguente:

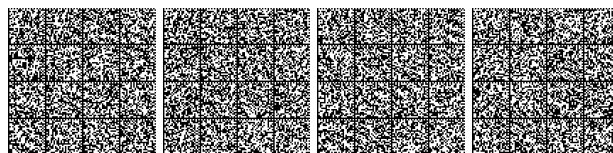
«Articolo 111 bis

Condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni in materia di dati

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

- a) la qualità dei dati, il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati da parte degli operatori e la convalida dei dati, compresi i controlli incrociati, le analisi e le verifiche;
- b) lo scambio di dati tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato;
- c) l'accesso ai dati da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato;
- d) l'accesso ai dati da parte di organismi scientifici dell'Unione e di Eurostat;
- e) l'interoperabilità e la standardizzazione delle banche dati;
- f) i dati di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, comprese ulteriori garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili alle banche dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;



88) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

Protezione dei dati personali

1. I regolamenti (UE) 2016/679 (*) e (UE) 2018/1725 (**) del Parlamento europeo e del Consiglio, come anche le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (***), si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'organismo da essa designato.

2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento possono essere trattati solo per gli scopi seguenti, purché tali scopi non possano essere conseguiti con dati che non consentono l'identificazione degli interessati:

- a) monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso il tasso di utilizzo dei contingenti;
- b) convalida dei dati;
- c) controllo delle attività di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione o delle attività di pesca di pescherecci nelle acque dell'Unione;
- d) monitoraggio del controllo svolto dagli Stati membri sulle attività di pesca e lungo la catena di approvvigionamento;
- e) ispezioni, verifiche, audit e indagini;
- f) preparazione e rispetto degli accordi internazionali e delle misure di conservazione;
- g) gestione del rischio, valutazioni strategiche e valutazioni d'impatto;
- h) ricerca scientifica e consulenza scientifica, nonché produzione statistica;
- i) indagini su denunce e infrazioni, nonché procedimenti giudiziari o amministrativi;
- j) stabilire i diritti di pesca di singoli pescherecci o Stati membri o dell'Unione oppure fornire prove relative a tali diritti.

3. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2 e tale periodo non supera, in ogni caso, i cinque anni dalla data in cui lo Stato membro o la Commissione ottiene i dati pertinenti.

4. In deroga al paragrafo 3:

- a) i dati personali raccolti a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere e) e i), e tale periodo non supera, in ogni caso, il termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o il tempo necessario per l'applicazione delle sanzioni a norma del presente regolamento, quali il sistema a punti;
- b) i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2 bis, lettera a), punti da i) a v), non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere f) e j), del presente articolo e tale periodo non supera, in ogni caso, i 10 anni dalla data in cui lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ottiene i dati pertinenti;
- c) i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2 bis, lettera a), punti da i) a iv), non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo e tale periodo non supera, in ogni caso, i 25 anni dalla data in cui lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ottiene i dati pertinenti. Se tali informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, ove necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo, i dati personali sono anonimizzati o pseudonimizzati.

5. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che esse raccolgono a norma del presente regolamento.



6. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che essa raccoglie a norma del presente regolamento.

7. La Commissione o l'organismo da essa designato e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. La Commissione o l'organismo da essa designato e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.

8. In particolare, la Commissione adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

- a) proteggere fisicamente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione;
- c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
- f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale finalità;
- g) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

9. Le autorità degli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 8 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte delle autorità con diritto di accesso alle banche dati sulla pesca pertinenti.

(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(***) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).;

89) all'articolo 113, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire che i dati coperti dal segreto professionale e commerciale che sono raccolti, ricevuti e trasmessi nell'ambito del presente regolamento siano trattati in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale.



2. I dati di cui al paragrafo 1 scambiati tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da quelle che devono potervi accedere per le loro funzioni negli Stati membri, presso la Commissione o presso l'organismo da questa designato solo con il consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che ha fornito tali dati. In caso di rifiuto, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del rifiuto di trasmettere i dati. L'assenza di risposta a una richiesta di consenso entro il termine di un mese è considerata consenso.

3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, salvo consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che ha fornito tali dati e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso. In caso di rifiuto, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del rifiuto.»

90) gli articoli 114 e 115 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 114

Siti web ufficiali

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornati siti web ufficiali per gli operatori e il pubblico, contenenti almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

Articolo 115

Contenuto dei siti web ufficiali

Nei rispettivi siti web ufficiali, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca di cui all'articolo 6 e delle autorizzazioni di pesca di cui agli articoli 7 e 7 bis;
- b) l'elenco dei porti designati, con l'indicazione delle ore di apertura, ai fini del trasbordo di cui all'articolo 20;
- c) un mese dopo l'entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l'elenco dei porti designati di cui all'articolo 43, con l'indicazione delle ore di apertura, e, entro i 30 giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi delle specie soggette a tale piano per ogni singolo sbarco;
- d) le decisioni che stabiliscono le chiusure della pesca in tempo reale, compresa una chiara definizione della zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;
- e) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo, delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita, delle dichiarazioni di assunzione in carico e dei documenti di trasporto di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 54 *quinquies*, 55, 62, 66 e 68;
- f) le mappe con le coordinate delle zone temporaneamente chiuse in tempo reale, con l'indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tali zone durante la chiusura;
- g) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 35, comprese tutte le informazioni necessarie;
- h) un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti;
- i) un elenco degli operatori che sono autorizzati a effettuare la pesatura a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, con l'indicazione del porto e dell'impianto di pesatura;



- j) il programma nazionale di controllo di cui all'articolo 93 bis, ad eccezione delle parti la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia del controllo;
 - k) la relazione annuale sul controllo e sulle ispezioni e un link al sito web della Commissione, compresa la raccolta delle informazioni contenute nelle relazioni di cui all'articolo 93 ter, paragrafo 1;
 - l) il termine più breve per la notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.»;
- 91) l'articolo 116 è soppresso;
- 92) all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme in materia di assistenza reciproca riguardanti:
- a) la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato;
 - b) la designazione dell'autorità unica degli Stati membri;
 - c) la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;
 - d) le richieste di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;
 - e) la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;
 - f) le relazioni degli Stati membri con la Commissione e i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

- 93) all'articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il contenuto e il formato delle relazioni degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

- 94) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Articolo 119

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

- 95) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 119 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.



2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, all'articolo 15 ter, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, all'articolo 60 bis, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 11, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 90, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 12, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, all'articolo 15 ter, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, all'articolo 60 bis, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 11, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 90, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 12, e all'articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 5, dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, dell'articolo 60 bis, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 9, dell'articolo 74, paragrafo 11, dell'articolo 75, paragrafo 2, dell'articolo 90, paragrafo 4, dell'articolo 92, paragrafo 12, e dell'articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

96) l'allegato I è soppresso;

97) sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/473

Il regolamento (UE) 2019/473 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente regolamento disciplina l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia") al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di controllo, di ispezione e di conformità per quanto concerne il rispetto delle norme della politica comune della pesca, compresa la sua dimensione esterna.

2. A tal fine l'Agenzia collabora con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei limiti del mandato e dei compiti di cui al capitolo II.;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "controllo": il controllo quale definito all'articolo 4, punto 3), del regolamento (CE) n. 1224/2009.;

b) è inserita la lettera seguente:

«a bis) "ispezione": l'ispezione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (CE) n. 1224/2009.;



- 3) l'articolo 3 è così modificato:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzare l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, contribuendo in tal modo al conseguimento dei suoi obiettivi, compreso lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;»;
 - b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) contribuire e partecipare alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Stati membri e dalla Commissione in materia di tecniche di controllo e ispezione e sviluppare progetti pilota relativi ad attività di ricerca e sviluppo concernenti tali tecniche;»;
 - c) sono aggiunte le lettere seguenti:
«k) se del caso, cooperare e coordinare le attività con altre agenzie decentrate dell'Unione nell'ambito dei loro compiti, mandati e settori di attività;
 - l) assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati da atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.»;
- 4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Scambio e trattamento di dati e informazioni

1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano i dati e le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e ispezione nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell'Unione e internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. L'Agenzia adotta, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, misure intese a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni raccolte o ricevute a norma del presente regolamento, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia.
4. In relazione al trattamento dei dati personali raccolti o ricevuti dall'Agenzia nell'adempimento del suo mandato e dei suoi compiti di cui al capitolo II del presente regolamento, l'Agenzia è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.
5. I dati personali raccolti o ricevuti dall'Agenzia possono essere trattati solo ai fini dell'adempimento del suo mandato e dei suoi compiti di cui al capitolo II del presente regolamento, purché tali finalità non possano essere conseguite con dati che non consentano l'identificazione degli interessati.
6. I dati personali raccolti o ricevuti non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 5 e tale periodo non supera, in ogni caso, i cinque anni dalla data in cui l'Agenzia riceve i dati pertinenti.
7. In deroga al paragrafo 6, i dati personali raccolti o ricevuti non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 5 riguardanti:
 - a) la partecipazione a controlli e ispezioni o il loro coordinamento; o
 - b) indagini su denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi.

In ogni caso, i dati personali di cui al primo comma sono conservati per un periodo che non supera il termine dei procedimenti e delle indagini di cui al primo comma.

Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo superiore a quello di cui al paragrafo 6 o al presente paragrafo, i dati personali sono resi anonimi.



8. Il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale dei dati personali contenuti nelle informazioni relative alle attività di pesca è effettuato solo in conformità del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e nel rispetto dell'accordo concluso con tale paese terzo o delle norme applicabili di tale organizzazione internazionale.

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;

5) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Funzionari dell'Agenzia assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione

I funzionari dell'Agenzia possono essere assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;

6) all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell'anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.»;

7) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa il consiglio di amministrazione in una fase precoce di tali negoziati.»;

8) all'articolo 32, il paragrafo 2 è così modificato:

a) alla lettera b), le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle parole «entro il 1° luglio di ogni anno»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il documento unico di programmazione contenente, tra l'altro, la programmazione pluriennale e la programmazione annuale dell'Agenzia per l'anno successivo.

Il documento unico di programmazione contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di ispezione ed è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Il documento unico di programmazione è adottato tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il consiglio di amministrazione trasmette senza indugio il documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

c) è aggiunta la lettera seguente:

«i) provvede a dare opportuno seguito alle conclusioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dalle relazioni di audit interno o esterno, nonché a quelle che risultino dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).»;



- 9) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, da sei rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno diritto di voto.»;

- 10) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L'ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia.

2. Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle sue riunioni, in veste di osservatore, un rappresentante delle istituzioni dell'Unione pertinenti oppure qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

5. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici all'ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo, dei rappresentanti nominati dalle istituzioni dell'Unione pertinenti e della persona o delle persone di cui al paragrafo 4. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.

6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

7. L'Agenzia funge da segretariato del consiglio di amministrazione.»;

- 11) all'articolo 38, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) elabora il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta al consiglio di amministrazione per approvazione prima dell'invio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del documento unico di programmazione, entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile.»;

- 12) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione");
- b) oneri per servizi forniti dall'Agenzia agli Stati membri a norma dell'articolo 6;
- c) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall'Agenzia;
- d) oneri per servizi forniti dall'Agenzia all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 8;
- e) un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie dell'Agenzia di cui all'articolo 47 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.»;



13) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Valutazione

1. Periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione per esaminare in particolare:

- a) i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
- b) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa affidati.

La Commissione consulta il consiglio di amministrazione in merito ai termini di riferimento per ciascuna valutazione.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a eventuali modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 17, i paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soppressi;
- 2) all'articolo 20, paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;
- 3) l'articolo 21 è soppresso.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

- 1) nel titolo del regolamento, negli articoli, nelle intestazioni dei capi e degli articoli e negli allegati, il termine «Comunità» e l'aggettivo corrispondente «comunitario» sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «Unione» e «dell'Unione», con le opportune modifiche grammaticali;
- 2) all'articolo 2, il punto 17) è sostituito dal seguente:

«17) “avvistamento”: l'osservazione, effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio dell'Unione o di un paese terzo, di un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN ai sensi dell'articolo 3;»;
- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Pescherecci dediti alla pesca INN

Si presume che un peschereccio pratichi la pesca INN se, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona interessata, ha esercitato una o più attività:

- a) di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a m), del regolamento (CE) n. 1224/2009; o
- b) considerate infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere da a) a f) e lettere h), i), j), l) e n), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;



- 4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di ispezione

Ai fini della verifica del rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione pertinenti, gli Stati membri applicano le disposizioni del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;

- 5) all'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione ovvero qualsiasi altro dato o informazione pertinenti contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato la pesca INN ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il funzionario adempie gli obblighi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Se l'ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato la pesca INN ai sensi dell'articolo 3, l'autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture o ad accedere ai servizi del porto.»;

- 6) l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

«**Sistema di certificazione delle catture per i prodotti della pesca**»;

- 7) all'articolo 12, il paragrafo 5 è soppresso;

- 8) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

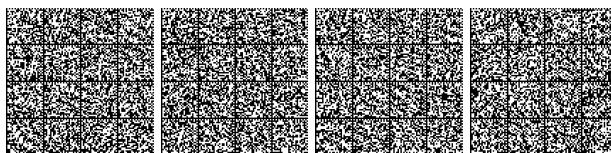
Sistema informatico integrato di gestione delle informazioni per il sistema di certificazione delle catture

1. Per consentire la gestione, il trattamento, la conservazione e lo scambio integrati delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari ai fini delle verifiche, degli accertamenti, del controllo e di altre attività ufficiali pertinenti riguardanti l'importazione, la riesportazione e, se del caso, l'esportazione di prodotti della pesca, la Commissione istituisce, per il sistema di certificazione delle catture, un sistema digitale di gestione delle informazioni (CATCH) conformemente agli articoli 12 *ter*, 12 *quater* e 12 *quinquies* del presente regolamento. CATCH è integrato al sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Lo scambio di informazioni, di dati e di documenti relativi all'importazione, alla riesportazione e, se del caso, all'esportazione di prodotti della pesca e alle relative verifiche, alla gestione del rischio, agli accertamenti e al controllo, nonché ai documenti di cui al presente capo quali le dichiarazioni dell'importatore, i certificati di cattura, i certificati di riesportazione, le dichiarazioni, le richieste o le decisioni, tra l'importatore, il riesportatore e, se del caso, l'esportatore e le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime e la Commissione, previsti dal presente regolamento, è effettuato tramite CATCH.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 *ter* che integrino il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui è possibile stabilire esenzioni temporanee dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le autorità competenti degli Stati membri si avvalgono delle informazioni presentate dagli importatori mediante CATCH conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, per la gestione dei quantitativi e, in base alla gestione del rischio, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti e l'adozione di decisioni di cui al presente capo nonché negli atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all'articolo 54 *bis*.



*Articolo 12 ter***Funzioni generali di CATCH**

1. CATCH:

- a) permette la presentazione, il trattamento, la conservazione, la gestione e lo scambio informatizzati delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche, la gestione del rischio, gli accertamenti, il controllo, la gestione dei quantitativi e le decisioni di cui al presente capo e nei relativi atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all'articolo 54 bis, tra le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione nonché, se del caso, tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati di bandiera, dei paesi di trasformazione e di altri paesi terzi interessati, e gli importatori ed esportatori;
- b) prevede un meccanismo di gestione dei quantitativi volto a garantire che il peso della materia prima per una o più importazioni rientranti in un unico certificato di cattura non sia superiore al peso convalidato in tale certificato;
- c) entro il 10 gennaio 2028, prevede la possibilità di scambiare, con le altre autorità degli Stati membri e con le autorità doganali degli Stati membri, attraverso lo sportello unico dell'UE, informazioni, dati e documenti pertinenti per l'importazione, la riesportazione e, se del caso, l'esportazione di prodotti della pesca conformemente alle disposizioni contenute nel presente capo e agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente capo;
- d) prevede la possibilità di gestire e analizzare i rischi con mezzi elettronici.

2. CATCH è interoperabile con altri sistemi pertinenti per il contrasto della pesca INN, anche tramite un'interfaccia con i sistemi informatici nazionali esistenti e funzionanti.

*Articolo 12 quater***Funzionamento di CATCH**

In linea con le norme previste per il sistema TRACES, la Commissione può adottare atti di esecuzione per il funzionamento di CATCH che stabiliscano:

- a) le specifiche tecniche di CATCH quale componente del sistema TRACES, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi esistenti nazionali e di altro tipo, l'identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, le condizioni di accesso, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;
- b) le norme specifiche di funzionamento di CATCH e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni;
- c) i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni di CATCH;
- d) in quali casi e a quali condizioni può essere concesso un accesso parziale alle funzioni di CATCH ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all'articolo 13 o ad altre organizzazioni internazionali e le specifiche tecniche per tale accesso;
- e) le norme in base alle quali i documenti elettronici sono convalidati in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- f) i modelli, i moduli e le norme per il rilascio dei documenti ufficiali, anche in formato elettronico, previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui al presente capo e ai relativi allegati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.



Articolo 12 quinquies

Protezione dei dati personali

1. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (****) si applicano nella misura in cui le informazioni trattate tramite CATCH contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679.
2. In relazione alle loro responsabilità di trasmissione delle informazioni pertinenti a CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alla sua responsabilità di gestione di CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività.
4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che CATCH sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 134 e 135 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 12 sexies

Sicurezza dei dati

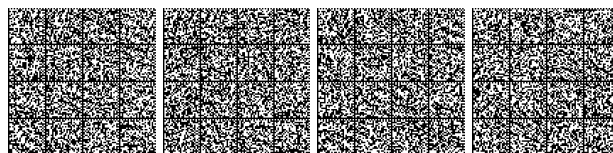
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che CATCH sia conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati ai sensi degli articoli 134 e 136 del regolamento (UE) 2017/625.

- (*) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
- (***) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (****) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;

9) l'articolo 14 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Importazione di prodotti della pesca»;



b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per importare i prodotti della pesca trasportati nella stessa forma nell'Unione da un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera o dallo Stato in cui ha luogo la trasformazione di cui al paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione:

a) il o i certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera e, se applicabile, la dichiarazione di cui al paragrafo 2 come segue:

i) il certificato o i certificati di cattura originali e, se applicabile, l'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 relativi ai prodotti della pesca di cui trattasi, in caso di esportazione dell'intera spedizione; o

ii) una copia del o dei certificati di cattura originali e, se applicabile, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2, qualora solo una parte dei prodotti della pesca di cui trattasi nella spedizione sia esportata; e

b) prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo. Costituiscono prove documentate:

i) qualora l'intera spedizione relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui al paragrafo 2 sia esportata, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera o dello Stato in cui ha luogo la trasformazione; o

ii) qualora la spedizione originale relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia suddivisa, un documento convalidato dalle autorità competenti del paese terzo che utilizzano il modello di cui all'articolo 54 bis che almeno:

— contenga una descrizione esatta dei prodotti della pesca nonché il peso della spedizione esportata, la data di scarico e quella di ricarico dei prodotti della pesca e, se applicabile, il nome dei pescherecci o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

— indichi il nome e il numero di riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio e le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti in tale paese terzo.

Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, i documenti di cui sopra possono essere sostituiti da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo abbia adempiuto adeguatamente i suoi obblighi di notifica.

2. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un'unica spedizione e trasformati in un paese terzo, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell'allegato IV:

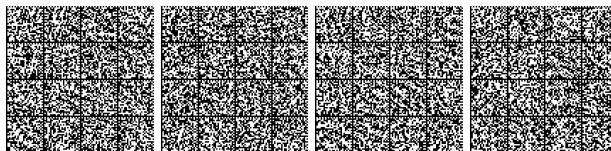
a) contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;

b) indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e

c) accompagnata:

i) dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un'unica spedizione; o

ii) da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parte delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un'unica spedizione.



Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente i suoi obblighi di notifica.»;

10) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tramite CATCH, l'importatore di prodotti della pesca nell'Unione presenta per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono destinati ad essere importati il certificato di cattura ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, unitamente alle informazioni riguardanti il trasporto specificate nell'appendice dell'allegato II, alla dichiarazione dello stabilimento di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e ad altre informazioni di cui agli articoli 12, 14 e 17. Il certificato di cattura, unitamente a tutti i pertinenti documenti di accompagnamento, è presentato almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista nel luogo di entrata nel territorio dell'Unione. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell'Unione o del mezzo di trasporto utilizzato. Le suddette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, tutta la documentazione presentata, in particolare il certificato di cattura, sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.»;

11) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri per la gestione del rischio stabiliti a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono inoltre elaborare ulteriori criteri nazionali per lo stesso scopo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali e i relativi aggiornamenti. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i criteri dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.»;

12) all'articolo 27, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I pescherecci dell'Unione non sono iscritti nell'elenco delle navi INN dell'Unione se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1224/2009 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all'articolo 42 del presente regolamento, fatte salve eventuali misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.»;

13) all'articolo 38 sono aggiunti i punti seguenti:

«10) è vietata la proprietà, anche in qualità di titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l'esercizio o la gestione da parte di operatori dell'Unione di pescherecci battenti bandiera di tali paesi. Gli armatori dell'Unione, compresi i titolari effettivi, di pescherecci battenti bandiera di tali paesi chiedono che questi pescherecci siano cancellati dal registro di tali paesi entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti conformemente all'articolo 33 del presente regolamento. Qualora la richiesta non possa essere presentata direttamente dagli armatori, compresi i titolari effettivi, essi incaricano una persona fisica o giuridica pertinente abilitata ad agire per loro conto di chiedere tale cancellazione entro il termine previsto;

11) sono vietati l'accesso ai servizi portuali e l'esecuzione di operazioni di sbarco o trasbordo nei porti dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di tali paesi.

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

14) l'intestazione del capo IX è sostituita dalla seguente:

«Capo IX

«Procedimento ed esecuzione»;



- 15) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Infrazioni gravi

Ai fini del presente regolamento, per «infrazione grave» si intende qualsiasi infrazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed elencata all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenuta grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, del medesimo regolamento.»;

- 16) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 42 bis

Procedimento in caso di infrazioni gravi

Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 50 del presente regolamento, gli Stati membri applicano l'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1224/2009 qualora sia constatata un'infrazione grave.»;

- 17) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Misure e sanzioni

In caso di infrazioni gravi, gli Stati membri applicano misure e sanzioni conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;

- 18) gli articoli da 44 a 47 sono soppressi;

- 19) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 54

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

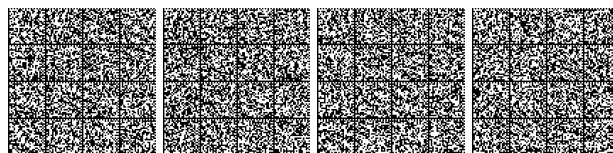
(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

- 20) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 54 bis

Allegati e documenti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 *ter* che modifichino l'allegato I, l'allegato II, compresa la relativa appendice, e l'allegato IV e che integrino il presente regolamento adottando e aggiornando un modello per il documento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), al fine di tener conto degli sviluppi internazionali riguardanti i sistemi di documentazione delle catture, degli sviluppi scientifici e dei progressi tecnici, nonché per apportare gli adeguamenti necessari ai fini dell'implementazione di CATCH. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 *ter* che modifichino ogni anno l'allegato I sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII.



Articolo 54 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 54 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

21) l'allegato II e la relativa appendice sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;

22) nell'allegato IV, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«NUMERO DEL DOCUMENTO (*):

Confermo che i prodotti della pesca trasformati: ... (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture di cui al o ai seguenti certificati di cattura:

(*) Inserire numero del documento di viaggio.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

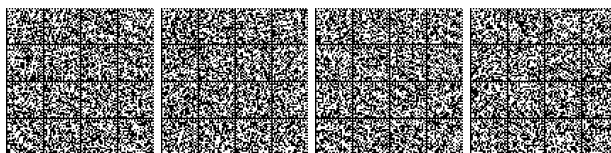
Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

- 1) l'articolo 12 è soppresso;
- 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Margine di tolleranza

1. In deroga all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, fino al 10 gennaio 2028, per le catture a cui si applica il presente regolamento e che sono sbarcate senza cernita, il margine di tolleranza autorizzato è del 20 % per specie.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, si applica il margine di tolleranza fissato in tale lettera.».



Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403

Nel titolo II del regolamento (UE) 2017/2403, il capo VI è soppresso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 2. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
 3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i seguenti punti dell'articolo 1 si applicano dal 9 gennaio 2024:
 - a) punti 7), 8), 9), 49) e 63);
 - b) parti dei punti 6), 13) e 51) relative allo sviluppo da parte della Commissione di:
 - sistemi di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento;
 - giornali di pesca e altri sistemi per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento; e
 - un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento.
 4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le definizioni di cui all'articolo 1, punto 1), del presente regolamento si applicano a qualsiasi articolo del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento a decorrere dalla data alla quale si applica tale articolo modificato. Per quanto riguarda altri articoli del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali definizioni si applicano dal 10 gennaio 2026.
 5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le parti dei punti 11) e 20) dell'articolo 1 del presente regolamento relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate, rispettivamente, nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento e nella dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano dal 10 luglio 2024.
 6. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 1, punto 76), si applica e decorre dal 1° gennaio 2026.
 7. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 1, punti 10), 14), 22), da 36) a 42) e 50), si applica dal 10 gennaio 2028.
 8. In deroga al paragrafo del presente articolo 2, l'articolo 1, punti 58), 60) e 62), non si applica alla pesca senza peschereccio fino al 10 gennaio 2028.
 9. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 9 gennaio 2024.
 10. L'articolo 3 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
 11. L'articolo 4 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
- In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'articolo 4, punti 13), 19) e 20), si applica dal 9 gennaio 2024.
12. L'articolo 5, punto 1), si applica a decorrere dal 10 gennaio 2028 e l'articolo 5, punto 2), si applica a decorrere dal 10 luglio 2024.
 13. L'articolo 6 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.



14. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo, le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2024. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date di applicazione di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e in eventuali altre disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. Qualora le disposizioni del presente regolamento diventino applicabili a talune categorie di navi, in particolare le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, a una data successiva al 9 gennaio 2024, le norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 che sono modificate o abrogate dal presente regolamento e che si applicano a tali categorie di navi il giorno prima di tale data, in particolare gli articoli da 14 a 25 e 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, continuano ad applicarsi a tali categorie di navi fino alla data alla quale le disposizioni del presente regolamento diventino applicabili a tali categorie di navi.

2. Per quanto riguarda le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, l'articolo 9, l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e da 7 a 12, gli articoli 15, 19 *bis*, da 21 a 24 e 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano a tali navi a decorrere dal 10 gennaio 2028.

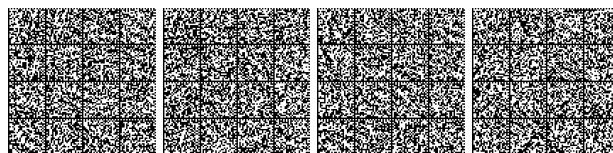
3. Fino al 10 gennaio 2027 gli Stati membri possono continuare ad applicare i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento che sono stati approvati dalla Commissione conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché agli articoli 76 e 77 e agli allegati XIX, XX e XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽³⁰⁾ applicabili il 9 gennaio 2024 e che non sono scaduti.

4. A decorrere dal 10 luglio 2024 fino al 10 gennaio 2026 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 applicabili il 8 gennaio 2024, non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato previsto all'articolo 90, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento costituisce un'infrazione grave qualora siano soddisfatti uno o più criteri corrispondenti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5. Per la trasmissione elettronica tramite CATCH dei certificati di cattura e di eventuali documenti connessi conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 quale modificato dal presente regolamento, fino al 10 gennaio 2028 l'importatore può utilizzare i certificati di cattura ed eventuali documenti connessi che sono stati convalidati, approvati e firmati prima del 10 gennaio 2026 conformemente agli articoli 12 e 14 e agli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 1005/2008 applicabili al momento della loro convalida, approvazione o firma.

6. Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 38, punto 10), del regolamento (CE) n. 1005/2008 come modificato dal presente regolamento, degli armatori dell'Unione, compresi i titolari effettivi, di pescherecci battenti bandiera di paesi inclusi nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti conformemente all'articolo 33 di tale regolamento di cancellare tali pescherecci dal registro di tali paesi, tale richiesta, in relazione ai paesi già inclusi in tale elenco al 9 gennaio 2024 deve essere effettuata entro il 10 marzo 2024.

⁽³⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

—



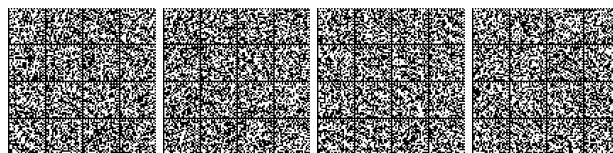
ALLEGATO I

Al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO III

PUNTI DA ASSEGNARE AI TITOLARI DI LICENZE DI PESCA DELL'UNIONE O AI COMANDANTI
DELL'UNIONE PER LE INFRAZIONI GRAVI

Articolo	Infrazione grave	Punti
Articolo 90, paragrafo 2, lettera a)	Pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente.	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera b)	Falsificare o occultare marcature, l'identità o la registrazione del peschereccio.	5
Articolo 90, paragrafo 2, lettera c)	Occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine.	5
Articolo 90, paragrafo 2, lettera d)	Ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni.	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera e)	Effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato.	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera f)	Effettuare operazioni di trasferimento o ingabbiamento, in particolare secondo le definizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2053, in violazione delle norme della politica comune della pesca.	5
Articolo 90, paragrafo 2, lettera g)	Effettuare il trasbordo da o su navi figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tali navi, oppure prestare assistenza a queste ultime o rifornirle.	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera h)	Partecipare al funzionamento, alla gestione e alla proprietà, anche in qualità di titolare effettivo secondo la definizione dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, di una nave figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, o fornire servizi, compresi servizi logistici, assicurativi e altri servizi finanziari, ad operatori collegati a tale nave.	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera i)	Svolgere attività di pesca in violazione delle norme applicabili in una zona di restrizione della pesca.	6
Articolo 90, paragrafo 2, lettera j)	Pescare, catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie per le quali tali attività sono vietate, alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/1241.	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera k)	Svolgere attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura per le quali l'operatore non dispone di un contingente o non ha accesso al contingente dello Stato membro di bandiera, specie il cui contingente è esaurito o la cui pesca è sospesa, temporaneamente vietata o oggetto di un periodo di divieto, eccezion fatta per le catture accidentali, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, lettera j).	7
Articolo 90, paragrafo 2, lettera m)	Utilizzare attrezzi da pesca o metodi vietati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 o di altre norme equivalenti della politica comune della pesca.	7



Articolo	Infrazione grave	Punti
Articolo 90, paragrafo 2, lettera n)	Falsificare documenti, informazioni o dati, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca.	5
Articolo 90, paragrafo 2, lettera o)	Manomettere un motore o il dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore della nave allo scopo di aumentarne la potenza per superare quella massima continua indicata nel certificato del motore.	6
Articolo 90, paragrafo 2, lettera p)	Svolgere attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all'articolo 2 della Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato.	7
Articolo 90, paragrafo 3, lettera a)	Usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca.	5
Articolo 90, paragrafo 3, lettera b)	Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, i giornali della pesca, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca, ad eccezione degli obblighi relativi al margine di tolleranza di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera c).	3
Articolo 90, paragrafo 3, lettera c)	Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato, conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1139.	3
Articolo 90, paragrafo 3, lettera d)	Non adempiere gli obblighi relativi alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare per quanto riguarda marcatura e identificazione, zone, profondità, periodi, numero di attrezzi e dimensioni di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.	4
Articolo 90, paragrafo 3, lettera e)	Non salpare e detenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (slipping), o non effettuare lo sbarco, ove applicabile, il trasbordo o il trasferimento di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca.	5
Articolo 90, paragrafo 3, lettera f)	Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione applicabili di tale organizzazione, o in violazione di dette misure, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, o di altre lettere dell'articolo 90, paragrafo 3.	5
Articolo 90, paragrafo 3, lettera i)	Commettere infrazioni multiple delle norme della politica comune della pesca.	5



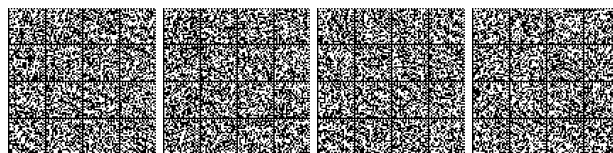
Articolo	Infrazione grave	Punti
Articolo 90, paragrafo 3, lettera k)	Utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta peschereccia dello Stato membro.	5
Articolo 90, paragrafo 3, lettera l)	Sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis.	5
Articolo 90, paragrafo 3, lettera n)	Smaltire illegalmente in mare attrezzi da pesca o altri attrezzi da un peschereccio.	5
Articolo 90, paragrafo 3, lettera j)	Svolgere una delle attività di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.	5



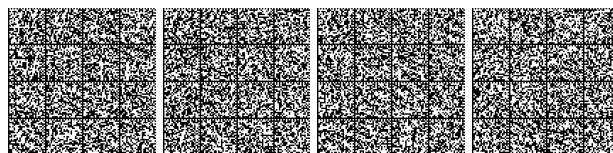
ALLEGATO IV ⁽¹⁾**Criteri per la definizione di un'attività quale infrazione grave, conformemente all'articolo 90, paragrafo 3**

Attività	Criteri
Articolo 90, paragrafo 3, lettera a) Usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca.	a) Documenti, dati o informazioni utilizzati intenzionalmente nell'interesse proprio o di terzi per ottenere un beneficio; b) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera a), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera b) Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca, ad eccezione degli obblighi relativi al margine di tolleranza di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera c).	a) I prodotti della pesca connessi all'infrazione rappresentano almeno il 10 % del peso totale dei prodotti in questione; b) mancata registrazione e dichiarazione delle catture di specie soggette all'obbligo di sbarco per specie, retata, zona, giorno o bordata di pesca in funzione della gravità del reato che è determinato dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, in particolare, della natura e della portata dell'attività, compresi il pregiudizio o il livello del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino interessato; c) interferenza con l'installazione o il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci, dell'AIS, del giornale di pesca, del sistema REM, del sistema di pesatura, del dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore o di qualsiasi altro sistema di controllo applicabile dello Stato membro, compresa la relativa disattivazione, tranne laddove autorizzato dalle autorità competenti; d) nessun dato e informazione registrati o trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera; e) mancata comunicazione alle autorità dello Stato membro circa il malfunzionamento del sistema di controllo dei pescherecci, dell'AIS, del giornale di pesca, del sistema REM, o di qualsiasi altro dispositivo o sistema di controllo come prescritto dalle norme della politica comune della pesca; f) mancata trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca e alle operazioni di pesca, comprese le note di vendita, quando lo sbarco o il trasbordo oppure l'operazione di pesca ha avuto luogo al di fuori delle acque dell'Unione; g) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera b), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.

⁽¹⁾ Nel calcolare il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti commettendo un'infrazione grave di cui al presente allegato, gli Stati membri tengono conto dei prezzi nazionali relativi alla prima vendita, dei prezzi sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie e la zona di pesca interessate o dei prezzi indicati nella piattaforma dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) al momento in cui è stata commessa l'infrazione.



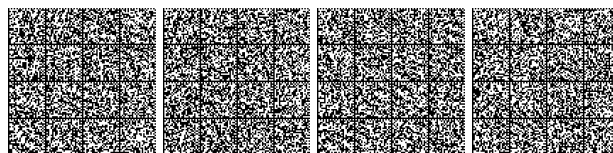
Attività	Criteri
Articolo 90, paragrafo 3, lettera c) Non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato, conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1139.	a) Il quantitativo di prodotti della pesca che supera il margine di tolleranza autorizzato è pari o superiore al 100 % del margine di tolleranza autorizzato, calcolato come quantitativo ammesso in percentuale o in chilogrammi oppure, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), il quantitativo di prodotti della pesca che supera il margine di tolleranza autorizzato è pari o superiore al 50 % del margine di tolleranza autorizzato, calcolato come quantitativo ammesso in percentuale; b) fatto salvo il criterio di cui alla lettera a), fino al 10 gennaio 2028 per le specie catturate nella pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita e che rappresentano almeno il 2 % del peso di tutte le specie sbarcate e alle quali non si applica l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a): la differenza tra le stime registrate nel giornale di pesca e i quantitativi sbarcati o derivanti da un'ispezione è pari o superiore al 25 % per specie; c) fatto salvo il criterio di cui alla lettera a), fino al 10 gennaio 2028 per le specie contemplate all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139: la differenza tra le stime registrate nel giornale di pesca e i quantitativi sbarcati o derivanti da un'ispezione è pari o superiore al 25 % per specie; d) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera c), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera d) Non adempiere gli obblighi relativi alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare per quanto riguarda marcatura e identificazione, zone, profondità, periodi, numero di attrezzi e dimensioni di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.	a) Gli attrezzi da pesca fissi e i dispositivi di concentrazione del pesce sono privi di marcatura corretta o presentano una marcatura, un'etichettatura o caratteristiche correlate non corrette, che riguardano più della metà degli attrezzi da pesca o dei dispositivi di concentrazione del pesce; b) più del 10 % del numero richiesto di dispositivi acustici di dissuasione non è utilizzato o più del 10 % del numero richiesto di dispositivi acustici di dissuasione utilizzati non funziona correttamente; c) il numero di attrezzi da pesca fissi e di dispositivi di concentrazione del pesce utilizzati supera del 10 % il numero autorizzato di tali attrezzi o dispositivi; d) la dimensione totale o parziale degli attrezzi da pesca mobili supera la dimensione autorizzata di tali attrezzi del 10 %; e) le caratteristiche di selettività degli attrezzi richieste dalle norme della politica comune della pesca sono modificate riducendo la dimensione degli elementi di un attrezzo che determinano la selettività, quali la dimensione di maglia, il diametro del filo o la dimensione degli ami, di 3 mm o del 5 %, se maggiore; f) non utilizzo di altri metodi e dispositivi conformemente alle norme della politica comune della pesca al fine di ottimizzare la selettività, quali dispositivi di fuga, griglie di selezione o fori d'uscita; g) uso di dispositivi che ostruiscono o riducono di fatto in altro modo le caratteristiche di selettività degli attrezzi o dei metodi e dei dispositivi di cui alla lettera f); h) le apparecchiature di cernita o per la separazione dell'acqua a bordo sono utilizzate per le specie per le quali l'uso di tali dispositivi è vietato e che sono soggette a possibilità di pesca, piani pluriennali, piani di ispezione e controllo o obblighi di sbarco;



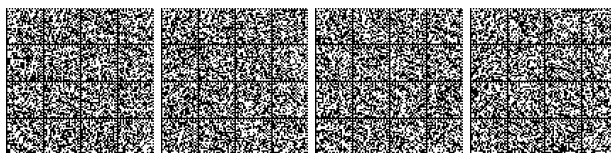
Attività	Criteri
	i) l'attrezzo da pesca è utilizzato in un luogo in cui la distanza dalla riva si discosta dalla distanza autorizzata di più del 10 % o in cui la profondità del mare si discosta dalla profondità autorizzata; j) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera d), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera e) Non salpare e detenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (slipping), o non effettuare lo sbarco, ove applicabile, il trasbordo o il trasferimento di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca.	a) Catture connesse all'infrazione di valore pari o superiore a 1 000 EUR o al 10 % del valore totale dei prodotti della pesca di cui trattasi o i cui quantitativi sono pari o superiori a 200 kg; b) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera e), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera f) Svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione applicabili di tale organizzazione, o in violazione di dette misure, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, o di altre lettere dell'articolo 90, paragrafo 3.	a) L'infrazione è ritenuta infrazione grave ai sensi delle norme applicabili di un'organizzazione regionale di gestione della pesca; b) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera f), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera g) Mettere a disposizione sul mercato prodotti della pesca o dell'acquacoltura in violazione delle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, o di altre lettere dell'articolo 90, paragrafo 3.	a) Gli operatori, i comandanti o i loro rappresentanti effettuano la prima vendita in un centro d'asta non registrato o con un acquirente o un'organizzazione di produttori non registrati; b) mancano le informazioni minime obbligatorie per i consumatori di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 per partite pari o superiori a 20 kg o di valore pari o superiore a 1 000 EUR; c) le informazioni relative alla rintracciabilità sono incomplete per partite pari o superiori a 20 kg o di valore pari o superiore a 1 000 EUR; d) i prodotti sono importati in violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008;



Attività	Criteri
	e) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera g), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera h) Svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o praticare la vendita di prodotti della pesca catturati nell'ambito della pesca ricreativa.	a) Vendere prodotti della pesca ricreativa di valore pari o superiore a 50 EUR o i cui quantitativi sono pari o superiori a 10 kg; b) due individui o più degli esemplari detenuti appartengono a specie non autorizzate o uno o più individui appartengono a specie vietate; c) almeno il 25 % degli esemplari detenuti non rispetta la taglia minima di riferimento per la conservazione; d) detenere quantitativi di specie che superano i limiti di cattura in numero di esemplari o i limiti di cattura in peso ovvero che superano i contingenti applicabili del 50 %; e) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera h), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera i) Commettere infrazioni multiple delle norme della politica comune della pesca.	Commettere tre o più infrazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 3, constatate nel corso della stessa ispezione, sorveglianza o indagine e che, prese singolarmente, non sono considerate gravi.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera j) Svolgere una delle attività di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.	a) Effettuare il trasbordo da o su una nave, effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tale nave, oppure prestarle assistenza o rifornirla, in relazione a una bordata di pesca in cui tale nave sia stata utilizzata per commettere un'infrazione grave; b) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera j), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera k) Utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta peschereccia dello Stato membro.	a) la differenza tra la potenza verificata e la potenza certificata e registrata è superiore al 20 %; b) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera k), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera l) Sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis.	Conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera l), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.



Attività	Criteri
Articolo 90, paragrafo 3, lettera m) Svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN.	a) Non sono stati prodotti o presentati tutti i documenti richiesti per legge; b) importare, laddove l'importazione sia stata rifiutata a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2008; c) importare nel mancato rispetto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008; d) la nave figura nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca; e) conferma da parte dell'autorità competente di uno Stato membro che la persona fisica o giuridica interessata ha commesso o è stata ritenuta responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettera m), in una sentenza o decisione definitiva emessa negli ultimi 12 mesi prima della data alla quale è stata commessa tale infrazione.
Articolo 90, paragrafo 3, lettera n) Smaltire illegalmente in mare attrezzi da pesca o altri attrezzi da un peschereccio.	a) Lo smaltimento è volontario e comporta o può comportare un grave danno all'ambiente marino, anche alle risorse biologiche marine e agli ecosistemi marini; b) lo smaltimento è volontario e avviene in una zona di restrizione della pesca; c) lo smaltimento è volontario e riguarda attrezzi da pesca vietati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (UE) 2019/1241.»

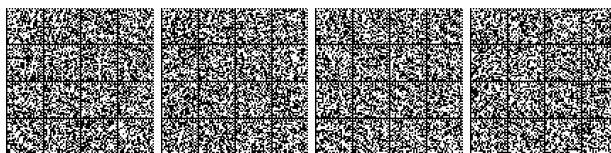


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e la relativa appendice sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO II

Certificato di cattura dell'Unione europea e certificato di riesportazione



(i) CERTIFICATO DI CATTURA DELL'UNIONE EUROPEA									
Numero di documento					Autorità di convalida				
1. Nome		Indirizzo			Tel. Fax				
2. Nome del peschereccio		Bandiera - porto e numero di registrazione			Indicativo di chiamata		Numero IMO o, se non applicabile, un altro identificativo unico della nave (se applicabile)		
Numero della licenza di pesca - data limite di validità		Servizio mobile via satellite, n. di fax, n. di telefono, indirizzo e-mail (eventuale)							
Attrezzi da pesca ⁽¹⁾									
3. Descrizione del prodotto		Tipo di trasformazione autorizzata a bordo			4. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili				
Specie	Codice del prodotto	Zona(e) e data(e) di cattura (da - a) ⁽²⁾	Stima del peso netto da sbarcare in kg		Peso netto delle catture in kg		Peso sbarcato verificato (peso netto delle catture in kg) ⁽³⁾		
5. Nome del comandante del peschereccio o del titolare della licenza di pesca - Firma									
6. Dichiarazione di trasbordo in mare Nome del comandante del peschereccio				Firma e data		Data/zona/posizione del trasbordo		Peso stimato (kg)	
Comandante della nave ricevente		Firma		Nome della nave		Indicativo di chiamata		Numero IMO o, se non applicabile, un altro identificativo unico della nave (se applicabile)	
7. Autorizzazione di sbarco e/o di trasbordo all'interno di una zona portuale:									
Nome	Autorità	Firma	Indirizzo	Telefono	Porto di sbarco (se pertinente)	Data di sbarco (se pertinente)	Timbro		
					Porto di trasbordo (se pertinente)	Data di trasbordo (se pertinente)	Nome e numero di registrazione e della nave ricevente		Timbro
						Numero IMO o, se non applicabile, un altro identificativo o unico della nave ricevente (se applicabile)			
8. Nome e indirizzo dell'esportatore		Firma		Data		Timbro			
9. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera:									
Nome/qualifica		Firma		Data		Timbro			
10. Informazioni riguardanti il trasporto: v. <i>appendice</i>									



11. Dichiarazione dell'importatore:				
Società, nome, indirizzo, numero EORI(4) e coordinate dell'importatore (specificare in dettaglio)	Firma	Data	Timbro	
Società, nome, indirizzo, numero EORI(4) e coordinate del rappresentante dell'importatore (specificare in dettaglio)	Firma	Data	Timbro	
Descrizione del prodotto	Codice NC		Peso netto in kg	Peso netto del prodotto della pesca in kg
Documento a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008	Sì/no (a seconda del caso)	Riferimenti		
Documento a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008	Sì/no (a seconda del caso)	Riferimenti (Numero o numeri dei documenti riguardanti la dichiarazione di trasformazione)		
Stato membro e ufficio di importazione				
Mezzo di trasporto all'arrivo (aereo, veicolo, nave, treno)	Riferimento del documento di trasporto		Ora di arrivo prevista (in caso di presentazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008)	
Numero di dichiarazione doganale (eventuale)	Numero DSCE ⁽⁵⁾ (se disponibile)			
12. Controllo all'importazione Autorità	Luogo	Importazione autorizzata ⁽⁶⁾	Importazione sospesa ⁽⁶⁾	Verifica richiesta - data
13. Rifiuto del certificato di cattura	Certificato di cattura rifiutato sulla base delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 1005/2008:			⁽⁶⁾
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera f)			
	Articolo 18, paragrafo 1, lettera g)			
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)			
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera b)			
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)			
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera d)			

(1) Codice da utilizzare conformemente alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca.

(2) Zona di cattura:

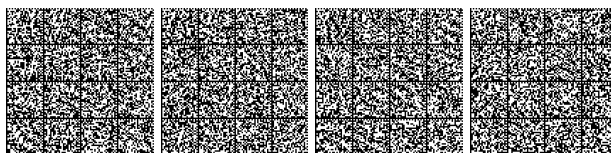
- zona o zone FAO;
- zona o zone economiche esclusive e/o alto mare; e
- zona o zone pertinenti della convenzione relativa a un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

(3) Da compilare unicamente se verificato nel contesto di un'ispezione ufficiale.

(4) Registrazione e identificazione degli operatori economici.

(5) Documento sanitario comune di entrata.

(6) Apporre un segno sulla casella corrispondente.



(ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
Numero del certificato	Data	Stato membro	
1. Descrizione del prodotto riesportato		Peso (kg)	
Specie	Codice del prodotto	Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura	
2. Nome del riesportatore	Indirizzo	Firma	Data
3. Autorità			
Nome/qualifica	Firma	Data	Timbro
4. Controllo alla riesportazione			
Luogo	Riesportazione autorizzata (*)	Verifica richiesta (*)	Numero e data della dichiarazione di riesportazione

(*) Apporre un segno sulla casella corrispondente.

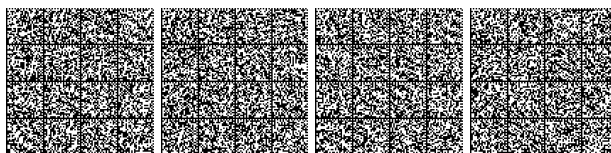
Appendice

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO ⁽¹⁾

1. Paese di esportazione Porto/aeroporto/altro punto di partenza	2. Firma dell'esportatore		3. Punto di destinazione	
Nome e bandiera della nave Numero di volo / lettera di trasporto aereo Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro Lettera di vettura ferroviaria Lettera di vettura Altri documenti di trasporto (ad es. polizza di carico, CMR ⁽²⁾ , lettera di trasporto aereo)	Numero(i) di container elenco allegato	Nome	Indirizzo	Firma.

⁽¹⁾ In caso di utilizzo di modi di trasporto o spedizioni multipli, le informazioni relative al trasporto devono essere fornite per ciascun modo di trasporto utilizzato per ciascuna spedizione.

⁽²⁾ Contratto di trasporto internazionale di merci su strada.»



DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2023****che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50, 53, 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Un accesso agevole e strutturato ai dati, anche alle informazioni fornite su base volontaria, è importante per permettere ai decisori nell'economia e nella società di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. Tale accesso è necessario anche per aumentare le opportunità di crescita, visibilità e innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, persegue lo scopo di fornire un accesso agevole a fonti di informazione affidabili in tali settori. Si prevede che il settore finanziario stesso subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché tale transizione verde abbia successo, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità e la governance sociale delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine, è necessario migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie, non finanziarie e relative all'ambiente, alla società e alla governance concernenti persone fisiche o giuridiche («soggetti») che sono tenute esse stesse a rendere pubbliche tali informazioni o che trasmettono pubblicamente tali informazioni a un organismo di raccolta, su base volontaria. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.
- (2) Nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE ha tracciato in termini generali le modalità con cui l'Unione potrebbe promuovere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare come promuovere la finanza basata sui dati. Successivamente, nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile», la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019.

⁽¹⁾ GU C 290 del 29.7.2022, pag. 58.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.



- (3) L'ESAP è istituito in conformità del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) al fine di fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, che le autorità e i soggetti sono tenuti a pubblicare a norma degli atti legislativi dell'Unione in tali settori. Tale pubblicazione dovrebbe essere effettuata secondo il principio del «deposito una volta soltanto» (file-once) e senza comportare ulteriori obblighi di informativa oltre a quelli previsti dalla legge. Inoltre, qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro dovrebbe poter trasmettere a un organismo di raccolta, su base volontaria, informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità, al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859.
- (4) Una serie di direttive nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità dovrebbero essere modificate per consentire il funzionamento dell'ESAP. Per raggiungere un funzionamento affidabile ed efficiente dell'ESAP in maniera proporzionata, è necessario che l'incremento della raccolta e della trasmissione delle informazioni sia graduale. L'intento è che l'obbligo di mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP costituisca parte integrante degli atti legislativi settoriali dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2023/2859 e di qualsiasi ulteriore atto legislativo dell'Unione che preveda un accesso centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP. Le informazioni da rendere accessibili tramite l'ESAP e gli organismi di raccolta designati per la raccolta di tali informazioni potrebbero essere rivisti nell'ambito del riesame di tali atti legislativi settoriali dell'Unione, al fine di garantire che l'ESAP fornisca ai partecipanti al mercato un facile accesso centralizzato alle informazioni di cui hanno bisogno e che l'ESAP diventi il punto di riferimento.
- (5) L'ESAP dovrebbe essere istituito con un calendario ambizioso, adottando nel contempo misure intermedie per garantirne la solidità operativa e l'efficienza. In particolare, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per l'attuazione tecnica dell'ESAP e per la raccolta di informazioni da mettere in atto negli Stati membri. Lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe avere una fase iniziale di 12 mesi, per concedere agli Stati membri e all'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), tempo sufficiente per istituire l'infrastruttura informatica e testarla sulla base della raccolta di un numero limitato di flussi di informazioni. Successivamente, lo sviluppo dell'ESAP dovrebbe gradualmente integrare, nel tempo, un numero aggiuntivo di flussi di informazioni e funzionalità a un ritmo che consenta uno sviluppo solido ed efficiente dell'ESAP. Il funzionamento dell'ESAP dovrebbe essere valutato periodicamente nel corso della sua attuazione e del suo funzionamento al fine di consentire eventuali adeguamenti per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e garantirne l'efficienza tecnica.
- (6) Ai fini del funzionamento dell'ESAP, dovrebbero essere designati degli organismi di raccolta incaricati di raccogliere presso i soggetti le informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. In assenza di un organismo di raccolta già istituito ai sensi del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità nell'organizzazione della raccolta di informazioni nella loro giurisdizione, designare almeno un organismo di raccolta, quale definito nel regolamento (UE) 2023/2859, affinché raccolga e conservi le informazioni, ed darne notifica all'ESMA di conseguenza. Al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l'ESAP in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la raccolta, la trasmissione e la conservazione delle informazioni dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sulle procedure e infrastrutture di raccolta, trasmissione e conservazione esistenti a livello nazionale, nonché su quelle esistenti per la trasmissione delle informazioni provenienti dagli organismi di raccolta all'ESMA.
- (7) Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) 2023/2859, i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono pubbliche tali informazioni. A loro volta, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato. Gli organismi di raccolta dovrebbero attingere, per quanto possibile, alle esistenti procedure e infrastrutture di raccolta delle informazioni, a livello di Unione e nazionale, per la trasmissione di informazioni all'ESMA senza indebito ritardo.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 13.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

(*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- (8) Affinché le informazioni sull'ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Le informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere accompagnate dai metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, dall'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, o dall'ESMA (conosciute collettivamente come «autorità europee di vigilanza»), che specifichino i metadati per ciascuna informazione, come devono essere strutturati i dati per tali informazioni, le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tali casi. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulla sostenibilità, è opportuno che le autorità europee di vigilanza, agendo tramite il comitato congiunto, si coordinino con l'EFRAG in merito all'elaborazione di tali progetti di norme. L'introduzione di un formato leggibile meccanicamente dovrebbe essere giustificata da un'analisi che tenga conto dei costi e dei benefici per i soggetti e per gli utenti delle informazioni nonché per qualsiasi altra parte interessata, in particolare gli organismi di raccolta, le autorità competenti e le autorità europee di vigilanza.
- (9) Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere responsabili di verificare l'esattezza del contenuto delle informazioni trasmesse dai soggetti, a meno che non sia loro richiesto a norma degli atti legislativi dell'Unione applicabili elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2023/2859. I soggetti che trasmettono informazioni su base obbligatoria dovrebbero essere responsabili di garantire l'esattezza delle informazioni trasmesse in virtù dei loro obblighi giuridici ai sensi degli atti legislativi dell'Unione applicabili elencati in detto allegato o ai sensi del diritto nazionale.
- (10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali in data 19 gennaio 2022.
- (11) La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2022 ⁽⁸⁾,
- (12) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili tramite l'ESAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive seguenti:

— direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;

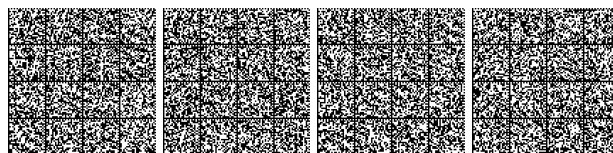
⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁸⁾ GU C 307 del 12.8.2022, pag. 3.

⁽⁹⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).



- direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾;
- direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
- direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
- direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾;
- direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾;
- direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾;
- direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾;
- direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾;

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

⁽¹²⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

⁽¹³⁾ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

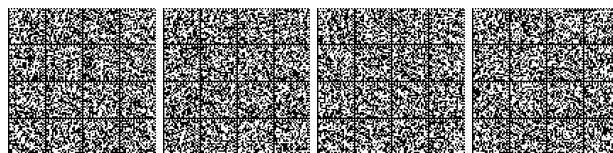
⁽²⁰⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²¹⁾ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

⁽²²⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

⁽²³⁾ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

⁽²⁴⁾ Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2002/87/CE

Nella direttiva 2002/87/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 *ter*

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della presente direttiva, le imprese regolamentate trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono le imprese regolamentate di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



5. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 2

Modifica della direttiva 2004/25/CE

Nella direttiva 2004/25/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 9, paragrafo 5, della presente direttiva, le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;
 - v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono alle società di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno uno degli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta, designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.



Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

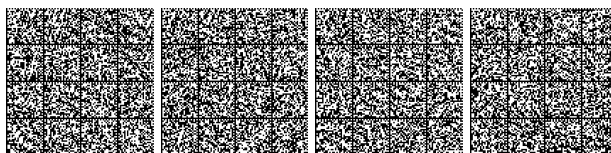
La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 21 bis è soppresso;
- 2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che, nel comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva, l'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente trasmetta tali informazioni previste dalla regolamentazione contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).



Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni previste dalla regolamentazione soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'emittente, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;
 - v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli emittenti di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva.

4. A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

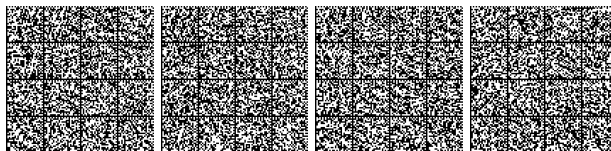
- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto giuridico come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni previste dalla regolamentazione trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate tali informazioni, compresa la relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) la strutturazione dei dati e il formato leggibile meccanicamente applicabile alle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Ai fini della lettera b), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.



Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 4

Modifica della direttiva 2006/43/CE

Nella direttiva 2006/43/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 30 quater della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), di tale regolamento è l'autorità competente a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 15 della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'albo.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;



- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 5

Modifica della direttiva 2007/36/CE

Nella direttiva 2007/36/CE è inserito il seguente capo:

«Capo II ter

Punto di accesso univoco europeo

Articolo 14 quater

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso univoco europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 1, all'articolo 3 nonies, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3 undecies, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 7, all'articolo 9 ter, paragrafo 5, all'articolo 9 quater, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso univoco europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;
 - v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi, ai consulenti in materia di voto e alle società di ottenere un identificativo della persona giuridica.
- 3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.



4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 6

Modifica della direttiva 2009/65/CE

Nella direttiva 2009/65/CE, al capo IX, è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 4

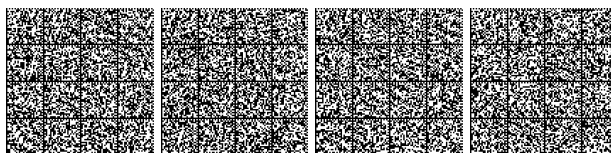
ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI TRAMITE IL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO

Articolo 82 bis

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 78, paragrafo 1, della presente direttiva, le società di gestione e le società di investimento trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;



- iii) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
- iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli OICVM ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della società di gestione a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della società di gestione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2028, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 99 ter, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.



Ai fini della lettera c), l'AESFEM valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Se necessario, l'AESFEM adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 7

Modifica della direttiva 2009/138/CE

Nella direttiva 2009/138/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 304 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 51, paragrafo 1, e 256, paragrafo 1, della presente direttiva, le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione o di riassicurazione ottengano un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'AESFEM.



4. A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 25 bis della presente direttiva sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'EIOPA. L'EIOPA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 25 bis della presente direttiva ai fini della redazione dell'elenco di cui a tale articolo.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, e all'articolo 280, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.



Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

7. Se necessario, l'EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 8

Modifica della direttiva 2011/61/UE

Nella direttiva 2011/61/UE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 69 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della presente direttiva sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'AESFEM.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del GEFA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l'elenco dei FIA gestiti o commercializzati dal GEFA a cui si riferiscono le informazioni;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del GEFA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l'elenco dei FIA gestiti o commercializzati da tale GEFA, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».



Articolo 9

Modifica della direttiva 2013/34/UE

Nella direttiva 2013/34/UE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 33 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubblici la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione di revisione, la relazione di attestazione della conformità, le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi e la relativa attestazione della conformità, la dichiarazione di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, la relazione sui pagamenti a favore dei governi, nonché la relazione sui pagamenti ai governi consolidata di cui agli articoli 30, 40 quater e 45 della presente direttiva, le imprese di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della presente direttiva trasmettano tali bilanci e relazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di renderli accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

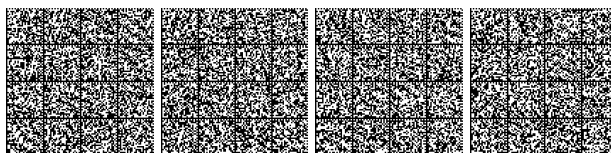
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento, nonché, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 4, secondo comma, la denominazione dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 4, secondo comma, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;
 - v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto ai propri obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese ottengano un identificativo della persona giuridica.

4. Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.



5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

6. Se necessario, la Commissione adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 10

Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nella direttiva 2013/36/UE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 116 bis

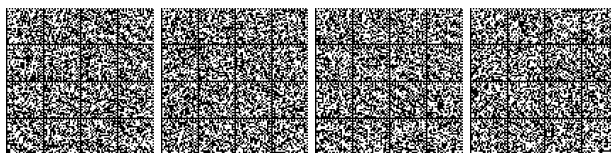
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 131, paragrafo 12, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), di tale regolamento è l'autorità competente o l'autorità designata.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».



Articolo 11

Modifica della direttiva 2014/59/UE

Nella direttiva 2014/59/UE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 128 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 45 decies, paragrafo 3, della presente direttiva, l'entità pertinente trasmetta tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

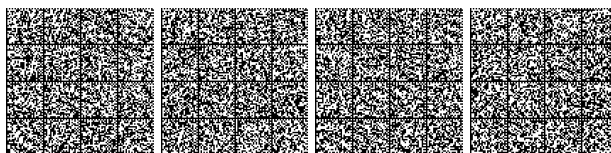
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le entità ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 112, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.



5. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 83, paragrafo 4, e all'articolo 112, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità di risoluzione.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 12

Modifica della direttiva 2014/65/UE

Nella direttiva 2014/65/UE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 87 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 3 e 6, all'articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f), e all'articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva, le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).



Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, i gestori del mercato e gli emittenti ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f) della presente direttiva accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 46, paragrafo 2, della presente direttiva accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 52, paragrafo 2, e 71, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 10, quarta frase, e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;



b) sono corredate dei metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il registro pubblico.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b) sono corredate dei metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

7. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 7, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».



Articolo 13

Modifica della direttiva (UE) 2016/97

Nella direttiva (UE) 2016/97 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 40 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 14

Modifica della direttiva (UE) 2016/2341

Nella direttiva (UE) 2016/2341 è inserito l'articolo seguente:

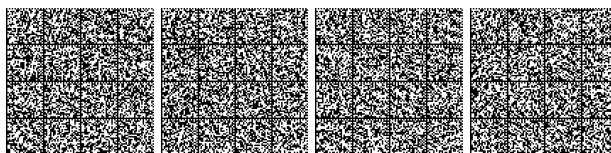
«Articolo 63 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche eventuali informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 30 della presente direttiva, gli EPAP trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'EPAP a cui le informazioni fanno riferimento;



- ii) l'identificativo della persona giuridica dell'EPAP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni dell'EPAP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli EPAP ottengano un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
 - b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
 - c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.



6. Se necessario, l'EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 15

Modifica della direttiva (UE) 2019/2034

Nella direttiva (UE) 2019/2034 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della presente direttiva, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
 - i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
 - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
 - iii) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
 - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
 - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento e le imprese madri ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 20 della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;



b) sono corredate dei metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 16

Modifica della direttiva (UE) 2019/2162

Nella direttiva (UE) 2019/2162 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 14 della presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;



b) sono corredate dei metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
- iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b) sono corredate dei metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
- iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



6. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).».

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 luglio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

24CE0507



REGOLAMENTO (UE) 2023/2822 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2023****che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 1****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

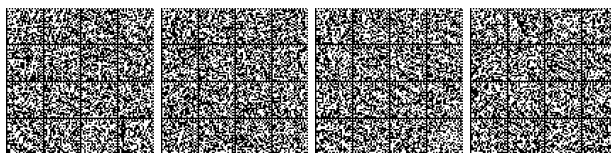
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.
- (2) Il 23 gennaio 2020 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale n. 1 *Presentazione del bilancio* (IAS 1). Tali modifiche specificano il modo in cui un'impresa deve determinare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il debito e le altre passività con data di estinzione incerta. In base a tali modifiche, il debito o le altre passività devono essere classificati come correnti (con data di estinzione effettiva o potenziale entro un anno) o non correnti.
- (3) Il 15 luglio 2020, a causa della pandemia di COVID-19, lo IASB ha pubblicato una modifica di portata limitata per differire di un anno la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1 che aveva pubblicato il 23 gennaio dello stesso anno.
- (4) In sede di attuazione delle modifiche allo IAS 1, alcuni portatori di interessi hanno chiesto allo IASB di chiarire il modo in cui un'impresa deve classificare, se come correnti o non correnti, le passività derivanti da un contratto di finanziamento con clausole. In risposta, il 31 ottobre 2022 lo IASB ha pubblicato ulteriori modifiche allo IAS 1. Tali modifiche migliorano altresì le informazioni che un'impresa deve fornire quando il suo diritto di differire l'estinzione di una passività per almeno dodici mesi è soggetto a clausole.
- (5) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 1 soddisfano i criteri di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il Principio contabile internazionale n. 1 *Presentazione del bilancio*, di cui all'allegato del regolamento (UE) 2023/1803, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1).

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2024 o successivamente.

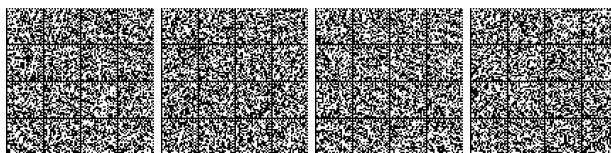
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Classificazione delle passività come correnti o non correnti e Passività non correnti con clausole

Modifiche allo IAS 1

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

I paragrafi 60, 69, 71, 73, 74 e 76 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 72A, 72B, 75A, 76A, 76B, 139U e 139W. Immediatamente dopo il paragrafo 76 è aggiunto il paragrafo 76ZA. Il paragrafo 139D è eliminato. Prima dei paragrafi 70, 71, 72A e 76A sono aggiunti i titoli. I paragrafi 70, 72 e 75 non sono modificati, ma sono inclusi per facilità di lettura.

STRUTTURA E CONTENUTO

[...]

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

[...]

Distinzione corrente/non corrente

60. Un'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76B ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un'entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.

[...]

Passività correnti

69. Un'entità deve classificare una passività come corrente quando:
- a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
 - b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
 - c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
 - d) alla data di chiusura dell'esercizio non ha il diritto di differire l'estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

Normale ciclo operativo [paragrafo 69, lettera a)]

70. Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell'entità. Un'entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un'entità. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

Possedute principalmente per la negoziazione [paragrafo 69, lettera b)] o da estinguere entro dodici mesi [paragrafo 69, lettera c)]

71. Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 72A-75.



72. Un'entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, anche se:
- a) il termine originario era un periodo superiore a dodici mesi, e
 - b) un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.

Diritto di differire l'estinzione per almeno dodici mesi [paragrafo 69, lettera d)]

- 72A Il diritto di un'entità di differire l'estinzione di una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio deve essere sostanziato e, come illustrato nei paragrafi 72B-75, deve esistere alla data di chiusura dell'esercizio.
- 72B Il diritto di un'entità di differire l'estinzione di una passività derivante da un contratto di finanziamento per almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio può essere subordinato al rispetto da parte dell'entità delle condizioni precisate in tale contratto di finanziamento (di seguito «clausole»). Ai fini dell'applicazione del paragrafo 69, lettera d), tali clausole:
- a) incidono sull'esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell'esercizio, come illustrato nei paragrafi 74-75, se l'entità è tenuta a rispettare la clausola alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell'esercizio. Tale clausola incide sull'esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell'esercizio anche se il rispetto della clausola è valutato solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla data di chiusura dell'esercizio, ma valutata ai fini di verificare la conformità solo dopo la data di chiusura dell'esercizio);
 - b) non incidono sull'esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell'esercizio se un'entità è tenuta a rispettare la clausola solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità a sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio).

[...]

73. Se un'entità ha il diritto, alla data di chiusura dell'esercizio, di rinnovare un'obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l'obbligazione come non corrente, anche se altrimenti sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Se non gode di tale diritto, l'entità non considera la potenzialità di rifinanziare l'obbligazione e la classifica come corrente.
74. Quando un'entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell'esercizio con l'effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un'entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell'esercizio, essa non gode del diritto di differire l'estinzione per almeno dodici mesi da quella data.
75. Tuttavia un'entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell'esercizio, di concedere un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio, entro il quale l'entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.
- 75A La classificazione di una passività non è influenzata dalla probabilità che l'entità eserciti il proprio diritto di differire l'estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Se una passività soddisfa i criteri di cui al paragrafo 69 per essere classificata come non corrente, essa è classificata come non corrente anche se la direzione aziendale intende far sì o prevede che l'entità estingua la passività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, o anche se l'entità estingue la passività tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio. Tuttavia, in entrambe queste circostanze, l'entità può dover presentare un'informativa sulla tempistica di estinzione per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere l'impatto della passività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità [vedere paragrafo 17, lettera c), e paragrafo 76, lettera d)].



76. Se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*:
- a) rifinanziamento a lungo termine di una passività classificata come corrente (vedere paragrafo 72);
 - b) rettifica della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente (vedere paragrafo 74);
 - c) concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente (vedere paragrafo 75); e
 - d) estinzione di una passività classificata come non corrente (vedere paragrafo 75A).

76ZA Nell'applicare i paragrafi 69-75, un'entità può classificare le passività derivanti da contratti di finanziamento come non correnti quando il diritto dell'entità di differire l'estinzione di tali passività è soggetto al rispetto delle clausole da parte dell'entità entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (vedere paragrafo 72B, lettera b)). In tali situazioni l'entità deve presentare nelle note un'informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere il rischio che le passività possano diventare rimborsabili entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, in particolare:

- a) informazioni sulle clausole (compresa la natura delle clausole e quando l'entità è tenuta a rispettarle) e sul valore contabile delle relative passività;
- b) informazioni su fatti e circostanze, se presenti, che indicano che l'entità potrebbe avere difficoltà a rispettare le clausole — ad esempio, il fatto che l'entità abbia agito durante l'esercizio o dopo la data di chiusura dell'esercizio per evitare o attenuare una potenziale violazione. Tali fatti e circostanze potrebbero includere anche il fatto che l'entità non avrebbe rispettato le clausole se queste fossero state valutate ai fini di verificare la conformità sulla base delle circostanze dell'entità alla data di chiusura dell'esercizio.

[...]

Estinzione [paragrafo 69, lettere a), c) e d)]

76A Ai fini della classificazione di una passività come corrente o non corrente, estinzione fa riferimento a un trasferimento alla controparte che determina l'estinzione della passività. Il trasferimento potrebbe essere di:

- a) disponibilità liquide o altre risorse economiche, per esempio beni o servizi; o
- b) strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità, a meno che si applichi il paragrafo 76B.

76B Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso il trasferimento di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità non incidono sulla sua classificazione come corrente o non corrente se, applicando lo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, l'entità classifica l'opzione come strumento rappresentativo di capitale, rilevandola separatamente dalla passività come componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto.

[...]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

[...]

139D [Eliminato]

[...]

139U *Classificazione delle passività come correnti o non correnti*, pubblicato a gennaio 2020, ha modificato i paragrafi 69, 73, 74 e 76 e aggiunto i paragrafi 72A, 75A, 76A e 76B. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica tali modifiche per un esercizio precedente dopo la pubblicazione di *Passività non correnti con clausole* (vedere paragrafo 139W), essa deve applicare *Passività non correnti con clausole* anche per tale esercizio. Se un'entità applica *Classificazione delle passività come correnti o non correnti* per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

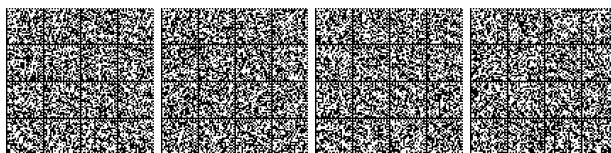
[...]



139W *Passività non correnti con clausole*, pubblicato nell'ottobre 2022, ha modificato i paragrafi 60, 71, 72A, 74 e 139U e ha aggiunto i paragrafi 72B e 76ZA. L'entità deve applicare:

- a) la modifica del paragrafo 139U immediatamente alla pubblicazione di *Passività non correnti con clausole*;
- b) tutte le altre modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica tali modifiche per un esercizio precedente, deve anche applicare *Classificazione delle passività come correnti o non correnti* per tale esercizio. Se l'entità applica *Passività non correnti con clausole* a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.».

24CE0508



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2830 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2023

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *quiquies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) è stata rivista e modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
- (2) Dal 2012, le quote di emissioni sono messe all'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ che stabilisce le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote a norma della direttiva 2003/87/CE, garantendo che la vendita all'asta delle quote si svolga in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria tramite un processo ben funzionante.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 deve essere modificato per tenere conto delle novità e delle disposizioni introdotte nella direttiva 2003/87/CE, tra cui l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'attuale sistema per lo scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo e l'introduzione di un nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni separato per l'edilizia, il trasporto stradale e le attività industriali non rientranti nell'attuale sistema per lo scambio di quote di emissioni. Occorre anche considerare le modifiche relative alla messa all'asta delle quote destinate al dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽⁵⁾ e al Fondo sociale per il clima ⁽⁶⁾ introdotte dall'articolo 10 *sexies*, dall'articolo 10 *bis*, paragrafo 8 *ter*, e dall'articolo 30 *quiquies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, nonché le modifiche nel funzionamento del Fondo per l'innovazione in applicazione dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva. È inoltre opportuno chiarire e perfezionare le attuali disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010, sulla base degli insegnamenti tratti dalla sua esecuzione.
- (4) La portata delle necessarie modifiche delle disposizioni attuali impone l'adozione di un nuovo regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1031/2010.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

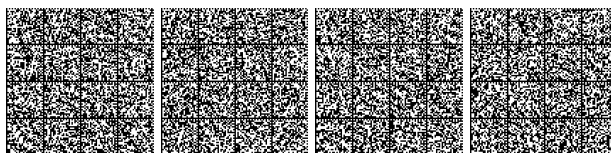
⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

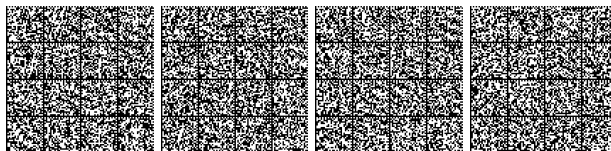


- (5) L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE stabilisce i principi per la messa all'asta delle quote. La vendita all'asta dovrebbe essere prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i quantitativi stimati delle quote da rendere disponibili. Secondo tale articolo, occorre assicurare che le aste siano concepite in modo da garantire che le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema di negoziazione delle quote di emissioni vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo, che l'accesso sia riconosciuto agli emettitori di entità ridotta, che i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta, che l'organizzazione e la partecipazione all'asta siano efficaci sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla messa all'asta di tutte le quote coperte dalla direttiva 2003/87/CE.
- (7) L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di mettere all'asta le quote per impianti fissi di cui al capo III della stessa direttiva che non sono oggetto di assegnazioni gratuite. Gli Stati membri devono pertanto mettere all'asta le quote che non sono assegnate a titolo gratuito. Essi non possono assegnare le quote in altro modo e non sono autorizzati a trattenere o a annullare le quote che non sono assegnate gratuitamente invece di metterle all'asta.
- (8) Dal 2024, le emissioni prodotte dal trasporto marittimo saranno incluse nell'EU ETS. La direttiva 2003/87/CE prevede che le norme relative alla vendita all'asta delle quote si applicano alle attività di trasporto marittimo nello stesso modo in cui si applicano ad altre attività che rientrano nell'EU ETS.
- (9) Il metodo per stabilire la quantità totale di quote da assegnare al trasporto aereo e il metodo per stabilire la percentuale di tali quote destinata a essere messe all'asta sono stati modificati con una graduale eliminazione dell'assegnazione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo entro il 2026. È pertanto necessario rivedere le norme specifiche per stabilire il volume da mettere all'asta in ogni anno civile per quanto riguarda il trasporto aereo in conformità della direttiva 2003/87/CE.
- (10) Nel regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione ⁽⁷⁾, la definizione delle quote generiche è stata modificata per includere tutte le quote rilasciate dopo il 1° gennaio 2025 a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE, tutte le quote create per attività di trasporto marittimo in applicazione dell'articolo 3 *octies* bis di tale direttiva e tutte le quote create per attività di trasporto aereo in applicazione degli articoli 3 *quater* e 3 *quinquies* di tale direttiva. Occorre pertanto garantire che tali quote siano messe all'asta congiuntamente negli stessi periodi d'offerta dal 1° gennaio 2025.
- (11) Dal 2027, la direttiva 2003/87/CE prevede un sistema separato per lo scambio di quote di emissioni per i combustibili utilizzati nell'edilizia, nel trasporto stradale e in ulteriori settori corrispondenti ad attività industriali non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE, come il riscaldamento degli impianti industriali. Occorre stabilire norme specifiche per la vendita all'asta di tali quote, in particolare al fine di garantire un avvio ordinato del sistema separato per lo scambio di quote di emissioni.
- (12) A fini di semplificazione e accessibilità, le quote dovrebbero essere messe all'asta mediante contratti elettronici standardizzati ed essere disponibili per la consegna entro due giorni d'apertura. Una tale scadenza di consegna a breve termine limita il rischio di effetti negativi sulla concorrenza tra piattaforme d'asta e piattaforme di negoziazione sul mercato secondario delle quote. Le scadenze di consegna a breve termine inoltre sono più semplici e incentivano un'ampia partecipazione, attenuando così il rischio di abusi di mercato. Garantiscono anche una migliore accessibilità per le piccole e medie imprese soggette al sistema e per gli emettitori di entità ridotta.
- (13) Al fine di garantire equità ed efficienza sotto il profilo dei costi, e vista la necessità di attenuare il rischio di abusi di mercato, è opportuno che le aste siano condotte secondo il meccanismo della tornata unica, con offerta sigillata e prezzo uniforme. Le offerte a pari prezzo inoltre dovrebbero essere selezionate con una scelta casuale, perché questo procedimento crea incertezza per gli offerenti che potrebbero colludere sul prezzo.

(7) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).



- (14) A fini di certezza giuridica e di trasparenza, il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo dettagliato ulteriori aspetti delle aste, in particolare la dimensione del lotto, la facoltà di ritirare o modificare l'offerta presentata, la valuta utilizzata per l'offerta e per il pagamento, la presentazione e il trattamento delle domande di ammissione all'asta nonché il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione concessa.
- (15) Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è da prevedersi strettamente allineato al prezzo prevalente sul mercato secondario. Un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario indica con molta probabilità l'inefficienza dell'asta. Ammettere un siffatto prezzo di aggiudicazione potrebbe pregiudicare la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio e perturbare il mercato del carbonio e non garantirebbe il pagamento di un prezzo equo per le quote. Occorre pertanto stabilire un prezzo di riserva sulla base del prezzo prevalente sul mercato secondario durante il periodo d'offerta. Se il prezzo di riserva non viene raggiunto, l'asta dovrebbe essere annullata. L'annullamento delle aste tuttavia non dovrebbe essere applicabile al momento dell'avvio di un sistema di vendita all'asta, quando non è ancora istituito un mercato secondario sufficientemente liquido, come nel caso del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i combustibili utilizzati nell'edilizia, nel trasporto stradale e in ulteriori settori. Occorre pertanto derogare all'obbligo di stabilire un prezzo di riserva per il periodo iniziale delle aste relative alle quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE fino all'istituzione di un mercato secondario pertinente sufficientemente liquido.
- (16) Al fine di salvaguardare la correttezza delle aste, la piattaforma d'asta dovrebbe essere in grado di annullare un'asta quando la stessa potrebbe essere perturbata. Onde evitare l'accumulo di volumi in caso di annullamento di più aste, dovrebbe essere possibile distribuire i volumi cancellati in parti uguali nelle aste successive che non includono già volumi cancellati riportati da aste precedentemente annullate.
- (17) È opportuno organizzare le aste con una frequenza relativamente elevata per limitarne l'impatto sul funzionamento del mercato secondario, pur garantendo che siano di dimensioni tali da attirare un numero sufficiente di partecipanti. Aste frequenti permettono di limitare i rischi di abuso di mercato perché riducono la posta in gioco per gli offerenti nelle singole aste e questi dispongono di una maggiore flessibilità potendo ricorrere ad aste successive per correggere le loro posizioni negoziali. Alla luce di tali considerazioni è opportuno che la frequenza sia almeno settimanale. Poiché il volume delle quote per il trasporto aereo è molto inferiore, la frequenza adeguata delle relative aste dovrebbe essere almeno bimestrale. Al fine di garantire un avvio ordinato delle aste relative alle quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, occorre prevedere una minore frequenza delle aste all'avvio del sistema. L'introduzione di una simile flessibilità comporterà un volume superiore di quote per ciascuna asta, che potrebbe essere necessario per rispondere alla domanda iniziale di quote sul mercato a pronti prima che sia istituito un mercato secondario sufficientemente liquido.
- (18) Di norma il volume di quote da mettere all'asta in ogni anno civile dovrebbe corrispondere al volume di quote assegnate per quell'anno. Il volume d'asta deve essere stabilito ogni anno in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87/CE.
- (19) A partire dal 1° gennaio 2025 le quote per il settore del trasporto aereo, il settore marittimo e il settore degli impianti fissi dovrebbero essere messe all'asta congiuntamente. Nel 2024, le quote per il settore marittimo e gli impianti fissi devono essere messe all'asta congiuntamente. Poiché il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori è istituito come sistema separato, le relative quote devono essere messe all'asta separatamente dalle quote per il settore dell'aviazione, il settore marittimo e il settore degli impianti fissi.
- (20) Al fine di garantire la prevedibilità del mercato del carbonio, è necessario stabilire norme e procedure chiare per stabilire, ben prima dell'inizio di ciascun anno civile, un calendario dettagliato delle aste con tutte le informazioni pertinenti per ogni singola asta. Eventuali modifiche successive del calendario delle aste dovrebbero essere consentite solo in determinate situazioni. Le eventuali modifiche dovrebbero essere tali da incidere il meno possibile sulla prevedibilità del mercato del carbonio e i calendari riveduti dovrebbero essere pubblicati, ove possibile, con largo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della revisione.
- (21) Occorre garantire un accesso libero alle aste per incentivare la partecipazione e, di conseguenza, assicurare la concorrenza. Per garantire tali due obiettivi è inoltre necessario creare fiducia nell'integrità del procedimento d'asta, anche in riferimento al rischio derivante da partecipanti che abbiano l'intenzione di creare distorsioni delle aste utilizzandole come strumento a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di



mercato. Al fine di garantire tale integrità l'accesso alle aste dovrebbe essere subordinato al rispetto di requisiti minimi in materia di controlli adeguati finalizzati alla verifica della clientela e all'ammissibilità. Per assicurare che tali controlli siano effettuati all'insegna dell'economicità dovrebbero essere legittimate a richiedere l'ammissione alle aste categorie di partecipanti facilmente individuabili e ben definite, in particolare i gestori di impianti fissi, gli operatori aerei, le società di navigazione e i soggetti regolamentati contemplati dal sistema di negoziazione delle quote di emissioni, nonché gli enti finanziari regolamentati come le imprese di investimento e gli enti creditizi. Dovrebbero inoltre essere legittimati a richiedere l'ammissione alle aste anche i raggruppamenti di tali operatori e soggetti regolamentati.

- (22) I partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere se accedere alle aste direttamente via Internet o via connessioni dedicate, o mediante intermediari finanziari autorizzati e soggetti a vigilanza. A tale scopo dovrebbero essere in grado di scegliere altri soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché questa attività non consista nella fornitura di servizi bancari o di investimento e tali altri soggetti soddisfino norme di tutela dell'investitore e di adeguata verifica della clientela equivalenti a quelle applicabili alle imprese di investimento.
- (23) Al fine di garantire un accesso equo e trasparente alle aste, non dovrebbe essere possibile far dipendere l'ammissione alle aste dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d'asta o da terzi. I partecipanti al mercato secondario organizzato da una piattaforma che sono altrimenti legittimati dovrebbero comunque essere ammessi alle aste senza ottemperare ad altri requisiti di ammissione. Una piattaforma d'asta dovrebbe rifiutare o revocare l'accesso alle aste in determinate circostanze ben definite che possono incidere sull'integrità del sistema di messa all'asta.
- (24) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un responsabile del collocamento incaricato di mettere all'asta le quote per conto dello stesso Stato membro. È opportuno prevedere la possibilità che uno stesso responsabile del collocamento sia designato da più di uno Stato membro. Il responsabile del collocamento dovrebbe essere incaricato di mettere all'asta le quote sulla piattaforma d'asta e di ricevere e versare i proventi dell'asta. È importante che gli accordi tra gli Stati membri e i rispettivi responsabili del collocamento siano compatibili con gli accordi stipulati tra il responsabile del collocamento e la piattaforma d'asta; in caso di conflitto dovrebbero prevalere questi ultimi.
- (25) È indispensabile garantire l'integrità dei responsabili del collocamento. Quando designano il responsabile del collocamento, gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare in via prioritaria i candidati che presentano il minor rischio di conflitto di interessi o abuso di mercato, tenendo conto segnatamente di qualsiasi attività svolta dai candidati stessi sul mercato secondario, nonché delle procedure interne da essi applicate internamente per attenuare il rischio di conflitti d'interesse o di abusi di mercato, senza incidere sulla propria capacità di svolgere le funzioni in modo tempestivo ai massimi livelli di professionalità e qualità. Ai fini dell'osservanza delle norme contro gli abusi di mercato, agli Stati membri dovrebbe essere espressamente vietato scambiare informazioni privilegiate riguardanti le aste con il responsabile del collocamento. È opportuno che la violazione di tale divieto formi oggetto di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive.
- (26) La direttiva 2003/87/CE prevede la messa all'asta di quote destinate al Fondo per l'innovazione, a sostegno dell'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, al Fondo per la modernizzazione, per una migliore efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri, e al dispositivo per la ripresa e la resilienza, per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. Tali quote dovrebbero essere messe all'asta sulla piattaforma d'asta designata dalla Commissione e dagli Stati membri che partecipano all'azione comune per designare tale piattaforma («piattaforma d'asta comune») secondo i principi e le modalità del procedimento d'asta. A tale proposito, è opportuno che la Banca europea per gli investimenti (BEI) sia il responsabile del collocamento per questi fondi senza partecipare alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune. I volumi pertinenti di quote dovrebbero essere messi all'asta contestualmente a quelli messi all'asta dagli Stati membri partecipanti alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune.



- (27) Quanto al volume di quote da mettere all'asta per il Fondo per l'innovazione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, occorre tenere conto degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE per i rispettivi fondi, delle risorse disponibili e dei proventi già riscossi. Al fine di garantire trasparenza e prevedibilità per i partecipanti al mercato, è opportuno stabilire un volume minimo annuo da mettere all'asta per il Fondo per l'innovazione prima di un eventuale trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Poiché la direttiva 2003/87/CE fissa obiettivi generali in termini di proventi delle aste per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbero essere stabiliti anche volumi annui iniziali da mettere all'asta per tale dispositivo. È necessario anche stabilire una procedura per la revisione dei volumi d'asta qualora i proventi delle aste siano ritenuti insufficienti per conseguire l'obiettivo stabilito nella direttiva 2003/87/CE. Laddove i volumi d'asta non siano sufficienti, dovrebbe essere possibile adeguare i calendari delle aste programmando volumi aggiuntivi da mettere all'asta per il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In caso di accumulo anticipato dei proventi previsti, la vendita all'asta delle quote per il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere sospesa in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) 2019/1122, modificando il calendario delle aste in tempo utile.
- (28) Un Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri per sostenere i gruppi vulnerabili più colpiti, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o dei trasporti, che risentono dell'inclusione delle emissioni dai combustibili utilizzati nell'edilizia e nel settore dei trasporti nella direttiva 2003/87/CE. Il Fondo sociale per il clima sarà finanziato mediante la vendita all'asta di quote dell'attuale EU ETS e di quote del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.
- (29) Al fine di garantire trasparenza e prevedibilità per gli operatori del mercato, è opportuno stabilire i volumi annui iniziali da mettere all'asta a favore del Fondo sociale per il clima nel 2027. I volumi annui iniziali da mettere all'asta non dovrebbero essere stabiliti per il periodo 2028-2032, alla luce dell'impegno assunto di integrare il Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione dal quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027. Per motivi di efficienza la Commissione dovrebbe fungere da responsabile del collocamento per le quote da mettere all'asta per il Fondo sociale per il clima. Al fine di garantire che dalla vendita all'asta di quote siano riscossi proventi sufficienti per rispettare l'importo annuo da destinare al Fondo sociale per il clima, i volumi annui di quote di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta per il Fondo sociale per il clima dovrebbero essere distribuiti ogni anno tra gennaio e agosto. Poiché la direttiva 2003/87/CE stabilisce obiettivi in termini di proventi delle aste per il Fondo sociale per il clima, è necessario definire una procedura per la revisione dei volumi d'asta qualora tali obiettivi in termini di proventi delle aste siano raggiunti prima del termine stabilito o non siano sufficienti. Il calendario delle aste dovrebbe essere rivisto per includere quote aggiuntive da mettere all'asta tra settembre e dicembre qualora i proventi risultino insufficienti. In caso di accumulo anticipato dei proventi previsti, la vendita all'asta delle quote per il Fondo sociale per il clima dovrebbe essere sospesa in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122, modificando il calendario delle aste.
- (30) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono cancellare, e sono fortemente incoraggiati a farlo, quote dai rispettivi volumi d'asta in caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio, possibilità per la quale il presente regolamento deve stabilire una procedura di notifica. Lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione la sua intenzione di cancellare quote utilizzando un modello uniforme che fornisca elementi di prova e informazioni circa l'installazione chiusa, il volume massimo da cancellare e i tempi della cancellazione, nonché un metodo per determinare gli esatti volumi da cancellare ogni anno. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate annualmente entro il 31 maggio del secondo anno successivo alla notifica dell'intenzione di cancellare le quote. Per preservare il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dai volumi d'asta dello Stato membro solo una volta effettuati gli adeguamenti ai fini della riserva stabilizzatrice per l'anno corrispondente. Se il volume da cancellare non supera i cinque milioni di quote, il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dalle quote che lo Stato membro pertinente deve mettere all'asta tra settembre e dicembre dello stesso anno. Se il volume delle quote da mettere all'asta supera i cinque milioni di quote, il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto su un periodo di 12 mesi a partire da settembre per ridurre al minimo l'impatto sul mercato di tale cancellazione. Al fine di assicurare la trasparenza la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del modello, salvo nel caso di informazioni protette per motivi di riservatezza.

^(*) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

^(*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).



- (31) Un'infrastruttura d'asta comune, incentrata su una piattaforma comune per la gestione delle aste sulla base di norme armonizzate per la vendita all'asta dei diversi tipi di quote di emissioni, è lo strumento più idoneo a conseguire gli obiettivi generali della direttiva 2003/87/CE. Tale soluzione rappresenta il metodo più economico per mettere all'asta le quote senza generare un onere amministrativo eccessivo, situazione che si verrebbe necessariamente a creare se si utilizzassero molteplici infrastrutture d'asta. Essa garantisce al meglio, de jure e de facto, un accesso libero, trasparente e non discriminatorio alle aste. Una soluzione comune garantisce inoltre la prevedibilità del calendario delle aste e aumenta la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio. Un'infrastruttura d'asta comune è un elemento particolarmente importante per garantire un accesso equo alle piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni nonché agli emettitori di entità ridotta. Una piattaforma comune favorisce la più ampia partecipazione di imprese provenienti da tutta l'Unione e attenua pertanto il rischio che i partecipanti turbino le aste utilizzandole come strumento di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abuso di mercato.
- (32) La conduzione delle aste, la definizione e la gestione del loro calendario, nonché varie altre funzioni connesse, come la manutenzione e l'aggiornamento del sito web accessibile in tutta l'Unione, richiedono un intervento congiunto da parte degli Stati membri e della Commissione. La necessità di tale intervento congiunto deriva dall'ambito di applicazione del sistema di negoziazione delle quote di emissioni che comprende tutta l'Unione, dagli obiettivi strategici trasversali della direttiva 2003/87/CE e dal fatto che, a norma della stessa direttiva, la Commissione è direttamente responsabile per l'attuazione dettagliata di vari elementi del sistema di negoziazione delle quote di emissioni. La gara per la designazione della piattaforma comune dovrebbe pertanto svolgersi tramite procedura di appalto congiunta a cura della Commissione e degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (33) Le procedure particolari da seguire per l'appalto della piattaforma comune dovrebbero essere indicate in un accordo concluso tra la Commissione e gli Stati membri, nel quale siano definite le modalità pratiche per la valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte e per l'aggiudicazione dell'appalto, il diritto applicabile all'appalto e il foro competente a dirimere le controversie, ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (34) Al fine di attenuare il rischio che si riduca la concorrenza sul mercato del carbonio, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non partecipare alla piattaforma comune designando proprie piattaforme d'asta («piattaforme d'asta indipendenti»). È opportuno che la Commissione elenchi le piattaforme d'asta indipendenti designate nell'allegato III del presente regolamento. Tale elenco dovrebbe basarsi sulla notifica dallo Stato membro designante alla Commissione delle piattaforme indipendenti e su una valutazione della Commissione.
- (35) La concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta possibili dovrebbe essere garantita attraverso una procedura di gara competitiva per la designazione della piattaforma, ove prescritto dal diritto in materia di appalti dell'Unione o degli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere collegata almeno ad un sistema di compensazione o a un sistema di regolamento. È opportuno designare le piattaforme d'asta indipendenti per un periodo di tempo limitato di tre anni al massimo, rinnovabile di altri due anni, durante il quale è previsto il riesame delle disposizioni che disciplinano tutte le piattaforme d'asta. La designazione triennale serve a garantire un periodo minimo di designazione per le piattaforme indipendenti e permette allo stesso tempo allo Stato membro designante che lo desidera di partecipare alla piattaforma comune alla scadenza di tale periodo, senza pregiudicare la facoltà, riconosciuta allo Stato membro designante, di rinnovare la designazione della piattaforma indipendente per altri due anni in attesa dell'esito del riesame effettuato dalla Commissione. Alla scadenza di ciascun periodo di designazione dovrebbe essere avviata una nuova procedura di gara ove ciò sia prescritto dal diritto in materia di appalti dell'Unione o degli Stati membri.
- (36) Per semplificare la nuova designazione delle piattaforme indipendenti, l'iscrizione a norma del presente regolamento dovrebbe essere richiesta solo per i soggetti nuovi o per la nuova iscrizione di un soggetto in condizioni mutate. Quindi se la stessa piattaforma indipendente è designata da uno Stato membro alle medesime condizioni, la sua iscrizione dovrebbe essere prorogata alle stesse condizioni dell'iscrizione iniziale. La proroga dovrebbe essere subordinata alla conferma fornita dallo Stato membro e dalla Commissione che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



- (37) Fatte salve le norme vigenti, dell'Unione o nazionali, in materia di appalti pubblici, ivi comprese le regole concernenti la prevenzione dei conflitti di interesse e il rispetto della riservatezza, agli Stati membri non partecipanti all'azione comune per la designazione della piattaforma comune dovrebbe essere consentito di assumere il ruolo di osservatori per l'intera procedura di appalto o per parte di essa, alle condizioni stabilite dagli Stati membri partecipanti all'azione comune e dalla Commissione e secondo quanto indicato nell'accordo di appalto congiunto. Tale accesso agevolerà la convergenza tra le piattaforme d'asta indipendenti e la piattaforma comune sugli aspetti del procedimento d'asta che non sono completamente armonizzati.
- (38) Nell'intento di garantire un avvio ordinato delle aste per il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, e agevolare il coordinamento e l'integrazione con le piattaforme d'asta per l'attuale EU ETS, la possibilità di non partecipare alla piattaforma d'asta comune non si dovrebbe applicare alla vendita all'asta delle quote per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.
- (39) Alla luce della possibile presenza di più piattaforme d'asta indipendenti designate da diversi Stati membri, nonché di una piattaforma d'asta comune, è necessario specificare nel dettaglio i compiti delle piattaforme d'asta e i servizi da esse forniti, come l'accesso alle aste e la loro conduzione, la gestione dei loro calendari, la pubblicazione e la notifica dei risultati, nonché la comunicazione alla Commissione e alle autorità competenti di qualsiasi informazione necessaria per salvaguardare l'integrità del sistema di messa all'asta e del mercato del carbonio. Al fine di garantire una transizione agevole tra piattaforme d'asta già esistenti e di nuova designazione, tutte le piattaforme d'asta dovrebbero definire anche una strategia di uscita.
- (40) Per utilizzare l'infrastruttura organizzativa disponibile sul mercato secondario per la gestione delle aste, è necessario che la piattaforma d'asta sia un mercato regolamentato. A norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ relativo agli abusi di mercato, i mercati regolamentati sono tenuti in particolare a fornire una serie di garanzie nello svolgimento delle proprie operazioni. Il requisito che impone che la piattaforma d'asta sia un mercato regolamentato presenta diversi vantaggi. Permette infatti di avvalersi della struttura organizzativa, dell'esperienza, delle capacità e di norme operative di mercato vincolanti e trasparenti. Ciò è particolarmente utile, tra l'altro, per la compensazione o il regolamento delle transazioni nonché per il controllo dell'ottemperanza alle regole interne dei mercati regolamentati e altre norme di legge come il divieto di abusi di mercato e l'apprestamento di meccanismi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Si tratta di una soluzione efficace in termini di costi che contribuisce a salvaguardare la correttezza operativa delle aste. Le norme in materia di conflitto di interessi dei mercati regolamentati di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 prescrivono che il responsabile del collocamento sia indipendente dalla piattaforma, dai suoi proprietari o dal relativo gestore affinché non sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del mercato regolamentato. Molti potenziali partecipanti alle aste inoltre saranno già membri o partecipanti dei vari mercati regolamentati attivi sul mercato secondario.
- (41) Dal 2018, la direttiva 2014/65/UE classifica le quote come strumenti finanziari. In precedenza, solo i derivati delle quote erano classificati come strumenti finanziari. Tale classificazione fa rientrare la negoziazione di quote sul mercato secondario a pronti nell'ambito di applicazione, tra l'altro, della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 596/2014 e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il procedimento d'asta delle quote (mercato primario) tuttavia è disciplinato solo dal regolamento (UE) n. 596/2014.
- (42) Al fine di rafforzare ulteriormente l'integrità e la trasparenza del mercato europeo del carbonio e di migliorare le relazioni regolamentari e il monitoraggio del mercato delle quote di emissioni e relativi derivati, promuovere la prevenzione e l'individuazione di abusi di mercato e contribuire al mantenimento di mercati ordinati per quanto

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

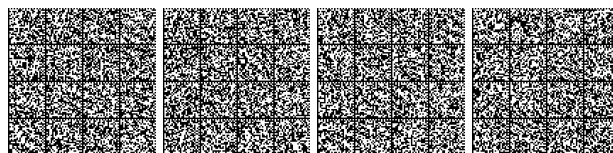
⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



concerne le quote di emissioni e i relativi derivati, è necessario stabilire l'obbligo per la piattaforma d'asta di comunicare i dettagli completi ed esatti di ogni operazione di vendita all'asta all'autorità nazionale competente designata a norma della direttiva 2014/65/UE e anche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Tali comunicazioni rafforzeranno l'efficienza del monitoraggio delle vendite all'asta delle quote di emissioni e dei pertinenti collegamenti con il mercato secondario.

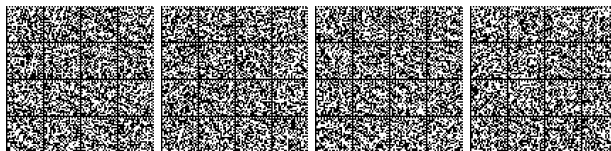
- (43) A norma della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. A fini di chiarezza, dovrebbe essere richiesto il trasferimento diretto dei proventi della vendita all'asta al responsabile del collocamento o a un altro soggetto designato da ciascuno Stato membro a tale scopo.
- (44) Al fine di garantire l'affidabilità e l'integrità del procedimento d'asta, le quote dovrebbero essere consegnate agli aggiudicatari a fronte del pagamento dell'intero importo dovuto al responsabile del collocamento. Laddove gli aggiudicatari non provvedano a pagare la totalità degli importi dovuti entro il termine stabilito, dovrebbero essere applicate sanzioni per tale inadempienza, nell'intento di porre rimedio al mancato pagamento e scoraggiarlo.
- (45) Al fine di garantire un procedimento d'asta efficace e affidabile, le quote da mettere all'asta dovrebbero essere trasferite prima dell'apertura di un periodo d'offerta. Il trasferimento delle quote dovrebbe essere effettuato dal registro dell'Unione in un conto ivi designato e tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o di regolamento in qualità di depositario. Le quote dovrebbero essere custodite a titolo di garanzia fino alla loro consegna agli aggiudicatari in base all'esito dell'asta. È opportuno definire anche la fase successiva del procedimento, segnatamente la consegna agli aggiudicatari, da parte del sistema di compensazione o di regolamento, delle quote messe all'asta da uno più Stati membri.
- (46) Poiché con la vendita all'asta le quote sono immesse sul mercato secondario e non assegnate direttamente a titolo gratuito ai gestori e agli operatori aerei, non è opportuno che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia vincolato a obblighi di adempimento per quanto riguarda la consegna delle quote agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in caso di mancata consegna dovuta a forza maggiore. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa dovrebbero quindi essere tenuti ad accettare una consegna posticipata in caso di mancata consegna delle quote messe all'asta.
- (47) Poiché sono tenuti solo a consegnare le quote, agli Stati membri non dovrebbe essere richiesto di depositare garanzie diverse dalle quote stesse ai fini dell'asta. Quando mettono all'asta contratti (spot) a due giorni, gli Stati membri sono pertanto soggetti unicamente all'obbligo di depositare previamente le quote da mettere all'asta in un conto di garanzia detenuto presso il registro dell'Unione dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario.
- (48) La piattaforma, nonché i sistemi di compensazione o sistemi di regolamento ad essa collegati, devono comunque prevedere opportune garanzie e altre procedure di gestione del rischio per garantire che i responsabili del collocamento ottengano il pagamento integrale delle quote messe all'asta al prezzo di aggiudicazione, anche in caso di mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario o del suo avente causa.
- (49) Al fine di garantire la trasparenza e la parità di condizioni tra la vendita all'asta e il mercato secondario, è opportuno che la struttura e il livello delle tariffe applicate dalle piattaforme d'asta e dai sistemi di compensazione o di regolamento ad esse collegati non siano meno favorevoli delle tariffe e delle condizioni corrispondenti applicate alle transazioni sul mercato secondario. A fini di trasparenza tutte le tariffe e condizioni dovrebbero essere comprensibili, dettagliate e disponibili al pubblico. In generale, è opportuno che le spese del procedimento d'asta siano coperte dalle tariffe versate dagli offerenti secondo quanto indicato nel contratto che designa la piattaforma. Ai fini della designazione di una piattaforma comune economicamente efficiente è utile che gli Stati membri partecipino all'azione comune sin dal suo inizio. Per tale ragione è opportuno che gli Stati membri partecipanti



all'azione comune in una fase successiva possano essere invitati a sostenere le proprie spese e che gli importi corrispettivi siano dedotti dalle spese sostenute dagli offerenti. Tale disposizione tuttavia non dovrebbe svantaggiare gli Stati membri che desiderano partecipare all'azione comune al termine del periodo di vigenza della designazione della piattaforma indipendente. Né dovrebbero essere svantaggiati gli Stati membri che partecipano temporaneamente all'azione comune a causa della mancata registrazione della piattaforma indipendente. Il responsabile del collocamento dovrebbe pagare tutt'al più le spese per l'accesso alla piattaforma. Le eventuali spese relative sistema di compensazione e regolamento dovrebbero essere sostenute dagli offerenti.

- (50) Per garantire una procedura d'appalto competitiva per le piattaforme d'asta, dovrebbe essere possibile aumentare il livello massimo delle tariffe versate dagli aggiudicatari in misura limitata, ove previsto dai documenti di gara e solo negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in virtù del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato.
- (51) Dato il loro status di mercato regolamentato, le piattaforme d'asta dovrebbero monitorare il comportamento degli offerenti e comunicare alle autorità nazionali competenti i casi di abuso di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in conformità agli obblighi di comunicazione istituiti dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- (52) Al fine di garantire un procedimento d'asta equo e competitivo, la piattaforma d'asta dovrebbe avere la facoltà di prescrivere un limite massimo per l'offerta del singolo offerente, corrispondente ad una determinata percentuale del volume complessivo di quote da mettere all'asta nelle singole aste o in un determinato anno civile. Tale facoltà dovrebbe inoltre essere esercitata solo dopo che la Commissione abbia espresso il proprio parere in merito. Prima di esprimere il proprio parere, è opportuno che la Commissione consulti gli Stati membri sul progetto presentato dalla piattaforma. Nel parere, la Commissione dovrebbe esprimere la propria valutazione in merito all'adeguatezza della protezione del mercato delle quote di emissioni contro il rischio di abusi di mercato.
- (53) Onde garantire la flessibilità e l'integrità delle aste, è inoltre opportuno che i soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto di clienti delle loro attività principali rispettino le norme di cui al presente regolamento al fine di tutelare adeguatamente tali clienti.
- (54) A fini di certezza giuridica e trasparenza, dovrebbero essere stabilite disposizioni dettagliate su altri aspetti della vendita all'asta, quali la pubblicazione, l'annuncio e la notifica dell'esito delle aste, la tutela delle informazioni riservate, la correzione di errori intervenuti nei pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e nelle eventuali garanzie costituite o svincolate, e il diritto di ricorso contro le decisioni della piattaforma d'asta.
- (55) È necessario determinare il regime linguistico applicabile alle piattaforme d'asta in modo da garantire la trasparenza e un giusto equilibrio tra l'obiettivo dell'accesso non discriminatorio alle aste e l'esigenza di preservare l'efficienza in termini di costi. È opportuno che tutti i documenti che non sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* siano pubblicati in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, in particolare l'inglese.
- (56) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire, a loro spese, la traduzione di tutti i documenti nella o nelle lingue ufficiali nazionali. Qualora un determinato Stato membro decida di fornire tale traduzione, anche le piattaforme indipendenti dovrebbero tradurre tutta la documentazione in tale o tali lingue, a spese dello Stato membro da cui sono state designate. Le piattaforme d'asta dovrebbero quindi essere in grado di trattare tutte le comunicazioni scritte e orali, provenienti dai soggetti richiedenti l'ammissione all'asta, dai soggetti ammessi a presentare offerte o dagli offerenti che presentano offerte alle aste, se richiesto da tali soggetti alla piattaforma d'asta, in qualsiasi lingua in cui lo Stato membro abbia garantito la traduzione a sue spese. In tal caso le piattaforme d'asta non dovrebbero poter addebitare il costo aggiuntivo della traduzione a tali soggetti. Dette spese dovrebbero al contrario essere sostenute in ugual misura da tutti gli offerenti presso la piattaforma d'asta interessata, al fine di garantire un accesso equo alle aste in tutta l'Unione europea.

⁽¹⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- (57) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione tramite asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «contratti (spot) a due giorni»: i contratti tramite cui sono messe all'asta le quote con consegna a una data prestabilita che corrisponde, al più tardi, al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;
- 2) «offerta»: l'offerta, presentata nell'ambito di un'asta, per l'acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;
- 3) «periodo d'offerta»: il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;
- 4) «giorno d'apertura»: qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d'asta e il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;
- 5) «impresa di investimento»: l'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
- 6) «ente creditizio»: l'ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- 7) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
- 8) «mercato secondario»: il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;
- 9) «impresa madre»: l'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- 10) «impresa figlia»: l'impresa figlia quale definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE;

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).



- 11) «impresa affiliata»: l'impresa affiliata quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE;
- 12) «controllo»: il controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
- 13) «procedimento d'asta»: il procedimento comprendente la definizione del calendario dell'asta, il procedimento di ammissione all'asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell'asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell'asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto e il trasferimento dei proventi dell'asta, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;
- 14) «riciclaggio»: il riciclaggio di denaro quale definito all'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
- 15) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo quale definito all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2015/849;
- 16) «attività criminosa»: l'attività criminosa quale definita all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;
- 17) «piattaforma d'asta»: qualsiasi soggetto pubblico o privato designato per svolgere i compiti di cui agli articoli 27, 28, 30 e 31;
- 18) «piattaforma d'asta comune»: la piattaforma d'asta designata a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1;
- 19) «piattaforma d'asta indipendente»: la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, come propria piattaforma da uno Stato membro che non partecipa all'azione congiunta di cui all'articolo 26, paragrafo 1;
- 20) «responsabile del collocamento»: qualsiasi soggetto pubblico o privato designato per svolgere i compiti di cui all'articolo 23;
- 21) «conto designato del registro dell'Unione»: il conto nel registro dell'Unione istituito dal regolamento delegato (UE) 2019/1122;
- 22) «conto bancario designato»: il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;
- 23) «misure di adeguata verifica della clientela»: le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 18, 18 bis e 20 di tale direttiva;
- 24) «titolare effettivo»: il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;
- 25) «copia debitamente certificata»: la copia autentica di un documento originale certificata conforme all'originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all'originale;
- 26) «persona politicamente esposta»: la persona politicamente esposta quale definita all'articolo 3, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849;
- 27) «abusi di mercato»: gli abusi di mercato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 28) «informazioni privilegiate»: le informazioni privilegiate quali definite all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 29) «abuso di informazioni privilegiate»: l'abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 30) «comunicazione illecita di informazioni privilegiate»: la comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

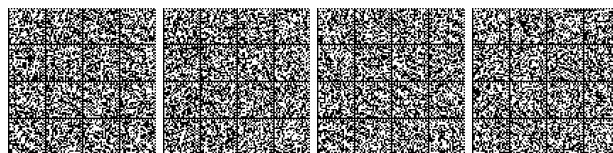
⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- 31) «manipolazione del mercato»: la manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 32) «sistema di compensazione»: l'infrastruttura collegata alla piattaforma che fornisce servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (*margining*), compensazione di posizioni omogenee (*netting*), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;
- 33) «compensazione»: tutte le procedure che precedono l'inizio del periodo d'offerta, si svolgono durante il periodo d'offerta o seguono il periodo d'offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, anche durante la costituzione del margine di garanzia (*margining*), la compensazione di posizioni omogenee (*netting*), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
- 34) «costituzione del margine di garanzia (*margining*)»: il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l'offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l'intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell'offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;
- 35) «regolamento»: il pagamento, da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un'agenzia di regolamento, dell'importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento e la consegna delle quote all'aggiudicatario, al suo avente causa, alla controparte centrale o all'agenzia di regolamento;
- 36) «controparte centrale»: il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l'offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell'asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all'offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all'asta;
- 37) «sistema di regolamento»: qualsiasi infrastruttura, collegata o meno alla piattaforma d'asta, che fornisce servizi di regolamento, tra cui la compensazione, anche di posizioni omogenee (*netting*), la gestione delle garanzie o qualsiasi altro servizio e che consente in via definitiva il pagamento dell'importo dovuto dall'aggiudicatario o dal suo avente causa a un responsabile del collocamento e la consegna delle quote per conto di un responsabile del collocamento all'aggiudicatario o al suo avente causa, se tali servizi sono prestati tramite:
- a) il sistema bancario e il registro dell'Unione;
 - b) una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell'offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;
- 38) «agenzia di regolamento»: il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni per il trasferimento delle quote messe all'asta impartite dal responsabile del collocamento o dall'intermediario che lo rappresenta e per il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa o dell'intermediario che li rappresenta;
- 39) «garanzia»: la garanzia quale definita all'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾, comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;
- 40) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 41) «PMI»: i gestori di impianti fissi, gli operatori aerei, le società di navigazione o i soggetti regolamentati che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁰⁾;

⁽¹⁹⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

⁽²⁰⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).



- 42) «gestore del mercato»: il gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
- 43) «Stato membro di stabilimento»:
- a) nel caso delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, lo Stato membro in cui la persona ha il luogo di residenza o l'indirizzo permanente; oppure
 - b) nel caso delle persone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 18, paragrafo 2, e dei raggruppamenti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, lo Stato membro d'origine quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE; oppure
 - c) nel caso delle persone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, lo Stato membro d'origine quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43), del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure
 - d) nel caso del mercato regolamentato di cui all'articolo 33, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, lo Stato membro d'origine quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
- 44) «strategia di uscita»: uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d'asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:
- a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d'asta da parte della piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata;
 - b) la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d'asta necessarie ai fini della procedura d'appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;
 - c) la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare i beni trasferiti a norma delle lettere a) e b).

CAPO II

CONFIGURAZIONE DELLE ASTE

Articolo 4

Prodotti messi all'asta

1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati («prodotto messo all'asta»).
2. Ogni Stato membro mette all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni.

Articolo 5

Metodo d'asta

Il metodo secondo il quale si svolgono le aste prevede che ciascun offerente presenti la sua offerta durante un determinato periodo d'offerta senza conoscere le offerte presentate dagli altri offerenti. Ogni aggiudicatario versa il prezzo di aggiudicazione per ogni quota ai sensi dell'articolo 7, a prescindere dal prezzo che ha offerto.

Articolo 6

Presentazione e ritiro delle offerte

1. Il volume minimo d'offerta è pari a un lotto di 500 quote.



2. Ciascuna offerta indica:
 - a) l'identità dell'offerente, precisando se l'offerente presenta l'offerta per proprio conto o per conto di un cliente;
 - b) l'identità del cliente, se l'offerente presenta l'offerta per conto di un cliente;
 - c) il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero dei lotti di cui al paragrafo 1;
 - d) il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro e arrotondato al secondo decimale.
3. Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata esclusivamente entro un determinato termine precedente la fine del periodo d'offerta. La piattaforma d'asta interessata fissa tale termine e lo pubblica sul proprio sito web almeno cinque giorni d'apertura prima dell'inizio del periodo d'offerta.

Solo la persona fisica stabilita all'interno dell'Unione, designata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell'offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte («rappresentante dell'offerente») può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell'offerente.

Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.
4. Se ritiene che si sia verificato un errore in buona fede nella presentazione dell'offerta, dopo la fine del periodo d'offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, la piattaforma può, su richiesta del rappresentante dell'offerente, considerare come ritirata l'offerta erroneamente presentata.
5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 7

Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo

1. Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è determinato alla fine del periodo d'offerta.

La piattaforma classifica le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono classificate in modo casuale, applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell'asta.
2. I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo di aggiudicazione dell'asta corrisponde al prezzo a cui la somma dei volumi offerti è pari o superiore al volume delle quote messe all'asta.
3. Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono assegnate al prezzo di aggiudicazione dell'asta.
4. Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all'asta, il volume rimanente delle quote messe all'asta è assegnato all'ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.
5. Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all'asta, la piattaforma annulla l'asta.
6. Se il prezzo di aggiudicazione dell'asta è notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario immediatamente prima e durante il periodo d'offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l'asta, la piattaforma annulla l'asta.
7. Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione delle amministrazioni aggiudicatrici pertinenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o all'articolo 29, paragrafo 4, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 47.



La piattaforma d'asta può modificare il metodo di cui al primo comma tra due suoi periodi d'offerta. Essa consulta senza indugio le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o all'articolo 29, paragrafo 4, e le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 47, in merito alle modifiche pianificate.

La piattaforma d'asta interessata tiene nella massima considerazione l'eventuale parere fornito dall'amministrazione aggiudicatrice pertinente in merito al metodo di cui al presente paragrafo.

8. I paragrafi 6 e 7 non si applicano alla messa all'asta di quote di cui all'articolo 13 per un periodo di due mesi a partire dalla prima asta di tali quote.

La piattaforma d'asta può prorogare di due mesi il periodo di cui al primo comma, previa consultazione delle amministrazioni aggiudicatrici pertinenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 47, purché tale proroga sia necessaria per garantire l'istituzione di un mercato secondario sufficientemente liquido per l'applicazione del paragrafo 6.

La piattaforma d'asta interessata tiene nella massima considerazione l'eventuale parere fornito dall'amministrazione aggiudicatrice pertinente in merito alla proroga di cui al presente paragrafo.

9. Se un'asta di quote di cui all'articolo 10 o all'articolo 13 è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Se il volume di quote di un'asta annullata di cui al primo comma non può essere distribuito in parti uguali come indicato in tale comma in conformità delle norme sul volume minimo d'offerta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato mette all'asta tali quote in un numero di aste inferiore a quattro.

Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.

10. Se un'asta di quote di cui all'articolo 11 è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Se il volume di quote di un'asta annullata di cui al primo comma non può essere distribuito in parti uguali come indicato in tale comma in conformità delle norme sul volume minimo d'offerta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato mette all'asta tali quote nella successiva asta in programma.

Dal 1° gennaio 2025, in caso di annullamento di un'asta che comprende quote di cui all'articolo 11, si applica il paragrafo 9.

CAPO III

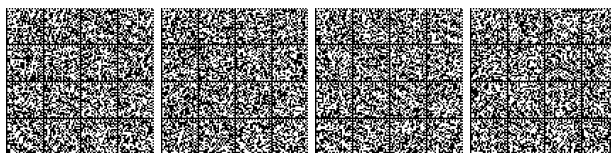
CALENDARIO DELLE ASTE

Articolo 8

Orario, frequenza e distribuzione del volume di quote

1. Le piattaforme d'asta svolgono le aste separatamente in periodi d'offerta regolari.

I periodi d'offerta per le aste di quote di cui all'articolo 13 condotte dalla piattaforma d'asta comune sono distinti dai periodi d'offerta per le aste di quote di cui agli articoli 10 e 11.



Il periodo d'offerta inizia e termina nello stesso giorno d'apertura e non può essere inferiore a due ore. Tra due periodi d'offerta consecutivi intercorre un intervallo di almeno due ore. I periodi d'offerta di due o più piattaforme d'asta non devono sovrapporsi.

I periodi d'offerta per aste di quote di cui agli articoli 10, 11 e 13 non devono sovrapporsi. Dal 1° gennaio 2025, le quote di cui agli articoli 10 e 11 sono messe all'asta negli stessi periodi d'offerta.

2. La piattaforma determina la data e l'ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno.

3. In casi eccezionali la piattaforma d'asta può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d'offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere fornito dalla Commissione sulla modifica.

4. La piattaforma d'asta comune mette all'asta le quote di cui agli articoli 10 e 13 con frequenza minima settimanale. La piattaforma d'asta comune mette all'asta le quote di cui all'articolo 11 almeno ogni due mesi. Dal 1° gennaio 2025, le disposizioni del presente paragrafo che si applicano alle quote di cui all'articolo 10 si applicano anche alle quote di cui all'articolo 11.

In deroga al primo comma, la piattaforma d'asta comune può mettere all'asta le quote di cui all'articolo 13 con altre frequenze nelle prime sei aste, purché sia necessario per migliorare la partecipazione alle aste e garantire il buon funzionamento del procedimento d'asta.

Se la piattaforma d'asta comune conduce aste uno o due giorni alla settimana, le altre piattaforme si astengono dallo svolgere aste negli stessi giorni.

Se la piattaforma d'asta comune conduce aste per più di due giorni alla settimana, stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi altre aste. Essa pubblica i giorni stabiliti entro la data di pubblicazione del calendario delle aste di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5. Il volume di quote di cui agli articoli 10 e 11 da mettere all'asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile

Il volume di quote di cui all'articolo 13 da mettere all'asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile, tranne per i volumi aggiuntivi da mettere all'asta conformemente all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, che in linea di massima sono distribuiti in parti uguali nel periodo fino al 31 maggio 2028.

Se il volume annuo di quote di uno Stato membro non può essere distribuito in parti uguali nelle aste di un determinato anno civile in conformità delle norme sul volume minimo d'offerta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la piattaforma d'asta pertinente distribuisce tale volume in un numero inferiore di aste, garantendo, che il volume sia messo all'asta, in linea di massima, almeno trimestralmente.

Articolo 9

Circostanze che impediscono lo svolgimento dell'asta

La piattaforma d'asta può annullare un'asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 9.



Articolo 10

Volumi annui di quote messe all'asta in relazione ad attività di trasporto marittimo e impianti fissi

1. Il volume di quote relative alle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo 3 *octies* bis della direttiva 2003/87/CE e relative agli impianti fissi rientranti nell'ambito di applicazione del capo III della stessa direttiva da mettere all'asta in un dato anno civile corrisponde al volume di quote stabilito in conformità dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 *bis*, di tale direttiva.

2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 3 *octies* bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

3. Il volume delle quote di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto di modifiche in applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 3 *octies* ter, articolo 10 *bis*, paragrafo 5 *bis*, articoli 10 *quater* e 10 *quater* bis, articolo 10 *quinquies*, paragrafo 4, articolo 10 *sexies*, paragrafo 3, articolo 12, paragrafi 3 *-sexies* e 4, e articoli 24, 27, 27 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2003/87/CE;
- b) articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814;
- c) articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Eventuali modifiche del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile diverse dalle modifiche di cui all'articolo 14 sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

5. La distribuzione delle quote a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è determinata tenendo conto di quanto segue:

- a) il volume di quote e la data in cui sono messe a disposizione del Fondo per l'innovazione in applicazione dell'articolo 9, quarto comma, dell'articolo 10 *bis*, paragrafi 1, 1 *bis* e 5 *ter*, dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, primo, terzo e quarto comma, e dell'articolo 10 *sexies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
- b) l'anticipo di quote per il Fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE;
- c) il volume di quote da mettere all'asta per il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma dell'articolo 10 *sexies*, paragrafo 2, fino al 31 agosto 2026.

Fatto salvo il primo comma, il volume annuo di quote da mettere all'asta a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è almeno pari a 40 milioni di quote. Tale volume è riportato nel calendario delle aste di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

6. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all'asta a norma dell'articolo 10 *sexies*, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE è il seguente:

- a) per il 2024: 86 685 000 quote;
- b) per il 2025: 86 685 000 quote;
- c) per il 2026: 58 000 000 di quote.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).



Il volume annuo di quote da mettere all'asta per conseguire i proventi di cui all'articolo 10 *sexies*, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE può essere adeguato per garantire che siano rispettati gli obiettivi indicati nell'articolo 10 *sexies* di tale direttiva. Ai fini di tale adeguamento sono presi in considerazione i proventi già ottenuti, il prezzo medio di aggiudicazione dell'asta per i sei mesi civili precedenti e il tempo rimanente fino al 31 agosto 2026 e i calendari delle aste sono adeguati di conseguenza in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera o), del presente regolamento.

Se i proventi delle aste di cui all'articolo 10 *sexies*, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE sono raggiunti prima della data dell'ultima asta programmata per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le successive aste di quote per tale dispositivo sono sospese con effetto immediato in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il pertinente calendario delle aste è adeguato di conseguenza, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

Articolo 11

Volumi annui di quote messe all'asta per il trasporto aereo

1. Il volume di quote per le attività di trasporto aereo di cui all'articolo 3 *ter* della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in ogni anno civile corrisponde al volume di quote stabilito in conformità degli articoli 3 *quater* e 3 *quinqies* di tale direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 3 *quinqies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
3. Eventuali modifiche del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile diverse dalle modifiche di cui all'articolo 14 sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.
4. L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

Articolo 12

Calendario delle singole aste di quote di cui agli articoli 10 e 11 messe all'asta dalla piattaforma comune

1. La piattaforma d'asta comune, previa consultazione della Commissione, stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto messo all'asta e le date di pagamento e di consegna delle quote di cui agli articoli 10 e 11 da mettere all'asta in singole aste in ciascun anno civile.
2. La piattaforma d'asta comune pubblica il calendario delle aste per un dato anno civile entro il 31 luglio del precedente anno civile per quanto riguarda le quote di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento, o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del registro dell'Unione di registrare la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
3. Il calendario delle aste per le quote di cui agli articoli 10 e 11 è stabilito e pubblicato separatamente. Dal 1° gennaio 2025, la piattaforma d'asta comune stabilisce e pubblica calendari congiunti delle aste per le quote di cui agli articoli 10 e 11 in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.



Articolo 13

Volumi annui e calendari per singole aste di quote per l'edilizia, il trasporto stradale e ulteriori settori

1. Il volume di quote di cui all'articolo 30 *bis* della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2027 è pari al volume di quote determinato a norma degli articoli 30 *quater* e 30 *quinqies* della stessa direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 30 *quinqies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
3. Il volume di quote di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto delle modifiche in applicazione dell'articolo 30 *sexies*, paragrafo 3, o degli articoli 30 *nonies* e 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE, o in applicazione dell'articolo 1 *bis* della decisione (UE) 2015/1814.
4. La piattaforma d'asta comune, previa consultazione della Commissione, stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto messo all'asta e le date di pagamento e di consegna delle quote da mettere all'asta in ciascun anno civile in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La piattaforma comune pubblica il calendario delle aste per un anno civile entro il 31 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del registro dell'Unione di registrare la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
5. I volumi d'asta annui di quote di cui all'articolo 30 *quinqies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sono messi all'asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 31 agosto di ogni anno. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all'asta nel 2027 in applicazione dell'articolo 30 *quinqies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE è pari a 350 milioni di quote.
6. Qualora entro il 30 giugno di un dato anno non sia generato il 75 % dell'importo annuo massimo di proventi di cui all'articolo 30 *quinqies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, il volume annuo iniziale di quote da mettere all'asta per il Fondo sociale per il clima è aumentato per il periodo da settembre a dicembre dello stesso anno.

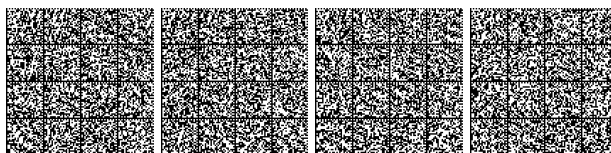
Se l'importo annuo massimo di proventi è raggiunto prima di quanto previsto inizialmente nel calendario delle aste, le successive aste di quote per il Fondo sociale per il clima sono sospese con effetto immediato in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122.

In entrambi i casi, il calendario delle aste è adeguato di conseguenza senza indebito ritardo in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, per aumentare il numero di quote messe all'asta per il Fondo sociale per il clima nel periodo da settembre a dicembre o per mettere all'asta l'eventuale volume in eccesso per conto degli Stati membri.

Articolo 14

Rettifiche ai calendari delle aste e al volume di quote da mettere all'asta

1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all'asta, nonché dei periodi d'offerta, della distribuzione di quote, delle date d'asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli 10, 11 e 13 e all'articolo 31, paragrafo 3, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:
 - a) annullamento dell'asta a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 9 e dell'articolo 31, paragrafo 4;
 - b) sospensione di una piattaforma indipendente prevista nel regolamento delegato (UE) 2019/1122;
 - c) decisione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7;



- d) mancato regolamento ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5;
 - e) sospensione di una procedura di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122 che incide sui calendari delle aste;
 - f) quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione degli articoli 10 *quater* e 10 *quater bis* della stessa direttiva;
 - g) inclusione unilaterale di ulteriori attività, gas a effetto serra o settori a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE;
 - h) una misura adottata a norma dell'articolo 29 *bis* o dell'articolo 30 *nonies* della direttiva 2003/87/CE;
 - i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE;
 - j) ritiro di quote dall'asta in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4;
 - k) necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2003/87/CE;
 - l) rettifiche necessarie a norma degli articoli 1 e 1 *bis* della decisione (UE) 2015/1814;
 - m) cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
 - n) rettifiche necessarie a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE;
 - o) rettifiche necessarie a norma dell'articolo 10 *sexies* della direttiva 2003/87/CE;
 - p) rettifiche necessarie a norma dell'articolo 30 *quinquies* o dell'articolo 30 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Le piattaforme d'asta interessate pubblicano i calendari delle aste modificati quattro settimane prima della data di applicazione, o successivamente appena possibile. Tale requisito non si applica alle rettifiche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).

CAPO IV

ACCESSO ALLE ASTE

Articolo 15

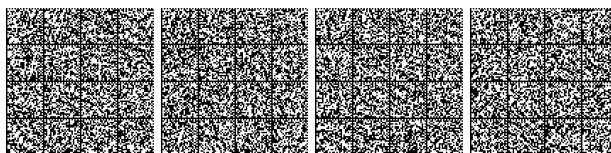
Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.

Articolo 16

Mezzi di accesso

1. Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.
2. L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d'asta o da terzi.
3. Una piattaforma d'asta provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un'interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile. Può anche dare agli offerenti la possibilità di accedere alle proprie aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.
4. Qualora il mezzo di accesso principale risulti inaccessibile, una piattaforma d'asta può offrire, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, uno o più mezzi di accesso alternativi, purché tali mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.



Articolo 17

Formazione e assistenza

La piattaforma d'asta offre un modulo di formazione pratica online sullo svolgimento del suo procedimento d'asta, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un'offerta. La piattaforma mette a disposizione anche un servizio di assistenza telefonica e per posta elettronica almeno durante l'orario di lavoro di ciascun giorno d'apertura.

Articolo 18

Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta

1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta:
 - a) il gestore, l'operatore aereo, la società di navigazione o il soggetto regolamentato titolare di un conto di gestore nel registro dell'Unione aperto a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le eventuali imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore, l'operatore aereo, la società di navigazione o il soggetto regolamentato;
 - b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
 - c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾ che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
 - d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che presentano un'offerta per conto proprio e che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
 - e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica degli Stati membri che controllano soggetti di cui alla lettera a).

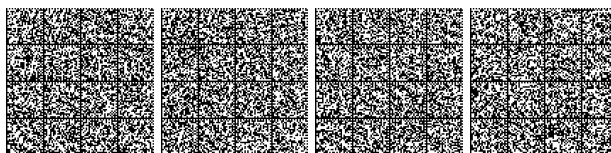
I gestori, gli operatori aerei e le società di navigazione possono partecipare solo alle aste di quote di cui agli articoli 10 e 11, mentre i soggetti regolamentati possono partecipare solo alle aste di cui all'articolo 13, anche quando si avvalgono dei servizi di soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), per far presentare un'offerta per loro conto.

2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE e autorizzati a norma dell'articolo 50 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consente all'autorità nazionale competente di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.

3. Quando presentano un'offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) i clienti sono soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta a norma dei paragrafi 1 o 2;
- b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all'inizio del periodo d'offerta, di adeguate procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:
 - i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la riscossione del pagamento e il trasferimento delle quote;
 - ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti al settore aziendale incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;

⁽²³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



- iii) assicurare che i loro clienti che a loro volta presentano offerte per conto dei propri clienti siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e al presente paragrafo ed esigano l'osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti. Nel caso di altri clienti lungo la catena commerciale che presentano offerte per conto dei propri clienti, il cliente direttamente precedente esige l'osservanza di tali prescrizioni dal cliente successivo nella catena.

La piattaforma interessata deve potersi avvalere di controlli svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi del presente paragrafo.

I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado di dimostrare alla piattaforma d'asta, su sua richiesta a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate nel primo comma del presente paragrafo, lettere a) e b), sono soddisfatte.

4. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta, né partecipano alle aste per il tramite di uno o più soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, per proprio conto o per conto di terzi, se nell'ambito delle aste di cui trattasi fungono da:

- a) responsabile del collocamento;
- b) piattaforma d'asta, compresi eventuali sistemi di compensazione e di regolamento ad essa collegati;
- c) soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) soggetti che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 19

Requisiti per l'ammissione all'asta

1. I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato da una piattaforma d'asta che sono soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma in questione senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2;
- b) la piattaforma d'asta riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.

2. I soggetti che non sono né membri né partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta, ma che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:

- a) hanno sede nell'Unione, o sono gestori, operatori aerei, società di navigazione o soggetti regolamentati;
- b) detengono un conto designato del registro dell'Unione;
- c) detengono un conto bancario designato;
- d) designano almeno un rappresentante dell'offerente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma;
- e) forniscono alla piattaforma interessata, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;
- f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere al momento della scadenza;



- g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l'osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell'articolo 48;
- h) rispondono ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 1.

Articolo 20

Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta

1. Prima di presentare la prima offerta direttamente su una piattaforma d'asta, i soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma interessata una domanda di ammissione all'asta.

In deroga al primo comma, i membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta interessata che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza presentare la domanda alla piattaforma d'asta.

2. La domanda di ammissione all'asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d'asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.

3. La domanda di ammissione all'asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 2. La piattaforma d'asta può accettare copie di documenti che non sono debitamente certificate qualora possa ragionevolmente presumere che si tratti di copie conformi degli originali. La domanda di ammissione all'asta comprende almeno gli elementi indicati nell'allegato I.

4. Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie di uno Stato membro che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.

5. Una piattaforma d'asta può negare l'ammissione alle sue aste qualora il richiedente rifiuti di compiere una qualsiasi delle seguenti operazioni:

- a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;
- b) fornire spiegazioni orali in seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di rappresentanti del richiedente;
- c) consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;
- d) soddisfare le richieste di informazioni presentate dalla piattaforma d'asta al richiedente, ai clienti del richiedente o, se del caso, ai clienti dei clienti, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 3;
- e) soddisfare le richieste di informazioni presentate dalla piattaforma d'asta per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6. La domanda di ammissione all'asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine di almeno cinque giorni d'apertura indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettere a), d) o e), oppure se non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettere b) e c).

7. Il richiedente non fornisce a una piattaforma d'asta informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull'avvenuta ammissione all'asta.

8. La piattaforma d'asta decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.



La piattaforma può:

- a) concedere l'ammissione incondizionata alle proprie aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;
- b) concedere l'ammissione condizionale alle proprie aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all'adempimento, entro una data prestabilita, di alcune condizioni predeterminate adeguatamente verificate dalla piattaforma stessa;
- c) negare l'ammissione alle proprie aste.

Articolo 21

Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta

1. Una piattaforma d'asta nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) non sono legittimati a presentare domanda di ammissione all'asta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
- b) non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 18 e 19 e, se del caso, all'articolo 20; oppure
- c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell'ammissione alle aste o altre istruzioni o disposizioni in materia.

2. La piattaforma nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l'azione delle autorità nazionali competenti volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.

In caso di sospetti di cui al primo comma, la piattaforma d'asta interessata riferisce all'unità di informazione finanziaria (FIU, *financial intelligence unit*) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.

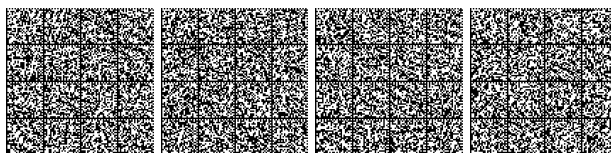
3. Una piattaforma d'asta può negare l'ammissione alle proprie aste, o revocare o sospendere l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) violino colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;
- b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste; oppure
- c) siano contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, e non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d'apertura precedenti.

4. I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell'ammissione all'asta, e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione. Dopo aver esaminato il ricorso scritto, la piattaforma può, se del caso:

- a) concedere o ripristinare l'ammissione all'asta con effetto da una data determinata;
- b) concedere l'ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell'ammissione prescrivendo l'adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa; oppure
- c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione con effetto da una data determinata.

La piattaforma d'asta informa gli interessati della decisione adottata a norma del primo comma, lettere a), b) e c).



5. I soggetti cui è revocata o sospesa l'ammissione a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste:

- a) proceda in maniera ordinata;
- b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste;
- c) non abbia ripercussioni sull'adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti o di altre istruzioni o disposizioni in materia;
- d) non comprometta l'adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l'esclusione dalle aste.

Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l'adempimento del presente paragrafo e la piattaforma verifica la realizzazione di tali misure.

CAPO V

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SUE FUNZIONI

Articolo 22

Designazione del responsabile del collocamento

1. Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Lo stesso responsabile del collocamento può essere designato da più di uno Stato membro.
2. Il responsabile del collocamento è designato in tempo utile prima dell'inizio delle aste e conclude e mette in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, secondo modalità concordate.
3. Un soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro si astiene dal rivelare informazioni privilegiate a soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito misure atte a prevenire l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all'articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.
4. Le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non ha designato un responsabile del collocamento o se gli accordi di cui al paragrafo 2 non sono conclusi o non sono entrati in vigore.
5. In seguito alla designazione del responsabile del collocamento, gli Stati membri ne comunicano tempestivamente l'identità e i recapiti alla Commissione, che li pubblica nel proprio sito web.

Articolo 23

Compiti del responsabile del collocamento

Il responsabile del collocamento:

- a) mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere, o per fondi o dispositivi beneficiari dei proventi delle aste secondo il diritto dell'Unione;



- b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a);
- c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a).

CAPO VI

VENDITA ALL'ASTA DI QUOTE A FAVORE DI FONDI E CANCELLAZIONE DI QUOTE

Articolo 24

Quote da mettere all'asta per il Fondo per l'innovazione, il Fondo per la modernizzazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo sociale per il clima

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9, e degli articoli 10 *quinquies* e 10 *sexies* della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d'asta comune. L'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 23, 35 e 36 e l'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* alla BEI.
2. La BEI assicura che i proventi delle aste delle quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, e dell'articolo 10 *sexies* della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificato dalla Commissione. Prima dell'erogazione, la BEI può dedurre eventuali oneri supplementari per la detenzione e il versamento dei proventi delle aste, conformemente agli accordi conclusi con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione ⁽³⁾ e dell'articolo 10 *sexies* della direttiva 2003/87/CE.
3. La Commissione è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 *ter*, e dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d'asta comune. L'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 23, 35 e 36 e l'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* alla Commissione.
4. Il volume annuo delle quote da mettere all'asta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 10 bis, paragrafo 8 *ter*, della direttiva 2003/87/CE è messo all'asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle aste condotte dalla piattaforma comune ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del presente regolamento.

Articolo 25

Procedura di cancellazione di quote

1. Lo Stato membro che, a causa della chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio volume totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione entro il 31 maggio di un dato anno il numero esatto di quote da cancellare nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre di tale anno. Se il volume totale di quote da cancellare in tale periodo supera i cinque milioni di quote, tale volume è distribuito nel periodo tra il 1° settembre di tale anno e il 31 agosto dell'anno successivo. Lo Stato membro interessato effettua la prima notifica a norma del presente comma al più tardi due anni dopo la notifica di cui al primo comma.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).



2. Lo Stato membro che, in caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, non intende cancellare quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE comunica alla Commissione i motivi per non procedere alla cancellazione nella sua relazione a norma dell'articolo 21 della stessa direttiva.
3. Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814 nei periodi di cui al paragrafo 1, secondo comma, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.
4. La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato II, tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.

CAPO VII

DESIGNAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ASTA COMUNE E SERVIZI FORNITI DALLA STESSA

Articolo 26

Designazione di una piattaforma d'asta comune

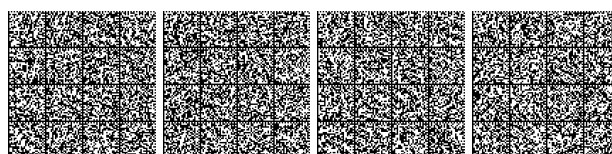
1. Gli Stati membri designano una piattaforma d'asta comune con procedura d'appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione comune a norma del presente articolo, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici.
2. La procedura d'appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. La piattaforma d'asta comune è designata per un periodo massimo di cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni tale periodo. Durante il periodo di vigenza della designazione, la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.
4. L'identità e i recapiti della piattaforma d'asta comune di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito web della Commissione.
5. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al presente articolo dopo l'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri già partecipanti all'azione accettano le modalità di tale accordo, nonché tutte le decisioni già adottate in forza dello stesso.

Agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune di cui al presente articolo e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti nell'Unione in materia di appalti pubblici.

Articolo 27

Servizi forniti agli Stati membri dalla piattaforma d'asta comune

1. La piattaforma d'asta comune fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione:
 - a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari;
 - b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
 - c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
 - d) annuncio e notifica dei risultati delle aste a norma dell'articolo 52;



- e) fornitura diretta, o garanzia della fornitura, dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per:
 - i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli articoli 35 e 36;
 - ii) la consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli articoli 37, 38 e 39;
 - iii) la gestione delle garanzie, compresa l'eventuale costituzione del margine di garanzia (*marginning*), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti a norma degli articoli 40 e 41;
 - f) il monitoraggio delle aste, la comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, l'applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 45 a 50 e dell'articolo 55, paragrafo 1;
 - g) la segnalazione a norma dell'articolo 34.
2. Con un anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma d'asta comune deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento.
3. Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d'asta comune presenta alla Commissione la propria strategia di uscita.

Articolo 28

Servizi forniti alla Commissione dalla piattaforma d'asta comune

La piattaforma d'asta comune fornisce alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:

- a) coordinamento del calendario delle aste con piattaforme indipendenti di cui all'allegato III;
- b) informazioni relative allo svolgimento delle aste a norma dell'articolo 44;
- c) relazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, e dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
- d) riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva, che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
- e) qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune.

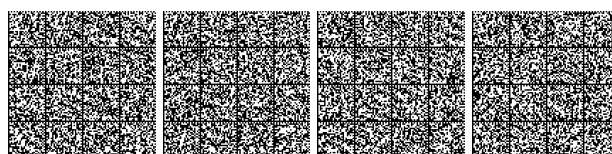
CAPO VIII

DESIGNAZIONE E COMPITI DELLE PIATTAFORME D'ASTA INDIPENDENTI

Articolo 29

Designazione di piattaforme d'asta indipendenti

1. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, possono designare la propria piattaforma indipendente per la vendita all'asta del proprio volume di quote di cui agli articoli 10 e 11.
2. Una piattaforma indipendente può essere la stessa della piattaforma d'asta comune o una piattaforma d'asta diversa.
3. Lo Stato membro che desiderava designare una piattaforma indipendente era tenuto a informare la Commissione entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1031/2010.



4. La piattaforma indipendente deve essere scelta secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e i procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 non supera i tre anni, prorogabili al massimo di altri due anni.

La designazione di una piattaforma indipendente di cui al paragrafo 1 non è effettiva prima dell'entrata in vigore dell'iscrizione della piattaforma in questione nell'allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 6.

5. Lo Stato membro che decida di designare una piattaforma indipendente invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:

- a) la denominazione della piattaforma che intende designare;
- b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla piattaforma che intende designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione della piattaforma stessa e ai sistemi di compensazione e di regolamento ad essa collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;
- c) il prodotto messo all'asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto della piattaforma d'asta comune e con eventuali altri calendari proposti da altri Stati membri che hanno designato una piattaforma indipendente;
- d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all'articolo 33, paragrafi 4, 5 e 6, la piattaforma designanda, nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;
- e) le misure dettagliate adottate in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 32 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.

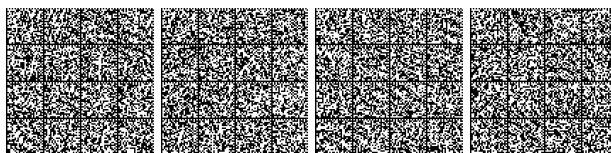
6. Le piattaforme d'asta indipendenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il loro periodo di designazione, gli Stati membri che le designano ed eventuali condizioni od obblighi sono iscritti nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e rispettati gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro interessato.

Se lo Stato membro che ha designato una piattaforma d'asta indipendente di cui al paragrafo 1 decide di designare nuovamente la stessa piattaforma alle stesse condizioni e agli stessi obblighi di cui al primo comma, l'iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 5 e informa gli altri Stati membri in merito alla nuova designazione. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell'iscrizione.

In difetto dell'iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che scelga di designare una piattaforma indipendente utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall'entrata in vigore dell'eventuale iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme d'asta comuni per mettere all'asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma indipendente da designare.

Lo Stato membro che scelga di designare una piattaforma indipendente a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all'azione comune unicamente per poter utilizzare la piattaforma d'asta comune di cui al terzo comma. Tale partecipazione avviene a norma delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto.

7. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e sceglie di designare una piattaforma indipendente può aderire all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo.



Il volume di quote programmato per la messa all'asta in una piattaforma indipendente è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma comune pertinente.

Articolo 30

Compiti delle piattaforme d'asta indipendenti

Una piattaforma d'asta indipendente svolge gli stessi compiti della piattaforma comune, previsti all'articolo 27, salvo gestire il calendario delle aste di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all'articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.

Le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e paragrafo 5, primo comma, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 31 si applicano alle piattaforme d'asta indipendenti.

Articolo 31

Calendario delle aste per le piattaforme d'asta indipendenti

1. Il volume di quote di cui all'articolo 10 messo all'asta in singole aste condotte da una piattaforma indipendente è compreso tra 3,5 e 20 milioni di quote. Se in un determinato anno civile il volume totale delle quote che devono essere messe all'asta dallo Stato membro è inferiore a 3,5 milioni, le quote sono messe in vendita in un'unica asta per anno civile. Se tuttavia, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all'asta, il volume di quote di cui all'articolo 10 messe all'asta in una singola asta condotta da una piattaforma indipendente non può essere inferiore a 1 milione di quote in un periodo di 12 mesi.

2. Il volume di quote di cui all'articolo 11 messo all'asta in singole aste condotte da una piattaforma indipendente è compreso tra 2,5 e 5 milioni di quote. Se in un determinato anno civile il volume totale delle quote che devono essere messe all'asta dallo Stato membro è inferiore a 2,5 milioni, le quote sono messe in vendita in un'unica asta per anno civile.

Dal 1° gennaio 2025, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo che si applicano alle quote di cui all'articolo 10 si applicano anche alle quote di cui all'articolo 11.

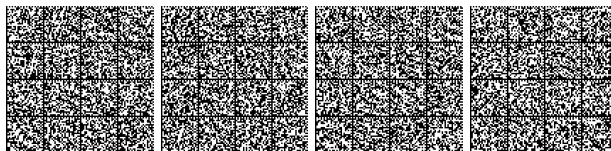
3. Previa consultazione della Commissione, la piattaforma d'asta indipendente stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il prodotto messo all'asta e le date di pagamento e di consegna delle quote da mettere all'asta in singole aste in ciascun anno civile. I singoli volumi d'asta sono stabiliti in conformità degli articoli 10 e 11.

La piattaforma d'asta indipendente pubblica il calendario delle aste per un dato anno entro il 31 luglio dell'anno precedente per quanto riguarda le quote di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento, o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire la rispettiva tabella d'asta nel registro dell'Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122.

La piattaforma indipendente interessata stabilisce e pubblica il calendario delle aste solo dopo che la piattaforma comune ha stabilito e pubblicato i propri calendari delle aste in conformità dell'articolo 12, a meno che tale piattaforma non sia stata ancora designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. Le piattaforme d'asta interessate possono stabilire contemporaneamente i calendari delle aste per le quote di cui agli articoli 10 e 11, purché sia rispettato il termine per la pubblicazione dei calendari delle aste di cui all'articolo 12.

I calendari delle aste pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi pertinenti di cui all'allegato III.

4. Se un'asta svolta da una piattaforma indipendente è annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9, il volume messo all'asta è distribuito a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma d'asta interessata svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma.



CAPO IX

REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA

Articolo 32

Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento

1. Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:
 - a) presentano un rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:
 - i) l'attività da essi svolta nel mercato secondario;
 - ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato;
 - b) sono in grado di svolgere tempestivamente i compiti di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.
2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.

Articolo 33

Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta

1. Solo un soggetto autorizzato come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di quote di emissione o di derivati di quote di emissione può essere designato come piattaforma d'asta.

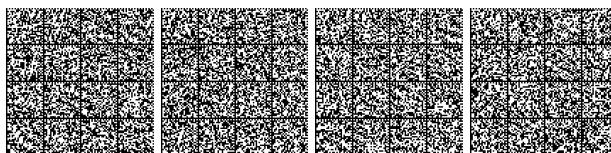
Qualora tuttavia sia previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, un soggetto autorizzato come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell'energia all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote, può partecipare alla procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. Se tale soggetto è designato come piattaforma d'asta comune, il suo gestore ottiene l'autorizzazione per organizzare un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote e garantisce di organizzare tale mercato secondario almeno 60 giorni d'apertura prima dell'inizio del primo periodo d'offerta gestito dalla piattaforma d'asta in questione.

2. Le piattaforme d'asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni sono autorizzate, senza ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, a prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.

3. Quando designano una piattaforma d'asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di garantire quanto segue:

- a) rispetto del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;
- b) accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le PMI soggette al sistema unionale e accesso alle aste per gli emittitori di entità ridotta, come disposto all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
- c) efficienza economica e prevenzione di indebiti oneri amministrativi;
- d) attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).



- e) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
- f) corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
- g) connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
- h) disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d'asta di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che le succederà.

4. La piattaforma d'asta può essere designata solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali che recepiscono il titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino alla messa all'asta di contratti (spot) a due giorni e affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e supervisionare l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore secondo le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VI di tale direttiva.

Se l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo comma si applica a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore.

5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, come piattaforma d'asta a norma del presente regolamento, purché il mercato regolamentato e il relativo gestore rispettino le disposizioni nazionali di recepimento del titolo III della direttiva 2014/65/UE. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono il titolo VI della direttiva 2014/65/UE.

6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti dell'aspirante mercato regolamentato e del relativo gestore, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 69 della stessa direttiva.

Ai fini della designazione di piattaforme d'asta a norma del presente regolamento, le disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

CAPO X

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 34

Obbligo di segnalare le operazioni

1. La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e all'ESMA i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta che sfoci nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.
2. Le segnalazioni delle operazioni sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione.
3. La piattaforma d'asta è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono incluse nelle segnalazioni e che non sono a disposizione della piattaforma d'asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.



Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d'asta che effettua la segnalazione corregge le informazioni e trasmette all'autorità nazionale competente la segnalazione corretta.

4. La segnalazione delle operazioni include in particolare:
- a) la denominazione delle quote o dei derivati delle quote;
 - b) il volume di quote acquistato;
 - c) le date e gli orari di esecuzione dell'operazione;
 - d) i prezzi dell'operazione;
 - e) l'identità degli aggiudicatari;
 - f) se del caso, l'identità dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione.

Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalarne l'elemento di identificazione, utilizza l'identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione ⁽²³⁾.

La segnalazione è effettuata usando gli standard e i formati relativi ai dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento.

CAPO XI

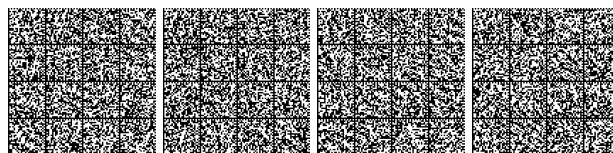
PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DEI PROVENTI D'ASTA

Articolo 35

Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri

1. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa, nonché gli intermediari che agiscono per loro conto, pagano l'importo dovuto, comunicato a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell'importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato del responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili al più tardi all'atto della consegna delle quote sul conto designato dell'offerente o sul conto di deposito designato del suo avente causa nel registro dell'Unione.
2. La piattaforma d'asta, ivi compresi i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all'asta le quote in questione gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all'asta delle quote di cui agli articoli 10, 11 e 13.
3. I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest'ultimo non appartiene all'eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta in questione.
4. Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma d'asta interessata.

⁽²³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).



Articolo 36

Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento

1. Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l'intero importo dovuto comunicato loro a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1.
2. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettino interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi.
3. Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno o entrambi i seguenti oneri:
 - a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d'interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera;
 - b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento.
4. Se l'aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento si applica inoltre una delle seguenti opzioni:
 - a) la controparte centrale prende in consegna le quote ed effettua il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento;
 - b) l'agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall'offerente per effettuare il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento.
5. In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.

CAPO XII

CONSEGNA DELLE QUOTE MESSE ALL'ASTA

Articolo 37

Trasferimento delle quote messe all'asta

Le quote messe all'asta dalla piattaforma sono trasferite dal registro dell'Unione a un conto designato del registro dell'Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 38

Consegna delle quote messe all'asta

1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all'aggiudicatario ciascuna quota messa all'asta dallo Stato membro, finché il volume totale assegnato corrisponde al volume delle quote comunicato all'aggiudicatario a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera a).

All'aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all'aggiudicatario stesso a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera a).



2. Previo versamento dell'importo dovuto a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o al suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna secondo il contratto (spot) a due giorni, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all'offerente a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), dal conto designato del registro dell'Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, a uno o più conti designati del registro dell'Unione tenuti dall'aggiudicatario o dai suoi aventi causa, ovvero a un conto di deposito designato del registro dell'Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario per conto dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.

Articolo 39

Consegna differita delle quote messe all'asta

Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare in toto o in parte le quote messe all'asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita. L'aggiudicatario o il suo avente causa non dispongono di altri rimedi in caso di consegna differita.

CAPO XIII

GESTIONE DELLE GARANZIE

Articolo 40

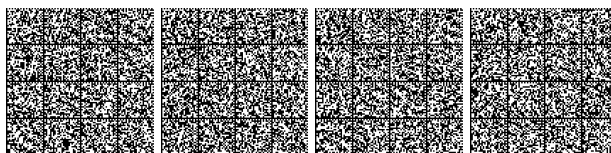
Garanzia prestata dall'offerente

1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni, gli offerenti o gli intermediari che agiscono per loro conto sono tenuti a fornire una garanzia al sistema di compensazione o al sistema di regolamento collegato alla piattaforma che conduce le aste.
2. La garanzia non escussa fornita dall'offerente non aggiudicatario, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d'offerta.
3. La garanzia fornita dall'offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo il regolamento.

Articolo 41

Garanzia prestata dal responsabile del collocamento

1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni, il responsabile del collocamento è tenuto a prestare una garanzia fornendo delle quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna. Il volume e la data di consegna di tali quote sono specificati nelle tabelle d'asta corrispondenti ai calendari delle aste di cui all'articolo 12 o 13, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
2. Se le quote fornite come garanzia ai sensi del paragrafo 1 non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all'asta le quote, in un conto designato del registro dell'Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell'attesa della consegna.



CAPO XIV

TARIFFE E SPESE

Articolo 42

Struttura e livello delle tariffe

1. La struttura e il livello delle tariffe, nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.

Se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 29, paragrafo 4, il gestore della piattaforma d'asta può tuttavia aumentare le tariffe pagate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili pagate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione degli articoli 1 e 1 bis della decisione (UE) 2015/1814.

2. La piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento, possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.

3. Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l'indicazione dell'importo dovuto per ciascun servizio.

Articolo 43

Spese relative al procedimento d'asta

1. I costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, sono a carico degli offerenti e coperti dalle tariffe versate.

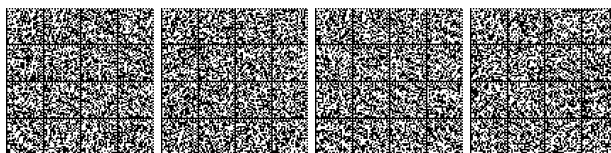
Sono invece a carico dello Stato membro che mette all'asta le quote le spese inerenti agli accordi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest'ultimo di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o di regolamento collegati alla piattaforma.

Le spese di cui al secondo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3.

2. Le modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, la decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d'asta comune, di versare alla piattaforma d'asta, ivi compresi i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all'asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all'asta tramite la piattaforma comune fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma d'asta.

Il primo comma si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma.

Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d'asta comune per mettere all'asta la sua parte di quote in assenza dell'iscrizione di cui all'articolo 29, paragrafo 6.



3. Le spese a carico degli offerenti a norma del paragrafo 1 sono ridotte dell'importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del paragrafo 2.

CAPO XV

VIGILANZA DELLE ASTE, MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

Articolo 44

Monitoraggio delle aste

1. Entro la fine di ogni mese la piattaforma d'asta riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'accesso equo e aperto;
- b) la trasparenza;
- c) la definizione del prezzo;
- d) gli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione del contratto che designa la piattaforma d'asta;
- e) il rapporto tra i procedimenti d'asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);
- f) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 30;
- g) eventuali violazioni del presente regolamento o dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 30 del presente regolamento;
- h) il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d'asta fornisce una sintesi e un'analisi delle segnalazioni mensili dell'anno precedente.

2. La piattaforma d'asta trasmette le segnalazioni e le sintesi di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 e all'ESMA.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano una piattaforma d'asta indipendente notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta.

4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta indipendente, pubblica relazioni sintetiche sulle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.

5. I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta, le autorità nazionali competenti per la vigilanza e l'ESMA collaborano attivamente tra di loro e con la Commissione e, su richiesta, forniscono a quest'ultima eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il loro monitoraggio.

6. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e l'ESMA, nell'ambito delle loro competenze, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.



7. Nell'adempimento dei propri obblighi a norma dei paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.

Articolo 45

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

1. Una piattaforma d'asta vigila sul rapporto con gli offerenti provvedendo a:
 - a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;
 - b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19;
 - c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, e delle persone politicamente esposte, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l'esistenza di abusi di mercato.

Quando vaglia le offerte a norma del primo comma, lettera a), la piattaforma d'asta dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.

2. Una piattaforma d'asta provvede all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine può:
 - a) chiedere all'offerente informazioni, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla conclusione della sua ammissione all'asta;
 - b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici;
 - c) esigere che un offerente comunichi prontamente alla piattaforma d'asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7.
3. La piattaforma d'asta registra e conserva quanto segue:
 - a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 2, ed eventuali modifiche;
 - b) le verifiche effettuate:
 - i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;
 - ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con l'offerente a norma del paragrafo 1, lettere a) e c);
 - c) tutte le informazioni riguardanti l'offerta presentata da un dato offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica dell'offerta medesima, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 6, paragrafo 4;
 - d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato.
4. La piattaforma d'asta conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle sue aste e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.



Articolo 46

Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa

1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono a garantire la conformità della piattaforma d'asta a quanto segue:
 - a) le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 20, paragrafo 8, del presente regolamento;
 - b) l'obbligo di negare l'ammissione all'asta o di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;
 - c) gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 45 del presente regolamento;
 - d) gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3.

Alle autorità nazionali competenti sono conferiti i poteri di cui all'articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

La piattaforma d'asta può essere ritenuta responsabile della violazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dell'articolo 20, paragrafi 5 e 8, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 45 del presente regolamento. A tali violazioni si applicano le sanzioni e le misure di cui agli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.

2. La piattaforma d'asta, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con la FIU provvedendo tempestivamente a:
 - a) informare la FIU di propria iniziativa, anche tramite segnalazione, qualora sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
 - b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

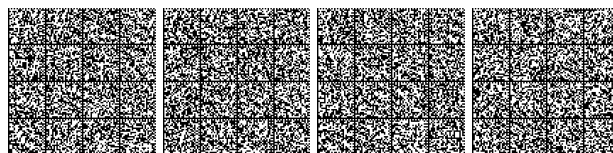
Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma d'asta interessata.
4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d'asta designata a norma del presente regolamento provvede affinché alla piattaforma in questione si applichino le disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 37, 38, 39 e 42, l'articolo 45, paragrafo 1, e l'articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 47

Notifiche relative ad abusi di mercato

1. La piattaforma d'asta segnala alle autorità nazionali competenti in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato ad opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto per conto del quale agisce il soggetto ammesso alle aste.
2. La piattaforma d'asta comunica alla Commissione e all'ESMA di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare l'abuso di mercato o il tentato abuso di mercato di cui al paragrafo 1.



Articolo 48

Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive

1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa, nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e previo parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione di tale limite o di qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.
2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione che la piattaforma d'asta ritiene più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.
3. Ai fini del presente articolo, per dimensione massima dell'offerta s'intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:
 - a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
 - b) uno stesso raggruppamento di imprese;
 - c) un'unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.

Articolo 49

Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali

Le piattaforme d'asta possono prendere altri provvedimenti, direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 44 a 48, né pregiudichino l'applicazione degli stessi.

Articolo 50

Norme di condotta per soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi

1. Il presente articolo si applica:
 - a) ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;
 - b) alle imprese di investimento e agli enti creditizi; di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c).
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:
 - a) accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;
 - b) si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminali o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;
 - c) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se possono ragionevolmente sospettare che il cliente stesso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l'offerta;
 - d) concludono accordi scritti con i clienti, evitando di imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati e prevedendo tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;



- e) possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
- f) non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
- g) non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell'articolo 18, paragrafo 2;
- h) prestano debita attenzione agli interessi dei propri clienti;
- i) trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
- j) assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l'efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione di pagamenti e garanzie dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti;
- k) impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti al settore aziendale incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricato di operare per proprio conto nel mercato secondario;
- l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti per cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.

L'importo del deposito di cui al primo comma, lettera e), è calcolato in modo equo e ragionevole ed è stabilito negli accordi di cui alla lettera d) di tale comma. Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al cliente entro un congruo termine indicato negli accordi di cui al primo comma, lettera d).

3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:

- a) forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d'asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte;
- b) operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza.

4. Le autorità nazionali competenti designate in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva (UE) 2015/849 dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a monitorare e far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.

5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- a) godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
- c) rispettano gli obblighi della direttiva (UE) 2015/849;
- d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.

6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le condizioni stabilite al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:

- a) le sue autorità nazionali competenti dispongano di poteri di indagine e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;



- b) sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
- c) le sue autorità nazionali competenti possano revocare l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti autorizzati che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

7. I clienti dei soggetti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento di tali denunce.

8. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, lettera a).

CAPO XVI

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Articolo 51

Pubblicazione

In un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa, è pubblicato quanto segue:

- a) tutta la normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci attinenti alle aste condotte sulla piattaforma, compreso il calendario delle aste;
- b) ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte su una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste;
- c) le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 48, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre rischi manifesti, effettivi o potenziali, di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sulla piattaforma d'asta;
- d) un elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numeri di telefono, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web commerciali di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalla piattaforma.

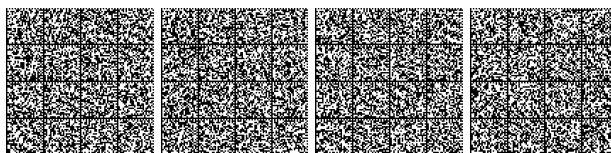
Le informazioni di cui al primo comma che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso il sito web dedicato alle aste di cui allo stesso comma.

Articolo 52

Annuncio e notifica dei risultati delle aste

1. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta. L'annuncio contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il volume delle quote messe all'asta;
- b) il prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;
- c) il volume totale delle offerte presentate;
- d) il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;
- e) in caso di annullamento dell'asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
- f) i proventi complessivi della vendita all'asta;
- g) la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri e i fondi di cui all'articolo 24, nel caso della piattaforma d'asta comune.

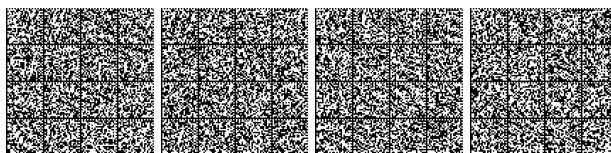


2. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciate non oltre cinque minuti dopo la chiusura del periodo d'offerta, mentre le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciate non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo d'offerta.
3. Contemporaneamente all'annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario quanto segue:
 - a) il numero totale di quote che devono essergli assegnate;
 - b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
 - c) il pagamento da effettuare in euro ovvero nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
 - d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.
4. Se la valuta scelta dall'offerente non è l'euro, la piattaforma d'asta comunica all'aggiudicatario il tasso di cambio di cui all'articolo 35, paragrafo 4, utilizzato per calcolare l'importo dovuto nella valuta scelta dallo stesso aggiudicatario.
5. La piattaforma comunica al pertinente sistema di compensazione o di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3.

Articolo 53

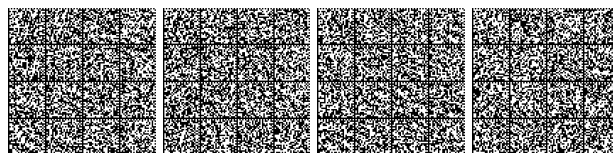
Tutela delle informazioni riservate

1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:
 - a) contenuto dell'offerta;
 - b) contenuto di eventuali istruzioni per l'offerta, anche qualora questa non sia presentata;
 - c) informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l'identità dell'offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:
 - i) numero delle quote che l'offerente intende acquistare in un'asta;
 - ii) prezzo che l'offerente intende pagare per tali quote;
 - d) informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l'offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:
 - i) fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
 - ii) fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;
 - e) informazioni fornite nell'ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 45;
 - f) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d'appalto competitiva per la designazione di una piattaforma d'asta;
 - g) informazioni sull'algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma;
 - h) informazioni sui metodi applicati per stabilire cosa costituisce un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario prima e durante l'asta, di cui all'articolo 7, paragrafo 7.



2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.
3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:
- a) le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;
 - b) la rivelazione avviene con il consenso scritto dell'offerente, del soggetto ammesso all'asta o del soggetto che chiede l'ammissione all'asta;
 - c) la loro divulgazione è richiesta in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell'Unione;
 - d) le informazioni sono state rese note in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;
 - e) le informazioni sono rivelate o rese note a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell'Unione;
 - f) le informazioni sono compendiate o espunte prima della divulgazione rendendo improbabile il discernimento di dati riguardanti:
 - i) singole offerte o istruzioni per la presentazione di offerte;
 - ii) singole aste;
 - iii) singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l'ammissione alle aste;
 - iv) singole domande di ammissione alle aste;
 - v) singoli rapporti con gli offerenti;
 - g) si tratta di informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d'appalto di cui al medesimo punto, e che sono a loro volta tenuti al segreto d'ufficio o professionale nell'ambito del loro rapporto professionale;
 - h) la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d'ufficio o professionale a norma del diritto dell'Unione:
 - i) per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), la data di inizio del periodo d'offerta dell'asta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta;
 - ii) per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), la data di conclusione del rapporto intercorrente con l'offerente;
 - iii) per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), la data di presentazione delle informazioni nell'ambito della procedura d'appalto competitiva.
4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d'asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designa.
5. La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi o per lo svolgimento dei suoi compiti in relazione alle aste.
6. I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d'asta e i seguenti soggetti:
- a) le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d'asta;
 - b) le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminali o gli abusi di mercato;
 - c) la Commissione.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c).



7. Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d'asta è vincolato al segreto d'ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.

Articolo 54

Regime linguistico

1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.

Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 fornite dalla piattaforma d'asta comune, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma d'asta indipendente forniscono parimenti a loro spese la traduzione nelle stesse lingue di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 fornite da tale piattaforma indipendente.

3. I soggetti che chiedono l'ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti documenti nella lingua di cui al paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua in conformità del paragrafo 2:

- a) le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
- b) le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;
- c) eventuali domande connesse alle lettere a) o b).

Le piattaforme d'asta possono chiedere la traduzione certificata delle informazioni di cui al primo comma in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.

4. I soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell'Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 52, paragrafo 3.

Se uno Stato membro ha deciso di fornire la traduzione a norma del paragrafo 2 nella lingua di cui al primo comma, tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, ai soggetti ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti.

Anche qualora lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella lingua di cui al primo comma a norma del paragrafo 2, i soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono comunque rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo, autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale per le comunicazioni di cui a tale comma.

5. Gli Stati membri sono responsabili dell'accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.

I soggetti che presentano la traduzione di un documento di cui al paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti a norma del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.



CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55

Diritto di ricorso

1. Le piattaforme d'asta dispongono di procedimenti extragiudiziali per l'esame dei ricorsi di:
 - a) soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, in particolare soggetti la cui domanda di ammissione alle aste è stata respinta;
 - b) soggetti la cui domanda di ammissione alle aste è stata revocata o sospesa;
 - c) soggetti ammessi alle aste.
2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato come piattaforma d'asta comune o piattaforma d'asta indipendente, o il relativo gestore, sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente i tribunali o i competenti organi amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 56

Rettifica degli errori

1. Gli eventuali errori commessi nel trasferimento di pagamenti o quote, o nelle garanzie o nei depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti.
2. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori di cui al paragrafo 1 che gli siano comunicati o di cui venga a conoscenza con qualsiasi mezzo.
3. Chiunque tragga beneficio da un errore di cui al paragrafo 1 che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.

Articolo 57

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 58

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO I

Elementi da includere nella domanda di ammissione all'asta di cui all'articolo 20, paragrafo 3

1. Prova della legittimazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2.
2. Nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del richiedente.
3. Codice identificativo del conto designato del richiedente nel registro dell'Unione.
4. Dati completi del conto bancario designato del richiedente.
5. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica di uno o più rappresentanti dell'offerente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma.
6. Per le persone giuridiche, prova:
 - a) della loro costituzione indicante:
 - i) la forma giuridica del richiedente;
 - ii) il diritto applicabile al richiedente;
 - iii) se il richiedente è una società quotata in una o più borse riconosciute;
 - b) il numero di registrazione del richiedente nel registro pertinente, o i protocolli, gli statuti o altri documenti che ne attestano la costituzione in società.
7. Per le persone giuridiche e le strutture legali, le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo e per comprendere la struttura della proprietà e del controllo.
8. Per le persone fisiche, prova della loro identità tramite carta d'identità, patente di guida, passaporto o altro documento analogo rilasciato ufficialmente e contenente il nome e il cognome completi, la fotografia, la data di nascita e l'indirizzo di residenza permanente nell'Unione del richiedente interessato, supportati da altri documenti giustificativi appropriati, ove necessario.
9. Le informazioni richieste per le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e).
10. L'ultima relazione annuale e gli ultimi conti sottoposti a revisione del richiedente, compresi il conto profitti e perdite e il bilancio o, in assenza della relazione e dei conti, una dichiarazione IVA o le informazioni supplementari richieste per dimostrare la solvibilità e l'affidabilità creditizia del richiedente.
11. L'eventuale numero di partita IVA o, se il richiedente non è iscritto al registro IVA, qualsiasi altro mezzo utile di identificazione del richiedente da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro in cui ha il domicilio fiscale, o altre informazioni analoghe necessarie a dimostrare la posizione fiscale del richiedente all'interno dell'Unione.
12. Una dichiarazione attestante che, a sua conoscenza, il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f).
13. Prova della conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g).
14. Prova della conformità ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
15. Dichiarazione attestante che il richiedente ha la capacità giuridica e il potere di rappresentanza necessari per presentare un'offerta per conto proprio o per conto di terzi nelle aste.



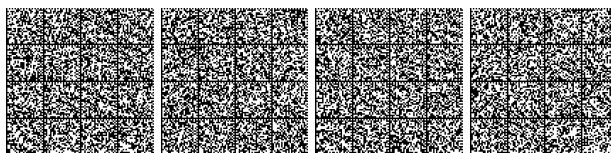
16. Dichiarazione attestante che, a conoscenza del richiedente, non esistono impedimenti di natura giuridica, regolamentare, contrattuale o di altra natura che ostino all'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente regolamento.
17. Dichiarazione attestante l'intenzione del richiedente di effettuare i pagamenti in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente all'eurozona, con indicazione della valuta scelta.



ALLEGATO II

Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 25, paragrafo 1

	Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE
1.	Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica
2.	Data di notifica
3.	Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica («impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati indicati nel registro dell'Unione, tra cui:
a)	nome dell'impianto
b)	identificativo dell'impianto nel registro dell'Unione
c)	nome del gestore dell'impianto
4.	Data di chiusura parziale/completa dell'impianto e revoca/modifica dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra
5.	Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura parziale/completa dell'impianto
6.	Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura parziale/completa
7.	Volume totale massimo di quote da cancellare
8.	Periodo per il quale le quote devono essere cancellate
9.	Descrizione del metodo da utilizzare per determinare l'esatto volume di quote da cancellare per l'intero periodo della cancellazione

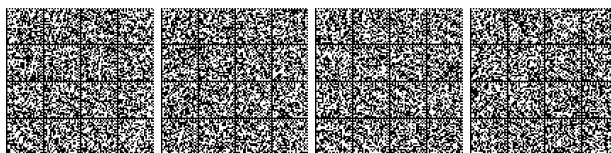


ALLEGATO III

Elenco delle piattaforme d'asta indipendenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6

Piattaforme d'asta designate dalla Germania

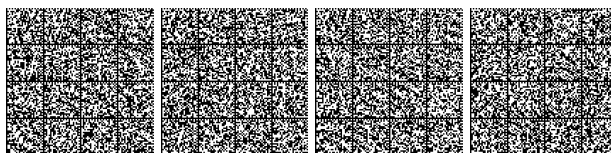
Piattaforma	European Energy Exchange AG (EEX)
Base giuridica	Articolo 29, paragrafo 1
Periodo di vigenza della designazione	Dal 5 gennaio 2024 al più tardi per un periodo massimo di cinque anni fino al 4 gennaio 2029, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma.
Condizioni	<i>L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.</i>
Obblighi	- Entro due mesi dal 5 gennaio 2024 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX stabiliti nel contratto concluso con la Commissione e gli Stati membri in applicazione dell'articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto. - La Germania notifica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificati alla Commissione il 16 febbraio 2023.



ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 1031/2010
Dall'articolo 1 all'articolo 2	
Articolo 3, punto 1)	Articolo 3, punto 3)
Articolo 3, punto 2)	Articolo 3, punto 5)
Articolo 3, punto 3)	Articolo 3, punto 6)
Articolo 3, punto 4)	Articolo 3, punto 7)
Articolo 3, punto 5)	Articolo 3, punto 8)
Articolo 3, punto 6)	Articolo 3, punto 9)
Articolo 3, punto 7)	Articolo 3, punto 10)
Articolo 3, punto 8)	Articolo 3, punto 11)
Articolo 3, punto 9)	Articolo 3, punto 12)
Articolo 3, punto 10)	Articolo 3, punto 13)
Articolo 3, punto 11)	Articolo 3, punto 14)
Articolo 3, punto 12)	Articolo 3, punto 15)
Articolo 3, punto 13)	Articolo 3, punto 16)
Articolo 3, punto 14)	Articolo 3, punto 17)
Articolo 3, punto 15)	Articolo 3, punto 18)
Articolo 3, punto 16)	Articolo 3, punto 19)
Articolo 3, dal punto 17) al punto 27)	
Articolo 3, punto 28)	Articolo 3, punto 29)
Articolo 3, punto 29)	Articolo 3, punto 28)
Articolo 3, punto 30)	Articolo 3, punto 28 bis)
Articolo 3, punto 31)	Articolo 3, punto 30)
Articolo 3, punto 32)	Articolo 3, punto 31)
Articolo 3, punto 33)	Articolo 3, punto 32)
Articolo 3, punto 34)	Articolo 3, punto 33)
Articolo 3, punto 35)	Articolo 3, punto 34)
Articolo 3, punto 36)	Articolo 3, punto 35)
Articolo 3, punto 37)	Articolo 3, punto 36)
Articolo 3, punto 38)	Articolo 3, punto 37)
Articolo 3, punto 39)	Articolo 3, punto 38)
Articolo 3, punto 40)	Articolo 3, punto 39)
Articolo 3, punto 41)	Articolo 3, punto 40)
Articolo 3, punto 42)	Articolo 3, punto 41)
Articolo 3, dal punto 43) al punto 44)	
Dall'articolo 4 all'articolo 5	



Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 1031/2010
Articolo 6, dal paragrafo 1 al paragrafo 2	
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma	Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 6, dal paragrafo 4 al paragrafo 5	
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7, dal paragrafo 3 al paragrafo 8	
Articolo 7, paragrafo 9	Articolo 7, paragrafo 8, primo comma
Articolo 7, paragrafo 10, primo comma	Articolo 7, paragrafo 8, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 10, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 8, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 10, terzo comma	
Articolo 8, dal paragrafo 1 al paragrafo 2	
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 4, primo comma
Articolo 8, paragrafo 3, terzo comma	
Articolo 8, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 3, quinto comma	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma	Articolo 8, paragrafo 5, primo e secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma	
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 5, terzo comma
Dall'articolo 9 all'articolo 10	
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	Articoli 11 e 13
Dall'articolo 13 all'articolo 15	
Articolo 16, paragrafo 1	
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 1 bis
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 17	
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 18, paragrafo 2	
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 4, e articolo 19, paragrafo 3



Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 1031/2010
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 19	
Articolo 20, dal paragrafo 1 al paragrafo 5	
Articolo 20, paragrafo 6	Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 20, paragrafo 7	Articolo 20, paragrafo 8
Articolo 20, paragrafo 8	Articolo 20, paragrafo 9
Articolo 20, paragrafo 9	Articolo 20, paragrafo 10
Articolo 21	
Articolo 22, dal paragrafo 1 al paragrafo 2	
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 22, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 7
Articolo 23	
Articolo 24, paragrafo 1	
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 3	
Articolo 24, paragrafo 4	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 25, dal paragrafo 1 al paragrafo 2	
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 26, paragrafo 1	
Articolo 26, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 26, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 4
Articolo 26, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 26, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 27	
Articolo 28, lettere da a) a b)	
Articolo 28, lettera c)	Articolo 29, lettera d)
Articolo 28, lettera d)	Articolo 29, lettera f)
Articolo 28, lettera e)	Articolo 29, lettera g)
Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 29, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 29, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 4
Articolo 29, paragrafo 4	Articolo 30, paragrafo 5
Articolo 29, paragrafo 5	Articolo 30, paragrafo 6
Articolo 29, paragrafo 6	Articolo 30, paragrafo 7

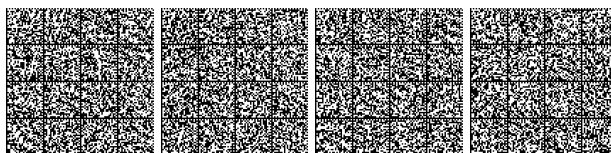


Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 1031/2010
Articolo 29, paragrafo 7	Articolo 30, paragrafo 8
Articolo 30	Articolo 31
Articolo 31, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 31, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 32, paragrafo 4
Articolo 31, paragrafo 4	Articolo 32, paragrafo 5
Articolo 32	Articolo 34
Articolo 33	Articolo 35
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 34, paragrafo 4, primo comma	Articolo 36, paragrafo 5, primo comma
Articolo 34, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 36, paragrafo 3
Articolo 34, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 36, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 44, paragrafo 3, primo comma
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 44, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 36	Articolo 45
Articolo 37	Articolo 46
Articolo 38	Articolo 47
Articolo 39	Articolo 48
Articolo 40	Articolo 49
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 50, paragrafo 3
Articolo 42	Articolo 51
Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafo 2, dal primo al terzo comma	Articolo 52, paragrafo 2, dal primo al terzo comma
Articolo 43, paragrafo 3	Articolo 52, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 44	Articolo 53
Articolo 45	Articolo 54
Articolo 46	Articolo 55
Articolo 47	Articolo 56
Articolo 48	Articolo 57
Articolo 49	Articolo 58
Articolo 50, paragrafo 1	Articolo 59, paragrafo 1



Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 1031/2010
Articolo 50, paragrafo 2	Articolo 59, paragrafo 2
Articolo 50, paragrafo 3	Articolo 59, paragrafo 3
Articolo 50, paragrafo 4	Articolo 59, paragrafo 4
Articolo 50, paragrafo 5, primo comma	Articolo 59, paragrafo 5
Articolo 50, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 59, paragrafo 6, primo comma, prima frase
Articolo 50, paragrafo 6, primo comma, prima frase	Articolo 59, paragrafo 6, primo comma, seconda frase
Articolo 50, paragrafo 7	Articolo 59, paragrafo 7
Articolo 50, paragrafo 8	Articolo 59, paragrafo 8
Articolo 51	Articolo 60
Articolo 52	Articolo 61
Articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a e)	
Articolo 53, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 62, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 53, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 62, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 53, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 62, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 53, paragrafo 2	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 53, paragrafo 3, lettere da a) a e)	
Articolo 53, paragrafo 3, lettera f)	Articolo 62, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 53, paragrafo 3, lettera g)	Articolo 62, paragrafo 3, lettera i)
Articolo 53, paragrafo 3, lettera h), primo e secondo trattino	Articolo 62, paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino
Articolo 53, paragrafo 3, lettera h), terzo trattino	Articolo 62, paragrafo 3, lettera j), quarto trattino
Articolo 53, paragrafo 4	Articolo 62, paragrafo 4
Articolo 53, paragrafo 5	Articolo 62, paragrafo 5
Articolo 53, paragrafo 6	Articolo 62, paragrafo 6
Articolo 53, paragrafo 7	Articolo 62, paragrafo 7
Articolo 54	Articolo 63
Articolo 55	Articolo 64
Articolo 56	Articolo 65
Articolo 57	
Articolo 58	Articolo 66
Allegato I	Allegato II
Allegato II	Allegato I
Allegato III	
Allegato IV	

24CE0509



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2872 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

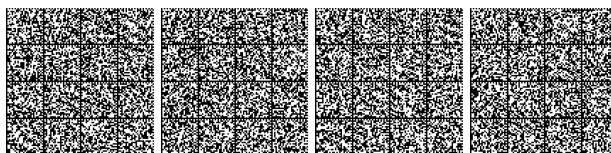
Il nome «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» (IGP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 303 del 28.8.2023, pag. 11.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2894 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2023****recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

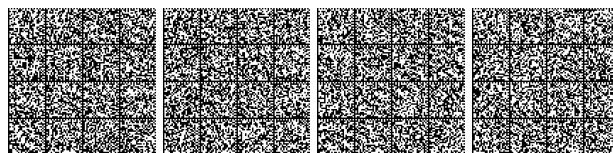
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede, in particolare, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (5) In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede anche l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).

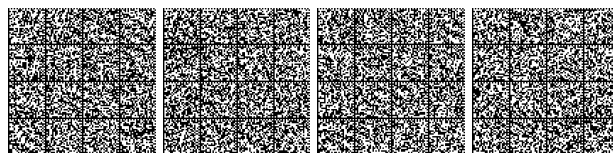
- (6) In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (7) Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
- (9) Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia, Estonia, Germania, Italia, Polonia e Svezia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
- (10) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁶⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁷⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (11) Nel giugno 2023 la Croazia ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio all'epoca, a seguito della conferma, in data 26 giugno 2023, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella contea Vukovarsko-Srijemska in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Croazia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
- (12) La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione ⁽⁸⁾ è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia riguardanti la comparsa di tali focolai in suini detenuti in zone precedentemente indenni da malattia nella contea Vukovarsko-Srijemska di tale Stato membro.
- (13) Inoltre nel luglio 2023 la Croazia ha informato la Commissione in merito alla conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella contea Brodsko-Posavska. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Croazia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2023/2708, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2708/oj).

⁽⁶⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_it.

⁽⁷⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8; <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione, del 3 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 12).



- (14) Inoltre le zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente della Croazia nelle contee Brodsko-Posavska e Vukovarsko-Srijemska sono state inserite nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ⁽⁹⁾ e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 è stata abrogata. La durata delle misure di controllo della malattia in tali zone soggette a restrizioni è stata prorogata più volte e attualmente dette zone soggette a restrizioni si applicheranno fino al 26 dicembre 2023 ⁽¹⁰⁾. Dopo i primi focolai comparsi nei mesi di giugno e luglio 2023 si sono tuttavia verificati ulteriori focolai nelle contee Vukovarsko-Srijemska e Brodsko-Posavska in suini detenuti.
- (15) La Croazia ha altresì informato la Commissione in merito alla conferma, in data 12 ottobre 2023, di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea Osijek-Baranja in una zona precedentemente indenne da malattia. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Croazia nella contea Osijek-Baranja era elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ⁽¹¹⁾. Dopo il primo focolaio dell'ottobre 2023 si sono tuttavia verificati ulteriori focolai nella contea Osijek-Baranja in suini detenuti.
- (16) In considerazione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Croazia e dell'epidemiologia di tale malattia, nonché tenendo conto delle norme internazionali, quali il codice sanitario per gli animali terrestri della WOA, queste aree della Croazia, situate nelle contee Vukovarsko-Srijemska, di Brodsko-Posavska e Osijek-Baranja, interessate da tali focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I, parte III, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed essere soppresse dall'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione. Inoltre le aree in cui non sono stati ufficialmente confermati ulteriori focolai di peste suina africana in suini detenuti o selvatici confinanti con tali aree interessate da detti focolai dovrebbero essere elencate, se necessario, come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I, parte I.
- (17) Nel settembre 2023 la Croazia ha anche informato la Commissione in merito a quella che era all'epoca la situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in un suino selvatico nella regione Zadarska in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Croazia ha istituito una zona infetta, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite in detti regolamenti, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
- (18) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 della Commissione ⁽¹²⁾ è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione Zadarska di tale Stato membro. Inoltre la zona infetta istituita dall'autorità competente della Croazia nella regione Zadarska è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ⁽¹³⁾ e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 è stata abrogata. Tale zona soggetta a restrizioni si applica fino al 27 dicembre 2023.
- (19) In considerazione della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia e dell'epidemiologia di tale malattia, nonché tenendo conto delle norme internazionali, quali il codice sanitario per gli animali terrestri della WOA, quest'area della Croazia interessata da detto focolaio di peste suina africana dovrebbe continuare a essere elencata in tale allegato fino a gennaio 2024.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione, del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L 182 del 19.7.2023, pag. 150).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708.

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione, del 24 ottobre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2023/2421, 25.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2421/oj).

⁽¹²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 della Commissione, del 3 ottobre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia (GU L, 2023/2398, 4.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2398/oj).

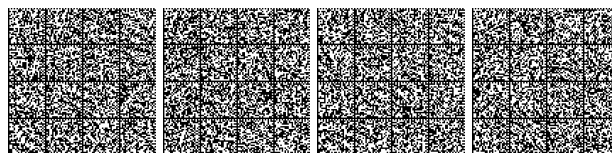
⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213 della Commissione, del 16 ottobre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2023/2213, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2213/oj).



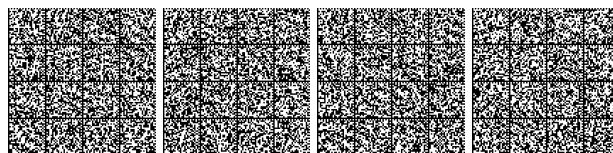
- (20) In aggiunta, la situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana è migliorata in Italia per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (21) L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma, in data 22 settembre 2023, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Sardegna in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l'Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
- (22) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 della Commissione ⁽¹⁴⁾ è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dall'Italia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione Sardegna di tale Stato membro.
- (23) Inoltre la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente dell'Italia nella regione Sardegna è stata inserita nell'elenco dell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ⁽¹⁵⁾ e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 è stata abrogata. Tale zona soggetta a restrizioni si applica fino al 22 dicembre 2023.
- (24) L'Italia ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nella regione Sardegna è favorevole e che le misure per le zone di protezione e di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
- (25) Tenuto conto dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana in suini detenuti nella regione Sardegna e delle misure debitamente attuate dall'Italia, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, è opportuno sopprimere tale regione dall'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- (26) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati ulteriori nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, Polonia e Slovacchia. In aggiunta, la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Lettonia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (27) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, Polonia e Slovacchia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero inoltre riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- (28) Nei mesi di novembre e dicembre 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Piemonte e Liguria in Italia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre anche le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

⁽¹⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 della Commissione, del 28 settembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L, 2023/2393, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2393/oj).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213.



- (29) Nel dicembre 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Lombardia in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I.
- (30) Nel dicembre 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Pomerania in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I.
- (31) In aggiunta, nel novembre 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Nitrianský e Turčianske Teplice in Slovacchia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai di febbre suina africana, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi recenti focolai.
- (32) Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lettonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lettonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOA, alcune zone nelle contee di Gulbenes, Madonas, Jēkabpils e Rēzeknes in Lettonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (33) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Slovacchia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
- (34) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
- (35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATI

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

Parte I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

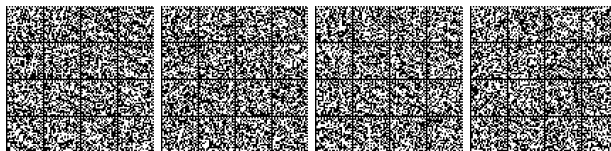
- Gemeinde Jamlitz,
- Gemeinde Lieberose,
- Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

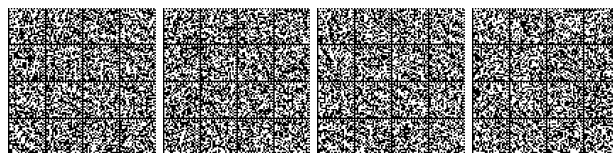
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf — westlich der B167 und Bliesdorf — westlich der B167
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf — westlich der B 167 und Wriezen — westlich der B167
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiedersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
 - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
 - Gemeinde Oberbarnim,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
 - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
 - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
- Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
 - Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
 - Gemeinde Althüttendorf,
 - Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,



- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,
 - Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,
 - Gemeinde Langewahl südlich der A12,



- Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Schlaubetal,
- Gemeinde Neuzelle,
- Gemeinde Lawitz,
- Gemeinde Friedland,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,
- Gemeinde Grunow-Dammendorf,
- Gemeinde Neißemünde,
- Gemeinde Vogelsang,
- Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,
- Gemeinde Mixdorf,
- Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,
- Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,
- Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Guhrow,
 - Gemeinde Werben,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,
 - Gemeinde Burg (Spreewald),
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,
 - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,
 - Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,
 - Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollnitz,



- Gemeinde Luckaitztal,
- Gemeinde Bronkow,
- Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,
- Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollnichen, Züschel und Sallgast,
 - Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,
 - Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
 - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
- Bundesland Sachsen:
 - Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Zeithain,
 - Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Dörschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,
 - Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittnitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,



- Gemeinde Reinsberg,
- Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,
- Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,
- Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,
- Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,
- Gemeinde Zschaitz-Ottewig,
- Landkreis Nordsachsen:
 - Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,
 - Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,
 - Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,
 - Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,
 - Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,
 - Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,
 - Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Müglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,
 - Gemeinde Stadt Heidenau,
 - Gemeinde Stadt Hohnstein,
 - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
 - Gemeinde Stadt Pirna,
 - Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
 - Gemeinde Stadt Stolpen,
 - Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
 - Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun,



- Gemeinde Nadrensee,
- Gemeinde Krackow,
- Gemeinde Glasow,
- Gemeinde Grambow
- Gemeinde Ramin mit der Gemarkung Bismark östlich der B113 bis Ortslage Linken, nordwestlich der Ortslage Linken nördlich der B104 (Flur 6) und nördlich Flur 6 in 500m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze auf Flur 102 sowie 103 bis Gemeindegrenze Ramin-Blankensee,
- Gemeinde Blankensee mit der Gemarkung Blankensee nördlich der Gemeindegrenze Ramin-Blankensee in 1000 m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze über die Fluren 5, 6 und 3 bis einschließlich Ortslage Blankensee sowie nördlich der Ortslage Blankensee zwischen der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow und der Gemarkung Pampow nördlich der Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow von der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis einschließlich Ortslage Pampow sowie nordwestlich der Ortslage Pampow nördlich der Kreisstraße K80 mit den Fluren 8, 9, 101, 102, 103, 104, 106 sowie 7 (Ost),
- Gemeinde Hintersee mit der Gemarkung Hintersee mit den Fluren 1, 4 und 10,
- Gemeinde Luckow mit der Gemarkung Rieth mit den Fluren 1, 2 und 3,
- Gemeinde Altwarp-Fischerdorf mit der Gemarkung Altwarp mit den Fluren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10,
- Gemeinde Luckow mit der Gemarkung Luckow mit den Fluren 2 und 6, mit der Gemarkung Rieth mit der Flur 5 sowie mit der Gemarkung Riether Werder mit der Flur 1,
- Gemeinde Vogelsang-Warsin mit der Gemarkung Vogelsang mit den Fluren 1, 2, 3 und 8 sowie mit der Gemarkung Warsin mit der Flur 1.

2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,
- Ropažu novads Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļā V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

4. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,



- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko-pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- część powiatu grudziądzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

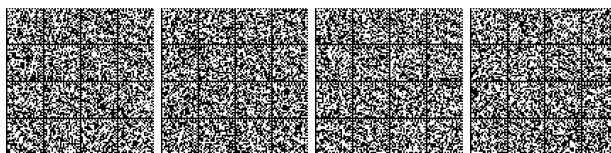
- gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

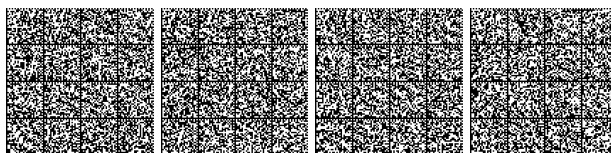
- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat łomżyński,
- gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,
- powiat zambrowski,
- powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Ślubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,
- powiat ciechanowski,
- powiat płoński,
- powiat pułtowski,
- gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,
- gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,
- część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,



- część powiatu grodzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodzkim
 - gmina Biezuń, Lutocin, Siemiatkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
 - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
 - gmina Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim,
 - powiat przysuski,
 - część powiatu przasnyskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu makowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu siedleckiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu mińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostyńskim,
 - gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,
 - gminy Ciepeliów, Lipsko, Rzecznów, Siemno w powiecie lipskim,
 - gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleni w powiecie zwoleńskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,
 - gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,
 - gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko-sędziszowskim,
 - gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywczyna, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,
 - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,



- gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,
 - powiat miejski Krosno,
 - gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,
 - gmina Cisna w powiecie leskim,
 - gminy Lutowska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,
 - gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,
 - gminy Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Pacanów w powiecie buskim,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów w powiecie staszowskim,
 - gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
 - gminy Bolimów, Kowiesy w powiecie skierniewickim,
 - gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowie w powiecie rawskim,
- w województwie pomorskim:
- powiat malborski,
 - powiat nowodworski,
 - gmina Sztum w powiecie sztumskim,
 - gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin w powiecie tczewskim,
 - gmina Sadlinki, część gminy wiejskiej Kwidzyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy miejskiej Kwidzyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Ryjewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w powiecie kwidzyńskim,



w województwie lubuskim:

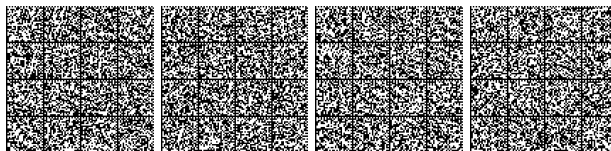
- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- powiat strzelecko-drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,
- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,
- gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piasy, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszewo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Węlna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,
- część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościno – Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,



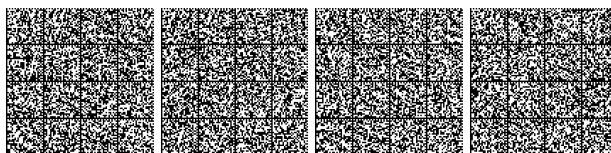
- gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,
- gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbnio i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
- gmina Kobyła Góra w powiecie ostrzeszowskim,
- gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

- gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulicę Fabryczna-Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,
- gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębówice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
- część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,
- część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,
- gminy Chrzastowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulicę Powstańców Śląskich-Kolanowską-Opolską – Koterską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Lipiany, Przelewiec, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pelczyce w powiecie choszczeńskim,
- gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,



- gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,
- powiat miejski Świnoujście,
- gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

- gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,
- powiat nowosądecki,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- gmina Szczucin w powiecie dąbrowskim,
- gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,
- gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

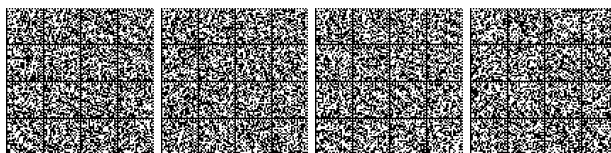
w województwie śląskim:

- gmina Sławków w powiecie będzińskim,
- powiat miejski Jaworzno,
- powiat miejski Mysłowice,
- powiat miejski Katowice,
- powiat miejski Siemianowice Śląskie,
- powiat miejski Chorzów,
- powiat miejski Piekary Śląskie,
- powiat miejski Bytom,
- gminy Kalety, Ożarówce, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,
- gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,
- gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,
- gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

6. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Veľký Kýr, Černík, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, Trávnica
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Szadice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preselany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlavce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trstany, Žemberovce,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdoce, Lišov,



- the whole district of Ružomberok,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Pribovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, Vrícko,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kľačany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leština, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno, Kľačno, Tužina, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Nedožery-Brezany, Lazany, Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Nováky, Zemianske, Kostolány, Nitrianske Sučany, Nitrica, Horné Vestenice, Dolné Vestenice,
- the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,
- in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnáč, Prázdňovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeladince, Kovarce, Súľovce, Oponice,
- in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Vinodol, Branč, Ivánka pri Nitre.

7. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Oviglio, Bergamasco, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Gamalero, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Borgo San Martino; Casale Monferrato, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Occimiano,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,
- nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo,
- nella provincia di Vercelli, i comuni seguenti: Motta de' Conti;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Lavagna, Casarza Ligure, Sestri Levante,
- nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Maissana, Varese Ligure,
- nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Bobbio, Alta Val Tidone, Coli Farini, Albareto, Compiano, Bardi
- nella provincia di Parma, il comune di Bardi (a ovest della SP359R);

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia tutti i comuni non elencati nelle parti II e III;

regione Lazio:

- nella provincia di Roma:
- a nord: i comuni seguenti: Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,



- a ovest: il comune di Fiumicino,
- a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,
- a est: i comuni seguenti: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

regione Sardegna:

- nella provincia del Sud Sardegna, i comuni seguenti: Seui, Seulo,
- nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Oliena, Orune, Tortolì, Aritzo, Belvi, Bolotana, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Orotelli, Ottana, Ovodda, Sarule, Tiana, Tonara, Ussassai,
- nella provincia di Sassari, i comuni seguenti: Benetutti, Bono, Bottidda, Burgos, Esporlatu, Illorai;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroletto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoa;

regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d'Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola;

regione Campania:

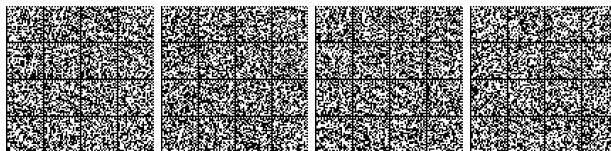
- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano.

8. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrástava, Horní Chrástava, Chrástava I, Nová Ves u Chrástavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětrichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hranická nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrástavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní



Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Družcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Příbyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýžď, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahradky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Zizníkov,

Středočeský kraj

- v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážnice u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

9. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokéfalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinós and Oraio (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),



— in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

— in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastros and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

— in the regional unit of Kilis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokratea and Mesiano (Kilis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Skra, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Kastaneri, Stathis, Toumpa and the community department of Livadia (Peonias Municipality),

— in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),

— in the regional unit of Pella:

the municipal departments of Aloros, Aridea, Apsalos, Vorino, Garefio, Dorothea, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Sosandra, Tsaki, Archaggelos, Exaplatanos, Theodorakio, Thiriopetra, Ida, Konstantia, Milea, Neromili, Notia, Periklia, Filoteia, Foustani and Chrisi (Almopia Municipality),

the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira and Flamouria (Edessa Municipality),

— in the regional unit of Kozani:

the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Piri (Eordea Municipality),

— in the regional unit of Florina:

the municipal departments of Agrapides, Aetos, Anargiri, Valtounera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon, Farangi, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),



the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallorigi and Kotas (Prespes Municipality),

the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Skopos, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori, Mesokampos, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),

— in the regional unit of Kastoria:

the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodentro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),

the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community departments of Eptachori, Chresi and Gramos (Nestorio Municipality),

the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality).

— in the regional unit of Ioannina:

the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelevo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),

the municipal departments of Vatataides, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, Ekklishochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),

the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Iliorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivdoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pigos, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),

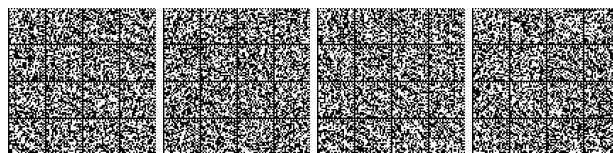
the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, Sitaria, Agios Kosmas, Vasiliko, Kakolakkos, Kato Meropi, Kefalovriso, Meropi, Paleopirgos, Rouspia, Oreokastro, Agia Marina, Argirochori, Vissani, Delvinaki, Kastaniani, Kerasovo, Krioneri, Ktismata, Limni, Mavropoulo, Orinos Xirovaltos, Peristeri, Pontikates, Stratinista, Teriachi, Faraggi, Charavgi, Ano Ravenia, Geroplatanos, Doliana, Kalpaki, Kato Ravenia, Mavrovouni, Negrades, Chrisorrachi and the community departments of Dimokori, Lavdani, Dolo, Drimades, Pogoniani and Stavroskiadi (Pogoni Municipality).

— in the regional unit of Thesprotia:

the municipal departments of Agios Vlasios, Grekochori, Igoumenitsa, Kastri, Kriovrisi, Ladochori, Mavroudi, Nea Selefkia, Geroplatanos, Drimitsa, Parapotamos and Plataria (Igoumenitsa Municipality),

the municipal departments of Pente Ekklesies, Plakoti and Polidroso (Souli Municipality)

the municipal departments of Asproklisi, Kestrini, Ragio, Sagiada, Smertos, Agios Nikolaos, Agii Pantes, Aetos, Ampelonas, Anavrito, Achladia, Vavouri, Vrisella, Gardiki, Giromeri, Gola, Kallithea Filiaton, Kato Xechoro, Keramitsa, Kerasochori, Kefalochori, Kokkinia, Kokkinolithari, Kouremadi, Krioneri, Kiparisso, Leptokaria, Lia, Lista, Malouni, Milea, Xechoro, Paleokklisi, Paleochori, Palampas, Pigadoulia, Plaisio, Platanos, Raveni, Rizo, Sideri, Trikorifo, Tsamantas, Faneromeni, Filiates, Finiki and Charavgi (Filiates Municipality)



10. Croazia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Croazia:

Karlovačka županija:

— općina Josipdol

Cerovnik, Istočni Trojvrh, Munjava, Munjava Modruška, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Skradnik, Trojvrh, Vojnovac, Carevo Polje, Vajin Vrh,

— općina Krnjak

Bijeli Klanac, Brebornica, Budačka Rijeka, Burić Selo, Čatrnja, Dvorište, Gornji Budački, Gornji Skrad, Grabovac Vojnički, Hrvatsko Žarište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Mala Crkvina, Perići, Podgorje Krnjačko, Poljana Vojnička, Ponorac, Suhodol Budački, Trupinjak, Velika Crkvina, Vojnović Brdo, Zagorje,

— općina Tounj

Kamenica Skradnička, Potok Tounjski, Rebrovići, Zdenac,

— općina Slunj

Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donji Poloj, Gornja Visočka, Sparednjak, Točak, Veljanski Ponorac,

— općina Plaški

Kunić, Međeđak,

— općina Barilović

Gornji Poloj, Koranska Strana, Koransko Selo, Mala Kosa, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, Novo Selo Perjasičko, Orijevac, Perjasica, Potplaninsko, Srednji Poloj, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac,

— općina Vojnić

Džaperovac, Gejkovac, Gornja Brusovača, Johovo, Jurga, Klupica, Kolarić, Krstinja, Kupljensko, Lisine, Miholjsko, Mracelj, Prisjeka, Radmanovac, Radonja, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, Štakorovica, Vojnić,

Ličko-senjska županija:

— općina Plitvička jezera

Čujića Krčevina, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Novo Selo Koreničko, Prijeboj, Željava, Donji Vaganac, Gornji Vaganac, Korana, Ličko Petrovo Selo, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Rastovača, Rešetar, Sertić Poljana, Smoljanac, Zaklopača,

— općina Vrhovine

Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine, Vrhovine, Zalužnica,

— općina Brinje

Glibodol, Lipice, Stajnica,

— grad Otočac,

Škare, Dabar, Doljani,

Sisačko-moslavačka županija:

— općina Dvor

Čavlovica, Donji Žirovac, Gornji Žirovac, Kobiljak, Komora, Ostojići,

— grad Glina,

Bijele Vode, Brezovo Polje, Brnjeuška, Brubno, Buzeta, Dabrina, Dolnjaki, Donji Klasnić, Dragotina, Drenovac Banski, Gornji Klasnić, Kozaperovica, Maja, Majske Poljane, Majski Trtnik, Novo Selo Glinsko, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Svračica, Trtnik Glinski, Vlahović, Balinac, Bojna, Borovita, Hajtić, Mali Obljaj, Skela, Šaševa, Veliki Obljaj,



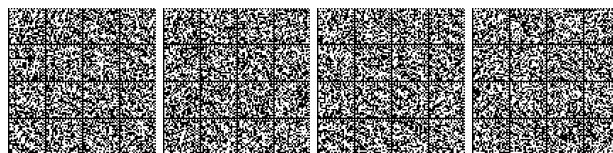
- općina Hrvatska Dubica
Bačin, Donji Cerovljani, Gornji Cerovljani, Hrvatska Dubica,
 - općina Jasenovac
Drenov Bok,
 - grad Petrinja,
Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Dragotinci, Gornja Bačuga, Grabovac
Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevcani, Luščani, Mošćenica, Moštanica, Pecki, Petkovac, Petrinja,
Prnjavor Čuntićki, Strašnik, Stražbenica, Taborište,
 - grad Sisak,
Staro Selo, Blinjski Kut, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Gušće, Klobučak, Kratečko,
Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Preloščica, Suvoj,
 - općina Sunja
Bestрма, Bistrač, Blinjska Greda, Bobovac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Crkveni Bok, Donja Letina, Gornja Letina,
Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Ivanski Bok, Kinjačka, Krivaj Sunjski, Novoselci, Petrinjci, Selišće Sunjsko,
Strmen, Sunja, Vedro Polje, Žreme,
 - općina Topusko
Crni Potok, Pecka, Perna, Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Ponikvari, Staro Selo Topusko,
Topusko, Velika Vranovina, Vorkapić,
- Brodsko-posavska županija:
- općina Donji Andrijevi
 - općina Garčin
 - općina Klakar
 - općina Gornja Vrba
- Osječko-baranjska županija:
- grad Osijek
 - općina Antunovac, naselje Antunovac
 - općina Bizovac
 - općina Drenje
 - općina Erdut
 - općina Koška
 - općina Petrijevci
 - općina Podgorač, naselja Bijela Loza, Podgorač, Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Razbojište i Stipanovci
 - općina Satnica Đakovačka, naselje Gašinci
 - općina Trnava
 - općina Levanjska Varoš

11. Svezia

La seguente zona soggetta a restrizioni I in Svezia:

County of Västmanland:

- 99,7 % of the municipality of Fagersta, except the 34 % included in RZII,
- 68% of the southern parts of the municipality of Norberg, except the 9% included in RZII.



PARTE II

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,
- the whole region of Montana, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Vratza excluding the areas in Part III.

2. **Germania**

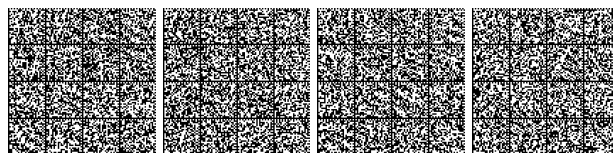
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

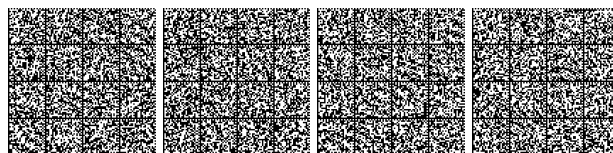
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Eisenhüttenstadt nördlich der L371 und östlich der B112,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Siehdichum mit der Gemarkung Rießen nördlich des Oder-Spree-Kanal,
 - Gemeinde Müllrose nördlich des Oder-Spree-Kanal,



- Gemeinde Briesen mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Madlitz-Forst, Biegen, Briesen, Falkenberg (B), Wilmersdorf (B), der Gemarkung Kersdorf nördlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst östlich der K7634 und nördlich der A12,
- Gemeinde Jacobsdorf,
- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf mit der Gemarkung Neubrück östlich der L411 und K6734,
- Gemeinde Langewahl nördlich der A12,
- Gemeinde Berkenbrück nördlich der A12,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jämschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
 - Gemeinde Teichland,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,
 - Gemeinde Welzow,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,
 - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tuchebrand,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,



- Gemeinde Vierlinden,
- Gemeinde Lindendorf,
- Gemeinde Fichtenhöhe,
- Gemeinde Lietzen,
- Gemeinde Falkenhagen (Mark),
- Gemeinde Zeschdorf,
- Gemeinde Treplin,
- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Rueterchegegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,
- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuhütte, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,



- Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
 - Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
 - Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,
 - Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,
 - Gemeinde Neu-Seeland,
 - Gemeinde Neupetershain,
 - Gemeinde Senftenberg,
 - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Hörlitz, Meuro und den Gemarkungen Schipkau und Klettwitz östlich der BAB 13,
 - Gemeinde Schwarzheide östlich der BAB 13,
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großmehlen,
 - Gemeinde Lindenau,
 - Gemeinde Frauendorf,
 - Gemeinde Ruhland,
 - Gemeinde Guteborn,
 - Gemeinde Schwarzbach,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen,
 - Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
 - Landkreis Görlitz,
 - Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,



- Gemeinde Ebersbach,
- Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
- Gemeinde Lampertswalde,
- Gemeinde Moritzburg,
- Gemeinde Niederau östlich der B101,
- Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Gemeinde Priestewitz,
- Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Gemeinde Schönfeld,
- Gemeinde Stadt Coswig,
- Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Gemeinde Stadt Großenhain,
- Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
- Gemeinde Stadt Radebeul,
- Gemeinde Stadt Radeburg,
- Gemeinde Thiendorf,
- Gemeinde Weinböhla,
- Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West.

3. Estonia

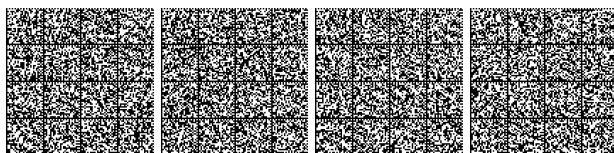
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaļķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vainodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,

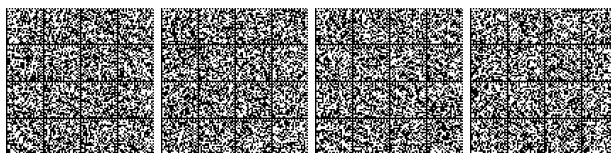


- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Izvaltas, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Svriņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrišu pagasts, Dagdas, Krāslavas pilsēta,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novada Barkavas, Bērzaunes, Ērgļu, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Praulienas, Ošupes, Sausnējas, Vestienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Lubānas, Madonas pilsēta,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

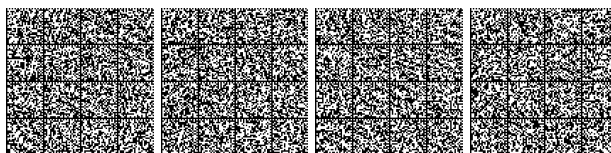
5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,



- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdų savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybės: Sasnavos seniūnija,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,



- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Klausučių ir Pilviškių seniūnijos,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie kujawsko-pomorskim:

- gmina Łasin w powiecie grudziądzkim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

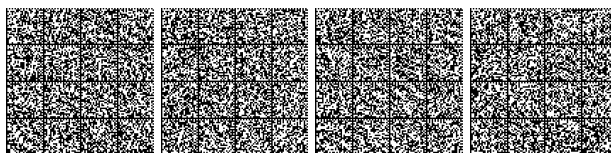
- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,



- powiat olecki,
 - część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat braniewski,
 - powiat kętrzyński,
 - powiat lidzbarski,
 - gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat olsztyński,
 - powiat miejski Olsztyn,
 - powiat nidzicki,
 - powiat ostródzki,
 - powiat nowomiejski,
 - powiat iławski,
 - powiat działdowski,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - powiat siemiatycki,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzemy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokółski,
 - powiat miejski Białystok,
 - gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Cerańów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,
 - powiat kozienicki,
 - gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,



- część powiatu radomskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Czerwonka, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Szekłów, Sypniewo w powiecie makowskim,
 - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty-Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
 - gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
 - powiat otwocki,
 - część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - część powiatu grójeckiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
 - gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,
 - powiat białobrzeski,
 - powiat miejski Warszawa,
 - gminy Chorzele, Jednoróżec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy granicy miasta Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,
- w województwie lubelskim:
- część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - powiat janowski,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,



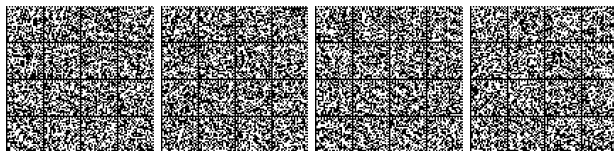
- powiat lubelski,
- powiat miejski Lublin,
- gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, w powiecie lubartowskim,
- powiat łęczyński,
- powiat świdnicki,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- powiat krasnostawski,
- powiat chełmski,
- powiat miejski Chełm,
- powiat tomaszowski,
- powiat kraśnicki,
- część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat opolski,
- powiat włodawski,
- część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat miejski Zamość,
- powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

- powiat stalowowolski,
- powiat lubaczowski,
- gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
- gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,
- gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolasy, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
- część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeczki,
- powiat miejski Tarnobrzeg,
- część powiatu mieleckiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,
- gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,
- gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

w województwie małopolskim:

- gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,



w województwie pomorskim:

- gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,
- gmina Prabuty, Gardeja, część gminy wiejskiej Kwidzyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy miejskiej Kwidzyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Ryjewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
- gminy Dwikozy, Wilczyce, Zawichost w powiecie sandomierskim,
- część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

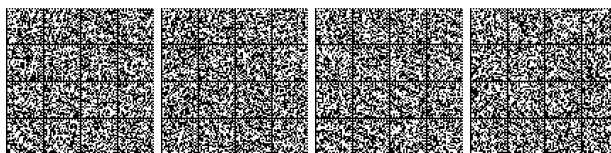
- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- powiat żarski,
- powiat słubicki,
- powiat żagański,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- powiat sulęciński,
- powiat międzyszecki,
- powiat świebodziński,
- powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- powiat polkowicki,
- powiat wołowski,
- gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
- powiat lubiński,
- powiat średzki,
- gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
- powiat miejski Legnica,
- powiat legnicki,
- powiat trzebnicki,
- powiat lubański,
- powiat miejski Wrocław,



- gminy Czernica, Długoleka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - gminy Jelcz-Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - powiat bolesławiecki,
 - powiat milicki,
 - powiat górowski,
 - powiat głogowski,
 - gmina Świerzawa, Wojcieszków, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 - powiat lwówecki,
 - gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów-Gorce, miasto Jedlina-Zdrój, miasto Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
 - powiat miejski Wałbrzych,
 - część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,
- w województwie wielkopolskim:
- powiat wolsztyński,
 - powiat grodziski,
 - powiat kościański,
 - gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
 - gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,
 - powiat międzychodzki,
 - powiat nowotomyski,
 - gmina Ryczywół, część gminy Rogoźno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,
 - wczęść gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo-ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim,
 - powiat miejski Poznań,
 - gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,
 - powiat rawicki,
 - gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,
 - część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,



— część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno w powiecie ostrowskim,

— powiat leszczyński,

— powiat miejski Leszno,

w województwie zachodniopomorskim:

— gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

— gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,

— powiat gryfiński,

— część powiatu polickiego niewymieniona w części III załącznika I,

— część powiatu miejskiego Szczecin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej do przecięcia z rzeką Regalica, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą od przecięcia z drogą nr S10 do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy powiatu,

— część gminy Goleniów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę S3 biegnącą od południowej do północnej granicy gminy, część gminy Stepnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 111 biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Gowienica, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Gowienica oraz przedłużenie tej linii biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie goleniowskim,

w województwie opolskim:

— gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

— gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską -Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

— gminy Lasowice Wielkie, Wołczyn, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulicę Fabryczną -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy w powiecie kluczborskim,

— powiat namysłowski,

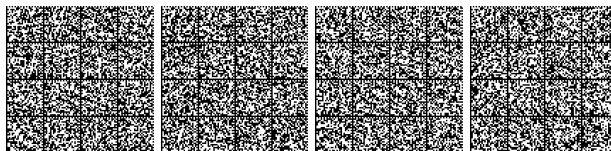
w województwie śląskim:

— powiat miejski Sosnowiec,

— powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

— gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

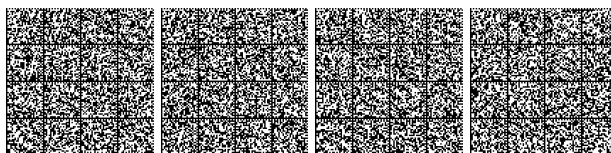
— gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.



8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok,
- the whole district of Michalovce,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov,
- the whole district of Sabinov,
- the whole district of Svidník,
- the whole district of Stropkov,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Stianica,
- the whole district of Žarnovica,
- the whole district of Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš,
- the whole district of Trebišov',
- the whole district of Zlaté Moravce,
- in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabľoňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,
- the whole district Turčianske Teplice,



- the whole district Žiar nad Hronom,
- in the district of Prievidza, municipalities of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,
- in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves,
- in the district of Nitra, the municipalities of Pohranice, Hostová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeladice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemanzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villarmagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalmoceto, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Bassignana, Berzano di Tortona, Bozzole, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Frassineto Po, Giarole, Guazzora, Isola Sant'antonio, Molino dei Torti, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Rivarone, Sale, San Salvatore Monferrato, Ticineto, Valenza, Valmacca, Viguzzolo, Volpeglino,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,
- nella provincia di Cuneo, il comune di Saliceto;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca, Santo Stefano D'Aveto, Favale Di Malvaro, Rezzoaglio, Mezzanego, San Colombano Certenoli, Carasco, Borzonasca, Orero, Lorsica, Ne, Cogorno, Favale di Malvaro, Rezzoaglio, Mezzanego, San Colombano Certenoli, Carasco, Santo Stefano D'Aveto, Cogorno, Chiavari, Leivi,
- nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio;



regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Godiasco, Breme, Casei Gerola, Frascarolo, Gambarana, Mede, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti E Castellaro, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi;

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere;
- nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Tornolo, Bedonia;

regione Lazio:

- l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1";

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro;

regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola;

regione Campania:

- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sassano, Casaleto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.

10. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětrichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předláne, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.
- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Plouznice pod Ralskem, Provodín, Svěbořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

11. Croazia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Croazia:

Karlovačka županija:

- općina Rakovica
- grad Slunj

Arapovac, Bandino Selo, Blagaj, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Cvitović, Čamerovac, Donja Glina, Donje Primišlje, Donje Taborište, Donji Cerovac, Donji Furjan, Donji Kremen, Donji Lađevac, Donji Nikšić, Donji Popovac, Dubrave, Glinsko Vrelo, Gornja Glina, Gornje Primišlje, Gornje Taborište, Gornji Cerovac, Gornji Furjan, Gornji Kremen, Gornji Lađevac, Gornji Nikšić, Gornji Popovac, Grobnik, Jame, Klanac Perjasički, Kosa, Kosijer Selo,



Kutanja, Kuzma Perjasička, Lađevačko Selište, Lapovac, Lumbardenik, Mali Vuković, Marindolsko Brdo, Miljevac, Mjesto Primišlje, Novo Selo, Pavlovac, Podmelnica, Polje, Rabinja, Rastoke, Salopek Luke, Sastavak, Slunj, Slunjičica, Snos, Stojmerić, Šlivnjak, Tržić Primišljanski, Veljun, Veljunska Glina, Videkić Selo, Zapoljak, Zečev Varoš,

— općina Cetingrad

— općina Plaški

Janja Gora, Jezero I Dio, Lapat, Latin, Plaški, Pothum Plaščanski,

— općina Saborsko

— općina Tounj

Tržić Tounjski

— općina Vojnić

Donja Brusovača, Dunjak, Jagrovac, Kestenovac, Klokoč, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Široka Rijeka,

Sisačko-moslavačka županija:

— općina Dvor

Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Javoranj, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Javoranj, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kosna, Kozibrod, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlača, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani, Zut, Kotarani, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Stanić Polje,

— općina Donji Kukuruzari

— općina Majur

— općina Hrvatska Dubica

naselje Slabinja, naselje Živaja,

— grad Hrvatska Kostajnica,

— grad Glina,

naselje Brestik, naselje Momčilović Kosa, naselje Trnovac Glinski, naselje Martinovići, naselje Mali Gradac, naselje Veliki Gradac,

— grad Petrinja

naselje Tremušnjak, naselje Veliki Šušnjar, naselje Donja Pastuša, naselje Gornja Pastuša, naselje Mačkovo Selo, naselje Begovići, naselje Blinja, naselje Dodoši, naselje Miočinovići, naselje Bijelnik, naselje Jabukovac, naselje Jošavica, naselje Gornja Mlinoga,

— općina Sunja

naselje Radonja Luka, naselje Čapljeni, naselje Drljača, naselje Kladari, naselje Vukoševac, naselje Šaš, naselje Slovinci, naselje Četvrtkovac, naselje Jasenovčani, naselje Papići, naselje Mala Gradusa, naselje Velika Gradusa, naselje Timarci, naselje Mala Paukova, naselje Staza, naselje Kostreši Šaški, naselje Pobrdani, naselje Sjeverovac, naselje Donji Hrastovac.

12. Svezia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Svezia:

County of Västmanland:

— 34% of the municipality of Fagersta, north of road 66 and east of road 68/69,

— 9% of the south parts of the municipality of Norberg, east of road 68/69 and south of road 256.



Parte III

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

the Pazardzhik region:

- in municipality of Pazardzhik the villages of Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo,
- in municipality of Panagyurishte the villages of Popintsi, Levski, Elshitsa,
- in municipality of Lesitchovo the villages of Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo,
- in municipality of Septemvri the village of Karabunar,
- in municipality of Streltcha the village of Svoboda.

the Montana region:

- municipalities of Vulchedrum and Lom.

the Lovech region:

- municipalities of Lukovit and Yablanitsa.

the Vratsa region:

- municipality of Roman.

2. **Italia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Sardegna:

- comune di Nuoro: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'Agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco;

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: Alagna, Barbiano, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Carbonara al Ticino, Casatisma, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Dorno, Ferrera Erbognone, Fortunago, Garlasco, Gropello Cairoli, Lungavilla, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Monteseale, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pinarolo Po, Pizzale, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca Susella, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Giuletta, Scaldasole, Silvano Pietra, Sommo, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Valeggio, Verretto, Villanova d'Ardenghi, Voghera, Zerbolò, Zinasco, Pieve del Cairo, Lomello, Gallivola.

3. **Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Krāslavas novads Robežnieku, Indras, Kalniešu, Skaistas, Asūnes pagasts,
- Madonas novads Cesvaines, Sarkanu, Dzelzavas, Liezēres pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Cesvaines pilsēta.

4. **Lituania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Marijampolės savivaldybės: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Šunskų, Marijampolės miesto seniūnijos,



- Kalvarijos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Bartnikų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Banie Mazurskie w powiecie gołłapskim,
- gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Krukłanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

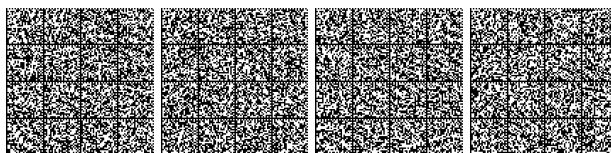
- gmina Oborniki, część gminy Rogoźno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,
- gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Rokietnica w powiecie poznańskim,
- część gminy Skoki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnnio-Grzybówkę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim
- gminy Obrzycko z miastem Obrzycko, Szamotuły w powiecie szamotulskim,

w województwie lubelskim:

- gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,
- gmina Wołyn, Komarówka Podlaska, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
- część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie białskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów w powiecie lubartowskim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Regalica, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na północ od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

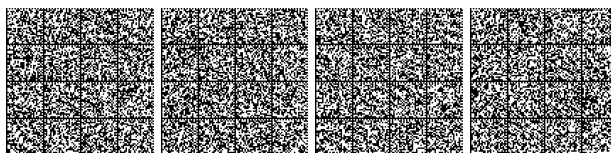


- część gminy Goleniów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę S3 biegnącą od południowej do północnej granicy gminy, część gminy Stepnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 111 biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Gowienica, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Gowienica oraz przedłużenie tej linii biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie goleniowskim.

6. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,
- Judeţul Covasna,
- Judeţul Braşov,
- Judeţul Botoşani,
- Judeţul Vâlcea,
- Judeţul Iaşi,
- Judeţul Hunedoara,
- Judeţul Alba,



- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

7. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Kreisfreie Stadt Cottbus,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,
 - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L521,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Koppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radewiese und Straußdorf.

8. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:

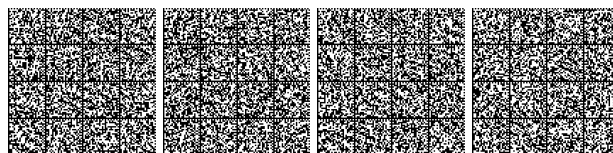
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefiroudi, Triada, Cheimaros, Zeugolatio, Kalokastro, Livadochori and Strimoniko (Irakleia Municipality),
 - the municipal departments of Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Sintikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chortero and Gonimo, part of the municipal department of Sidirokastro and the community department of Promahonas (Sintiki Municipality),
 - the municipal departments of Anagennisi, Vamvakia and Provatas (Serres Municipality),
 - the municipal departments of Ampeloi, Vergi, Dimitritsi, Nikokleia and Triantafilia (Visaltia Municipality),
- in the regional unit of Kilikis:
 - the municipal departments of Vathi, Agios Markos, Pontokerasia, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion, Kato Theodoraki, Melanthio, Anavrito, Elliniko, Eptalofos, Eukarpia, Theodosia, Isoma, Koiladi, Koronouda, Akritas, Kilikis, Lipsidrio, Stavrochori, Plagia, Cherso and Terpillios (Kilikis Municipality)
- in the regional unit of Thessaloniki:
 - the municipal departments of Vertiskos, Ossa, Karteres, Lahanas, Leukochori, Nikopoli, Xilopoli, Krioneri and Sochos (Lagadas Municipality).

9. Croazia

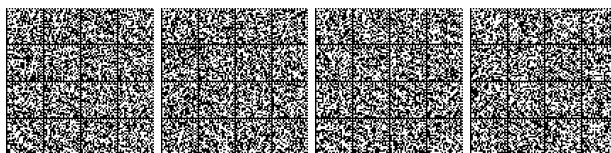
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Croazia:

Vukovarsko srijemska županija:

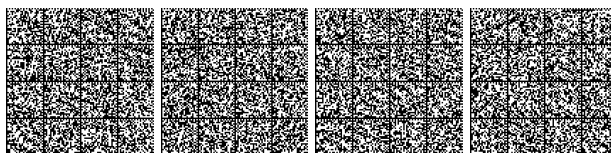
- općina Drenovci



- općina Gunja
- općina Privlaka
- općina Babina Greda
- grad Županja
- grad Otok
- grad Vinkovci
- općina Vrbanja
- općina Nijemci
- općina Bošnjaci
- općina Cerna
- općina Štitar
- općina Gradište
- općina Stari Jankovci
- općina Andrijaševci
- općina Tompojevci
- općina Bogdanovci
- općina Vođinci
- općina Nuštar
- općina Ivankovo
- općina Tovarnik
- općina Jarmina
- općina Stari Mikanovci
- općina Markušica
- općina Borovo
- općina Lovas
- općina Negoslavci
- grad Ilok
- grad Vukovar
- općina Tordinci
- općina Trpinja
- Brodsko-posavska županija
- općina Sikirevci
- općina Gundinci
- općina Slavonski Šamac
- općina Velika Kopanica
- općina Oprisavci
- općina Vrpolje
- Osječko-baranjska županija
- općina Semeljci
- općina Viškovci
- općina Strizivojna
- općina Vuka



- grad Đakovo
 - općina Gorjani
 - općina Šodolovci
 - općina Vladislavci
 - općina Antunovac, naselje Ivanovac
 - općina Ernestinovo
 - općina Punitovci
 - općina Satnica Đakovačka, naselje Satnica Đakovačka
 - općina Čepin
 - općina Podgorač, naselja Poganovci i Budimci
-



ALLEGATO II

AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)

Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia

Stato membro: Croazia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
HR-ASF-2023-00885	a) Zadarska županija — grad Zadar, osim otoka — grad Nin — općina Privlaka — općina Vrsi — općina Ražanac — općina Posedarje — općina Poličnik — općina Zemunik Donji — općina Bibinje — općina Sukošan — općina Galovac — općina Škabrnja — grad Benkovac — naselje Donje Biljane — naselje Donji Kašić — naselje Islam Grčki — naselje Nadin — naselje Smilčić — općina Novigrad — naselje Paljuv — općina Sveti Filip i Jakov — naselje Donje Raštane — naselje Gornje Raštane — naselje Sveti Petar na Moru	27.1.2024

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
IT-ASF-2023-00816	nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: — Mezzanino — Linarolo — Valle Salimbene — Borgo San Diro — Gambolò	13.1.2024



	— Vigevano — Cassolnovo — Travacò Siccomario — Pavia — Torre d'Isola — Bereguardo — San Genesio ed Uniti — Zeccone — Borgarello — Casorate Primo — Giussago — Certosa di Pavia — Vellezzo Bellini — Rognano — Battuda — Marcignago — Trivolzio — Trovo nella provincia di Milano, i comuni seguenti: — Motta Visconti — Besate — Morimondo — Ozzero — Abbiategrasso — Vernate — Rosate — Calvignasco — Bubbiano — Gudo Visconti — Casarile — Vermezzo con Zelo — Albairate	

Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia»

24CE0511



DECISIONE (UE) 2023/2885 DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2023****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno di Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo svedese,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 ⁽²⁾, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Gabriella Kristina SEBARDT.
- (4) Il governo svedese ha proposto il sig. Ola BRINNEN, *Senior juridisk rådgivare, Svenskt Näringsliv* (consulente giuridico principale, Confederazione delle imprese svedesi), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

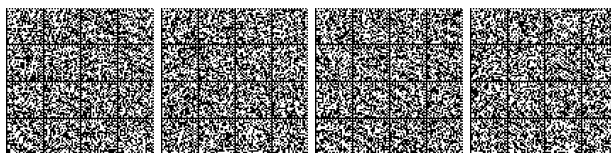
Il sig. Ola BRINNEN, *Senior juridisk rådgivare, Svenskt Näringsliv* (consulente giuridico principale, Confederazione delle imprese svedesi), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).



Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

24CE0512



RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/2829 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2023****relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo**

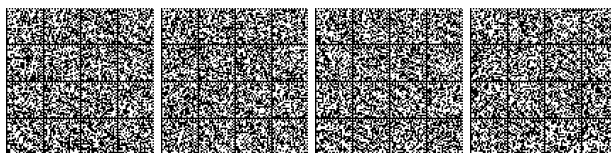
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE») sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
- (2) La democrazia dovrebbe essere tutelata e coltivata. Se la stabilità, la sicurezza e la prosperità nell'Unione si fondano sul fermo rispetto dei principi, dei valori e delle istituzioni democratici, crisi come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina hanno inasprito alcune sfide a tali valori e istituzioni, come la polarizzazione, l'influenza occulta e altre ingerenze quali la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di soggetti stranieri, compresa la disinformazione.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 1, TUE stabilisce che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. L'articolo 10, paragrafo 2, TUE precisa che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. L'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
- (4) Gli Stati membri hanno responsabilità particolari e di vasta portata nel promuovere una partecipazione democratica ampia e inclusiva ed elezioni libere, regolari e resilienti nell'Unione.
- (5) Nelle democrazie europee i partiti politici svolgono un ruolo fondamentale nel formare una coscienza politica, nel promuovere i candidati politici, nell'incoraggiare la partecipazione degli elettori e nell'esprimere la volontà dei cittadini. L'articolo 10, paragrafo 4, TUE e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo fondamentale ai partiti politici europei. Lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono disciplinati a livello europeo.
- (6) Negli ultimi anni la cooperazione tra gli Stati membri volta a promuovere elezioni libere, regolari e resilienti nell'UE è aumentata. Le misure adottate in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 hanno portato, tra l'altro, all'istituzione di un quadro di cooperazione denominato rete europea di cooperazione in materia elettorale, in linea con la raccomandazione C(2018) 5949 della Commissione⁽¹⁾. Tale rete promuove la collaborazione, l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità incaricate del monitoraggio e dell'applicazione delle norme pertinenti al contesto elettorale, comprese le autorità elettorali.
- (7) Nella raccomandazione C(2018) 5949 la Commissione incoraggiava inoltre gli Stati membri ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi usati per l'organizzazione delle elezioni.

⁽¹⁾ Commission Recommendation on election cooperation networks, online transparency, protection against cybersecurity incidents and fighting disinformation campaigns in the context of elections to the European Parliament, C(2018) 5949, 12.9.2018, https://commission.europa.eu/system/files/2018-09/soteu2018-cybersecurity-elections-recommendation-5949_en.pdf.



- (8) Il piano d'azione per la democrazia europea ⁽⁷⁾ persegue l'obiettivo di responsabilizzare i cittadini e accrescere la resilienza democratica nell'Unione promuovendo elezioni libere e regolari nell'Unione, rafforzando la libertà dei media e contrastando la disinformazione. Nel novembre 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure volte a rafforzare l'integrità delle elezioni e un dibattito democratico aperto, compresa una proposta sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica ⁽⁸⁾, una proposta relativa ai partiti politici europei ⁽⁹⁾ e alcune proposte sui diritti di voto dei cittadini mobili dell'UE ⁽¹⁰⁾.
- (9) La resilienza dei processi elettorali nell'Unione dovrebbe essere rafforzata, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali stabiliti nelle norme internazionali e dell'Unione.
- (10) La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l'integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erronee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del codice di buona condotta elettorale ⁽¹¹⁾ pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all'appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale.
- (11) Al fine di sostenere un'elevata affluenza alle urne e la piena partecipazione dei cittadini al processo democratico, gli Stati membri dovrebbero proporre strumenti accessibili e di facile uso per l'iscrizione dei candidati e degli elettori, tenendo conto delle esigenze dei diversi gruppi, compresi i cittadini residenti all'estero. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nei tempi delle procedure di iscrizione utilizzate nelle elezioni o aumentare le possibilità di iscrizione degli elettori e dei candidati, anche consentendo l'accesso a specifici meccanismi di voto, per via elettronica, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione al fatto che diversi gruppi, tra cui le persone anziane, possono incontrare ostacoli nell'accesso a Internet e alle tecnologie digitali o potrebbero non possedere le competenze necessarie per utilizzarli efficacemente.
- (12) Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti elettorali, gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell'Unione informazioni sulle norme di base e sulle modalità pratiche relative all'esercizio dei diritti elettorali nel loro paese. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo proattivo, completo, chiaro e semplice. È opportuno utilizzare più di un canale di informazioni e coinvolgere il livello locale. Gli Stati membri potrebbero avvalersi di moderni

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea, COM(2020) 790 final del 3.12.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN>.

⁽⁸⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, COM(2021) 731 final del 25.11.2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0148>.

⁽⁹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione), COM(2021) 734 final del 25.11.2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0734>.

⁽¹⁰⁾ Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione), COM(2021) 732 final del 25.11.2021, e proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione), COM(2021) 733 final del 25.11.2021, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/democracy-and-electoral-rights_en.

⁽¹¹⁾ Consiglio d'Europa, Commissione di Venezia, 30 ottobre 2002, Code of Good Practice in electoral matters, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della 51ª e della 52ª seduta, <https://rm.coe.int/090000168092af01>.

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj>).



strumenti di comunicazione, in vari formati e in più di una lingua, come brevi video esplicativi che forniscano informazioni pratiche in un linguaggio semplice e chiaro. In tale contesto gli Stati membri potrebbero anche avvalersi dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

- (13) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che per sostenere l'affluenza alle urne gli Stati membri sono interessati a introdurre procedure di voto complementari, come il voto anticipato, il voto in luoghi diversi dai seggi elettorali (strutture di ricovero o di detenzione, domicilio ecc.), il voto per corrispondenza e il voto elettronico («voto online»). Tuttavia, nel mettere a disposizione tali procedure di voto complementari, sono necessarie garanzie per assicurare elezioni libere, regolari e resilienti nel pieno rispetto delle norme democratiche e dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che rimangano disponibili i metodi di voto tradizionali. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica quando tali metodi di voto comportano il trattamento di dati personali ⁽⁹⁾. Il compendio delle prassi di voto elettronico e altre prassi informatiche ⁽¹⁰⁾, pubblicato dalla Commissione nell'ambito del pacchetto Cittadinanza 2023, fornisce importanti informazioni sui quadri giuridici e sui sistemi e sulle tecnologie software applicabili, sulle metodologie di prova, sui flussi funzionali e operativi, sulle caratteristiche di accessibilità, sulle minacce e sulle vulnerabilità nonché sulle misure di mitigazione.
- (14) Per promuovere il rispetto dei diritti elettorali dei cittadini, gli Stati membri, quando applicano procedure complementari di voto, dovrebbero garantire che i cittadini siano debitamente informati e ricevano il sostegno necessario per avvalersene. È altresì importante che gli addetti alle operazioni di voto ricevano una formazione adeguata.
- (15) Nel 2018 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati in ambito elettorale, sottolineando gli obblighi di protezione dei dati dei vari soggetti coinvolti nei processi elettorali, quali autorità elettorali nazionali, partiti politici, intermediari e analisti di dati, piattaforme di social media e reti pubblicitarie online. Anche il comitato europeo per la protezione dei dati, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali per la protezione dei dati hanno affrontato la questione della protezione dei dati in ambito elettorale ⁽¹¹⁾. Tutti gli attori coinvolti dovrebbero tener conto di tali orientamenti, se del caso, prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2024 e dopo tali elezioni.
- (16) Gli strumenti di sorveglianza e gli strumenti spyware non dovrebbero essere utilizzati per influenzare il dibattito democratico, in particolare nei confronti di attori politici e giornalisti. L'uso di strumenti spyware può, in determinati casi, essere una questione di sicurezza nazionale, ma il suo uso per acquisire un vantaggio politico non può mai essere giustificato come questione di sicurezza nazionale. La sicurezza nazionale dovrebbe essere interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di preservare l'applicazione efficace del diritto dell'Unione.
- (17) È necessario sostenere la partecipazione alle elezioni, in qualità di elettori e candidati, di tutti i gruppi di cittadini, tenendo conto delle loro specifiche esigenze e delle difficoltà che devono affrontare. La relazione della Commissione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 ⁽¹²⁾ ha sottolineato, tra l'altro, che si devono ancora compiere progressi per quanto riguarda l'inclusività e la partecipazione democratica alle elezioni dei più giovani, delle donne, dei cittadini mobili dell'Unione e delle persone con disabilità. Ha inoltre sottolineato come, per le elezioni del Parlamento europeo del 2019, gruppi specifici come le persone con disabilità, pur costituendo una parte significativa dell'elettorato, sono rimasti sottorappresentati tra i deputati eletti al Parlamento europeo.

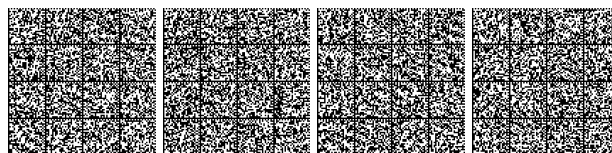
⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽¹⁰⁾ https://commission.europa.eu/document/b0898ba3-c7ad-4af5-8467-5e23a0469a78_en.

⁽¹¹⁾ Allegato I della dichiarazione 2/2019 del comitato europeo per la protezione dei dati sull'uso dei dati personali nel corso di campagne politiche, adottata il 13 marzo 2019.

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019, COM(2020) 252 final del 19.6.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0252>



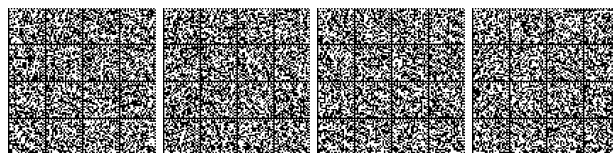
- (18) L'inclusività delle elezioni e la partecipazione di tutti i gruppi possono essere sostenute dagli Stati membri e dai partiti politici attraverso politiche e misure specifiche che tengano conto delle loro esigenze e difficoltà. In tale contesto possono essere presi in considerazione il contesto demografico e la posizione geografica. La raccolta di dati sulla partecipazione di gruppi specifici, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei requisiti in materia di protezione dei dati, potrebbe contribuire all'individuazione delle difficoltà e all'elaborazione di politiche per affrontarle. Gli Stati membri potrebbero, ad esempio, lanciare campagne di informazione mirate che tengano conto delle esigenze di gruppi specifici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere, in linea con le loro norme elettorali, la partecipazione alle elezioni dei cittadini dell'Unione residenti in paesi terzi.
- (19) I giovani cittadini dovrebbero essere sostenuti nell'esercizio dei loro diritti elettorali, in qualità sia di elettori che di candidati. Numerosi Stati membri hanno già abbassato l'età minima per votare a 16 o 17 anni, mentre altri stanno valutando la possibilità di farlo. Il sostegno alla partecipazione dei giovani cittadini, compresi gli elettori che votano per la prima volta, può includere azioni quali la promozione dell'educazione civica, l'organizzazione di simulazioni elettorali nelle scuole, test di conoscenze o concorsi artistici sulle elezioni, campagne di comunicazione orientate ai giovani, guide elettorali per familiarizzare i bambini e gli adolescenti con il processo di iscrizione e voto, l'incoraggiamento degli studenti a diventare osservatori elettorali e programmi tra pari in cui i giovani elettori possono condividere le rispettive esperienze. È opportuno sostenere i giovani cittadini che esercitano i loro diritti elettorali, anche promuovendo le loro competenze e favorendo un ambiente che consenta loro di votare in modo libero ed equo. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la «Guida alla cittadinanza dell'UE» per aiutare i giovani a familiarizzarsi con la storia, i valori e i diritti alla base del loro status di cittadini dell'Unione, nonché con i vantaggi della cittadinanza dell'Unione e le opportunità che essa offre per l'impegno democratico. È opportuno sostenere la diffusione delle buone pratiche.
- (20) Come sottolinea il quadro strategico dell'UE per i Rom ⁽¹³⁾, è opportuno incoraggiare la partecipazione dei Rom alla vita politica a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione. Questo aspetto acquista particolare rilevanza negli Stati membri con una popolazione Rom significativa. Il piano d'azione della Commissione contro il razzismo ⁽¹⁴⁾ ha segnalato l'intenzione della Commissione di collaborare con i partiti politici europei, la rete europea di cooperazione in materia elettorale e la società civile per migliorare la partecipazione dei gruppi a rischio di esclusione sociale, come le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche.
- (21) L'articolo 8 TFUE stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. Nella «Strategia per la parità di genere 2020-2025» ⁽¹⁵⁾ la Commissione si è impegnata ad applicare le pari opportunità alle donne e a raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale e in politica. Nella relazione del 2023 sulla parità di genere nell'UE ⁽¹⁶⁾ la Commissione ha ricordato la necessità di una parità di partecipazione tra donne e uomini ai posti di responsabilità politica al fine di rispecchiare meglio la composizione della società e rafforzare la democrazia nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare l'equilibrio di genere negli organismi direttivi degli organi di gestione delle elezioni e monitorare, sostenere e valutare periodicamente i progressi compiuti in materia di parità di genere nell'esercizio dei diritti elettorali. Gli Stati membri potrebbero promuovere misure a sostegno della parità di genere per quanto riguarda l'accesso e la partecipazione alle elezioni. Nell'elaborazione di tali misure potrebbero avvalersi dell'esperienza e dei dati sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Altre misure potrebbero comprendere l'alternanza di donne e uomini nelle liste dei candidati, il ricorso ad altri tipi di quote di genere, il collegamento tra l'assegnazione di finanziamenti pubblici ai partiti politici e la promozione della partecipazione politica delle donne o misure analoghe. Per sostenere la parità di genere i partiti politici dovrebbero dotarsi di politiche interne in materia di equilibrio di genere, formazione mirata e sensibilizzazione. I partiti politici dovrebbero incoraggiare l'equilibrio di genere nelle liste elettorali e nelle rispettive segreterie. Gli Stati membri e i partiti politici dovrebbero adottare misure per prevenire e contrastare efficacemente l'incitamento all'odio di genere nei confronti delle donne politicamente attive che mira a screditarle o a scoraggiarle dalla partecipazione politica.

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, COM(2020) 620 final del 7.10.2020, https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_for_2020_-_2030_0.pdf.

⁽¹⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, COM(2020) 565 final del 18.9.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A0565%3AFIN>.

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025, (COM(2020) 152 final del 5.3.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:152:FIN>.

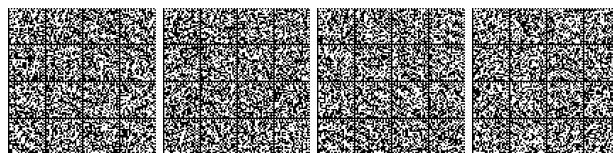
⁽¹⁶⁾ Commissione europea, direzione generale della Giustizia e dei consumatori, relazione 2023 sulla parità di genere nell'UE, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2838/4966>.



- (22) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'UE, nell'ambito delle sue competenze, e tutti gli Stati membri sono parti, impone agli Stati aderenti di garantire alle persone con disabilità i diritti politici e la possibilità di goderli in condizioni di parità con gli altri. Al fine di sostenere la partecipazione inclusiva gli Stati membri dovrebbero, in linea con i loro impegni internazionali, tra cui l'UNCRPD, sostenere l'esercizio dei diritti elettorali da parte delle persone con disabilità, in qualità di elettori o di candidati, e prevenire ed eliminare gli ostacoli che incontrano per partecipare alle elezioni, conformemente alla strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ⁽¹⁷⁾. Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e delle norme internazionali, riesaminare la possibilità di revocare in modo generalizzato i diritti elettorali delle persone con disabilità intellettive e psicosociali senza una valutazione individuale e la possibilità di un riesame giudiziario. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio la guida di buone pratiche elettorali negli Stati membri per la partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale ⁽¹⁸⁾ annunciata nella strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e continuare a collaborare con la Commissione, nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, per assicurare un seguito efficace, tenendo conto dei pareri espressi dalle entità che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'attuazione di misure pratiche per garantire l'accessibilità dei seggi elettorali, anche ricorrendo a mezzi quali codici QR, alfabeto Braille, stampa a grandi caratteri, guide audio e di facile lettura, matrici tattili, lenti di ingrandimento, illuminazione supplementare, timbri e utensili di scrittura accessibili. Nelle loro campagne elettorali i partiti politici dovrebbero rispondere alle esigenze delle persone con disabilità, ad esempio organizzando eventi in luoghi accessibili e avvalendosi di mezzi, modalità e formati di comunicazione in linea con la legislazione in materia di accessibilità dell'Unione e degli Stati membri. Gli Stati membri e i partiti politici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di fornire altre forme di sostegno, come assistenza telefonica, interpretazione del linguaggio dei segni, trasporto accessibile e procedure accessibili per la richiesta di alloggio.
- (23) Poiché si trovano in prima linea per proteggere l'integrità delle elezioni e in buona posizione per sostenere un'autentica partecipazione politica, i partiti politici e gli organizzatori di campagne elettorali dovrebbero essere incoraggiati a promuovere l'integrità delle elezioni e l'equità delle campagne elettorali, anche elaborando e rispettando codici di condotta o assumendo impegni a sostenere elezioni libere, regolari e resilienti. Tali codici di condotta o impegni dovrebbero promuovere norme democratiche di livello elevato. Essi potrebbero includere impegni come quello di non accettare contributi finanziari in cambio di un vantaggio o di astenersi dal promuovere stereotipi, dichiarazioni discriminatorie e pregiudizi nei confronti di gruppi specifici basati in particolare sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- (24) Tali codici o impegni dovrebbero essere messi a disposizione del grande pubblico con sufficiente anticipo rispetto al giorno delle elezioni ed essere accompagnati da adeguate attività di sensibilizzazione dei soggetti interessati.
- (25) Le informazioni sulle organizzazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche collegate a partiti politici europei e nazionali o che conducono campagne elettorali per loro conto dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dai partiti politici europei e nazionali per consentire ai cittadini di comprendere le interdipendenze tra i vari attori politici che promuovono gli stessi obiettivi e interventi politici, anche nell'ambito della pubblicità politica. Tali informazioni aiuterebbero inoltre le autorità di sorveglianza ad avere una visione globale dei rapporti finanziari e dei legami strutturali tra i vari soggetti affiliati ai partiti politici.
- (26) I partiti politici europei e nazionali dovrebbero inoltre permettere ai cittadini, alle autorità e ai soggetti interessati di svolgere il loro ruolo nel processo democratico, anche mediante l'individuazione di eventuali ingerenze o manipolazioni nei processi elettorali, divulgando sui loro siti web le informazioni pertinenti sul loro utilizzo della pubblicità politica, comprese informazioni sugli importi spesi per la pubblicità e sulle fonti di finanziamento. Per assicurare un elevato livello di trasparenza nelle campagne politiche e sostenere l'assunzione di responsabilità nell'uso della pubblicità politica, i partiti politici europei e nazionali dovrebbero altresì prendere in considerazione la possibilità di garantire, su base volontaria, che la pubblicità politica da essi utilizzata possa essere chiaramente identificata come tale e distinta da altri tipi di pubblicità e, se del caso, da altri materiali quali i contenuti editoriali, e di integrare tale concetto nei loro impegni e codici di condotta. Dovrebbero valutare la possibilità di mettere a disposizione la loro pubblicità politica con informazioni sull'identità del partito politico che la sponsorizza e, se del caso, informazioni significative sul targeting della pubblicità e sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021DC0101>).

⁽¹⁸⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Guide of good electoral practices in Member States addressing the participation of citizens with disabilities in the electoral process, SWD(2023) 408 final, https://commission.europa.eu/document/66b9212e-e9b0-409d-88a3-c0e505a5e670_en.

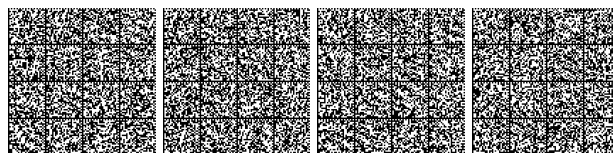


- (27) L'osservazione elettorale è un modo efficace per coinvolgere i cittadini nel processo elettorale e migliorare la fiducia del pubblico nelle elezioni. Al fine di favorire la trasparenza dei processi elettorali, è opportuno sostenere l'impegno e la partecipazione e promuovere processi elettorali liberi, regolari e resilienti. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e agevolare l'osservazione elettorale imparziale e indipendente, anche da parte dei cittadini e di organizzazioni internazionali, in tutte le fasi del processo elettorale, tenendo conto dei rispettivi quadri giuridici e impegni internazionali. Tali misure dovrebbero riguardare, in particolare, l'osservazione del voto, il conteggio delle schede, la partecipazione di gruppi specifici, il monitoraggio della pubblicità di natura politica e dei finanziamenti politici e l'applicazione delle norme elettorali online.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo di capacità e competenze in materia di osservazione elettorale, anche sostenendo la formazione degli osservatori elettorali, avvalendosi delle conoscenze condivise nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e delle norme e migliori pratiche internazionali, quali la dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale adottata nel 2005 in sede di Nazioni Unite ⁽¹⁹⁾ e le norme della Commissione di Venezia e dell'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Agli osservatori elettorali più giovani potrebbe essere impartita una formazione specifica.
- (29) Le azioni specifiche a sostegno dell'osservazione elettorale potrebbero comprendere l'organizzazione di apposite riunioni e consultazioni tra le reti elettorali nazionali e i gruppi di osservatori, seminari congiunti sulla valutazione delle elezioni e iniziative comuni volte a sensibilizzare e a elaborare politiche in materia di osservazione elettorale a sostegno dell'integrità, della resilienza e della natura democratica delle elezioni. Gli scambi di migliori pratiche in materia di osservazione elettorale tra gli Stati membri nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale dovrebbero comprendere il sostegno agli osservatori elettorali e azioni specifiche di sensibilizzazione.
- (30) I partiti politici e le organizzazioni di campagne elettorali dovrebbero inoltre agevolare le attività degli osservatori elettorali che collaborano con loro, anche consentendo loro l'accesso necessario alle informazioni sulle loro attività nell'ambito delle elezioni.
- (31) I presupposti fondamentali delle democrazie sono sistemi e processi elettorali solidi, con minime perturbazioni. Errori umani, catastrofi impreviste e incidenti vari potrebbero minacciare i processi elettorali. Gli Stati membri dovrebbero garantire la resilienza dei processi elettorali, anche attraverso una protezione particolare delle infrastrutture relative alle elezioni e adottando le misure necessarie con riguardo a strutture, attrezzature, reti, sistemi e infrastrutture di altri settori utilizzati per le elezioni.
- (32) Come sottolineato nel piano d'azione per la democrazia europea, definire i processi elettorali o alcuni aspetti della loro amministrazione come infrastrutture critiche potrebbe rendere più efficaci gli sforzi volti ad affrontare minacce specifiche. Ciò comporterebbe affrontare le sfide relative ai periodi elettorali, all'osservazione elettorale, al controllo delle elezioni da parte di organi indipendenti e ai mezzi di ricorso efficaci e comprenderebbe il monitoraggio (anche online), l'individuazione delle minacce, lo sviluppo di capacità, il funzionamento delle reti elettorali nazionali e la collaborazione con il settore privato. Per quanto riguarda i soggetti preposti alla gestione di infrastrutture che potrebbero fornire sostegno alle elezioni, è opportuno tenere debitamente conto, ove applicabile, delle prescrizioni stabilite dalle direttive (UE) 2022/2555 ⁽²⁰⁾ e (UE) 2022/2557 ⁽²¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (33) Al di là degli obblighi stabiliti dalle direttive (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557, ove applicabili, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire un livello analogo di resilienza dei soggetti che gestiscono infrastrutture relative alle elezioni, effettuando e aggiornando le valutazioni dei rischi, eseguendo prove, rafforzando il sostegno ai soggetti che rivestono un ruolo significativo nello svolgimento delle elezioni e potenziandone la resilienza. Gli Stati membri

⁽¹⁹⁾ Nazioni Unite, 27 ottobre 2005, Declaration of Principles for International Election Observation, https://www.eas.europa.eu/eas/declaration-principles-international-election-observation_en?s=328.

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

⁽²¹⁾ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).



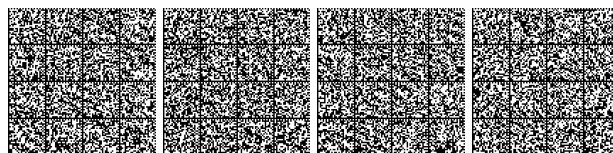
dovrebbero inoltre garantire che tutti i soggetti competenti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi derivanti dagli eventi naturali, dai disastri provocati dall'uomo e dagli incidenti informatici. Dovrebbero mettere in atto metodologie e piani per la gestione delle crisi e per garantire una rapida ripresa a seguito di tali eventi e scambiare esperienze e migliori pratiche.

- (34) Si dovrebbero adottare misure specifiche per rafforzare ulteriormente la cibersecurity delle banche dati di iscrizione nelle liste elettorali, dei sistemi di voto elettronico e degli altri sistemi informativi utilizzati per gestire le operazioni elettorali, come lo spoglio, il controllo e la visualizzazione dei risultati elettorali, nonché le relazioni post-elettorali per certificare e convalidare i risultati. Altre misure potrebbero riguardare la sicurezza fisica delle sezioni elettorali e dei luoghi di spoglio, nonché le strutture, i beni e i sistemi per la stampa, il trasporto e il deposito delle schede e altri materiali elettorali pertinenti, quali urne o timbri appositamente protetti.
- (35) Nel settembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di legge sulla ciberresilienza ⁽²³⁾ volta a stabilire requisiti comuni obbligatori in materia di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali, hardware e software. Per rafforzare la ciberresilienza delle elezioni gli Stati membri dovrebbero far sì che nelle elezioni siano utilizzati prodotti hardware e software più sicuri, anche basandosi su tale proposta. Inoltre gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti norme internazionali, quali la raccomandazione (2017) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle norme per il voto elettronico ⁽²³⁾ e gli orientamenti del 2022 del Consiglio d'Europa sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi elettorali ⁽²⁴⁾. Dovrebbero inoltre avvalersi del compendio delle prassi di voto elettronico e altre prassi informatiche.
- (36) Al fine di proteggere le infrastrutture connesse alle elezioni dagli attacchi informatici, gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure specifiche, con il sostegno della Commissione, anche attraverso il meccanismo congiunto per la resilienza elettorale di cui al piano d'azione per la democrazia europea. Gli Stati membri dovrebbero inoltre partecipare a esercitazioni pratiche per valutare i rischi e la preparazione, basandosi sul lavoro congiunto sostenuto dalla Commissione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del gruppo di cooperazione delle reti e dei sistemi informativi (NIS). Dovrebbero anche utilizzare al meglio gli insegnamenti tratti dall'esercizio di simulazione organizzato nel quadro del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale il 21 novembre 2023. Questi dovrebbero essere presi in considerazione per aggiornare il compendio sulla cibersecurity della tecnologia elettorale preparato dal gruppo di cooperazione NIS. Le autorità elettorali e informatiche degli Stati membri dovrebbero continuare a scambiare informazioni pertinenti, in particolare attraverso scambi congiunti tra la rete europea di cooperazione in materia elettorale e il gruppo di cooperazione NIS, soprattutto prima delle elezioni del Parlamento europeo. Muovendo da tale base, gli Stati membri dovrebbero svolgere attività di sensibilizzazione sulle misure che i partiti politici, le organizzazioni delle campagne elettorali, i candidati, gli addetti alle operazioni di voto e altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle elezioni possono adottare per migliorare la sicurezza online e mitigare i potenziali attacchi informatici.
- (37) Una gestione continuativa del rischio basata su criteri predefiniti di accettazione dei rischi e su una metodologia predefinita è essenziale per proteggere le infrastrutture connesse alle elezioni. I dati raccolti nel corso delle valutazioni dei rischi e delle prove di stress svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione NIS, dovrebbero scambiarsi le pratiche pertinenti nell'esecuzione delle valutazioni dei rischi e delle misure di mitigazione dei rischi al fine di consentire una rapida diffusione di esperienze e competenze, anche per quanto riguarda le innovazioni di successo. Tali scambi dovrebbero riguardare lo sviluppo di metodologie e piani comuni per la gestione delle crisi e per garantire una rapida ripresa dopo eventi naturali e disastri provocati dall'uomo, compresi gli incidenti informatici.

⁽²³⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020, COM(2022) 454 final del 15.9.2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0454>.

⁽²³⁾ *Recommendation CM/Rec(2017)5 of the Committee of Ministers to member states on standards for e-voting*, adottato dal Comitato dei ministri il 14 giugno 2017 in occasione della 1289ª riunione dei viceministri.

⁽²⁴⁾ *Committee of Ministers' Guidelines on the use of information and communication technology (ICT) in electoral processes in Council of Europe member States* (adottato dallo European Committee on Democracy and Governance il 9 febbraio 2022 in occasione della 1424ª riunione del Comitato dei ministri).



- (38) Per essere adeguatamente protetti da tali minacce, i partiti politici, le fondazioni politiche e le organizzazioni delle campagne elettorali dovrebbero intervenire per affrontare i rischi di cibersicurezza nelle loro attività interne e nelle campagne elettorali. Le attività di sensibilizzazione e le misure volte a garantire la resilienza potrebbero includere la diffusione di informazioni ai membri dei partiti e ai candidati sui rischi di cibersicurezza connessi alle loro attività e alle attività di altri soggetti vicini, la partecipazione a formazioni sulla cibersicurezza, nonché il miglioramento del monitoraggio della sicurezza delle piattaforme e degli strumenti digitali utilizzati per le campagne elettorali.
- (39) Al fine di garantire che gli elettori ricevano informazioni attendibili è importante proteggere il contesto informativo delle elezioni. La manipolazione delle informazioni, l'ingerenza e la diffusione della disinformazione, anche con mezzi automatizzati sui social media, possono avere conseguenze negative sulla qualità del dibattito democratico, sull'esercizio dei diritti di voto, sulla percezione e sull'atteggiamento degli elettori, con effetti a lungo termine anche sulla partecipazione a future elezioni. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici a una persona (i cosiddetti «deep fake»). La pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione e di ingerenza straniera, in particolare quando non rivela la sua natura politica, l'identità degli sponsor e delle entità che la finanziano né dove e come ne sono stati definiti i destinatari. La Commissione ha presentato una proposta relativa alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica che istituirà un quadro vincolante basato su norme comuni volto a consentire ai cittadini di riconoscere i messaggi di pubblicità politica e di esercitare i loro diritti democratici in modo informato. Inoltre limiterà e inquadrerà l'uso dei dati personali nell'ambito della pubblicità politica. Il codice rafforzato di buone pratiche contro la disinformazione del 2022 ⁽²⁵⁾ fornisce norme di autoregolamentazione per combattere la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. La Commissione ha presentato una proposta sull'intelligenza artificiale ⁽²⁶⁾ che garantirà l'etichettatura dei contenuti di intelligenza artificiale e la divulgazione della sua origine.
- (40) Al fine di coadiuvare le autorità competenti e i responsabili politici, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di effettuare sondaggi d'opinione e indagini come strumenti per monitorare la prevalenza e la distribuzione sociodemografica dei messaggi di disinformazione chiave relativi alle elezioni. Le informazioni ottenute nel contesto di tali sondaggi potrebbero essere messe a disposizione di ricercatori, giornalisti, osservatori elettorali, società civile e altri portatori di interessi.
- (41) I partiti politici hanno inoltre la responsabilità specifica di proteggere il contesto informativo delle elezioni garantendo che gli elettori ricevano informazioni corrette in modo tempestivo, accessibile e comprensibile e contrastando la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione connesse alle elezioni, in collaborazione con altri portatori di interessi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori democratici.
- (42) Per garantire che i cittadini siano ben informati e consapevoli di come tutelare la libera formazione delle loro opinioni, è opportuno promuovere lo sviluppo della resilienza, la sensibilizzazione e la formazione sulle ingerenze nelle elezioni. Il ruolo della società civile, delle organizzazioni che operano nel settore dei media, degli istituti di ricerca e del mondo accademico nella sensibilizzazione del pubblico, nello sviluppo di capacità di alfabetizzazione mediatica e di pensiero critico è fondamentale per dotare i cittadini delle competenze necessarie per usare il loro giudizio in realtà complesse che incidono sulla sfera democratica. Tali competenze sono particolarmente importanti nel contesto del ruolo crescente dell'intelligenza artificiale, anche nelle campagne elettorali, ad esempio quando i cittadini utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per orientare le loro scelte elettorali. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili a livello dell'Unione per attività volte a contrastare la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione e che incidono su elezioni libere, regolari e resilienti, anche promuovendo le opportunità di finanziamento del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾, e del programma Erasmus +, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾. Tali attività

⁽²⁵⁾ Strengthened Code of Practice on disinformation (2022), <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>.

⁽²⁶⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM(2021) 206 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj>).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj>).



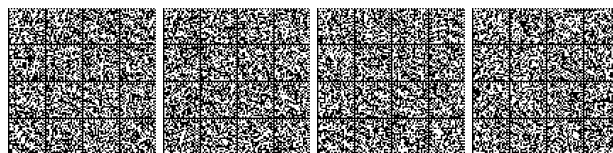
dovrebbero sostenere la conoscenza e la comprensione di come accedere ai media e utilizzarli in modo efficiente e sicuro e come creare contenuti mediatici in modo responsabile. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare le scuole e gli istituti di istruzione superiore a includere nei loro programmi di studio l'alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico, i diritti e gli obblighi politici dei cittadini, la comprensione del funzionamento delle istituzioni e dei processi democratici sia nel loro paese che a livello di Unione e la promozione della partecipazione democratica.

- (43) La prevenzione della manipolazione delle informazioni, delle ingerenze e della disinformazione connesse alle elezioni si basa sulla pubblicazione preventiva di informazioni attendibili sulle procedure elettorali. Per smascherare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione sulle procedure elettorali sono necessarie risposte rapide e affidabili. La formazione delle autorità elettorali e di altre autorità competenti su come prevenire e smascherare in modo efficiente la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione, online e offline, sulle procedure elettorali è particolarmente importante nell'attuale contesto di sicurezza in rapida evoluzione. Gli Stati membri dovrebbero attuare altre azioni complementari volte a combattere la disinformazione e la manipolazione delle informazioni che perturbano le elezioni. A tale riguardo potrebbero basarsi sull'Osservatorio europeo dei media digitali e sui suoi poli quali fonti di informazioni per i soggetti coinvolti nei processi elettorali, come gli osservatori dei sondaggi, gli educatori e altri diffusori, per quanto riguarda le modalità per smascherare la disinformazione relativa alle elezioni.
- (44) La raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione ⁽²⁹⁾ incoraggia già le autorità nazionali competenti a identificare, sulla base delle esperienze degli Stati membri, le migliori pratiche nell'individuare, mitigare e gestire i rischi per il processo elettorale derivanti dalla disinformazione. Da allora cambiamenti nel contesto di sicurezza rispetto a elezioni precedenti hanno aggravato tali rischi. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto elaborare e aggiornare ulteriormente tali migliori pratiche, anche avvalendosi di strumenti di rilevamento dell'intelligenza artificiale. Le reti elettorali nazionali dovrebbero rafforzare la loro cooperazione in materia, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e collaborando strettamente con il sistema di allarme rapido. Tale cooperazione potrebbe concretizzarsi in scambi di competenze tra Stati membri che condividono sfide simili, anche a causa della loro situazione geografica.
- (45) Canali chiari di cooperazione tra le reti elettorali nazionali, la rete europea di cooperazione in materia elettorale, le piattaforme mediatiche e gli editori di pubblicità politica potrebbero contribuire a ridurre il rischio di manipolazione delle informazioni e di disinformazione durante le elezioni, in particolare tramite un sostegno all'elaborazione di norme volte a migliorare la diffusione di informazioni attendibili. Gli Stati membri cooperano già nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ⁽³⁰⁾ e del sistema di allarme rapido ⁽³¹⁾, nonché in altri quadri, per contrastare la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione, formulando una risposta multidisciplinare a tali minacce nei processi elettorali. Tali reti dovrebbero continuare a formulare risposte adeguate, anche sostenendo la cooperazione tra gli Stati membri. È opportuno rafforzare la collaborazione tra la rete europea di cooperazione in materia elettorale e queste altre reti europee mediante attività pertinenti ai processi elettorali, anche nell'ambito del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale. È opportuno altresì favorire le buone pratiche, comprese le riunioni congiunte tra diverse reti, come la sessione comune della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del sistema di allarme rapido del 6 dicembre 2023. La rete europea di cooperazione in materia elettorale dovrebbe inoltre continuare ad agevolare il dialogo con organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nell'ambito del suo approccio globale a elezioni libere, regolari e resilienti in Europa.
- (46) Le donazioni di paesi terzi a partiti politici, fondazioni politiche, candidati politici e organizzatori delle campagne elettorali nazionali, soprattutto se non controllate, potrebbero influenzare indebitamente i processi democratici nell'Unione e costituire un fattore di ingerenza da parte di paesi terzi. Questo tipo di donazioni potrebbe compromettere l'equità o l'integrità della concorrenza politica, provocare distorsioni del processo elettorale, falsare le condizioni di parità violando le norme sui massimali di reddito e di spesa, favorire la corruzione o rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico nazionale. Le donazioni di paesi terzi a partiti politici, fondazioni politiche, candidati e organizzatori delle campagne elettorali nonché, se del caso, a movimenti politici dovrebbero pertanto essere limitate o vietate e comunque soggette a obblighi di trasparenza.

⁽²⁹⁾ Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2018/234/oj>).

⁽³⁰⁾ Commission Decision of 3.2.2014 on establishing the European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services, C(2014) 462 final.

⁽³¹⁾ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione contro la disinformazione, JOIN(2018) 36 final <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/586157e5-923f-11e9-9369-01aa75ed71a1>



- (47) Il regolamento n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ disciplina il finanziamento dei partiti politici europei anche per quanto riguarda i finanziamenti provenienti da paesi terzi. Conformemente a tale regolamento, ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee non è consentito accettare donazioni o contributi anonimi, donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese, oppure donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
- (48) La raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali ⁽³³⁾ sottolinea che gli Stati dovrebbero espressamente limitare, vietare o regolamentare in altro modo le donazioni straniere ai partiti politici. Gli orientamenti della Commissione di Venezia sul finanziamento dei partiti politici ⁽³⁴⁾ stabiliscono che è opportuno vietare le donazioni provenienti da Stati o imprese stranieri, sebbene tale divieto non debba impedire le donazioni da parte di cittadini residenti all'estero. In linea con tali orientamenti si possono prevedere altresì altre limitazioni, in particolare un tetto massimo per ciascun contributo, il divieto imposto alle imprese di natura industriale o commerciale oppure a organizzazioni religiose di donare contributi, ovvero il controllo preventivo, da parte di organi pubblici specializzati in ambito elettorale, dei contributi forniti da membri dei partiti che desiderano candidarsi alle elezioni.
- (49) Al fine di scongiurare le ingerenze straniere, gli Stati membri dovrebbero individuare e colmare eventuali lacune nella propria legislazione e in altre misure di regolamentazione relative alle donazioni elargite da paesi terzi a partiti politici, fondazioni politiche, candidati politici e organizzatori di campagne elettorali. Essi dovrebbero contrastare efficacemente l'elusione delle norme pertinenti, anche prendendo in considerazione la possibilità di vietare le donazioni a nome di un'altra persona. Le donazioni si intendono comprensive di qualsiasi offerta in denaro e in natura, della fornitura a un valore inferiore a quello di mercato di beni, servizi o lavori e/o di qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il soggetto interessato (compresi i prestiti), ad eccezione delle attività politiche abitualmente svolte a titolo volontario da privati cittadini. In tale contesto gli Stati membri potrebbero avvalersi degli orientamenti del gruppo di lavoro degli alti funzionari per l'integrità pubblica dell'OCSE ⁽³⁵⁾ e del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) istituito dal Consiglio d'Europa ⁽³⁶⁾.
- (50) La Commissione sorveglia la prevenzione della corruzione legata al finanziamento dei partiti politici negli Stati membri nell'ambito delle relazioni sullo Stato di diritto e dal 2022 formula raccomandazioni al riguardo.
- (51) Al fine di sostenere l'integrità del processo elettorale e fronteggiare le ripercussioni negative, effettive o prevedibili, su elezioni libere e regolari, i partiti politici e i loro soggetti affiliati dovrebbero valutare i rischi derivanti da donazioni provenienti da paesi terzi e da donazioni potenzialmente legate alla corruzione o ad altre attività criminali. Nel valutare i rischi, i partiti politici e i loro soggetti affiliati dovrebbero prendere in considerazione misure volte ad affrontare i rischi individuati, anche identificando correttamente i donatori al fine di evitare il rischio di finanziamenti occulti tramite prestanome.

⁽³²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/2018-05-04>).

⁽³³⁾ Consiglio d'Europa, *Recommendation Rec(2003)4 of 8 April 2003 of the Committee of Ministers to member states on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaign*, <https://rm.coe.int/16806cc1f1>.

⁽³⁴⁾ Commissione di Venezia, *Guidelines and Report on the financing of political parties*, adottato in occasione delle 46ª sessione plenaria (CDL-INF(2001)8), [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF\(2001\)008-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)008-e).

⁽³⁵⁾ Il gruppo di lavoro degli alti funzionari per l'integrità pubblica dell'OCSE promuove l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di integrità e di lotta contro la corruzione a sostegno del buon governo. Mira inoltre a rafforzare i valori fondamentali, la credibilità e le capacità delle istituzioni che partecipano alla definizione delle politiche. Per ulteriori informazioni: <https://www.oecd.org/corruption/ethics/working-party-of-senior-public-integrity-officials.htm>

⁽³⁶⁾ Il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito dal Consiglio d'Europa per vigilare sul rispetto, da parte degli Stati, delle norme anticorruzione del Consiglio.



- (52) Gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, anche individuando congiuntamente norme e riferimenti comuni sulle donazioni e altri tipi di sostegno da parte di paesi terzi ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali nazionali.
- (53) Per continuare a rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno proseguire le iniziative volte a coinvolgere tutti i cittadini nelle elezioni del Parlamento europeo e ad agevolare ulteriormente l'esercizio dei relativi diritti elettorali.
- (54) Comunicare con sufficiente anticipo gli orari di apertura dei seggi elettorali e prevedere l'apertura anticipata e la chiusura tardiva dei seggi il giorno delle elezioni, incluse quelle del Parlamento europeo, permetterebbe di votare a un maggior numero di cittadini, ivi compresi quelli che vivono in zone remote o che lavorano in orari atipici.
- (55) Come indicato nella relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019, nella relazione del 2018 concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE ⁽³⁷⁾ e nella relazione del 2020 sulla cittadinanza europea ⁽³⁸⁾, gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere l'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione e sensibilizzarli ai loro diritti e alle procedure applicabili. Dovrebbero altresì abbattere i possibili ostacoli alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo, come elettori o candidati, dei cittadini mobili dell'Unione. Si potrebbe contribuire alla divulgazione di informazioni sui diritti e sulle procedure applicabili in questione ricorrendo a strumenti digitali comunemente disponibili, compreso lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾, che dà accesso alle opportune pagine web nazionali e dell'Unione, anche per quanto riguarda i diritti elettorali. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare al meglio i servizi di comunicazione e di risoluzione dei problemi a livello dell'Unione, quali il centro di contatto Europe Direct e SOLVIT, messi a disposizione dalla Commissione per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni precise e tempestive sui diritti di cittadinanza e sulle procedure elettorali.
- (56) Misure di comunicazione supplementari rafforzerebbero la natura europea delle elezioni del Parlamento europeo. I partiti politici nazionali dovrebbero avviare quanto prima le campagne per le elezioni del Parlamento europeo, tenuto conto del loro ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione, compresi i cittadini mobili, alle elezioni del Parlamento europeo. Come rilevato nella relazione della Commissione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019, gli sforzi congiunti di comunicazione delle diverse istituzioni dell'UE, degli Stati membri e della società civile si confermano un elemento essenziale per rafforzare la natura europea delle elezioni del Parlamento europeo.
- (57) Al fine di aumentare ulteriormente la trasparenza del legame fra i partiti politici nazionali ed europei e i gruppi politici del Parlamento europeo, i partiti politici nazionali dovrebbero poter rendere nota prima dell'inizio della campagna, e sono incoraggiati a farlo, la propria affiliazione effettiva o prevista a un partito politico europeo. Per contribuire ad accentuare la dimensione europea delle elezioni, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e agevolare la divulgazione al pubblico di tali informazioni. Gli Stati membri e i partiti politici potrebbero sostenere altre misure volte ad aumentare la trasparenza del legame tra partiti politici europei e nazionali, ad esempio contribuendo all'organizzazione di eventi congiunti con i partiti politici europei e nazionali.
- (58) Al fine di svolgere il ruolo conferito loro dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE, che consiste nel contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, i partiti politici europei dovrebbero potersi rivolgere ai propri membri e alle proprie circoscrizioni in tutta l'Unione, anche organizzando campagne transfrontaliere sul territorio di quest'ultima. Per contribuire a rafforzare la dimensione europea delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero agevolare la conduzione di campagne transfrontaliere efficaci da parte dei partiti politici europei e dei gruppi politici del Parlamento europeo in tutta l'Unione.

⁽³⁷⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, COM(2018)44 final, 25.1.2018, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0044>.

⁽³⁸⁾ Commissione europea, direzione generale della Giustizia e dei consumatori, *EU citizenship report 2020: empowering citizens and protecting their rights*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2775/559516>.

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (G.U.L. 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj>).



- (59) Onde continuare a salvaguardare l'integrità delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a valutare più attentamente il rischio del voto e dell'eleggibilità multipli. A tal fine, i cittadini dell'Unione andrebbero informati in merito alle norme e alle sanzioni relative al voto multiplo. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero procedere con precisione e tempestività allo scambio di dati sui cittadini mobili dell'Unione che partecipano alle elezioni in qualità di elettori o candidati. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero proseguire i preparativi avviati nell'ambito del gruppo di esperti in materia elettorale⁽⁴⁰⁾ per garantire uno scambio efficace e criptato dei dati necessari al fine di impedire il voto multiplo attraverso il sistema sicuro messo a disposizione dalla Commissione. I cittadini mobili dell'Unione non dovrebbero essere cancellati dalle liste elettorali per tutti i tipi di elezioni nel proprio paese di origine per il fatto di essere iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza.
- (60) Al fine di promuovere processi elettorali liberi, regolari e resilienti, si dovrebbe rafforzare ulteriormente la cooperazione all'interno delle reti elettorali nazionali di cui alla raccomandazione C(2018) 5949. I membri delle reti elettorali nazionali dovrebbero scambiarsi rapidamente informazioni su problemi che potrebbero perturbare le elezioni del Parlamento europeo, anche individuando congiuntamente le minacce e le lacune e condividendo risultati e competenze, e stabilire se del caso protocolli e modalità di lavoro ai fini della cooperazione e della condivisione di informazioni per prevenire, attenuare e superare gli eventi in grado di perturbare le elezioni, proteggersi dagli stessi e rispondervi. Ove le autorità di contrasto non facciano parte delle reti elettorali nazionali, gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di istituire un collegamento permanente tra tali reti e le autorità di contrasto nazionali competenti, nel pieno rispetto dei valori democratici. A tal fine, le reti elettorali nazionali potrebbero interagire con altri portatori di interessi quali ricercatori, accademici, osservatori elettorali e difensori dei diritti umani. Esse dovrebbero inoltre interagire con i parlamenti nazionali e, insieme a questi ultimi, sostenere l'opera di sensibilizzazione all'importanza di proteggere l'integrità dei processi elettorali, anche dal rischio di ingerenze. Per garantire che le reti elettorali nazionali siano in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo e di proseguire le proprie attività, gli Stati membri dovrebbero fornire loro i quadri, le risorse e i mezzi necessari.
- (61) In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e oltre, gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione tra le rispettive reti elettorali nazionali, in particolare nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale. A tal fine, dovrebbero avvalersi di meccanismi che favoriscano il rapido scambio di informazioni su questioni che incidono sulle elezioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

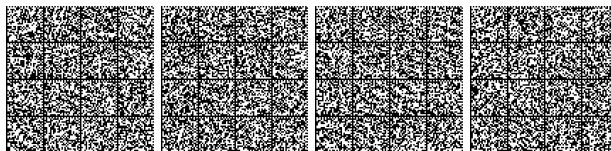
I. Oggetto

1. La presente raccomandazione promuove norme democratiche rigorose in materia di elezioni nell'Unione e sostiene il rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. Essa è rivolta agli Stati membri, ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali europei e nazionali nell'ambito della preparazione delle elezioni nell'Unione, comprese le elezioni del Parlamento europeo del 2024.

II. Principi elettorali generali nell'Unione

2. Le elezioni nell'Unione dovrebbero rispettare le più rigorose norme democratiche. Gli Stati membri dovrebbero sostenere, tra l'altro, un'elevata affluenza alle urne, una partecipazione inclusiva, un esercizio agevole e paritario dei diritti elettorali, la resilienza dei processi elettorali, l'integrità e la segretezza del voto, nonché pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il finanziamento pubblico dei partiti e delle campagne, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
3. In linea con il codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, gli elementi fondamentali della legge elettorale non dovrebbero poter essere modificati a meno di un anno dalle elezioni.

⁽⁴⁰⁾ Gruppo di esperti in materia elettorale - *Right to vote and to stand as a candidate in elections for the EP and in municipal elections* (E00617), <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&do=groupDetail&groupID=617>

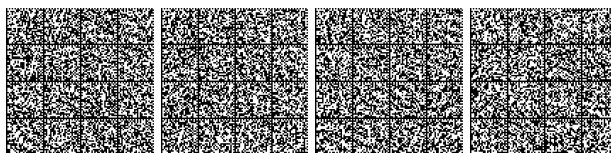


III. Sostenere l'affluenza alle urne e la partecipazione inclusiva

4. Al fine di favorire un'affluenza elevata, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per agevolare, se del caso, l'iscrizione al voto di elettori e candidati, anche fornendo le informazioni, gli strumenti e l'assistenza necessari a livello locale. Il ricorso a strumenti quali l'iscrizione online o la raccolta elettronica di firme a sostegno dei candidati dovrebbe essere di facile accesso e utilizzo.
5. Ove introducano modalità di voto complementari quali il voto anticipato, il voto in luoghi diversi dai seggi elettorali (strutture di ricovero o di detenzione, domicilio ecc.), il voto per corrispondenza e il voto elettronico, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali modalità siano soggette alle garanzie necessarie. Inoltre, essi dovrebbero adottare le misure necessarie per informare i cittadini in merito alla disponibilità e all'accessibilità di tali modalità di voto e fornire loro l'assistenza necessaria a tutti i livelli, compreso quello locale. A tale riguardo, gli Stati membri sono invitati a utilizzare al meglio il compendio delle prassi di voto elettronico e altre prassi informatiche elaborato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli addetti alle operazioni di voto ricevano una formazione adeguata sulle nuove modalità di voto.
6. Nel quadro delle iniziative volte a promuovere l'affluenza alle urne e la partecipazione elettorale, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per rispondere efficacemente alle esigenze dei diversi gruppi, anche nell'ambito delle loro attività di comunicazione. Nel fornire informazioni sulle elezioni al Parlamento europeo, essi dovrebbero utilizzare al meglio la guida alla cittadinanza dell'UE per sensibilizzare maggiormente a tale questione i giovani cittadini dell'UE che iniziano a partecipare alla vita democratica.
7. Gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a favore della parità di genere per quanto riguarda l'accesso e la partecipazione alle elezioni. Essi dovrebbero incoraggiare altresì l'equilibrio di genere negli organismi direttivi degli organi di gestione delle elezioni. Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare, sostenere e valutare periodicamente i progressi compiuti in materia di parità di genere nell'esercizio dei diritti elettorali, anche attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati sulla partecipazione di donne e uomini, come elettori e candidati alle elezioni, a cariche elettive e a posizioni decisionali all'interno dei partiti politici.
8. Gli Stati membri dovrebbero favorire la partecipazione elettorale delle persone con disabilità, in qualità sia di elettori che di candidati, nonché prevenire ed eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro partecipazione alle elezioni, compresa l'eliminazione generale dei diritti elettorali delle persone con disabilità intellettive e psicosociali, senza valutazione individuale né possibilità di controllo giurisdizionale. Essi dovrebbero altresì sostenere la partecipazione delle persone con disabilità in qualità di addetti alle operazioni di voto. Gli Stati membri dovrebbero garantire un'ampia diffusione delle migliori pratiche a sostegno della partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale. Essi dovrebbero utilizzare al meglio la guida di buone pratiche elettorali negli Stati membri per la partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale, elaborata nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale.
9. I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori di campagne elettorali europei e nazionali sono incoraggiati ad adottare misure per fornire una risposta efficace alle esigenze dei diversi gruppi durante le elezioni. Essi dovrebbero prestare particolare attenzione a tale questione nei materiali di comunicazione e nella pubblicità politica, avvalendosi di mezzi, modalità e formati di comunicazione adeguati e agevolando la partecipazione attiva di detti gruppi alla politica. I partiti politici dovrebbero incoraggiare l'equilibrio di genere nelle proprie liste elettorali e nelle rispettive segreterie.

IV. Incoraggiare l'integrità delle elezioni e la correttezza delle campagne elettorali

10. I partiti politici e gli organizzatori di campagne elettorali sono incoraggiati ad assumere impegni riguardo alle proprie campagne e ad adottare codici di condotta sull'integrità delle elezioni e sulla correttezza delle campagne. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare e sostenere l'adesione a tali impegni e a tali codici.
11. Gli impegni e i codici di condotta di cui al punto 10 dovrebbero prevedere la volontà di:
 - a) promuovere un dibattito politico inclusivo;
 - b) astenersi da comportamenti manipolativi che minacciano i valori, le procedure e i processi politici, o che potrebbero incidere negativamente su di essi, in particolare:
 - i) la produzione, l'utilizzo o la diffusione di dati o materiali falsificati, fabbricati, che rivelano informazioni personali (doxing) o rubati, compresi i deepfake generati da sistemi di intelligenza artificiale;



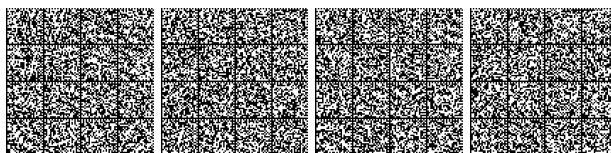
- ii) la produzione, l'impiego o la divulgazione di contenuti fuorvianti o improntati all'odio;
- iii) il ricorso a tattiche, tecniche e procedure manipolative per diffondere o amplificare messaggi politici;
- iv) la rappresentanza di interessi non dichiarati;
- c) garantire la trasparenza dei contributi finanziari ricevuti, compresi le prestazioni in natura quali doni e ospitalità ricevuti, i prestiti e i contributi alle campagne elettorali e le relative spese, in particolare le donazioni superiori a un massimale fisso;
- d) garantire la trasparenza della propria pubblicità politica, anche come raccomandato al punto 13;
- e) adottare misure concrete volte a mantenere una buona igiene informatica, ad esempio controlli periodici della cibersicurezza, al fine di riconoscere e prevenire gli attacchi e dissuadere i loro autori;
- f) promuovere l'osservazione indipendente degli impegni definiti nelle promesse e nei codici di condotta.

V. Misure di trasparenza per le affiliazioni e la pubblicità politica

- 12. I partiti politici europei e nazionali dovrebbero fornire sul proprio sito web informazioni in merito alle organizzazioni, alle fondazioni e ad altre persone giuridiche ad essi affiliate o che conducono campagne per loro conto.
- 13. I partiti politici europei e nazionali dovrebbero fornire sul proprio sito web informazioni in merito al proprio utilizzo della pubblicità politica, compresi gli importi destinati a tale pubblicità e le fonti di finanziamento utilizzate. Essi dovrebbero valutare la possibilità di garantire, su base volontaria, che la propria pubblicità politica possa essere chiaramente identificata come tale, anche quando comporta materiale elaborato internamente per la divulgazione online tramite social media. La pubblicità politica dovrebbe essere corredata di informazioni sull'identità del partito politico che la sponsorizza e, se del caso, di informazioni utili sui destinatari della pubblicità e sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione del contenuto o nella diffusione della pubblicità.

VI. Promuovere l'osservazione elettorale

- 14. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere, tenendo conto del proprio quadro giuridico e dei propri impegni internazionali, l'osservazione elettorale da parte dei cittadini e delle organizzazioni internazionali che sottoscrivono le norme internazionali in materia anche agevolandone, se del caso, la registrazione presso le autorità nazionali competenti.
- 15. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le attività di formazione destinate agli osservatori elettorali, anche nei casi in cui siano condotte da cittadini, al fine di sviluppare competenze e capacità di risposta su temi inerenti alle elezioni. La formazione dovrebbe vertere sulla partecipazione di diversi gruppi ai processi elettorali, sulle irregolarità e sulle frodi elettorali, anche online, sull'individuazione di influenze occulte e illecite, anche da parte di paesi terzi, nonché sulla manipolazione delle informazioni, sulle ingerenze e sulla disinformazione.
- 16. Gli Stati membri dovrebbero cooperare, attraverso le proprie reti elettorali nazionali, con organizzazioni di osservatori elettorali al fine di:
 - a) compiere opera di sensibilizzazione all'importanza del controllo dei processi elettorali;
 - b) elaborare politiche che promuovano l'integrità, la resilienza e la natura democratica delle elezioni;
 - c) comprendere in quale modo le nuove tecnologie possano essere utilizzate per manipolare le informazioni e compiere azioni di ingerenza e disinformazione a scapito di elezioni libere e regolari.
- 17. Gli Stati membri, attraverso le proprie reti elettorali nazionali, dovrebbero continuare a scambiarsi le migliori pratiche in ambito di osservazione elettorale nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale.



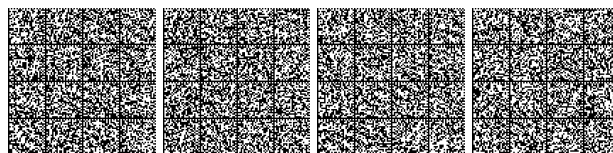
18. I partiti politici e gli organizzatori delle campagne dovrebbero cooperare con gli osservatori elettorali per agevolarne le attività di osservazione delle elezioni.

VII. Proteggere le infrastrutture connesse alle elezioni e garantire la resilienza nei confronti delle minacce informatiche e di altre minacce ibride

19. Gli Stati membri dovrebbero garantire una protezione adeguata delle infrastrutture connesse alle elezioni, anche promuovendo la sensibilizzazione e la preparazione a qualsiasi evenienza che possa comportare notevoli conseguenze negative per il regolare svolgimento delle elezioni. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, gli Stati membri sono incoraggiati a iniziare immediatamente a individuare i soggetti che gestiscono le infrastrutture connesse alle elezioni essenziali per l'organizzazione e lo svolgimento delle stesse, nonché ad adottare le misure necessarie per rafforzare la resilienza di tali soggetti e aiutarli a fronteggiare i rischi inerenti alle loro attività.
20. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure tali da garantire la preparazione e la capacità di reagire agli incidenti di cibersicurezza connessi alle elezioni, nonché la ripresa dagli stessi, tenendo conto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2022/2555. Essi dovrebbero assicurare, in particolare, che la tecnologia utilizzata nelle elezioni sia progettata, sviluppata e prodotta in maniera tale da garantire un elevato livello di cibersicurezza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nella cibersicurezza delle elezioni. Essi dovrebbero sensibilizzare maggiormente al tema dell'igiene cibernetica i partiti politici, i candidati, gli addetti alle operazioni di voto e altre entità elettorali.
21. Gli Stati membri dovrebbero effettuare o aggiornare le valutazioni dei rischi riguardanti la resilienza delle infrastrutture connesse alle elezioni e dei soggetti che le gestiscono, nonché raccogliere e aggregare i dati risultanti da tali valutazioni, comprese eventuali prove pertinenti della ciberresilienza del proprio sistema elettorale. Essi dovrebbero condividere, nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e, se del caso, in occasione delle sessioni congiunte con il gruppo di cooperazione NIS, le esperienze maturate in materia di rischi individuati e relativi responsabili, probabilità e misure di riduzione del rischio, potenziali conseguenze e livelli accettabili di rischio nonché, all'occorrenza, una descrizione delle prove effettuate sulle infrastrutture elettorali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere, nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e, se del caso, in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione NIS, l'elaborazione e l'uso ottimale di norme e modelli comuni per la raccolta dei dati.
22. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare al meglio il meccanismo congiunto per la resilienza elettorale, messo a disposizione dalla Commissione nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, al fine di scambiare le migliori pratiche e misure concrete per garantire elezioni libere, regolari e resilienti nell'Unione, anche per quanto riguarda le scienze forensi online, la disinformazione e la cibersicurezza delle elezioni nonché il sostegno reciproco per far fronte alle minacce. Essi dovrebbero altresì proseguire e approfondire la cooperazione e lo scambio di informazioni e migliori pratiche nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del gruppo di cooperazione NIS, anche, se necessario, attraverso riunioni congiunte ed eventuali aggiornamenti del compendio sulla cibersicurezza delle tecnologie elettorali, in particolare prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

VIII. Proteggere le informazioni relative alle elezioni

23. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a proteggere il contesto informativo delle elezioni e garantire che gli elettori ricevano informazioni corrette in tempo utile e in modo comprensibile.
24. Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere progetti, anche presentati dalla società civile, dalle organizzazioni che operano nel settore dei media, dagli istituti di ricerca e di istruzione e dal mondo accademico, volti a rafforzare la resilienza e a sensibilizzare l'opinione pubblica, nonché a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico, al fine di contrastare la manipolazione delle informazioni, l'ingerenza e la disinformazione che prendono di mira le elezioni o che compromettono in altro modo lo svolgimento di elezioni libere, regolari e resilienti. Essi dovrebbero promuovere il programma Erasmus + e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e le opportunità di finanziamento previste nella sezione «Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini» al fine di sostenere tali progetti.



25. Gli Stati membri dovrebbero, nel pieno rispetto della libertà di espressione e di altri diritti fondamentali e valori democratici, sostenere e agevolare la rapida trasmissione di messaggi e risposte volti a tutelare il contesto informativo delle elezioni, come ad esempio messaggi intesi a prevenire e smascherare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione in merito alle procedure elettorali. Essi dovrebbero altresì offrire alle autorità elettorali e ad altre autorità competenti attività di formazione che consentano loro di tutelare il contesto informativo delle elezioni e che le preparino a individuare, prevenire e smascherare la disinformazione sulle procedure elettorali. In tale contesto, per quanto attiene alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di soggetti stranieri, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti esistenti, quali il pacchetto di strumenti contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di soggetti stranieri, per discutere risposte adeguate e sostenere lo scambio tempestivo di informazioni, anche nel quadro del sistema di allarme rapido.
26. Gli Stati membri dovrebbero agevolare, attraverso le rispettive reti elettorali nazionali, la cooperazione a livello nazionale con i vari portatori di interessi, ivi compreso, se del caso, con la società civile, al fine di continuare a elaborare e aggiornare le migliori pratiche in materia di individuazione, riduzione e gestione dei rischi di manipolazione delle informazioni, di ingerenza e di disinformazione nell'ambito dei processi elettorali. Essi dovrebbero altresì agevolare la cooperazione tra le reti elettorali nazionali e le piattaforme mediatiche per quanto riguarda le fonti di informazioni verificate riguardanti le procedure elettorali al fine di migliorare la divulgazione di informazioni attendibili e limitare la diffusione di contenuti inesatti o manipolati sulle elezioni. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di offrire ai media indipendenti e alle organizzazioni di verifica dei fatti ulteriore sostegno nelle loro attività volte a contrastare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione in periodo elettorale.
27. Gli Stati membri dovrebbero elaborare norme comuni per la cooperazione in materia di protezione delle informazioni riguardanti le elezioni nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, anche in stretta collaborazione con il sistema di allarme rapido, per quanto attiene alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di soggetti stranieri. A tal fine, essi dovrebbero avvalersi del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale al fine di procedere a uno scambio di competenze in materia di tutela del contesto informativo delle elezioni e di organizzare scambi specifici tra esperti degli Stati membri che sono interessati da difficoltà analoghe a causa della propria posizione geografica o di altre vulnerabilità.

IX. Misure riguardanti il finanziamento di partiti politici, fondazioni politiche, campagne elettorali e candidati da parte di paesi terzi

28. Per ridurre al minimo il rischio di ingerenze da parte di paesi terzi nelle attività dei partiti politici, delle fondazioni politiche, dei candidati politici e degli organizzatori di campagne elettorali nazionali, gli Stati membri dovrebbero individuare eventuali lacune nella propria normativa e in altre misure di regolamentazione riguardanti le donazioni e altri finanziamenti provenienti da paesi terzi. Su tale base, e qualora risultasse necessario, gli Stati membri sono incoraggiati a colmare tali lacune, in particolare promuovendo la trasparenza delle donazioni e di altri finanziamenti e limitando le donazioni a un determinato importo o vietando le donazioni ai partiti politici, alle fondazioni politiche, ai candidati politici e agli organizzatori di campagne elettorali nazionali e, se del caso, ai movimenti politici nazionali, se tali donazioni provengono da paesi terzi e da soggetti stabiliti in paesi terzi o da cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni nazionali. Le misure di cui al presente punto dovrebbero rispettare pienamente il principio di proporzionalità, i valori democratici e i diritti fondamentali.
29. I partiti politici e i loro soggetti affiliati dovrebbero valutare i rischi derivanti da donazioni provenienti da paesi terzi e donazioni potenzialmente legate ad attività criminali, compresi la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata. Tale valutazione dovrebbe comprendere le campagne elettorali e l'identificazione dei donatori e dovrebbe esaminare le conseguenze negative reali o prevedibili sullo svolgimento di elezioni libere e regolari e includere misure volte ad affrontare i rischi individuati.
30. Gli Stati membri sono incoraggiati a definire, nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, norme comuni riguardanti le donazioni e le altre forme di sostegno fornite da paesi terzi ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali nazionali, anche per migliorare la sorveglianza degli obblighi esistenti in relazione a tali donazioni e a tale sostegno.



X. Promuovere un facile accesso ai diritti elettorali per le elezioni del Parlamento europeo

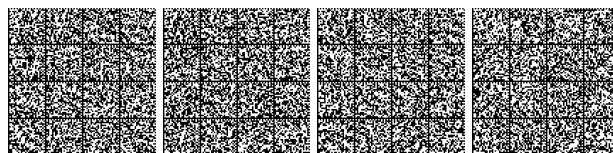
31. Gli Stati membri dovrebbero promuovere, con largo anticipo rispetto al giorno delle elezioni, iniziative, anche a livello locale, volte a migliorare l'accessibilità alle elezioni e l'impegno politico. Tali attività potrebbero comprendere iniziative di sensibilizzazione, campagne di informazione e altre attività di comunicazione mediante piattaforme e canali utilizzati da diversi gruppi di cittadini, conferenze o dibattiti, ad esempio promuovendo scambi tra i cittadini dell'Unione su temi riguardanti quest'ultima al fine di favorire una migliore comprensione dei diversi punti di vista. Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai giovani, soprattutto a quelli che votano per la prima volta, e al superamento degli ostacoli che limitano le possibilità dei membri di diversi gruppi di votare e candidarsi alle elezioni. Le informazioni sulle elezioni, compresi la forma e il contenuto, dovrebbero essere adattate alle esigenze specifiche di questi diversi gruppi.
32. Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere orari di apertura dei seggi sufficientemente lunghi per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di elettori e contribuire ad assicurare che il maggior numero di persone possa esercitare il proprio diritto di voto.
33. Prima delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per sensibilizzare maggiormente i cittadini mobili dell'Unione ai loro diritti e ai loro obblighi elettorali, sia come elettori che come candidati. Essi sono incoraggiati a creare condizioni che permettano ai cittadini mobili dell'Unione di accedere facilmente a informazioni sull'avanzamento e sullo stato della loro iscrizione. Qualora le autorità locali siano competenti a iscrivere i cittadini mobili dell'Unione nelle liste elettorali, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per aiutare tali autorità, anche fornendo loro orientamenti amministrativi, nelle rispettive azioni volte a informare i suddetti cittadini in merito ai diritti elettorali conferiti loro dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare, conformemente ai propri regolamenti elettorali, misure per informare i propri cittadini che vivono in paesi terzi in merito alle modalità di esercizio del diritto voto e al luogo in cui possono esercitare tale diritto.
34. Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere una scelta di lingue sufficientemente ampia per spiegare agli elettori il processo elettorale.

XI. Rafforzare la natura europea delle elezioni del Parlamento europeo

35. Gli Stati membri dovrebbero consentire la comunicazione delle candidature e l'inizio della campagna per le elezioni del Parlamento europeo almeno 6 settimane prima del giorno delle elezioni.
36. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e agevolare la diffusione al pubblico di informazioni sull'affiliazione tra partiti politici nazionali e partiti politici europei prima e durante le elezioni del Parlamento europeo. Essi potrebbero farlo indicando tale affiliazione sulle schede elettorali e sostenendo la diffusione di tali informazioni da parte delle autorità competenti.
37. I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo sono incoraggiati a rendere noto pubblicamente, prima dell'inizio della campagna elettorale, a quale partito politico europeo sono affiliati o in procinto di affidarsi. I partiti politici nazionali dovrebbero promuovere misure volte ad accrescere le conoscenze dei propri membri sulle elezioni del Parlamento europeo.
38. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'adozione di misure adeguate per aiutare i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo a condurre le rispettive campagne nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo.

XII. Far fronte al rischio di votazioni multiple alle elezioni del Parlamento europeo

39. In tempo utile per le elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini mobili dell'Unione informazioni sulle norme e sulle sanzioni relative alle votazioni multiple.



40. Qualora, nel quadro delle elezioni del Parlamento europeo, un cittadino sia cancellato dalle liste elettorali di uno Stato membro per consentirgli di votare in un altro Stato membro, il primo Stato membro dovrebbe valutare nel contempo la possibilità di adottare misure per evitare che tale cancellazione incida sull'iscrizione del cittadino in questione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali.

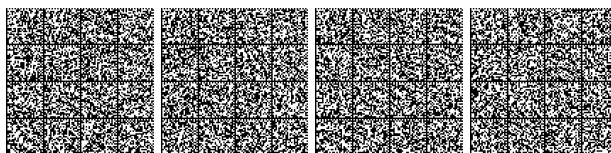
XIII. Rafforzare le reti elettorali, la cooperazione elettorale e la comunicazione

41. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a promuovere e a rafforzare la cooperazione all'interno delle reti elettorali nazionali onde favorire lo svolgimento di elezioni libere, regolari e resilienti. I membri di tali reti nazionali dovrebbero scambiarsi informazioni su questioni che potrebbero incidere sulle elezioni, anche individuando congiuntamente le minacce e le lacune e condividendo risultati e competenze. A tal fine, le reti elettorali nazionali potrebbero interagire con altri portatori di interessi quali ricercatori, accademici, osservatori elettorali e difensori dei diritti umani. Esse dovrebbero instaurare contatti con i parlamenti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le reti elettorali nazionali fornendo loro risorse e mezzi adeguati e garantendo che dispongano del quadro necessario per svolgere le loro attività.
42. In vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione sulle questioni relative alle elezioni nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, anche attraverso filoni di attività operative riguardanti, tra l'altro, i finanziamenti occulti provenienti da paesi terzi e le attività e le strategie di sensibilizzazione. Essi sono incoraggiati a proseguire lo scambio di migliori pratiche e punti di vista per quanto riguarda la promozione dell'esercizio dei diritti elettorali e il sostegno allo svolgimento democratico delle elezioni e a un'elevata affluenza alle urne in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 2024 e oltre.
43. La Commissione terrà, se del caso, discussioni nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, in stretta collaborazione con altre reti europee del settore, compresi il sistema di allarme rapido per quanto riguarda la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di soggetti stranieri e il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi per quanto attiene alle misure e alle azioni adottate a seguito della presente raccomandazione.
44. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo del 2024, informazioni sullo svolgimento di tali elezioni sul proprio territorio, comprese informazioni sulle misure di attuazione della presente raccomandazione e, se disponibili, informazioni pertinenti sull'osservazione delle elezioni da parte dei cittadini.
45. A partire dal 2025, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi una volta all'anno informazioni sull'attuazione della presente raccomandazione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale.
46. Entro un anno dalle elezioni del Parlamento europeo del 2024, la Commissione valuterà l'incidenza della presente raccomandazione nell'ambito della sua relazione su dette elezioni, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente al punto 44.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

Per la Commissione
Didier REYNERS
Membro della Commissione

24CE0513



RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/2836 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2023****sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

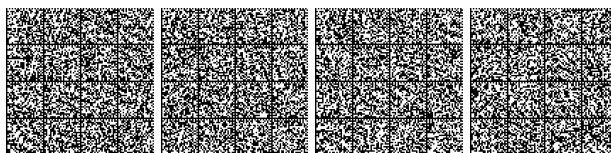
- (1) Come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE»), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. L'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce ad ogni cittadino il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e prescrive che le decisioni siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. L'articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabilisce la base per un'azione dell'Unione europea intesa a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- (2) L'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») assicura il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla libertà di riunione; quindi, anche il diritto delle persone di riunirsi in gruppi o strutture organizzate. Tale diritto – riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) – costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di interesse comune e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica. Inoltre il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni. L'articolo 41 della Carta, relativo al diritto ad una buona amministrazione, impone all'amministrazione l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Infine l'articolo 24 della Carta sancisce il diritto dei minori di esprimere liberamente la propria opinione e prevede che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- (3) Nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche è opportuno promuovere attivamente un coinvolgimento inclusivo ed effettivo tra autorità pubbliche e cittadini, organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani. I processi di elaborazione delle politiche pubbliche non riguardano in alcun modo le decisioni individuali dell'amministrazione che potrebbero incidere sui diritti delle persone. Le autorità pubbliche devono adottare un approccio su misura, in quanto le condizioni di partecipazione non sono le stesse per i singoli cittadini e per le organizzazioni della società civile.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero creare e mantenere un contesto sicuro e favorevole affinché le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani rafforzino il loro impegno effettivo e garantiscano la loro partecipazione attiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, esercitando così un ruolo chiave nelle democrazie dell'Unione. Si fa spesso riferimento alle organizzazioni della società civile come a strutture non statali, senza scopo di lucro, imparziali e non violente, grazie alle quali le persone si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi ⁽¹⁾. I difensori dei diritti umani sono persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti, in linea con quanto definito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (1998) ⁽²⁾ e negli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani ⁽³⁾. I difensori dei diritti umani cercano di promuovere e proteggere i diritti civili e politici, nonché di promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali ⁽⁴⁾. L'Unione si impegna a dialogare con le organizzazioni che rispettano i valori e i diritti fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile» [COM(2012) 492 final].

⁽²⁾ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and>

⁽³⁾ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf.

⁽⁴⁾ Nella presente raccomandazione, i riferimenti a «organizzazioni della società civile» s'intendono applicabili anche ai «difensori dei diritti umani».



- (5) È necessario assicurare la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale, come riconosciuto dagli orientamenti delle Nazioni Unite per gli Stati sull'effettiva attuazione del diritto di partecipazione agli affari pubblici ⁽⁵⁾, dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa ⁽⁶⁾, sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale ⁽⁷⁾ e sulla democrazia deliberativa ⁽⁸⁾, dalla raccomandazione dell'OCSE sul governo aperto ⁽⁹⁾, dal codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale adottato dalla Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative (OING) ⁽¹⁰⁾ e dalle direttive comuni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE-ODIHR) e della commissione di Venezia sulla libertà di associazione ⁽¹¹⁾.
- (6) Per elaborazione di politiche fondate su elementi concreti s'intende che le autorità pubbliche debbano coinvolgere le persone sulle quali le norme e le decisioni adottate hanno un impatto, e raccogliervi attivamente opinioni e dati nelle varie fasi dei processi di elaborazione delle politiche. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere interesse a sostenere sollecitamente la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, anche tramite percorsi innovativi quali le attività culturali e la partecipazione delle organizzazioni culturali che hanno dimostrato di rafforzare l'impegno civico, la democrazia e la coesione sociale ⁽¹²⁾. Gli Stati membri dovrebbero promuovere un ambiente di sostegno e inclusivo che offra ai cittadini l'opportunità di partecipare effettivamente a tali processi. Tale ambiente rafforza la trasparenza e la resilienza contro la manipolazione delle informazioni e la disinformazione e può contribuire ad aumentare la fiducia nella democrazia rappresentativa.
- (7) La promozione della partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche sostiene l'affluenza alle urne e stimola i cittadini a partecipare alla democrazia rappresentativa, anche attraverso campagne elettorali e candidature. Gli Stati membri dovrebbero far sì che i cittadini abbiano accesso alle informazioni mediante canali e strumenti adeguati nonché alle risorse per aumentare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza dell'Unione.
- (8) La partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche dovrebbe essere inclusiva e riflettere al meglio la configurazione demografica e la diversità delle circoscrizioni elettorali nonché le esigenze dei gruppi sottorappresentati e delle persone con disabilità ⁽¹³⁾. Gli Stati membri dovrebbero offrire possibilità di partecipare grazie a esercizi e meccanismi adattati e accessibili, sia online che offline, anche nelle zone rurali e remote.
- (9) Le tecnologie digitali trasformano i processi decisionali nell'Unione e le modalità d'interazione tra autorità pubbliche e cittadini. Nei processi di elaborazione delle politiche, l'uso di nuove tecnologie, come le piattaforme e l'amministrazione online, può favorire l'interazione tra il cittadino e lo Stato. L'introduzione di tali tecniche dovrà rispettare il bilanciamento dei poteri di una società democratica e fruire di debita protezione dai rischi di attacchi informatici e sorveglianza online. Pur riconoscendo il potenziale delle soluzioni digitali per rafforzare la partecipazione del pubblico, il loro ruolo a tale riguardo potrebbe essere insufficiente e ampliare il divario digitale; occorre quindi continuare a prevedere e a permettere la partecipazione in presenza laddove opportuno.

⁽⁵⁾ UN, Guidelines on the effective implementation on the right to participate in public affairs, 2018.

⁽⁶⁾ Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec (2007)14 on the legal status of non-governmental organisations in Europe.

⁽⁷⁾ Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec (2001)19 e Recommendation CM/Rec (2018)4 on the participation of citizens in local public life. A livello locale, cfr. anche Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec (2009)2 on the evaluation, auditing and monitoring of participation and participation policies at local and regional level, e Consiglio d'Europa, Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the rights to participate in the affairs of a local authority.

⁽⁸⁾ Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States CM/Rec(2023)6 of the Committee of Ministers to member States on deliberative democracy.

⁽⁹⁾ OCSE, raccomandazione del Consiglio sul governo aperto, OECD/LEGAL/0438.

⁽¹⁰⁾ Conferenza delle Organizzazioni internazionali non governative (OING), Codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale, 30 ottobre 2009.

⁽¹¹⁾ <https://www.osce.org/files/f/documents/3/b/132371.pdf>

⁽¹²⁾ Cfr. «Culture and Democracy: the evidence – the importance of citizens' participation in cultural activities for civic engagement, democracy and social cohesion – lessons from international research», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, maggio 2023.

⁽¹³⁾ Cfr. ad esempio il riferimento alla partecipazione delle persone con disabilità e dei Rom nelle comunicazioni della Commissione «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» [COM(2021) 101 final] e «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» [COM(2020) 620 final].



- (10) L'alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali sono essenziali per partecipare ai processi online di elaborazione delle politiche pubbliche, per accedere alle informazioni pertinenti e consultarle, dialogare con le autorità, sviluppare la capacità di riconoscere e gestire in modo resiliente la manipolazione delle informazioni e la disinformazione. Queste competenze possono essere ulteriormente promosse attraverso l'istruzione e la formazione, l'apprendimento non formale e informale e l'animazione giovanile, con particolare attenzione al pensiero critico⁽¹⁴⁾. È necessario un approccio che coinvolga l'intera società, collaborando anche con le organizzazioni che sviluppano iniziative di base per promuovere attività volte a monitorare, individuare e prevenire la disinformazione nonché sfatarne le mistificazioni.
- (11) Forme innovative di partecipazione che coinvolgono direttamente i cittadini, come i processi di cocreazione e deliberativi online e presenziali, sono prassi promettenti per sostenere e rinnovare i meccanismi di buon governo e contribuire alla mobilitazione civile su problemi politici complessi come i cambiamenti climatici e le decisioni di investimento nelle infrastrutture⁽¹⁵⁾.
- (12) Queste forme innovative di partecipazione e coinvolgimento nell'elaborazione delle politiche pubbliche possono essere attuate in varie fasi dell'elaborazione e assumere vari formati: panel di cittadini, giurie o assemblee online o offline, conferenze di consenso, bilancio partecipativo e cocreazione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le pubbliche amministrazioni dispongano di risorse finanziarie e competenze adeguate per organizzare tali esercizi tenendo conto, ad esempio, delle prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
- (13) Gli Stati membri possono avvalersi delle competenze e delle migliori prassi a livello dell'UE, in particolare la Conferenza sul futuro dell'Europa⁽¹⁶⁾. Al fine di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e dare seguito alla Conferenza, la Commissione sta mettendo in atto una nuova fase di partecipazione civica potenziando le norme e gli strumenti di cui dispone, tra cui i panel europei di cittadini, che riuniscono cittadini selezionati in modo casuale in tutti gli Stati membri (un terzo dei quali giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni) per discutere le proposte di base del prossimo futuro e che sono ormai una componente ricorrente della vita democratica nell'Unione⁽¹⁷⁾. La Commissione sta inoltre sviluppando una versione rinnovata del portale «Di la tua» che funga da sportello unico per la partecipazione dei cittadini online. Il portale «Di la tua» consente ai cittadini di interagire a diversi livelli con le istituzioni europee, pronunciandosi su iniziative legislative (consultazioni pubbliche), discutendo e deliberando con altri cittadini europei oppure presentando proposte per l'Unione in cui vogliono vivere, attraverso l'iniziativa dei cittadini europei. Il portale riprende diverse funzionalità specifiche sviluppate per la piattaforma digitale multilingue della Conferenza sul futuro dell'Europa. La Commissione ha anche istituito un centro di competenza sulla democrazia partecipativa e deliberativa⁽¹⁸⁾ per sostenere la diffusione di tali prassi a livello nazionale e dell'Unione, mettendo in contatto professionisti e ricercatori in tutta l'Unione e svolgendo ricerche sulle migliori prassi e sulle innovazioni, sia online che offline.
- (14) Gli Stati membri potrebbero trarre esempi anche dalle iniziative adottate nell'ambito delle norme sulla democrazia ambientale e applicare iniziative analoghe in altri settori di elaborazione delle politiche pubbliche. Questi esempi si riferiscono in particolare agli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus⁽¹⁹⁾ e dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾, o dall'esercizio dei «parlamenti tra pari»⁽²¹⁾ organizzati dall'Unione, ad esempio nell'ambito del patto europeo per il clima, per discutere come i privati cittadini, le amministrazioni locali e nazionali e l'Unione europea possano riuscire ad avere la meglio sui cambiamenti climatici.

⁽¹⁴⁾ Consiglio d'Europa, Digital Citizenship Education Handbook, <https://rm.coe.int/16809382f9>. Cfr. anche Commissione europea, Engaging with Food, People and Places, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121910>.

⁽¹⁵⁾ Cfr. le iniziative nell'ambito del patto europeo per il clima (europa.eu). Cfr. anche la relazione dell'OCSE «Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions - Catching the Deliberative Wave» (2020) e la dichiarazione OCSE/LEGAL/0484, del 18 novembre 2022, dal titolo «Building Trust and Reinforcing Democracy», <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0484>.

⁽¹⁶⁾ Relazione sull'esito finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, «Il futuro è nelle tue mani», 9 maggio 2022 (in inglese).

⁽¹⁷⁾ Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Conferenza sul futuro dell'Europa - Dalla visione all'azione», del 17 giugno 2022 [COM (2022) 404 final] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022DC0404>. Cfr. anche la pagina web dei panel europei di cittadini (europa.eu).

⁽¹⁸⁾ https://knowledge4policy.ec.europa.eu/participatory-democracy/about_en

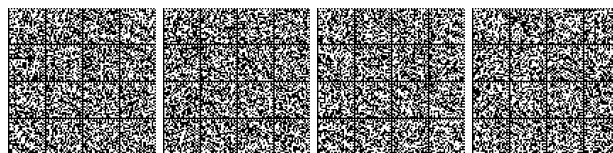
⁽¹⁹⁾ UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj>).

⁽²¹⁾ https://climate-pact.europa.eu/about/peer-parliaments_it



- (15) L'Unione, nell'ambito delle sue competenze, e tutti i suoi Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ⁽²²⁾. La convenzione impone agli Stati parti di consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, compresi i minori, nell'elaborazione e attuazione della legislazione e delle politiche destinate ad applicare la convenzione stessa e in altri processi decisionali su questioni relative alle persone con disabilità. L'accessibilità per le persone con disabilità dovrebbe essere garantita in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾ e dovrebbero essere previsti accomodamenti ragionevoli per garantire che le persone con disabilità possano partecipare ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche su un piano di parità con chiunque altro.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero favorire la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita democratica dell'Unione e sostenerne il coinvolgimento a lungo termine nelle democrazie europee in quanto cittadini attivi e vettori di cambiamenti e trasformazioni positivi: è questo l'auspicio della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori ⁽²⁴⁾, della strategia dell'Unione europea per la gioventù ⁽²⁵⁾ e di una risoluzione del Parlamento europeo ⁽²⁶⁾. Gli Stati membri potrebbero trarre insegnamenti dalle migliori pratiche dei consigli e dei processi esistenti per l'infanzia e i giovani, quali i dialoghi dell'UE con i giovani ⁽²⁷⁾, la piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori ⁽²⁸⁾ e il Learning Corner ⁽²⁹⁾. Inoltre, per integrare le opinioni dei cittadini nell'elaborazione delle politiche pubbliche si potrebbero prendere in considerazione anche buoni esempi di consigli per gli anziani e le persone con disabilità.
- (17) Le organizzazioni della società civile attive nella promozione e tutela dei diritti fondamentali sono un veicolo importante per dar voce a persone e gruppi diversi nella società, anche quelli nelle situazioni più vulnerabili, e contribuire ad affrontare le sfide sociali e lo sviluppo economico: promuovono il pluralismo e la responsabilità del processo decisionale e quindi migliorano la qualità della democrazia rappresentativa, come riconosciuto nel piano d'azione per la democrazia europea ⁽³⁰⁾, nella relazione 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁽³¹⁾, nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto ⁽³²⁾ e nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 ⁽³³⁾. Il ruolo importante della società civile nel bilanciamento dei poteri delle democrazie sane è stato sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che ha costantemente sottolineato come le modalità di azione degli organi di vigilanza pubblica possano incidere sensibilmente sul corretto funzionamento di una società democratica.
- ⁽²²⁾ Cfr. la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale (A/RES/61/106). Secondo la convenzione, per «accomodamento ragionevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
- ⁽²³⁾ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).
- ⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021) 142 final del 24.3.2021).
- ⁽²⁵⁾ Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 del 18 dicembre 2018 (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1).
- ⁽²⁶⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea [2020/2201(INI)], punto 17.
- ⁽²⁷⁾ Dialogo dell'UE con i giovani | Portale europeo per i giovani (europa.eu)
- ⁽²⁸⁾ Piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori (europa.eu)
- ⁽²⁹⁾ Learning corner (europa.eu)
- ⁽³⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea [COM(2020) 790 final del 3.12.2020, pag. 1].
- ⁽³¹⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Uno spazio civico prospero per la difesa dei diritti fondamentali nell'UE - Relazione annuale 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [COM(2022) 716 final del 6.12.2022].
- ⁽³²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2023 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea [COM(2023) 800 final del 5.7.2023, pag. 31].
- ⁽³³⁾ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 [JOIN(2020) 5 final].



- (18) La relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto valuta gli sviluppi relativi all'inclusività dei processi legislativi e al coinvolgimento della società civile come indicatore del rispetto dello Stato di diritto, e in varie occasioni ha rivolto raccomandazioni a singoli Stati membri nel merito. Stando alla relazione sullo Stato di diritto 2022, «Una migliore partecipazione dei portatori di interessi, anche per quanto riguarda le organizzazioni della società civile, può favorire la qualità della legislazione e la trasparenza del processo». Al contrario, la mancanza di processi formali di partecipazione alla presa di decisioni, strategie di consultazione tardive e frammentarie, la scelta selettiva e opaca degli interlocutori e l'assenza di un seguito efficace destano preoccupazioni per lo Stato di diritto e danneggiano gravemente i processi democratici. La relazione 2022 sull'applicazione della Carta sottolinea anche la necessità di riconoscere il ruolo delle organizzazioni della società civile per consentire loro di agire e garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per un loro coinvolgimento significativo nel processo decisionale e nell'attuazione delle politiche nazionali e dell'Unione.
- (19) Una partecipazione efficace e inclusiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche è possibile solo se le organizzazioni della società civile possono operare in un contesto sicuro e favorevole in cui siano rispettati i loro diritti fondamentali e quelli dei loro membri, compresi la libertà di associazione, di riunione e di espressione e di accesso alle informazioni, i diritti alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali, alla proprietà e alla non discriminazione, in un sistema democratico che rispetti lo Stato di diritto. Per consentire la loro effettiva partecipazione ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche, le organizzazioni della società civile hanno bisogno di uno spazio civico sicuro, sano e prospero, in cui siano protette, sostenute e responsabilizzate ⁽³⁴⁾ e in cui possano godere pienamente delle libertà fondamentali previste dal mercato interno. Occorrono sforzi costanti per creare e promuovere tale spazio civico favorevole per le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani che agiscono nel pieno rispetto dei valori dell'Unione ⁽³⁵⁾.
- (20) La CGUE ha stabilito che le organizzazioni della società civile devono poter «proseguire le proprie attività e funzionare senza ingerenza statale ingiustificata» ⁽³⁶⁾ e la CEDU ha sottolineato che gli Stati membri dovrebbero non solo astenersi dall'interferire indebitamente quando le organizzazioni della società civile svolgono le loro attività, ma anche creare un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile tramite misure giuridiche, amministrative e pratiche ⁽³⁷⁾. Questo spazio è una componente indispensabile dei sistemi democratici, improntato al rispetto e alla difesa dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
- (21) Le autorità pubbliche hanno il dovere di tutelare la libertà di associazione e di espressione e la sicurezza delle organizzazioni della società civile assicurando un contesto giuridico adeguato, monitorando e cercando di combattere efficacemente le minacce nei confronti delle suddette organizzazioni, offrendo accesso a servizi di sostegno adeguati e a finanziamenti e altre risorse che permettano loro di svolgere il proprio lavoro. Sebbene la maggior parte degli Stati membri offra uno spazio sicuro alle organizzazioni della società civile, negli ultimi anni in alcuni Stati membri si è rilevato un numero crescente di attacchi fisici, verbali e digitali, episodi di odio, vessazioni, intimidazioni e campagne diffamatorie, comprese la criminalizzazione delle attività umanitarie a favore dei diritti fondamentali, le restrizioni amministrative e giuridiche, la sorveglianza illegale e il ricorso ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica ⁽³⁸⁾. Da diversi studi risulta che, tra le organizzazioni della società civile, le più colpite sono quelle che lavorano per i diritti delle donne, i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, i diritti delle persone LGBTQI, dei migranti e dei richiedenti asilo, l'integrità pubblica, la lotta alla corruzione e la tutela dell'ambiente.

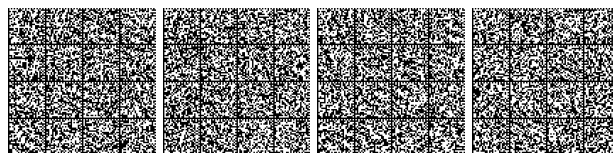
⁽³⁴⁾ Relazione del segretario generale del Consiglio d'Europa, Stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in Europa, Una responsabilità condivisa per la sicurezza democratica in Europa, pag. 53. Cfr. anche Consiglio d'Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member States, Guidelines for civil participation in political decision making, CM(2017)83-final. Cfr. anche Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the need to strengthen the protection and promotion of civil society space in Europe, CM/Rec(2018)11. A livello delle Nazioni Unite, cfr. Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 2018, Guidelines for States on the effective implementation of the right to participate in public affairs.

⁽³⁵⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE, 24 febbraio 2023, 6675/23, punti 9, 12 e 16. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha invitato gli Stati membri a promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani affinché possano svolgere le loro attività in linea con i valori dell'Unione senza interferenze ingiustificate da parte dello Stato, come richiesto dalle norme dell'UE e internazionali. Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 marzo 2022, sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (2021/2103 (INI)), la risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026 (INL)) e la relazione annuale 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, COM(2022) 716 final, pag. 45. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2023 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 final, pag. 26).

⁽³⁶⁾ Sentenza della CGUE del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea contro Ungheria, ECLI:EU:C:2020:476, punto 106.

⁽³⁷⁾ CEDU, sentenza del 20 ottobre 2005, *Ouranio Toxo and Others v. Greece*, ricorso n. 74989/01, § 35.

⁽³⁸⁾ Cfr. le relazioni dell'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali: Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, 2018 (in inglese); Protecting civic space in the EU, 2021 (in inglese e francese); Europe's civil society: still under pressure, aggiornamento 2022 (in inglese). Cfr. anche il monitoraggio CIVICUS <https://monitor.civicus.org/>.



- (22) Gli Stati membri devono provvedere affinché le organizzazioni della società civile abbiano accesso alle risorse finanziarie e siano libere di utilizzarle ⁽³⁹⁾, anche ricorrendo ai fondi dell'Unione. Le organizzazioni della società civile riescono a partecipare efficacemente ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche solo se dispongono di risorse adeguate.
- (23) L'Unione offre già ampie opportunità di finanziamento alle organizzazioni della società civile per realizzare progetti intesi a promuovere i valori dell'Unione. Per facilitare la navigazione attraverso diversi programmi, la Commissione ha istituito un portale facilmente accessibile che funge da sportello unico per i fondi dell'Unione e consente di reperire, tra le altre cose, opportunità di finanziamento legate alla democrazia ⁽⁴⁰⁾. La Commissione offre un sostegno finanziario specifico alle organizzazioni della società civile negli Stati membri nell'ambito del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, il cui obiettivo è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti umani, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive che sono fondate sullo Stato di diritto. Inoltre i programmi Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà e Europa creativa offrono opportunità di finanziamento per la cooperazione con la società civile, l'impegno civico e la partecipazione democratica. Il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Orizzonte Europa sostiene inoltre le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti in varie aree tematiche di ricerca ⁽⁴¹⁾. È stata altresì fornita assistenza tecnica per la riforma amministrativa negli Stati membri nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, che offre opzioni di finanziamento per lo sviluppo di capacità finalizzato alle pratiche partecipative nelle pubbliche amministrazioni e presso le autorità pubbliche. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rispettare i valori dell'Unione durante l'esecuzione di tali finanziamenti, mentre la Commissione ha attuato misure per favorire l'osservanza delle norme e far fronte a eventuali violazioni.
- (24) L'impegno dell'Unione a contribuire alla tutela e alla promozione di uno spazio civico sicuro e favorevole si riflette anche nell'azione esterna, ad esempio nel piano d'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia (2021-2027) ⁽⁴²⁾ e negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani ⁽⁴³⁾, ed è ribadito nella comunicazione del 2012 «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» ⁽⁴⁴⁾, negli orientamenti per il sostegno dell'UE alla società civile nella regione dell'allargamento per il periodo 2021-2027 e nel piano d'azione per i giovani nell'azione esterna dell'UE ⁽⁴⁵⁾. La forza e la credibilità dell'azione dell'Unione per la difesa dei diritti umani a livello mondiale si basano sul modo in cui l'Unione alimenta e rafforza al proprio interno le sue fondamenta in materia di democrazia e diritti fondamentali.
- (25) La presente raccomandazione rientra nel pacchetto per la difesa della democrazia, che comprende anche una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno in materia di trasparenza della rappresentanza di interessi effettuata per conto di paesi terzi e una raccomandazione della Commissione relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.
- (26) La presente raccomandazione si basa sulle conclusioni della relazione 2022 sull'applicazione della Carta e delle relazioni annuali sullo Stato di diritto, che analizzano la situazione dello Stato di diritto nell'Unione e nei suoi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il quadro della società civile. La presente raccomandazione integra il

⁽³⁹⁾ Articolo 13 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Orientamenti della commissione di Venezia OSCE-ODIHR sulla libertà di associazione, principio 7, pag. 42: <https://www.osce.org/odihr/132371>.

⁽⁴⁰⁾ Finanziamenti e appalti (europa.eu)

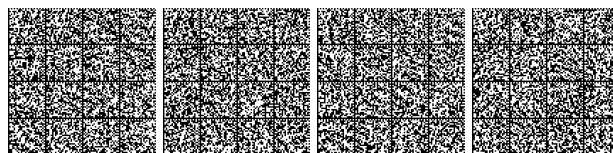
⁽⁴¹⁾ Ad esempio, Orizzonte Europa sosterrà la sperimentazione e l'attuazione dei risultati della ricerca, anche per quanto riguarda la sperimentazione di innovazioni democratiche nel settore della partecipazione civica (cfr. HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12). I risultati della ricerca dell'UE sulla democrazia partecipativa e deliberativa sono stati raccolti in una recente relazione su cui poggia anche una nuova rete di soluzioni innovative per il futuro della democrazia, che riunirà i ricercatori sulla democrazia e i professionisti della partecipazione e della deliberazione civiche e dell'educazione alla cittadinanza di tutta Europa per elaborare raccomandazioni rivolte ai responsabili politici, sulla base dei risultati della ricerca (cfr. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01).

⁽⁴²⁾ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf

⁽⁴³⁾ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/02_hr_guidelines_defenders_en_0.pdf

⁽⁴⁴⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁴⁵⁾ Piano d'azione per i giovani (Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante) | Partenariati internazionali (in inglese).



piano d'azione per la democrazia europea concepito per responsabilizzare i cittadini e costruire democrazie più resilienti in tutta l'Unione promuovendo elezioni libere ed eque, rafforzando la libertà dei media e contrastando la disinformazione; integra altresì la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione ⁽⁴⁶⁾ e l'iniziativa 2022 della Commissione contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (anti-SLAPP, *Strategic lawsuits against public participation*) ⁽⁴⁷⁾. Essa poggia sulle azioni prioritarie annunciate nella comunicazione «Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'Unione» ⁽⁴⁸⁾ e integra il pacchetto Cittadinanza presentato alla fine del 2023.

- (27) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Anche i paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'Unione e i paesi che rientrano nella politica di vicinato dell'Unione sono invitati a seguire la presente raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Oggetto

1. La presente raccomandazione mira a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile all'elaborazione delle politiche pubbliche per contribuire a rafforzare la resilienza democratica nell'Unione. Esorta gli Stati membri ad offrire ai cittadini e alle organizzazioni della società civile maggiori opportunità di partecipazione effettiva ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche condotti dalle autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale, in linea con le norme e le buone prassi consolidate.
2. Si raccomanda agli Stati membri di creare e mantenere un ambiente sicuro e favorevole per le organizzazioni della società civile, che permetta loro di partecipare effettivamente ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure effettive, adeguate e proporzionate per tutelare, sostenere e responsabilizzare le organizzazioni della società civile al fine di realizzare uno spazio civico prospero.

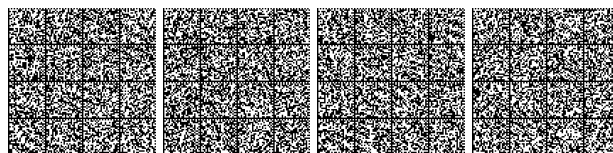
Quadro generale per la partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile

3. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare un quadro che permetta ai cittadini e alle organizzazioni della società civile di partecipare ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche («quadro di partecipazione») e provvedere affinché detto quadro sia attuato conformemente agli orientamenti della presente raccomandazione.
4. Il quadro di partecipazione dovrebbe assicurare il trattamento rispettoso di tutti i partecipanti, i quali dovrebbero poter partecipare liberamente e senza interferenze indebite.
5. Il quadro di partecipazione dovrebbe essere chiaro e accessibile, anche assicurando la diffusione tempestiva di informazioni adeguate che offrano opportunità concrete e mezzi di partecipazione consoni sulla base di parametri concordati. In particolare gli Stati membri dovrebbero:
 - a) garantire la partecipazione su temi di interesse pubblico in modo continuo e regolare e non solo durante i periodi elettorali;

⁽⁴⁶⁾ Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1534/oj>).

⁽⁴⁷⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») [COM(2022) 177 final, 2022/0117(COD)] e raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2022/758/oj>).

⁽⁴⁸⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Relazione sulla cittadinanza 2020 - Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti» [COM(2020) 730 final].



- b) disporre di un quadro politico o normativo ben definito per la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile che specifichi gli obiettivi, le procedure e i soggetti interessati;
 - c) applicare al quadro di cui alla lettera b) solo restrizioni proporzionate e comunicate in modo chiaro e garantire ai cittadini e alle organizzazioni della società civile l'accesso al meccanismo di ricorso, se del caso;
 - d) aprire la partecipazione nelle prime fasi dei processi di elaborazione delle politiche, nell'individuare esigenze, priorità e definizione delle possibili opzioni strategiche;
 - e) trasmettere tempestivamente, in formati facilmente accessibili, le informazioni opportune e necessarie in relazione a un esercizio di partecipazione specifico, tra cui contesto e tipo di misure previste, procedure, calendario di partecipazione e autorità responsabile dell'esercizio con relativo recapito;
 - f) offrire l'accesso più ampio possibile, offline e online, alle informazioni e ai documenti di base, anche sui siti web delle autorità pubbliche competenti, e diffondere proattivamente e gratuitamente le informazioni al pubblico in un linguaggio accessibile, senza indebiti ostacoli amministrativi;
 - g) adottare misure volte a garantire che le informazioni siano fornite specificamente ai cittadini e alle organizzazioni della società civile che potrebbero essere interessati, con particolare attenzione agli individui e ai gruppi più emarginati, sottorappresentati e vulnerabili;
 - h) prevedere risorse e tempo sufficienti ad assicurare effetti significativi e tenere conto dei periodi di vacanza nei contesti nazionali per consentire un'adeguata partecipazione;
 - i) prevedere modalità di partecipazione non discriminatorie e accessibili, anche per le persone con disabilità, senza formalità eccessive e a titolo gratuito.
6. Il quadro di partecipazione dovrebbe essere trasparente e gli Stati membri dovrebbero provvedere al controllo dei processi. In particolare gli Stati membri dovrebbero:
- a) informare i partecipanti dell'esito del processo di elaborazione delle politiche pubbliche e del seguito dato agli esercizi partecipativi realizzati;
 - b) invitare regolarmente i cittadini e le organizzazioni della società civile a partecipare alle diverse fasi dei processi di elaborazione delle politiche, compresa la fase di revisione delle stesse;
 - c) valutare periodicamente il quadro di partecipazione al fine di migliorarlo e adattarlo, ad esempio per adottare metodi più facili da usare, efficaci e innovativi.
7. Il quadro di partecipazione dovrebbe essere inclusivo affinché cittadini e organizzazioni della società civile abbiano pari opportunità di partecipazione e si tenga conto della pluralità delle opinioni, comprese quelle delle persone sottorappresentate, più vulnerabili ed emarginate. In particolare:
- a) gli Stati membri dovrebbero cercare di adoperare strumenti e metodi intesi ad offrire ai cittadini, ai gruppi e alle organizzazioni della società civile la più ampia partecipazione possibile, promuovendo a tal fine la scelta di processi facilmente accessibili e non discriminatori;
 - b) gli Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei gruppi sottorappresentati, tenendo conto delle esigenze specifiche, anche delle persone con disabilità, di giovani, anziani, cittadini provenienti da un contesto migratorio e cittadini mobili dell'Unione;
 - c) i processi e gli esercizi di partecipazione dovrebbero essere agevolati grazie alle migliori competenze disponibili per garantire un approccio inclusivo che consenta a tutti i partecipanti di essere ascoltati in egual misura, nonché una presentazione accurata della pluralità di opinioni sulle questioni oggetto del dibattito.
8. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare, sostenere e realizzare iniziative di sensibilizzazione volte a migliorare la conoscenza delle opportunità di partecipazione a livello nazionale, regionale e locale, nonché i metodi e gli strumenti disponibili per promuovere il coinvolgimento effettivo nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche.
9. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità di cittadini, organizzazioni della società civile e autorità pubbliche di assicurare una partecipazione effettiva e significativa ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche grazie a sessioni di formazione e informazione.



10. Gli Stati membri dovrebbero destinare finanziamenti specifici all'attuazione del quadro di partecipazione a tutti i livelli di governo, anche sfruttando al meglio i fondi dell'Unione disponibili.

Misure specifiche per sostenere e promuovere la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche

11. Gli Stati membri dovrebbero introdurre esercizi partecipativi e deliberativi guidati dai cittadini su decisioni e politiche specifiche, sostenendo e promuovendo modalità di partecipazione individuali e collettive, come panel e assemblee dei cittadini e altri formati di dialogo e cocreazione. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero trarre ispirazione dall'esperienza, dalle competenze e dalle buone prassi raccolte durante la Conferenza sul futuro dell'Europa e i successivi panel europei di cittadini, nonché da norme internazionali quali le linee guida dell'OCSE sulla partecipazione pubblica ⁽⁴⁹⁾. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali esercizi poggino su una metodologia solida e su principi fondamentali a sostegno della loro qualità, inclusività e integrità.
12. Nell'invitare i cittadini ad esercizi partecipativi e deliberativi, gli Stati membri dovrebbero garantire l'inclusività nella massima misura possibile. A tal fine dovrebbero ricorrere alle migliori tecniche statistiche di campionamento e di sorteggio casuale disponibili. Se possibile e necessario, gli Stati membri dovrebbero individuare e affrontare le differenze di partecipazione dei diversi gruppi ricorrendo a statistiche e studi attitudinali. La selezione dei cittadini dovrebbe basarsi su criteri demografici per far sì che i partecipanti rispecchino la configurazione demografica dello Stato membro anche in base al censimento o ad altri dati analoghi pertinenti e a criteri attitudinali che assicurino la diversità. Gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni favorevoli alla partecipazione senza oneri ⁽⁵⁰⁾ e, ove opportuno, il rimborso dei costi di partecipazione, anche per sostenere i cittadini economicamente esclusi.
13. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in particolar modo per aumentare la partecipazione di minori e giovani alla vita politica e democratica a livello locale, regionale e nazionale, anche nelle zone rurali e remote. È opportuno che le autorità pubbliche adottino misure, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e della formazione e in altri contesti delle attività di minori e giovani, volte a promuovere una partecipazione significativa, inclusiva e sicura, senza discriminazioni di alcun tipo.
14. Al fine di migliorare gli esercizi partecipativi e deliberativi nello spazio pubblico digitale, gli Stati membri dovrebbero esplorare l'uso di nuove tecnologie facilmente accessibili ai cittadini. In questa prospettiva, gli Stati membri dovrebbero sviluppare l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico fin dalla più tenera età basandosi, tra l'altro, su corsi di educazione all'informazione. L'uso di nuove tecnologie dovrebbe essere pienamente conforme ai diritti fondamentali, tra cui il diritto alla protezione dei dati e alla non discriminazione, nonché a principi quali l'inclusività, l'accessibilità e la neutralità tecnologica e della rete.

Misure specifiche per sostenere e proteggere lo spazio civico ai fini dell'effettiva partecipazione delle organizzazioni della società civile

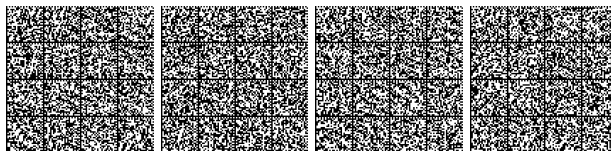
15. Gli Stati membri dovrebbero creare e mantenere un ambiente sicuro e favorevole per le organizzazioni della società civile ai fini dell'effettiva partecipazione di queste ultime ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche.
16. Gli Stati membri dovrebbero stimolare la creazione di partenariati strategici tra le autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale e le organizzazioni della società civile per promuoverne la partecipazione ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche.
17. Gli Stati membri dovrebbero istituire dialoghi strutturati con le organizzazioni della società civile su temi specifici connessi ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero far sì che tali dialoghi si spingano oltre le consultazioni per proposte politiche o legislative specifiche e che siano regolari, duraturi e orientati ai risultati.

⁽⁴⁹⁾ <https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes-f765caf6-en.htm>

⁽⁵⁰⁾ Analogamente a quanto accade con il dovere civico di giudice popolare, riconosciuto in alcuni Stati membri, che consente ad esempio di avere permessi dal lavoro.



18. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere le organizzazioni della società civile da minacce, criminalizzazione, intimidazioni, vessazioni, attacchi e altre forme di atti criminali, sia offline che online. In particolare gli Stati membri dovrebbero:
- a) provvedere affinché
 - i) una protezione tempestiva ed efficace sia messa a disposizione delle organizzazioni della società civile, del personale e dei volontari che vi lavorano nonché delle persone a loro vicine, la cui sicurezza è esposta a un rischio concreto, reale o potenziale, a causa del loro lavoro, anche sensibilizzando le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie sui rischi che le organizzazioni della società civile devono affrontare; in casi particolarmente gravi la protezione dovrebbe essere immediatamente assicurata da misure urgenti di allontanamento e ordini di protezione;
 - ii) gli atti illegali siano immediatamente condannati, anche dai rappresentanti degli Stati membri e, se necessario, siano oggetto di indagini e azioni penali tempestive;
 - b) monitorare gli sviluppi nello spazio civico mediante indicatori e quadri di segnalazione chiari, anche con riferimento alle norme internazionali vigenti; creare e mantenere contatti e un dialogo continuo con le organizzazioni della società civile per sostenere detto monitoraggio; si potrebbero raccogliere informazioni pertinenti tramite le istituzioni nazionali per i diritti umani e altri difensori dei diritti umani e bisognerebbe anche prestare particolare attenzione alle segnalazioni di attacchi fisici e online, campagne diffamatorie, episodi di incitamento all'odio e azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP); occorre soprattutto prestare attenzione alla situazione dei difensori dei diritti umani, delle organizzazioni della società civile e dei loro membri che difendono i diritti delle donne, i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva e quelli delle persone appartenenti a gruppi minoritari, ad esempio le persone LGBTIQ, i migranti e i richiedenti asilo, o che ne promuovono i diritti, e che sostengono l'integrità pubblica, la lotta alla corruzione e la tutela dell'ambiente;
 - c) incoraggiare e agevolare la collaborazione e il coordinamento tra tutti i soggetti che monitorano gli sviluppi nello spazio civico e nella protezione delle organizzazioni della società civile esposte a minacce e attacchi connessi al loro lavoro, anche elaborando protocolli di collaborazione e condivisione delle migliori prassi tra autorità di contrasto, magistratura, autorità a livello locale, regionale e nazionale, organizzazioni della società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani, organi per la parità e istituzioni di mediazione, e agevolare parimenti la collaborazione tra tutte le autorità e i servizi pertinenti nel loro territorio;
 - d) facilitare l'accesso a speciali procedure o canali per segnalare minacce e attacchi, e documentare e analizzare l'ambiente in cui operano le organizzazioni della società civile;
 - e) informare le organizzazioni della società civile in merito ai servizi di protezione e sostegno disponibili, anche attraverso siti web dedicati che presentino le informazioni in modo semplice, accessibile e di facile uso; è opportuno comunicare in modo proattivo alle organizzazioni della società civile informazioni chiare riguardanti in particolare le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie e i prestatori di servizi di sostegno cui rivolgersi in caso di minacce e attacchi;
 - f) far sì che i servizi di sostegno alle vittime e le linee telefoniche di emergenza esistenti siano disponibili e adatte a coloro che lavorano per le organizzazioni della società civile e alle persone a loro vicine, quando la loro sicurezza è esposta a un rischio concreto, reale o potenziale, a causa del loro lavoro; ove opportuno, i servizi di sostegno dovrebbero fornire informazioni, consulenza giuridica e pratica, sostegno psicologico e disporre di centri di accoglienza, nonché fornire supporto atto a migliorare la sicurezza digitale; è opportuno provvedere alla consulenza giuridica per le organizzazioni della società civile oggetto di SLAPP; tutti i servizi di sostegno dovrebbero essere facilmente accessibili e forniti in modo riservato e non discriminatorio, soprattutto a persone con disabilità;
 - g) collaborare e mettere in comune informazioni, competenze e migliori prassi con gli altri Stati membri e, se opportuno, con le organizzazioni internazionali sui casi relativi alla sicurezza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani e predisporre strumenti per assicurarne la protezione.
19. Gli Stati membri dovrebbero destinare finanziamenti specifici per sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile di rafforzare la resilienza a fronte di minacce e attacchi e per migliorare la conoscenza dei servizi di sostegno e dei meccanismi di ricorso disponibili.
20. Si invitano gli Stati membri ad adottare piani d'azione specifici, o iniziative equivalenti, per istituire quadri nazionali finalizzati a promuovere uno spazio civico sicuro e favorevole e un'effettiva partecipazione delle organizzazioni della società civile.



Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

Per la Commissione
Didier REYNERS
Membro della Commissione

24CE0514



REGOLAMENTO (UE) 2023/2800 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2023****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2023.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 al Portogallo per lo stock di berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

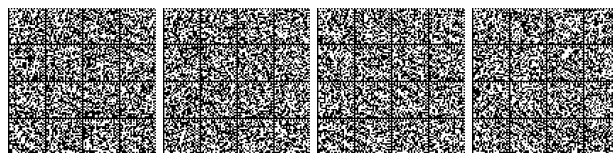
*Articolo 2***Divieti**

1. Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

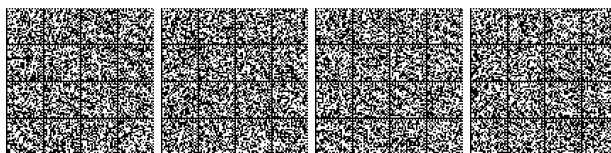
*Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione*



ALLEGATO

N.	20/TQ194
Stato membro	Portogallo
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (<i>Beryx spp.</i>)
Zona	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
Data di chiusura	6 dicembre 2023

24CE0515



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2835 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2023

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 190, paragrafo 3, l'articolo 193 bis, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 212, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁴⁾. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative agli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il funzionamento corretto degli scambi dei prodotti nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo nel nuovo contesto giuridico, determinate norme devono essere adottate mediante tali atti. È opportuno che il presente regolamento e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834 ⁽⁵⁾ sostituiscano tali norme attualmente in vigore.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati dall'India sia pari a zero.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

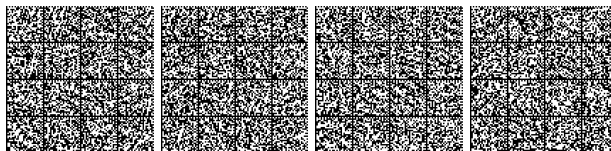
⁽²⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽³⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834 del 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

⁽⁶⁾ Decisione del Consiglio 2004/617/CE, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17).



- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero.
- (4) Al fine di assicurare una buona gestione amministrativa delle importazioni di riso Basmati, è opportuno adottare, in materia di obbligo di un titolo d'importazione ed altre questioni, regole specifiche che completino o deroghino a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ⁽⁸⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽⁹⁾, in particolare per quanto riguarda la prova dello svolgimento di un'attività commerciale e della trasferibilità di un titolo.
- (5) Per garantire che gli importatori di cereali rispettino le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, è opportuno che sia loro richiesta una garanzia della qualità dei prodotti importati.
- (6) Per garantire un approvvigionamento adeguato del mercato dell'Unione mediante importazioni da paesi terzi, è opportuno che la Commissione abbia il potere di sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per i melassi di cui al codice NC 1703.
- (7) Per i prodotti del settore del luppolo importati da paesi terzi, un attestato di equivalenza certifica che rispettano norme di qualità equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti. È importante che gli Stati membri effettuino controlli per garantire che i prodotti importati del settore del luppolo soddisfino i criteri stabiliti nell'attestato di equivalenza e informino la Commissione di qualsiasi risultanza che richieda la soppressione dell'autorità competente che ha emesso l'attestato dall'elenco delle autorità dei paesi terzi autorizzate a rilasciare tali documenti.
- (8) Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che i prodotti del settore del luppolo presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente, destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica e destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto siano importati senza un attestato di equivalenza, purché sul pacchetto figurino determinate diciture che garantiscano che il prodotto non sia immesso in libera pratica ma destinato unicamente a uno degli usi cui si applica la deroga.
- (9) Lo scambio di determinati prodotti agricoli tra l'UE e alcuni paesi terzi richiede spesso che, per le importazioni, i prodotti siano accompagnati da documenti che attestino l'espletamento di determinate formalità (le cosiddette «formalità non doganali») previste dalla normativa dell'UE sui prodotti agricoli, in questo momento prevalentemente in forma cartacea. La Commissione intende digitalizzare l'intero processo creando un sistema elettronico per le

⁽⁷⁾ Decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).



formalità non doganali della DG AGRI (ELAN) basato su TRACES.NT e collegato allo sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. ELAN definirà i processi digitali in futuro e consentirà agli utenti di emettere, archiviare e recuperare i documenti necessari. ELAN sarà suddiviso in 2 parti e la parte 2, denominata ELAN2-C, includerà, tra gli altri, anche diversi documenti contemplati dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione 2023/2834. A seguito della definizione di tali processi digitali, le disposizioni giuridiche dei due regolamenti saranno modificate di conseguenza.

- (10) Dal momento che il presente regolamento aggiorna le norme attualmente applicabili, sostituisce le norme esistenti e abolisce le norme obsolete di cui ai regolamenti (CE) n. 3330/94 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 2810/95 ⁽¹²⁾, (CE) n. 951/2006 ⁽¹³⁾, (CE) n. 972/2006 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 504/2007 ⁽¹⁵⁾, (CE) n. 1375/2007 ⁽¹⁶⁾, (CE) n. 402/2008 ⁽¹⁷⁾, (CE) n. 1295/2008 ⁽¹⁸⁾, (CE) n. 1312/2008 ⁽¹⁹⁾ e (UE) n. 642/2010 ⁽²⁰⁾ della Commissione, è opportuno abrogare tali regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 52).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo alla classificazione tariffaria delle carcasce e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 24).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7).

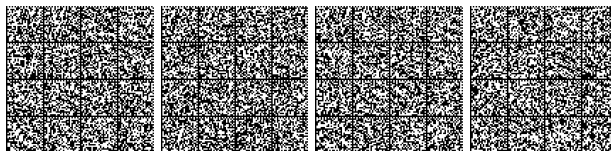
⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 3).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

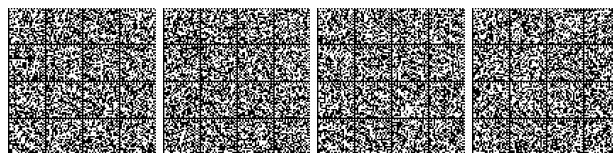
⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).



- (11) È opportuno abrogare i regolamenti sulle restituzioni all'esportazione (CEE) n. 1361/76 ⁽²¹⁾, (CEE) n. 1842/81 ⁽²²⁾, (CEE) n. 3556/87 ⁽²³⁾, (CEE) n. 3846/87 ⁽²⁴⁾, (CEE) n. 815/89 ⁽²⁵⁾, (CE) n. 765/2002 ⁽²⁶⁾, (CE) n. 1993/2005 ⁽²⁷⁾, (CE) n. 1670/2006 ⁽²⁸⁾, (CE) n. 1731/2006 ⁽²⁹⁾, (CE) n. 1741/2006 ⁽³⁰⁾, (CE) n. 433/2007 ⁽³¹⁾, (CE) n. 1359/2007 ⁽³²⁾, (CE) n. 1454/2007 ⁽³³⁾, (CE) n. 508/2008 ⁽³⁴⁾, (CE) n. 903/2008 ⁽³⁵⁾, (CE) n. 147/2009 ⁽³⁶⁾, (CE) n. 612/2009 ⁽³⁷⁾, (UE) n. 817/2010 ⁽³⁸⁾, (UE) n. 1178/2010 ⁽³⁹⁾ e (UE) n. 90/2011 ⁽⁴⁰⁾ della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 ⁽⁴¹⁾ della Commissione in quanto tale sistema è stato soppresso dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴²⁾,

- ⁽²¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso (GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11).
- ⁽²²⁾ Regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche (GU L 183 del 4.7.1981, pag. 10).
- ⁽²³⁾ Regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione, del 26 novembre 1987, recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune (GU L 337 del 27.11.1987, pag. 57).
- ⁽²⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
- ⁽²⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 815/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, relativo alla concessione di restituzioni per l'orzo colorato (GU L 86 del 31.3.1989, pag. 34).
- ⁽²⁶⁾ Regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, relativo al prelievo di campioni e all'approvazione di determinate modalità per il controllo fisico dei pezzi dissotati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all'esportazione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6).
- ⁽²⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1993/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativo all'adeguamento della restituzione all'esportazione di malto di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 26).
- ⁽²⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33).
- ⁽²⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).
- ⁽³⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni dissotate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).
- ⁽³¹⁾ Regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).
- ⁽³²⁾ Regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine dissotate (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21).
- ⁽³³⁾ Regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69).
- ⁽³⁴⁾ Regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 55).
- ⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3).
- ⁽³⁶⁾ Regolamento (CE) n. 147/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (GU L 50 del 21.2.2009, pag. 5).
- ⁽³⁷⁾ Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).
- ⁽³⁸⁾ Regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 16).
- ⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1).
- ⁽⁴⁰⁾ Regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1).
- ⁽⁴¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 29).
- ⁽⁴²⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per le importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo, in particolare per quanto riguarda:

- a) le importazioni di riso Basmati;
- b) la costituzione di una garanzia per le importazioni di mais vitreo, frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro;
- c) la sospensione o la riduzione dei dazi all'importazioni per i melassi;
- d) i controlli sul luppolo importato e l'esenzione dall'attestato di equivalenza e dalle prescrizioni in materia di etichettatura per le importazioni di luppolo.

SEZIONE 2

RISO

Articolo 2

Norme specifiche per le importazioni di riso Basmati

1. La presente sezione si applica al riso Basmati semigreggio di cui ai codici 1006 20 17 e 1006 20 98, delle seguenti varietà:

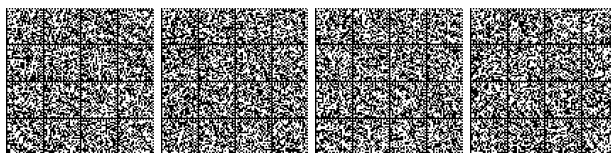
- a) Basmati 217;
- b) Basmati 370;
- c) Basmati 386;
- d) Kernel (Basmati);
- e) Pusa Basmati;
- f) Ranbir Basmati;
- g) Super Basmati;
- h) Taraori Basmati (HBC-19);
- i) Tipo-3 (Dehradun).

2. Nonostante le aliquote dei dazi all'importazione stabilite nella tariffa doganale comune, il riso Basmati di cui al paragrafo 1 beneficia di un dazio zero all'importazione alle condizioni stabilite nella presente sezione quando accompagnato da un titolo d'importazione rilasciato a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.

Articolo 3

Norme applicabili

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.



Articolo 4

Domande di titolo d'importazione

La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è corredata:

- a) della prova che il richiedente ha esportato dall'Unione o immesso in libera pratica nell'Unione un quantitativo minimo di 25 tonnellate di riso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel corso di uno dei due anni civili precedenti;
- b) di un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall'organismo competente del paese esportatore, reso pubblico dalla Commissione sul suo sito web. Tale certificato può essere conservato e reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

Articolo 5

Trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d'importazione

In deroga all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, i diritti derivanti dai titoli d'importazione per il riso Basmati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento non sono trasferibili.

SEZIONE 3

CEREALI

Articolo 6

Costituzione di una garanzia per l'importazione di mais vitreo

In deroga all'articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, per il mais vitreo l'importatore costituisce, presso l'autorità doganale, una garanzia specifica, salvo nel caso in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Articolo 7

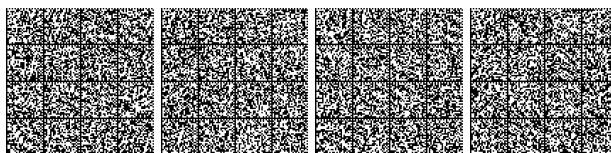
Costituzione di una garanzia per l'importazione di frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro

1. Per il frumento (grano) tenero di qualità alta, l'importatore costituisce, presso l'autorità doganale, una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) o dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento (grano) tenero a norma dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la garanzia specifica non è richiesta per l'intero periodo della sospensione.

2. Per il frumento (grano) duro, l'importatore costituisce, presso l'autorità doganale, una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) o dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la garanzia specifica non è richiesta.



SEZIONE 4

ZUCCHERO

Articolo 8

Sospensione e riduzione dei dazi all'importazione per i melassi

Se i prezzi cif rappresentativi dei melassi di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e il dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 superano 8,21 EUR/100 kg, il dazio all'importazione è sospeso o ridotto all'importo constatato dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui a tale articolo.

Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato dei melassi nell'Unione, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 183, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

SEZIONE 5

LUPPOLO

Articolo 9

Controllo della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione del luppolo importato

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno, i risultati dei controlli della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione effettuati nel corso dell'anno precedente a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

2. Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto derivato dal luppolo non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza che lo accompagnano è tenuto a informare la Commissione.

La Commissione può decidere di escludere l'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tali prodotti dall'elenco di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

3. Le notifiche di cui al paragrafo 2 e le relazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 sono effettuate tramite il sistema di notifica istituito dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ⁽⁴³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽⁴⁴⁾.

Articolo 10

Esenzione dall'attestato di equivalenza e dai requisiti di etichettatura

1. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, per l'importazione di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo non è subordinata né all'attestato di cui al suddetto articolo né alla conformità all'articolo 39 di detto regolamento di esecuzione l'immissione in libera pratica entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo importati per i seguenti scopi:

a) presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,

⁽⁴³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

⁽⁴⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



- b) destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,
 - c) destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.
2. Sull'imballaggio sono indicati la designazione, il peso e l'uso finale del prodotto.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010;
- b) i regolamenti (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013.

Articolo 12

Entrata in vigore

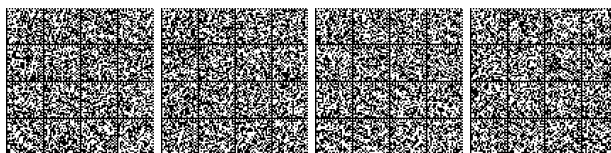
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE0516



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2834 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2023****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5, 178, 180, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, l'articolo 190, paragrafo 4, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 213,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁴⁾. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per il commercio dei prodotti agricoli con i paesi terzi e i tassi di conversione del riso e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il funzionamento corretto degli scambi dei prodotti del settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo nel nuovo contesto giuridico, determinate norme devono essere adottate mediante tali atti. È opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CE) n. 3330/94 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2810/95 ⁽⁶⁾, (CE) n. 951/2006 ⁽⁷⁾, (CE) n. 972/2006 ⁽⁸⁾, (CE) n. 504/2007 ⁽⁹⁾, (CE)

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽³⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 52).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo alla classificazione tariffaria delle carcasce e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 24).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7).



n. 1375/2007 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 402/2008 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 1295/2008 ⁽¹²⁾, (CE) n. 1312/2008 ⁽¹³⁾, (UE) n. 642/2010 ⁽¹⁴⁾, che sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2023/2835 ⁽¹⁵⁾.

- (2) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che la Commissione possa fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione (risone, riso semigreggio, semilavorato o lavorato), in sede di applicazione di tale regolamento, ai fini della conversione dei valori o dei quantitativi relativi a tali fasi.
- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio ⁽¹⁶⁾, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati dall'India sia pari a zero.
- (4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio ⁽¹⁷⁾, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originarie del Pakistan sia pari a zero.
- (5) Tali accordi prevedono l'attuazione di un sistema di controllo dell'Unione basato sull'analisi del DNA alla frontiera, nonché di un regime transitorio di importazione del riso Basmati delle varietà di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2835 fino alla data di entrata in vigore del suddetto sistema. Poiché tale sistema di controllo definitivo non è ancora stato introdotto, è necessario fissare specifiche regole transitorie.
- (6) Per poter beneficiare dell'importazione a dazio zero, il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate in tali accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.
- (7) Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni in materia di campionamento previste dalla normativa sull'Unione doganale.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 3).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj).

⁽¹⁶⁾ Decisione del Consiglio 2004/617/CE, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17).

⁽¹⁷⁾ Decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23).



- (8) Il regime di importazione del riso Basmati incluso negli accordi con l'India e il Pakistan prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l'eventuale applicazione dell'intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a partire dal quale il mercato può considerarsi perturbato.
- (9) Al fine di assicurare una buona gestione amministrativa delle importazioni di riso Basmati è opportuno adottare, in materia di presentazione delle domande e di rilascio e utilizzazione dei titoli d'importazione, modalità specifiche che completino quelle del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽¹⁸⁾. È opportuno prevedere una deroga al suddetto regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione da costituire per il riso Basmati. Per quanto riguarda la tolleranza rispetto al quantitativo, è opportuno indicare l'applicabilità del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ⁽¹⁹⁾.
- (10) I prodotti importati derivati dai cereali sono, in certi casi, suddivisi in varie qualità tipo. Le qualità tipo da utilizzare dovrebbero pertanto essere determinate sulla base di criteri di classificazione oggettivi. È inoltre opportuno fissare tassi di tolleranza che consentano di attribuire ai prodotti la classificazione di qualità più appropriata. Tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento (grano) tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente utilizzabili sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (*Schwarzbesatz*). Pertanto i cereali importati sono sottoposti alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata. Tuttavia, quando l'Unione ha definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità rilasciati da un'autorità dello Stato di origine dei cereali, è opportuno prevedere la possibilità che tali analisi siano effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.
- (11) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime andrebbe assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif (costo, assicurazione e nolo) all'importazione. Dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione nell'Unione con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili. Conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per l'Unione è quello di Rotterdam.
- (12) Tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all'importazione sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam. Tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfettari del dazio all'importazione per i porti dell'Unione situati nel Mediterraneo e nel Mar Nero, sulla costa atlantica della penisola iberica, in Irlanda, nei paesi nordici, nei paesi baltici e in Polonia. Per seguire l'evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il calcolo. Il prezzo rappresentativo cif all'importazione calcolato per il frumento consente di valutare la situazione di mercato dell'orzo, del sorgo e della segala e, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il frumento è ugualmente applicabile a tali cereali.
- (13) Per la fissazione del dazio all'importazione dei cereali a norma dell'articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, un periodo di verifica di dieci giorni lavorativi dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di ciascun cereale dovrebbe tenere conto delle tendenze del mercato senza incertezza. È opportuno pubblicare gli elementi presi in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione per tali prodotti.

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

⁽¹⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).



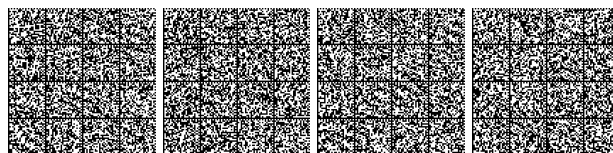
- (14) Per le importazioni di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione non tiene conto dell'esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato. Affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l'importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto importato per la fabbricazione di prodotti di qualità alta, giustificando l'esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfettaria del dazio all'importazione pagato per importare la merce in causa.
- (15) Al fine di mantenere quotazioni di borsa rappresentative per il granturco sul mercato degli Stati Uniti e dato che, nel corso degli anni, l'attività sul mercato dello Yellow Corn n. 3 è notevolmente diminuita, è necessaria una nuova varietà di riferimento che offra garanzie di liquidità di mercato sufficiente per il calcolo dei dazi all'importazione. La nuova varietà di riferimento per il granturco dovrebbe essere lo Yellow Corn n. 2.
- (16) Nell'ambito del GATT, l'Unione e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla definizione della voce tariffaria relativa ai residui della fabbricazione dell'amido di granturco. L'importazione di tali prodotti nell'Unione è soggetta alla realizzazione di analisi di laboratorio atte ad accertare la conformità dei prodotti con la definizione della voce tariffaria. Il Federal Grain Inspection Service (FGIS) del ministero dell'Agricoltura statunitense e l'industria della macinazione a umido di tale paese certificheranno, sotto il controllo permanente delle autorità statunitensi, che i prodotti di cui trattasi importati nell'Unione in provenienza dagli Stati Uniti sono conformi alla definizione concordata.
- (17) È opportuno richiedere una garanzia agli importatori per assicurare che questi rispettino le disposizioni specifiche del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni.
- (18) È opportuno che le autorità doganali continuino a controllare la conformità delle importazioni dagli Stati Uniti di residui della fabbricazione dell'amido di granturco sulla base di un sistema di certificati istituito dal presente regolamento.
- (19) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, pur continuando a garantire un'efficace attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno eliminare l'obbligo per gli Stati membri di comunicare mensilmente alla Commissione i quantitativi e il valore dei prodotti importati corredati di certificati di conformità.
- (20) Con il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio ⁽²⁰⁾, il Consiglio ha adottato delle regole di applicazione del regime speciale all'importazione di segala dalla Turchia, previsto dal protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia.
- Detto regime speciale prevede, a talune condizioni, una diminuzione del dazio all'importazione sulla segala in provenienza dalla Turchia. A tal fine gli operatori dovrebbero provare l'avvenuto versamento da parte dell'esportatore di una tassa speciale all'esportazione.
- (21) È opportuno fissare, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97, le modalità concernenti la prova del pagamento della tassa speciale all'esportazione.
- (22) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero quando tali importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio, è necessario applicare dazi addizionali all'importazione.
- (23) Per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per i prodotti del settore dello zucchero, deve essere preso in considerazione il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione. Ai fini del presente regolamento, il prezzo cif all'importazione dovrebbe essere il prezzo di costo, assicurazione e nolo della spedizione consegnata alla frontiera del paese importatore. Il prezzo cif all'importazione deve tuttavia essere determinato e verificato rispetto ai prezzi rappresentativi per il prodotto in causa sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione dell'Unione per tale prodotto. A tal fine occorre fissare i criteri per determinare i prezzi rappresentativi cif all'importazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione. Per determinare i prezzi rappresentativi cif all'importazione, la Commissione deve tenere conto di tutte le informazioni di cui dispone.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia (GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17).



- (24) L'allegato II, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 riporta le definizioni tecniche relative al settore dello zucchero.
- (25) A norma dell'articolo 190, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti e/o prodotti nell'Unione. L'articolo 190, paragrafo 2, di tale regolamento prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come aventi dette caratteristiche se sono accompagnati da un attestato di equivalenza rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo di origine unionale. Al fine di agevolare il controllo degli attestati di equivalenza rilasciati da paesi terzi per l'importazione nell'Unione di prodotti del settore del luppolo, la Commissione dovrebbe stilare e pubblicare un elenco degli organismi competenti notificati dai paesi terzi al fine di compilare tali documenti.
- (26) L'attestato di equivalenza dovrebbe essere redatto in formato elettronico e recare la firma elettronica dell'organismo emittente.
- (27) Al fine di garantire la tracciabilità, è opportuno stabilire le informazioni da apporre su ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza per fornire alcune informazioni sulle caratteristiche del prodotto e un link al relativo attestato.
- (28) Per garantire la completa tracciabilità dei prodotti del settore del luppolo, è opportuno adottare norme per i casi in cui una spedizione che forma oggetto di un attestato di equivalenza sia frazionata prima dell'immissione in libera pratica. In caso di rivendita o di frazionamento di una spedizione dopo l'immissione in libera pratica il prodotto dovrebbe essere accompagnato da un documento commerciale compilato dal venditore nel quale figurino determinate informazioni dell'attestato di equivalenza della spedizione originale.
- (29) Lo scambio di determinati prodotti agricoli tra l'UE e alcuni paesi terzi richiede spesso che, per le importazioni, i prodotti siano accompagnati da documenti che attestino l'espletamento di determinate formalità (le cosiddette «formalità non doganali») previste dalla normativa dell'UE sui prodotti agricoli, in questo momento prevalentemente in forma cartacea. La Commissione intende digitalizzare l'intero processo creando un sistema elettronico per le formalità non doganali della DG AGRI (ELAN) basato su TRACES.NT e collegato all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾. ELAN definirà i processi digitali in futuro e consentirà agli utenti di emettere, archiviare e recuperare i documenti necessari. ELAN sarà diviso in 2 parti e la parte 2 denominata ELAN2-C deve includere, tra l'altro, anche diversi documenti contemplati dal presente regolamento e dal regolamento delegato 2023/2835. A seguito della definizione di tali processi digitali, le disposizioni giuridiche dei due regolamenti saranno modificate di conseguenza.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

RISO

SEZIONE 1

Tassi di conversione del riso

Articolo 1

Tassi di conversione

1. Il tasso di conversione del riso semigreggio in risone e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio	Risone
1	1,25

2. Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente:

	Riso semigreggio	Riso lavorato
Riso a grani tondi	1	0,775
Riso a grani medi o riso a grani lunghi	1	0,69

3. Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:

	Riso lavorato	Riso semilavorato
Riso a grani tondi	1	1,065
Riso a grani medi o riso a grani lunghi	1	1,072

Articolo 2

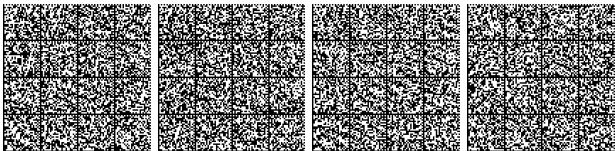
Spese di lavorazione

1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di risone.
2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di riso semigreggio.
3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.

Articolo 3

Valore dei sottoprodotti

1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.



2. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:
 - a) a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;
 - b) a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.
3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:
 - a) a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;
 - b) a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.

Articolo 4

Conversione del valore

1. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture.
2. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture.
3. Gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi sono inferiori a:
 - a) 110 EUR per tonnellata di riso semigreggio,
 - b) 150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.

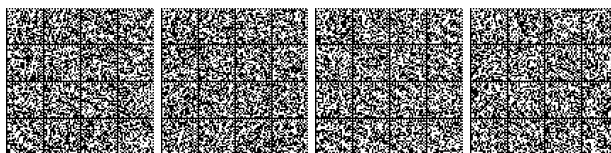
Articolo 5

Conversione del valore

1. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di risone si effettua:
 - a) dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, e
 - b) detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1.

La conversione di un valore relativo a una quantità di risone in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

 - a) aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1, e
 - b) moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1.
2. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:
 - a) aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2,
 - b) detraendone il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2, e
 - c) dividendo il risultato per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.



La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

- a) moltiplicando il valore da convertire per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2,
- b) detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2, e
- c) aggiungendo il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2.

3. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semilavorato si effettua:

- a) dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3, e
- b) aumentando il risultato del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

- a) diminuendo il valore da convertire del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3, e
- b) moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il riso semilavorato del gruppo considerato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

Conversione delle quantità

1. La conversione di una quantità di riso semigreggio in una quantità corrispondente di risone o di riso lavorato si effettua moltiplicando, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di una quantità di risone o di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semigreggio si effettua dividendo, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La conversione di una quantità di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semilavorato si effettua moltiplicando la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

La conversione di una quantità di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato si effettua dividendo la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

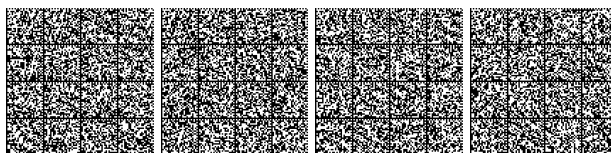
SEZIONE 2

Regole specifiche per le importazioni di riso Basmati

Articolo 7

Norme applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.



*Articolo 8***Domanda di titolo d'importazione**

La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati indicata all'articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 reca:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine e la menzione «si» contrassegnata con una crocetta;
- b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

*Articolo 9***Certificato di autenticità**

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è redatto su un formulario il cui modello è riportato all'allegato II.

Il testo del formulario nelle altre lingue dell'Unione è pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I certificati di autenticità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

2. L'autorità che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette un duplicato al richiedente.

Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.

È valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.

*Articolo 10***Titolo d'importazione**

1. Il titolo d'importazione del riso Basmati reca:

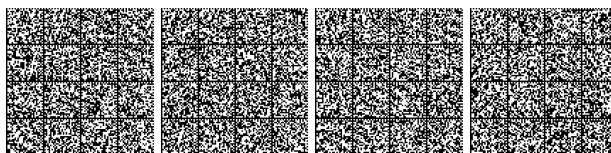
- a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine e la menzione «si» contrassegnata con una crocetta;
- b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato III.

2. Il duplicato del certificato di autenticità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è allegato al titolo d'importazione. Se il titolo è rilasciato in formato elettronico, l'autorità che rilascia la licenza può trasferire il duplicato del certificato di autenticità alle autorità doganali per via elettronica.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di riso Basmati ammonta a 70 EUR per tonnellata.

*Articolo 11***Tolleranza rispetto al quantitativo**

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la tolleranza rispetto al quantitativo è dello 0 %.



Articolo 12

Comunicazione dei quantitativi

Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d'importazione del riso Basmati con l'indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell'organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;
- b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione del riso Basmati con l'indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell'organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;
- c) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati;
- d) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con l'indicazione del codice NC, del paese di origine, dell'organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.

Le notifiche sono effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ⁽²²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione. ⁽²³⁾

Articolo 13

Controlli a campione del riso Basmati importato

1. Gli Stati membri, nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano dei campioni rappresentativi di riso Basmati importato conformemente all'articolo 238 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁴⁾. Tali campioni sono inviati all'organismo competente del paese di origine, come pubblicato dalla Commissione sul proprio sito web, per esservi sottoposti all'analisi della varietà basata sul DNA.

Anche gli Stati membri possono effettuare un'analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio dell'Unione.

2. Se i risultati di una delle analisi di cui al paragrafo 1 dimostrano che il prodotto analizzato non corrisponde a quanto indicato nel relativo certificato di autenticità, si applica il dazio all'importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ⁽²⁵⁾.

Tuttavia, è ammessa la presenza fino ad un massimo del 5 % di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 17 o al codice NC 1006 20 98 non appartenente a nessuna delle varietà elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

⁽²²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

⁽²⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽²⁵⁾ Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).



3. Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 o altre informazioni in possesso della Commissione indichino l'esistenza di un problema grave e persistente per quanto riguarda le procedure di controllo applicate da un organismo competente del paese di origine, la Commissione può prendere contatto con le autorità competenti del paese di origine interessato. Se i contatti non conducono a una soluzione soddisfacente, la Commissione può decidere di applicare il dazio all'importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE e alle condizioni fissate dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2023/2835.

Articolo 14

Perturbazioni del mercato

1. Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell'anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.
2. Qualora la perturbazione del mercato risiero persista e le consultazioni delle autorità dei paesi esportatori interessati con la Commissione non consentano di trovarvi una soluzione adeguata, il dazio all'importazione di riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE, può essere applicato anche alle importazioni di riso Basmati, con decisione della Commissione, alle condizioni fissate al capo 1, sezione 2, del presente regolamento e alla sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

CAPO 2

CEREALI

SEZIONE 1

Dazi all'importazione sui cereali

Articolo 15

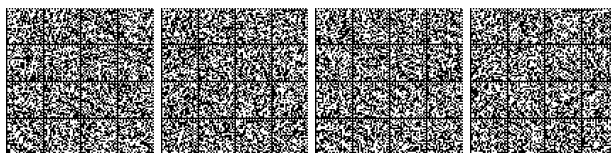
Dazi all'importazione

1. In deroga alle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune, il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, diminuito del prezzo cif all'importazione determinato conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio all'importazione, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.
2. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi cif all'importazione.
3. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 16

Fissazione dei dazi all'importazione

1. La Commissione calcola su base giornaliera il dazio all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.



Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR per tonnellata.

Il prezzo cif all'importazione per il calcolo del dazio all'importazione è il prezzo cif rappresentativo all'importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all'articolo 19.

2. Il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all'importazione calcolati durante i 10 giorni lavorativi precedenti.

La Commissione fissa il dazio all'importazione quando la media dei dazi all'importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR per tonnellata il dazio in vigore, anche quando il dazio all'importazione è pari a zero.

L'importo di tale dazio all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il dazio all'importazione fissato si applica a decorrere dalla data di pubblicazione e fino alla fissazione e alla successiva all'entrata in vigore di un nuovo dazio all'importazione.

3. Se il porto di sbarco nell'Unione:

- a) si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 EUR per tonnellata;
- b) si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste dell'Irlanda, della Danimarca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 EUR per tonnellata.

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento di sbarco basato sul modello di cui all'allegato IV che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio all'importazione di cui al primo comma, il documento di sbarco deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

Tale documento può essere archiviato ed essere reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

4. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai cereali originari del Canada di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di qualità alta, non destinato alla semina), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3. La percentuale da applicare è stabilita nell'allegato V. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.

Articolo 17

Mais vitreo

1. I dazi all'importazione sono ridotti di 24 EUR per tonnellata per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all'allegato VI.

2. Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica nell'Unione.

3. Si applicano di conseguenza le disposizioni sull'uso finale dei prodotti importati di cui all'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. La garanzia di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 ammonta a 24 EUR per tonnellata.

Se, tuttavia, il dazio all'importazione applicabile alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione è inferiore a 24 EUR per tonnellata per il granturco, l'importo della garanzia specifica è pari all'importo del dazio all'importazione.



Articolo 18

Criteri di qualità per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro e il mais vitreo

I criteri per la classificazione della qualità dei prodotti da rispettare al momento dell'importazione nell'Unione e le tolleranze ammesse nell'analisi applicata per tale classificazione sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 19

Determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il granturco non destinato alla semina

1. Per la determinazione dei prezzi cif rappresentativi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, vengono utilizzati, per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il granturco non destinato alla semina di cui ai codici NC riportati all'articolo 15, paragrafo 2, i seguenti elementi:

- a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti;
- b) i premi commerciali e le riduzioni noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno della quotazione;
- c) il nolo marittimo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

2. Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

- a) l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle varietà di riferimento riportate nell'allegato VII;
- b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

3. Per calcolare l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b) o la quotazione franco a bordo corrispondente viene applicato un premio di 14 EUR per tonnellata per il frumento (grano) tenero di qualità alta.

4. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il granturco non destinato alla semina corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1.

Il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il frumento (grano) duro di qualità alta, per il frumento (grano) duro destinato alla semina e per il frumento (grano) tenero destinato alla semina è quello calcolato per il frumento (grano) tenero di qualità alta.

Il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il frumento (grano) duro di qualità media e per il frumento (grano) duro di qualità bassa è quello calcolato per il frumento (grano) tenero di qualità alta, al quale viene applicata una riduzione di 10 EUR per tonnellata per il frumento (grano) duro di qualità media e di 30 EUR per tonnellata per il frumento (grano) duro di bassa qualità.

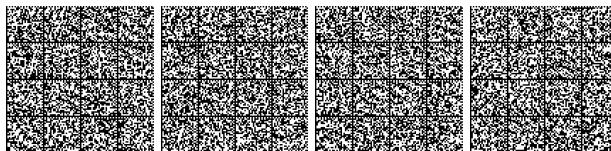
Il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il sorgo non destinato alla semina, il sorgo destinato alla semina di cui al codice NC 1007 10 90, la segala non destinata alla semina, la segala destinata alla semina e il granturco destinato alla semina di cui al codice NC 1005 10 90 è quello calcolato per il granturco non destinato alla semina.

Articolo 20

Garanzia per l'importazione

1. Per il frumento (grano) tenero di qualità alta, la garanzia specifica di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 da costituire presso l'autorità doganale alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione è pari a 95 EUR per tonnellata.

2. Per il frumento (grano) duro, l'importo della garanzia specifica di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR per tonnellata.



Articolo 21

Campionamento per il calcolo del dazio all'importazione

1. Per ogni spedizione di frumento (grano) tenero di qualità alta (non destinato alla semina), di frumento (grano) duro e di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica nell'Unione preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁶⁾. Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all'importazione non vengono prelevati campioni.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di spedizioni importate sufficientemente rappresentativo.

2. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

- a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;
- b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il frumento (grano) duro di qualità alta;
- c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il frumento (grano) duro di qualità alta.

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato all'allegato VIII. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell'Argentina sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FGIS sono riportati nell'allegato IX.

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche per l'esportazione e i timbri della CGC sono riportati all'allegato X.

I certificati di conformità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro e del mais vitreo di cui all'allegato VI, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

La merce viene classificata secondo la qualità tipo per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato VI.

3. I metodi di riferimento standard di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽²⁷⁾ si applicano alla classificazione di qualità tipo dei cereali importati.

Ai fini del presente paragrafo si intende per «mais vitreo» il granturco della specie *Zea mays indurata* i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

- a) la loro corona non presenta fenditure; e

⁽²⁶⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

⁽²⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).



- b) se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest'ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono ai criteri di cui al terzo comma.

Il metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione per il mais vitreo è definito nell'allegato XI.

4. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro e del mais vitreo importati in una qualità tipo inferiore a quella indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la garanzia specifica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento delegato.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la garanzia specifica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 viene incamerata.

5. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

SEZIONE 2

Importazioni dagli Stati Uniti di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

Articolo 22

Analisi di laboratorio

1. È effettuata, sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro, un'analisi di laboratorio per verificare la conformità delle importazioni nell'Unione di residui della fabbricazione dell'amido di granturco del codice NC 2309 90 20 in provenienza dagli Stati Uniti d'America rispetto alla definizione delle merci contrassegnate con tale codice, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e da un certificato rilasciato dall'industria statunitense della macinazione a umido secondo i modelli riportati nell'allegato XII.

Tali certificati possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

2. Le partite provenienti dagli Stati Uniti d'America scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 sono soggette alle misure doganali di controllo all'importazione.

SEZIONE 3

Modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia

Articolo 23

Prova di pagamento della tassa speciale all'esportazione

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97 è stata pagata è fornita dall'operatore all'autorità competente dello Stato membro d'importazione mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR. In tal caso, la relativa dicitura enunciata nell'allegato XIII del presente regolamento è apposta nella casella «Osservazioni» a cura dell'autorità competente.



CAPO 3

ZUCCHERO

Scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero

Articolo 24

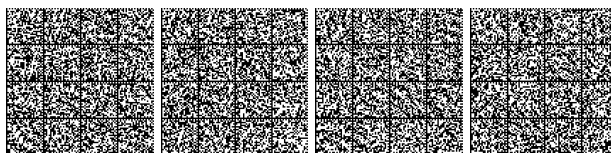
Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

1. La Commissione fissa i prezzi cif rappresentativi per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sulla base delle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale.
2. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti di cui dispone, in particolare:
 - a) le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;
 - b) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.
3. Il paragrafo 2 non si applica se:
 - a) lo zucchero non è di qualità sana, leale e mercantile; oppure
 - b) quando le possibilità di acquisto dello zucchero al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; oppure
 - c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.
4. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione può basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
5. Si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato di importazione dell'Unione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i prezzi cif rappresentativi determinati a norma del presente articolo.
6. I prezzi cif rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può modificare detti prezzi durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 2,5 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi cif rappresentativi precedentemente fissati.
7. Il prezzo cif rappresentativo dei prodotti derivati dallo zucchero di cui al codice NC 1702 90 95 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per l'1 % di tenore in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in causa.

Articolo 25

Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dei melassi

1. La Commissione determina il prezzo cif rappresentativo dei melassi sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale.
2. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti di cui dispone, in particolare:
 - a) le offerte fatte sul mercato mondiale;
 - b) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.
3. Il paragrafo 2 non si applica se:
 - a) i melassi non sono di qualità sana, leale e mercantile; oppure



- b) quando le possibilità di acquisto dei melassi al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; oppure
 - c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.
4. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione può basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
5. Si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato di importazione dell'Unione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i prezzi cif rappresentativi determinati a norma del presente articolo.
6. I prezzi cif rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,5 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi cif rappresentativi precedentemente fissati.

Articolo 26

Dazi addizionali all'importazione per determinati prodotti derivati dallo zucchero

Se istituiti, i dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti derivati dallo zucchero di cui ai codici NC 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 95.

Articolo 27

Dazi addizionali all'importazione per i melassi

Se istituiti, dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai melassi di cui ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

Articolo 28

Prezzi limite per determinati prodotti derivati dallo zucchero

Il prezzo limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari, per 100 kg di prodotto derivato dallo zucchero netto, a:

- a) 53,10 EUR per lo zucchero bianco di cui ai codici 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) 64,70 EUR per lo zucchero di cui al codice NC 1701 91 00;
- c) 54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola di cui al codice NC 1701 12 90 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) 41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola di cui al codice NC 1701 12 10 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) 55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna di cui ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- f) 41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna di cui ai codici 1701 13 10 e 1701 14 10 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- g) 1,184 EUR per i prodotti di cui al codice NC 1702 90 95 per ogni 1 % di tenore in saccarosio.



Articolo 29

Prezzi limite dei melassi

Il prezzo limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è, per 100 kg di melassi della qualità tipo di cui all'articolo 31 del presente regolamento, pari a:

- a) 7,90 EUR per i melassi di cui al codice NC 1703 10 00;
- b) 8,20 EUR per i melassi di cui al codice NC 1703 90 00.

Articolo 30

Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all'importazione

1. L'importo dei dazi addizionali all'importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all'articolo 27 e dei prodotti derivati dallo zucchero di cui all'articolo 26 è stabilito sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente all'articolo 33.

Per i melassi il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo conformemente all'articolo 32.

Nel caso dello zucchero bianco e greggio, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo equivalente dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, alla parte B, punto II, e alla parte III dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, o nel prezzo equivalente per il prodotto di cui al codice NC 1702 90 95.

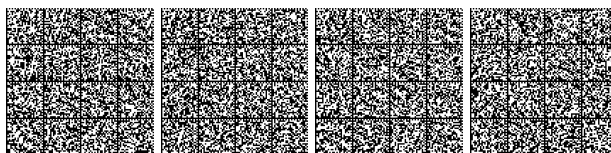
2. Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente agli articoli 24 e 25, l'importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione almeno i seguenti documenti giustificativi:

- a) il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente;
- b) il contratto di assicurazione per la spedizione;
- c) la fattura;
- d) il certificato di origine (se del caso);
- e) il contratto di trasporto;
- f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

Per la verifica del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro d'importazione possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario.

3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli da 89 a 100 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata cif.

4. L'importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità doganali di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell'importatore. Se i prodotti sono soggetti al regime dell'uso finale, si applica l'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.



La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali all'importazione.

5. Se in occasione di una verifica le autorità doganali constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione dei prodotti in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

Articolo 31

Qualità tipo dei melassi

La qualità tipo dei melassi deve:

- a) essere sana, leale e mercantile;
- b) avere un tenore totale di zucchero del 48 %.

Articolo 32

Adeguamenti dei prezzi cif all'importazione a quelli della qualità tipo per i melassi

I prezzi cif all'importazione dei melassi che non si riferiscono alla qualità tipo sono:

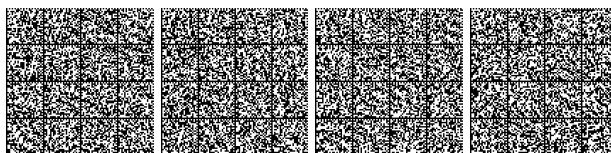
- a) maggiorati di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è inferiore al 48 %;
- b) diminuiti di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è superiore al 48 %.

Articolo 33

Calcolo del dazio addizionale all'importazione di cui agli articoli 26 e 27

Se la differenza tra il prezzo limite determinato conformemente all'articolo 28 nel caso di determinati prodotti derivati dallo zucchero e conformemente all'articolo 29 nel caso dei melassi e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:

- a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
- b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo che supera il 10 %;
- c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
- d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
- e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).



Articolo 34

Adeguamento del dazio all'importazione per lo zucchero greggio importato

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 12 10, 1701 13 10 e 1701 14 10, e il dazio addizionale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 e 1701 14 90 che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

CAPO 4

LUPPOLO**Importazioni di prodotti del settore del luppolo**

Articolo 35

Oggetto

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti del settore del luppolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento predetto.
2. La prova di cui al paragrafo 1 è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 («attestato di equivalenza»).

Articolo 36

Definizioni

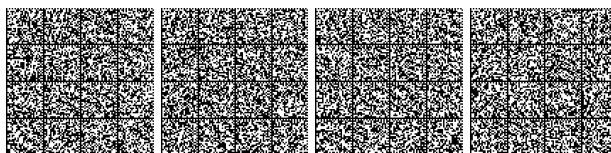
Ai fini del presente capo si intende per «spedizione» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore a uno stesso destinatario.

Ai fini del presente capo i prodotti del settore del luppolo comprendono i coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10, i coni di luppolo macinati o in forma di pellets di cui al codice NC 1210 20 e i succhi ed estratti di luppolo di cui al codice NC 1302 13 00.

Articolo 37

Organismi autorizzati a rilasciare un attestato di equivalenza

1. Gli attestati di equivalenza che accompagnano il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo importati sono rilasciati da un organismo autorizzato dal paese terzo di origine oppure, se non esiste nel paese d'origine, da un organismo già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto.
2. Sulla base delle notifiche da parte delle autorità competenti dei paesi terzi, a norma dell'articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione stila e aggiorna un elenco degli organismi autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza nel paese di origine del prodotto derivato dal luppolo contenente il nome, l'indirizzo postale e di posta elettronica di tali agenzie.
3. La Commissione pubblica sul proprio sito web il nome e l'indirizzo degli organismi notificati dalle autorità competenti dei paesi terzi.



Articolo 38

Attestato di equivalenza dei prodotti importati del settore del luppolo

1. L'attestato di equivalenza è rilasciato per ogni spedizione in un originale e una copia su un formulario conforme al modello di cui all'allegato XIV, nel modo stabilito nell'allegato XVI.
2. L'attestato di equivalenza è valido solo se è debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi di cui all'elenco stilato e reso pubblico dalla Commissione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3.
3. L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro o la firma elettronica dell'organismo emittente.

L'attestato di equivalenza può essere archiviato ed essere reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

Articolo 39

Etichettatura degli imballaggi dei prodotti del settore del luppolo

1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell'Unione:
 - a) designazione del luppolo o del prodotto derivato dal luppolo;
 - b) indicazione della varietà o delle varietà;
 - c) paese di origine;
 - d) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

Articolo 40

Procedure doganali e conservazione degli attestati di equivalenza

Per i prodotti del settore del luppolo, quando sono presentati in dogana conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 o al più tardi prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione, l'originale del relativo attestato di equivalenza è presentato alle autorità doganali, che lo vidimano e lo conservano.

Le autorità doganali trasmettono, se disponibile, una copia elettronica dell'attestato di equivalenza all'autorità competente dello Stato membro tramite il quale il prodotto è introdotto nel territorio doganale dell'Unione.

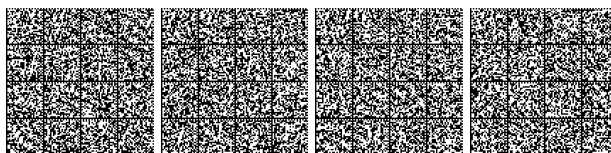
Una copia dell'attestato di equivalenza vidimato rilasciato dall'autorità competente del paese terzo è restituita all'importatore, che deve conservarla per almeno 3 anni.

Articolo 41

Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo prima dell'immissione in libera pratica nell'Unione

1. Qualora, prima di essere immessa in libera pratica nell'Unione, una spedizione che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della spedizione viene compilato un estratto dell'attestato.

In tal caso, l'attestato di equivalenza è sostituito dal numero di estratti necessario.



Ciascun estratto è redatto dall'interessato in un originale su un formulario conforme al modello di cui all'allegato XV, secondo le disposizioni figuranti all'allegato XVI, ed è inviato alle autorità doganali.

2. L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale dell'estratto.

A tal fine l'autorità doganale iscrive i quantitativi indicati negli estratti nelle caselle all'uopo previste sull'attestato di equivalenza e conferma la dicitura o conferma, se previsto dalle disposizioni amministrative nazionali, i quantitativi indicati dal dichiarante nelle sezioni corrispondenti.

Le autorità doganali conservano l'originale dell'attestato di equivalenza annotato e dell'estratto vidimato, inviano una copia dell'attestato annotato e di ciascun estratto vidimato all'autorità di certificazione competente dello Stato membro e restituiscono una copia di ciascun estratto all'operatore interessato.

Articolo 42

Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo dopo l'immissione in libera pratica nell'Unione

In caso di rivendita o di frazionamento di una spedizione di prodotti del settore del luppolo, dopo l'immissione in libera pratica nell'Unione, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.

Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall'attestato di equivalenza o dall'estratto:

a) per il luppolo in coni:

- i) designazione del prodotto;
- ii) peso lordo;
- iii) luogo di produzione;
- iv) anno di raccolta;
- v) varietà;
- vi) paese di origine;
- vii) contrassegni e numeri di cui alla casella 9 dell'attestato di equivalenza;

b) per i prodotti derivati dal luppolo, in aggiunta alle indicazioni di cui alla lettera a): il luogo e la data di trasformazione.

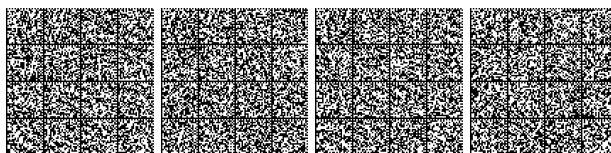
Articolo 43

Controlli sui prodotti importati del settore del luppolo e comunicazioni

1. Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità dei prodotti derivati dal luppolo di cui al codice NC 1210 che entrano nel territorio doganale dell'Unione per essere importati a norma dell'articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con i requisiti minimi di commercializzazione del luppolo in coni stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione ⁽²⁸⁾ a tali fini.

2. Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle spedizioni di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.

⁽²⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72):



3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative spedizioni non sono commercializzate nell'Unione.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023

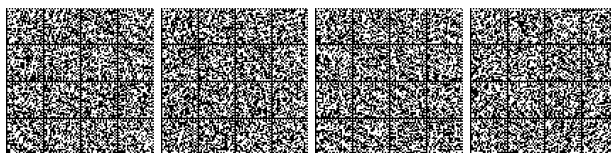
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



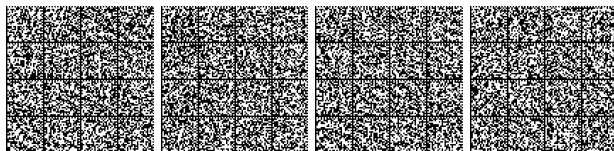
ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 8, lettera b)

- in bulgare: ориз басмати с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) на Комисията 2023/2835 и Регламент за изпълнение (ЕС) на Комисията 2023/2834, придружен от сертификат за автентичност № ..., издаден от [наименование на компетентния орган]
- in spagnolo: arroz Basmati de los códigos NC 1006 20 17 o 1006 20 98 e importado con un tipo de derecho nulo en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2023/2835 de la Comisión y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2834 de la Comisión, acompañado del certificado de autenticidad n.º... expedido por [nombre de la autoridad competente]
- in ceco: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dovází za nulové clo na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2835 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/2834, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. ... vydané [název příslušného subjektu]
- in danese: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 og importeret med nultold i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/2835 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2834, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]
- in tedesco: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2835 der Kommission und der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2834 der Kommission und begleitet vom Echtheitszeugnis Nr. ..., ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]
- in estone: CN-koodi 1006 20 17 või 1006 20 98 alla kuuluv basmati riis, mida imporditakse tollimaksu nullmääraga vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2023/2835 ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2023/2834 ning millele on lisatud [pädeva asutuse nimi] koostatud autentsussertifikaat nr..
- in greco: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού ΣΟ 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ' εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/2835 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2834 της Επιτροπής, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. ... που εκδόθηκε από την/τον [ονομασία της αρμόδιας αρχής]
- in inglese: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2835 and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2834, accompanied by authenticity certificate No ... drawn up by [name of the competent authority]
- in francese: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) 2023/2834 de la Commission, accompagné du certificat d'authenticité n° ... établi par [nom de l'autorité compétente]
- in irlandese: rís Basmati atá faoi chóid AC 1006 20 17 nó 1006 20 98 agus a allmhairítear ar ráta nialasach dleachta faoi Rialachán Tarmlichthe (AE) 2023/2835 ón gCoimisiún agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2834 ón gCoimisiún, a mbeidh deimhniú barántúlachta Uimh. ... arna tharraingt suas ag [ainm an údaráis inniúil] ag gabháil léi
- in croato: basmati riža oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/2835 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2834, popraćena potvrdom o autentičnosti br. ... koju je izdao [naziv nadležnog tijela]
- in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione 2023/2835 e del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2023/2834, corredato del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]
- in lettone: basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, kas importēti ar nulles nodokļa likmi saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/2835 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/2834 un kam pievienota [kompetentās iestādes nosaukums] sagatavota autentiskuma apliecinība Nr.



- in lituano: Basmati ryžiai, kurių KN kodas 1006 20 17 arba 1006 20 98 ir kurie importuoti taikant nulinę muito normą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2023/2835 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/2834, prie kurių pridėtas [kompetentingos institucijos pavadinimas] parengtas autentiškumo sertifikatas Nr. ...
- in ungherese: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, az (EU) 2023/2835 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2834 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásában nulla vámértel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, ... számú eredetiségigazolással együtt
- in maltese: ross Basmati li jaqà taht il-kodiċi NM 1006 20 17 jew 1006 20 98 u importat b'rata ta' dazju żero skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/2835 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2834, akkumpanjat miċ-ċertifikat ta' awtentiċità Nru... imfassal minn [isem l-awtorità kompetenti]
- in neerlandese: basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2835 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2834 van de Commissie, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. ..., opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]
- in polacco: ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98 i przywożony z zastosowaniem zerowej stawki celnej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2835 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2834, któremu towarzyszy świadectwo autentyczności nr... sporządzone przez [name of the competent authority]
- in portoghese: arroz basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 e importado com um direito nulo ao abrigo do Regulamento Delegado (UE) 2023/2835 da Comissão e do Regulamento de Execução (UE) 2023/2834 da Comissão, acompanhado do certificado de autenticidade n.º..., emitido por [nome da autoridade competente]
- in rumeno: orez Basmati de la codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu o rată a taxelor vamale egală cu zero în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2023/2835 al Comisiei și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2834 al Comisiei, însoțit de certificatul de autenticitate nr. ... întocmit de [denumirea autorității competente]
- in slovacco: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2023/2835 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/2834, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. ... vystavenom [názov príslušného orgánu]
- in sloveno: Riž basmati iz oznake KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2835 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/2834, s priloženim potrdilom o pristnosti št. ..., ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]
- in finlandese: komission delegoidun asetuksen EU 2023/2835 ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2023/2834, mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämä aitoustodistus nro...
- in svedese: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importerats tullfritt i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2835 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2834, åtföljt av äkthetsintyg nr ... som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].





12. FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE UNION

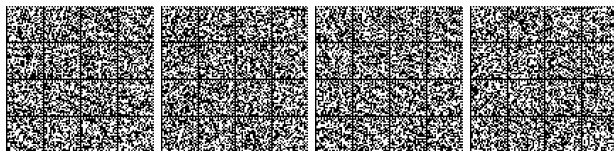
- (¹) The number of the certificate of authenticity shall be a number of a continuous series given by the country delivering the certificate.
- (²) The operator shall specify:
- for marks and numbers: the reference and number of the batch,
 - for number and kind of packages: the number and weight of packages,
 - for the description of goods: the information on the rice, the CN code as well as the variety or varieties, which shall be on the list provided for in Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2835. The description of goods should correspond to the information included in the invoice, the number and date of which is specified in box 5.
- NB: This certificate is issued in conformity with the national legislation.



ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

- in bulgaro: ориз басмати с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) на Комисията 2023/2835 и Регламент за изпълнение (ЕС) на Комисията 2023/2834, придружен от дубликат на сертификат за автентичност № ..., издаден от [наименование на компетентния орган],
- in spagnolo: arroz Basmati de los códigos NC 1006 20 17 o 1006 20 98 e importado con un tipo de derecho nulo en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2023/2835 de la Comisión y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2834 de la Comisión, acompañado de un duplicado del certificado de autenticidad n.º... expedido por [nombre de la autoridad competente]
- in ceco: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2835 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/2834, a ke které se připojí duplikát osvědčení o pravosti č. ... vydaného [název příslušného subjektu]
- in danese: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 og importeret med nultold i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/2835 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2834, ledsaget af en genpart af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]
- in tedesco: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2835 der Kommission und der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2834 der Kommission und begleitet von einem Duplikat des Echtheitszeugnisses Nr. ..., ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]
- in estone: CN-koodi 1006 20 17 või 1006 20 98 alla kuuluv basmati riis, mida imporditakse tollimaksu nullmääraga vastavalt komisjoni delegeritud määrusele (EL) 2023/2835 ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2023/2834 ning millele on lisatud [pädeva asutuse nimi] koostatud autentsussertifikaadi nr... duplikaat
- in greco: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού ΣΟ 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ' εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/2835 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2834 της Επιτροπής, συνοδευόμενο από αντίτυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. ... που εκδόθηκε από την/τον [ονομασία της αρμόδιας αρχής]
- in inglese: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2835 and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2834, accompanied by a duplicate of authenticity certificate No ... drawn up by [name of the competent authority]
- in francese: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) 2023/2834 de la Commission, accompagné d'une copie conforme du certificat d'authenticité n° ... établi par [nom de l'autorité compétente]
- in irlandese: Rís Basmati atá faoi chóid AC 1006 20 17 nó 1006 20 98 agus a allmhairítear ar ráta nialasach dleachta faoi Rialachán Tarmilgthe (AE) 2023/2835 ón gCoimisiún agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2834 ón gCoimisiún, a mbeidh dúblach de dheimhniú barántúlachta Uimh. ... arna tharraingt suas ag [ainm an údaráis inniúil] ag gabháil léi
- in croato: basmati riža oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/2835 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2834, popraćena duplikatom potvrde o autentičnosti br. ... koju je izdao [naziv nadležnog tijela]
- in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione 2023/2835 e del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2023/2834, corredato di una copia del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]
- in lettone: basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, kas importēti ar nulles nodokļa likmi saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/2835 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/2834 un kam pievienots [kompetentās iestādes nosaukums] sagatavots autentiskuma apliecības Nr. dublikāts



- in lituano: Basmati ryžiai, kurių KN kodas 1006 20 17 arba 1006 20 98 ir kurie importuoti taikant nulinę muito normą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2023/2835 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/2834, prie kurių pridėtas [kompetentingos institucijos pavadinimas] parengto autentiškumo sertifikato Nr. ... dublikatas
- in ungherese: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, az (EU) 2023/2835 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2834 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, ... számú eredetiségigazolás másolatával együtt
- in maltese: ross Basmati li jaqà taht il-kodiċi NM 1006 20 17 jew 1006 20 98 u importat b'rata ta' dazju żero skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/2835 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/2834, akkumpanjat minn duplikat taċ-ċertifikat ta' awtenticità Nru... imfassal minn [isem l-awtorità kompetenti]
- in neerlandese: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2835 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2834 van de Commissie, vergezeld van een duplicaat van het echtheidscertificaat nr. ..., opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]
- in polacco: ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98 i przywożony z zastosowaniem zerowej stawki celnej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2835 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2834, któremu towarzyszy duplikat świadectwa autentyczności nr... sporządzony przez [name of the competent authority]
- in portoghese: arroz basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 e importado com um direito nulo ao abrigo do Regulamento Delegado (UE) 2023/2835 da Comissão e do Regulamento de Execução (UE) 2023/2834 da Comissão, acompanhado de um duplicado do certificado de autenticidade n.º..., emitido por [nome da autoridade competente]
- in rumeno: orez Basmati de la codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu o rată a taxelor vamale egală cu zero în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2023/2835 al Comisiei și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2834 al Comisiei, însoțit de un duplicat al certificatului de autenticitate nr. ... întocmit de [denumirea autorității competente]
- in slovacco: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2023/2835 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/2834, sprevádzaná duplikátom osvedčenia o pravosti č. ... vystavenom [názov príslušného orgánu]
- in sloveno: Riž basmati iz oznake KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2835 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/2834, s priloženim dvojnikom potrdila o pristnosti št. ..., ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]
- in finlandese: komission delegoidun asetuksen (EU) 2023/2835 ja komission täytäntöpanoasetuksen (EU) 2023/2834 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen nro... kaksoiskappale
- in svedese: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2835 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2834, åtföljt av ett duplikat av äkthetsintyg nr ... som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].



ALLEGATO IV

Modello del documento di sbarco di cui all'articolo 16, paragrafo 3

Prodotto sbarcato (codice NC e, per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro e il granturco, qualità dichiarata a norma dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione):

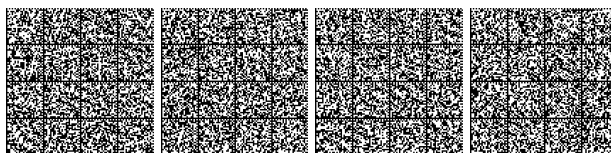
Quantità sbarcata (in chilogrammi):



ALLEGATO V

Percentuale di cui all'articolo 16, paragrafo 4

Anno	Percentuale
2023	12,5
2024 e ogni anno successivo	0 (esenzione dal dazio)



ALLEGATO VI

Criteri di classificazione dei prodotti importati di cui all'articolo 18
(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

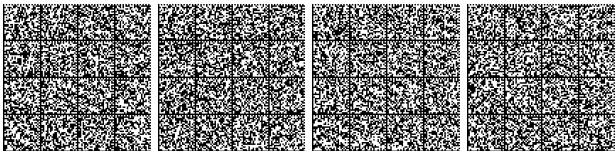
Prodotto	Frumento (grano) tenero			Frumento (grano) duro			Mais vitreo
Codice NC	ex 1001 99 00			ex 1001 19 00			ex 1005 90 00
Qualità ⁽¹⁾	Alta	MEDIA	Bassa	Alta	MEDIA	Bassa	
1. Percentuale minima del contenuto proteico	14,0	11,5	—	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	76,0	—	76,0
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,5	1,5	—	1,5	1,5	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	75,0	62,0	—	95,0
5. Indice massimo di flottazione	—	—	—	—	—	—	25,0

⁽¹⁾ Si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Tolleranze

Tolleranza prevista	Frumento (grano) duro e frumento (grano) tenero	Mais vitreo
Sulla percentuale del tenore proteico	– 0,7	—
Sul peso specifico minimo	– 0,5	– 0,5
Sulla percentuale massima di impurità	+ 0,5	—
Sulla percentuale di grani vitrei	– 2,0	– 3,0
Sull'indice di flottazione	—	+ 1,0

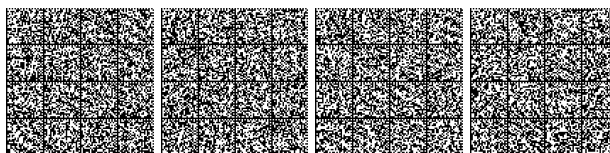
«—»: non applicabile.



ALLEGATO VII

Borse di quotazione e varietà di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

Prodotto	Frumento (grano) tenero	Granturco
Qualità standard	Alta	
Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Yellow Corn n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Chicago Mercantile Exchange



ALLEGATO VIII

Modello di certificato di conformità del «Senasa» autorizzato dal Governo argentino
[di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera a)]

REPÚBLICA ARGENTINA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SECRETARY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHERIES AND FOOD
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
NATIONAL AGRI-FOOD HEALTH AND QUALITY SERVICE

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MAÍZ FLINT O PLATA
CON DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA
QUALITY CERTIFICATE OF FLINT MAIZE OR PLATA MAIZE TO EUROPEAN UNION

MAÍZ FLINT

Grano	Cosecha	Certificado No
Grain	Crop	Certificate

Exportador

Shipper or Seller

Embarcó en el Puerto de	el
Loaded at the Port of	on

En el vapor	Bandera
Vessel	Flag

Bodega	Con destino a
Hold	Destination

Granel kg

In bulk

Peso total en kilogramos

Total weight

Embolado kg

In bags

Calidad
(quality)

- * Granos de Maíz Flint (%):
- * Peso hectolítrico (kg/hl):
- * Test de flotación (%):

Definición
(definition)

Maíz flint o maíz plata son los granos de la especie *Zea mays* que presentan endosperma predominantemente vítreo (textura dura o córnea) con escasa zona almidonosa, generalmente de color colorado y/o anaranjado, sin hendidura en la parte superior o corona.

OBSERVACIONES

REMARKS

Los datos de calidad (grado) se refieren a la mercadería en conjunto, y no necesariamente a los parciales que de él se extraigan.
The data quality (grade) refer to the grain as a whole, and not necessarily to the samples obtained therefrom.

Cualquier raspadura, enmienda o agregado invalida este documento.
Any erasure, correction or addition invalids this document null and void.

.....

FIRMA Y SELLO
SIGNATURE AND SEAL

.....

FIRMA Y SELLO
SIGNATURE AND SEAL



ALLEGATO IX

Modello di certificato di conformità autorizzato dal Governo degli Stati Uniti d'America per il
frumento (grano) tenero

[di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera b)]



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE
U.S. GRAIN STANDARDS ACT

Approved OMB No. 0580-0013

OFFICIAL EXPORT INSPECTION CERTIFICATE

ORIGINAL
US-XXXX-X-XXXX
NOT NEGOTIABLE

LEVEL OF INSPECTION:

ISSUED AT:

DATE OF SERVICE:

IDENTIFICATION:

LOCATION:

QUANTITY: (this is NOT a weight certificate)

GRADE AND KIND:

RESULTS:

REMARKS:



APPLICANT NAME:

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

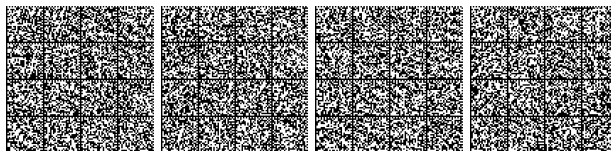
NAME OR SIGNATURE:

ISSUING OFFICE:

This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 930.5 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on this certificate are considered valid at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate shall not be considered representative of the lot if the grain is transferred or is otherwise transferred from the identified source or if grain or other material is added to or removed from the lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by an officer and all courts of the United States as prima facie evidence of the facts stated hereon. This certificate does not constitute failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or other Federal law.

WARNING: Any person who shall knowingly falsify, make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The receipt of all certificates and the knowing of personnel under the regulations governing such services shall be accompanied by a statement of race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no person shall be required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information is 0580-0013. The time required to discuss this recordkeeping requirement is to average 20/207 hours per recordkeeper annually, including the time to obtain such records, and to verify, discuss, and report to third parties such recordkeeping requirements. *



**Modello di certificato di conformità autorizzato dal Governo degli Stati Uniti d'America per il
frumento (grano) duro**

[di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera b)]



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE
U.S. GRAIN STANDARDS ACT
OFFICIAL EXPORT INSPECTION CERTIFICATE

Approved OMB No. 0580-0013

ORIGINAL
US-XXXX-X-XXXX
NOT NEGOTIABLE

LEVEL OF INSPECTION:

ISSUED AT:

DATE OF SERVICE:

IDENTIFICATION:

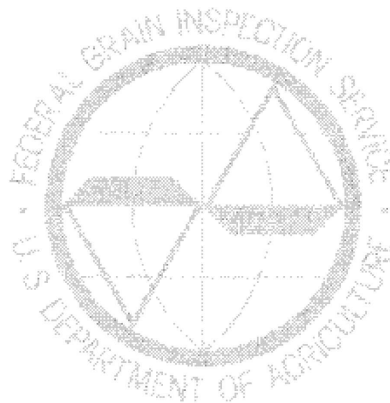
LOCATION:

QUANTITY: (this is NOT a weight certificate)

GRADE AND KIND:

RESULTS:

REMARKS:



APPLICANT NAME:

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

NAME OR SIGNATURE:

ISSUING OFFICE:

This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 900.5 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate shall not be considered representative of the total grain if the grain is transferred or is otherwise transferred from the insured carrier, or container or if grain of other material is added to or removed from the insured lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is negotiable by an officer and all courts of the United States as prima facie evidence of the facts stated herein. This certificate does not constitute notice to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or other Federal law.

WARNING: Any person who shall knowingly falsify, make, issue, alter, design, or counterfeit this certificate, or participate in any such act, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The extent of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no person is required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information is 0580-0013. The time required to discuss this recordkeeping requirement is to average 20.097 hours per recordkeeper annually, including the time to obtain such records, and to verify, discuss, and report to third parties such recordkeeping requirements. *

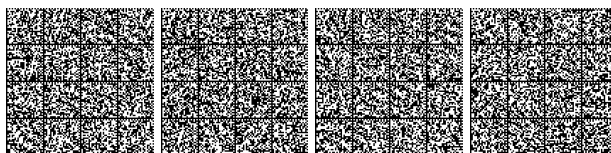


ALLEGATO X

Modello di certificato di conformità autorizzato dal Governo del Canada per il frumento (grano) tenero e il frumento (grano) duro e specifiche di qualità per l'esportazione

[di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera c)]

 Canadian Grain Commission Commission des grains CERTIFICATE FINAL FOR CANADIAN GRAIN			Canada CERTIFICAT FINAL DE GRAIN CANADIEN		
Vessel / Navire		Port		Date	
Product / Produit		Grade		Weight in tonnes Poids en tonnes métriques	
Storage / Arrimage					
Remarks / Remarques					
For account of / Pour le compte de					
Inspector / Inspecteur		Weigher / Peseur		Verified by / Vérifié par	
IMV 300		CGC Industry Services – ISO 9001:2008 – Services à l'industrie CCG		2009-08	



Specifiche di qualità per l'esportazione di frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro canadese

FRUMENTO (GRANO) TENERO

Canada Western Red Spring (CWRS)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 CWRS	(Min.) 79,0 kg/hl	(Mass.) 0,4 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWRS	(Min.) 77,5 kg/hl	(Mass.) 0,75 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 3 CWRS	(Min.) 76,5 kg/hl	(Mass.) 1,25 % compreso 0,2 % di altri semi
Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 CWES	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWES	(Min.) 76,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 % compreso 0,2 % di altri semi
Canada Prairie Spring Red (CPSR)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 CPSR	(Min.) 77,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CPSR	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 % compreso 0,2 % di altri semi
Canada Prairie Spring White (CPSW)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 (CPSW)	(Min.) 77,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 (CPSW)	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 % compreso 0,2 % di altri semi
Canada Western Red Winter (CWRW)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 CWRW	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 1,0 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWRW	(Min.) 74,0 kg/hl	(Mass.) 2,0 % compreso 0,2 % di altri semi
Canada Western Soft White Spring (CWSWS)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 CWSWS	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 0,75 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWSWS	(Min.) 75,5 kg/hl	(Mass.) 1,0 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 3 CWSWS	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 1,5 % compreso 0,2 % di altri semi

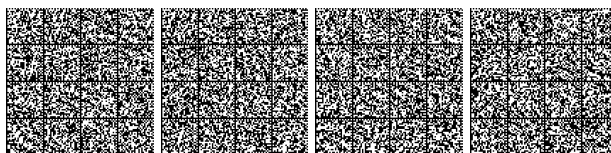


FRUMENTO (GRANO) DURO

Canada Western Amber Durum (CWAD)	Peso specifico	Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali
N. 1 CWAD	(Min.) 80,0 kg/hl	(Mass.) 0,5 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 2 CWAD	(Min.) 79,5 kg/hl	(Mass.) 0,8 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 3 CWAD	(Min.) 78,0 kg/hl	(Mass.) 1,0 % compreso 0,2 % di altri semi
N. 4 CWAD	(Min.) 75,0 kg/hl	(Mass.) 3,0 % compreso 0,2 % di altri semi

Note:

- «Altri semi di cereali»: in queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segala e triticale.
- «Frumento (grano) tenero»: per le esportazioni di frumento (grano) tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.
- «Frumento (grano) duro»: per le esportazioni di frumento (grano) duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.



ALLEGATO XI

Metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione
(di cui all'articolo 21, paragrafo 3)

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

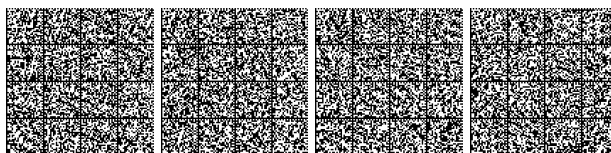
Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di 30 secondi, in modo da eliminare le bolle d'aria.

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

Indice di flottazione della prova = (numero dei grani galleggianti)/(numero dei grani immersi) × 100

Ripetere la prova cinque volte.

L'indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.



ALLEGATO XII

**Certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e certificato rilasciato dall'industria
statunitense della macinazione a umido di cui all'articolo 22, paragrafo 1**

		U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE	OMB NO.: 0580-0013 (For additional OMB information see reverse.)
		COMMODITY INSPECTION CERTIFICATE	ORIGINAL NOT NEGOTIABLE B - 21646
DATE OF ISSUANCE	ISSUED AT		LEVEL OF INSPECTION
APPLICANT		LOCATION OF COMMODITY	
IDENTIFICATION		QUANTITY AND CONTAINER	

VOID

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE
PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

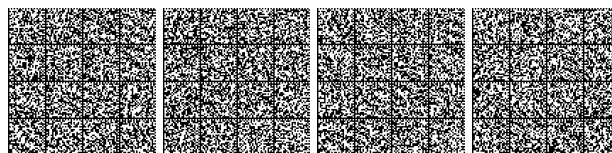
INSPECTOR

This certificate is issued under the authority of the Agricultural Marketing Act of 1946, as amended (7 U.S.C. 1621 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 68.1 et seq.), and is receivable in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal laws.

WARNING: Sec. 203(h) of the Agricultural Marketing Act of 1946 provides that anyone who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit any official certificate, or aid, assist, or be a party to such actions, is subject to a fine of not more than \$1,000 or imprisonment for not more than 1 year, or both.

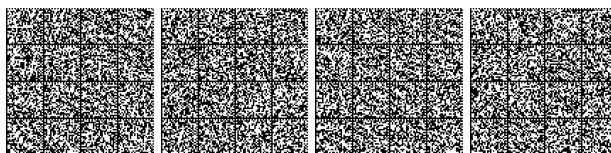
The conduct of all services and the licensing of inspection/grading/sampling personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

FORM FGIS-992 (1-92) Replaces Form FGIS-993 (6-91) which may be used.



Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 82.03 hrs. per recordkeeper, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the form. Send comments regarding this burden estimate or any other aspects of this collection of information, including suggestions for reducing the burden, to USDA, OIRM, Clearance Officer, Room 404-W, Washington, DC 20250. When replying refer to the OMB Number and Form Number in your letter.

FORM FGIS-993 (1-92) Reverse





U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE

ORIGINAL NOT
NEGOTIABLE

**COMMODITY CERTIFICATE SUBMITTED
SAMPLE INSPECTION**

A- 00403

DATE OF ISSUANCE	ISSUED AT	LEVEL OF INSPECTION
COMMODITY		QUANTITY IN SAMPLE
IDENTIFICATION OF SAMPLE		SAMPLE SUBMITTED BY

**VOID
NOT OFFICIALLY SAMPLED**

RESULTS OF THE ABOVE INSPECTION APPLY ONLY TO THE QUANTITY OF SAMPLE INDICATED AND NOT TO THE COMMODITY FROM WHICH THE SAMPLE MAY HAVE BEEN TAKEN.

CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE
PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

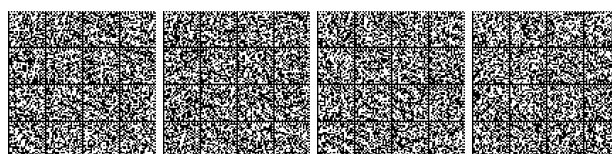
INSPECTOR

This certificate is issued under the authority of the Agricultural Marketing Act of 1946, as amended (7 U. S. C. 1621 et. seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 68.1 et. seq.), and is receivable in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal laws.

WARNING: Sec. 203(h) of the Agricultural Marketing Act of 1946 provides that anyone who shall knowingly falsely make, issue, after, forge, or counterfeit any official certificate, or aid, assist, or be a party to such actions, is subject to a fine of not more than \$1,000 or imprisonment for not more than 1 year, or both.

The conduct of all services and the licensing of inspecting/grading/sampling personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

FORM FGIS-994 (5-90)



CORN REFINERS ASSOCIATION, INC.
Washington, D.C.

Certificate of Conformity

On behalf of the Corn Refiners Association, Inc., the undersigned confirms receipt of Producer's Certificates affirming that _____ of corn gluten feed (CN 2309 9020:

Quantity (Metric Tons)

residues from the manufacture of starch from maize) aboard the vessel _____, departing the United

Name of Vessel

States on or about _____, (I) were obtained

Date

From the wet-mill maize-refining process, (II), contain not more than: (a) 28 percent starch content (dry basis), (b) 40 percent protein content (dry basis), (c) 4.5 percent fat (dry basis, as measured by test method A of the Directive 84/4/EEC of 20 December 1983), and (d) 15 percent by weight screenings/cleanings from corn subsequently used for the manufacture of starch and starch products, it being understood that, for the use of yellow number 2 corn, the figure is up to 10 percent, AND (III) may contain residues from steepwater derived from the wet milling process and used in the manufacture of alcohol or other starch derived products which utilize steepwater as part of their manufacturing process and which were in existence in 1992, (the presence of which does not result in an increase in the feed value of the corn gluten feed).

Signature _____

Issue Date _____

Vault Consulting, LLC
11710 Plaza America Drive
Suite 350
Reston, VA 20190 USA

The Corn Refiners Association, Inc., 1701 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, provides blank Producer's Certificates upon request to any corn wet milling company operating in the United States. The Corn Refiners Association, Inc., provides these certificates as a service to facilitate the export of U.S. corn gluten feed to the European Union. The Corn Refiners Association, Inc., has retained Vault Consulting, to verify the Association's receipt of these Producer's Certificates on a per vessel basis, as gathered and submitted by shipping companies conveying corn gluten feed to any Member State of the Union. This is neither a weight certificate for commercial trade purposes, nor an independent certification of product quality by either the Corn Refiners Association, Inc., or Vault Consulting, LLC; it is intended solely to describe product that has been certified by producers and any commercial handlers for customs clearance purposes.

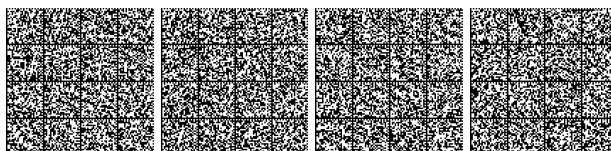
AUDIT CONTROL NO.

0751 TTT

WHITE Original to accompany product

YELLOW Retain this copy for company records

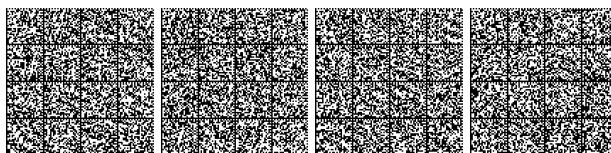
PINK Return this copy to: Vault Consulting, LLC
11710 Plaza America Drive, Suite 350, Reston, VA 20190-4745



ALLEGATO XIII

Diciture di cui all'articolo 23

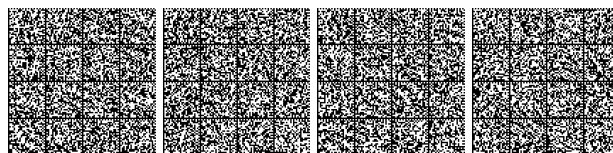
- in bulgaro: Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на ...;
- in spagnolo: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) n. 2008/97 satisfecha con la suma de ...
- in ceco: Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacená ve výši ...
- in danese: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på ...
- in tedesco: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von ... entrichtet
- in estone: Ekspordi erimaks makstud summas ... vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97
- in greco: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό ...
- in inglese: Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of ...
- in francese: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) n. 2008/97 acquittée pour un montant de ...
- in irlandese: Dleacht onnmhairiúcháin speisialta faoi Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 a íoctar suas le ...
- in croato: Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od ...
- in italiano: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) 2008/97, per un importo di ...
- in lettone: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva ... apmērā
- in lituano: Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas ... dydžio specialusis eksporto mokestis
- in ungherese: A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó ... összegben megfizetve
- in maltese: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imhallsa għall-ammont ta' ...
- in neerlandese: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van ... voldaan
- in polacco: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości ...
- in portoghese: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.º 2008/97, paga num montante de ...
- in rumeno: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de ...
- in slovacco: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške ...
- in sloveno: Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek ...
- in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään ...
- in svedese: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på ...



ALLEGATO XIV

Attestato di equivalenza di cui all'articolo 38, paragrafo 1

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	2. N.	ORIGINALE	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo)	ATTESTATO DI EQUIVALENZA PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DEL LUPPOLO E DERIVATI DAL LUPPOLO		
	Виж превода на гръба - Véase traducción al dorso - Viz překlad na druhé straně - Oversættelse se bagsiden - Übersetzung siehe Rückseite - Vaata tõlget pöördel - Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα - See translation overleaf - Voir traduction au verso - Féach an t-aistriúchán ar an taobh thall - Vidjeti prijevod na poledini - Cfr. traduzione a tergo - skatit tulkojumu nākamajā lappusē - Žr. vertimą kitame puslapyje - a fordítást lásd a túlsó oldalon - Ara t-traduzzjoni mnizzla fuq wara - Zie vertaling aan ommezijde - Zob. tłumaczenie na odwrocie - Ver tradução no verso - A se vedea traducerea pe verso - Pozri preklad na druhej strane - Glej prevod na hrbtni strani - Katso kääntöpuolella oleva käännös - För översättning se baksidan		
NOTE IMPORTANTI A. Il presente attestato deve essere presentato alle autorità doganali nell'Unione all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti nell'Unione o all'atto del frazionamento della spedizione prima della sua immissione in libera pratica. B. In caso di frazionamento della spedizione, dopo avere debitamente annotato l'attestato, le autorità doganali trattengono l'originale e ne inviano una copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo. C. In caso di immissione in libera pratica, dopo aver debitamente annotato gli attestati, le autorità doganali trattengono l'originale, ne consegnano una copia al dichiarante e ne inviano una copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo.	4. Paese di origine		
	5. Luogo di produzione del luppolo	6. Anno di raccolta	
	7. Luogo di trasformazione	8. Data di trasformazione	
9. Contrassegni e numeri, quantità e natura dei colli - Designazione delle merci - Varietà		10. Peso lordo (kg)	
11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE Il sottoscritto certifica che i prodotti sopra descritti sono conformi alle disposizioni della normativa dell'Unione europea in materia di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo.			



12. Autorità emittente (nome completo e indirizzo)	Luogo (Firma)	Data (Timbro)
13. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE I prodotti sopra descritti sono stati immessi in libera pratica ⁽¹⁾ Il presente attestato è stato sostituito dagli estratti di cui alla casella 18 ⁽¹⁾ Luogo, data (Firma) (Timbro)		
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.		



Retro

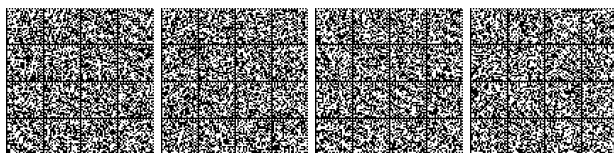
14. ATTRIBUZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 16 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità attribuita.			
15. Peso lordo (kg)		18. Estratto n.	19. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di attribuzione
16. In cifre	17. In lettere per la quantità attribuita		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
20 Unire qui l'eventuale aggiunta.			



ALLEGATO XV

Estratto dell'attestato di equivalenza di cui all'articolo 41, paragrafo 1

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	2. N.	ORIGINALE
ESTRATTO DA UN ATTESTATO DI EQUIVALENZA PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DEL LUPPOLO E DEI PRODOTTI DERIVATI DAL LUPPOLO		
3. Destinatario (nome e indirizzo completo)	Виж превода на гърба - Véase traducción al dorso - Viz překlad na druhé straně - Oversættelse se bagsiden - Übersetzung siehe Rückseite - Vaata tõlget pöördel - Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα - See translation overleaf - Voir traduction au verso - Féach an t-aistriúchán ar an taobh thall - Vidjeti prijevod na poledini - Cfr. traduzione a tergo - skatīt tulkojumu nākamajā lappusē - Žr. vertimą kitame puslapyje - a fordítást lásd a túlsó oldalon - Ara t-traduzzjoni mnizzla fuq wara - Zie vertaling aan ommezijde - Zob. tłumaczenie na odwrocie - Ver tradução no verso - A se vedea traducerea pe verso - Pozri preklad na druhej strane - Glej prevod na hrbtni strani - Katso kääntöpuolella oleva käännös - För översättning se baksidan	
NOTE IMPORTANTI A. Il presente estratto deve essere presentato alle autorità doganali nell'Unione all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti. B. Dopo aver debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali dell'Unione trattengono l'originale, ne consegnano una copia al dichiarante e ne inviano una copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo.	4. Paese di origine	
	5. Luogo di produzione del luppolo	6. Anno di raccolta
	7. Luogo di trasformazione	8. Data di trasformazione
9. Contrassegni e numeri, quantità e natura dei colli - Designazione delle merci - Varietà	10. Peso lordo (kg)	
11. ATTESTATO DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che i prodotti sopra descritti formano oggetto dell'attestato di equivalenza rilasciato il (data), n. di riferimento da parte della seguente autorità emittente (nome e indirizzo completo) Luogo, data (Firma)		



12. ANNOTAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Dichiarazione certificata conforme. I dati figuranti nel presente estratto corrispondono a quelli figuranti nel relativo attestato di equivalenza.

13. Ufficio doganale (nome completo e indirizzo)

Luogo,

Data

.....
(Firma)

(Timbro)

14. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLO STATO MEMBRO IN CUI I PRODOTTI SONO IMMESSI IN LIBERA PRATICA

I prodotti sopra descritti sono stati immessi in libera pratica

Luogo, data

(Firma)

(Timbro)



ALLEGATO XVI

Disposizioni concernenti i formulari di cui agli articoli 38 e 41

I. CARTA

La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m².

II. FORMATO

Il formato è 210 × 297 mm.

III. LINGUE

A. L'attestato di equivalenza deve essere stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione; esso può essere inoltre compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese emittente.

B. L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali dell'Unione designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.

IV. COMPILAZIONE

A. I formulari debbono essere compilati a macchina o con mezzi informatici o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.

B. Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente.

C. Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti:

1. la casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti derivati del luppolo ottenuti da miscele di luppolo;
2. le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti derivati dal luppolo;
3. la designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi):
 - a) «luppolo non preparato»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio;
 - b) «luppolo preparato»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale;
 - c) «polvere di luppolo»: (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita);
 - d) «estratto isomerizzato di luppolo»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;
 - e) «estratto di luppolo»: un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato;
 - f) «miscela di prodotti derivati del luppolo»: una miscela dei prodotti di cui alle lettere c), d) ed e), escluso il luppolo;
4. la dicitura «luppolo preparato», o «luppolo non preparato» deve essere seguita dai termini «senza semi», se il contenuto di semi è inferiore al 2 % del peso del luppolo, e dai termini «contenente semi» negli altri casi;
5. qualora i prodotti derivati dal luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.

V. SPAZIO

Se lo spazio previsto per le attribuzioni nelle attestazioni di equivalenza in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità doganali possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.

24CE0517



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2846 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2023

relativo all'autorizzazione dell'estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La sostanza estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. è stata autorizzata per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione della sostanza estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Il richiedente ha chiesto che l'additivo sia autorizzato anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo di tale additivo nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
- (5) Nel parere del 22 novembre 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'estratto oggetto della valutazione non è un irritante per gli occhi ma che, in assenza di dati, non è possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di irritazione cutanea e di sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie. Dato che la sostanza è riconosciuta come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha anche concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).⁽³⁾ EFSA Journal 2022; 20(12):7699.

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza. La Commissione ritiene che, a causa del possibile effetto di questo estratto come medicinale e di altri suoi possibili effetti zootecnici, sia opportuno fissare un livello massimo per evitare che tale additivo sia utilizzato per altri scopi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

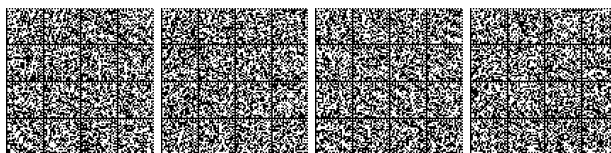
Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 10 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 10 gennaio 2024, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 gennaio 2025, in conformità delle norme applicabili prima del 10 gennaio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 gennaio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 10 gennaio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



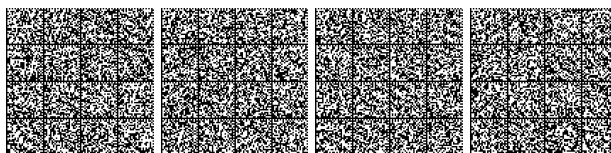
ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b2972-ex	Estratto di quebracho rosso	Composizione dell'additivo Estratto ottenuto dal legno di <i>Schinopsis balansae</i> Engl. o di <i>Schinopsis lorentzii</i> (Griseb.) Engl. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Estratto di tannini condensati di quebracho rosso Estratto ottenuto dal legno di <i>Schinopsis balansae</i> Engl. o di <i>Schinopsis lorentzii</i> (Griseb.) Engl. tramite l'utilizzo di vapore sotto pressione, ulteriore filtrazione, concentrazione ed essiccazione a spruzzo della soluzione concentrata secondo la definizione del Consiglio d'Europa (1). Specifiche Tannini condensati: 70–87 % Numero CAS: 90106-04-0 per <i>Schinopsis lorentzii</i> (Griseb.) Engl. Numero FEMA: 2972	Tacchini da ingrasso	—	—	540	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.	10 gennaio 2034
			Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	400		
			Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione.	—	—	600	2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.	
			Suinetti, suinetti di suidi minori e suidi da ingrasso di suidi minori	—	—	720		
			Suini da ingrasso	—	—	860	3. La miscela di estratto di quebracho rosso con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di tannini condensati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.	
			Scrofe	—	—	1 050		
			Vitelli a carne bianca (sostituto del latte);	—	—	1 680		



[illegible]

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2847 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2023****che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il 14 aprile 2020 la società Mibelle Group Biochemistry («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di autorizzazione per l'immissione sul mercato dell'Unione della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Il 2 dicembre 2020 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela quale nuovo alimento.
- (5) Il 24 maggio 2023 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che il nuovo alimento biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela è sicuro alle condizioni d'uso proposte negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta a livelli massimi di 0,15 mg/giorno. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela, alle condizioni d'uso proposte, soddisfa le condizioni per l'immissione sul mercato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) È opportuno che l'inserimento della biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela quale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti contenga le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. A tale riguardo, in linea con le condizioni d'uso degli integratori alimentari contenenti biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela proposte dal richiedente e valutate dall'Autorità, è necessario informare i consumatori, mediante un'etichetta adeguata, che gli integratori alimentari contenenti biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela sono destinati alla popolazione adulta.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

⁽³⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/oj>).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2023;21(7):8065



- (8) È opportuno che la biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela sia inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela è autorizzata a essere immessa sul mercato dell'Unione.

La biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

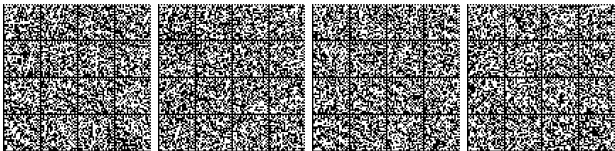
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi 0,15 mg/giorno		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta			
		1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela". 2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento indica che tali integratori alimentari devono essere consumati solo da persone di età superiore ai 18 anni.»;		

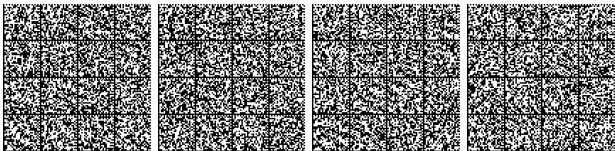
2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Biomassa ottenuta dalla coltura di cellule di mela	Descrizione/definizione Il nuovo alimento è una biomassa di cellule coltivate e omogeneizzate della varietà di mela svizzera Uttwiler Spätlauber (<i>Malus domestica</i> Borkh.). Il processo produttivo consiste nella raccolta, in condizioni sterili, di sezioni specifiche della mela, che sono poi poste su un terreno di coltura solido con l'obiettivo di indurre la formazione di un tessuto calloso primario, costituito da cellule de-differenziate in condizioni sterili. Le cellule del tessuto calloso vengono poi coltivate in un terreno di coltura liquido e successivamente omogeneizzate, sottoposte a trattamento termico ed essiccate. Caratteristiche/composizione Umidità: 10,9-15,5 g/100 g Ceneri: 11,8-20,8 g/100 g Proteine: 14,3-20,0 g/100 g Grassi: 0,6-2,5 g/100 g Carboidrati non digeribili: 17,1-25,2 g/100 g Altri carboidrati (calcolati) (*): 21,9-38,9 g/100 g Zuccheri totali: 17,1-32,6 g/100 g Fruttosio: 10,8-20,2 g/100 g Glucosio: 3,8-7,0 g/100 g



	Fenoli totali: 0,15-0,29 g/100 g Acido malico: 0,41-1,19 g/100 g Acido succinico: 0,14-0,26 g/100 g
(*) Altri carboidrati (g/100 g) = 100 (residuo secco) - ceneri - proteine (nitrogeno x 6,25) - grassi totali - acido succinico - acido L-malico - fibre alimentari».	

24CE0519



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2850 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Kerry Ingredients and Flavours Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nel parere dell'11 maggio 2023 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 è sicuro per tutte le specie di pollame da ingrasso, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 è considerato un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Ha anche concluso che il preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 può essere efficace al livello di inclusione di 30 U endo- 1,4-beta-mannanasi/kg di mangime completo destinato a tutte le specie di pollame da ingrasso. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 soddisfi le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato per tutte le specie di pollame da ingrasso. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2023; 21(6):8045.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

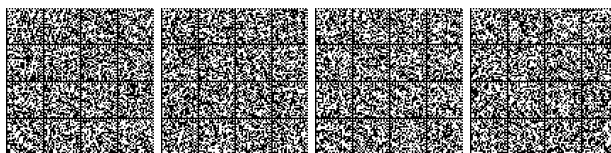
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

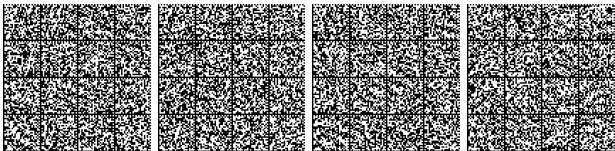
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a42	Kerry Ingredients and Flavours Ltd	Endo- 1,4-beta-mannanasi (EC 3.2.1.78)	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di endo- 1,4-beta-mannanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604 con un'attività minima di 265 U ⁽¹⁾ /g Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Endo- 1,4-beta-mannanasi (EC 3.2.1.78) prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604 <i>Metodo di analisi ⁽²⁾</i> Determinazione dell'attività dell'endo- 1,4-beta-mannanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di endo- 1,4-beta-mannanasi su substrato di galattomannano di carruba reticolato con azzurrina	Tutte le specie di pollame da ingrasso	—	30 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	10 gennaio 2034
⁽¹⁾ Una unità di endo-1,4-beta-mannanasi (U) è definita come la quantità di enzima necessaria per liberare una micromole di zuccheri riduttori equivalenti marmosio al minuto a 40°C e a pH 4,5.									
⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en									



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2851 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2023

che autorizza l'immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il 20 novembre 2020 la società Evergrain LLC («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dell'Unione delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento. Il richiedente ha chiesto che le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) siano utilizzate in una serie di alimenti destinati alla popolazione in generale.
- (4) Il 20 novembre 2020 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati protetti da proprietà industriale, segnatamente una relazione sulla qualità delle proteine del nuovo alimento ⁽³⁾, informazioni sull'inattivazione dell'enzima nel nuovo alimento ⁽⁴⁾, informazioni sull'assenza di potenziale tossinogeno nel preparato enzimatico ⁽⁵⁾, informazioni sull'assenza di micotossine e di altri metaboliti secondari prodotti da *Aspergillus niger* nel preparato enzimatico ⁽⁶⁾, dati relativi alla composizione (certificati di analisi dei lotti del nuovo alimento) ⁽⁷⁾ e la relazione sullo studio di stabilità ⁽⁸⁾.
- (5) Il 10 giugno 2021 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento.
- (6) Il 24 maggio 2023 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽⁹⁾, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

⁽³⁾ Fascicolo, sezione 2.h.4.1, e allegato F; Gallaher (2019, Vrasidas, 2022).

⁽⁴⁾ Fascicolo, sezione 2.b.1.2.

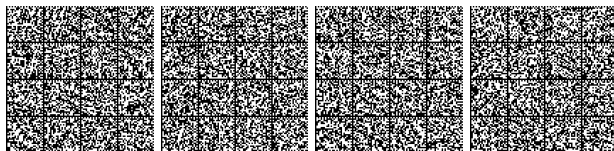
⁽⁵⁾ Fascicolo, sezione 2.b.1.2.

⁽⁶⁾ Fascicolo, sezione 2.b.1.2.

⁽⁷⁾ Fascicolo, sezione 2.c.1, e allegato C.

⁽⁸⁾ Fascicolo, sezione 2.c.2, e allegato D.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2023; 21(9):8064.



- (7) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che il nuovo alimento, proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*), è sicuro alle condizioni d'uso proposte. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*), se utilizzate alle condizioni d'uso proposte, soddisfano le condizioni per l'immissione sul mercato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha inoltre osservato che le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento avevano come base i seguenti elementi: la relazione sulla qualità delle proteine del nuovo alimento, le informazioni sull'inattivazione dell'enzima nel nuovo alimento, le informazioni sull'assenza di micotossine e di altri metaboliti secondari prodotti da *Aspergillus niger* nel preparato enzimatico, i dati relativi alla composizione (certificati di analisi dei lotti del nuovo alimento) e la relazione sullo studio di stabilità; senza tali elementi non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e pervenire alle sue conclusioni.
- (9) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali dati e studi e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento agli stessi in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (10) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda la relazione sulla qualità delle proteine del nuovo alimento, le informazioni sull'inattivazione dell'enzima nel nuovo alimento, le informazioni sull'assenza di micotossine e di altri metaboliti secondari prodotti da *Aspergillus niger* nel preparato enzimatico, i dati relativi alla composizione (certificati di analisi dei lotti del nuovo alimento) e la relazione sullo studio di stabilità, e che l'accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.
- (11) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo abbia dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. La relazione sulla qualità delle proteine del nuovo alimento, le informazioni sull'inattivazione dell'enzima nel nuovo alimento, le informazioni sull'assenza di micotossine e di altri metaboliti secondari prodotti da *Aspergillus niger* nel preparato enzimatico, i dati relativi alla composizione (certificati di analisi dei lotti del nuovo alimento) e la relazione sullo studio di stabilità dovrebbero pertanto essere tutelati in conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, nei cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*).
- (12) Il fatto di limitare l'autorizzazione delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) e il diritto di riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo da parte di quest'ultimo non impedisce tuttavia a richiedenti successivi di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.
- (13) Poiché la fonte del nuovo alimento è costituita da orzo (*Hordeum vulgare*), che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ tra le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, gli alimenti contenenti il nuovo alimento dovrebbero essere adeguatamente etichettati secondo i requisiti di cui all'articolo 21 di tale regolamento.
- (14) È opportuno che l'inserimento delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) quale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti includa le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj>).



- (15) Le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) dovrebbero essere inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) sono autorizzate a essere immesse sul mercato dell'Unione.

Le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (*Hordeum vulgare*) e di riso (*Oryza sativa*) sono inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nei cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2024 solo la società Evergrain LLC ⁽¹⁾ è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui all'articolo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell'articolo 3 o con il consenso di Evergrain LLC.

Articolo 3

I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Evergrain LLC.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ 3205 S. 9th St, St. Louis, Missouri 63118, USA.

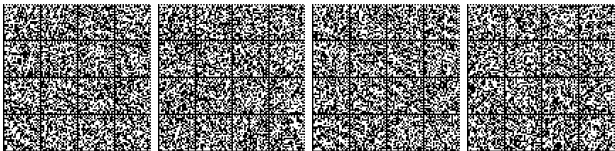


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso". Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011.		Autorizzato il 10 gennaio 2024 Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Evergrain LLC, 3205 S. 9th St, St. Louis, Missouri, 63118 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Evergrain LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>)", salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Evergrain LLC. Data finale della tutela dei dati: 10 gennaio 2029»
	Cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici	Livelli massimi 5 g/100 g			
	Prodotti della confetteria, compreso il cioccolato	5 g/100 g			
	Cereali da colazione	5 g/100 g			
	Piatti a base di pasta e riso (o altri cereali)	8 bg/100 g			
	Zuppe e minestre (miscela liofilizzata)	50 g/100 g			
	Zuppe e minestre (pronte per il consumo)	5 g/100 g			
	Salse	10 g/100 g			
	Preparati per salse liofilizzate	50 g/100 g			
	Prodotti sostitutivi della carne	15 g/100 g			
	Barrette ai cereali	30 g/100 g			
	Miscela di burro e margarina/olio	10 g/100 g			
	Gelati a base di prodotti sostitutivi del latte	10 g/100 g			
	Prodotti sostitutivi del latte	5 g/100 ml			
	Paste/emulsioni di frutta a guscio/semi	15 g/100 g			
	Bevande energetiche	8 g/100 ml			
	Bevande analcoliche commercializzate in relazione all'esercizio fisico	5 g/100 ml			
	Bevande di tipo Cola	5 g/100 g			
	Basi in polvere per bevande	90 g/100 g			



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
	Bevande a base di succhi di frutta e/o di ortaggi	5 g/100 ml		
	Prodotti sostituitivi di panna, formaggio e yogurt (non a base di soia)	10 g/100 g		
	Hummus	10 g/100 g		
	Birra analcolica	5 g/100 ml		
	Sostituti di un pasto per il controllo del peso	30 g/100 g ;		

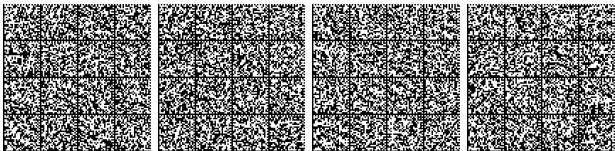
2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>)»	Descrizione/definizione Il nuovo alimento consiste in proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (<i>Hordeum vulgare</i>) e di riso (<i>Oryza sativa</i>), residui ottenuti dal sottoprodotto solido della produzione della birra, contenente 45-70 % di trebbie di orzo e 30-55 % di trebbie di riso. Il nuovo alimento è prodotto trattando enzimaticamente le trebbie pastorizzate di orzo e di riso, residui della fase di ammostamento della produzione della birra. Per ottenere il prodotto finale sono previste varie fasi di trattamento meccanico dell'idrolizzato parziale. Caratteristiche/composizione Aspetto: polvere Grado di idrolisi: 1-7 % Proteine (N x 6,25): 78-90 % Umidità: 2-8 % Carboidrati: 2-10 % Grassi: 0-2 % Ceneri: 1-8 % Metalli pesanti Arsenico (mg/kg): ≤ 0,2 Cadmio (mg/kg): ≤ 0,1 Piombo (mg/kg): ≤ 0,2 Mercurio (mg/kg): ≤ 0,01 Micotossine Aflatossina B1: ≤ 2 µg/kg Somma di aflatossine (B1, B2, G1, G2): ≤ 4 µg/kg Deossinivalenolo: < 200 µg/kg



	Fumonisine (somma di B1, B2): ≤ 200 µg/kg Ocratossina A: ≤ 3 µg/kg Zearalenone: ≤ 20 µg/kg Patulina: ≤ 50 µg/kg Fattori antinutrizionali Acido fitico: < 0,25 % Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali (CFU/g): < 10⁴ Coliformi (CFU/g): < 100 Conteggio totale dei lieviti e delle muffe (CFU/g): < 100 <i>Salmonella</i> spp.: non rilevata in 25 g <i>Escherichia coli</i> (CFU/g): < 10 <i>Staphylococcus aureus</i> (CFU/g): < 10 <i>Listeria monocytogenes</i>: non rilevata in 25 g <i>Bacillus cereus</i> (CFU/g): < 100 CFU: unità formanti colonie».

24CE0521



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2852 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2023

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga *Haematococcus pluvialis*»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 include l'«oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga *Haematococcus pluvialis*» quale nuovo alimento autorizzato.
- (4) Il nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga *Haematococcus pluvialis*» è stato autorizzato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per l'uso negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, destinati alla popolazione in generale.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura al fine di prevenire il consumo concomitante di integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina.
- (6) La Commissione ha rilevato un errore nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 per quanto riguarda le misure transitorie. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 il periodo transitorio per i prodotti conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione ⁽⁶⁾ prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1581 è stato indicato in modo erraneo. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria una rettifica in modo da permettere la commercializzazione di tali nuovi alimenti conformi ai precedenti requisiti in materia di etichettatura. Per evitare incertezze circa le conseguenze negative per gli operatori interessati del settore alimentare, tale rettifica dovrebbe entrare in vigore immediatamente ed essere applicabile retroattivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1581.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

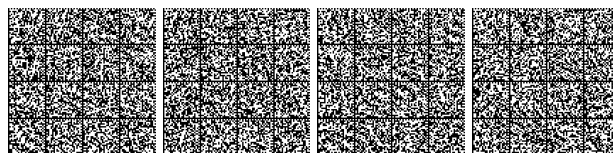
⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 della Commissione, del 1º agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga *Haematococcus pluvialis*» (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 4).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione del 19 agosto 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga *Haematococcus pluvialis*» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 20).



- (7) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1518.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli integratori alimentari contenenti $\leq 8,0$ mg di astaxantina destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni che sono conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 1° febbraio 2024 e possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

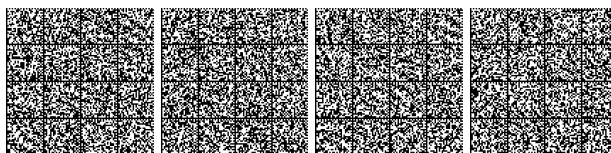
Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE0522



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2884 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2023****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici («formulari elettronici»). Esso ha sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 ⁽⁸⁾ della Commissione al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è stato successivamente modificato nel 2022 per venire incontro a richieste degli Stati membri in ordine a diversi argomenti, tra i quali gli obblighi di comunicazione in relazione alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, agli appalti pubblici verdi e agli appalti per l'innovazione.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

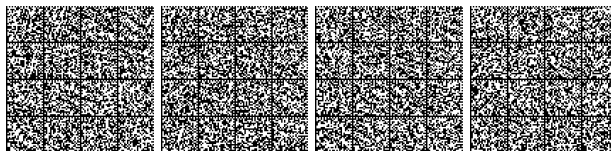
⁽⁵⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)



- (2) Per allineare i modelli di formulari agli obiettivi strategici dell'Unione, e a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, è opportuno inserire campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e alla direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (3) Considerata la necessità che gli Stati membri e l'Unione dispongano di modelli e procedure uniformi per la pubblicazione di avvisi e bandi che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, è opportuno aggiungere sei nuovi modelli al fine di permettere alle amministrazioni appaltanti di pubblicare avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ciascun modello nuovo dovrebbe avere una finalità specifica e riguardare la fase di programmazione (avviso di consultazione preliminare di mercato o PMC, avviso di preinformazione), la fase di gara (avviso o bando di gara), la fase di comunicazione dei risultati (avviso di aggiudicazione, avviso di completamento) e la pubblicazione di un avviso di modifica dell'appalto.
- (4) Per migliorare la leggibilità della tabella 2 dell'allegato, è opportuno chiarire il significato e la differenza delle tre diverse categorie di obbligatorietà: «obbligatorio» (O), «obbligatorio condizionatamente» («OC») e obbligatorio se esistente («OE»). La categoria «obbligatorio» si riferisce ai campi richiesti da considerazioni tecniche o dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, mentre «determinate condizioni, quali la pubblicazione volontaria di informazioni in campi facoltativi che hanno una connessione logica e tecnica con i campi «obbligatori condizionatamente». Tale caso comprende i campi che contengono informazioni dettagliate su ricorsi e relative decisioni (da BT-784 a 798), che sono obbligatori condizionatamente in forza della loro connessione logica con il campo facoltativo riguardante i ricorsi e le relative decisioni (BT-783) La categoria «obbligatorio se esistente» significa che se le informazioni in questione esistono, anche se la Commissione non è in grado di verificarlo, devono essere presenti nell'avviso o bando.
- (5) Per tenere in considerazione i riscontri trasmessi dagli Stati membri durante il processo che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione ⁽¹³⁾, è altresì opportuno adattare e migliorare i modelli di formulari per quanto riguarda la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato.
- (6) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi, è necessario consentire l'utilizzo tempestivo dei campi connessi ai regolamenti (UE) 2022/1031 e (UE) 2022/2560 disposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento oltre ai campi disposti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio di avvisi e bandi sono stati adattati allo scopo in questione. Per un periodo transitorio è opportuno che sia possibile utilizzare sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780.
- (8) Al fine di concedere agli Stati membri e alla Commissione il tempo sufficiente per prepararsi all'utilizzo dei nuovi modelli, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere posticipata,

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L 305 del 25.11.2022, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

Disposizioni transitorie per i nuovi modelli e le modifiche

Dal 1° giugno 2024 al 30 ottobre 2024 i campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione (***) possono essere utilizzati in aggiunta ai campi disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio per via elettronica di avvisi e bandi come disposto dall'allegato IX, punto 2, della direttiva 2014/23/UE, dall'allegato VIII, punto 3, della direttiva 2014/24/UE e dall'allegato IX, punto 3, della direttiva 2014/25/UE, sono stati adattati allo scopo in questione.

Dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- (*) Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).
- (***) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L, 2023/2884, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2884/oj).»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

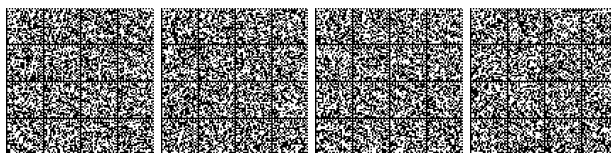
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2024. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° novembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

1	2	3	4
Il modello di formulario	contiene i campi elencati in:	se utilizzato per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui a:	(descrizione dell'avviso o bando)
Programmazione	Tabella 2, colonna 1	Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 2	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 3	Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 4	Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 5	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 6	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 7	Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 8	Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 9	Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva per il settore della difesa
Gara	Tabella 2, colonna 10	Articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 11	Articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE	Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 12	Articolo 75, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 13	Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE	Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime alleggerito



	Tabella 2, colonna 14	articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE	Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 15	Articolo 68, della direttiva 2014/25/UE, articolo 92, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE	Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 16	Articolo 49 della direttiva 2014/24/UE	Bando di gara — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 17	Articolo 69 della direttiva 2014/25/UE	Bando di gara — direttiva settoriale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 18	Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE	Bando di gara — direttiva per il settore della difesa, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 19	Articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE	Bando di concessione — direttiva sulle concessioni, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 20	Articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE	Bando di gara — direttiva generale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 21	Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE	Avviso di gara — direttiva settoriale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 22	Articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di subappalto — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 23	Articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso o bando di concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione
	Tabella 2, colonna 24	Articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione
Preavviso di aggiudicazione diretta (PAD)	Tabella 2, colonna 25	Articolo 3 bis della direttiva 89/665/CEE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 26	Articolo 3 bis della direttiva 92/13/CEE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 27	Articolo 64 della direttiva 2009/81/CE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 28	Articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva sulle concessioni
Risultati	Tabella 2, colonna 29	Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE	Avviso relativo all'appalto aggiudicato — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 30	Articolo 70 della direttiva 2014/25/UE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 31	Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva per il settore della difesa, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 32	Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all'allegato VII), della direttiva 2014/23/UE	Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 33	Articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva generale, regime alleggerito



	Tabella 2, colonna 34	Articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 35	Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all'allegato VIII), della direttiva 2014/23/UE	Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 36	Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE	Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione
	Tabella 2, colonna 37	Articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE	Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione
Modifica dell'appalto	Tabella 2, colonna 38	Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di modifica di un appalto — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 39	Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di modifica di un appalto — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 40	Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE	Avviso di modifica di un appalto — direttiva sulle concessioni
Rettifica	Tutti gli altri modelli di formulario e le sezioni avvisi/bandi e rettifiche della tabella 2	Rettifiche di qualsiasi avviso o bando sopra elencati	Avviso di rettifica
Avvisi volontari	Tabella 2, colonna E1	Su base volontaria	Avviso di consultazione preliminare di mercato
	Tabella 2, colonna E2	Su base volontaria	Avviso di preinformazione
	Tabella 2, colonna E3	Su base volontaria	Bando o avviso di gara
	Tabella 2, colonna E4	Su base volontaria	Avviso di aggiudicazione (CAN)
	Tabella 2, colonna E5	Su base volontaria	Avviso di completamento
	Tabella 2, colonna E6	Su base volontaria	Avviso di modifica di un appalto

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2

La prima colonna contiene informazioni sulla gerarchia del campo o della sezione. Ogni campo o sezione con un livello contraddistinto da "++", "+++" e "++++" si colloca nella sezione superiore più prossima contraddistinta da un numero inferiore di segni "+".

La seconda colonna contiene l'identificativo del campo o della sezione.

La terza colonna contiene i nomi dei campi o delle sezioni.

La quarta colonna descrive se il campo o la sezione può essere ripetuto o ripetuta.

La quinta colonna contiene il tipo di dati.

La sesta colonna contiene la descrizione dei campi o delle sezioni.

Le colonne rimanenti descrivono i diversi modelli di formulari e avvisi.

LEGENDA PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2

Campi indicanti l'utilizzo

"O": l'avviso o bando deve contenere queste informazioni per la pubblicazione su TED.

"OC": a determinate condizioni (specificate come regole di impostazione dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea) l'avviso o bando deve contenere queste informazioni per la pubblicazione su TED.



"OE": a condizione che tale informazione esista (condizione che in pratica non può essere verificata dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea), essa deve essere presente nell'avviso o bando per la pubblicazione su TED (ad esempio un numero di fax, il riferimento a un PIN che riguarda la procedura).

"F": questa informazione può essere presente in un avviso o bando a titolo facoltativo. Se presente, l'informazione sarà pubblicata su TED.

Campi relativi alle direttive:

"D81": avviso o bando di cui alla direttiva 2009/81/CE.

"D23": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/23/UE.

"D24": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/24/UE.

"D25": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/25/UE.

"TUTTI" avviso o bando utilizzabile in relazione a qualsiasi atto normativo.

"ALTRI": avviso o bando utilizzabile in relazione a qualsiasi altro atto normativo.

Campi relativi ai tipi di avvisi o bandi

"PIN profilo": avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione o di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente.

"PIN sempl.": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo (non utilizzato come avviso di indizione di gara, non utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte).

"PIN termine": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte.

"PIN CFC" avviso di preinformazione generale o avviso periodico indicativo (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici) utilizzato come avviso di indizione di gara.

"PIN CFC social": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo riguardante servizi sociali o altri servizi specifici utilizzato come avviso di indizione di gara.

"QS": avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

"CN general": avviso o bando di gara (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici).

"CN social": avviso o bando di gara riguardante servizi sociali o altri servizi specifici

"Subc": avviso o bando riguardante il subappalto.

Progett.: avviso di indizione di un concorso di progettazione o comunicazione dei risultati di un concorso di progettazione.

"VEAT": avviso volontario per la trasparenza ex ante

"CAN general": avviso di aggiudicazione di appalto (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici).

"CAN social": avviso di aggiudicazione di appalto riguardante servizi sociali o altri servizi specifici.

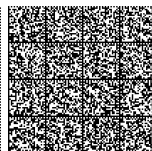
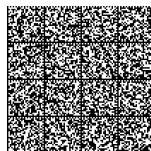
"Compl." e "CC": Avviso di completamento di un appalto

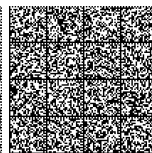


Tabella 2

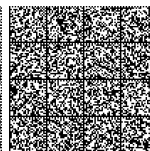
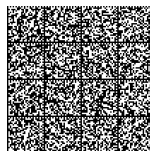
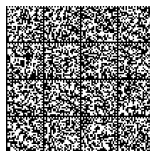
Livello	ID	Nome	Riguarda	Tipo di dato	Descrizione	Programmazione										Gara										PAO										Risultati										Modifica dell'appalto				Com. pl.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Programma										Gara										PAO										Risultati										Modifica dell'appalto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						PM	1	2	3	4	5	6	E2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	E3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	E4	33	34	35	36	37	38	39	E6		40	E5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PM		PM profilo		PM 1		PM 2		PM 3		PM 4		PM 5		PM 6		PM 7		PM 8		PM 9		PM 10		PM 11		PM 12		PM 13		PM 14		PM 15		PM 16		PM 17		PM 18		PM 19		PM 20		PM 21		PM 22		PM 23		PM 24		PM 25		PM 26		PM 27		PM 28		PM 29		PM 30		PM 31		PM 32		PM 33		PM 34		PM 35		PM 36		PM 37		PM 38		PM 39		PM 40		PM 41		PM 42		PM 43		PM 44		PM 45		PM 46		PM 47		PM 48		PM 49		PM 50		PM 51		PM 52		PM 53		PM 54		PM 55		PM 56		PM 57		PM 58		PM 59		PM 60		PM 61		PM 62		PM 63		PM 64		PM 65		PM 66		PM 67		PM 68		PM 69		PM 70		PM 71		PM 72		PM 73		PM 74		PM 75		PM 76		PM 77		PM 78		PM 79		PM 80		PM 81		PM 82		PM 83		PM 84		PM 85		PM 86		PM 87		PM 88		PM 89		PM 90		PM 91		PM 92		PM 93		PM 94		PM 95		PM 96		PM 97		PM 98		PM 99		PM 100		PM 101		PM 102		PM 103		PM 104		PM 105		PM 106		PM 107		PM 108		PM 109		PM 110		PM 111		PM 112		PM 113		PM 114		PM 115		PM 116		PM 117		PM 118		PM 119		PM 120		PM 121		PM 122		PM 123		PM 124		PM 125		PM 126		PM 127		PM 128		PM 129		PM 130		PM 131		PM 132		PM 133		PM 134		PM 135		PM 136		PM 137		PM 138		PM 139		PM 140		PM 141		PM 142		PM 143		PM 144		PM 145		PM 146		PM 147		PM 148		PM 149		PM 150		PM 151		PM 152		PM 153		PM 154		PM 155		PM 156		PM 157		PM 158		PM 159		PM 160		PM 161		PM 162		PM 163		PM 164		PM 165		PM 166		PM 167		PM 168		PM 169		PM 170		PM 171		PM 172		PM 173		PM 174		PM 175		PM 176		PM 177		PM 178		PM 179		PM 180		PM 181		PM 182		PM 183		PM 184		PM 185		PM 186		PM 187		PM 188		PM 189		PM 190		PM 191		PM 192		PM 193		PM 194		PM 195		PM 196		PM 197		PM 198		PM 199		PM 200		PM 201		PM 202		PM 203		PM 204		PM 205		PM 206		PM 207		PM 208		PM 209		PM 210		PM 211		PM 212		PM 213		PM 214		PM 215		PM 216		PM 217		PM 218		PM 219		PM 220		PM 221		PM 222		PM 223		PM 224		PM 225		PM 226		PM 227		PM 228		PM 229		PM 230		PM 231		PM 232		PM 233		PM 234		PM 235		PM 236		PM 237		PM 238		PM 239		PM 240		PM 241		PM 242		PM 243		PM 244		PM 245		PM 246		PM 247		PM 248		PM 249		PM 250		PM 251		PM 252		PM 253		PM 254		PM 255		PM 256		PM 257		PM 258		PM 259		PM 260		PM 261		PM 262		PM 263		PM 264		PM 265		PM 266		PM 267		PM 268		PM 269		PM 270		PM 271		PM 272		PM 273		PM 274		PM 275		PM 276		PM 277		PM 278		PM 279		PM 280		PM 281		PM 282		PM 283		PM 284		PM 285		PM 286		PM 287		PM 288		PM 289		PM 290		PM 291		PM 292		PM 293		PM 294		PM 295		PM 296		PM 297		PM 298		PM 299		PM 300		PM 301		PM 302		PM 303		PM 304		PM 305		PM 306		PM 307		PM 308		PM 309		PM 310		PM 311		PM 312		PM 313		PM 314		PM 315		PM 316		PM 317		PM 318		PM 319		PM 320		PM 321		PM 322		PM 323		PM 324		PM 325		PM 326		PM 327		PM 328		PM 329		PM 330		PM 331		PM 332		PM 333		PM 334		PM 335		PM 336		PM 337		PM 338		PM 339		PM 340		PM 341		PM 342		PM 343		PM 344		PM 345		PM 346		PM 347		PM 348		PM 349		PM 350		PM 351		PM 352		PM 353		PM 354		PM 355		PM 356		PM 357		PM 358		PM 359		PM 360		PM 361		PM 362		PM 363		PM 364		PM 365		PM 366		PM 367		PM 368		PM 369		PM 370		PM 371		PM 372		PM 373		PM 374		PM 375		PM 376		PM 377		PM 378		PM 379		PM 380		PM 381		PM 382		PM 383		PM 384		PM 385		PM 386		PM 387		PM 388		PM 389		PM 390		PM 391		PM 392		PM 393		PM 394		PM 395		PM 396		PM 397		PM 398		PM 399		PM 400		PM 401		PM 402		PM 403		PM 404		PM 405		PM 406		PM 407		PM 408		PM 409		PM 410		PM 411		PM 412		PM 413		PM 414		PM 415		PM 416		PM 417		PM 418		PM 419		PM 420		PM 421		PM 422		PM 423		PM 424		PM 425		PM 426		PM 427		PM 428		PM 429		PM 430		PM 431		PM 432		PM 433		PM 434		PM 435		PM 436		PM 437		PM 438		PM 439		PM 440		PM 441		PM 442		PM 443		PM 444		PM 445		PM 446		PM 447		PM 448		PM 449		PM 450		PM 451		PM 452		PM 453		PM 454		PM 455		PM 456		PM 457		PM 458		PM 459		PM 460		PM 461		PM 462		PM 463		PM 464		PM 465		PM 466		PM 467		PM 468		PM 469		PM 470		PM 471		PM 472		PM 473		PM 474		PM 475		PM 476		PM 477		PM 478		PM 479		PM 480		PM 481		PM 482		PM 483		PM 484		PM 485		PM 486		PM 487		PM 488		PM 489		PM 490		PM 491		PM 492		PM 493		PM 494		PM 495		PM 496		PM 497		PM 498		PM 499		PM 500		PM 501		PM 502		PM 503		PM 504		PM 505		PM 506		PM 507		PM 508		PM 509		PM 510		PM 511		PM 512		PM 513		PM 514		PM 515		PM 516		PM 517		PM 518		PM 519		PM 520		PM 521		PM 522		PM 523		PM 524		PM 525		PM 526		PM 527		PM 528		PM 529		PM 530		PM 531		PM 532		PM 533		PM 534		PM 535		PM 536		PM 537		PM 538		PM 539		PM 540		PM 541		PM 542		PM 543		PM 544		PM 545		PM 546		PM 547		PM 548		PM 549		PM 550		PM 551		PM 552		PM 553		PM 554		PM 555		PM 556		PM 557		PM 558		PM 559		PM 560		PM 561		PM 562		PM 563		PM 564		PM 565		PM 566		PM 567		PM 568		PM 569		PM 570		PM 571		PM 572		PM 573		PM 574		PM 575		PM 576		PM 577		PM 578		PM 579		PM 580		PM 581		PM 582		PM 583		PM 584		PM 585		PM 586		PM 587		PM 588		PM 589		PM 590		PM 591		PM 592		PM 593		PM 594		PM 595		PM 596		PM 597		PM 598		PM 599		PM 600		PM 601		PM 602		PM 603		PM 604		PM 605		PM 606		PM 607		PM 608		PM 609		PM 610		PM 611		PM 612		PM 613		PM 614		PM 615		PM 616		PM 617		PM 618		PM 619		PM 620		PM 621		PM 622		PM 623		PM 624		PM 625		PM 626		PM 627		PM 628		PM 629		PM 630		PM 631		PM 632		PM 633		PM 634		PM 635		PM 636		PM 637		PM 638		PM 639		PM 640		PM 641		PM 642		PM 643		PM 644		PM 645		PM 646		PM 647		PM 648		PM 649		PM 650		PM 651		PM 652		PM 653		PM 654		PM 655		PM 656		PM 657		PM 658		PM 659		PM 660		PM 661		PM 662		PM 663		PM 664		PM 665		PM 666		PM 667		PM 668		PM 669		PM 670		PM 671		PM 672		PM 673		PM 674		PM 675		PM 676		PM 677		PM 678		PM 679		PM 680		PM 681		PM 682		PM 683		PM 684		PM 685		PM 686		PM 687		PM 688		PM 689		PM 690		PM 691		PM 692		PM 693		PM 694		PM 695		PM 696		PM 697		PM 698		PM 699		PM 700		PM 701		PM 702		PM 703		PM 704		PM 705		PM 706		PM 707		PM 708		PM 709		PM 710		PM 711		PM 712		PM 713		PM 714		PM 715		PM 716		PM 717		PM 718		PM 719		PM 720		PM 721		PM 722		PM 723		PM 724		PM 725		PM 726		PM 727		PM 728		PM 729		PM 730		PM 731		PM 732		PM 733		PM 734		PM 735		PM 736		PM 737		PM 738		PM 739		PM 740		PM 741		PM 742		PM 743		PM 744		PM 745		PM 746		PM 747		PM 748		PM 749		PM 750		PM 751		PM 752		PM 753		PM 754		PM 755		PM 756		PM 757		PM 758		PM 759		PM 760		PM 761		PM 762		PM 763		PM 764		PM 765		PM 766		PM 767		PM 768		PM 769		PM 770		PM 771		PM 772		PM 773		PM 774		PM 775		PM 776		PM 777		PM 778		PM 779		PM 780		PM 781		PM 782		PM 783		PM 784		PM 785		PM 786		PM 787		PM 788		PM 789		PM 790		PM 791		PM 792		PM 793		PM 794		PM 795		PM 796		PM 797		PM 798		PM 799		PM 800		PM 801		PM 802		PM 803		PM 804		PM 805		PM 806		PM 807		PM 808		PM 809		PM 810		PM 811		PM 812		PM 813		PM 814		PM 815		PM 816		PM 817		PM 818		PM 819		PM 820		PM 821		PM 822		PM 823		PM 824		PM 825		PM 826		PM 827		PM 828		PM 829		PM 830		PM 831		PM 832		PM 833		PM 834		PM 835		PM 836		PM 837		PM 838		PM 839		PM 840		PM 841		PM 842		PM 843		PM 844		PM 845		PM 846		PM 847		PM 848		PM 849		PM 850		PM 851		PM 852		PM 853		PM 854		PM 855		PM 856		PM 857		PM 858		PM 859		PM 860		PM 861		PM 862		PM 863		PM 864		PM 865		PM 866		PM 867		PM 868		PM 869		PM 870		PM 871		PM 872		PM 873		PM 874		PM 875		PM 876		PM 877		PM 878		PM 879		PM 880		PM 881		PM 882		PM 883		PM 884		PM 885		PM 886		PM 887		PM 888		PM 889		PM 890		PM 891		PM 892		PM 893		PM 894		PM 895		PM 896		PM 897		PM 898		PM 899		PM 900		PM 901		PM 902		PM 903		PM 904		PM 905		PM 906		PM 907		PM 908		PM 909		PM 910		PM 911		PM 912		PM 913		PM 914		PM 915		PM 916		PM 917		PM 918		PM 919		PM 920	

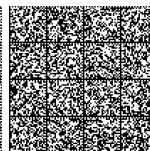
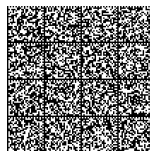
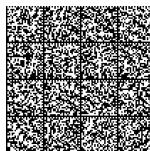
	++	BT-03	Tipo di formulario	No	Codice	Il tipo di formulario ai sensi della legislazione sugli appalti.						
	++	BT-02	Tipo di avviso	No	Codice	Il tipo di avviso o bando ai sensi della legislazione sugli appalti.						
	++	BT-05	Data di trasmissione dell'avviso	No	Data	Data e ora di trasmissione dell'avviso o bando da parte del committente.						
	++	BT-803	Data di trasmissione dell'annuncio di gara pubblicata nell'«Sondier» o bando	No	Date	Date e ora in cui l'avviso o bando è stato trasmesso elettronicamente all'ufficio pubblico delle pubblicazioni dell'Unione europea.						
	++	BT-738	Data preferita di pubblicazione dell'avviso o bando	No	Date	Data preferita di pubblicazione dell'avviso o bando su TED (ad esempio per evitare la pubblicazione durante una festa nazionale).						
	++	BT-702	Lingua ufficiale dell'avviso	Sì	Codice	La lingua o le lingue in cui l'avviso o il bando in questione è ufficialmente disponibile. Tali versioni linguistiche hanno pari valore giuridico.						
	+	BG-125	Programmazione precedente:	Sì	-	Informazioni su un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all'avviso o al bando in questione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell'avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.						
	++	BF-1371	Programmazione precedente: identificativo di lotto	Sì	Identificativo	Identificativo di uno o più lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini esclusivamente informativi, l'identificativo di una parte può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante. Le informazioni nella sezione sulla programmazione precedente si riferiscono a tale lotto (o parte) o a tutti i lotti (e parti).						
	++	BT-125	Programmazione precedente: identificativo	No	Identificativo	L'identificativo di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all'avviso o al bando in questione.						

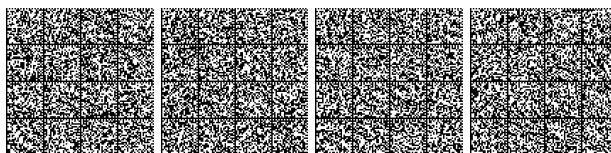


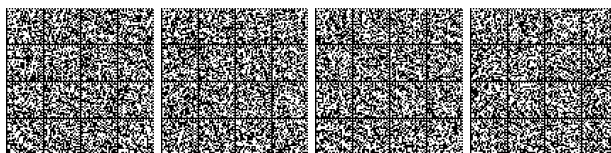


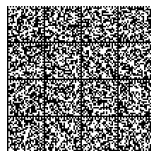
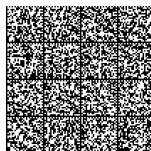


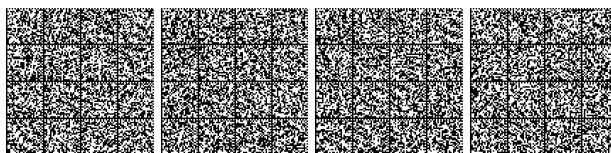
[illegible]

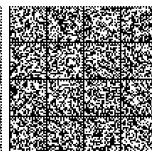
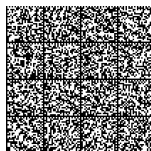
[illegible]

[illegible]

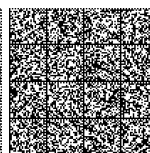
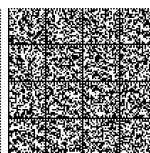
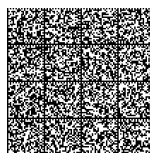
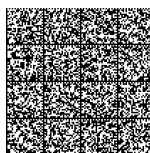


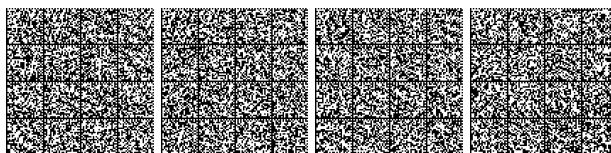
[illegible]



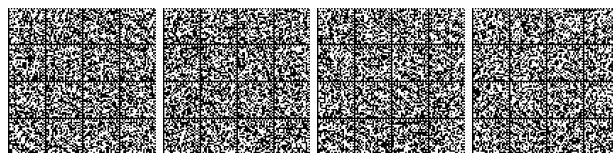
[illegible]



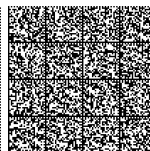
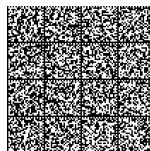
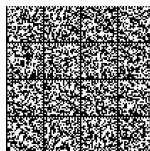
[illegible]

[illegible]

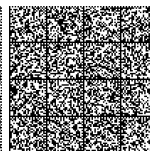
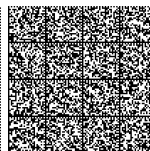
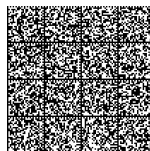
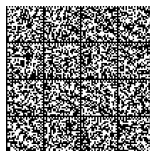
— 490 —

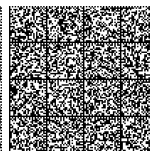
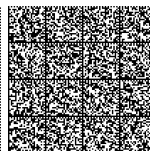
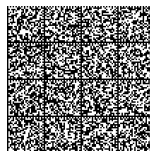


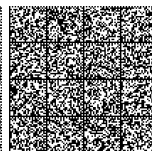
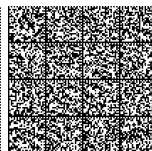
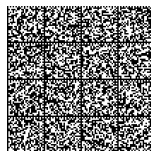
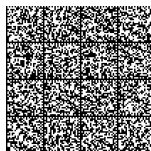
[illegible]

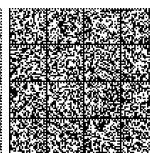
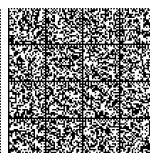
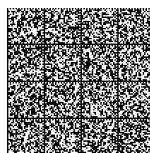
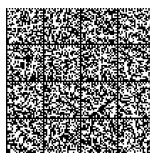
[illegible]

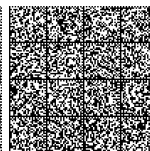
[illegible]

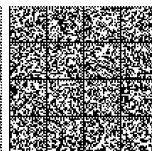
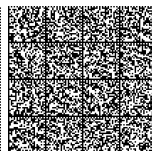
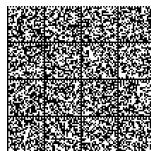
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



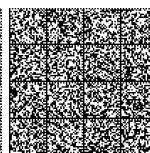
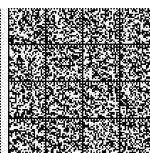
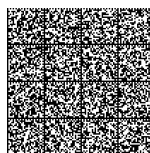
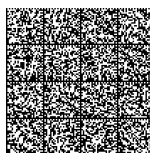
[illegible]

— 500 —

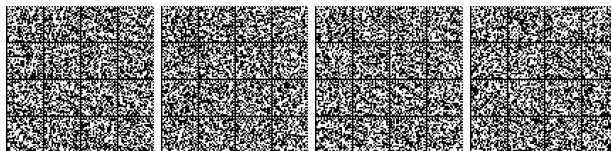


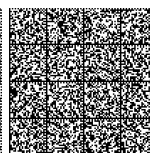
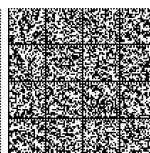
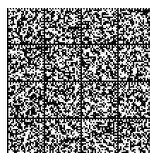
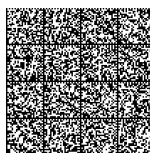
[illegible]

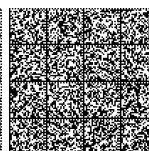
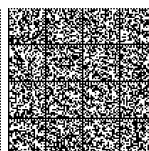
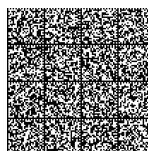
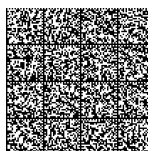
[illegible]

[illegible]

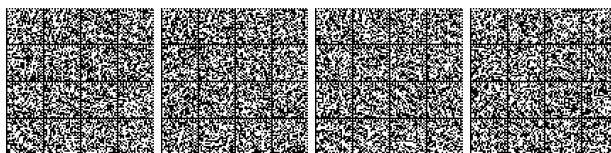
+++	BT-556	Valore massimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro: identificativo del lotto	SI	Identificativo	Identificativo di un lotto, nell'ambito della procedura, appartenente a un gruppo di lotti il cui valore massimo è inferiore al totale dei valori massimi dei singoli lotti (ad esempio, quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Si tratta di valori massimi calcolati in base all'offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.
+++	BT-156	Valore massimo ricalcolato di un gruppo di lotti di un accordo quadro	No	Valore	Si tratta del valore massimo ricalcolato della spesa probabile per un gruppo di lotti nell'ambito della procedura. Tali informazioni possono essere fornite se il valore massimo di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio, quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell'ambito dell'accordo quadro complessivo, comprese le opzioni e i rinnovi. Il valore è ricalcolato in base all'offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.
++	BT-556	Valore di ristimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro	SI	-	Informazioni sul valore della spesa probabile nell'ambito di un accordo quadro per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere fornite se il valore di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio, quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore di ristimo esprime la spesa probabile, fatta oggetto di nuova stima in base all'offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.
+++	BT-556	Valore di ristimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro: identificativo del lotto	SI	Identificativo	Identificativo di uno dei diversi lotti della procedura in questione. Tali lotti costituiscono un gruppo per il quale il valore della spesa probabile è inferiore al totale dei valori della spesa probabile per i singoli lotti (ad esempio, quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore di ristimo esprime la spesa probabile, fatta oggetto di nuova stima in base all'offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

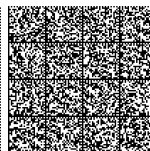
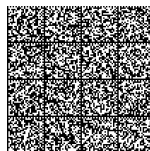
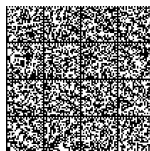


[illegible]

[illegible]

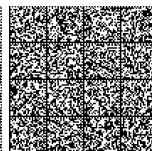
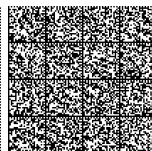
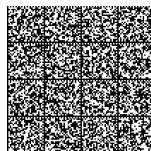
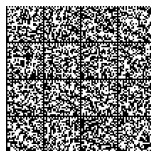
— 507 —



[illegible]

— 511 —



[illegible]

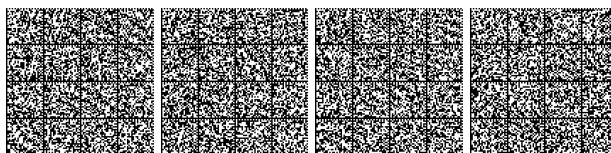
— 513 —

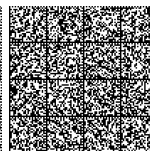
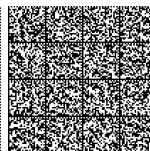
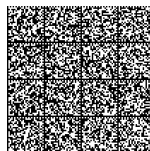
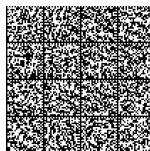


++	BT-735	Tipo di contratto CVD	No	Codice	Riferimento alla CVD per stabilire quale categoria di tipo di contratto si applica tra contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate, contratti di servizio pubblico e contratti di servizio di cui all'allegato della CVD.
+++	BC-7141	Veicoli CVD	SI	-	Informazioni dettagliate sui veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della CVD
++++	BT-723	Categoria del veicolo	No	Codice	La categoria dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE, tra cui: veicoli leggeri (M1, M2 o N1); autobus (M3); autocarri (N2, N3); M1; M2; N1; N2; N3.
++++	BT-715	Veicoli	No	Numero	Il numero di tutti i veicoli qualificabili come puliti o no che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d'uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.
++++	BT-725	Veicoli a emissioni zero	No	Numero	Il numero di veicoli pesanti a emissioni zero, come definiti dalla direttiva 2009/33/CE e che rientrano nel suo ambito di applicazione. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d'uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.
++++	BT-716	Veicoli puliti	No	Numero	Il numero di veicoli puliti come definiti dalla direttiva 2009/33/CE e che rientrano nel suo ambito di applicazione. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d'uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

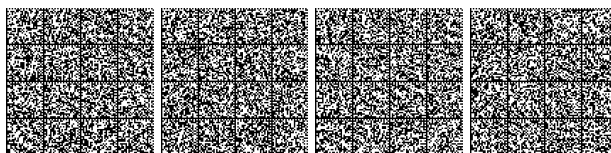


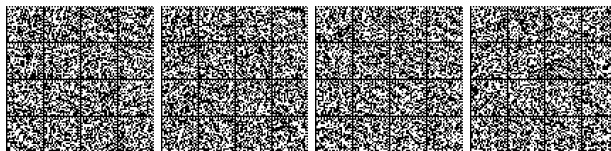
— 515 —

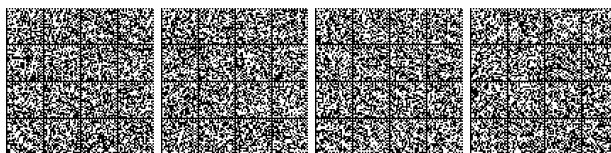


[illegible]

— 517 —







DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/2775 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2023****che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obblighi di comunicazione nel settore della contabilità perseguono vari obiettivi. Non si limitano a fornire informazioni agli investitori attivi nei mercati dei capitali, ma forniscono anche un resoconto delle operazioni passate e migliorano il governo societario. È importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino le finalità per le quali erano destinati e per limitare gli oneri amministrativi.
- (2) In considerazione dell'elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, sono stati rivisti i criteri dimensionali monetari atti a determinare la categoria dimensionale di un'impresa per tenere conto delle conseguenze dell'inflazione.
- (3) Secondo dati Eurostat, nell'arco dei circa dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3 % nella zona euro e al 27,2 % nell'intera Unione.
- (4) La Commissione ritiene pertanto necessario adeguare le soglie di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell'inflazione, aumentandole del 25 % e arrotondandole per approssimazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE.
- (6) Per consentire alle imprese o ai gruppi di beneficiare quanto prima delle soglie adeguate, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi, al più tardi, agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
- (7) La Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari conformemente all'articolo 49, paragrafo 3 bis, della direttiva 2013/34/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifiche della direttiva 2013/34/UE**

L'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR;»;

⁽¹⁾ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.



- 2) il paragrafo 2 è così modificato:
- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;»;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.»;
- 3) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;»;
- 4) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;»;
- 5) il paragrafo 5 è così modificato:
- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;»;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.»;
- 6) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;»;
- 7) al paragrafo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE0524



DECISIONE (UE) 2023/2888 DEL CONSIGLIO**dell'11 dicembre 2023****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/858**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2008/780/CE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement* — SIOFA) che ha istituito la riunione delle parti del SIOFA.
- (2) La riunione delle parti del SIOFA è responsabile della conservazione e della gestione delle risorse della pesca nella zona di applicazione del SIOFA. Tali misure diventeranno vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
- (4) In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"» mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.

⁽¹⁾ Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (6) La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l'importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell'azione esterna dell'Unione. L'Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione delle parti del SIOFA per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla riunione annuale delle parti del SIOFA saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ⁽³⁾ e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (8) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione delle parti del SIOFA è stabilita dalla decisione (UE) 2019/858 del Consiglio ⁽⁶⁾. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che coprirà il periodo 2024-2028.
- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copace e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni del Copace, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2024-2028,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle sessioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle sessioni della riunione delle parti del SIOFA avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

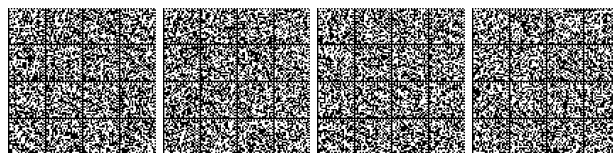
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della sessione annuale della riunione delle parti del SIOFA del 2029.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2019/858 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 21).



Articolo 4

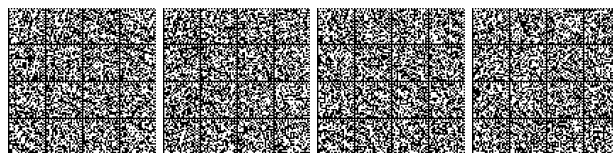
La decisione (UE) 2019/858 del Consiglio è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES

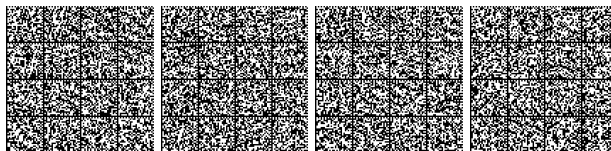


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement* — SIOFA)**1. PRINCIPI**

Nell'ambito del SIOFA, l'Unione:

- a) garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, all'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e all'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;
- b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e in occasione della 15ª Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;
- c) contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversità — Perché non possiamo più indugiare», con le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e con le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2020 sulla strategia «Dal produttore al consumatore», e a «Un'Europa più forte nel mondo»;
- d) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alicautico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- e) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
- f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2022 sulla governance internazionale degli oceani per mari e oceani sicuri, puliti, sani e gestiti in modo sostenibile per quanto riguarda la biodiversità marina;
- g) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure del SIOFA e garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi agli obiettivi del SIOFA;
- h) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
- i) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- j) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di applicazione del SIOFA, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, e a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- k) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra il SIOFA e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- l) promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi.



2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del SIOFA:

- a) misure volte a promuovere la conservazione e il ripristino della biodiversità e a promuovere la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;
- b) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di applicazione del SIOFA basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dal SIOFA, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
- c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;
- d) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di applicazione del SIOFA, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;
- e) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di applicazione del SIOFA per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito del SIOFA, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;
- f) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona SIOFA conformemente al SIOFA e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- g) misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;
- h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- i) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- j) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
- k) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del SIOFA;
- l) misure coerenti con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.



ALLEGATO II

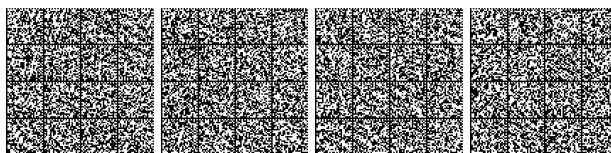
Definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

Prima di ogni sessione della riunione delle parti del SIOFA, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni sessione della riunione delle parti del SIOFA un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione delle parti del SIOFA sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

24CE0525



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2865 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2023

che istituisce il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca INFRAFRONTIER
(INFRAFRONTIER ERIC)

[notificata con il numero C(2023) 8865]

(I testi in lingua ceca, finlandese, francese, greca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Cechia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Finlandia e la Svezia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione di INFRAFRONTIER ERIC (la «domanda»), conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.
- (2) I paesi richiedenti hanno scelto la Germania come Stato membro ospitante di INFRAFRONTIER ERIC.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione, la Commissione ha raccolto il parere di esperti indipendenti nel campo della ricerca sulla funzione genica nel campo della salute e delle malattie, della generazione, della fenotipizzazione, dell'archiviazione e della distribuzione di sistemi di modelli in vivo/in vitro e dei dati connessi.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

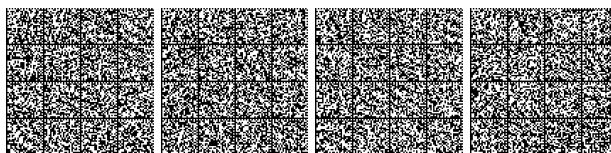
1. È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1 [modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1].

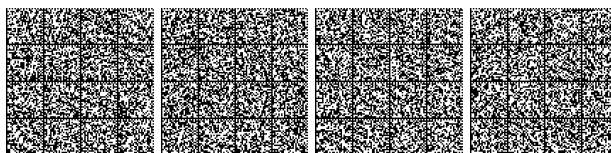
⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).



Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
Iliana IVANOVA
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI INFRAFRONTIER ERIC

1. Forma giuridica e denominazione

(Articolo 1 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca. Il consorzio ha la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) costituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 (di seguito il «regolamento ERIC») ed è denominato «INFRAFRONTIER ERIC».

2. Sede legale e ubicazione

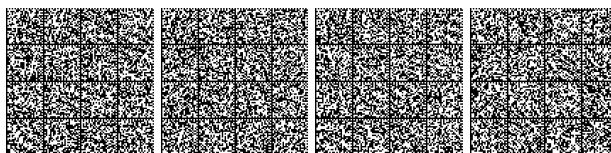
(Articolo 2 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

INFRAFRONTIER ERIC ha sede legale a Monaco di Baviera, Germania, di seguito lo «Stato membro ospitante».

3. Funzioni e attività

(Articolo 3 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) La funzione principale di INFRAFRONTIER ERIC consiste nel creare e gestire un'infrastruttura di ricerca distribuita, denominata «infrastruttura di ricerca INFRAFRONTIER», di seguito «INFRAFRONTIER RI». INFRAFRONTIER RI è l'infrastruttura europea di ricerca per la generazione, la fenotipizzazione, l'archiviazione e la distribuzione di sistemi di modelli in vivo/in vitro e dei dati connessi. INFRAFRONTIER ERIC coordina il funzionamento dell'infrastruttura di ricerca distribuita INFRAFRONTIER.
- (2) INFRAFRONTIER ERIC coordina l'accesso ai servizi e alle risorse per la ricerca della funzione genica nel campo della salute e delle malattie, utilizzando sistemi di modelli in vivo/in vitro e i dati connessi. INFRAFRONTIER ERIC promuove la ricerca, la formazione e l'applicazione in tutti i settori della generazione, della fenotipizzazione, dell'archiviazione e della distribuzione di modelli di malattie.
- (3) A tal fine INFRAFRONTIER ERIC:
 - a) coordina l'accesso alle risorse e ai servizi forniti dai membri e dagli osservatori di INFRAFRONTIER ERIC o da qualsiasi nodo nazionale che abbia concluso un accordo giuridicamente vincolante con INFRAFRONTIER ERIC per contribuire alle risorse e ai servizi di INFRAFRONTIER RI;
 - b) istituisce e applica procedure di accesso alle risorse e ai servizi di INFRAFRONTIER RI conformi alle rispettive norme europee;
 - c) stabilisce e adotta norme di qualità e procedure operative standard per la generazione, la fenotipizzazione, l'archiviazione, la distribuzione e la gestione dei dati dei sistemi di modelli in vivo/in vitro e dei dati connessi;
 - d) promuove e coordina lo sviluppo di nuove tecnologie per la generazione, la fenotipizzazione, l'archiviazione, la distribuzione e la gestione dei dati dei sistemi di modelli in vivo/in vitro e dei dati connessi al fine di migliorare il valore scientifico delle risorse e dei servizi di INFRAFRONTIER RI;
 - e) funge da punto di contatto per i portatori di interessi nazionali e internazionali di INFRAFRONTIER RI;
 - f) promuove e fa conoscere le risorse e i servizi di INFRAFRONTIER RI e discute gli aspetti normativi e politici della generazione, della fenotipizzazione, dell'archiviazione, della distribuzione e della gestione dei dati dei sistemi di modelli in vivo/in vitro e dei dati connessi;
 - g) raccoglie risorse da fonti nazionali e internazionali per agevolare le attività di INFRAFRONTIER RI;



- h) offre consulenza e assistenza alle organizzazioni nazionali e internazionali che operano nel campo della generazione, della fenotipizzazione, dell'archiviazione e della distribuzione di sistemi di modelli in vivo/in vitro;
 - i) mette gratuitamente a disposizione informazioni sulle attività di INFRAFRONTIER ERIC e INFRAFRONTIER RI; e
 - j) svolge qualsiasi altra attività necessaria per lo svolgimento delle funzioni di INFRAFRONTIER ERIC.
- (4) INFRAFRONTIER ERIC svolge la sua funzione principale esclusivamente e direttamente, senza scopo di lucro e agisce in modo altruistico e principalmente su base non economica. Fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, INFRAFRONTIER ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.

4. Durata e procedura di scioglimento

(Articolo 4 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) INFRAFRONTIER ERIC è istituito per una durata indeterminata.
- (2) Il suo scioglimento è deciso all'unanimità dall'assemblea dei membri. Se decide di sciogliere INFRAFRONTIER ERIC, l'assemblea dei membri avvia la procedura di scioglimento con votazione a maggioranza semplice.
- (3) La Commissione europea è informata senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni di calendario dall'adozione della decisione di scioglimento di INFRAFRONTIER ERIC.
- (4) Al momento dello scioglimento di INFRAFRONTIER ERIC, o qualora non sussistano più le condizioni che danno diritto a vantaggi fiscali descritte nel presente statuto, le attività di INFRAFRONTIER ERIC che superano i contributi in denaro e il valore effettivo dei contributi in natura saranno trasferite a un altro soggetto giuridico pubblico o a un'altra società che gode di vantaggi fiscali o a un altro soggetto giuridico che persegue obiettivi analoghi a quelli di INFRAFRONTIER ERIC per la promozione della scienza e della ricerca.
- (5) In caso di scioglimento, INFRAFRONTIER ERIC garantisce, per quanto possibile, che i dati di proprietà di INFRAFRONTIER ERIC siano depositati in condizioni di sicurezza, in modo che rimangano accessibili e utilizzabili conformemente all'articolo 6 del presente statuto e conformemente alla politica in materia di dati e/o alla politica di accesso, a seconda dei casi.
- (6) La chiusura della procedura di scioglimento di INFRAFRONTIER ERIC è notificata alla Commissione europea entro 10 (dieci) giorni di calendario. INFRAFRONTIER ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Regime di responsabilità e assicurazioni

(Articolo 5 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) INFRAFRONTIER ERIC è responsabile dei propri debiti.
- (2) I membri non sono responsabili in solido dei debiti di INFRAFRONTIER ERIC.
- (3) La responsabilità finanziaria dei membri nei confronti dei debiti di INFRAFRONTIER ERIC è limitata ai rispettivi contributi annuali calcolati conformemente ai principi finanziari definiti all'articolo 25, paragrafo 2, dello statuto e al metodo di calcolo di cui all'allegato 2 del presente statuto.
- (4) INFRAFRONTIER ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione e al suo funzionamento.



6. Politica di accesso per gli utenti

(Articolo 6 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) Il principio guida per la fornitura di risorse e servizi è l'accesso aperto.
- (2) L'accesso sarà consentito conformemente alla politica di accesso di INFRAFRONTIER ERIC. Sono rispettate le condizioni stabilite dai fornitori di campioni e dati a INFRAFRONTIER ERIC e i principi europei riconosciuti per l'accesso alle infrastrutture di ricerca. Nessuna disposizione del presente statuto è intesa come volta a limitare il diritto dei proprietari delle risorse di INFRAFRONTIER ERIC di decidere in merito alla concessione dell'accesso a campioni o dati.
- (3) INFRAFRONTIER ERIC mira a garantire che la fonte dei campioni e dei dati sia adeguatamente riconosciuta ed esige che tale riconoscimento sia mantenuto negli usi successivi dei campioni e dei dati.

7. Politica di valutazione scientifica

(Articolo 7 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) La valutazione strategica periodica di INFRAFRONTIER ERIC, anche degli aspetti scientifici ed etici, è compito di un comitato esterno indipendente ad hoc.
- (2) L'assemblea dei membri avvia tali valutazioni almeno una volta ogni cinque anni e nomina i membri del comitato esterno indipendente, se del caso fornendo indicazioni specifiche. I dettagli relativi alla nomina e al funzionamento saranno specificati nel regolamento interno.
- (3) I membri del comitato esterno indipendente agiscono a titolo personale.

8. Politica di divulgazione

(Articolo 8 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) INFRAFRONTIER ERIC promuove l'uso di INFRAFRONTIER RI nei settori della ricerca e dell'istruzione.
- (2) INFRAFRONTIER ERIC promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di buone pratiche mediante attività di divulgazione.
- (3) INFRAFRONTIER ERIC incoraggia in generale i ricercatori a rendere pubblici i risultati delle loro attività di ricerca e chiede agli utenti delle risorse e dei servizi di INFRAFRONTIER RI di rendere disponibili i risultati tramite INFRAFRONTIER ERIC.
- (4) INFRAFRONTIER ERIC identifica i vari gruppi di destinatari e, per raggiungere il pubblico interessato, si avvale di diversi canali tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

9. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

(Articolo 9 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) Ai fini del presente statuto il termine «proprietà intellettuale» è inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
- (2) I diritti di proprietà intellettuale dei risultati generati da INFRAFRONTIER ERIC appartengono a INFRAFRONTIER ERIC e sono gestiti dagli amministratori delegati.



- (3) L'uso e la raccolta dei dati di INFRAFRONTIER ERIC sono disciplinati dalla legislazione europea e nazionale sulla riservatezza dei dati.
- (4) I diritti di proprietà intellettuale generati dagli utenti a seguito dell'accesso alle risorse di INFRAFRONTIER ERIC sono negoziati al fine di garantire un uso corretto da parte sia dell'utente sia di INFRAFRONTIER ERIC e/o del nodo nazionale interessato, tenendo conto dei rispettivi contributi.
- (5) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 11, lettera i), del presente statuto è adottata una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale che preveda ulteriori norme relative ai diritti di proprietà intellettuale.

10. Politica in materia di personale

(Articolo 10 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) INFRAFRONTIER ERIC si impegna a favore della trasparenza e delle pari opportunità e non discrimina le persone in base alla razza, all'origine etnica, al genere, alle convinzioni personali, alla disabilità, all'orientamento sessuale o ad altri fattori che sono considerati una discriminazione ai sensi del diritto dell'Unione europea.
- (2) Le procedure di selezione del personale sono aperte a tutti i candidati di qualsiasi nazionalità.

11. Politica in materia di appalti

(Articolo 11 dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC)

- (1) INFRAFRONTIER ERIC tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea.
- (2) La politica di INFRAFRONTIER ERIC in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

24CE0526



DECISIONE (UE) 2023/2870 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 dicembre 2023
che modifica la decisione (UE) 2019/166 sul comitato per le infrastrutture di mercato (BCE/2019/3)
(BCE/2023/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto l'indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita fin dall'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB), è necessario apportare alcune modifiche al relativo regolamento interno. Tali modifiche mirano in particolare a trovare un equilibrio tra la garanzia della rappresentatività nel MIB dell'intera comunità di utenti dei servizi di TARGET e il mantenimento di un certo grado di continuità.
- (2) Le modifiche sono necessarie anche per attuare la raccomandazione formulata dalla società esaminatrice esterna di T2S di introdurre dei punti fissi all'ordine del giorno per le riunioni del MIB.
- (3) Sono necessarie ulteriori modifiche, tra l'altro, per rispecchiare l'attuale prassi di lavoro del MIB, tra cui l'attribuzione di un ruolo più ampio al vicepresidente, l'adeguamento della capacità lavorativa prevista dei membri del MIB per le questioni del MIB e l'introduzione di un riferimento al manuale sulla governance gestito dal MIB.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II e IV alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

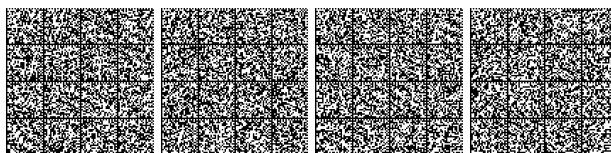
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽¹⁾ GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).



ALLEGATO

Gli allegati I, II e IV della decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sono modificati come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

MANDATO

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET inclusi i servizi di T2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti normativi e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1. Ruolo del comitato per le infrastrutture di mercato

Il Consiglio direttivo della BCE affida al MIB l'esecuzione dei compiti definiti nel presente mandato.

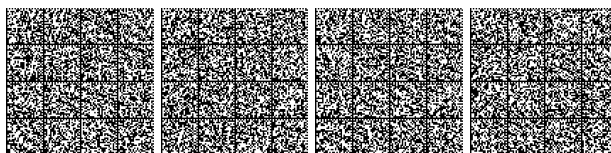
Fatto salvo il proprio potere decisionale di ultima istanza, il Consiglio direttivo ha affidato al MIB l'esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti sia il funzionamento dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, che i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo, fatta salva la competenza delle BCN in virtù dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, può attribuire al MIB ulteriori compiti chiaramente definiti, oltre a quelli stabiliti ai sensi del paragrafo 2, che rientrano altrimenti nella competenza del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative alle infrastrutture dell'Eurosistema, gli eventuali compiti affidati al MIB possono sempre essere nuovamente avvocati e assolti dal Consiglio direttivo.

2. Responsabilità e compiti del comitato per le infrastrutture di mercato**2.1. Preparazione delle proposte di decisione da parte del Consiglio direttivo sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema**

Fatta salva la responsabilità del Comitato esecutivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e per la gestione degli affari correnti della BCE, il MIB predispone le proposte su cui il Consiglio direttivo è chiamato a decidere sulle seguenti materie, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea:

- a) la strategia generale, compresa la definizione dell'ambito dei servizi e le descrizioni dei servizi;

⁽¹⁾ Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).



- b) le questioni relative alla governance dei progetti;
- c) le questioni finanziarie, tra cui:
 - i) l'elaborazione delle caratteristiche principali del regime finanziario (in particolare: dotazione finanziaria, ammontare, arco temporale coperto, finanziamento) in conformità alle norme del Comitato per il controllo;
 - ii) l'analisi periodica dei rischi finanziari cui è esposto l'Eurosistema;
 - iii) le regole di gestione del conto di bilancio tenuto nella contabilità della BCE e gestito dal MIB per conto dell'Eurosistema;
 - iv) metodologia dei costi;
 - v) politica di determinazione delle tariffe; e
 - vi) analisi del regime di responsabilità;
- d) la pianificazione complessiva;
- e) il quadro giuridico che regola i rapporti con le banche centrali nazionali (BCN) che forniscono servizi relativi alle infrastrutture di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema con quest'ultimo (le «BCN fornitrici»);
- f) il quadro giuridico che regola i rapporti con i clienti, nonché le disposizioni contrattuali o le condizioni che devono essere sottoscritte tra l'Eurosistema e le parti esterne;
- g) il quadro per la gestione dei rischi;
- h) gli accordi sui livelli di servizio stipulati con le parti interessate;
- i) l'autorizzazione e l'ordine di priorità delle richieste di modifica e le strategie di collaudo/migrazione;
- j) le strategie per la connettività di rete;
- k) le strategie per la gestione di crisi;
- l) le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni;
- m) le responsabilità e gli altri crediti; e
- n) il possesso da parte dei partecipanti a servizi infrastrutturali dell'Eurosistema dei criteri di idoneità applicabili.

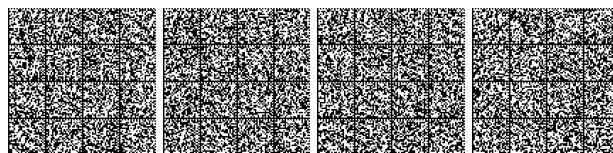
2.2. Attività di gestione relative ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema

2.2.1. Gestione e guida

Il MIB esercita la gestione complessiva dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea.

In questo contesto, il MIB:

- a) garantisce che i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rispondano alle esigenze del mercato;
- b) attua e/o gestisce le strategie generali, compresa la definizione dell'ambito del servizio o dei servizi e/o le descrizioni dei servizi;
- c) attua e/o gestisce i dispositivi di governance;
- d) attua e/o gestisce gli accordi e le strategie finanziarie;
- e) gestisce le pertinenti attività gestione delle modifiche e degli aggiornamenti;
- f) gestisce, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo, lo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento di strumenti analitici e di simulazione;



- g) gestisce, consultandosi con il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) e con altri comitati del SEBC interessati, se del caso, e previa decisione del Consiglio direttivo, studi di fattibilità;
- h) coordina i procedimenti di gestione delle modifiche e stabilisce l'ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni, stabilisce gli scenari per le prove di collaudo dell'Eurosistema, coordina prove che coinvolgono varie tipologie di soggetti interessati e coordina i processi di prova per gli utenti;
- i) gestisce il piano dettagliato dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, sulla base della pianificazione generale dei programmi così come approvata dal Consiglio direttivo;
- j) attua e/o gestisce il relativo quadro per la gestione dei rischi entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;
- k) attua e/o gestisce le relative strategie per la migrazione entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;
- l) attua e/o gestisce i pertinenti quadri operativi, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;
- m) garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema;
- n) attua e/o gestisce le strategie per la connettività di rete;
- o) attua e/o gestisce le strategie per la gestione delle crisi;
- p) attua e/o gestisce le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni; e
- q) garantisce la conformità ai requisiti normativi e di sorveglianza.

2.2.2. Regime finanziario

Il MIB approva e/o dà avvio:

- a) al pagamento delle rate alle BCN fornitrici, conformemente al piano di pagamento concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che le realizzazioni delle BCN fornitrici siano state accettate dal MIB;
- b) al rimborso dei costi relativi all'ulteriore supporto fornito dalle BCN fornitrici alle banche centrali dell'Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3 e a ogni altro eventuale accordo;
- c) al pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest'ultima in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;
- d) alla riscossione di commissioni dai clienti, se del caso, e al rimborso di tali commissioni alle banche centrali dell'Eurosistema; Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al MIB.

2.2.3. Relazioni con le BCN fornitrici

Il MIB:

- a) garantisce il coinvolgimento delle BCN fornitrici in tutte le questioni rilevanti;
- b) negozia ogni modifica del contratto L2/L3 e di ogni altro accordo correlato tra le BCN fornitrici e le banche centrali dell'Eurosistema e sottopone tali modifiche al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- c) instaura e tiene regolarmente contatti con le BCN fornitrici al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con tali accordi;



- d) convalida le proposte delle BCN fornitrici e approva i risultati pertinenti al piano tecnico e funzionale (sviluppato dalle BCN fornitrici); e
- e) assiste il Consiglio direttivo nella gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di connettività di rete, ove questi ultimi formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema.

2.2.4. Relazioni con gli organi di governance dell'Eurosistema e con le parti esterne

Il MIB:

- a) gestisce, se del caso, le relazioni con i comitati del SEBC, con le autorità di regolamentazione e sorveglianza, così come con altre autorità pubbliche interessate in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;
 - b) interagisce con i clienti e con le banche centrali del SEBC per agevolare la loro migrazione nei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la risoluzione delle controversie conformemente alla normativa applicabile e nell'ambito del suo mandato, che dovranno essere approvate da parte degli organi responsabili;
 - c) negozia i progetti di accordi di partecipazione (congiuntamente alle banche centrali dell'Eurosistema, se del caso) con i partecipanti ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema e con le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che hanno sottoscritto accordi di partecipazione;
 - d) si coordina con gli altri organi di governance dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;
 - e) se del caso, nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione dei pertinenti organi di governance, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici;
 - f) interagisce con i fornitori dei servizi di connettività di rete che formano parte dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema;
 - g) definisce la politica di comunicazione tecnica in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; e
 - h) garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione tecnica pertinente in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice di condotta.»
- 2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO 1

Nomina e partecipazione

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di T2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) (il «Consiglio direttivo») assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato



al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1. Designazione e nomina

I membri del MIB sono nominati dal Consiglio direttivo sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE («il Comitato esecutivo»).

Le candidature sono presentate al Comitato esecutivo dal governatore o dal presidente, a seconda dei casi, della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Nella propria proposta al Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governance della loro banca centrale. Il Comitato esecutivo assicura che nella propria proposta siano rispettati i principi di cui alla sezione 2 del presente allegato II.

Le candidature dei membri del MIB non espressione di una banca centrale sono raccolte dal Comitato esecutivo in conformità alla procedura di selezione di tali membri a sensi dell'allegato IV alla presente decisione.

2. Partecipazione e durata del mandato — Partecipazione in veste di osservatori

Una volta nominati, i membri del MIB, agiscono in piena indipendenza e nell'interesse dell'Eurosistema. Essi non sono soggetti a istruzioni da parte di alcun ente pubblico o privato. I membri del MIB, quando agiscono in tale veste, rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE. I membri del MIB espressione di banche centrali possono chiedere, ove opportuno, di propria iniziativa e a propria discrezione, il parere di altri membri del personale della propria banca centrale, ma non chiedono né accettano istruzioni dalla propria banca centrale, né si impegnano a prendere una determinata posizione durante le deliberazioni e le votazioni del MIB.

Il MIB ha un presidente, che è un alto dirigente della BCE.

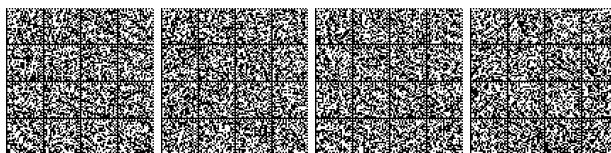
Il MIB si compone del presidente e di altri 13 membri, così individuati:

- a) nove membri espressione di BCN dell'Eurosistema, cosicché sia rappresentato almeno l'85 % dei contributi delle BCN dell'area dell'euro al capitale della BCE (ossia l'85 % dello schema di capitale per l'Eurosistema);
- b) due membri espressione delle BCN non appartenenti all'area dell'euro che partecipano ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (per esempio, avendo sottoscritto l'accordo di partecipazione di valuta o partecipando a T2); e
- c) due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto): uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il vicepresidente assiste il presidente e presiede le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.

Il mandato di un membro del MIB e del MIB dura 36 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve dei membri del MIB, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato e i nuovi membri devono essere nominati per il restante periodo del mandato del MIB in corso per sostituire i membri dimissionari o uscenti.

Fatto salvo il limite di cui alla precedente lettera a), e a partire dalla scadenza del mandato del MIB in corso e del mandato dei relativi membri, è auspicabile una rotazione dei membri del MIB. La rotazione dei membri dovrebbe mirare a trovare un equilibrio tra la rappresentatività dell'intera comunità di utenti dei servizi di TARGETe il mantenimento di un certo grado di continuità.



La capacità e l'impegno dei candidati a dedicare tempo sufficiente alle questioni del MIB sono fondamentali per la selezione dei suoi membri.

È opportuno mantenere un adeguato bilanciamento tra membri con esperienza nella gestione di progetti, membri con esperienza nel settore delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema e membri con esperienza nel settore informatico.

Il presidente può invitare osservatori senza diritto di voto provenienti dai comitati del SEBC interessati per la discussione di servizi o progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rientranti nell'ambito delle loro competenze. Il presidente può inoltre invitare un membro per BCN che fornisca servizi di infrastruttura di mercato all'Eurosistema, quando le questioni pertinenti per tali servizi figurano all'ordine del giorno di una riunione del MIB.

Ci si attende che i membri del MIB dedichino almeno il 25 % della loro capacità lavorativa alle questioni del MIB.

I membri del MIB non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di servizi infrastrutturali dell'Eurosistema o di enti che ad essi partecipino (per esempio, depositari centrali di titoli che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento), nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del MIB. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (Internal Auditors Committee, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.

CAPO 2

Metodo di lavoro

1. Processo decisionale

Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del MIB. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.

Affinché il MIB possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni saranno adottate senza necessità di alcun quorum.

Per quanto possibile, le decisioni del MIB sono adottate all'unanimità. In mancanza di unanimità, su richiesta del presidente, il MIB può decidere con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

Il MIB procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di almeno tre membri del MIB con diritto di voto. Un membro si astiene dal voto in caso di conflitto di interessi ai sensi del codice di condotta. Un membro con diritto di voto, in caso di assenza, può delegare il voto a un altro membro con diritto di voto rispetto a una specifica procedura di voto, tuttavia nessun membro con diritto di voto può esprimere più di due voti su una questione;

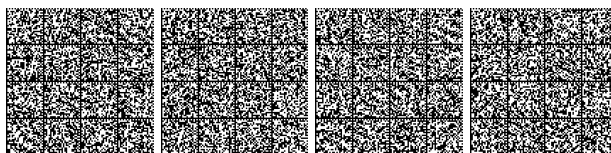
Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che tre o più membri con diritto di voto si oppongano. La procedura scritta richiede un preavviso di almeno due giorni lavorativi, tranne che in circostanze eccezionali definite tali dal presidente.

I membri non espressione di una banca centrale sono nominati a titolo personale. Essi non hanno diritto di voto e non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

2. Direzione delle riunioni del MIB

Il MIB decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il MIB dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell'inizio di ogni anno. Le riunioni periodiche del MIB hanno punti fissi all'ordine del giorno, vale a dire l'approvazione dell'ordine del giorno, la revisione dell'elenco di misure, la gestione del rischio operativo dei servizi di TARGET, l'aggiornamento dello stato dei progetti, nonché i rischi e le questioni per i progetti e i servizi. Il presidente può aggiungere ulteriori punti all'ordine del giorno.

Il presidente può convocare riunioni straordinarie del MIB ogniqualevolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.



Il MIB tiene le proprie riunioni presso la sede della BCE o in teleconferenza.

Il MIB adotta un ordine del giorno per ciascuna riunione.

La partecipazione alle riunioni del MIB è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.

3. Comunicazioni agli organi decisionali della BCE

Il MIB riferisce periodicamente agli organi decisionali della BCE. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario.

4. Flusso informativo interno e trasparenza

I membri MIB non espressione di banche centrali nazionali ricevono, in via riservata, tutta la documentazione sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema presentata al Consiglio direttivo.

Le BCN dell'Eurosistema che non hanno rappresentanti all'interno del MIB hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del MIB, compresi gli ordini del giorno e i verbali, contemporaneamente ai membri del MIB e possono formulare osservazioni scritte prima delle riunioni del MIB in modo che il loro parere sia tenuto nella dovuta considerazione da parte del MIB. Esse possono altresì fare richiesta al presidente di partecipare al MIB qualora abbiano un particolare interesse in un certo argomento. Il presidente sarà responsabile di informare tali BCN dell'Eurosistema se si ritiene che esse possano avere un interesse particolare ed egli può anche sottoporre al MIB qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell'Eurosistema.

Al fine di assicurare che il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) sia al corrente dei lavori del MIB, in ogni ordine del giorno del MIPC vi sarà regolarmente una voce dedicata agli argomenti del MIB. Qualora lo si ritenga opportuno, possono tenersi riunioni congiunte del MIB e del MIPC.

L'interazione tra il MIB e altri comitati del SEBC si svolge attraverso consultazioni scritte.

Le attività del MIB sono soggette alla revisione dello IAC.

5. Flusso informativo esterno, trasparenza e rappresentanza

Il presidente informa con regolarità i soggetti interessati in merito alle questioni rilevanti che riguardano i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che ricadono nell'ambito della responsabilità del MIB. Il presidente garantisce la trasparenza mettendo a disposizione in modo tempestivo e coerente la pertinente documentazione tecnica relativa ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nella sezione dedicata al MIB del sito Internet della BCE.

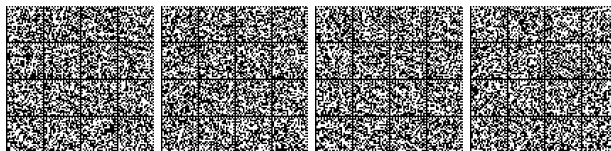
I membri hanno l'obbligo di informare il presidente in anticipo qualora svolgano una rilevante e significativa attività di rappresentanza esterna/comunicazione in relazione alle responsabilità e compiti del MIB, per esempio parlando in veste di relatore su progetti e servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nell'ambito della responsabilità del MIB in conferenze o riunioni con i soggetti interessati, e devono presentare al MIB un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'evento. Qualsiasi attività significativa di rappresentanza esterna o comunicazione deve svolgersi nell'interesse dell'Eurosistema e deve essere coerente con le decisioni di politica del Consiglio direttivo.

6. Supporto

Il MIB riceve supporto organizzativo da parte della BCE, tra l'altro, per la preparazione delle riunioni del MIB, compresa la documentazione relativa alle riunioni.

Di regola, la BCE invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del MIB salvo parere unanime contrario dei membri.

Dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone un progetto di documento contenente gli argomenti trattati e l'esito della discussione, nonché le azioni concordate per farvi seguito («follow-up»). Il progetto di documento contiene le posizioni espresse nel corso della riunione dai singoli membri quando ciò sia richiesto. Il progetto di documento è fatto circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.



Inoltre, dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone altresì un elenco di misure, indicante i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione.

Il progetto di documento e l'elenco di misure sono sottoposti all'approvazione del MIB nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima, con procedura scritta) e firmati dal presidente.

Il MIB nomina un controllore, che può essere uno dei suoi membri, ed è aperto ai suoi contributi.

Il MIB può creare delle sottostrutture e delegare loro compiti specifici, in accordo con la BCE. Una sottostruttura può essere costituita diversamente rispetto alla composizione del MIB e aperta a tutte le BCN dell'Eurosistema e, se del caso, alle BCN non appartenenti all'area dell'euro partecipanti.

7. Manuale sulla governance

Il MIB gestisce un manuale sulla governance che comprende, tra l'altro, norme e procedure supplementari, aspettative in termini di trasparenza e controllo, il suo mandato organizzativo, linee di riporto e requisiti relativi alla rappresentanza dei gruppi.

8. Revisione del mandato

Il mandato del MIB può essere rivisto ogni cinque anni alla luce dell'esperienza acquisita.»».

3) l'allegato IV è modificato come segue:

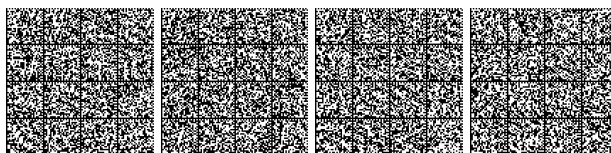
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono i seguenti:

- a) competenza professionale come alto funzionario nel settore dei pagamenti o competenza professionale nel settore dei titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell'Unione in senso più ampio;
- b) almeno 10 anni di esperienza nell'interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell'Unione;
- c) rilevante esperienza, preferibilmente nella gestione di progetti;
- d) capacità di comunicare in modo efficace in inglese; e
- e) capacità di dedicare tempo sufficiente alle questioni del MIB.».

24CE0527



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159 I del 23 giugno 2023)

1) Pagina 13, articolo 1, punto 19,

anziché: «19) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ...” »,

leggasi: «19) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ...” ».

2) Pagina 159, allegato XXVIII, punto 21,

anziché: «21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici»,

leggasi: «21) Articoli e attrezzature per sport, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 65 del 21 agosto 2023)

24CE0528

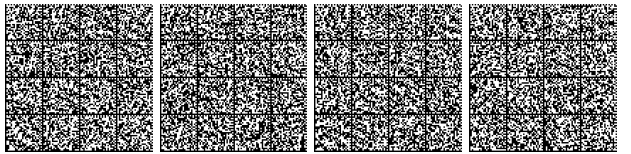
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-015) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

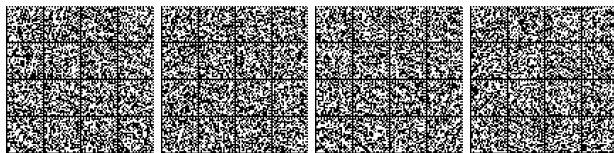
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

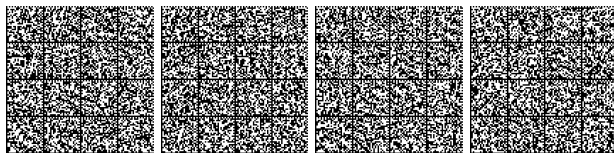
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

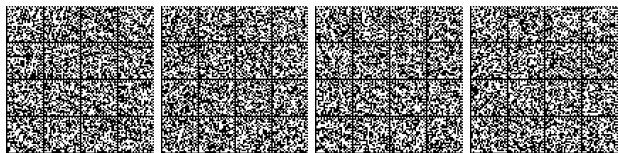
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 35,00

